



Tesserae iuris

VI.2 (2025)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

Tesserae iuris

VI.2 (2025)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

Tesserae iuris

vol. VI, n. 2, 2025

ISSN 2724-2013

Periodico scientifico

S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

pubblicazione semestrale

Realizzazione editoriale

Oltrepagina s.r.l., Verona

Editore

Urbino University Press

Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/>

Le edizioni digitali sono pubblicate in Open access su: <https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris> con licenza CC-by 4.0

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)

Fabio Botta (Univ. di Cagliari)

Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)

Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)

Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)

Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)

Luigi Garofalo (Univ. di Padova)

Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)

Dario Mantovani (Collège de France)

Luigi Pellecchi (Univ. di Parma)

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Andrea Trisciuglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)

Martin Avenarius (Univ. di Colonia)

Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)

Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)

Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)

Giovanna Coppola (Univ. di Messina)

Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)

Rosario De Castro Camero (Univ. di Siviglia)

Lucio De Giovanni (Univ. Federico II di Napoli)

Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)

Francesco Fasolino (Univ. di Salerno)

Antonio Fernández de Buján (Univ. Autónoma de Madrid)

Federico Fernández de Buján (Univ. UNED Madrid)

Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)

Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)

Fausto Gorla (Univ. di Torino)

Peter Groeschler (Univ. di Magonza)

Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)

David Kremer (Univ. di Paris-Descartes)

Paola Lambrini (Univ. di Padova)

Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)

Andrea Lovato (Univ. A. Moro di Bari)

Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)

Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)

Francesco Milazzo (Univ. di Catania)

Paul Mitchell (UCL London)

Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)

Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)

Antonio Palma † (Univ. Federico II di Napoli)
Stefania Pietrini (Univ. di Siena)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scevola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. Vysshaja Škola Ekonomiki, San Pietroburgo)

Comitato di Redazione

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)
Diane Baudoin (Univ. Panthéon-Assas di Parigi)
Grzegorz J. Blicharz (Univ. Jagellonica di Cracovia)
Francesco Bono (Univ. di Parma)
Alessia Carrera (Univ. di Torino)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iuliis (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Monica Ferrari (Univ. di Milano Bicocca)
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
David Magalhães (Univ. di Coimbra)
Giorgia Maragno (Univ. di Trieste)
Jorge Menabrito Paz (Univ. UNAM di Città del Messico)
Ana Mohino Manrique (Univ. UNED Madrid)
Eleonora Nicosia † (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)
Marios Tantalos (Univ. di Atene)
Marcello Valente (Univ. del Piemonte Orientale)
Francesca Zanetti (Univ. di Parma)

Finalità e declaratoria del periodico

Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *open access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all’interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all’identità dell’autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell’originalità dell’articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto romano (s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”) e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”; Area 12 “Scienze giuridiche” (cfr. D.M. 855/2015). All’occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio “Foglio di stile”, che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, *Periscopio*, raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, *Sul tavolo*, propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, *A proposito di*, è destinata a recensioni “con titolo”. Infine, la quinta e ultima sezione, *Sullo scaffale*, segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell’antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un’impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

IN MEMORIA DELLA CARISSIMA COLLEGA E AMICA ELEONORA NICOSIA

Con profonda commozione e sincera gratitudine, i Comitati di Direzione, Scientifico e di Redazione ricordano una studiosa rigorosa e appassionata, che fin dalla nascita di questa Rivista ne ha accompagnato il cammino con dedizione costante, intelligenza critica e autentico spirito di servizio. Il suo contributo, sempre generoso e puntuale, ha sostenuto con convinzione il progetto scientifico di *Tesserae iuris*, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e al suo consolidamento nel panorama degli studi romanistici.

Alla competenza scientifica univa una rara sensibilità umana: la sua presenza, discreta ma incisiva, ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento non solo accademico, ma anche personale. La sua amicizia, sincera e preziosa, resta un'eredità viva, che continuerà ad accompagnare il nostro lavoro e a ispirarne i valori.

A Lei dedichiamo queste pagine, nel ricordo riconoscente di quanto ha donato alla comunità scientifica e, più intimamente, a ciascuno di noi.

Saggi

‘NORMA’ NELLA LEGISLAZIONE TARDOANTICA. PROFILI LESSICALI E SEMANTICI

MARIALUISA NAVARRA
Università di Perugia

ABSTRACT: This paper examines the meanings and uses of the term *norma*, absent from the language of classical jurists, in Late Antique legal sources, with particular focus on fourth- and fifth-century AD texts, in which it first emerges.

KEYWORDS: *Norma*, *Codex Theodosianus*, late antique legislation, imperial chancery terminology.

FONTI: Fragm. Vat. 287, CTh. 6.22.8, CTh. 6.26.9, CTh. 6.27.3, CTh. 7.21.3, CTh. 7.22.11, CTh. 7.4.30, CTh. 8.5.17.1, CTh. 10.10.34, CTh. 12.6.21, CTh. 13.11.2, CTh. 16.5.58, CTh. 16.10.10, Nov. Maior. 6.3, Cic. *Leg.* 2, 61, Cic. *Orat.* 2, 178, Aug. *C. Iul. opus imp.* 2, 151, Aug. *Sermo* 51, 18, Veget. *De re milit.* 2, 4, 3.

1. Premessa

Nelle fonti giuridiche romane il termine *norma*, del tutto estraneo al vocabolario dei giuristi classici – ma non a quello delle fonti letterarie già di età tardo repubblicana –, appare all'improvviso nel lessico della cancelleria tardoimperiale. Se tale tardiva emersione sia casuale oppure frutto di una vera e propria scelta dei funzionari preposti alla redazione dei provvedimenti imperiali è un'incognita che, allo stato delle fonti, è verosimilmente destinata a permanere. La dottrina romanistica non pare avere sinora affrontato espressamente la questione. Neppure Riccardo Orestano – al quale si deve un ampio studio in cui ha tracciato il percorso secolare, articolato e complesso che conduce alla nozione moderna di norma¹ – ha posto il problema. Nel procedere rapidamente a una ricognizione delle occorrenze e dei significati di questa «parola latina e antichissima», Egli perviene a qualificare il vocabolo, nelle fonti giuridiche romane, come una «Cenerentola [...] Stentata la sua vita, ancillari le sue funzioni, ristretti i suoi impieghi»². Parole perentorie che non sembrano avere incoraggiato l'avvio di ulteriori ricerche sul termine *norma* nel latino giuridico.

1 ORESTANO, *Norma*, 313-350.

2 ORESTANO, *Norma*, 317.

Il presente contributo si propone di percorrere proprio tale prospettiva, al fine di verificare usi e accezioni di *norma*, in particolare nelle costituzioni imperiali dei secoli IV e V d.C., attraverso un'analisi puntuale dei singoli testi che rappresentano, se non veri e propri antecedenti storici, quantomeno la premessa dei successivi sviluppi che condurranno alla nozione moderna di norma³. Parallelamente, la ricognizione delle principali occorrenze nelle fonti letterarie intende offrire suggestioni circa possibili influenze culturali sugli estensori dei provvedimenti in esame, che possono avere concorso alla comparsa di *norma* nelle fonti giuridiche di età tardoantica.

2. *Norma* nei vocabolari e nei lessici

Nella prospettiva metodologica qui assunta – secondo cui la storia del diritto è anche storia delle parole – appare preliminarmente opportuno richiamare l'etimologia di *norma* nella lingua latina.

A tale proposito, il dizionario di Ernout e Meillet⁴, che rappresenta tuttora un punto di riferimento autorevole, ipotizza che il termine sia stato mutuato dall'accusativo greco γνῶμῶν attraverso un'intermediazione etrusca; inoltre, sotto il profilo semantico, precisa che *norma* indica primariamente la squadra (équerre), ossia lo strumento utilizzato per tracciare angoli retti⁵, per poi assumere, in senso traslato, il significato di regola o linea di condotta. Già il Forcellini⁶ aveva peraltro posto in evidenza la concreta matrice dell'accezione originaria del termine, corredando tale rilievo con pochi esempi tratti dalle fonti letterarie⁷.

Passando ai principali dizionari enciclopedici di diritto romano, Adolf Berger, alla voce *norma*⁸, attribuisce al termine, nel lessico delle fonti giuridiche romane, il significato di «a legal principle, a norm» e rileva – come già anticipato in apertura – la sua attestazione esclusivamente nelle costituzioni postclassiche e giustinianee. L'*Handlexicon* di Heumann e Seckel, invece, distingue tre possibili accezioni di *norma* nelle fonti giuridiche romane – 1. Norm, Vorschrift; 2.

3 Per essa e sul suo «congegno» vd., per tutti, BETTI, *Diritto romano* I, 4-7.

4 *Dictionnaire étymologique*, 444. In termini simili l'Oxford Latin Dictionary, s.v. *norma*, 1189, che individua, esemplificandoli, i due significati del lemma.

5 Come attestato in Vitr. 7, 3: *anguli ad normam respondentis*. Vd. *infra* n. 61.

6 *Totius Latinatis Lexicon*, s.v. *norma*, 178.

7 Il *Thesaurus Linguae Latinae*, invece, non può essere utile ai nostri fini perché la lettera 'N' non è completa e non arriva ancora a *norma*.

8 *Encyclopedic Dictionary*, 598.

Maß, Größe; 3. Menge, Summe⁹ – fornendo per ciascuna di esse esempi tratti unicamente dal Codice Teodosiano.

Nel loro complesso, tali dati convergono nel confermare che l’ingresso del termine nel lessico giuridico non è originario, bensì costituisce un’acquisizione tarda, legata agli impieghi che esso assume nelle costituzioni imperiali.

3. Dati statistici

L’interrogazione di *Amanuensis* – utile strumento di ricerca – consente di corroborare pienamente tale primo significativo risultato: *norma* ricorre più volte, ma soltanto in fonti tardoantiche; è, invece, del tutto assente nelle *Institutiones* gaiane e nei *Digesta* giustiniane. Ne consegue che *norma* è vocabolo che non appartiene al lessico giurisprudenziale nel quale, piuttosto, ricorre frequentemente il sinonimo *regula*¹⁰. A esiti pienamente convergenti conduce altresì la consultazione di BIA-net.

Si presenta, di seguito, una tabella riassuntiva che rende conto dello spoglio effettuato e offre dati che, anche sotto il profilo meramente statistico, sono di non trascurabile significatività¹¹.

Gai.	Fragm. Vat.	CTh.	Nov. posttheod.	D.	I.	C.
0	1	12	1	0	4	3

Come emerge dai dati raccolti, la prima attestazione di *norma* nella letteratura giuridica si rinviene nei *Fragmenta Vaticana*, che tramandano una costituzione del 318 d.C. attribuita a Costantino, sulla quale si tornerà nel paragrafo successivo.

9 HEUMANN - SECKEL, *Handlexikon*, s.v. *norma*.

10 Nel solo Digesto, escludendo le rubriche, *regula* è presente 28 volte. Sul diverso «destino» nella lingua latina di *regula* e *norma*, ORESTANO, *Norma*, 316. Il termine *regula* è impiegato anche nei testi legislativi di IV e V secolo: nel Codice Teodosiano compare otto volte, nelle Novelle post-teodosiane sei. Rispetto a *norma* (cfr. i dati raccolti nella Tabella riportata nel presente paragrafo), la distribuzione delle ricorrenze nelle due raccolte è, dunque, ben diversa sebbene in totale siano equivalenti. Vd. *infra* n. 74.

11 Segnalo che *norma* compare anche una volta nell’*Epitome Iuliani* (*Iul. Ep. Nov.* 31.109, che conserva una novella del 535 d.C. *De lenonibus tollendis*, ove ricorre l’espressione *contra constitutionis normam*) e altrettanto nella *Collectio Avellana*, n. 26 (che riporta una costituzione di Onorio del 419 d.C. indirizzata *ad episcopos Afros*, in cui compare il sintagma *religionis norma*) nonché in un provvedimento dell’imperatore *Glycerius* in materia religiosa, dato a Roma nel 473 d.C., ove sono presenti le parole *optimae conscientiae norma* (Hänel, n. 1226, 260).

Nella prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali – il Codice di Teodosio II – il vocabolo compare invece in dodici costituzioni, due delle quali conservate anche nel Codice Giustiniano che, in totale, ne raccoglie soltanto tre¹². Una simile distribuzione appare indicativa di un mutamento nelle modalità espressive proprie della cancelleria tardoimperiale, che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo dell'indagine.

4. Le accezioni di *norma* nelle costituzioni imperiali dei secoli IV e V d.C.

Al fine di evitare una ricostruzione dei significati del termine da una prospettiva meramente esterna, l'accertamento delle accezioni in cui il vocabolo *norma* è impiegato nelle costituzioni imperiali di IV e di V secolo, sopra censite, non può prescindere dall'analisi del tenore dei provvedimenti.

Il dato lessicale sarà pertanto considerato nel contesto concreto del suo uso, muovendo dalla prima attestazione di *norma* nel rescritto di Costantino tradito da *Fragm. Vat. 287*¹³ sotto il titolo *Ad legem Cinciam de donationibus*. In

12 Nel *Codex repetitae praelectionis* si assiste, dunque, a un decremento delle occorrenze di *norma*. Oltre che in due costituzioni del 386, C. 10.72.9 e C. 11.48.10, rispettivamente corrispondenti a CTh. 12.6.21 e a CTh. 13.11.2, *norma* ricorre in un editto *ad populum* dell'imperatore Marciano (C. 1.12.5, a. 451) che, per la sua datazione, non poteva trovar luogo nel Codice Teodosiano e non ci è stato tramandato per altra via. In esso appare l'espressione *si quis contra huius edicti norma* che introduce la severa sanzione dell'*ultimum supplicium* nei confronti di chi violi il divieto di turbare la pace delle chiese e di altri venerabili luoghi di preghiera e devozione. Sulla base dei dati raccolti (vd. *supra* Tabella), è palese che, in generale, nelle fonti giustinianee *norma* è decisamente meno frequente che nel Codice Teodosiano. Se l'assenza nel Digesto e la scarsa presenza nelle *Institutiones* possono ragionevolmente spiegarsi con l'estraneità del vocabolo al lessico dei giuristi classici, dalle cui opere traggono rispettivamente in tutto o in massima parte i loro materiali, per il *Codex*, che conserva soltanto costituzioni imperiali, questa giustificazione non vale. Potrebbe avere concorso a determinare questo 'passo indietro' il c.d. classicismo di Giustiniano, sul quale v., tra altri, VACCA, *Giustiniano*, 69-87. Fondamentali sul tema SCHINDLER, *Justinians Haltung zur Klassik*; ARCHI, *Il classicismo di Giustiniano*, 570-601.

13 *Fragm. Vat. 287*: Constantinus et Caess. [...]. *Donatione secundum iuris normam perfecta nec ea quae matres in filios contulerunt revocari iura permittunt. Sane si generaliter tantummodo vel stipulatione interposita vel mancipatione totius patrimonii donatio celebrata est, id quod donatum est stare non potest, cum haec donatio ad id ut proprietates possit transferri non valeat. Quare num hoc modo tibi consuli possit, rectorem provinciae interpellare poteris [...]* Licinio v et Crispo cons. La natura di rescritto – sostenuta, tra altri, anche da DE MARTINO, *Storia* V, 471 n. 4 e da BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni*, 321 e n. 36 – pur nell'incompletezza dell'*inscriptio*, che manca del destinatario, si appalesa nella frase finale con la quale si prospetta la possibilità per il richiedente di rivolgersi al *rector provinciae* per la tutela giudiziaria; ciò confermerebbe la bontà dell'ipotesi di MANTOVANI, *Sulle tracce dei rescritti*, 9-40, se-

apertura del testo si enuncia il principio dell’irrevocabilità della donazione che sia *perfecta secundum iuris normam*¹⁴. Emerge così l’idea di conformità alla *norma iuris*, ossia, a mio parere, alla regola sulla *donatio perfecta* costruita per mezzo dell’attività interpretativa dei giuristi¹⁵ a partire dalla *lex Cincia* del 204 a.C. – invero un plebiscito – che aveva introdotto il divieto di donazioni *ultra modum*, con l’eccezione di quelle effettuate in favore di *personae exceptae*. Com’è noto, nel diritto classico è *perfecta* la donazione rispetto alla quale il donante non disponeva della facoltà di revoca, sia perché non vietata dalla *lex Cincia*, sia perché, pur in presenza del divieto, aveva determinato un acquisto definitivo in capo al donatario¹⁶. Il principio dell’irrevocabilità della *donatio*

condo il quale la prassi di indirizzare rescritti all’imperatore non sarebbe venuta meno, come si legge spesso in letteratura, nel Tardoantico. Nell’*inscriptio* è malamente omissa il nome di Licinio – che subirà la *damnatio memoriae* nel 324 – conservato invece nella *subscriptio* (sull’incuria del compilatore vd. LIEBS, *Die Jurisprudenz*, 157). Sulla discontinua presenza di Licinio nei testi, vd. CUNEO, *Codice di Teodosio, codice di Giustiniano*, 265 ss. Sull’incidenza di questo elemento sul problema della datazione della composizione dei *Fragmenta Vaticana*, vd. DE FILIPPI, *Fragmenta Vaticana*, 20-21 e n. 17; da ultimo, SPERANDIO, *La circolazione dei testi normativi*, 697-698. Sulla «posizione di Mommsen», cui si deve l’edizione dei *Fragmenta Vaticana* del 1860 riedita nel 1861 e ancora nel 1890, a proposito del metodo impiegato dall’autore della raccolta «nell’indicazione degli imperatori di cui era stata condannata la memoria» e, in particolare, di Licinio, vd. i rilievi di SARGENTI, *Contributo ai problemi della paligenesi*, 315.

14 Secondo il dettato di *Fragm. Vat.* 287, oltre alle donazioni *perfectae*, sono irrevocabili anche quelle fatte dalle madri a favore dei figli. La costituzione prosegue stabilendo che la donazione non produce effetti (*stare non potest*) se è stata fatta soltanto *generaliter* (sul significato dell’avverbio vd. SIRKS, *Observations on the Theodosian Code*, 146) con *stipulatio* o con *mancipatio* di tutto il patrimonio anziché dei singoli beni. Sottolinea il ridimensionamento della *mancipatio*, equiparata da Costantino a una mera *stipulatio*, HARKE, *Utilitas Costantiniana*, 199 ss.

15 Da ultimo, anche DURSI, *Ricerche sulla donazione*, 240, opina che sia qui ribadita «una regola ben nota già nella riflessione dei giuristi». Sulla prevalenza nella legislazione costantiniana dell’uso del termine *ius* per designare la tradizione giuridica precedente, vd. BIANCHI, *Iura-leges*, 148-159. Nella medesima frase dell’incipit di *Fragm. Vat.* 287 il termine compare una seconda volta al plurale. Se, come è stato ragionevolmente congetturato (DURSI, *Ricerche sulla donazione*, 240), l’irrevocabilità della donazione della madre ai figli è stata introdotta dallo stesso Costantino, *iura*, in questo caso, potrebbe stare a indicare il complesso del diritto vigente di cui può fare parte il *ius* di matrice giurisprudenziale accanto a quello che ha fonte nella volontà normativa imperiale. La convivenza nello stesso testo di due diversi significati di *ius* non è un *unicum*, vd., ad esempio, CTh. 11.9.2.12 (a. 337) ove esplicitamente sono accostati il *ius praesens* e il *ius vetus* (cfr. BIANCHI, *Iura-leges*, 159).

16 Sul concetto di *donatio perfecta* in età classica vd. ARCHI, *Donazione*, 1001-1002; VOCI, *Tradizione, donazione, vendita*, 7-8. La donazione diventava irrevocabile e, dunque, *perfecta* anche alla morte del donante in forza del principio *morte Cincia removetur* affermato in età classica

perfecta fu successivamente riaffermato nel diritto tardoimperiale, ma nel diverso senso di donazione compiuta secondo le formalità prescritte dalla legge, ossia dalla costituzione di Costantino con la quale la donazione da *causa* di acquisto (*causa donandi*) diventa una figura negoziale autonoma e tipica per la cui validità, almeno per la donazione traslativa della proprietà, erano richiesti la redazione di *tabulae* alla presenza di testimoni, la *corporalis traditio advocata vicinitate* e, infine, il deposito dell'atto scritto *apud acta*¹⁷. Deve, peraltro, escludersi che Fragm. Vat. 287 faccia riferimento, con l'espressione *secundum normam iuris*, alle formalità introdotte da Costantino: oltre all'elemento linguistico – segnatamente, l'impiego del termine *ius* –, depone in tal senso la più probabile datazione della costituzione al 323 d.C., piuttosto che al 316¹⁸.

Il riferimento al patrimonio giurisprudenziale risulta, per contro, assente nel Codice Teodosiano, nel quale il termine *norma* non è attestato prima del 364 d.C. – a distanza di quasi mezzo secolo dal testo conservato nei *Fragmenta Vaticana* – in un significato che, come si avrà modo di precisare, non coincide con quello prevalente. Esso appare piuttosto riconducibile alla seconda accezione individuata da Heumann e Seckl nell'*Handlexicon*, ossia Maß, Größe, cioè (unità di) misura, dimensione.

La costituzione in questione è CTh. 8.5.17¹⁹ (a. 364) ove *ut penitus enormium vehiculorum usus intercidat*, ossia per porre definitivamente fine all'uso

dalla giurisprudenza (cfr. Fragm. Vat. 259 e 294 [Pap. 12 *resp.*]; Fragm. Vat. 266 [Ulp. 1 *ad ed.*]) e ribadito in una costituzione di Diocleziano del 293 d.C. conservata in Fragm. Vat. 312.

17 Sulla riforma costantiniana (attestata in CTh. 8.12.1.1-2, a. 316 [323]; Fragm. Vat. 249; C. 8.53(54).25-26, a. 316) vd., da ultimo, DURSI, *Ricerche sulla donazione*, 245 ss., il quale si sofferma anche sulle forme della donazione (260-265). In tema, vd. la letteratura ivi citata, tra cui, in particolare, ARCHI, *Donazione*, 1009-1012; VOCI, *Tradizione, donazione, vendita*, 29-34. Si segnala CURIR, *Donatio*, 251 ss.

18 Sul problema della datazione della costituzione costantiniana v., ora, DURSI, *Ricerche sulla donazione*, 247-248 e la bibliografia citata nelle nn. 47-51. Per HARKE, *Utilitas Costantiniana*, 199, Fragm. Vat. 287 sarebbe precedente alla riforma costantiniana per la menzione della *mancipatio*, ormai superata nell'intervento del 323 d.C.

19 CTh. 8.5.17: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Menandrum. *Vehiculis nihil ultra mille librarum mensuram patiemur imponi, ita ut veredarii sat habeant, quod his triginta libras equis vehere concessimus. Quidquid igitur supra mensuram exsuperare constiterit, ad dispendium eius, qui in legem commiserit, fisco conveniet adscribi. 1. Illud sane, ut penitus enormium vehiculorum usus intercidat, sanciendum esse decernimus, ut, quisquis opificum ultra hanc quam perscripsimus normam vehiculum crediderit esse faciendum, non ambigat sibi, si liber sit, exilii poenam, si servus, metalli perpetua supplicia subeunda. Dat. prid. id. Mart. Mediolano divo Ioviano et Varroniano cons. (364 mart. [?] 14). Sui problemi di datazione che si pongono per la costituzione, vd. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente*, 16-17. Il limite di 30 libbre troverà conferma anche in CTh. 8.5.28 e 30, su cui vd. MITCHELL, *Horse Breeding*, 254 n. 43.*

di veicoli troppo grandi nell’ambito del *cursus publicus*, Valentiniano I vieta la costruzione di carri eccedenti la *norma* prescritta²⁰. Le pene previste per i trasgressori sono particolarmente severe e differenziate secondo lo *status personarum*: l’*exilium* per i liberi, la *damnatio ad metalla* per gli schiavi. L’intervento imperiale è chiaramente orientato al controllo della produzione di veicoli che utilizzavano per il trasporto le strutture del *cursus publicus*, al fine di assicurare mezzi leggeri e veloci, non gravati da carichi superiori alle mille libbre, e, dunque, di preservare l’efficienza di un servizio essenziale²¹. In tale prospettiva, l’eliminazione di ciò che è *enormis* si realizza tramite la fissazione di parametri tecnici che definiscono quello che è ‘normale’ secondo la legge. Sotto il profilo lessicale, spiccano l’impiego dell’aggettivo *enormis* e del sostantivo *norma*. Letteralmente *enormis* designa ciò che è ‘fuori norma’, ossia ‘eccessivo’ in quanto oltre la misura stabilita. *Norma* è, quindi, qui utilizzato in un’accezione prossima al significato etimologico ma rielaborata e assunta a ‘regola tecnica’ prescritta dall’autorità imperiale e la cui violazione comporta sanzioni penali.

Con analogo significato, ma in ambito fiscale, *norma* ricorre altresì in CTh. 12.6.21²² (a. 386), ove il vocabolo designa specificamente la misura campione – in pietra o in bronzo (*modii* per il volume di cereali, *sextarii* per il volume di liquidi, *pondera* per la massa di merci) collocata in spazi pubblici (*mansiones, civitates*) – che fungeva da parametro ufficiale di riferimento per i *tributarii*. La

20 Meri cenni in HUDEMANN, *Storia del servizio postale*, 516.

21 In proposito, vd. KOLB, *Transport*, 217. Cfr. DI PAOLA, *Il cursus publicus*, 57-80. Il gran numero di costituzioni raccolte nel titolo *De cursu publico angariis et parangariis* del Codice Teodosiano, mostra la preoccupazione degli imperatori per un servizio la cui fruizione dava luogo a diversi abusi. Cfr., sotto questo profilo, BAENA-SIERRA, *Las sanciones* (cap. IV § 2, con esame di CTh. 8.5.17 [124-127]) su cui la Rec. di CUNEO, 269-278 (con citazione di CTh. 8.5.17 [275]).

22 CTh. 12.6.21: Imppp. Val(entini)anus, Theod(osius) et Arc(adius) AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetorio). *Modios aeneos seu lapideos cum sextariis atque ponderibus per mansiones singulasque civitates iussimus collocari, ut unusquisque tributarius sub oculis constitutis rerum omnium modiis sciat, quid debeat susceptoribus dare; ita ut, si quis susceptorum conditorum modiorum sextariorumque vel ponderum normam putaverit excedendam, poenam se sciat competentem esse subiturum.* [...] Dat. IIII kal. dec. Constantinopoli Honorio n. p. et Evodio v. c. cons. (386 nov. 28). La costituzione, proveniente dalla cancelleria costantinopolitana, ha tenore analogo a CTh. 12.6.19, emanata tre anni prima, nel 383. Recepita dai commissari giustiniani in C. 10.72.9 e già studiata, tra gli altri, da CÉRATI, *Caractère annonaire*, 9, 31 e da CAIMI, *Burocrazia e diritto*, 412-413, CTh. 12.6.21 è stata recentemente citata da ROTHENHÖFE, *Unter den strengen augen der Kaiser*, 289-290, il quale rende «normam» con «das Normmaß». Sul suo collegamento con CASS. *Var.* 5.39.5 vd. MANCINELLI, *Sul centralismo amministrativo*, 233-234.

funzione di tali standard era quella di prevenire alterazioni fraudolente di pesi e misure da parte degli esattori delle imposte in natura. I contribuenti, grazie alla pubblica esposizione delle misure campione, venivano messi in condizione di sapere con precisione quanto dovuto al *susceptor*, il quale, se avesse usato strumenti non conformi alla *norma*, ossia allo standard stabilito per legge, sarebbe incorso in una *poena* per il reato commesso.

Simile è l'ambito in cui, in CTh. 13.11.2²³ (a. 386), ricorre il sintagma *capitis norma* a indicare la misura, stabilita dall'autorità imperiale, per la valutazione dell'unità fiscale (*caput*) usata per il calcolo della *capitatio*²⁴, ossia lo schema di equivalenza mediante il quale si stabilisce quante persone concorrono alla formazione di un'unità d'imposta. In sintesi, *norma* si configura come criterio funzionale all'organizzazione amministrativa della fiscalità.

L'impiego del termine *norma* per indicare misure tecniche, standard o criteri fiscali – quali quelli relativi a pesi, misure o unità di imposizione – risponde a esigenze concrete di natura tecnica, connesse al controllo dell'efficienza e della correttezza dell'azione amministrativa. Tale accezione testimonia palesemente la persistenza, nella terminologia giuridico-amministrativa, del significato originario di *norma* quale strumento di misurazione.

Già prima del 386 d.C. – anno di emanazione di CTh. 12.6.21 e di CTh. 13.11.2 – ma dopo il 364 – dunque, successivamente a CTh. 8.5.17 – si registra nella compilazione teodosiana l'emersione di un impiego prevalente del termi-

23 CTh. 13.11.2: Idem AAA. [Imp]p[er] G[ra]t[ia]n[us], Val[en]t[ini]an[us], Theod[osius] et Arcadius A. Cynegio p[ro]f[ra]cto p[ro]f[ra]cto. *Cum antea per singulos viros, per binas vero mulieres capitis norma sit censa, nunc binis ac ternis viris, mulieribus autem quaternis unius pendendi capitis adtributum est. Quocirca sublimis auctoritas tua huiusmodi censibus per Comanensium et Ariarathensium Armeniae Secundae, Amasenorum Helenoponti et Diocaesarensium Cappadociae Secundae urbes salubris ac temperatae peraequationis modum monumentis publicis iubebit adnecti.* Dat. VI k. april. Const[antino]p[oli] Honorio et Evodio cons. (386 mart. 27).

24 Con la disposizione, conservata anche in C. 11.48.10, ai fini del calcolo dell'imposta in alcune città delle province orientali dell'*Armenia Secunda*, dell'*Hellenopontus* e della *Cappadocia Secunda*, si prescrive una perequazione della base imponibile personale. Il testo è tanto celebre quanto oscuro e ha dato luogo a interpretazioni assai controverse. Nella letteratura più risalente, vd. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Zur Kenntnis des römischen Steuerwesens*, 9; MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung* II, 238 n. 9; PIGANOL, *La capitatio*, 1 e n. 2; CÉRATI, *Caractère annonaire*, 237-238, 295. Più di recente, CARRIÉ, *Du sommet à la base et retour*, 53-54, ha proposto calcoli diversi da quelli di Chastagnol e Jones, riportati in n. 7, soffermandosi sulla polisemia del termine *caput*. Sul significato del vocabolo in CTh. 13.11.2 e in altri provvedimenti in materia fiscale, quale unità di misura per l'imposta personale in seguito alla riforma fiscale diocleziana, vd. GIGLIO, *Caput*, 801, il quale, tuttavia, non esclude che esso possa fare «riferimento anche all'individuo, alla persona». Su *capitis norma* cfr. FUENTESECA, *El colonus*, 91-93.

ne *norma*, attestato in otto costituzioni su dodici, nel senso di contenuto di una disposizione imperiale. Come si avrà modo di vedere nei testi che seguono, riveste particolare interesse la ricorrente associazione di *norma* con altri termini del lessico giuridico, quali *lex*, *constitutio*, *sanctio*, *dispositio*.

Così nella chiusa di CTh. 6.27.3²⁵. La costituzione disciplina le promozioni all’interno del corpo degli *agentes in rebus* e fissa un numero massimo annuale di avanzamenti di carriera, riservando all’imperatore di autorizzare, in via eccezionale e in ragione di meriti straordinari, due ulteriori promozioni per ciascun grado. Al fine di assicurare anche per il futuro l’osservanza della disciplina, il provvedimento si chiude con la minaccia di *periculum* a carico dei funzionari competenti che omettano di portare a conoscenza dei successivi *magistri officiorum*²⁶ la *norma* ivi disposta. La cancelleria imperiale, formulando l’espressione *huius sanctionis nostrae normam*, intende, dunque, per *norma* la regolamentazione²⁷ stabilita dalla medesima costituzione.

Il termine è attestato con analogo significato anche in CTh. 7.22.11²⁸. Fin dal *principium* si evince che la finalità perseguita dalla costituzione, *data a*

25 Si riporta il lungo testo della costituzione nelle parti di maggiore rilievo ai fini della presente ricerca. CTh. 6.27.3: Imppp. Gra(t)i(anus, Val(entini)anus et Theod(osius) AAA. ad Flo(rum [magis]trum officiorum. *Non plures in aliquem gradum honoris ascendant, quam quantos singuli quique anni ex agentum in rebus schola ad finem emeriti laboris ductant, ita dumtaxat, ut per singulos gradus binorum nobis tantum addendorum extra ordinem servetur potestas, quorum eximius labor ut vim hanc legis excedamus extorserit: quod quidem servandum usque ad circitores erit. [...] 1. Quod si post antiquam aliquis missionem veteremque militiam praepostera sacramentorum cupiditate per ambitionem ad stipendia redire temptaverit, hac proposita optione socientur, ut ultimos se militaturos noverint equitum. [...] Quod in posterum custodiendum ita ratum sit, ut periculum se et adiutor et subadiuvae subituros esse cognoscant, si huius sanctionis nostrae normam umquam etiam insequentibus magistris desiderint intimare.* Dat. xvi kal. iul. Thessal(onica) Gratiano v et Theodosio i AA. cons. (380 iun. 16).

26 Si sofferma sul compito del *magister officiorum* di amministrare la *schola* e regolare le promozioni degli *agentes in rebus*, PURPURA, *I curiosi*, 200.

27 PHARR, *The Theodosian Code*, 141, rende la parola *norma* con «rule».

28 CTh. 7.22.11: Idem AAA. [Imp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius] Have, Neoteri, k(arissime) n(obis). *Si filii primipilarium reperti fuerint, qui ingressi legitimos annos nullis stipendiis fulciuntur, sed anno proximo, quo ad curiam fuerint lacesiti, semet militiae manciparint, ad curiam teneantur, ita ut ne officii quidem, cum transacto anno esse coeperint curiales, praepostera audiat circa eius personam ac sera petitio. 1. Quod si in eadem domo duo filii erunt et latum adeo felixque patrimonium, quod possit duplicium necessitatum suscipere functiones, unum oportebit militiae, unum curiae vindicari. Quod servandum pari norma erit, si tres aut quattuor liberi vel etiam plures numero familiam eiusdem stirpis ornaverint, ut etiam ex numerosis fratribus unus ad curiam devocetur.* Dat. vi id. sept. Sirmio Gratiano v et Theodosio i AA. cons. (380 sept. 8). A proposito della costituzione vd. GIUFFRÈ, «*Iura*» e «*arma*», 439.

Sirmio nel 380 e destinata a Neoterio²⁹, consiste nel preservare la consistenza dell'ordine curiale. Specificamente, nel § 1, dopo avere stabilito le *functiones* gravanti su due figli di *primipilares*³⁰, appartenenti alla stessa famiglia dotata di adeguato patrimonio (l'uno destinato alla *militia*, l'altro agli oneri curiali), si aggiunge: *quod servandum pari norma erit* in caso di famiglia numerosa, da intendersi come quella composta da tre o quattro figli o più. La disposizione dovrà, quindi, essere osservata secondo la stessa regola (*pari norma* è ablativo di modo) anche nella diversa fattispecie di modo che almeno uno dei fratelli *ad curiam devocetur*. *Norma* indica dunque il contenuto della disposizione imperiale da applicare con equità³¹.

Nel *principium* di CTh. 7.21.3³², *norma* ricorre poi per ben due volte. La *lex* – emanata a Milano il 18 aprile 396 dall'imperatore Onorio – stabilisce che chiunque abbia rivestito il grado di *protector* o di *domesticus* conservi, dopo il congedo, *sub hac norma*, cioè secondo la disposizione, la *dignitas* onoraria conferitagli, a condizione che non si sottragga all'osservanza (*obsequium*) degli obblighi municipali dai quali, nonostante l'onorificenza, non risulta esonerato. Il termine ricorre nuovamente nel prosieguo del testo: *manente norma* il soggetto deve altresì adempiere gli obblighi a cui è tenuto *condicione nascendi vel iure proprii [...] officii*. È evidente che, in entrambe le occorrenze, *norma* ha un significato univoco che corrisponde, in definitiva, a quello di disciplina introdotta dalla legge imperiale³³.

Interviene, ancora in materia amministrativa, una costituzione, CTh.

29 Sul destinatario vd. PLRE I, s.v. *Neoterius*, 263, che nel 380 d.C. ricopriva la carica di prefetto al pretorio dell'Oriente. Cfr. PHARR, *The Theodosian Code*, 184 n. 28, il quale, lo identifica con il prefetto al pretorio dell'Illirico.

30 Che si tratti di *filii primipilarium*, si deduce dal *principium*.

31 PHARR, *The Theodosian Code*, 184, così traduce la frase: «In a similar manner, the regulation must be enforced that, if three or four children [...]».

32 CTh. 7.21.3 pr.: Impp. Arcadius et Honorius AA. Florentino p(raefecto) u(rbi). *Quicumque ex protectoribus aut domesticis honorarias missiones meruerint, sub hac norma penes eos dignitas maneat, ut neque municeps curiam neque collegiatus obsequium propriae urbis effugiat neque negotiator a pensionis aurariae instituta summa militiae suffragio subtrahatur neque ab ullo postremo officio militia vel corpore talis se impetrati quisquam obiectione defendat, sed manente norma solvat omnia, quae ab illo vel condicione nascendi vel iure proprii postulatur officii.* [...] Dat. XIII kal. mai. Mediolano Arcadio III et Honorio III AA. cons. (396 apr. 18). Sulla costituzione, ripresa in CTh. 12.1.153 (indirizzata nel dicembre dell'anno successivo al medesimo *praefectus urbi*), vd. SORACI, *Il curialato*, 547-548, con indicazioni bibliografiche. Meri cenni in KAISER, *Collectio Gaudenziana*, 263-264. Sul binomio *municeps/collegiatus*, ricorrente nel testo del provvedimento, si sono soffermati, CARRÉ - FREU, *Les métiers*, 73-74.

33 PHARR, *The Theodosian Code*, 183, rende qui *norma* con «rule».

6.26.9³⁴, *data* a Costantinopoli da Arcadio nell’aprile del 397. Rivolgendosi al prefetto al pretorio, l’imperatore estende l’applicazione dei provvedimenti, conservati in CTh. 6.26.7-8³⁵, da lui stesso adottati pochi mesi prima, nel medesimo anno, in tema di privilegi e onori concessi ai funzionari che abbiano prestato servizio per venti anni negli *scrinia memoriae, epistularum* e *libellorum*. L’estensione opera a favore dei membri dello *scrinium dispositionum*³⁶ le cui competenze sono descritte mediante l’espressione *dispositionum nostrarum norma seriesque servatur* – nella quale *norma* e *series* formano un’endiadi – che allude, con riferimento alla funzione di programmazione delle disposizioni imperiali di varia natura, alla salvaguardia della loro sequenza regolare e ordinata³⁷.

34 CTh.6.26.9: Idem AA. [Imp. Arcad(ius) et Honorius AA.] Caesario p(raefecto) p(raetori)o. Inter alia. *His, a quibus dispositionum nostrarum norma seriesque servatur, eadem privilegia honoresque peractae militiae tribuimus, quae scriniorum nostrorum meritis nuper praecepimus custodiri*. Dat. vi id. april. Constantinopoli Caesario et Attico cons. (397 apr. 8). Rimarchevole la presenza della nota *inter alia* (un *unicum* nel Codice Teodosiano, in luogo del più consueto *post alia*, a indicare il lavoro manipolativo sul testo compiuto dai compilatori. Cfr. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, 1-12 (ora tradotto da S. Tarozzi con aggiunte e note di D. Liebs con il titolo *Contributi per lo studio del Codice Teodosiano*, 7 n. 26).

35 CTh. 6.26.7: Idem AA. [Imp. Arcad(ius) et Honorius AA.] Caesario p(raefecto) p(raetori)o. *Privilegia, quae divae memoriae Iulianus in sacris scriniis militantibus tribuit, et illum honorem, quem augustae memoriae Valentinianus isdem detulit, confirmantes, scilicet ut ingrediendi sponte sine ullo nuntio secretarium iudicantur, considendi etiam iudicibus habeant potestatem, id etiam nostra moderatione decernimus, ut xx annis in militia scriniorum memoriae epistularum libellorumque versatus consularis inter allectos dignitate cumulatus abscedat cumque honorem vel aput rectorem vel in coetu amplissimi senatus obtineat. Ita autem eos post militiam esse volumus otiosos, ut ab omni publica molestia habeantur inermes nec iniungendi quicquam quis in eos habeat potestatem*. Dat. xvi kal. mart. Constantinopoli Arcadio IIII et Honorio III AA. cons. (396 febr. 14); CTh. 6.26.8: Idem AA. [Imp. Arcad(ius) et Honorius AA.] Claudio p(raefecto) u(rbi). *In scriniis palatii militantes post viginti annos transactae militiae si discedendum sibi esse decreverint, consulari honore fulti inter allectos habeantur huncque honorem dignitatis in senatu teneant, qui exconsularibus deferri consueverit nec eos quisquam iniungendo aliquid vel iubendo possit ab impertito otio separare*. Dat. xv kal. mart. Constantinopoli Arcadio IIII et Honorio III AA. cons. (396 febr. 15). Si tratta di due copie del medesimo provvedimento indirizzate rispettivamente, a distanza di un giorno l’una dall’altra, al prefetto al pretorio (CTh. 6.26.7) e, in forma più sintetica, al *praefectus urbi* (CTh. 6.27.8).

36 Su tale ufficio vd., nella letteratura meno recente, KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* I, 836; HUMBERT, *Essai sur les finances* II, 406; HUMBERT, *Saggio sulle finanze*, 385-386. Adde DE MARTINO, *Storia* V, 276 e n. 99. Cfr. NOETHLICH, *Strukturen*, 32-33 e n. 104 con citazione di ulteriori fonti.

37 HUMBERT, *Essai sur les finances* II, 406, nel descrivere il compito dell’ufficio, con implicito ma evidente riferimento a CTh. 6.26.9, parla di «marche» e «série», parole rese nella versione italiana (*Saggio*, 386), con «andamento» e «serie». Cfr. PHARR, *The Theodosian Code*, 138, il quale traduce *ad hunc locum* con «form and order».

In CTh. 7.4.30³⁸, proveniente dalla cancelleria costantinopolitana di Teodosio II – nel 409 ancora un *puer* –, *norma*³⁹ si riferisce, invece, direttamente a una precedente misura⁴⁰ in materia di esazione fiscale in natura che, per l'*utilitas* dei *limitanei* e dei *possessores* della Palestina Prima, Seconda e Terza, era stata sospesa e sostituita dall'*adaeratio* dell'*annona militaris* ai prezzi di conversione prefissati⁴¹. L'esigenza di rinnovare la *norma*, *lege repetita*, scaturisce dalla persistente diffusione di condotte contrastanti con la volontà imperiale. Nello specifico, l'*officium* del *dux* al comando delle truppe limitanee in Palestina *salutaria statuta conatur evertere*, per garantire ai militari l'approvvigionamento delle derrate necessarie. Con evidente finalità di deterrenza è, pertanto, minacciata una sanzione pecuniaria di eccezionale gravità – pari a cento libbre d'oro – nei confronti sia del *dux* sia del suo *officium* che avessero osato contravvenire al divieto di *specierum exactio* o avessero modificato le tariffe di aderazione⁴². A tale previsione si accompagna, inoltre, l'assoggettamento alla pena contemplata per il *crimen sacrilegii*

38 CTh. 7.4.30: Idem AA. [Imp. Honorius et Theodosius AA.] Anthemio p(raefecto) p(raetori)o. *Limitanei militis et possessorum utilitate conspecta per primam, secundam ac tertiam Palaestinam huiusmodi norma processit, ut pretiorum certa taxatione depensa specierum intermittatur exactio. Sed ducianum officium sub versamini et moenoeni castris nomine salutaria statuta conatur evertere. Ideoque lege repetita censemus, ut, si quis interclusam specierum exactiorem refricare temptaverit vel adaerationes statutas ausus fuerit immutare, tam vir spectabilis dux centum librarum auri quam etiam eius officium pari condemnationis summa quatiatur, adiuncta sacrilegii poena, quae divalium scitorum violatores palam insequitur*. Dat. x kal. april. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III AA. cons. (409 mart. 23). La costituzione è conservata anche in C. 12.37.13 con omissione dei riferimenti alle situazioni locali, ma senza sostanziali modifiche del precetto. Sul provvedimento vd. CAÑIZAR PALACIOS, *Integritas vs ambitus*, 100. Per il profilo dell'*utilitas* ivi richiamata, vd. NAVARRA, *'Utilitas publica - utilitas singulorum'*, 286. La *lex* è stata presa in considerazione da VOGLER, *L'or dans la circulation monétaire*, 172 e n. 45, dal punto di vista delle sanzioni in metallo. In tempi più recenti, è stata esaminata da MARAGNO, *'Punire e sorvegliare'*, 408-409.

39 PHARR, *The Theodosian Code*, 162, traduce il termine con «regulation».

40 Non altrimenti pervenuta.

41 La preferenza per l'*adaeratio* può collegarsi alle ben note difficoltà a consegnare l'*annona* in natura agli accampamenti. In proposito, vd. MINIERI, *Excepta annona limitaneorum*, 336 ss. D'altra parte, era ben noto al potere imperiale che ai *limitanei* non bastava la coltivazione delle terre loro assegnate per fare fronte alle proprie necessità: vd. FASCIONE, *Barbari*, 17 n. 144, il quale cita in proposito anche CTh. 7.4.14 (a. 365) e CTh. 8.4.17 (a. 389 [?]). Per un approfondimento su alcuni esempi di tariffe aderative vd. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata*, 313 ss. Sull'oscillante politica legislativa tardoimperiale in materia di pratiche aderative vd., DE MARTINO, *Storia V*, 419, con richiamo di CTh. 7.4.30 nelle nn. 81 e 84.

42 In proposito, MARAGNO, *'Punire e sorvegliare'*, 409 n. 154, osserva che la sanzione «sembra essere comminata disgiuntamente al *dux* e al suo *officium*».

perpetrato quali *divalium scitorum violatores*⁴³. Nel contesto del provvedimento, i termini *norma* e *statuta* appaiono, a mio avviso, utilizzati con valore sinonimico a indicare la disposizione imperiale la cui violazione comporta sanzioni.

Nel § 5 di CTh. 16.5.58⁴⁴, data a Costantinopoli nel 415 e inserita dai compilatori nel titolo *De haereticis*, ricorre una locuzione diversa da quelle sinora esaminate: *pro norma generalium sanctionum*. Dopo avere disposto la confisca delle case appartenenti ai chierici eunomiani, qualora risulti (*claruerit*) che in esse si siano tenute riunioni empie o sia stato praticato il battesimo reiterato, Teodosio II estende la medesima misura ablativa alle *domus* e alle *possessiones* di proprietà privata nelle quali i titolari abbiano consapevolmente accolto adunanze ereticali, espressamente vietate dalla legge. La confisca minacciata funge così da strumento di dissuasione nei confronti dei *domini* ed è indirettamente funzionale a perseguire la finalità ultima di impedire i *conventicula*. Quel che ai fini di questa ricerca interessa, è però che il fondamento del provvedimento è indicato nella *norma* di *sanctiones* generali, ossia di precedenti costituzioni antiereticali, ancora vigenti. Nell’espressione *pro norma generalium sanctionum*, in breve, *norma* si riferisce al contenuto di disposizioni risalenti in conformità delle quali deve procedersi alla confisca⁴⁵, conferendo alla previsione una funzione di raccordo con la disciplina già stabilita.

43 A proposito di *divalia scita*, PHARR, *The Theodosian Code*, 162 n. 81, osserva che il sintagma «regularly referred to imperial decrees of Emperor who were already dead, but it may be used of Emperors still living».

44 CTh.16.5.58: Idem AA. [Imp. Honorius et Theod(osius)] Aureliano p(raefecto) p(raetori)o II. *Domus eunomianorum propriae clericorum, quae apud inclitam urbem habentur, fisci viribus addicantur, in quibus nefarios conventus habitos vel iteratum baptismum claruerit, quod in modum semel nati hominis semel a deo conceditur [...]* 5. *Conventicula etiam eorum in domos si qua fuerint vel possessiones, pro norma generalium sanctionum aerario nostro absque dubio socientur sibi hoc imputante domino, qui interdictos coetus sciens passus est sub tecto proprio vel in praedio rustico exerceri. [...]* Et cetera. Dat. VIII id. nov. Constantinopoli dd. nn. Honorio x et Theodosio VI AA. cons. (415 nov. 6). I numerosi e severi provvedimenti antiereticali, adottati dalla cancelleria di Teodosio II, sono riportati da ESCRIBANO PAÑO, *Las posesiones*, 732 e n. 86, alla quale si rinvia per un esame complessivo delle costituzioni imperiali raccolte nel XVI libro del Codice Teodosiano che dispongono la confisca dei beni di eretici (705 ss.). Sul contenuto della costituzione vd. anche DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato*, 146-147 e RIEDLBERGER, *Prolegomena*, 678-679.

45 In questo senso si orienta anche RIEDLBERGER, *Prolegomena*, 158 n. 233, che traduce *pro norma generalium sanctionum* con «nach Maßgabe der *generales sanctiones*». Ragionevolmente il riferimento è a CTh. 16.5.36 (a. 399). Una disciplina sanzionatoria assai simile a quella di CTh. 16.5.58 era stata riservata ai Montanisti con un provvedimento di pochi giorni precedente (CTh. 16.5.57). PHARR, *The Theodosian Code*, 461, traduce l’espressione con «according to the rule of the general sanctions».

Di tutta evidenza è, altresì, la corrispondenza della locuzione *ex constitutionis avitae norma*, che ricorre in chiusura di CTh. 6.22.8⁴⁶, a quanto già disposto da un precedente provvedimento imperiale. A distanza di quasi quarant'anni, il 22 settembre del 425 d.C., Teodosio II, da Topiso, indirizza al prefetto al pretorio una costituzione con la quale conferma una legge di Teodosio I, conservata in CTh. 6.22.7 (a. 383)⁴⁷. La misura, richiamata anche in apertura di CTh. 6.22.8 (*lege avita probatum est*), verte in materia di avanzamento di carriera nelle cariche più elevate dell'amministrazione imperiale e fissa un criterio regolatore: nelle promozioni vanno preferiti coloro che abbiano effettivamente esercitato la funzione rispetto a quanti abbiano conseguito mere dignità onorarie (*codicillariae dignitates*). Dopo avere ribadito la regolamentazione stabilita dal proprio avo in ordine al raggiungimento del vertice della prefettura, l'Augusto applica il medesimo principio a quanti aspirino a pervenire *ad consistorianorum comitum dignitatem*⁴⁸. La *norma* invocata si configura, pertanto, come la regola⁴⁹ desunta da una costituzione emanata da un predecessore, il nonno di Teodosio II. Ne risulta ulteriormente confermato un uso del termine volto a esprimere un orientamento normativo consolidato.

46 CTh. 6.22.8.1: Imp. Theod(osius) A. et Val(entini)anus Caes. Hierio p(raefecto)p(raetori)o. *Quin et de consistorianis comitibus hoc nobis universi placere cognoscant, ut his, qui vel absentes sunt facti vel testimonialibus tantum adepti sunt dignitatem, praecedant qui admitti intra consistorii arcanum meruerunt et actibus interesse et nostra adire responsa, praeterquam si de aliquibus professionum et militiae meritis scriniorumque sacrorum emensis sudoribus lege specialiter est statutum, quod et avi nostri sanctio promulgavit et nostra mansuetudo constituit. Ita ut omnibus conventibus, officiis atque consessibus legem executioni tradi tua celsitudo provideat, id est ut prior sit semper ille, qui loci sui administratione perfunctus est nec umquam honor delatus ex debito ei qui ad similitudinem tribuitur comparetur. Nemo igitur sibi arbitretur annorum adnumeratione plaudendum, quod inter eos tantummodo valere decernimus, qui se aut actibus subsecuntur aut codicillorum parili imagine fulciuntur. Non alias adspiraturo quoquam ad consistorianorum comitum dignitatem, nisi ad eius claritudinem viam sibi ex constitutionis avitae norma praestruxerit.* Dat. x kal. oct. Topiso Theodosio A. xi et Valentiniano C. cons. (425 Sept. 22).

47 CTh. 6.22.7: Idem AAA. [Imppp. Gra(tia)nus, Val(entini)anus et Theod(osius)] Postumiano p(raefecto) p(raetori)o. *In honoribus hunc ordinem volumus custodiri, ne singulorum quorumque codicillariae dignitates his, qui insignia administrationis gesserint, praeferantur.* [...] Dat. IIII kal. iun. Constantinopoli Merobaude II et Saturnino cons. (383 mai. 29).

48 Con distinzione tra i *comites consistoriani* nominati *absentes et testimonialibus* e quelli che *admitti intra consistorii arcanum meruerunt*. In proposito, vd. DE MARTINO, *Storia* V, 285 n. 133, ove bibliografia, e 286, con citazione del testo in n. 134, specificamente sugli *arcani consistorii*, che facevano parte «in seno al consiglio» di un «organismo più ristretto, dove si trattavano gli argomenti più riservati» e pertanto di rango più elevato rispetto agli altri consistoriani. Cfr. *The Roman Imperial Court*, 338.

49 «Norm» nella traduzione di PHARR, *The Theodosian Code*, 134.

Il medesimo significato si riscontra anche in CTh. 10.10.34⁵⁰. La costituzione del 430, proveniente dalla cancelleria orientale di Teodosio II, interviene in materia di privilegi concessi ai membri del *sacrum cubiculum* che presentino *petitio* dei *caduca* rientranti nella *res privata*⁵¹. In caso di accoglimento della richiesta, l'imperatore consente loro di conseguire l'integrale attribuzione del bene, in deroga a una *norma legis antea promulgatae*⁵², secondo la quale *la metà* dei *caduca* spettava al fisco. La *norma* posta dalla precedente legge resta, tuttavia, valida per tutti gli altri casi (*in ceteris omnibus custodita*). Il termine *norma* designa così il contenuto precettivo di una disposizione imperiale anteriore, cui si deroga in via eccezionale, confermandone al contempo la generale vigenza.

In estrema sintesi, l'impiego prevalente di *norma* segnala il passaggio da un significato concreto a una valenza propriamente giuridica.

Nel Codice Teodosiano a queste due accezioni di *norma* come (unità di) misura e *norma* come contenuto di una disposizione imperiale se ne aggiunge un'altra.

In CTh. 16.10.10⁵³ (a. 391), comunemente attribuita a Teodosio I che dopo

50 CTh.10.10.34: Idem AA. [Theodosius et Valentinianus] Thalassio comiti rerum privatarum. *Si quis ex his, qui sacro nostro cubiculo serviunt, ad petitionem caducorum ad fiscum pertinentium adspiraverit, cum impetrabile huius fuerit postulatum, lege, qua pars dimidia vindicatur aerario, protinus absolvatur primoque nutu nostrae clementiae statim integro perfruatur, nec laboret ad partis alterius, quae fisco videtur addicta, prorsus petitionem attingi, norma legis antea promulgatae in ceteris omnibus custodita*. Dat. VIII kal. mar. Constantinopoli Theodosio A. XIII et qui fuerit nuntiatus. (430 febr. 22).

51 La costituzione è, infatti, indirizzata al *comes rerum privatarum* Talassio su cui v. PLRE II, s.v. *Thalassius* 1, 1060. Sulle competenze di tale funzionario, vd. DE MARTINO, *Storia* V, 269 e, in part. 270 per quanto attiene ai *caduca* con citazione, tra altre fonti, di CTh. 10.10.34 in n. 68.

52 Che può essere identificata in CTh. 10.10.32: cfr. GOTHOFREDUS, *ad h.l.*, III, 451. In tal senso, vd. RIEDLBERGER, *Prolegomena*, 669 n. 105, al quale si rinvia anche per il significato del verbo *promulgare* nel lessico del Codice Teodosiano (78-81), ove l'A. non cita CTh. 10.10.34, ma CTh. 16.5.58 (81) su cui vd. *supra* 23.

53 CTh. 16.10.10: Idem AAA. [Imppp. Gr(ati)anus, Val(entini)anus et Theod(osius)] ad Albinum p(raefectum) p(raetori)o. *Nemo se hostiis polluat, nemo insontem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret et mortali opere formata simulacra suspiciat, ne divinis adque humanis sanctionibus reus fiat. Iudices quoque haec forma contineat, ut, si quis profano ritui deditus templum uspiam vel in itinere vel in urbe adoraturus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus inferre cogatur nec non officium eius parem summam simili maturitate dissolvat, si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit. Consulares senas, officia eorum simili modo, correctores et praesides quaternas, apparitiones illorum similem normam aequali sorte dissolvant*. Dat. VI kal. mart. Mediolano Tatiano et Symmacho cons. (391 febr. 24). Preziosa la traduzione francese della costituzione offerta da CHASTAGNOL, *Le Bas-Empire*, 163-164.

il 390 si trovava a Milano, da dove la costituzione risulta *data*⁵⁴, compare, infatti, il terzo significato rilevato da Heumann e Seckel, ossia quello di *norma* in senso materiale. Collocata nel titolo *De paganis, sacrificiis, et templis*, la costituzione vieta i riti sacrificali pagani, l'accesso ai templi e il culto di *simulacra*⁵⁵. Il divieto riguarda anche i *iudices* che sono vincolati all'osservanza della *forma* (*forma* – si noti – non *norma*), che qui sta per disposizione imperiale, e in caso di violazione del precetto sono tenuti al pagamento di una multa elevata (15 libbre d'oro). Pari responsabilità e medesima sanzione incombono sui membri dell'*officium* se non interverranno per impedire al giudice l'illecita condotta e ometteranno di denunciarlo immediatamente (*confestim*) con *publica adtestatio*⁵⁶. Segue la previsione di multe di diverso importo, proporzionate al rango, per altri funzionari (*consulares, correctores, praesides*) che non rispettino il divieto e per gli *officia* e il personale subalterno (*apparitiones*) responsabili di omissione di atti dovuti (ossia degli obblighi di vigilanza e di segnalazione). Ed è a proposito degli *apparitores* che ricorre la frase *similem normam aequali sorte dissolvant*, ove *norma* non significa regola o simili, ma somma, più precisamente l'importo della multa che essi devono pagare in misura uguale a quella dovuta dai *correctores* e dai *praesides*, secondo il criterio che informa l'intera disciplina sanzionatoria dettata dall'imperatore.

Infine, l'unica Novella post-teodosiana in cui ricorre *norma* è la Nov. Maior. 6.3, particolarmente interessante ai fini del presente studio poiché in essa compare l'espressione, assente nel Codice di Teodosio II, *secundum normam veteris iuris*⁵⁷. La lunga *Novella*, datata 26 ottobre 458, disciplina la posizione successiva di vergini consacrate e vedove, come si desume già dal titolo *De sancti-*

54 Attribuiscono la paternità di CTh. 16.10.10 a Teodosio I, GAUDEMET, *La condemnation*, 254; FARGNOLI, *Sulla «caduta senza rumore»*, 181-182, ai quali si rinvia altresì per i profili palinogenetici. Vd. anche DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato*, 128 n. 79.

55 Sul provvedimento vd. le acute osservazioni di NOCERA, *Cuis regio eius religio*, 317 n. 24. In tema, vd. anche BUCCI, *Intolleranza ellenica e libertà romana*, 376 ss., in part. 394 con riferimento a CTh. 16.10.10. Gli aspetti sanzionatori sono descritti da DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato*, 138; MARAGNO, *Punire e sorvegliare*, 536-538.

56 Sulla diversità di rango tra *consulares, correctores* e *praesides*, vd. DE MARTINO, *Storia V*, 326-327 e n. 42, con espresso richiamo di CTh. 16.10.10.

57 Nov. Maior. 6.3: Imppp. Leo et Maiorianus AA. Basilio p(raefecto) p(raetori)o. [...] *Cum itaque in matrimonium nuptias secuta convenerit, exhereditatio illi ob hoc a parentibus veniens aut sola Falcidia quantitas relicta non noceat, sed scriptis heredibus vel suis in virilem portionem vel extraneis in dimidiam tamquam praeterita secundum normam veteris iuris ad crescat. Digna siquidem tali praemio et successione censenda est, quae procreationem liberorum professa generositatem familiae suae ab interitu nititur vindicare.* [...] Dat. vii kal. nov. Rav(ennae) D. n. Leone et Maioriano AA. cons.

monialibus vel viduis et de successionibus earum. Nel § 3, dopo avere descritto il fenomeno di donne vergini non per scelta ma, sovente in giovane età, per pressione dei genitori – i quali avevano interesse a non dovere costituire la dote o a diseredarle per concentrare la ricchezza familiare sugli altri figli – Maioriano stabilisce che esse non possano essere consacrate prima dei quarant’anni. Inoltre, viene loro concessa la *licentia nubendi* qualora, divenute libere dalla potestà parentale, dopo la morte dei genitori vogliano retrocedere dal voto di castità e unirsi in matrimonio. Infine, per incentivare le *nuptiae* e la procreazione⁵⁸, esse non sono considerate sacrileghe e si dispone che un’eventuale disposizione testamentaria a loro sfavorevole *non noceat*⁵⁹. A questo punto viene richiamata la *norma* del *ius vetus*⁶⁰, secondo la quale se l’erede pretermesso è un *heres suus et necessarius*, egli ottiene la quota virile (*in virilem portionem*), cioè una quota uguale a quella degli altri coeredi; se, invece, gli eredi istituiti sono *extranei*, il pretermesso riceve la metà dell’eredità (*in dimidiam*). *Norma* indica dunque una regola successoria di età classica – consolidata dalla tradizione e fatta propria dalla cancelleria – che, nella fattispecie, viene applicata quale *praemium* alla donna che si sia dimostrata meritevole per la scelta di procreare (*procreatio- nem liberorum professa*).

Il ventaglio di accezioni del termine *norma* restituito dalle fonti giuridiche esaminate conferma la sua flessibilità semantica nel lessico tardoantico, su cui si tornerà in sede di considerazioni conclusive, previa verifica del suo impiego nelle fonti letterarie.

5. *Norma* nelle fonti letterarie: un breve excursus

Norma è una parola che fa la sua comparsa nella lingua latina ben prima dell’età tardoantica. Nelle fonti letterarie, individuate tramite il database della *Library of Latin Texts*, le prime attestazioni risalgono all’età tardo repubblicana come termine prevalentemente utilizzato, in specie nei testi gromatici o,

58 Sulla finalità demografica del provvedimento, vd. MANFREDINI, *Natalità*, 528-529 e la bibl. ivi citata in n. 57. Cfr. DESANTI, *Sul matrimonio di donne consacrate*, 280, con ulteriore bibl., alla quale si rinvia per un esame approfondito della novella e del suo collegamento con il pensiero dei Padri della Chiesa (278-281). Recentemente vi è tornata PEZZATO, *Si sanctitas*, 144-145.

59 Con testuale riferimento alla diseredazione oppure al fatto che alla donna sia lasciata soltanto la quota della Falcidia. Su tali profili, vd. VOCI, *Diritto ereditario*, 202.

60 A partire da questa espressione e simili, di cui sono date diverse evidenze testuali, WIELING, *Iniusta lex*, 386, ha tratteggiato l’orientamento conservatore della legislazione di Maioriano, che sovente rimanda ai costumi e alle leggi dei tempi passati, giudicati migliori, nel tentativo di rafforzare la potenza dell’impero attraverso «wohldurchdachte Gesetze».

comunque, tecnici, nel suo significato etimologico di squadra del carpentiere, impiegata per verificare la correttezza delle linee⁶¹ – il che non è affatto sorprendente; frequente è, poi, l'impiego in senso traslato di *norma* a indicare la regola di vita, di condotta morale o conforme ai precetti religiosi, di cui si dà qualche esempio nella nota sottostante⁶².

I molteplici significati che il termine *norma* presenta nelle fonti letterarie, mostrano un percorso evolutivo semantico che muove dal concreto, per designare uno strumento tecnico, all'astratto attraverso uno slittamento metaforico che conduce, in specie nella riflessione stoica, mediata a Roma da Cicerone, a un valore epistemologico e filosofico del vocabolo e, ancora, a identificare la *norma* con la misura della condotta morale. Nella letteratura cristiana la dimensione assiologica si rafforza. L'ambito di impiego del termine, dunque, si amplia progressivamente, ma conserva il nucleo originario di criterio di 'rettezza' applicato dapprima alla realtà materiale, successivamente all'agire della persona.

Invece, precedenti di un uso in senso strettamente o latamente giuridico risultano molto rari.

Di particolare interesse sono alcune testimonianze ciceroniane, ben note e studiate da cultori di diverse discipline, ove per la prima volta si riscontra l'impiego del termine *norma* in locuzioni che attengono alla normatività.

61 Cfr., ad esempio, Vitruv. *Arch.* 7, 3, 5: *Coronis explicatis parietes quam asperrime trullissentur, postea autem supra, trullissatione subarescente, deformerter derectiones harenati, uti longitudines ad regulam et ad lineam, altitudines ad perpendicularum, anguli ad normam respondentes exigantur [...]; Plin. NH 7, 198: [...] normam autem et libellam et torum et clavem Theodorus Samius, mensuras et pondera Phidon Argivus aut Palamedes, ut maluit Gellius [...]; Hygin. *grom. Cond. agr.* (Thulin 80, 7-11): *Virginum quoque Vestalium et sacerdotum quidam agri vectigalibus redditi sunt locatim. Quorum agrorum formae, ut comperi, plerumque habent quendam modum adscriptum: sed in his extremis lineis comprehensae sunt formae sine ulla quidem norma rectoque angulo.**

62 Come regola di vita e di condotta vd., ad esempio, Cic. *Pro Mur.* 3: *Et primum M. Catoni vitam ad certam rationis normam dirigenti et diligentissime perpendenti momenta officiorum omnium de officio meo respondebo. [...]; Val. Max. 4, 5: M'. autem Curius, exactissima norma Romanae frugalitatis idem que fortitudinis perfectissimum specimen, Samnitium legatis agresti se in scamno adsidentem foco e que ligneo catillo cenantem – quales epulas apparatus indicio est – spectandum praebeuit; Val. Max. 8, 15, 6: Ac ne Q. quidem Scaeuolae, quem L. Crassus in consulatu collegam habuit, gloria parum inlustis, qui Asiam tam sancte et tam fortiter obtinuit, ut senatus deinceps in eam prouinciam ituris magistratibus exemplum atque normam officii Scaeuolam decreto suo proponeret.* Per l'influenza della morale cristiana sulla *norma* vivendi, vd. Aug. *De moribus cathol. et de moribus Manich.* 1, 24, 44: *Quae norma vivendi, ut docuimus, utriusque Testamenti auctoritate roboratur.* Nel senso di equivalente al precetto religioso, vd. Hier. *Adv. Iovin.* 1, 25: *Nec mirum si Olda uxor Sellum prophetissa consulatur [Al. consolatur] ab Iosia rege Iudae, iam captivitate vicina, et ira Domini stillante super Ierusalem: cum haec norma sit Scripturarum, ut deficientibus viris sanctis, mulieres in virorum laudentur opprobria.*

Nel *De legibus*, Cicerone riporta due *leges de sepulcris* raccolte nelle XII Tavole: la prima, per prevenire incendi, vieta di «accostare il rogo o un tumulo più di 60 piedi all'altrui casa senza autorizzazione del proprietario»; la seconda pone il divieto «di usucapione del vestibolo del sepolcro e del tumulo» a tutela dello *ius sepulcrorum*⁶³. Indipendentemente dal loro contenuto, ai fini della presente ricerca, rileva che in riferimento alle due *leges* l'Arpinate affermi che i precetti decemvirali certamente (*sane*) sono *secundum naturam, quae norma legis est*⁶⁴. Il contesto è senza dubbio giuridico, ma *norma legis* non sta a significare la prescrizione della legge delle XII Tavole. È la *natura*, piuttosto, ad essere *norma legis*: in altri termini, la *natura* costituisce la misura, il criterio (*norma*) della legge, nel caso specifico la legge delle XII Tavole⁶⁵.

Più vicina a un'accezione tecnico-giuridica è la ricorrenza in un passo del *De oratore* ove compare il sintagma *iuris norma* preceduto da *praescriptio* e seguito da *iudicis formula* e *leges*⁶⁶. Cicerone, rivolgendosi a Catulo – probabilmente

63 XII Tab. 10.9-10. La traduzione proposta tra virgolette uncinata è di CRIFÒ, *Lezioni*, 177.

64 Cic. *Leg.* 2, 61-62: *Duae sunt praeterea leges de sepulcris, quarum altera privatorum aedificiis, altera ipsis sepulcris cavet. Nam quod 'rogum bustumve novum' vetat 'propius sexaginta pedes adigi aedes alienas invito domino', incendium videtur arcere <vetat>. Quod autem 'forum', id est vestibulum sepulcri, 'bustumve usu capi' vetat, tuetur ius sepulcrorum. Haec habemus in XII, sane secundum naturam, quae norma legis est. Reliqua sunt in more: funus ut indicatur si quid ludorum, dominusque funeris utatur accenso atque lictoribus, [62] honoratorum virorum laudes in contione memorentur, easque etiam <et> cantus ad tibicinem prosequatur, cui nomen neniae, quo vocabulo etiam <apud> Graecos cantus lugubres nominantur.* Nel passo si prospetta una contrapposizione tra ciò che è *secundum naturam* e ciò che è *mos*. V. il commento di POTHIER, *Le Pandette*, 88, al quale si rinvia altresì per il controverso significato di *bustum* (97-98) e per l'acuta precisazione che la legge in questione doveva applicarsi agli edifici rustici sia perché la distanza prescritta di 60 piedi tra *rogum* e *bustum* e abitazioni private non era adatta in ambito urbano sia per il divieto di seppellire i cadaveri entro il pomerio. Sul testo, sotto diversi profili, vd. MAYER-MALY, *Studien*, 257-258; COSTA, *Cicerone* I, 18 e n. 1 nonché 24 e n. 2 (sul rapporto *natura* - *lex* - *ius civile*), 109 e n. 8 (sull'iusucapibilità dei sepolcri e delle aeree circostanti, *res religiosae*), 371 e n. 4 (a proposito dei *lictors*); ДУСК, *A Commentary*, 409; FONTANELLA, *Politica e diritto naturale*, 13. Da ultimo, *XII Tabulae*, 710-711.

65 Cfr. Cic. *Leg.* 1, 44: *Quodsi tanta potestas est stultorum sententiis atque iussis, ut eorum suffragii rerum natura vertatur, cur non sanciant ut quae mala perniciosaque sunt, habeantur pro bonis et salutaribus? Aut <cur> cum ius ex iniuria lex facere possit, bonum eadem facere non possit ex malo? Atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi natura<e> norma dividere possumus. Nec solum ius et <in>iuria natura diiudicatur, sed omnino omnia honesta et turpia. Nam, <ut> communis intellegentia nobis notas res eff<e>cit easque in animis nostris inchoavit, honesta in virtute ponuntur, in vitiis turpia.* Sul carattere normativo della *natura* nel passo ciceroniano, vd. WALDSTEIN, *Saggi*, 73.

66 Cic. *Orat.* 2, 178: *Haec properans ut et apud doctos et semidoctus ipse percurro, ut aliquando ad illa maiora veniamus: nihil est enim in dicendo, Catule, maius, quam ut faveat oratori is, qui*

Quinto Lutazio Catulo, console e amico dell'Arpinate – nel discorrere della forza persuasiva dell'*ars oratoria*, sostiene che l'efficacia dell'orazione del retore risiede nella capacità di influenzare i giudici, suscitando in loro passioni capaci di orientarne la decisione, anziché farli guidare dalla verità, da una prescrizione, dalla norma giuridica, dalla *formula* o dalle leggi⁶⁷. In altre parole, niente è più importante per l'oratore della manipolazione emotiva dell'uditorio. *Iuris norma* costituisce, pertanto, uno dei criteri razionali, precisamente la regola giuridica, su cui in sede processuale dovrebbero basarsi i giudizi, ma che ha invero una debole forza persuasiva⁶⁸.

Dopo un lungo iato temporale, *legis norma* torna nel linguaggio dei Padri della Chiesa. Ne abbiamo esempio in due brani di Agostino. Nel primo, tratto dall'opera antipelagiana comunemente chiamata *Contra Iulianum opus imperfectum*, Agostino sostiene che prima della legge scritta, come quella mosaica, nell'uomo era radicato un istinto morale naturale che suggeriva per la *probitas vitae* ciò che è giusto o sbagliato⁶⁹. Nel sintagma *legis norma*, ivi ricorrente, *norma* è intesa come regola morale della legge che alloggia nella coscienza individuale sia degli ebrei sia dei pagani, come quella, espressa in forma negativa, di

audiet, utique ipse sic moveatur, ut impetu quodam animi et perturbatione magis quam iudicio aut consilio regatur: plura enim multo homines iudicant odio aut amore aut cupiditate aut iracundia aut dolore aut laetitia aut spe aut timore aut errore aut aliqua permotione mentis quam veritate aut praescripto aut iuris norma aliqua aut iudici formula aut legibus. Sul passo, tra altri, vd. TALAMANCA, *Il riordinamento*, 176 e 177 n. 435, il quale ipotizza che nell'allusione alla *iuris norma aliqua* possa cogliersi «un implicito accenno alle *legis actiones*».

67 Sull'importanza dell'elemento emozionale nello strumentario degli oratori romani sulla base del passo di Cicerone, vd. GRILLO, *Cicero's De Provinciis*, 141 e, ancor più recentemente, SORKA, *Veritatem esse quarendam*, 156.

68 Sul rapporto tra retorica e diritto si vedano le pagine significative dedicate al tema da CRIFÒ, *Lezioni*, 200-207, che muovono dal dialogo tra L. Licinio Crasso e Marco Antonio nel *De oratore*, i quali sostenevano due opposte visioni circa l'importanza della conoscenza del diritto per l'oratore. Nel dibattito tra i due, Cicerone definisce il giurista che non sia esperto di retorica un «*auceps syllabarum*» (*Orat.* 1, 236), espressione ripresa dalla cancelleria tardoimperiale in C. 2.57.1. Su tale questione intertestuale, vd. LANTI, *Formula*, 75-76. In generale, nell'ampia bibliografia sul tema del rapporto tra diritto e retorica vd., per tutti, il primo capitolo di Voss, *Recht und Rhetoric*, e, più di recente, la seconda sezione del volume *Le strutture nascoste*, a cura di D. Mantovani.

69 Il debito verso la dottrina stoica del diritto naturale, veicolata in Roma da Cicerone (in proposito vd. SOLIDORO, *La tradizione* II, 17) e ampiamente circolata tra i giuristi dell'età dei Severi, dalle cui opere sono massimamente tratti i frammenti raccolti nel Digesto, fino a influire sulla cultura giuridica occidentale, è ben riconoscibile. Il substrato comune è dato dall'idea dell'esistenza di una legge naturale eterna, stabilita dalla divinità e presente in tutti gli esseri umani. In merito all'influenza del giusnaturalismo ciceroniano sulla patristica vd., con espresso riferimento a Lact. *Div. Inst.* 6, 8, CERAMI, *Recta ratio*, 964.

«non fare al prossimo niente di ciò che non volesse subire»⁷⁰. Il secondo testo, *Sermo* 51, 18, riporta diversi casi di adozione, ricordati nelle Sacre Scritture, a cominciare da quelle volute da donne sterili che imponevano ai mariti – i quali, nell’esecuzione dell’*officium*, *adulterium non committebant* – di generare con proprie schiave figli poi destinati all’adozione. Segue l’esempio di Mosè, adottato dalla figlia del faraone. Subito dopo è descritta l’assenza di leggi scritte e formalizzate (*iuris formulae*) nel contesto mosaico e si spiega che nell’antico mondo ebraico l’*arbitrium voluntatis* del singolo sostituiva la norma di legge⁷¹. È evidente che qui *norma legis* non è la norma imperiale, ma quella della legge dei giudei che – si vuole dimostrare – conoscevano il *ius adoptionis* pur in mancanza nelle sante Scritture dell’*adoptionis verbum*⁷².

Con accezione propriamente tecnica, infine, è attestata la locuzione *secundum normam militaris iuris* in Vegezio⁷³, il quale mostra un’attenzione «tutt’altro che rapsodica» per gli aspetti giuridici⁷⁴.

La breve rassegna conferma, in ultima analisi, la scarsa frequenza nelle fonti letterarie dell’uso di *norma* in contesti riconducibili all’ambito giuridico. Tuttavia, gli impieghi letterari possono aver influito sulla ricezione del termine nel lessico della cancelleria tardoimperiale. Occorrerà tenerne conto nell’individuazione delle ragioni sottese alla sua improvvisa comparsa nelle costituzioni a partire dal IV secolo d.C.

6. Considerazioni conclusive

L’indagine condotta consente di delineare il profilo lessicale e semantico del termine *norma* nelle fonti giuridiche tardoantiche di IV e V secolo. Appare, in primo luogo, evidente la notevole discontinuità rispetto alla tradizione giu-

70 Aug. *C. Iul. opus imp.* 2, 151: [...] *Legis autem normam, quantum ad vitae probitatem respicit, proprius unicuique suggerebat affectus, videlicet ut nihil tale inferret proximo, quale perpeti noluisset* [...].

71 Aug. *Sermo* 51, 18: [...] *Non erant quidem ipsae iuris formulae quae sunt modo: sed arbitrium voluntatis pro norma legis habebatur; sicut et alio loco dicit Apostolus, quia Gentes legem non habentes, naturaliter quae legis sunt faciunt* [...].

72 Suonano quasi come un’anticipazione della teorizzazione moderna del criterio ermeneutico del ‘nome’ e della ‘cosa’ le parole successive: *Quasi vero quidquam interest quo vocabulo appelletur, cum res ipsa sit* [...].

73 Veget. *De re milit.* 2, 4, 3: [...] *Quapropter ordinationem legionis antiquae secundum normam militaris iuris exponam.* [...].

74 Le parole riportate sono di GIUFFRÈ, *La letteratura «de re militari»*, 285 n. 86, il quale rimarca altresì l’impiego da parte dello scrittore della terminologia *ius militare* utilizzata, tuttavia, «in contesti impropri» (292 n. 23).

risprudenziale classica: dalla totale estraneità del vocabolo nel linguaggio dei giuristi alla sua presenza, seppur limitata e con una pluralità di significati, nelle costituzioni imperiali a partire da Costantino⁷⁵.

Le varie accezioni del lessema sono riconducibili a tre nuclei fondamentali corrispondenti a: (unità di) misura, dimensione (CTh. 8.5.17; CTh. 12.6.21; CTh. 13.11.2); regolamento giuridico (di matrice giurisprudenziale in *Fragm. Vat.* 287 e con riferimento al *ius vetus* in *Nov. Maior.* 6.3; nel senso di contenuto di una disposizione imperiale *data* o precedente in CTh. 6.22.8; CTh. 6.26.9; CTh. 6.27.3; CTh. 7.4.30; CTh. 7.21.3; CTh. 7.22.11; CTh. 10.10.34; CTh. 16.5.58; somma (CTh. 6.10.10).

Il quadro che emerge è quello di un termine polisemico, ma non privo di coerenza interna. In tutte le sue accezioni, infatti, *norma* rinvia a un nucleo semantico stabile riconducibile all'idea di misura, criterio o regola, declinato di volta in volta in senso materiale, amministrativo o giuridico. Ne risulta un vocabolo capace di adattarsi alle esigenze del lessico giuridico tardoimperiale e alle sue stratificazioni. A variare sono, piuttosto, il grado di astrazione e l'ambito di applicazione.

La provenienza delle dodici *constitutiones* tradite dal Codice Teodosiano non consente di formulare alcuna ipotesi in proposito a un'eventuale origine nell'una o nell'altra parte dell'impero dell'uso di *norma* da parte della cancelleria: infatti, cinque sono date in occidente, sette in oriente.

Il confronto con le fonti letterarie, pur nella sua brevità, ha invece contribuito a chiarire ulteriormente il profilo semantico di *norma*. In tali fonti, il termine appare già dotato di una gamma di significati che vanno dalla designazione di uno strumento tecnico alla definizione di una regola di condotta, morale o religiosa. Particolarmente rilevanti, ai fini dell'indagine, sono le rare attestazioni nei testi ciceroniani e patristici, in cui *norma* è utilizzata per indicare un criterio o una regola, senza tuttavia assumere il valore giuridico che caratterizza il suo impiego nella gran parte delle costituzioni tardoimperiali.

⁷⁵ *Norma* non sostituisce *regula* (vd. *supra* n. 10), termine preferito dai giuristi e poi da Giustino, ma viene spesso utilizzata nel linguaggio della cancelleria tardoimperiale in senso sinonimico. Basti confrontare le accezioni di *norma* ricostruite nel testo con alcuni esempi di impiego di *regula* nel Codice Teodosiano e nelle Novelle post-teodosiane: CTh. 2.7.2.1 (a. 327): *constitutionis regulam*; CTh. 11.39.1 (a. 325): *regulam iuris*; *Nov. Theod.* 8 (a. 439): *legis regula*; *Nov. Theod.* 10.1.4 (a. 439): *legis istius regulas*; *Nov. Theod.* 16 (a. 439): *legum regulis*; *Nov. Maior.* 7.11 (a. 458): *regula iuris antiqui*; *Nov. Anth.* 3 (a. 468): *iuris regulam*. L'equivalenza semantica è esplicitamente dichiarata da *Porph.* 2, 15, 10: *Normam pro regula dixit*. I due termini si trovano accostati in un contesto teologico in *Tert. Marc.* 1, 9: *si ita est, ecquid tibi uidetur iusta ratione defendi, ut ad normam et formam et regulam certorum probentur incerta?* Tra *norma* e *regula* qui si inserisce il termine *forma* che compare anche in CTh. 16.10.10, su cui vd. *supra* 25 s.

Rimangono da comprendere le ragioni della comparsa improvvisa del termine *norma* nel linguaggio della cancelleria imperiale tardoantica, cui si contrappone l’assenza nel linguaggio dei giuristi. Individuare i fattori che possono averne determinato l’emersione è operazione che rischia di rivelarsi vana, ma è difficile credere a una mera casualità.

Si può infatti notare, in primo luogo, che quella che rappresenta una novità terminologica riflette un mutamento profondo nel sistema delle fonti di produzione del diritto, segnato dal passaggio dal modello classico casistico-giurisprudenziale, in cui *regula* è il termine preferenziale, al modello postclassico autoritativo-legislativo, in cui il baricentro si è spostato dai giuristi all’imperatore, la cui volontà normativa si indirizza progressivamente verso disposizioni generali. Il termine *norma*, con il suo retroterra semantico di ‘misura’, ‘criterio’ e ‘modello’, appare particolarmente idoneo a esprimere tale esigenza, consentendo di designare non soltanto un precetto, ma anche un parametro cui conformarsi.

Particolarmente rilevante è il progressivo slittamento di *norma* dal concreto all’astratto, da strumento tecnico (la squadra) a criterio di rettitudine, fino a regola morale e, in ambito cristiano, a principio di verità religiosa. Tale processo apre la via a una contaminazione che favorisce l’impiego di *norma* nei testi giuridici tardoantichi per indicare regole e precetti giuridici. Con l’ingresso dell’etica nel diritto, attestato in specie a partire dall’età severiana, si registra un’ulteriore espansione del campo semantico del termine in ambito normativo. *Norma* viene così a configurarsi come punto di raccordo tra diritto, etica e religione, riflettendo la progressiva integrazione di tali sfere nella tarda antichità.

L’influenza della cultura stoica, che nel corso dei secoli rappresenta un elemento fondante della civiltà giuridica, in particolare attraverso la diffusione delle opere ciceroniane, e l’influsso delle dottrine patristiche possono aver favorito, presso i funzionari della cancelleria imperiale addetti alla redazione dei testi legislativi, il recupero del termine *norma* da tale patrimonio linguistico, al fine di arricchirne il vocabolario giuridico. Né va trascurata la possibile influenza della retorica: gli estensori delle costituzioni imperiali erano spesso formati nelle scuole di retorica, dove l’uso di varianti lessicali e di termini con differenti sfumature semantiche costituiva una rilevante risorsa stilistica. Il che conferma il ruolo della cancelleria imperiale nella trasformazione del lessico giuridico. Tuttavia, la coerenza degli usi suggerisce che non si tratti soltanto di un fenomeno stilistico.

L’improvvisa comparsa di *norma* nelle costituzioni imperiali, più che un fatto casuale, appare come il risultato di una convergenza di fattori: l’evoluzione semantica del termine nelle fonti letterarie, l’influenza della cultura filosofica e cristiana, le esigenze pratiche dell’amministrazione imperiale e il mutamento delle fonti di produzione del diritto.

In tale prospettiva, l'indagine ha consentito di restituire al termine *norma* una rilevanza che la tradizione degli studi aveva in parte sottovalutato⁷⁶. Lungi dall'essere una presenza marginale o 'ancillare', *norma*, nonostante la relativa frequenza di impiego, appare, al contrario, termine pienamente integrato nel linguaggio della cancelleria tardoimperiale.

Bibliografia

ARCHI G.G., *Donazione*, in *Scritti di diritto romano II, Studi di diritto privato 2*, Milano 1981, 973-1026 (= v. *Donazione (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* XIII, Varese 1964, 930-955).

ARCHI G.G., *Il classicismo di Giustiniano*, in *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 151-179 (= RHD 46 [1968] 570-601).

BAENA-SIERRA J.A., *Las sanciones relativas al cursus publicus en el Código Teodosiano*, Granada 2017.

BASSANELLI SOMMARIVA G., *Brevi considerazioni su CTh. 9,7,1*, AARC 7, Napoli 1988, 309-323.

BERGER A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1980 (repr. 1991).

BETTI E., *Diritto romano I, Parte generale*, Padova 1935.

BIANCHI P., *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano 2007.

BUCCI O., *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano*, AARC 6, Città di Castello 1986, 363-417.

CAIMI J., *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984.

CAÑIZAR PALACIOS J.L., *Integritas vs ambitus en la frontera*, in *Frontiere della romanità nel mondo tardo antico. Appartenenza, contiguità, alterità. Trasformazione e prassi*, AARC 21, Napoli 2016, 81-104.

CARRIÉ J.-M., *Du sommet à la base et retour : les circuits de la fiscalité tardoimpériale*, in *Poteri centrali e poteri periferici nella tarda antichità. Confronti conflitti*. Atti della giornata di studio (Messina 5 settembre 2006), a cura di L. Di Paola e D. Minutoli, Firenze 2007, 51-66.

CARRIÉ J.-M. - FREU C., *Les métiers et leur organisation dans l'Antiquité Tardive*, in *Mestieri e professioni della tarda antichità. Organizzazione lessico norme*, AARC 23, Napoli 2019, 7-79.

⁷⁶ L'esigenza di studiare il linguaggio legislativo, emerge con chiarezza in CRIFÒ, *Centralità*, 127, rilevando come «nelle poco meno che 800 pagine della seconda edizione della Spätantike di Alexander Demandt ben poco si parli di 'letteratura giuridica' (20 righe) ... del linguaggio legislativo (6 righe) ... della disciplina dell'insegnamento (poco righe)».

- CERAMI P., *Recta ratio e iustorum iniustorumque distinctio nel De legibus di Cicerone*, in *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di Luigi Labruna II*, a cura di C. Cascione e C. Masi, Napoli 2007, 963-972.
- CÉRATI A., *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris 1975.
- CHASTAGNOL A., *Le Bas-Empire*, Paris 1991.
- COSTA E., *Cicerone giureconsulto I*, Roma 1964 (ed. an.).
- CRIFÒ G., *Centralità del diritto nella esperienza della Tarda Antichità*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive*. Atti del Convegno internazionale (Napoli, 21-23 novembre 2007), a cura di U. Criscuolo e L. De Giovanni, Napoli 2009, 119-153.
- CRIFÒ G., *Lezioni di storia del diritto romano*, Bologna 2010⁵.
- CUNEO P.O., *Codice di Teodosio, codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, AARC 14, Napoli 2003, 265-322 (= SDHI 68 [2002] 265-317).
- CUNEO P.O., Rec. di BAENA-SIERRA J.A., *Las sanciones relativas al cursus publicus en el Código Teodosiano* (Granada 2017), Interpretatio Prudentium 5.1 (2020) 269-278.
- CURIR D., *Donatio. Origine e sviluppo di una nozione*, Torino 2024.
- DE FILIPPI M., *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*, Bari 2012³.
- DE GIOVANNI L., *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione nei rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 2000⁵.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana V*, Napoli 1975.
- DELMARE R., *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome 1989.
- DESANTI L., *Sul matrimonio di donne consacrate a Dio nel diritto romano cristiano*, SDHI 53 (1987) 270-296.
- DI PAOLA L., *Il cursus publicus in età tardoantica. Storia di un servizio di stato tra conservazione e mutamento*, AnTard 24.1 (2016) 57-80.
- Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, tirage de la 4^e édition, Paris 2001.
- DURSI D., *Ricerche sulla donazione in diritto romano*, Napoli 2024.
- DYCK A. R., *A Commentary on Cicero, De legibus*, Ann Arbor 2004.
- ESCRIBANO PAÑO M.V., *Las posesiones de los heréticos en Codex Theodosianus XVI: la normativa*, in *Mestieri e professioni della tarda antichità. Organizzazione lessico norme*, AARC 23, Napoli 2019, 703-735.
- FARGNOLI I., *Sulla «caduta senza rumore» delle Olimpiadi classiche*, in *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, Milano 2023, 161-191 (= RIDA 50 [2003] 119-154).

FASCIONE L., *Barbari e lavoro della terra in Occidente da Teodosio I (382) a Odoacre (476)*, *Historia et ius* (2017) < https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/fascione_11.pdf >.

FONTANELLA F., *Politica e diritto naturale nel De legibus di Cicerone*, Roma 2012.

FORCELLINI AE., *Totius Latinitatis Lexicon* III, consilio et cura Jacobi Facciolati, Patavii 1805.

FUENTESECA M., *El colonus y el impuesto territorial*, *RIDROM* 9 (2012) 28-106.

GAUDEMET J., *La condamnation des pratiques païennes en 391*, in *Études de droit romain* I, Napoli 1979, 253-258 (= *Epektasis. Mélanges patristique offerts au cardinal Jean Daniélou*, a cura di J. Fontaine e C. Kannengiesser, Paris 1972, 597-602).

GIGLIO S., *Caput come persona nella legislazione imperiale*, *AARC* 17.2, *In onore di Giuliano Crifò*, Roma 2010, 795-847.

GIUFFRÈ V., «Iura» e «arma», in *Lecture e ricerche sulla “res militaris”* II, Napoli 1996, 383-508 (= «Iura» e «arma». *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1983).

GIUFFRÈ V., *La letteratura «de re militari»*, in *Lecture e ricerche sulla “res militaris”* II, Napoli 1996, 221-288 (= *La letteratura «de re militari»*. *Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli 1974).

GRILLO L., *Cicero's De Provinciis consularibus Oratio*, Oxford 2015.

HARKE J.D., *Utilitas Costantiniana, Privatrechtsgesetzgebung am Beginn des vierten Jahrhunderts*, Berlin 2021.

HEUMANN H.G. - SECKEL E., *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*³, Jena 1926.

HUEDEMAN E.E., *Storia del servizio postale romano durante l'epoca imperiale*, in *Biblioteca di Storia economica*, 6.1, diretta da V. Pareto, Milano 1929, 433-585.

HUMBERT G., *Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains* II, Paris 1886.

HUMBERT G., *Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica presso i Romani*, in *Biblioteca di storia economica* 5.1, diretta da V. Pareto, Milano 1921, 1-320.

KAISER W., *Collectio Gaudenziana und Textkritik des Codex Iustinianus*, *ZSS* 132 (2015) 201-298.

KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte* I, Leipzig 1885.

KOLB A., *Transport und Nachrichtentransfer im römischen Reich* (Klio. Beiträge zur Alten Geschichte, Beihefte Neue Folge, Bd. 2), Berlin 2000.

KRÜGER P., *Beiträge zum Codex Theodosianus I*, *ZSS* 34 (1913) 1-12 (ora tradotto da S. Tarozzi con aggiunte e note di D. Liebs con il titolo: *I. Contributi per lo studio del Codice Teodosiano*. < https://www.ravenna-capitale.it/images/libri_per_ricerca/studi_tradotti/Krueger_I.pdf >.

LANTI L., *Formula nelle fonti tardoantiche. A margine di una rilettura di C. 2.57.1, Jus-Online* (2025) 56-104.

Le strutture nascoste della legislazione tardoantica, a cura di D. Mantovani, Bari 2019.

LIEBS D., *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987.

MANCINELLI A., *Sul centralismo amministrativo di Teodorico. Il governo della Spagna in età ostrogota*, AARC 13, Napoli 2001, 217-263.

MANFREDINI A.D., *Natalità e legislazione tardoimperiale*, AARC 8, Napoli 1990, 517-533.

MANTOVANI D., *Sulle tracce dei rescripta richiesti da privati nella tarda antichità*, *Tesseræ iuris* 1.1 (2020) 9-46.

MARAGNO G., *‘Punire e sorvegliare’. Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli 2020.

MARQUARDT J., *Römische Staatsverwaltung* II, Leipzig 1884².

MAYER-MALY T., *Studien zur Frühgeschichte der usucapio* II, ZSS 78 (1961) 221-276.

MINIERI L., *Excepta annona limitaneorum. Una riflessione sulla condizione dei limitanei in età tardoantica*, in *Frontiere della romanità nel mondo tardo antico. Appartenenza, contiguità, alterità. Trasformazione e prassi*, AARC 21, Napoli 2016, 333-354.

MITCHELL S., *Horse Breeding for the Cursus Publicus in the Later Roman Empire*, in *Infrastruktur und Herrschaftsorganisation im Imperium Romanum*, Hrsg. A. Kolb, Berlin 2014, 246-261.

NAVARRA M., *‘Utilitas publica - utilitas singulorum’ tra IV e V sec. d.C. Alcune osservazioni* in SDHI 63 (1997) 269-291.

NOCERA G., *Cuis regio eius religio*, AARC 6, Città di Castello 1986, 303-339.

NOETHLICH K.L., *Strukturen und Funktionen des spätantiken Kaiserhofes*, in *Comitatus. Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes*, Hrsg. A. Winterling Hg., Berlin 1998, 13-49.

ORESTANO R., *Norma statuita e norma statuente. Contributo alle semantiche di una metafora*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 13.2 (1983) 313-350.

PERGAMI F., *La legislazione di Valentiniano e Valente*, Milano 1993.

PEZZATO E., *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustiniana*, Bologna 2022.

PHARR C., *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, Princeton 1952.

PIGANIOL A., *La capitation de Dioclétien*, *Revue Historique* 176.1 (1935) 1-13.

POTHIER R.G., *Le Pandette di Giustiniano VII*, Venezia 1836.

PURPURA G., *I curiosi e la schola agentum in rebus*, AUPA 24 (1973) 165-273.

RIEDLBERGER P., *Prolegomena zu den Spätantiken Konstitutionen: nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Stuttgart 2020.

ROTHENHÖFE P., *Unter den strengen Augen der Kaiser. Ein sextarium trisaugustum mit Kaiserinschrift vom Anfang des 5. Jahrhunderts*, *AnTard* 28 (2020) 289-296.

SARGENTI M., *Contributo ai problemi della palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali (Vat. Fr. 35 e CTh. 3.1.2)*, *AARC* 5, Perugia 1983, 311-328.

SCHINDLER K.-H., *Justinians Haltung zur Klassik. Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*, Köln-Graz 1966.

SIRKS B., *Observations on the Theodosian Code: lex generalis, validity of Laws*, *AARC* 14, Napoli 2003, 145-153.

SOLIDORO L., *La tradizione romanistica nel diritto europeo II, Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni*, Torino 2003.

SORACI R., *Il curialato nella legislazione di Onorio*, *AARC* 13, Napoli 2001, 537-604.

SORKA K., *Veritatem esse quarendam. Truth in the Roman civil process*, Warszawa 2023.

SPERANDIO M., *La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana*, in *Per i cinquant'anni della "Costantiniana". Oriente e Occidente in dialogo*, *AARC* 26, Perugia 2025, 697-734.

TALAMANCA M., *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano*. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico «G. Boulvert». Copanello 5-8 giugno 1996, a cura di F. Milazzo, Napoli 1999, 63-260.

The Roman Imperial Court in the Principate and Late Antiquity, ed. by C. Davenport and M. McEvoy, Oxford 2023.

VACCA L., *Giustiniano fra volgarismo e classicismo*, *KOINΩNIA* 40 (2016), 69-87.

VOCI P., *Diritto ereditario romano nell'età del tardoimpero II, Le costituzioni del V secolo*, in *Studi di diritto romano II*, Padova 1985, 177-275 (= *SDHI* 48 [1982] 1-125).

VOCI P., *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *Ultimi studi di diritto romano*, a cura di R. Astolfi, Napoli 2007, 1-70 (= *IVRA* 38 [1987] 72-142).

VOGLER C., *L'or dans la circulation monétaire de l'Empire romain au IV^e siècle d'après les textes législatifs*, *AARC* 12, Napoli 1998, 137-182.

VOSS W.E., *Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike. Eine Untersuchung zum nachklassischen Kauf- und Übereignungsrecht*, Frankfurt am Main 1982.

WALDSTEIN W., *Saggi sul diritto non scritto*, Padova 2002.

WIELING H., *Iniusta lex Maioriani*, *RIDA* 38 (1991) 385-420.

XII Tabulae. Testo e commento II, a cura di M.F. Cursi, Napoli 2018.

ZACHARIÄ VON LINGENTHAL K.E., *Zur Kenntnis des römischen Steuerwesens in der Kaiserzeit*, Mémoires de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, 7^e série, 6.9 (1863) 1-24.

***INSULA E INSULARIUS:* REALTÀ URBANE E NUOVE PROFESSIONALITÀ**

CARMEN PENNACCHIO
Università di Napoli Federico II

ABSTRACT: This work aims to investigate the impact of architectural and economic advances on ancient legal structures and the emergence of new professions, such as that of the *insularius*. Jurisprudential reflection incorporates these demands and shapes their roles and responsibilities, proposing a professional figure that, over the centuries, asserts autonomy and vigor.

KEYWORDS: Technology, architecture, urban planning regulations, *insularius*.

FONTI: D. 1.15.4; D. 1.15.3.1 e 3-4; D. 7.8.16.1; D. 8.2.14; D. 14.3.5.1; D. 19.2.56; D. 50.16.166 pr. e 203; Petron. *Satyr.* 95.6-9; *Carmen Priapeum* 32; CIL VI 4446 e 6299.

Premessa

Il tema ha interessato molto gli studi romanistici, i quali privilegiano, ovviamente, gli effetti del fenomeno nel riflesso giuridico¹, forse, tralasciando, inconsapevolmente, gli apporti della ricerca archeologica più recente. D'altra parte, l'approfondimento "archeologico" ha sovente messo da parte le declinazioni giuridiche. Come già lamentava Brugi²:

spesso gli archeologi le trascurano [...] o se ne occupano in maniera secondaria; dobbiamo invece far sì che il materiale archeologico e i frammenti classici del diritto cooperino armonicamente alla ricostruzione della vita romana. Altrimenti corriamo pericolo di veder, come un tempo, l'antiquaria batter la sua strada

1 Si legga un *evergreen* come BRUGI, *L'ambitus*, 161 ss.; ZAERA GARCÍA, *Sobre el ambitus aedium*, 487 ss., senza dimenticare le voci nei dizionari e digesti, come DE RUGGIERO, sv. *Ambitus*, 443; COLI, s.v. *Ambitus aedium*, 535 ss., in particolare 536; GARCIA GARRIDO, *Derecho Privado Romano*, 103 e le trattazioni sui principali manuali di diritto privato romano.

2 BRUGI, *L'ambitus*, 176 s. Strettissimo il rapporto tra le strutture architettoniche e lo spazio intorno alla parete di cui a XII Tab. 7.1: *ambitus parietis sestertius pes (esto)*. Cfr., HUMBERT, *La loi des XII Tables*, 315 ss. Inoltre, CRAWFORD, *Roman Statutes*, 666 s.; MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 57 n. 5.

3 Le fonti del diritto.

senza pensare che le nostre fonti sono pure un maestoso avanzo dell'antichità, e il diritto classico privarsi del migliore dei sussidi per ricomparire a noi come organismo vivente.

1. Finalità di questa breve riflessione

L'edilizia intensiva destinata all'abitazione collettiva⁴ fu la risposta ad una crescente esigenza di ospitare il costante aumento della popolazione urbana, svolgendo una funzione simile a quella che oggi soddisfano i moderni condomini⁵.

Appare chiaro che, in questo breve spazio, non possiamo – e non ne saremmo capaci, essendo privi di alcune competenze specifiche richieste – illustrare le peculiarità delle costruzioni romane, per cui, la sintesi non solo è necessaria, ma deve essere analizzata attraverso l'integrazione con un'altra serie di dati, anche archeologici, configurandosi alla stregua di un tentativo di porre l'accento sugli aspetti salienti (tecniche e macchine utilizzate nel realizzare i manufatti, i tipi degli edifici a destinazione privata e pubblica), e sulle opere, in generale, che il “progresso” (romano), in espansione, ha praticato in ambito urbano e

4 A partire dal IV secolo a.C. le unità abitative, a più piani, risposero all'esigenza di offrire alloggio ad una popolazione in continuo aumento, ed accentuarono lo già stridente divario tra ricchi, dimoranti nelle *domus*, e proletariato costretto a locare abitazioni il cui corrispettivo poteva permettersi. *Insula* faceva riferimento a residenze – edifici multipiano, ben individuati nell'ordito urbano – blocchi abitativi che emergevano quali tratti di terraferma nel mare della città. Aspetto da non trascurare della quotidianità nelle *insulae* era l'inquinamento acustico, incessante rumore dovuto alla struttura stessa dell'edificio: al piano terra, erano allocate le *tabernae*, affollate da artigiani, mercanti e/o clienti; ai piani superiori abitavano gli affittuari, che erano costretti a convivere con un caos sonoro costante. Man mano che si saliva di piano, le costruzioni diventavano più scadenti, meno comode, poco confortevoli, abitate da coloro che avevano meno possibilità economiche. Si legga, Sen. *ad Luc.* 4.56.1-6: *Audio fabrum calcariorum, botularium, ebrium rixantem* [...]. Anche Marziale ironizza sulla mancanza di privacy, *Ep.* 1.86. Cfr., FLOHR, *Urban Space*, *passim*.

5 La struttura di Roma, già sezionata in età augustea in quattordici regioni, vide il suo periodo di massimo sviluppo urbanistico intorno al II sec. d.C. Tra il 271 e il 275, fu rinchiusa nelle cc.dd. mura aureliane (MANCINI, *Il recupero dei materiali*, 303-313), che costituiscono la più tarda delle sue cinte murarie, segnando il passaggio definitivo dall'espansione imperiale a una fase di consolidamento e difesa. Cfr., l'interessante lavoro di D'IPPOLITO, *Porta Appia e le Mura Aureliane*; 9 ss. In particolare, nell'Introduzione, l'Autrice definisce «Le Mura Aureliane sono infatti un monumento storico eccezionale, la cui continuità di vita si è protratta ininterrottamente nei secoli sia per la funzione pratica di difesa da esse svolta, sia per la valenza ideologica che assunsero, prima come simbolo dell'autorità politica e poi come patrimonio culturale». Inoltre, ZAERA GARCÍA, *El negocio de las rentas inmobiliarias en Roma*, 43-53.

extraurbano (strade, fogne, ponti, acquedotti, teatri, anfiteatri, basiliche, fori, templi, *domus* e case di abitazione)⁶.

Lo studio delle *insulae*⁷ romane non rappresenta soltanto un'indagine di archeologia urbana⁸, ma diventa una opportunità per riflettere sulla circostanza che la distribuzione di spazi collettivi, nonché la loro necessaria condivisione, origini relazioni, regole e, di frequente, conflitti, inducendo alla constatazione di una crescente verticalità edilizia.

Per ovviare a criticità del genere, anche nell'antichità, quantunque in assenza di una compiuta disciplina giuridica (in senso moderno), si rinvenivano tracce di embrionali funzioni gestionali, meccanismi sanzionatori e rudimentali forme di coordinamento. Le tensioni per l'uso degli spazi comuni, la morosità, il rumore, la manutenzione⁹, l'accesso all'acqua o alla luce naturale erano

6 Cfr. PISANI SARTORIO, *Tecnologia nelle costruzioni*, 86 ss. Le tecniche di costruzione (cfr. MARTA, *Tecnica costruttiva*) e quelle progettuali (MALACRINO, *Ingegneria dei Greci*) rappresentano forme di sperimentazione, le quali possono essere sensibilmente influenzate ed accelerate in seguito ad eventi, naturali od umani, quali incendi, guerre, terremoti, smottamenti, alluvioni, che inducono poi a praticare sistemi costruttivi più veloci di ricostruzione. Storici, come Cassio Dione (56, 30, 3) e Svetonio (*Aug.* 50, 2, 28 ss.), tramandano le intenzioni, ad esempio, di Augusto morente, il quale si sarebbe vantato "*marmoream se relinquere, quam latericiam accepisse*" (cfr. LA ROCCA, *La Roma di mattoni*, 92 ss.).

7 Il termine, dal protoitalico *enselā, ha origine incerta ed anche il rapporto con lemmi simili (vedi il greco antico νῆσος ed il protoceltico *enistī isola, dal quale il bretone *enez*, l'irlandese *inís* ed il gallese *ynys*) non è di aiuto (MATASOVIĆ, s.v. *eni-stī, ry, 116-117). Il linguista comparativista austro-tedesco ed esperto di lingue celtiche Julius Pokorny (*Indogermanisches etymologisches*) collega il termine a *salum* (mare), ipotizzando un'ellissi da terra in *salō* (terra nel mare) a *in + salō*, richiamando *ἐναλος* (marittimo), parola simile, in greco antico. M. de Vaan (s.h.v., 306) appoggia la derivazione come foneticamente appropriata, anche se semanticamente nebulosa e, forse, improbabile. In alternativa, connette *-sul- al protoindoeuropeo *soll₂- (luogo, terra) come *in solum* (cfr. il lituano *salà*, isola). Sul significato di *insula*, cfr. CASTAGNOLI, *L'insula nei Cataloghi Regionari*, 45-52. HERMANSEN, *Domus and insula*, 333-341. CUQ, *Une statistique de locaux affectés à l'habitation*, 279-335; WOTSCHITZKY, s.v. *Insula*, 363-375.

8 Puntuale il ragionamento di parte della dottrina (COARELLI, *La consistenza della città*, 97 ss.), secondo il quale non si può parlare di *insula* senza riferirsi al concetto (giuridico) di *ambitus* (Paul. Fest. 98 L.; Varr. *Ling. lat.* 5, 22; Paul. Fest. 5 L.). L'Autore chiarisce la metafora del termine ma avverte anche del mutamento di sostanza del lemma (Donat. Ter. *Adelph.* 578; SHA *Anton.* 9), anche se appare, ancora in senso tecnico, in Vitruvio (1, 6, 8; 2, 9, 16) ed in Seneca (*Ben.* 6, 15, 7). Il significato che il termine *insula* assume nei Cataloghi Regionari passa attraverso l'analisi dei testi giuridici. Cfr. COARELLI, *La consistenza della città*, 101 ss., il quale offre un catalogo di fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche a supporto della sua posizione.

9 La mancanza di fogne all'interno dei condominii o l'adeguato raccordo con il sistema di deflusso delle acque di scolo imponeva la presenza di addetti alla pulizia (CALVIGIONI, *Latrine pubbliche*, 811-834) delle strade e delle latrine pubbliche. Al fine di costringere al rispetto della normativa edilizia e per cercare di arginare gli incendi, Augusto istituì un corpo

questioni ricorrenti ed occasioni frequenti di litigio¹⁰. Colui che amministrava l'*insula* rivestiva una figura di raccordo, nell'ambito di interessi divergenti, tra diversi interessi e soggetti, tra il proprietario e gli inquilini, tra gli abitanti dei piani, tra affittuari regolari e subaffittuari, nell'ambito di una gestione più autoritaria e unilaterale, che partecipativa.

Oggi, la mediazione condominiale, rispondendo alla necessità di comporre le controversie a mezzo del dialogo e della collaborazione, sembra, almeno in parte, colmare il divario esistente. Alloggiare in condominio traduce il confronto con limiti e diritti condivisi, in una specie di coesistenza regolata. In questo solco, l'*insula*¹¹ non è solo un precedente architettonico¹², ma rappresenta qualcosa di più, quasi un modello, un archetipo delle dinamiche relazionali le quali, anche se sono cambiate le condizioni abitative e le problematiche legate al convivere, ancora a tutt'oggi intersecano gli spazi condivisi.

A far data dal II secolo a.C., a Roma, già, cominciavano ad essere tangibili i segni di un crescente fabbisogno abitativo e le costruzioni¹³ moltiplicano rappresentavano un dato consolidato, al punto che Strabone, riferendosi ai tempi di Augusto, è testimone di una sostenuta attività di costruzione¹⁴, la quale imponeva necessità di regolamentare l'altezza delle costruzioni.

Vitruvio¹⁵, nel *De Architectura*, giudica positivamente la costruzione delle

di *vigiles*: un misto tra quelli che oggi chiameremo vigili del fuoco e vigili urbani, con poteri ispettivi e sanzionatori, come vedremo in seguito.

10 Strabone, commentando la struttura urbanistica di Roma ai tempi del principato augusteo, lascia testimonianza di una sostenuta attività edilizia, che, di conseguenza, imponeva la necessità di regolamentare l'altezza delle costruzioni. Vitruvio, nel *De Architectura*, si mostra favorevole alle *insulae*, lodando i progressi della tecnologia che ne avevano facilitato la realizzazione.

11 Isola, come già detto, derivante dal latino, termine composto dalla particella *in*, dentro, e da *salum*, alto mare, probabilmente dal greco *σάλος*, ondeggiamiento, fluttuazione, letteralmente terra in mezzo al mare.

12 Cfr. l'approccio multidisciplinare in *Insulae in Context*, *passim*.

13 PASQUINUCCI, *Costruttori, proprietari*, 19-21.

14 HOMO, *Rome impériale et urbanisme*, 455 ss., su Strab. *Geog.* 5, 3, 7: [...] δι' ἣν ἐπὶ τοσούτον αὐξηθεῖσα ἡ πόλις ἀντέχει τοῦτο μὲν τροφή τοῦτο δὲ ξύλοις καὶ λίθοις πρὸς τὰς οἰκοδομίας, ἃς ἀδιαλείπτους ποιοῦσιν αἱ συμπτώσεις καὶ ἐμπρήσεις καὶ μεταπράσεις, ἀδιαλείπτοι καὶ αὗται οὖσαι: καὶ γὰρ αἱ μεταπράσεις ἐκούσιοι τινες συμπτώσεις εἰσὶ, καταβαλλόντων καὶ ἀνοικοδομούντων πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ἕτερα ἐξ ἐτέρων. Cfr. GRILLONE, *Le guarentigie reali del locatore*, 555-590, *praecepit* 555 n. 2.

15 Considerando il quadro teorico e normativo prospettato dall'architettura in Grecia, questa disciplina superò la semplice riflessione sul singolo monumento, per strutturare la materia come un *corpus* teorico coerente e fu possibile attribuirle una centralità di ruolo nella complessità del sapere enciclopedico (Vitr. *Archit.* 1, 1, 1: *Architecti est scientia pluribus dtsciplinis et variis eruditionibus ornata*, in tal senso ZACCARIA-RUGGIU, *Spazio privato e spazio pubblico*, 126 ss.). Ciò pesa sulla

insulae, apprezzando i progressi tecnologici attraverso i (ed a mezzo dei) quali era stato possibile realizzare simili manufatti. Invece, l'atteggiamento di Seneca¹⁶, nei confronti di un tale fenomeno, appare sensibilmente diverso, tanto da tramandarli come luoghi rumorosi, sovraffollati e malsani, dove ogni suono, amplificato, rendeva difficile la vita abituale.

Quale testimonianza migliore della vita quotidiana in un'*insula* dei sobborghi possiamo trarre se non ricordando i racconti circa le condizioni di vita delle classi popolari, ad opera di Marziale¹⁷ e Giovenale¹⁸, i quali ne trassero materia per una satira feroce, ironica, anche se drammaticamente realistica.

Proprio per indagare la diffusione, a livello territoriale, del bisogno giuridico di interventi, il presente contributo cercherà di evidenziare, porre in luce, le corrispondenti ricezioni del fenomeno a livello giuridico, investigando le peculiarità delle costruzioni (strutture architettoniche) di complessi immobiliari¹⁹, *insulae*; l'organico ad esse accreditato (personale organizzativo) o custodi dell'isolato²⁰; le scelte della classe ricca circa gli investimenti immobiliari (interesse

trasformazione della tecnica (τέχνη, *ars*) in scienza (ἐπιστήμη, *scientia*). Sotto quest'aspetto, l'alto grado raggiunto dall'arte a Roma, i conseguenti accenni di orgoglio nazionale, sono testimonianza del volere di Vitruvio di elevare l'architettura ad una legittimazione dell'*imperium* romano nel mondo. La sensibilità del *princeps* per questa disciplina è tramandata da Svetonio (*Aug.* 89, 2) nei discorsi di Rutilio *De modo aedificiorum*, tanto in Senato quanto tra il popolo.

16 Cfr. Sen. *ad Luc.* 6, 56, 1-6, scrive: *Audio fabrum calcariorum, botularium, ebrium rixantem*, il quale lamenta la poca privacy che si gode in codesti agglomerati urbani.

17 Cfr. Mart. 2, 14, 12: *Grylli tenebras*; 3, 30, 3: *fuscae pensio cellae*.

18 Cfr. Sat. 3, 190-195: *quis timet aut timuit gelida Praeneste ruinam aut positis nemorosa inter iuga Volsiniis aut simplicibus Gabiis aut proni Tiburis arce? nos urbem colimus tenui tibicine fultam magna parte sui; nam sic labentibus obstat uilicus et, ueteris rimae cum textit hiatum, securos pendente iubet dormire ruina. uiuendum est illic, ubi nulla incendia, nulli nocte metus. iam poscit aquam, iam friuola transfert Vcalegon, tabulata tibi iam tertia fumant: tu nescis [...]*. L'eccessiva altezza delle *insulae* e l'uso del legno rendevano frequenti incendi e crolli.

19 In sostanza, la disposizione è volta ad evitare la formazione di intercapedini troppo anguste tra edifici, in quanto dannose per l'igiene ed incidenti sulla salubrità e la sicurezza degli abitati. I vicini, al fine di evitare di sottostare alla disciplina dell'*ambitus*, potevano però costruire in aderenza/appoggio e da ciò viene originata la disposizione che ha soppiantato l'*ambitus* (il *legitimum spatium*, così definito dagli Augusti in un passo giustiniano, di cui in seguito), che delimitava e circondava l'*insula*.

20 Da non dimenticare che costoro erano preposti anche alla riscossione degli affitti, i quali risultavano sempre più onerosi, costringendo gli affittuari a inadempienze sempre più lunghe. Se da una parte, gli inquilini erano costretti a lasciare gli alloggi, per incapienza economica (Mart. 12, 32, descrive l'atteggiamento – mesto – dell'affittuario costretto ad abbandonare il tetto perché insolvente da un biennio), dall'altra vi furono interventi legislativi tesi a colmare i debiti dei cattivi pagatori (Cesare nel 46 a.C. rimise il debito di un anno ai legionari che avevano militato sotto di lui, cfr. Svet. *Div. Iul.* 38). Sul punto, GRILLONE, *Le guarentigie reali*

economico), i quali, come catalizzatori di ricchezza, attraevano, per la maggior parte, senatori, cavalieri, liberti arricchiti e ricchi investitori provinciali²¹, nonché i risultati urbanistico architettonici traditi nella moderna riflessione.

2. Disciplinari urbanistici

Per tentare di arginare i problemi collaterali all'urbanizzazione, nel corso del tempo furono emanate diverse normative edilizie, tra cui l'augusta *Lex de modo aedificiorum urbis*²² che stabilì, in altezza, un limite di 70 piedi romani²³. Nerone²⁴, dopo il grande incendio del 64 d.C.²⁵, introdusse nuove regole per la prevenzione dei roghi²⁶.

Più tardi, Traiano, riprendendo le disposizioni precedenti, ridusse ulteriormente il limite a 60 piedi (circa 18 metri). Nonostante ciò, furono frequenti le deroghe o le sopraelevazioni²⁷, realizzate con materiali leggeri e di scarsa qualità, integrando fenomeni abusivi²⁸ di facile riscontro ai nostri tempi. La ricaduta

del locatore, 555-590, *praecipue* 556 n. 5.

21 Dalla tradizione, ricordiamo Crasso (Plut. *Crass.* 2, 3-5), Cicerone, Attico e *Tongilianus* (Mart. 3, 52), Afro, il faccendiere (Mart. 4, 37; 4, 78), cfr. BOLDREY, *Fulmen in clausula prima di Marziale*, 4 n. 19.

22 Circa la possibilità che la materia avesse costituito oggetto di una autonoma legge, o la considerazione che occupasse un *caput* di una più ampia normativa (forse suntuaria?) non è rilevante ai nostri fini. Diffusa considerazione nei riguardi della statuizione, si trova in BUONGIORNO, *Sulle tracce della legislazione*, 61 ss., in particolare 62 con riferimenti bibliografici, cui si rinvia.

23 Cfr. Strab. *Geogr.* 5, 3, 7. BUONGIORNO, *Sulle tracce della legislazione*, 62 s. in particolare 62 con bibliografia in nota.

24 Cfr. Svet. *Nero* 16.

25 L'incendio che, al tempo dell'impero di Nerone, arse la città, per nove giorni, distruggendo centotrentadue *domus* e quattromila *insulae*, comportò una ricostruzione innovativa, attraverso l'applicazione di disegni urbanistici con spazi aperti, prevedendo strade più larghe, contenendo l'altezza degli edifici, portici a protezione delle facciate, vietando il legno nelle costruzioni private e mediante regole sulla divisione delle porzioni immobiliari, Cfr. Tac. *Ann.* 15, 38-44.

26 Tac. *Ann.* 15, 43. In dottrina, SOMMELLA, MIGLIORATI, *Il segno urbano*, 287 ss. in particolare, 301.

27 L'adozione di misure, pericolosamente, non proporzionate allo sviluppo in altezza dell'edificio, e certamente insufficienti ad assicurare la dovuta stabilità al manufatto (in quanto sarebbero stati necessari almeno 800 metri quadrati), favorirono l'insorgenza di crolli. Se per un verso il comportamento degli imprenditori non fu apprezzabile, nondimeno la risposta degli investitori fu da meno.

28 SARGENTI, *La disciplina urbanistica*, 265-284; nonché ID., *Due senatoconsulti*, 637-656. Inoltre ZACCARIA RUGGIU, *L'intervento pubblico nella regolamentazione dello spazio privato*, 77-94.

immediata della crescita urbanistica²⁹ esponenziale, per un verso, fu visibile immediatamente nell'economia di mercato e, in maniera mediata, riscosse successo nell'incremento e nella diversificazione degli investimenti³⁰. Con *insula*³¹,

29 Gli imprenditori edili (unici ai quali era concesso il traffico su ruote, pure durante il giorno), per garantirsi fiorenti guadagni, iniziarono a costruire manufatti sempre più alti, caratterizzati da muri sottili e realizzati con materiali scadenti (lo spessore dei muri maestri delle *insulae* si avvicinava al valore minimo previsto dalla legge, ossia non superiore ai 45 cm), le costruzioni iniziarono ad avere basi sempre più ridotte, fino a circa 300 metri quadrati.

30 I *domini*, fiutando l'affare, impararono velocemente a parcellizzare ulteriormente (i già piccoli alloggi) in anguste celle, al fine di accogliervi inquilini con ridottissime risorse economiche, fingendo di ignorare la dovuta garanzia di vivibilità.

31 PACKER, *The Insulae*, si esprimeva in questi termini: «the word (*insula*) would appear to mean only a large dwelling in which smaller units are rented out. Accordingly, an *insula* meant either a large building covering an entire block or only a small part of another structure. The term was used rather with a legalistic than an architectural connotation». In sintesi, l'Autore individuava in questa struttura una sorta di condominio. Inoltre, secondo GRILLONE, *La gestione immobiliare urbana*, 10: «Struttura architettonica semplice, disadorna, parallelepipedica, che Livio (21.62), già in riferimento al III secolo a.C., descrive composta di tre o più piani, illuminata da finestre aperte sia sulla pubblica via che su una corte interna [...], l'*insula* era economica, di agile costruzione [...]], e facilmente adattabile alle esigenze di una crescente utenza con risorse economiche ridotte, la quale priva di alloggi di proprietà, accresceva le ricchezze di un ceto alto della popolazione, che, probabilmente, non gradendo esporsi o avere gravami preferiva non sottoporre all'affitto diretto per intero, «ma alla locazione dei suoi esigui spazi interni». Cfr. recentemente, BOOZER, *s.v. Apartment buildings*, 515 e già FORCELLINI, *s.v. Insula*, 553, ma anche la medesima voce in TLL (*Thesaurus Linguae Latinae*) VII 2038 s. Tale accezione, che è quella con cui il termine sarà adoperato nel seguito di questa indagine, è senza dubbio quella che più intuitivamente emerge dalle fonti; l'unica, inoltre, come si vedrà, che dà senso ai passi del Digesto in cui compare (sulle strutture riconducibili allo schema architettonico dell'*insula*, che è stato possibile individuare sul territorio urbano, cfr. le voci correlate ad uno specifico *nomen* in LTUR [*Lexicon topographicum urbis Romae*] III 97-99 e 101 ss.). Studi storici, tuttavia, hanno suggerito che il lemma sia venuto ad indicare, nei Cataloghi Regionari, un concetto più ampio, seppur non necessariamente alternativo a quello architettonico (cfr. STOREY, *Regionaries-Type Insulae*, 389 ss.): cioè l'unità catastale minima di proprietà fondiaria urbana; e che, solo come conseguenza ineludibile dell'applicazione del principio di accessione, abbia continuato ad essere utilizzato per appellare anche quanto sopra vi fosse edificato (RAINER, *Zur insula*, 609 s. e 612 s.). Il termine *insula*, in altre parole, avrebbe indicato l'unità proprietaria minima di suolo urbano e, solo nel caso in cui su di essa insistesse un casamento a più piani, la porzione sovrastante dello stesso (cfr. LO CASCIO, *La popolazione*, 17-69, *praecipue* 23 ss.; ID., *Le procedure di recens*, 58 ss. e WALLACE-HADRILL, *Case*, 199). Questo è quanto risulterebbe, secondo tali studi, dall'attenta analisi quantitativa delle *insulae* censite in alcune Regioni (l'VIII). Si veda anche quella del foro, dove il dato che emerge di 3480 *insulae*, in quanto zona per lo più sgombra da edifici privati, può essere veritiero solo se il termine indichi unità catastali terranee suscettibili di edificazione e non casamenti abitativi (cfr. NORDH, *Libellus*, 86, l. 5). Se, da un lato, tuttavia, questa nuova consapevolezza ha reso indubbiamente più complicata la corretta quantifica-

metaforicamente, i Romani designavano la casa³², la quale – in origine, essendo separata dalle altre vicine a mezzo dell'*ambitus*³³ (uno spazio vuoto della di-

zione numerica dei casamenti popolari romani e l'individuazione di una sicura proporzione tra la diffusione del modello della *domus* e quello dell'*insula* (per quanto ci interessa, in ogni caso, le circa 46.000 unità proprietarie minime censite nell'*Urbs*, a fronte del numero esiguo di 2.000 *domus*, danno, per grandi linee, l'idea di questo rapporto fortemente sbilanciato a vantaggio della forma del caseggiato multi-piano), dall'altro non incide significativamente sul proseguo di questa indagine, e basterà ai nostri fini convenire con questi Autori, che l'*insula* non sia, o almeno non prevalentemente nei primi secoli dell'impero, un caseggiato circondato da viabilità pubblica, ma quella parte di casamento multipiano che insiste, anche in adiacenza con altre, sulla porzione minima di proprietà individuata dai Regionari. Sugli altri significati spaziali del termine *insula*, rimando al recente contributo di PROCCHI, *'Insulae' e 'loca publico usui destinata'*, 538 ss. Tra gli altri, meno recenti, basti il rimando a CARCOPINO, *La vita*, 33; HOMO, *Rome impériale et urbanisme*, 429 ss.; ROBINSON, *Ancient Rome*, 33 ss. e WALLACE-HADRILL, *Case*, 182 s. Ancora, il termine viene utilizzato come individuante uno spazio individuale, cfr. TLL VII 1 2033.

32 Cfr. HERMANSEN, *The Medianum and the Roman Apartment*, 342 ss., già negli anni 70 del secolo scorso, giustamente, rilevava: «Many interpretations of the word *insula* have been given over the years: an apartment, any inhabitable room, a *taberna*, a floor in an apartment house, a hearth or fireplace. G. Calza (*La popolazione di Roma antica*, in *Bollettino Comunale*, 69, 1941, 142 ss.) gives a list of interpretations and interpreters in *Bollettino Comunale* [...]. In the same article he takes von Gerkan (A. von Gerkan, *Die Einwohnerzahl Roms in der Kaiserzeit*, in *Mitt. DAI Rom*, 55, 1940, 149 ss.) to task for contending as recently as 1940 that *insula*, used in contrast to *domus*, must mean not a whole building, but an apartment block».

33 Cfr. Varr. *Ling. lat.* 5, 22; Cic. *Leg.* 1, 21, 55; Fest. s.v. *Ambitus*, 5 L.: *Ambitus proprie dicitur circuitus aedificiorum patens in latitudinem pedes duos et semissem, in longitudinem idem quod aedificium*; Fest. s.v. *Ambitus*, 15 L.: *Ambitus proprie dicitur inter vicinorum aedificia locus duorum pedum et semipedis ad circumeundi facultatem relictus*. Ancora, FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 186 ss., per il quale, vicino al pensiero dominante, l'istituto non fu mai abolito, cadendo, però in desuetudine a causa degli interessi della prassi quotidiana. Livio (5, 55), Tacito (*Ann.* 15, 43) e Diodoro (14, 116) testimoniano le prime modeste deroghe della disciplina, subito dopo l'incendio gallico, anche se la vera causa della violazione dell'*ambitus* deve imputarsi all'incremento demografico verificatosi nel corso della seconda guerra punica. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 286 s. Maec. *Assis distr.* 46: *Denarius primo asses decem valebat, unde et nomen traxit; quinarius dimidium eius, id est quinque asses, unde et ipse vocatur; sestertius duos asses et semissem, quasi semis tertius, graeca figura ἑβδόμων ἡμιτάλαν τον. Nam sex talenta et semitalentum eo verbo significant. Lex etiam duodecim tabularum argumento est, in qua duo pedes et semis sestertius pes vocatur* (RIBALTA I HARO, *Dret urbanistic medieval*, 42 ss.; D. 10.1.13 [Gai 4 ad l. duod. tab.]), sulla cui tradizione testuale, cfr. DE PETRIS, *Su alcune inscriptiones*, 2 ss., con bibliografia nelle note; circa il commentario gaiano all'esperienza legislativa del V sec. a.C., cfr. DILIBERTO, *Considerazioni intorno al commento di Gaio*, 403 ss. e bibliografia ivi; D'IPPOLITO, *Gaio e le XII Tavole*, 279 ss.; HUMBERT, *Gaius et les XII Tables*, 97. Ancora sul passo del digesto giustiniano, si legga, PAOLI, *La loi de Solon*, 505 ss.; ID., *Digesto 10, 1, 13*, 585 ss.; VINCI, *Fines regere*, 154 ss.; KAISER, *Zum Text von D. 10.1.13*, 225 ss.; Cic. *Top.* 4, 24. Circa la funzione originaria dell'istitu-

menzione di due piedi e mezzo)³⁴ – rassomigliava ad un corpo emerso da un liquido³⁵. Il termine, quindi, ha un significato spaziale in contrapposizione³⁶ a *domus*³⁷, voce generica con cui si indica l'abitazione, fino ad assumere un valore via via urbanistico, funzionale, catastale³⁸. Se volessimo rendere più agevole la riflessione, potremmo azzardare che ogni *domus*³⁹, in origine, rappresentava

to, nonché la sua esatta estensione, si legga, per esempio, BRUGI, L'*'ambitus'*, 165 ss.; LICANDRO, *'Domicilium'*, 45 ss.; PROCCHI, *Profili giuridici delle 'insulae'*, 4 ss. Il termine, alcune volte, nella letteratura archeologica, viene utilizzato estensivamente al fine di indicare strade che hanno dimensioni esigue. A tal fine si veda VITTI, *Note di topografia*, 549 ss., in particolare 572, dove si legge, a proposito di uno spazio largo all'incirca due metri, tra il tempio di Bellona e una serie di ambienti vicini, la locuzione «stretto *ambitus*». Cfr. MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, cit. 57 n. 2.

34 D. 8.2.14 (Papir. Iust. 1 *const.*), di cui in seguito. Sensibilità urbanistica mostrarono i *divi fratres*, quando ribadirono che nello spazio non gravato da servitù, il *dominus*, o altri per sua volontà, potessero costruire manufatti, rispettando la distanza legale verso le costruzioni vicine; ed ancora, qualificando legittima l'intercapedine (si veda l'ablativo assoluto "*intermisso legitimo spatio*") trasmisero il peso della stratificazione giuridica legata agli sviluppi architettonici. Cfr. MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 57 ss. Inoltre, FRANCHINI, *La desuetudine delle XII tavole*, 28 ss., senza dimenticare, PALMA, *Iura vicinitatis*; ID., *Osservazioni in tema di pubblicità*, 3923 ss.; ID., *Ancora in tema di pubblicità*, 931 ss.; FALCONE, *'Iurgium'*, *'lis'*, *'vicinitas'*, 477 ss., in particolare 489 ss.; FRANCHINI, *Alcune riflessioni su rapporti di vicinato*, 881 ss., in particolare 883 n. 12.

35 Fest. s.v. *Insulae*, 98-99 L.: *Insulae dictae proprie, quae non iunguntur communibus parietibus cum vicinis, circumituque publico aut privato cinguntur; a similitudine videlicet earum terrarum, quae in fluminibus ac mari eminent, suntque in salo*. Inoltre, si legga anche la voce *ambitus*, nelle note precedenti riferita.

36 PROCCHI, *Profili giuridici delle 'insulae'*, 52 ss.

37 Cfr. PENNACCHIO, *Riflessioni sparse sull'abitazione*, 1 ss. in particolare 5 ss., nn. 15 ss., circa i vari termini che individuano il ricovero fisico e l'approdo affettivo. PROCCHI, *Profili giuridici delle 'insulae'*, 44 s. Inoltre, si rinvia al corposo lavoro di BIANCUCCI, *"Quid est sanctius?"*, 52 ss. La Studiosa evidenza che la *domus* rappresenta una delle chiavi di lettura della società e della morale civica, anche se molto singolare. Le indagini vertono sui significati culturali della casa a mezzo della riflessione ciceroniana (Cic. *Off.* 1, 138-139), sul rapporto fra *ethos* e *locus*, presente non solo in Cicerone (*Off.* 1, 139) ma anche in Plinio il Vecchio (*NH.* 35, 7), dando il via allo sdoganamento del valore della *domus* quale luogo di memoria dei *mores* e delle *virtutes* dei *boni cives*. Non manca il risvolto negativo (orazioni d'invettiva politica) che annulla le funzioni culturali della *domus* (si veda l'*'habitare magnifice* di Clodio, nonché le case di Catilina e Antonio).

38 PROCCHI, *Profili giuridici delle 'insulae'*, 70; ancora, PIETRINI, *A proposito di un recente studio*, 175 ss.

39 Il lemma *domus*, dalla radice indoeuropea *dem* nel significato di costruire, od anche **dom*, **domu*; ai. *dāma-b*; sa. *dam-as*; gr. *δόμος*; lit. *nāmas*; russ. *doma*; sl. *Domû*; ingl. *Home*, persiste nella storia del linguaggio. Dal tema nominale ha origine il tema verbale greco *demo*, costruisco, da cui, a cascata, *domos*, casa e la sua sorella latina *domus*, termine rimasto

un'*insula*⁴⁰, proprio a norma del primo *Corpus* legislativo, le XII Tavole, secondo il quale ogni caseggiato privato dovesse essere circondato da un *ambitus*⁴¹, affinché i singoli proprietari potessero deambulare intorno alla propria casa⁴². La *lex Antonia de Termessibus*, di data incerta⁴³, collocabile tra il 72 ed il 68 a.C.⁴⁴,

nell'italiano "duomo". Concettualmente la matrice della *do-mus* era costituita da un recinto quadrangolare, di dimensione riferibile al clima, quale sottomultiplo dell'*actus quadratum*, superficie tipica della suddivisione agricola della centuriazione territoriale romana. La casa veniva anche detta *aedes*, termine che trae origine da una radice con il significato di bruciare e che designa un luogo dove si tiene acceso il fuoco, tema riconoscibile anche in *aestus* (caldo) e in *aestas* (esta-te). In sintesi, *domus* individua la concatenazione soggetto/beni/territorio. Il *civis*, padre di famiglia, rappresentava il punto di congiunzione tra la *civitas* e la casa-famiglia, la quale non aveva collegamenti diretti con l'esterno. In relazione all'interpretazione di *domus*, quale casa del padre di famiglia, cfr. TLL V 1 1949.

40 Cfr. PROCCHI, *Profili giuridici delle 'insulae'*. Lo Studioso, il quale prende le mosse da un dato certo emergente dalle fonti sia giuridiche che letterarie: la polisemia di *insula*, affronta l'indagine – dal versante giuridico – circa l'utilizzazione edificatoria di spazi (urbani e suburbani), le specificità delle clausole contrattuali tipizzate degli appalti edilizi privati, senza dimenticare le contromisure normative introdotte al fine di porre un freno alle demolizioni volontarie, la speculazione sui fittili (ed i materiali di risulta) e l'abbandono degli immobili a destinazione abitativa.

41 Ancora, poteva, talvolta, verificarsi l'ipotesi che lo spazio, intorno al caseggiato, venisse sacrificato, nel reciproco interesse dei vicini, al fine di costruire un muro mediano o un muro contiguo tra due case. Sostanzialmente, negli ultimi scorcì dell'età repubblicana e all'inizio di quella imperiale, la maggior parte delle case risultano "arricchite" di muri contigui o comuni (Tac. *Ann.* 15, 43). Nerone, al fine di ridurre pericolosi incendi, stabilì che ogni casa dovesse essere provvista di almeno dei muri propri, nel senso che il confine di due case vicine fosse formato da un doppio muro. Il "sacrificio" dello spazio vuoto fra le costruzioni consuma la primaria accezione del vocabolo casa, facendo assumere a questa un significato che, filtrato attraverso le nuove esigenze di diversificazione degli investimenti e quelle abitative, la collocava in contrapposizione a *domus*, riconoscendo solo a quest'ultima (alla *domus*) il ruolo di casa di proprietà, relegando l'altro lemma ad individuare la casa in affitto. Cfr. BIANCUCCI, "Quid est sanctius?", 52 ss.

42 Presto, già forse nello scorcio del sec. VI a.C., lo spazio perimetrale fu soffocato da manufatti, che vennero ad essere oggetto di diritti o di oneri verso il *dominus* (*ius proiciendi*, *ius oneris ferendi* ecc.). Cfr. BASILE, *In tema di 'servitus oneris ferendi'*, 81 ss.; ID., *Servitus oneris ferendi*, *passim*.

43 BÉRANGER, *La Date de la lex Antonia*, 723 ss.; MATTINGLY, *The date and significance*, 68 ss.

44 RICCOBONO, *Fontes Iuris*, 135 ss. n. 11. CRAWFORD, *Origine e sviluppo del sistema provinciale*, 91 ss., *praecipue* 111 s.; in precedenza, FERRARY, *La Lex Antonia*, 419 ss.; con queste parole: «The second surviving portion of the *lex Porcia* is contained in the *lex Antonia de Termessibus* of 68 BC», si esprime DROGULA, *The Lex Porcia*, 91 ss., *praecipue* 95. Per la datazione nel 68, cfr. MANTOVANI, *Tituli e capita nelle Institutiones*, 577 ss. in particolare 596, anche n. 26 con esplicitazione dei supporti testuali alla conclusione proposta.

accredita l'estensione di *domus* a casa di proprietà ed *insula* a casa d'affitto, per coloro che venissero da fuori, come gli inquilini⁴⁵. Nel senso anzidetto, ne fa uso Cicerone, e notiamo l'allargamento semantico, a tutto il mondo romano, attraverso la menzione che ne fa proprio la citata legge Antonia, la quale cita *aedificia privata* e *insulae*, in relazione a *Termessus major*, città della Pisidia.

3. *Lambitus*

L'architettura, poi, mostra grande affinità con l'*ambitus*⁴⁶, di cui alla Tavola VII⁴⁷ delle *Leges XII Tabularum*, le cui statuizioni⁴⁸ vengono riproposte e sedimentate dalla letteratura di genere (Varrone⁴⁹, Cicerone⁵⁰, Fe-

45 Il termine *inquilinus* rappresenta colui che abita dentro; è contrapposto ad *ex-quilinus*, proveniente da *ex-colere* (colui che è fuori dell'abitato). Cfr. FUENTESECA DEGENEFTE, *Inquilinus*, 3 ss.

46 VITTI, *Note di topografia*, 549 ss., in particolare 572; nonché, MONTALBANO, *Lambitus nella storia*, cit. 57 n. 2.

47 XII Tab. 7.1: *ambitus parietis sestertius pes (esto)*. Cfr. HUMBERT, *La loi des XII Tables*, 315 ss. Inoltre, CRAWFORD, *Roman Statutes*, 666 s.; MONTALBANO, *Lambitus nella storia*, cit. 57 n. 5. Cfr. Varr. *Ling. lat.* 5.22: *Duodecim Tabularum interpretes ambitum parietis circuitum esse describunt*. Sul punto, FRANCHINI, *Alcune riflessioni su rapporti di vicinato*, 881-898, *praecipue* 882 ss.

48 Non abbiamo notizia di abrogazione del dettato decemvirale. Possiamo pensare ad una derogabilità pattizia, demandata all'autonomia delle parti. Lo dimostra, non solo, D. 8.2.14, del quale ci occupiamo poche righe sotto il rimando a questa nota, ma anche D. 17.2.52.13 (dove si riporta il caso di due vicini che si accordano al fine di sopprimere l'*ambitus* e di sostituirlo con un *paries communis*). Inoltre, si veda, Tac. *Ann.* 15, 43, 4. In letteratura, ad esempio GAUDEMET, *Étude sur le régime juridique*, 93; COLI, s.v. *Ambitus aedium*, 536-637; SCARLATA FAZIO, s.v. *Distanze legali (dir. rom.)*, 280-295. Per ulteriori riflessioni, cfr. FRANCHINI, *Alcune riflessioni su rapporti di vicinato*, 881-898, *praecipue* 883.

49 Varr. *Ling. lat.* 5, 22: *etiam ambitus (i)ter quod circumeundo teritur; nam ambitus circuitus; ab eoque duodecim tabularum interpretes 'ambitus parietis' circuitum esse describunt*. Il grammatico rileva che pure l'*ambitus* è un *iter*, perché viene battuto percorrendone il giro; dal momento che l'*ambitus* è un circuito. Presupposta questa interpretazione, Cicerone, Festo, Volusio Mesiano e Isidoro, che hanno commentato le XII Tavole, hanno definito lo spazio riservato intorno a un muro (*ambitus parietis*) un *circuitus* (spazio sufficiente per farne il giro). Cicerone (*Top.* 24) esprime, di seguito il proprio sentire: *Itaque Graeci talis argumentationes ἀτέχνοὺς vocant, id est artis expertis, ut si ita respondeas: "Quoniam Scaevola id solum esse ambitus aedium dixerit, quod parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in eius aedis qui protexisset aqua deflueret, id tibi ius videri"*. Inoltre, ad esempio, Fest. 5 L.: e Fest. 15 L. (entrambi riportati, in nota, successivamente; Maec. *assis distr.* 46; Isid. *Etym.* XV, 16, 12. Cfr. COARELLI, *La consistenza della città*, 89 ss. in particolare 97, dove l'Autore enuncia una connessione diretta con *insula*, Fest. s.v. *Insula*, 98 L.

50 Cic. *Top.* 24: *Itaque Graeci talis argumentationes ἀτέχνοὺς vocant, id est artis expertis, ut*

sto⁵¹, Volusio Mesiano⁵² e Isidoro⁵³), fino al passo di Papirio Giusto, il quale riferisce di un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, che conferma la libertà del *dominus*, o di colui che agisca con il di lui consenso, di edificare sul proprio fondo, a condizione che non vi siano servitù preesistenti e che vengano rispettate le distanze legali⁵⁴ dalle costruzioni vicine.

D. 8.2.14 (Papir. Iust. 1 *const.*): *Imperatores Antoninus et Verus Augusti*⁵⁵ *rescripserunt in area, quae nulli servitutem debet, posse dominum vel alium voluntate eius aedificare intermisso legitimo spatium a vicina insula*⁵⁶.

si ita respondeas: 'Quoniam P. Scaevola id solum esse ambitus aedium dixerit, quod parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in eius aedis qui protexisset aqua deflueret, id tibi ius videri'.

51 Fest. s.v. *Ambitus* 5 L.: *Ambitus proprie dicitur circuitus aedificiorum, patens in latitudinem pedes duos et semissem, in longitudinem idem quod aedificium*; Fest. s.v. *Ambitus* 15 L.: *Ambitus proprie dicitur inter vicinorum aedificia locus duorum pedum et semipedis ad circumeundi facultatem relictus*. Ancora, FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 186 ss., vicino al pensiero dominante, secondo il quale l'istituto non fu mai abolito, cadendo, però in desuetudine a causa degli interessi della prassi quotidiana. Livio (5, 55), Tacito (*Ann.* 15, 43) e Diodoro (14, 116) testimoniano le prime modeste deroghe della disciplina, subito dopo l'incendio gallico, anche se la vera causa della violazione dell'*ambitus* deve imputarsi all'incremento demografico verificatosi nel corso della seconda guerra punica. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 286 s.

52 Maec. *assis distr.* 46: *Sestertius duos asses et semissem (valebat), lex XII tab. argumento est, in qua duo pedes et semis 'sestertius pes' vocatur.*

53 Isid. *Etym.* 15, 16, 12: *ambitus inter vicinorum aedificia locus, duorum pedum et semipedis ad circumeundi facultatem relictus et ab ambulando dictus.*

54 Cfr. SCARLATA FAZIO, s.v. *Distanze legali (dir. rom.)*, 280-295. In detta voce enciclopedica, Giustiniano viene indicato (quasi) come un precursore della disciplina in tema di distanze legali, in quanto, forse per primo, segnalò l'esigenza di mantenere il c.d. vento dell'aia. Il moderno concetto di distanze legali, inteso non come meccanismo di protezione del *dominus* nel suo rapporto con la *res*, si esplicita dal Medioevo e la sua evoluzione va vista alla luce del mutamento stesso della concezione proprietaria. Oggi, la normativa in tema di distanze legali coniuga una natura privatistica (più antica e tesa a tutelare la pienezza del diritto di proprietà, senza limiti); ed una pubblicistica (che vede nelle distanze dei limiti legali, ai quali il *ius* del *dominus* deve piegarsi in omaggio ad un interesse superiore, che è quello della collettività volta a vivere in un ambiente salubre. Cfr. DI MARTINO, *Distanze legali tra edifici*, 1-7, in particolare 6 n. 3, reperibile on line.

55 Il frammento, spesso riportando *Antoninus et Severus* in alcune edizioni (sovente identificati con Marco Aurelio e Lucio Vero o successivamente Antonino Caracalla e Settimio Severo), contiene un punto molto importante, secondo il quale la costruzione deve avvenire *intermisso legitimo spatium a vicina insula* rispetto alla costruzione vicina.

56 Il tratto "*intermisso legitimo spatium a vicina insula*" appare sospetto alla moderna lettura. Gran parte degli attuali esegeti, lo definiscono un intervento di modernizzazione, ad opera dei compilatori giustiniane, mediante sostituzione della formula *legitimum spatium*, proba-

A seguito di spinte da parte della dottrina contemporanea⁵⁷, l'escerto, tratto dal primo libro dei *Libri XX de constitutionibus*, rivela una figura di giurista⁵⁸ ignorata fino ad oggi. L'opacità, probabilmente imputabile all'estrema lacunosità delle notizie disponibili, si fa notare per il sapore di novità che si può attribuire all'opera, che si presenta unica, o per la circostanza che sia l'unico prodotto del funzionario giurista, o perché è la sola oggi conosciuta, grazie ai diciotto frammenti contenuti nei *Digesta*.

I *Libri XX de constitutionibus*, nel panorama editoriale della letteratura giurisprudenziale⁵⁹, spiccano per il fatto che integrano una raccolta di costituzioni imperiali prive di commento. Questa anomalia potrebbe configurarli come "precedenti" delle raccolte di materiale normativo imperiale, confluite nelle codificazioni tardoantiche quale effetto del transito dal diritto giurisprudenziale a quello autoritativo.

Gli Augusti imperatori, Marco Aurelio Antonino e Lucio Vero, sollecitati da un caso pratico, risposero che nell'area non sottoposta a servitù (possiamo pensare all'inesistenza di una servitù pubblica o privata), il proprietario, o chiunque altro in conformità della volontà di quello, potesse edificare frapponendo uno spazio "legittimo" (secondo la legge) rispetto alla costruzione a più piani del vicino, affinché non si creasse un insieme senza soluzione di continuità.

bilmente non classica, ad una espressione che designava l'*ambitus*. Le prescrizioni decemvirali (spazio di cinque piedi) sarebbero cadute in disuso, ma mai abolite. A queste disposizioni si riferirebbe il rescritto. Un testo di Proculo (D. 8.2.13 pr.), attinente al caso di magazzini adiacenti a un'*insula*, testimonia che la normativa di cui discorriamo non fu applicata con sistematicità durante l'Alto Impero. Tra i moderni, viene accolta con disapprovazione da SCAPINI, *I limiti legali della proprietà*, 77, il quale le riconosce il rango di mera aggiunta successiva. Seguendo HUMBERT, *La loi des XII Tables*, 322, ci troviamo di fronte ad una incertezza, che egli esprime con la locuzione di seguito indicata «n'est pas certain qu'il [il *legitimum spatium*] s'agisse de l'*ambitus* décemviral». Inoltre, HUMBERT, *s.v. Ambitus*, 223b-224b; SCIALOJA, *Tèoria della proprietà*, 338 ss.; PATAULT, *Réflexions sur les limitations*, 239 ss., in particolar modo 242 ss.; PALMA, *Iura vicinitatis*, 55 ss.; *Contra HOMO, Rome impériale et urbanisme*, 555; ripreso, poi, da MARCONE, *Commento storico*, 76.

57 LICANDRO - PALAZZOLO, *Papirius Iustus, passim*. LAMBERTINI, *Papirio Giusto*, 139 ss.

58 Il giurista è attivo nei regni di Marco Aurelio e Commodo, ricoprì il ruolo di alto funzionario imperiale, si mostrò sensibile nel cogliere, forse prima degli altri, il profondo cambiamento dell'impero, nel corso del II secolo d.C., mutamento che da Adriano in poi accentuò il baricentro politico sul *princeps*, facendo confluire gli effetti, cogenti, della sua volontà normativa sulle fonti di produzione del diritto.

59 Cfr. LAMBERTINI, *Papirio Giusto*, 139-145, in particolare 139 s.; in precedenza LICANDRO, *Papirio Giusto*, 187-219.

Forse, l'*ambitus*⁶⁰, come vuole certa dottrina più risalente⁶¹, poteva essere considerato, in ambiente domestico, una trasposizione di disposizioni dei pontefici; i quali, in omaggio a credenze sacre, vietavano la comunanza di pareti tra le *aedes*.

In sintesi: l'intercapedine fra gli edifici (*ambitus*) finisce col diventare il *legitimum spatium* attraverso la risposta imperiale, il vuoto, che ogni titolare del diritto di proprietà doveva lasciare intorno alla propria abitazione, formando, unitamente ad essa, un complesso non separabile, al fine di essere isolata da quella confinante. A questo punto sembra opportuno evidenziare la circostanza che la pratica faccia intravedere una percepibile minima desuetudine dell'istituto dell'*ambitus*, a far data, forse, già dall'età mediorepubblicana⁶², come abbiamo già più volte ricordato. Comunque, la statuizione dei decemviri non subì, come abbiamo detto in precedenza, una formale abrogazione, tanto da essere ancora applicata nel corso dell'età imperiale. Basti, qui, ricordare, a mo' di esempio, il progetto di Nerone della *nova urbs* dopo l'incendio del 64 d.C.⁶³, il quale prevedeva, tra i parametri, l'abolizione della parete comune e il ripristino dell'*ambitus* (*nec communione parietum, sed propriis quaeque muris ambirentur*)⁶⁴.

Nella visione imperiale, la *ratio* della reiterazione della pratica dell'*ambitus* doveva garantire, alle singole abitazioni, un proprio perimetro di rispetto, del quale non siamo certi di definirne le dimensioni⁶⁵.

60 NOCERA, *La struttura urbana al limite*, 233 ss., in particolare 241; SIMHÄUSER, *Sozialbildungen des Eigentums*, 1793 ss., in particolare 1800; BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 269; SALIOU, *Les lois des bâtiments*, 263 s.; MALAVÉ-OSUNA, *Legislación urbanística*, 81; ZAE-RA-GARCÍA, *Sobre el ambitus aedium*, 487 ss., in particolare 503; VOGT, *Das Erbbaurecht des klassischen*, 53; HERMANSEN, *The population of imperial Rome*, 129 ss., *praecipue* 130 s.

61 BRUGI, *L'ambitus*, 161 ss., in particolare 175; FRANCHINI, *La desuetudine delle XII Tavole*, 29 n. 25.

62 Cfr. ad esempio, RAINER, *Der paries communis*, 488 ss.; PALMA, *Note sul paries communis*, 183 ss., con bibliografia. Parte della dottrina, fondandosi sulle testimonianze di Dionigi di Alicarnasso (10, 32) e di Livio (3, 31-32), colloca le prime violazioni dell'*ambitus* dopo la *Lex Icilia de Aventino publicando*, quando le costruzioni plebee non avrebbero rispettato le normative prescrizioni in materia. BRUGI, *L'ambitus*, 161 ss., in particolare, 204 s.; G. FRANCHIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 192 n. 40; MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 63 n. 46.

63 Circa le linee ispiratrici della nuova pianificazione neroniana, si legga SOMMELLA, *Note sull'aspetto urbanistico*, 123 ss.

64 Cfr. Tac. *Ann.* 15, 43.

65 I dieci piedi (circa m. 3), misura alla quale si riferisce la dottrina (HOMO, *Rome impériale et urbanisme*, 434, e CASTAGNOLI, CECHELLI, GIOVANNONI, ZOCCA, *Topografia e urbanistica*, 62) rappresentava un derivato di una disposizione similare del IV sec. d.C. del che è testimonianza in Symm. *Ep.* 6, 9: *decem tantum pedum ultra aedificia sua permittatur adjecto*. Con cautela si esprime, nei termini che seguono, altra voce dottrinarina (MALAVÉ OSUNA,

Fornisce conferma, in età imperiale, della sopravvivenza dell'*ambitus*, la testimonianza rappresentata da un'epigrafe (ritrovata nel 1521), ad oggi dispersa (CIL VI 29788⁶⁶ = ILS 5988⁶⁷), rinvenuta – non lontano da Largo Santa Susanna – sul Quirinale. Essa desta particolare interesse in quanto evidenzia l'esistenza di un *ambitus*, tra due pareti di fondo di due proprietà vicine, con chiarezza qualificato come *privatus* e riconducibile alla titolarità di *T. Flavius Sabinus*, fratello di Vespasiano⁶⁸. La frequente presenza, nel periodo successivo, di similari documenti, testimonia la non sopita necessità di criteri urbanistici, si veda il rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, di cui ci siamo già occupati, che ribadiva la necessità di predisporre una distanza legale – il *legitimum spatium* – tra le abitazioni⁶⁹. La norma non perse smalto neanche in epoca tardoantica, durante la quale numerosi interventi legislativi imperiali ribadirono l'attenzione degli imperatori verso tale normativa in materia urbanistica⁷⁰, forse modificandone solo la prospettiva, da spazio a tutela del *dominium* individuale

Legislación urbanística, 79), la quale considera possibile una misura «superior a aquellos cinco pies», anche se priva di precisazioni.

66 *Inter duos/ parietes/ ambitus privat(us)/ Flavi Sabini*. La datazione dell'iscrizione viene individuata, su base prosopografica, tra il 51 e il 69 d.C. (cfr. scheda EDR 157760, autrice S. Orlandi). Cfr. MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 59 ss.

67 Cfr. GREGORI, *Pedanii Flavii Salinatores?*, 185; TORELLI, *Culto imperiale*, 563 ss.; MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 59 ss.; COARELLI, *Collis*, 272.

68 Per un inquadramento critico dell'epigrafe cfr. RODRÍGUEZ ALMEIDA, *Marziale e Roma*, 288; MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 60.

69 D. 8.2.14 (Papir. Iust. 1 *const.*).

70 Cfr. CTh. 15.1.46: Idem AAA. Aemiliano praefecto Urbi. *Aedificia privatorum publicis aedibus adhaerentia sive superposita destrui tollique praecipimus. Et in posterum id aperte sancimus, ut, si qui aedificandi iuxta publicas aedes animos dederit, quindecim pedum spatium interiecto inter publica ac privata aedificia ita sibi noverit fabricandum, ut tali intervallo et publicae aedes a periculo vindicentur et privatus aedificator velut perperam fabricati loci destructionis quandoque futurae non timeat detrimentum*. Dat. XI kal. Nov. Constantinopoli Arcadio A. VI et Probo cons. (406 oct. 22). Il provvedimento dagli imperatori Arcadio, Onorio e Teodosio II indirizzato a Emiliano, prefetto di Costantinopoli, e datato 406 d.C., impone di lasciare una distanza di rispetto pari a 15 piedi (m. 4,50). Si ipotizza che la disposizione sia limitata agli edifici privati confinanti con uno pubblico. In altro senso si muove la normativa espressa nella *Lex Romana Burgundiorum*, la quale richiama espressamente il IV libro del Codice Teodosiano, intitolato *De aedificiis privatis et publicis* e oggi perduto, la quale sancisce uno spazio di 10 piedi tra edifici privati e 15 tra quelli pubblici, introducendo una diversa disciplina e, quindi, funzione, tra edifici pubblici e privati. *Lex Romana Burg.* 17.6: *De servitute luminis vel aeris similiter constitutum: ut inter privatorum fabricas decem pedes, inter publicas quindecim dimittantur, secundum legem Theodosiani libri IV, sub titulo: De aedificis privatis et publicis*. Cfr. MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 64 n. 62. Inoltre, RIBALTA I HARO, *Dret urbanístic medieval de la Mediterrània*, 71, con bibliografia.

a garanzia per la collettività, quale protezione dal propagarsi di incendi, salubrità ecc.

C'è, comunque, da sottolineare che lo sviluppo urbano e l'incremento demografico⁷¹, imposero la necessità di sfruttare al massimo gli spazi cittadini⁷². Sin dall'epoca di Plauto⁷³, in particolare, le fonti riportano testimonianze di un *paries communis*⁷⁴ tra gli edifici, fenomeno che, con il trascorrere del tempo, si manifestò sempre più di frequente, fino a dar sfogo al fenomeno delle *insulae* urbane, tanto da sollecitare l'attenzione della giurisprudenza in relazione a nuovi problemi di normazione. Nel corso del II secolo a.C., il sorgere delle servitù urbane (incompatibili con l'*ambitus*), non soltanto di stillicidio, ma anche quelle di appoggio⁷⁵ e, in un certo senso, di luce ecc.⁷⁶, dovette sensibilmente

71 Cfr. FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 192, n. 40. Come abbiamo detto, in nota, in precedenza, le testimonianze, ritenute generiche e senza il sostegno adeguato di verifiche archeologiche, rendono labile la ricostruzione prospettata, per cui il fenomeno del *paries communis* potrebbe precedere l'età mediorepubblicana.

72 Cfr. l'epigrafe (I secolo d.C.) tramandata da CIL IV 138 (= FIRA III 143): *Insula Arriana | Polliana Cn. Allei Nigidi Mai. | locantur ex i(dibus) Iulis primis tabernae | cum pergulis suis et c[e]nacula | equestria et domus. Conductor | convenito Primum Cn. Allei Nigidi Mai ser(vum)*, riferentesi all'*Insula Arriana Polliana* di Pompei, dimostra come la gestione, senza intermediari, di un piccolo condominio, poteva essere vantaggiosa. Possiamo considerarla una specie di annuncio economico, mediante il quale, il proprietario dello stabile esortava chi fosse interessato a rivolgersi ad un proprio agente (schiavo) al fine di prendere in fitto una delle unità immobiliari proposte e facenti parte dell'edificio. C'era anche la data di inizio della locazione, a partire dal primo luglio, nonché gli oggetti del contratto. Secondo le conclusioni di alcuni studi di archeologia potevano essere *domus*, di modesta superficie, al piano terra; *tabernae* commerciali composte di più vani, altre unità abitative ridotte ed i *caenacula*, alloggi signorili con accessi separati al piano superiore. Cfr. diffusamente, GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 1 ss., in particolare 23 ss.

73 Cfr. Plaut. *Mil.* 2, 1, 140-144: *nam unum conclave, concubinae quod dedit miles, quo nemo nisi capse inferret pedem, in eo conclavi ego perfodi parietem, qua commeatus clam esset hinc huc mulieri*. Cfr. MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 63 n. 50.

74 Per una dettagliata disamina sul *paries communis* cfr. RAINER, *Der paries communis*, 488 ss.; ZAERA GARCÍA, *Sobre el ambitus aedium*, 487 ss., in particolare 497 ss.

75 In particolare, ricordiamo, fra gli *iura parietum*, la *servitus tigni immittendi* (diritto di appoggiare trave nel muro vicino), che sembra essere incompatibile con l'*ambitus*. Cfr. D. 8.2.2 (Gai 7 *ad ed. prov.*); D. 8.4.16 (Gai 2 *rer. cott.*); D. 8.5.8.1 (Ulp. 17 *ad ed.*); D. 8.5.12 (Iav. 2 *epist.*); D. 8.5.14. (Pomp. 33 *ad Sab.*). In generale, DE SIMONE, *Riflessioni sul ruolo della prohibitio*, 85 ss.; TUCCILLO, *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù*; DE PRETIS, *Il principio servitus in faciendo*, 27, 87 ss., con bibliografia.

76 Sulle servitù urbane, cfr. FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 181 ss.; CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 271 ss.; MÖLLER, *Die Servituten. Entwicklungsgeschichte, Funktion*, 106 ss.

contribuire alla crisi della vecchia visione dell'istituto, lasciando spazio ad una nuova "concezione spaziale" tra edifici.

I dati essenziali, prima esposti, facilitano la colorazione economica del fenomeno, la comprensione degli interventi normativi tesi alla vivibilità della città, nonché il ruolo di forme di investimento reddituale, come dimostra la funzione cadetta di questo tipo di godimento e capitalizzazione rispetto a quelle di impiego economico dei fondi rustici⁷⁷.

Sovraffollamento, sopraelevazioni selvagge e materiali scadenti, trasformano le *insulae* in abitazioni poco sicure, frequentemente esposte ad incendi ed a crolli, tanto da indurre Augusto⁷⁸ a dover proibire ai privati di elevare queste costruzioni al di sopra di un certo limite.

4. *L'insularius*: chi era costui?

Il pomponiano D. 50.16.166 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*) rappresenta, ai nostri fini una occasione colta al fine di considerare come la presenza di interessi economici, di diversificazione di investimenti della classe ricca abbia facilitato l'affermazione di professionalità che risentono, fortemente, dello sviluppo demografico (cui furono soggette alcune zone della città) e della conseguente crescita edilizia, alla quale seguì anche una riorganizzazione urbanistica⁷⁹. La riduzione di

77 Cfr., con ampia e diffusa bibliografia, GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 1 ss. in particolare nn. 1 ss. Al fine di inquadrare sistematicamente l'agricoltura, cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *L'agricoltura romana*; ancora, in merito alle frequenti attività per trarre profitto dalla negoziazione dei prodotti del fondo, ID., *Proprietà agraria e lavoro subordinato*, 446 ss.; in relazione ad una plausibile ricostruzione dell'imprenditoria nella villa rustica, cfr. DI PORTO, *L'impresa agricola*, 301 ss. In riferimento alla considerazione del fenomeno da parte della storiografia, GARNSEY, *L'investimento immobiliare*, 149; ROSTOVZEFF, *Storia economica e sociale*, 17, 31, 401 ss. La tradizione storiografica, pur se sensibile ad una raffigurazione dell'economia romana, a partire dal I secolo a.C., nel descrivere le rendite dell'aristocrazia (urbana) italica, solo in via residuale individua i proventi delle case in affitto come forma reddituale, mentre viene privilegiato l'investimento agricolo, il credito e la produzione artigianale e industriale, evidenziando, in maniera aperta, la concorrenza fra i settori a reddito, come evidenzia DE MARTINO, *L'economia*, 393 ss., impostazione sopravvissuta anche nel nuovo millennio, Cfr. ANDREAU, *L'économie du monde romain*, 13 ss.

78 Circa la regolamentazione normativa augustea, cfr. Strab. *Geogr.* 5, 3, 7; 15, 2, 23; Tac. *Hist.* 2, 71; Cell. 15, 1, 2; Mart. 1, 117, 7.

79 Non è un caso la collocazione editoriale del parere, nel titolo *De verborum significatione*, raccolta giurisprudenziale tesa alle definizioni e interpretazioni giuridiche, in quanto la professionalità emersa viene citata in un passo chiave per la delineazione dei compiti e mansioni all'interno dell'organigramma familiare accanto al villico. Il passo recepisce una istanza lavorativa già consolidata, a seguito della diffusione della richiesta del mercato delle professionalità, con contorni, a quell'epoca, ben delineati.

opportunità di lavoro in provincia, nonché la mancanza di veicoli di trasporto accessibili indusse i cittadini meno abbienti a stabilirsi in città⁸⁰, facilitando il picco della densità demografica e un'iniziale crisi delle risorse abitative.

D. 50.16.166 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*): “*Urbana familia*” et “*rustica*” non loco, sed genere distinguitur: potest enim aliquis dispensator non esse servorum urbanorum numero: veluti is, qui rusticarum rerum rationes⁸¹ dispenset ibique habitet. Non multum abest a vilico⁸² insularius⁸³: autem urbanorum numero est. Videndum tamen est, ipse dominus quorum loco quemque habuerit: quod ex numero familiae et vicariis apparebit.

Sottile è il ragionamento esplicativo del giurista che presuppone il concetto di *familia*, e, ne specifica le due *species*: *rustica* ed *urbana*, aggettivi già cari al ragionamento giurisprudenziale⁸⁴; in questa occasione molto importanti in quanto introduttivi di una visione imprenditoriale della politica familiare. Come *famulus* (servitore domestico [espressione di possesso] da cui deriva), *familia* proviene dal linguaggio italico, rappresentando, forse, un prestito osco⁸⁵ (dalla lingua più diffusa nell'Italia meridionale alla metà del I millennio a. C.),

80 Cfr. MCKAY, *Houses*, 85.

81 Cfr. Cat. *Agr.* 2, 5. La prassi descritta da Catone, attinente alle *rationes* c.d. *rusticae* (così definite non solo nel nostro passo, ma anche in D. 34.4.31 pr. [Scaev. 14 *dig.*]) appare quella di configurare conti separati per ciascuno degli articoli menzionati (il denaro incassato, il frumento, il pascolo; cfr. THILO, *Der Codex accepti et expensi*, 112 ss.). Di siffatta pratica si avrebbe testimonianza attraverso non solo il confronto con la contabilità pubblica (Cic. *ad fam.* 5, 20, 7; 2, 17, 4, sul punto FALLU, *Le règles de la comptabilité publique*, 102), ma anche con i papiri dell'archivio di Zenone (III sec. a.C. e di area egiziana), nei quali si ritrovano repertoriati conti diversi per articoli differenti.

82 Come possibile *insularius*: AE 1997, 104 e 2008, 115. Rappresenta una figura dalle varie sfaccettature. L'utilizzo privilegiato del *vilicus* lo ritroviamo nella gestione delle proprietà fondiarie, private, della *familia Caesaris* (RIGATO, *Le iscrizioni a matrice religiosa dei vilici*, 199 ss.) e particolarmente nel monitoraggio della manodopera servile (Cat. *Agr.* 2; Varr. *Rust.* 1; Col. *Rust.* 3 e 11; in letteratura, RIGATO, *Le iscrizioni a matrice religiosa dei vilici*, con bibliografia nelle note), nella vigilanza del funzionamento delle attrezzature e degli strumenti a corredo, nella sorveglianza dei confini della tenuta. Nel tardo II sec. d.C., nell'agro ostiense, un tal *Agathon* fu *vilicus saltuariorum*, una mansione non diversamente tramandata nella documentazione epigrafica. Cfr. RIGATO, *Le iscrizioni a matrice religiosa dei vilici*, 211.

83 LUCARINI, *Insularius*, 245 ss.

84 TAFARO, *Persona, città, famiglia*, 5 ss., reperibile solo on line.

85 Secondo altri, invece, potrebbe avanzarsi una possibile derivazione da una radice indoeuropea, approssimativamente, come *demelo-*, col significato di 'fondamenta' (abbiamo riscontro nel greco *themelia*, con identica sostanza, e addirittura *thémis* 'legge'), a sua volta da una base col significato di porre, basare. Ancora si prospetta un imparentamento della radice con termini che afferiscono alla struttura domestica, come il sanscrito *dhāman* (dimora, ordine).

ed indicò prima l'insieme degli schiavi⁸⁶ e dei servi conviventi, per motivi lavorativi o per lo svolgimento di altre attività comuni, continuamente a contatto tra loro, per consuetudine o affetto, di mutua assistenza ecc. L'etimologia si pone, di frequente, come un buon punto di partenza quando ci si propone di analizzare un dato fenomeno sociale o culturale⁸⁷. Ma proviamo a ripercorrere le tappe del ragionamento giuridico, finalizzato non all'espressione di una teoria generale, quanto, invece, mirato alla soluzione di un interrogativo concreto⁸⁸.

L'*incipit* dichiara il fine, quasi didascalico, del brano: il gruppo convivente di servi sotto uno stesso tetto – non per il luogo di dimora ma per le mansioni svolte – veniva qualificato rustico o urbano; fondando le ragioni della relazio-

86 I termini che venivano utilizzati, a Roma, per indicare gli schiavi erano molteplici, spaziavano dal *servus* o *serva*, legalmente generico; al *famulus*, assunto nella dislocazione patriarcale connessa alla *villa* o alla *domus*, afferente alla *familia rustica* e quella *urbana*; al *verna*, schiavo nativo della casa da schiavi (da cui vernacolo); al *mancipium*, nel senso economico; all'*ancilla*, femmina e in una dimensione domestica. Non è da escludere il lemma *minister*, che però non sempre è di natura servile, e si potrebbero anche annoverare altri *status*, specifici o ibridi, come il *libertus*.

87 *Familia* esprime, a Roma, innanzitutto il gruppo dei servi di casa; significato del quale rileviamo impronta, in epoca storica, in locuzioni come *familia rustica* o *familia urbana* (di cui ci occupiamo, appunto), al fine di cristallizzare l'insieme, rispettivamente, degli schiavi legati al fondo agricolo o alla residenza di città del padrone. Molto antico – lo vediamo già testimoniato nelle XII Tavole – è l'uso di *familia* al fine di indicare non solo i servi, ma anche l'insieme delle proprietà di un individuo, includente i beni necessari alla sussistenza familiare (dalle terre agli animali da lavoro). Da un tale dato proviene l'endiadi *familia pecuniaque*, attraverso la quale il *ius* si riferisce al complesso dei beni mobili e immobili dei quali la famiglia dispone e che sono trasmissibili ereditariamente. I significati riferiti si presentano lontani dal lemma italiano famiglia. Falso amico è l'espressione che più si avvicina al termine famiglia quale traduzione di *familia*, in quanto nasconde, dietro la somiglianza esteriore, l'afferenza a fenomeni diversi, sebbene il termine in uso nella nostra lingua (presente anche nel francese *famille*, nell'inglese *family* e così via) sia per natura proveniente dal latino e, nel tempo, ha finito per designare realtà differenti.

88 Nel nostro ragionamento può esserci utile un parere, contenuto in D. 50.16.203 ed al quale dedicheremo la nostra attenzione in un intero paragrafo (§ 5), di Alfeno che potremmo definire poliedrico, il quale ha attratto l'attenzione della riflessione dottrinarina, in un ritmo quasi serrato, per circa un secolo da Huvelin fino a Turelli, soddisfacendo vari interessi esegetici. A tal fine, si legga il pregevole lavoro di TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 305-338, il quale già dalle prime battute (305 nn. 1 ss., ricche di bibliografia) avverte il lettore della sensibilità dell'Autore e della scuola serviana cui fa capo l'originale giurista. A margine riferisce delle letture del passo, tramandate dalla dottrina, salvando sia l'impostazione leneliana (LENEL, *Palingenesia iuris civilis* I, 44), che vuole la combinazione di due luoghi dei *Digesta* (D. 50.16.203, D. 34.2.28 [Alf. 7 dig.]) come un *continuum*, esplicazione il secondo del primo, sia la versatilità delle indicazioni in esso contenute.

ne non su una rete di rapporti (quasi) manageriali, ma piuttosto privilegiando la sostanza delle connessioni esistenti fra loro. Il *distinguo* tra la servitù della residenza cittadina e quella della residenza di campagna, chiarisce i ruoli degli schiavi, i quali, pur occasionalmente fungibili, prendono forma su un criterio, oggettivamente individuato, che si affida non al luogo, ma all'attività lavorativa abitualmente e regolarmente svolta, riposando su dati oggettivamente incontrovertibili perché sostanziali, come ad esempio, l'iscrizione nelle liste della compagine rustica od urbana, la discendenza materna (D. 32.99.3, D. 50.16.210) e quant'altro. La differenza non è stata sempre netta (D. 32.99.1). Al fine di rendere più snella l'amministrazione, anche contabile, coloro che avessero una moltitudine di schiavi, conservavano un registro (D. 32.99 pr. [*libellis familiae*], D. 40.4.59 pr. [*rationibus*]), il quale includeva la loro affiliazione, come la loro occupazione (D. 44.4.59 pr.).

Per meglio comprendere il criterio "*non loco, sed genere*"⁸⁹, che risulta essere "di respiro moderno" nell'impostazione esegetica, bisogna compiere un'astrazione della scriminante fra il concreto e l'astratto; una sussunzione non immediatamente tangibile, ma basata su un ragionamento del dover essere. Il criterio, sopra ricercato, si fonderà su proiezione di categorie generali che, prescindendo dalla materialità, approderanno a criteri ontologici.

89 In ambito giuridico/logico, indica un parametro di classificazione (competenza o distinzione) che non affonda le sue radici nella localizzazione spaziale o fisica di un oggetto, persona o evento, ma sulle caratteristiche proprie, la natura o la tipologia dell'oggetto stesso. In precedenza, Labeone in D. 33.10.12 ([4 *Pith. a Paul. epit.*]: *Quemadmodum urbanus servus et rusticus distinguitur non loco, sed genere usus, ita urbana penus et supellex ad usum urbanum, non ad locum urbanum aut peregrinum dirigenda est, multumque interest, penus et supellex ea quae in urbe sit an urbana legetur vel promittatur*) al fine di definire la qualifica (urbana/rustica) del *servus* legato utilizza il medesimo criterio. Cfr. GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 21 ss. e ID., *Le guarentigie reali*, 555-590, *praecipue* 573 n. 56. Altra testimonianza, si rinviene in D. 20.2.4.1 ([Ner. 1 *membr.*]: *Stabula quae non sunt in continentibus aedificiis quorum praediorum ea numero habenda sint, dubitari potest. Et quidem urbanorum sine dubio non sunt, cum a ceteris aedificiis separata sint: quod ad causam tamen talis taciti pignoris pertinet, non multum ab urbanis praediis differunt*) nel quale Nerazio enuncia un parere circa la qualifica della stalla, che tiene conto della destinazione manageriale dell'edificio, piuttosto che la funzione architettonica. La combinazione delle forme architettoniche e delle modalità di sfruttamento economico delle strutture immobiliari, in via deduttiva, esprime un criterio di individuazione vicino alla realtà socioeconomica del tempo. Se, quindi, Nerazio, guidato da ragioni di onestà intellettuale, considera che una stalla, che potrebbe essere destinata, nella gestione di un fondo rustico, quale ricovero di animali (*pecudes*, cfr. GRILLONE, *Le guarentigie reali*, 555-590, *praecipue* 571 n. 38), non possa essere *a priori*, considerata fondo urbano, a questa, nell'ipotesi di locazione separata verso *merces*, riconosce l'applicazione della disciplina del pegno tacito, dal momento che, sostanzialmente, essa partecipa con le altre strutture immobiliari urbane, della stessa funzione economica.

Possiamo, nel prosieguo del nostro ragionamento, ricorrere ad un parere di Ulpiano, il quale, in un lungo scorcio esemplificativo (D. 50.16.195.1-4 [Ulp. 46 *ad ed.*], uno dei tanti luoghi nei quali l'editto pretorio parlava di *familia*)⁹⁰, riferisce una fluttuazione delle schematizzazioni giurisprudenziali nel corso dell'esperienza romana⁹¹, evidenziando un andamento non costante della terminologia⁹². *Familia* quindi – in progressione nel tempo e nello spazio, dal pe-

90 Il parere ricostruisce il termine *familia* nella storia e nei profili giuridici, dato che il vocabolo aveva espresso significati molteplici in epoche al giurista precedenti ed anche in tempi a lui stesso coevi aveva assunto una varietà di accezioni, afferendo pure a sostrati diversi. Cfr. D. 50.16.195.1-4 (Ulp. 46 *ad ed.*): "*Familiae*" appellatio qualiter accipiatur, videamus. et quidem varie accepta est: nam et in res et in personas deducitur. In res, ut puta in lege duodecim tabularum his verbis "adgnatus proximus familiam habeto". Ad personas autem refertur familiae significatio ita, cum de patrono et liberto loquitur lex: "ex ea familia", inquit, "in eam familiam": et hic de singularibus personis legem loqui constat. 2. Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. Et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. Idemque eveniet et in eo qui emancipatus est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt. 3. Servitutium quoque solemus appellare familias, ut in edicto praetoris ostendimus sub titulo de furtis, ubi praetor loquitur de familia publicanorum. sed ibi non omnes servi, sed corpus quoddam servorum demonstratur huius rei causa paratum, hoc est vectigalis causa. Alia autem parte edicti omnes servi continentur: ut de hominibus coactis et vi bonorum raptorum, item redhibitoria, si deterior res reddatur emptoris opera aut familiae eius, et interdicto unde vi familiae appellatio omnes servos comprehendit. Sed et filii continentur. 4. Item appellatur familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiuntur (sicuti dicimus familiam Iuliam).

91 Cfr. TAFARO, *Persona, città, famiglia*, n. 9, con bibliografia.

92 Cfr. TAFARO, *Persona, città, famiglia*, n. 10, il quale si esprime nel modo di seguito riportato: «È appena il caso di osservare che il tentativo di sistemare la 'materia' trattata servendosi di partizioni in grado di consentire classificazioni e distinzioni era propria di una tecnica argomentativa penetrata nel pensiero giuridico romano attraverso le tecniche della dialettica greca, che ebbero grande diffusione nel mondo romano: basti citare la significativa *summa divisio* del diritto prospettata da Gaio, all'inizio dei suoi *commentarii*: Gai. 1, 8: *Omne ius quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones*»; sul punto v. QUADRATO, *Le Institutiones nell'insegnamento*, 5 ed ivi ntt. 19-20; in via più generale sull'introduzione ed il ricorso alle tecniche incentrate sulla *diairesis* v. BRETON, *Storia del diritto romano*, 184 ss. Cfr. anche TALAMANCA, *Lo schema 'genus-species'*, 3 ss. L'A. osserva: «le tecniche divisorie, di cui lo sche-

riodo più antico a quello recenziore – indicava sia le *res*⁹³, tutte, che le *personae*, libere o schiave, incluso il patrimonio⁹⁴; tant'è che, come ricordava Ulpiano, s'indicava, con il lemma considerato, la servitù di una casa o di un padre di famiglia, un succedaneo di ricchezza.

Nel complesso senso sopra esposto, doveva essere convogliata l'attenzione dell'interprete circa quelle prescrizioni dell'editto pretorio, nelle quali si legge spesso della *familia urbana* o della *familia rustica*, traducendo il complesso di schiavi posti al servizio della *domus* oppure quello dei servi utilizzati per le attività agricole o per la pastorizia. Infatti, può verificarsi l'ipotesi che l'amministratore, *dispensator*⁹⁵ (Cic. *ad Att.* 11, 1; Cic. *ap. Non.* 193; Fest. 72 L.; Juv. 1, 91; 7, 219; Mart. 5, 42; Macr. 2, 4, 31; Svet. *Aug.* 67, *Galb.* 12, *Vesp.* 22.) non venga annoverato tra i servi della *familia urbana*, alla stessa stregua di colui che curi la contabilità "agricola" e dimori in quei luoghi; l'*insularius* che non è molto distante dal villico⁹⁶, invece è collocato nella *familia urbana*.

A questo punto ci è utile il rimando al passo di Alfeno (D. 50.16.203), apparentemente teso alla soluzione di una questione eminentemente pratica circa il pagamento del *portorium*, ma sottilmente orientato all'enucleazione di strumenti interpretativi utili alla soluzione di quesiti posti al rispondente. Tratto dal settimo libro dei *Digesta*, confermato nella lettura leneliana di due escerti⁹⁷,

ma *genus-species* rappresenta – si può dire – il paradigma, costituiscono il momento portante di tutta l'attività sistematica – per usare di questa terminologia – dei giuristi romani» (4).

93 Cfr. FRANCIOSI, *Famiglia e persone*, 25.

94 Cfr. FRANCIOSI, *Famiglia e persone*, 29.

95 GAMAUF, *Dispensator*, 125 ss. (= *Dispensator: Sozialprofil*, 112 ss.).

96 La metafora del *vilicus* la ritroviamo come luogo politico in Cicerone, sul problema, si legga, ad esempio, NELSESTUEN, *Overseeing res publica*, 130 ss., in particolare 145 ss. C'è, inoltre, da aggiungere che un passaggio del *De agri cultura* di Catone (2, 6), nel quale si consiglia ai *domini* di redigere per iscritto le istruzioni da impartire a costoro circa le attività giuridiche da compiere (ad esempio, compravendite e/o *locationes rei e operis*). La dottrina (AUBERT, *Business Managers*, 12 s.) ha molto valorizzato tali istruzioni, le quali, anche se redatte per aver valore interno, splendevano all'esterno, dal momento che dovevano essere conosciute pure dei terzi (contraenti). Il riferimento al *vilicus* induce la moderna riflessione a considerare codesta testimonianza quale indice di una prassi (probabilmente) applicabile anche agli institori commerciali, ragion per la quale nelle negoziazioni potrebbe essere stata richiamata la preposizione. Secondo parte della dottrina (PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio*, 196): «È noto, infatti, che, quando il *vilicus* fosse stato incaricato anche dello svolgimento di attività commerciali inerenti ai prodotti agricoli, la sua posizione sarebbe stata sostanzialmente equiparabile a quella di un institore, consentendo ai suoi creditori insoddisfatti l'esercizio di un'azione sull'esempio di quella institoria (*exemplo institoriae actio*) contro il *dominus fundi*».

97 D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.): *In lege censoria portus Siciliae ita scriptum erat: «Servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is portorium ne dato». Quacerebatur, si quis a Sicilia servos Romam*

sperimenta nuovi indici esegetici, combinando, analogicamente, fattori anche oppositivi, come nell'ipotesi dell'*argentum*, trattata nel parere unitario. Infatti, dopo l'inserzione di D. 34.2.28, in uno schema caso-problema-soluzione⁹⁸, nella prosecuzione del disegno espositivo, viene segnalato che *itemque* (in analogia)⁹⁹ si chiedeva quale fosse il criterio distintivo al fine di comprendere chi fossero i servi accreditati all'uso proprio del *dominus*: se gli amministratori, gli *insularii*, i fattori, gli addetti alla casa, i tessitori, gli operai anche *rustici*, posseduti per la coltivazione dei fondi, dai quali il padre di famiglia ricavasse proventi per il suo sostentamento; infine tutti gli schiavi acquistati per possederli ed utilizzarli in attività che producessero reddito, non per esplicare attività di vendita.

Il rispondente, prima proficuo in spiegazioni, si ritrae e, sinteticamente, risponde nel senso che il *pater familias* disponesse, *demum*, per proprio uso dei servi preposti e destinati alla protezione del corpo e alla sua cura, come gli addetti ai cavalli, i camerieri, i cuochi, i domestici e altri predisposti *ad eiusmodi usum*.

Una volta individuata questa "collaborazione necessaria e finalizzata" nella gestione economica del patrimonio del *dominus*, alla luce di *rationes* logico

*mitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dare deberet nec ne. Respondit duas esse in hac scriptura quaestiones, primam quid esset «domum ducere», alteram, quid esset «suo usu ducere». Igitur quaeri soleret, utrum, ubi quisque habitaret sive in provincia sive in Italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte dicitur. Sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset. Quid autem esset «usu suo», magnam habuisse dubitationem; D. 34.2.28 (Alf. 7 dig.): Cum in testamento alicui argentum, quod usus sui causa paratum esset, legaretur, itemque vestis aut supellex, quaesitum est, quid cuiusque usus causa videretur paratum esse, utrumne id argentum, quod victus sui causa paratum pater familias ad cotidianum usum parasset an et si eas mensas argenteas et eius generis argentum haberet, quo ipse non temere uteretur, sed commodare ad ludos et ad ceteras apparationes soleret. Et magis placet, quod victus sui causa paratum est, tantum contineri; D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.): Itemque de servis eadem ratione quaeri, qui eorum usus sui causa parati essent? Utrum dispensatores, insularii, vilici, atrienses, textores, operarii quoque rustici, qui agrorum colendorum causa haberentur, ex quibus agris pater familias fructus caperet, quibus se toleraret, omnes denique servos, quos quisque emisset, ut ipse haberet atque eis ad aliquam rem uteretur, neque ideo emisset, ut venderet? Et sibi videri eos demum usus sui causa patrem familias habere, qui ad eius corpus tuendum atque ipsius cultum praepositi destinatique essent, quo in genere iunctores, cubicularii, coci, ministratores atque alii, qui ad eiusmodi usum parati essent, numerarentur. Cfr. TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 305-338, praecipue 308 ss. e 316, con note a seguito. In quest'ultimo luogo. L'Autore salva la lettura proposta dal Lenel, rendendola molto plausibile nel senso che i due pareri di Alfeno, in particolare il secondo inserito nel corpo del principale, ha un ruolo esplicativo e facilita la comprensione del ragionamento giuridico.*

98 Cfr. TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 335, in particolare n. 117 con indicazione della bibliografia precedente, cui si rinvia.

99 A proposito della valenza della particella, e del suo ruolo nell'organica lettura dei due passi, apparentemente lontani, cfr. TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 317.

sostanziali, cerchiamo di percepire tutti gli indizi (o la maggior parte) delle finalità, delle modalità di emersione di questa figura professionale¹⁰⁰, in seguito; dell'eventuale appartenenza alle associazioni di mestiere, quale indice rivelatore dell'affermazione, sul mercato del lavoro, della professionalità raggiunta; al fine di comprenderne la rilevanza. Infatti, tutti questi indici potrebbero comportare già nel mondo romano interessanti effetti positivi, come dimostra D. 50.6.7 (Terr. Pat. 1 *de re milit.*)¹⁰¹. L'Autore, attivo nel II sec. d.C., nel passo¹⁰² escerto dal primo libro *De re militari*, enumera una lunga, lunghissima, serie di artigiani minori, cui è riconosciuta una certa immunità fiscale. Questo atteggiamento del giurista sensibilizza l'interprete circa la considerazione che degli *insularii* avessero gli investitori¹⁰³. A sua volta il successivo riconoscimento dell'esenzione testimonia che l'appartenenza alla "categoria", ufficialmente documentata, poteva/doveva assoggettare gli aderenti a impegni e gravami, di carattere personale o pecuniario¹⁰⁴. Inoltre, una

100 L'identificazione dell'identità del sottoposto rappresenta un problema articolato, in relazione ad una serie di fattori oggetto di studio da parte della dottrina moderna. Cfr. LIGIOS, *Le schiave ornatrices*, 301 ss., in particolare 302 n. 5.

101 D. 50.6.7 (Terr. Pat. 1 *de re milit.*): *Capsarii et artifices et qui fossam faciunt, veterinarii, architectus, gubernatores, naupegi, ballistrarii, specularii, fabri, sagittarii, aerarii, buccularum structores, carpentarii, scandularii, gladiatores, aquilices, tubarii, cornuarii, arcuarii, plumbarii, ferrarii, lapidarii, et hi qui calcem cocunt, et qui silvam infundunt, qui carbonem caedunt ac torrent. In eodem numero haberi solent lani, venatores, victimarii, et optio fabricae, et qui aegris praesto sunt, librarii quoque qui docere possint, et horreorum librarii, et librarii depositorum, et librarii caducorum, et adiutores corniculariorum, et stratores, et polliones, et custodes armorum, et praeco, et bucinator, hi igitur omnes inter immunes habentur.* Cfr. FERCIA, *Lo 'spazio sonoro'*, reperibile on line.

102 Cfr. CASSIA, *Il conflitto e la tregua*, 240 ss., *praecipue* 250 n. 30, con bibliografia.

103 Il mercato delle locazioni offriva lauti guadagni attraverso i canoni che erano costretti a pagare i locatari e Giovenale (*Sat.* 3, 223-225: *Si potes avelli circensibus, optima Sorae | aut Fabrateriae domus aut Frusinone paratur | quanti nunc tenebras unum conducis in annum*) ne prova disprezzo.

104 La condizione di certe persone, allora, comincia a garantire loro l'esenzione da lavori più gravosi (ad esempio i misuratori di grano e gli assistenti, gli invalidi cronici, i medici, gli schiavi che trasportano i libri degli studiosi, gli artigiani, i lavoratori che scavano fossi, i veterinari, gli architetti, i piloti, i carpentieri navali, i fabbricanti di baliste, i fabbricanti di vetro, i meccanici, i fabbricanti di frecce, i lavoratori del bronzo, i costruttori di carri, i fabbricanti di tegole, i gladiatori, i fabbricanti di flauti, i fabbricanti di trombe, i fabbricanti di strumenti musicali, i fabbricanti di archi, i lavoratori del piombo e del ferro, i lapidari, i bruciatori di calce, i taglialegna e i carbonai). Nella stessa categoria sono inclusi anche i macellai, i cacciatori, coloro che commerciano animali per i sacrifici, gli assistenti dei sovrintendenti delle fabbriche, coloro che assistono i malati, i pesatori, non solo quelli nei magazzini e nei depositi, ma anche quelli incaricati della distribuzione di rifornimenti all'esercito, gli assistenti dei tribuni militari, i corrieri, le guardie d'armi, i banditori comuni e i trombettieri. Tutte queste persone

diversificazione del mercato¹⁰⁵ e dei mercati¹⁰⁶ avrebbe fatto il resto. A questa combinazione di fattori rispose una sinergia di spinte sociali e giuridiche. Infatti, si rileva, da un lato, la visione architettonica di chi progettò caseggiati in legno¹⁰⁷, *insulae*¹⁰⁸, ai quali si approdò – per necessità – reputando van-

sono considerate esenti dalle cariche pubbliche. Sul punto CASSIA, *Il conflitto e la tregua*, 240 ss., in particolare 250 n. 30.

105 Cfr. il parere paolino D. 18.1.1 pr. (Paul. l. 33 *ad ed.*): *Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. Olim enim non ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit. Sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. Eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur; di seguito possiamo leggere le battute della disputa Sabiniani/Proculiani (an sine nummis venditio dici hodieque possit), e la soluzione negativa, riscuotente maggior credito. Circa l'attendibilità filologica del passo, si leggano SCIALOJA, *Corso sulla compravendita*, 22, n. 1; ARANGIO RUIZ, *La compravendita*; MASCHI, *Il diritto romano*, 572 ss. *Contra* BESELER, *Beiträge*, 13. Inoltre, cfr. MELILLO, *Contrahere*; FALCONE, *La trattazione di Gai 3.140-141*, 37 ss.; GIOMARO, *Un'introduzione sui mercati*, 47 ss., in particolare 50 n. 5. Ci sembra opportuno ricordare che l'intera visione di Paolo è basata sulla contrapposizione *olim-hodie*. Tali antinomie sono peculiari degli *excursus* storici, e sono frequentissime in Gaio, il quale, di solito, contrappone *olim-nunc* e una sola volta (Gai. 2.195) usa *hodie* – in relazione proprio ad un'altra celebre diatriba tra Sabiniani e Proculiani.*

106 GIOMARO, *Un'introduzione sui mercati*, 68 s.

107 A tal proposito, si legga l'opinione di FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 189. L'Autore pone l'accento sul fenomeno, rilevante in età imperiale, dell'incremento della costruzione di caseggiati, *insulae*, i quali, grazie alla locazione parcellizzata, rappresentavano una fonte di alto reddito per i proprietari. Inoltre, COARELLI, *La consistenza della città*, 89 ss., evidenziava la circostanza che le *insulae*, possenti manufatti, costituiti da una pluralità di abitazioni utilizzate a fini speculativi, dovessero porsi in contrapposizione con le case padronali, dove dimorava la *familia*. Ancora, in precedenza, riferiamo la prospettiva di chi, CALZA, *La popolazione di Roma antica*, 151, evidenzia come la costruzione della residenza signorile prevedesse spazi circostanti di separazione dagli altri manufatti, mentre la realizzazione delle *insulae*, a dispetto della loro dimensione, era concepita come un agglomerato, prevedendo una presenza numerosa delle stesse nella medesima zona. Altri (McKAY, *Houses*, 83) rilevano come i caseggiati si presentassero come superfetazione di negozi con le sovrastanti abitazioni dei proprietari. In relazione al problema non bisogna dimenticare i pericoli cui erano soggette le *insulae* (crolli ed incendi). Prima costruite in legno, erano soggette alle disattenzioni degli occupanti, i quali per poter cucinare un piatto caldo rischiavano di appiccare incendi. Per ovviare, le costruzioni, in seguito, furono realizzate in *opus caementicium*, materiale più sicuro e stabile.

108 Fest. s.v. *Insulae*, 98 L.: *insulae dictae propriae, quae non iunguntur communibus parietibus cum vicinis, circumituque publico aut privato cinguntur; a similitudine videlicet earum*

taggioso uno sviluppo delle abitazioni in altezza¹⁰⁹; dall'altro, si apprezzava la riflessione giurisprudenziale/legislativa che pianificò risposte che garantissero la tolleranza, la convivenza, i nuovi canali di investimento nonché il riconoscimento di figure professionali.

Ritorniamo alla nostra ricerca.

La presenza del vocabolo viene tramandata in iscrizioni¹¹⁰, in passi del *Corpus*

terrarum, quae in fluminibus ac mari eminent, suntque in salo. La tradizione festina sembra riferirsi ad un edificio chiuso dall'*ambitus*, questa precisazione apre alla considerazione che la definizione dell'abitazione di cui si tratta potrebbe essere risalente alle XII Tavole (COARELLI, *La consistenza della città*, 97). CALZA, *La popolazione*, 143 ss. provvede ad una definizione di *insula* e circa il loro numero, già verso la metà del IV secolo d.C., le previsioni contavano 46.602 unità (Cfr. MCKAY, *Houses*, 83).

109 La moderna dottrina ha proposto una associazione (CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 293 s.) tra la cinta di mura – di cui fu munita la città dopo la catastrofe gallica, la quale, conseguente alla espansione della popolazione cittadina, intorno al III secolo a.C., doveva chiudere un'area insufficiente per abilitare l'edificazione, al suo interno, di nuove abitazioni – e la verticalizzazione costruttiva. Risposte a questa esigenza furono esterna ed interna; infatti, da un lato, si verificò una consistente urbanizzazione dell'area “fuori” le mura; dall'altra, si impose una riorganizzazione verticale degli edifici all'interno della cinta di mura. Allo stesso momento storico viene ricollegata l'introduzione del materiale cementizio, elemento importante della solidità della struttura inferiore delle *insulae*, al fine di reggere i piani superiori, più leggeri perché lignei (CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 300). Su tale fenomeno cfr. LO CASCIO, *La popolazione*, 290.

110 Di seguito si riportano alcune iscrizioni, precedute dal luogo del rinvenimento. Esplicazione segni diacritici: () risoluzione di testi abbreviati, inserimento di lettere mancanti; [] aggiunte; [3] spazio vuoto all'interno di una riga;] spazio vuoto di lunghezza sconosciuta all'inizio; [spazio vuoto di lunghezza sconosciuta alla fine; [] cancellazione; { } lettera cancellata; / divisione delle linee. Tutte le iscrizioni riportate sono provenienti da manufatti siti a Roma, l'ultima è di Pompei. Roma: AE 1926, 00050 *Tarulae / I(uli) Bai ser(vo) insula(rio) / [vix(it) an]n(os) LV DI*; CIL VI 05857 = CIL VI 00837 *Antiochus / Iulian(us) insul(arius)*; CIL VI 09479 *Apolloni insul(ario) / Servili*; CIL VI 09480 *]me Nicerotis ins(ularii)*; CIL VI 09481 *Oclatius / insularius*; CIL VI 09482 *Philargyrus / insularius*; CIL VI 09483 *]us insul(arius) / [a M]ercurio / sobrio / [3]ius vilicus de suo / fecit*; CIL VI 17454 *Di[i]s Manibus / [Eu]tychidis vixit [m]e(n)sibus / [3] die[bus] XV Eut[er]chus L(uci) / [Volusi] Saturnini / [insul]arius et / [3] an(nis) XXXX / [*; CIL VI 33863 *Quintio / insularius / decurio*; CIL VI 33864 *C(aius) Curtius C(ai) l(ibertus) Protus / interpf[er]te[s] de i(n)sula / sibi libertisq(ue) suis*; I Via Salaria 00022 *Sac[3] / ius / [i]nsulariu[s] 3 / Lucullia*; [CIL VI 03973 *Q(uinto) Annio Q(uinto) l(iberto) / Philocalo / Helenus Liviae / ad insul(am) ollam dat*; CIL VI 03974 *[C]erdo insular(io) / [*; CIL VI 04347 *M(arcus) Antonius / Felix / insularius*; CIL VI 04446 *P[[h3m]] / [[Messallae]] / [[faber]] // Sabinus / Messallae / insul(arius)*; CIL VI 06217 *Chius L(uci) Sisennae / silentiarius / ex collegio hic situs est / curatores / Musaeus ostiar(ius) dec(urio) / Amaranthus colorat(or) l(ibertus) / Eros insular(ius) dec(urio) / de suo dant*; CIL VI 06296 *Demostenes / insularius*; CIL VI 06297 *Diogenes / insularius*; CIL VI 06298 *Felicit[is] insul[ar]ii / ossa sita sun[t]*; CIL VI 06299 *Eros i(n)sularius / ex horteis Pompeia*; CIL VI 07291 *Eutycho / insulari[o]*; CIL VI 07407 *Dacus / insu-*

glossanorum (II p. 299), nei *Commentarii notarum Tironianarum* (ed. Schmitz 42, 51, di difficile interpretazione per la natura del testo), in luoghi del Digesto giustiniano, in un passo di Petronio ed anche in uno dei *Carmina Priapaea*, escludendo, secondo una opinione dottrina¹¹¹, l'accoglimento dell'emendamento *insulanorum* proposto da Franz Bücheler a *Iust. Epit. hist. Phil.* 32, 2, 2 (*Qua re prodita concursu incolarum cum omni militia interficitur*)¹¹², al posto di *incolarum*¹¹³, come presente nello stralcio sopra riportato.

Il significato del lemma – nella maggior parte dei luoghi della tradizione – non è univoco, ragion per cui, gli interpreti che hanno tradotto, hanno dato luogo ad equivoci nelle esegesi. Particolarmente attenzionato dalla riflessione critico-dottrina¹¹⁴ è stato il capitolo 95 del *Satyricon*, il quale, nel tempo, ha sollevato frequenti dubbi tra coloro che volevano trarne una esegesi che rendesse costante e stabile l'interpretazione, nonostante la circostanza che esso potrebbe rappresentare il luogo chiave nell'interpretazione stessa. Questo per due ordini di motivi; il primo, legato sostanzialmente, alla figura del protagonista, rozzo liberto arricchito, la cena del quale offre uno spaccato, sicuramente grottesco, ma efficacissimo, della qualità sociale del tempo¹¹⁴; ed il secondo espresso nella massima (*Satyr.* 77, 6): *assem habeas, assem valeas; habes, habeberis* (bisogna avere, non essere)¹¹⁵.

Petron. *Satyr.* 95, 6-96, 1: *Eumolpus contumeliae impatiens rapit ligneum candelabrum, sequiturque abeuntem, et creberrimis ictibus supercilium suum vindicat. Fit concursus familiae hospitumque ebriorum frequentia. Ego autem nactus occasionem vindictae Eumolpum excludo, redditaque scordalo vice sine aemulo scilicet et*

larius; CIL XIV 02769 = CIL XV 07149 *Narcisi / Ti(beri) Claudi / Britannici supra / insulas*; CIL VI 08856 *Papia / Ti(beri) Caesaris / ser(vus) insula // D(is) M(anibus) / AYPN ANN P*; CIL VI 06215 *Statilia Ammia hic / sepulta est quous sepult(urae) / curam egerunt coleg(ii) / comorient(es) cerdo insul(a)] / vir eius Bathyllus Atriens[is] / Musaeus ost(iarius) Eros ins(ularius) Philocal[us] / unctor*; CIL VI 08855 *Au]gust lib(ertus) Daph[nus] praepos(itus) / insulariorum / Maniliae Florae / con(iugi) be[ne] merenti*. Pompei: CIL IV 07766 *Veientonem / Satrium ins(ularii) rogamus aed(ilem)*.

111 Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 245 ss. in particolare n. 1.

112 *M. Iuniani Iustini epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi. Accedunt Prologi in Pompeium Trogum*, post F. Rühl iterum edidit O. Seel, Stuttgartiae 1972.

113 Cfr. l'apparato del Seel, *ad loc.*

114 I personaggi che vi partecipano sono infatti la rappresentazione, a volte realistica a volte caricaturale, di alcune tipologie umane che dovevano animare la vita delle città campane nel I secolo d.C.

115 Se volessimo procedere ad una analisi linguistica, potremmo notare che la *sententia* appare tutta giocata sull'ambiguo o doppio significato del *habere*, che traduce sia possedere, avere (in senso materiale), sia considerare.

cella utor et nocte. Interim coctores insulariique mulcant exclusum, et alius veru ex-tis stridentibus plenum in oculos eius intentat, alius furca de carnario rapta statum proeliantis componit. Anus praecipue lippa, sordidissimo praecineta linteo, soleis ligneis imparibus imposita, canem ingentis magnitudinis catena trahit instigatque in Eumolpon. Sed ille candelabro se ab omni periculo vindicabat. Videbamus nos omnia per foramen valvae [...].

Lo scenario, che si presenta al lettore, appare di questo tipo: Encolpio sta narrando – allorché egli, assieme a Gitone ed Eumolpo, stazionava in una stanza di un ristorante-albergo (*insula*) – di come arrivato Toste, si aprì una lite animata fra quest’ultimo ed Eumolpo. Costui aveva inseguito Toste, brandendo un candelabro, ed Encolpio si era chiuso in camera con Gitone, appagato dalla possibilità di guardare, attraverso una fessura della porta, Eumolpo, spaventato e picchiato da coloro che erano accorsi.

Nel luogo del *Satyricon* il termine da noi indagato non appare del tutto trasparente. Secondo l’interpretazione di alcuni¹¹⁶ significa locatari; a parere di altri servi traduce i custodi dell’isolato¹¹⁷; per altri, ancora, rappresenta il vocabolo che definisce i servi che lavorano nell’isolato¹¹⁸. Studi recenti¹¹⁹ hanno conferito al plurale *insularii* il significato di componenti squadre, imposte dall’imperatore (il primo pare fosse stato Nerone) al fine di intervenire, tempestivamente, sugli incendi. In dottrina, le ultime due locuzioni talvolta vengono utilizzate come sinonimiche.

116 *Titii Petronii Arbitri Satyricon quae supersunt cum integris doctorum virorum commentariis* [...], curante Petro Burmanno, Amstelaedami 1743 I, *ad loc.*; PÉTRONE, *Le Satiricon*, texte établi et traduit par A. Ernout, Paris 1931, *ad loc.*; DELLA CORTE, *Case e abitanti*, *ad CIL IV 7766*; ROWELL, *Satyricon* 95-96, 217 ss., in particolare 224; PETRONIO ARBITRO, *Satyricon*. Introduzione, traduzione e note di A. Aragosti, *ad loc.*; inoltre, fra i lessicografi si contano, ad esempio, LEWIS - SHORT, *s.v. Insularius*, nel quale il lemma viene tradotto, al plurale, come “keepers of a temple”; FORCELLINI, *s.v. Insularius*, 584.

117 Cfr. PARATORE, *Briciole filologiche*, 343 s.; *Petronii Arbitri Satyricon*. Introduzione, edizione critica e commento di C. Pellegrino, Roma 1975, *ad loc.*; e, fra i lessicografi, GONZÁLEZ HABA, *s.v. Insularius*, 2039; LEWIS - SHORT, *s.v. Insularius*, *ad loc.* Inoltre, LUCARINI, *Insularins*, 246 n. 4, con bibliografia.

118 Cfr. HADRIANIDES, *Titi Petronii Arbitri*; LUCARINI, *Insularins*, 246 n. 6, con ulteriore bibliografia.

119 GRILLONE, *La gestione immobiliare urbana*.

4.1. Certezza interpretativa

Iniziamo a considerare i frammenti che tramandano certezze, come, ad esempio, l'iscrizione parietale dal colombario¹²⁰ di Vigna Codini III¹²¹, portato alla luce da Pietro Codini – nel maggio 1852. Il manufatto costituisce una struttura collettiva¹²² di sepoltura della prima età imperiale, ed è ben preservata. Tra il primo ed il secondo secolo d.C., possiamo collocare l'uso preminente del monumento, spazio temporale durante il quale si datano modifiche ed ampliamenti di alcune delle nicchie sepolcrali¹²³.

Dal 2016, di rin vigorito interesse è stato oggetto il *columbarium*, grazie ad uno studio del Deutsches Archäologisches Institut – Rom, nel progetto “Kollektive Bestattungen in Rom zwischen später Republik und Spätantike”¹²⁴.

Nell'ambito di questa operazione, Antonello Viella, che tra gli altri interessi scientifici, studia epigrafi, anche medioevali, e graffiti, è stato incaricato di occuparsi del patrimonio epigrafico del monumento. È stata, nel corso delle operazioni di studio (2017-2018 – censimento, rilievo metrico/fotografico delle iscrizioni su supporto lapideo), constatata la presenza di graffiti, iscrizioni a carboncino, dipinte, poste in diversi punti del monumento.

Tra queste, ricordiamo la descrizione di una, proprio con le parole di colui che l'ha ritrovata:

n. 20¹²⁵

(omissis) *Barnaeus*//

insular(ius) //

Barnaeus, nome di origine semitica¹²⁶, è presente con venti occorrenze a

120 Cfr. CREA, *Il termine columbarium*, 391-402, per un'indagine etimologica e sull'uso di *columbarium*.

121 Cfr. VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 180.

122 Il complesso offre una consistente testimonianza lapidea, circa 167 iscrizioni, cui, per primo, si interessò Wilhelm Henzen. Per un ulteriore approfondimento, Cfr. VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 163, n. 3, con riferimenti bibliografici.

123 Cfr. VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 161.

124 Cfr. VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 163 n. 13, illustrativa dei tratti principali del progetto e le pubblicazioni dei primi risultati.

125 L'iscrizione risponde al numero 20, nella descrizione riportata da VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 180 ss. La foto è anche a pagina 164.

126 Cfr. ZUCKER, *Semitische Namen*, 200; TAPIO, *The Non-Latin and Non-Greek Personal Names*, 13-22. In particolare, a pagina 16, la Studiosa riferisce: «*Barnae(us)* 1325 C. *Naeivius C.I. Barnae(us)* First century A.D. Names beginning with bar- are not common in Latin and Greek. All we have are the names derived from *barba* and *Barbarus*. The bar- in this and

Roma¹²⁷, esclusa quella che si riporta¹²⁸. Lo *status* sociale dell'individuo menzionato appare servile, considerando l'indicazione come *insularius*, definizione giuridica di sottoposti incaricati dai *domini* di occuparsi della gestione amministrativa di un' *insula*.

Non troviamo inoltre ambiguità in CGL VI 590, luogo nel quale si legge sotto la voce "*insularius*" il corrispondente greco ἐνοικολόγος II 299 (Ps.-Cyr. II 299, 50; e CGL V 612, 55: *Viticus, actor, exactor*¹²⁹ *villae pensionum insularius*).

A Pompei, non mancano esempi che confermando l'accezione del termine *insula* non quale isolato, suggerendone il corrispondente di immobile diviso in parti, da affittare (I sec. d.C.), a chi fosse in cerca di alloggi. L'oscillazione semantica, sopra brevemente riferita, si ripercuote su coloro che gestivano gli investimenti immobiliari, quali intermediari rispetto ai proprietari. La costanza interpretativa dei lemmi non appare uniforme, così come incostante può apparire la traduzione della professionalità che si occupava dell' *insula*. Tant'è che, come *insularius*, possono essere considerate equivalenti la menzione di termini come *exactores ad insulas* (CIL VI 9383)¹³⁰ o, semplicemente, *ad insulas* (CIL VI 3973), *supra insula* (CIL XIV 2764, CIL VI 8855) e di *praepositi insulariorum* (CIL VI 8855).

Allora, l'attendibilità delle oscillazioni terminologiche, fermo restando la sostanza della professionalità, è assicurata dal carattere tecnico delle fonti relative, in quanto in alcune testimonianze epigrafiche, il senso appare omologo a quello espresso nei testi giuridici.

the following name is probably the Aramaic bar == 'son'. This is the normal way of forming patronymics in Aramaic, e.g. in NT, *Barabbas, Barnabas, Barjesus, Barsabbas, Bartholomaeus* (Wuthnow 34). This name belongs to a type of common Semitic nickname (Lidzbarski discusses them in his *Kosenamen* 13-17). The nickname is formed by taking the first three consonants of the longer full name and adding the ending -ay (which in Greek transcription becomes -a to~ and Latin -aeus). In this case the full name would be *brnbw*, the NT *Barnabas* (thus Lidzbarski 14, occurrences of *brnbw* can also be found in Stark 12, 79). In Acts 4, 36 the name *Barnabas* is explained in Greek as υἱὸς παραλήψεων "the son of the consoler". Cf. *Rabbacus, Tognaeus and Zabdae(us)*, below». È presente anche in CIL VI 19873: *C(aius) Iulius C(at) l(ibertus) Barnaeus olla eius si qui ovviolarit ad 5 i(n)feros non recipia= tur*. Il nome lo ritroviamo anche in Cicerone (Cic. *ad Att.* 14, 19, 1). Ancora CIL X 3875, che ricorda un *Barnaeus*, in vita, che ha fatto costruire un mausoleo per i propri amici e colleghi schiavi, uno vivente, l'altro deceduto. Ritroviamo anche un *Barnaeus*, soldato, nell'epigrafe riportata in CIL XIII 7011, su cui BERNARD, *La dénomination des Voconces*, 399-451, in particolare 421 ss.

127 Ad esempio, *Barnaeus*, schiavo di *Morasius Aulus*, oppure il Cippo di Minturno (99-64), dove troviamo *Barnaeus Pesce* (in altri casi *Barnaeus Pesce[ni...]*).

128 SOLIN, *Die Stadtrömischen Sklavennamen*, 602.

129 Cfr. CIL VI 09383: *V(ivus) Diophanthus / exactor ad insulas / sibi et coniugi suae / Austurniae M(arci) l(ibertae) / Vitali / vixit annis XXXVII*.

130 Cfr. FRIER, *The Rental Market*, 27-37, in particolare 28 ss.

A conferma, si leggano

CIL VI 6299: *Eros insularius /ex horteis Pompeianis.*

e

CIL VI 8855: [...*August(i) lib. Daph/nus praepos. / insulariorum.*

Nel Digesto, appare interessante un parere ulpiano, di cui ci occupiamo solo in riferimento al paragrafo 1, ma che raccoglie una minuziosa casistica nel prosieguo, citando i pareri di Servio, libro primo *ad Brutum*, fino a Labeone e Cassio, in una vicenda di pensiero circa le operazioni alle quali può essere preposto l'*institor*¹³¹. Tratto dal libro ventottesimo dei commentari *ad edictum* di Ulpiano, dedicato – nella parte finale – alla valutazione dell'E. 102, *De institoria actione*, testimonia le modalità della tutela offerta in una messe di circostanze che – anche se alcune destano qualche dubbio collocativo – attengono alla *praepositio institoria*¹³². Inoltre, il passo, nel suo complesso, viene ricordato dalla dottrina moderna, a testimonianza del lavoro giurisprudenziale¹³³ teso all'estensione della sfera di applicazione della tutela predisposta dall'editto¹³⁴.

Leggiamo la traccia che ci interessa, presupponendo il contenuto del *principium*, secondo il quale *Cuicumque igitur negotio praepositus sit, institor recte appellabitur*¹³⁵:

131 TAMBURI, *L'actio institoria*, 273 ss., *praecipue* 277 s.

132 Cfr. MAZZOLENI, *Profili di responsabilità nell'esercizio di un'impresa*, 10.

133 DI PORTO, *Impresa collettiva*, 66 ss.; ID., *Impresa agricola e attività collegate*, 3235 ss., in particolare 3248.

134 TAMBURI, *L'actio institoria*, 277.

135 Riportiamo in nota l'intero frammento, articolato in più paragrafi. D. 14.3.5 pr.-9 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Cuicumque igitur negotio praepositus sit, institor recte appellabitur*. 1. *Nam et Servius libro primo ad Brutum ait, si quid cum insulario gestum sit vel eo, quem quis aedificio praeposuit vel frumento coemendo, in solidum eum teneri*. 2. *Labeo quoque scripsit, si quis pecuniis faenerandis, agris colendis, mercaturis redempturisque faciendis praeposuerit, in solidum eum teneri*. 3. *Sed et si in mensa habuit quis servum praepositum, nomine eius tenebitur*. 4. *Sed etiam eos institores dicendos placuit, quibus vestiarii vel lintearii dant vestem circumferendam et distrabendam, quos volgo circitores appellamus*. 5. *Sed et muliones quis proprie institores appellet*. 6. *Item fullonum et sarcinatorum praepositus. Stabularii quoque loco institorum habendi sunt*. 7. *Sed et si tabernarius servum suum peregre mitteret ad merces comparandas et sibi mittendas, loco institoris habendum Labeo scripsit*. 8. *Idem ait, si libitinarius servum pollinctorem habuerit isque mortuum spoliaverit, dandam in eum quasi institoriam actionem, quamvis et furti et iniuriarum actio competeret*. 9. *Idem Labeo ait: si quis pistor servum suum solitus fuit in certum locum mittere ad panem vendendum, deinde is pecunia accepta praesenti, ut per dies singulos eis panem praestaret, conturbaverit, dubitari non oportet, quin, si permisit ei ita dari summas, tenere debeat*. Sul testo GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 26 ss. In precedenza, DI

D. 14.3.5.1 (Ulp. 28 ad ed.): *Nam et Servius libro primo ad Brutum*¹³⁶ [= Bremer, 234] *ait, si quid cum insulario*¹³⁷ *gestum sit vel frumento coemendo, in solidum cum teneri*¹³⁸.

Nell'intero passo, di cui proponiamo uno scorcio, Ulpiano – sostanzialmente, dopo l'esplicitazione di una specie di massima¹³⁹ – dedica la sua atten-

PORTO, *Impresa collettiva e schiavo «manager»*, 66 ss.; ID., *Impresa agricola e attività collegate*, 3248; CERAMI - PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, 56 ss.; PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni*, 19; ID., *Per una storia*, 15 ss.; MICELI, *Sulla struttura formulare*, 205 ss.; EAD., *Institor e procurator*, 57 ss.; LIGIOS, «Taberna», «negotiatio», 63 ss.

136 Cfr. circa le ipotesi discusse in dottrina sui libri dedicatori, GUARINO, «*Libri ad*», 300-304, il quale propende per riconoscere, proprio nel contesto di questo passo, l'intento dedicatorio di Servio piuttosto che il commento ad una opera di Bruto che si occupasse di un argomento affine o uguale a quello trattato dal dedicante, fondandosi proprio su una frase dello Schulz, che suona in questi termini: «Falsch: D. 14.3.5.1, 50.16.234.2. Aber ad Brutum heisst wohl ad opus quoddam Bruti und ad Atticupn in einem Brief». Guarino si esprime così: i «[...] *libri ad Brutum* di Servio Sulpicio Rufo sono relativi all'editto pretorio [...]: lo conferma la citazione di Ulpiano *ad edictum*, lo conforta il contenuto del passo in esame, relativo all'*actio institoria*. Invece, Bruto scrisse *libri tres de iure civili* [...] presumibilmente alieni dai problemi dell'*actio institoria*».

137 Già Antonio Guarino cerca di individuare le funzioni di questo collaboratore del *dominus*, sfruttando il concetto di preposizione institoria, infatti, si esprime («*Libri ad*», 301 n. 10), accogliendo il disagio dottrinale, in questi termini: «*Insularius* non può avere il senso generico di abitante o di locatario dell'edificio, perché è discutibile che l'esercizio dell'*actio institoria* contro il *dominus* fosse giustificato anche dai *gesta* di un semplice occupante o inquilino. Forse *insularius* indica lo schiavo preposto usualmente all'amministrazione dell'edificio (cfr. HEUMANN-SECKZL, *s.h.v.*), mentre la frase che segue («*vel eo rell.*») indica l'ipotesi meno usuale di altri *praepositi* in istato di libertà».

138 MIGLIETTA, «*Servius respondit*», *praecipue* 329 ss., in dettaglio si esprime in questi termini: «Il § 1 è strettamente coerente con il *principium* – ciò che deve aver indotto Lenel e Bremer a riportarli unitamente [...] – poiché il secondo costituisce una premessa del primo. Tuttavia, la forma con la quale Ulpiano introduce ciò che «*Servius ait*» nel primo libro del proprio breve commentario «*ad edictum*» [...] – «*nam et Servius [...] ait*» – pare marcare una differenza tra le due parti. In altre parole, alla definizione di ciò che si intende per *institor*, è fatta seguire una esemplificazione tratta dal pensiero serviano, che non tocca espressamente il concetto suesposto (si parla, infatti, di *insularius*) ma che ne presuppone le funzioni, e, quindi, le conseguenze sul piano della responsabilità («*in solidum eum teneri*») (330)». Attento schema bibliografico e palinogenetico della fonte analizzata, nelle note 425 ss.

139 MICELI, *Sulla struttura formulare*, 205 s., con bibliografia in n. 38; CERAMI, *Introduzione*, 57 ss.; TAMBURI, *L'actio institoria*, 277, n. 9. Il giurista, come sopra detto, a seguito della massima espressa nel *principium*, per la quale chiunque sia stato investito di una negoziazione, rettamente viene chiamato institore, nel paragrafo successivo, legando il suo parere a quello di Servio, afferma che se si stipula con un insulario (amministratore di case), un gestore di edifici o un responsabile per l'acquisto di grano, il proprietario (o preponente) è ritenuto responsabile *in solidum*. In questo circuito, Servio conferma la responsabilità solidale del preponente

zione, avendo considerato la riflessione giurisprudenziale tardo repubblicana e quella labeoniana¹⁴⁰, a fornire un elenco di attività imprenditoriali commerciali (a partire dal *principium* a finire al quinto paragrafo) nelle quali rileva la *praepositio* institoria, fino ad arrivare ai capi 6-7, dove vengono richiamati, seguendo il parere della giurisprudenza del primo secolo (Labeone), il *servus stabularius* ed il servo del *tabernarius* inviato *peregre ad merces comparandas et sibi mittendas*, da intendersi, ambedue, *loco institorum*, senza esplicitazione del tipo di tutela (institoria¹⁴¹ o meno)¹⁴². Le attività negoziali basantesi sulla *praepositio institoria* venivano esercitate, certamente, nelle *tabernae*, ma anche in altri edifici (*insulae*, *horrea*¹⁴³, *officinae*¹⁴⁴), oppure all'aperto¹⁴⁵.

Brevemente: infatti, anche Servio, nel primo libro *ad Brutum*, dice che se qualcosa sia stato oggetto di negoziazione con un *insulario* (amministratore di un condominio/*insula*?), o con colui che qualcuno ha preposto a un edificio¹⁴⁶,

per gli atti compiuti dai suoi rappresentanti, compresi *insularii* e gestori, in linea con l'*actio institoria* e garantendo la sicurezza dei contratti conclusi con terzi. Labeone, poi, estende il concetto, confermando che chi prepone qualcuno, per esempio, ai prestiti, alle mansioni di agricoltura o commercio, è responsabile per l'intero.

140 Si legga pure D. 14.3.52 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Labeo scripsit, si quis [...] agris colendis [...] praeposuerit, in solidum cum teneri*; PS. 2.8.2: *si quis [...] agroque colendo condendis vendendisque frugibus praepositus est, ex eo nomine quod cum illo contractum est in solidum fundi dominus obligatur: nec interest, servus an liber sit*. Cfr. PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio*, 196 n. 51 con rinvio alla bibliografia precedente; DI PORTO, *Impresa agricola*, 3237 ss. (= *L'impresa agricola*, 303 ss.); CHIUSI, *Landwirtschaftliche Tätigkeit*, 155 ss.

141 PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio*, 29 ss.

142 Sul frammento, completa trattazione in GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 26 ss.

143 LIGIOS, *Il problema della distruzione e dell'alienazione del bene*, 1422 ss.; BIANCHINI, *Attività commerciali fra privato e pubblico*, 423 ss., *praecipue* 434 ss.; PETRUCCI, *Per una storia*, 239 ss.

144 *Officinae* venivano chiamati gli stabilimenti industriali, laboratori, opifici, ed è un termine caro a Plinio (NH 16, 6, 8, 23: *officinae aerariorum*; 9, 38, 62, 133: *officinae tingentium*; 36, 22, 47, 165 (*officinae tonstrinarium*); 35, 11, 40, 143 (*officinae fullonum*); 35, 12, 45, 155 (*officinae platarum*); 18, 10, 20, 89 (*officinae aerariae et chartariae*); nel Digesto, ad esempio, D. 5.1.19.2 (Ulp. 60 *ad ed.*); molto richiamato nel linguaggio epigrafico (bolli e marchi di fabbrica) in particolar modo nel XV volume del CIL (H. Dressel). DRESSEL, *Saggi sull'instrumentum romano*, 185 ss. Per la bibliografia sul tema, cfr. DI PORTO, «*Filius*», «*servus*» e «*libertus*», 231 ss.

145 Ad esempio, si leggano i §§ 4-5 di D. 14.3.5 (Ulp. 28 *ad ed.*), nei quali Ulpiano si riferisce all'attività dei *muliones* e dei *circitores*.

146 Non è un caso che il giurista citi l'*insulario* ed un "altro" che svolga mansioni similari, in quanto potrebbe essere sintomo della ricezione a livello giuridico dell'uso promiscuo del termine, indicante realtà lavorative diverse; nonché potrebbe testimoniare la gestione, da par-

o all'acquisto di grano, colui che ha dato l'incarico è tenuto *in solidum*, rafforzando la garanzia dell'adempimento.

Il parere di Servio Sulpicio Rufo, riportato da Ulpiano con dovizia di particolari (ne riferisce anche il luogo da cui è tratto), pone sotto gli occhi dell'interprete due figure professionali, l'*insularius* ed un generico preposto alla cura di un edificio (*insulario [...] vel eo, quem quis aedificio praeposuit*) quasi come omologhe, o, meglio, invita a cogliere il comune denominatore di entrambe, la *prepositio institoria*, al di là dei compiti espressamente assegnati o professionalmente riconosciuti, la quale impone la responsabilità, in solido, da parte del proponente.

La chiave interpretativa della figura da noi indagata, allora, consiste nell'esame del lemma *institor*¹⁴⁷, il quale, dall'originario senso di preposto a una *taberna*, nella quale si attuano *negotiationes* (tipo, *emptio-venditio* di *merces*), estende, dall'alta repubblica, i confini semantici mercé l'incessante lavoro della giurisprudenza, ampliando il campo applicativo dell'*actio institoria*. Il nostro frammento rappresenta lo spunto migliore, anzi, il risultato finale di questa estensione del significato di *institor*.

È necessaria, comunque, una precisazione, in quanto ancora in età dei Severi si riscontra un'accezione più ristretta del termine nel pensiero di paolino. Infatti, il giurista severiano è dell'opinione che *Institor est qui tabernae locove ad emendum vendendumve praeponitur quique sine loco ad eundem actum praeponitur* (D. 14.3.18 [Paul. *l. sing. de var. lect.*])¹⁴⁸, nel senso che la qualifica di institore prescinde dal luogo in cui si esercita l'attività (*taberna* o altro luogo, *tabernae locove*), esso può addirittura mancare, ma resta pur sempre afferente all'attività di un'*emptio-venditio*.

Sembra riproporsi il criterio dirimente *non loco sed genere*, inteso in D. 50.16.166 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*), a proposito della *familia*, come in precedenza riportato, fondato su ragioni di qualità piuttosto che di mera corrispondenza tra materia ed azione.

In sintesi, il lungo stralcio giurisprudenziale illustra lo svolgimento di at-

te di costoro, di edifici di qualunque genere (D. 14.5.8 [Paul. 1 *decret.*]; D. 20.4.21.1 [Scaev. 27 *dig.*]; e D. 14.3.5 pr. [Ulp. 28 *ad ed.*]), come potremmo vedere, in seguito, in riferimento a D. 7.8.16.1. GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 28 e note con bibliografia.

147 JAKAB, *TPSulp.* 48 e 49, 2603 ss.

148 Cfr. CAMPANELLA, *Brevi riflessioni su D. 50.16.185 (Ulp. 28 ad ed.)*, in particolare n. 32.

tività imprenditoriali a mezzo di preposti¹⁴⁹; ed in questo modello di schema organizzativo possiamo inserire la gestione degli edifici urbani¹⁵⁰.

Si legga ad esempio,

CIL VI 8855: *Au]gust lib(ertus) Daph/nus praepos(itus) / insulariorum / Maniliae Florae / con(iugi) be[ne merenti]*.

Il proprietario e/o il titolare di un diritto di conduzione dell'immobile – nell'ipotesi che il *dominus* stesso si fosse liberato della gestione, come ad esempio per l'*inquilinus*¹⁵¹ (titolare di un *ius* personale di godimento) – non gestivano rapporti (direttamente) con i clienti, ma affidavano, attraverso la preposizione, la gestione del caseggiato, ad un sottoposto, loro dipendente, amministratore dell'immobile, quest'ultimo forse anche non “dipendente”; al *vilicus* o ad altri responsabili¹⁵².

Proprio per questa professionalità, la giurisprudenza si serve del lemma *insularius*, per poi rendere il concetto più chiaro con la locuzione *quem quis aedificio praeposuit*. A questo punto potremmo chiederci per quale motivo il giurista sente il bisogno di qualificare l'operato del subordinato, e la ragione di questa puntualizzazione potrebbe essere apprezzata sotto un duplice profilo. Da un lato, essa sarebbe legata all'uso promiscuo che le fonti, talvolta anche giuridiche, fanno di tale termine, che non sempre viene ad indicare un soggetto avente un ruolo dirigenziale; dall'altra, lascia aperta la possibilità di intendere che preposti potessero gestire qualsiasi tipologia di edificio urbano e non solo un'*insula*¹⁵³.

Accanto all'ulpiano D. 14.3.5.1, in precedenza esaminato, ed a D. 50.16.166, anch'esso riferito *supra*, possiamo leggere un altro parere di Pomponio, nel

149 Non mancano riferimenti ad *insularii* appartenenti a grandi famiglie, come alla famiglia Giulio-Claudia (CIL VI 3973-4; 4347; 4446; 6215; 6217; 6296-9; 7291; 7407; cfr. VI 9292; 9479-83; 33863; Juv. 3, 1) ed a quella *Caesaris* (CIL VI 8856; XIV 2769; cfr. VI 8855; Svet. *Claud.* 38, 2). Sul punto, BOULVERT, *Esclaves et affranchis*, 37, 139. Come *institores*, gli *insularii* di solito vincolano il proprietario dell'edificio, come in D. 14.3.5.1. L'*exactor ad insulas* (CIL VI 9383) risponde degli affitti riscossi, cfr. D. 13.7.11.5.

150 PETRUCCI, *Per una storia*, 15 s.; AUBERT, *Business Managers*, 7.

151 Isid. *Etym.* 9, 37-38: *Inquilini vocati quasi incolentes aliena. Non enim habent propriam sedem, sed in terra aliena inhabitant. Differt autem inter inquilinum et advenam. Inquilini enim sunt qui emigrant, et non perpetuo permanent. Advenae autem vel incolae adventicii perhibentur, sed permanentes; et inde incolae, quia iam habitatores sunt, ab incolendo.*

152 In tal senso, GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 27 n. 47; contra DU PLESSIS, *Letting and Hiring*, 151 ss.

153 Cfr. GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 27.

quale “potrebbe” scorgersi una (altra) qualità del termine *insularius* e la valenza della funzione di custodia ad egli stesso attribuita.

D. 7.8.16.1 (Pomp. 5 ad Sab.): *Dominus proprietatis etiam invito*¹⁵⁴ *usufructuario vel usuario fundum vel aedes per saltuarium vel insularium custodire potest: interest enim eius fines praedii tueri. Eaque omnia dicenda sunt, quolibet modo constitutus usus fructus vel usus fuerit.*

Una notazione di grammatica prima dell'esame del senso del parere. L'*incipit* del paragrafo contiene ben tre alternative, rette, tutte, dalla disgiuntiva *vel*, indicante la scelta tra alternative equivalenti, ed il tenore del passo mantiene questa promessa.

L'escerto, visitato di recente dalla dottrina moderna¹⁵⁵, si inserisce in una tematica più ampia, attinente all'*actio prohibitoria ususfructus* quale tutela processuale riconosciuta all'usufruttuario da esperirsi contro il proprietario al fine dell'accertamento del gravame del *ius utendi fruendi* o del diritto di uso sul bene altrui.

Ai fini della nostra indagine rappresenta un altro passo in cui il lemma viene usato senza ambiguità, ossia come persona preposta dal padrone ad un manufatto edilizio, all'*insula*¹⁵⁶.

Al titolare del diritto di (nuda) proprietà viene riconosciuto l'esercizio di alcune attività che l'usufruttuario (anche se all'inizio e nella chiusa del frammento ci si riferisce anche all'usuario) non può limitare o vietare, in quanto sono ritenute legittime, ed il domino potrà esercitarle anche, come precisa il giurista, *invito eo*¹⁵⁷, in quanto il controllo si riferisce ad una esplicita spinta del proprietario¹⁵⁸.

Si riconosce, in sintesi, un legittimo interesse alla conservazione della sostanza della cosa (*interest enim eius fines praedii tueri*).

L'interpretazione del parere, orientata nel senso di esaltare le attività conferite all'insulario, potrebbe dirci di più circa il bene cui era preposto questo soggetto, mettendo in luce la poliedricità dei compiti affidatigli, sempre in co-

154 Cfr., sulla valenza del comportamento *invito*, sull'esercizio della violenza e sulla tutela delle rispettive posizioni, ZUCCOTTI, «*Actio prohibitoria ususfructus*», 49 ss.

155 ZUCCOTTI, «*Actio prohibitoria ususfructus*», 49; GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 27 ss. nonché ID., *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 27.

156 LUCARINI, *Insularius*, 247.

157 C'è da sottolineare che l'insulario tutela gli interessi del nudo proprietario ed è, molto probabilmente, un suo dipendente.

158 ZUCCOTTI, «*Actio prohibitoria ususfructus*», 49.

stanza di obblighi di custodia e cura di investimenti del *dominus*. Infatti, lo schema è molto lineare: al vertice del rapporto troviamo il *dominus proprietatis*; al un livello più basso si attestano due figure che incarnano alcune facoltà della proprietà (usufruttuario e/o usuario); nel gradino ulteriore, sempre procedendo dall'alto verso il basso, ci sono gli oggetti (il fondo, *saltus*¹⁵⁹; e le costruzioni, *aedes*), alla fine appaiono gli individui che incarnano la cura degli stessi beni oggetto di appartenenza, sempre, del *dominus*: *saltuarius*¹⁶⁰ ed *insularius*, figure professionali o di management immobiliare ben distinte, legate rispettivamente alla gestione delle aree rurali/boschive (*agri custodia* – nell'ambito del *saltus* – la funzione di guardaboschi) e a quella degli immobili urbani. Non a caso il giurista utilizza il termine antico di *aedes*, che prospetta l'idea del fuoco, che può essere acceso sia in una costruzione pubblica/religiosa, sia in casa.

Esasperando il discorso, sempre in relazione all'*input* dato dalla fonte, potremmo azzardare un'altra ipotesi. *Insula* ci rammenta non solo un caseggiato ma, sicuramente in prima battuta, anche dell'acqua o un terreno acquitrinoso, forse, meglio, potremmo individuare uno spazio di terra sito alla biforcazione di un corso d'acqua (fiume) o alla confluenza di due fiumi, e quindi un pezzo di terra, a valle, sottoposta alcune volte ad acque irrigue, per cui soggetto a coltivazioni. Già, dal secolo scorso¹⁶¹, glottologi ne avevano scoperto un residuo nel dialetto sardo (*iscla*), come «terreno umido tra due colli o a pie di montagna», avevano valutato le dimensioni territoriali della voce, nelle varie regioni italiane; l'uso frequente nei testi antichi (sardi) appariva la dimostrazione dell'utilizzo del termine per indicare le valli o i terreni alluvionali, vicini o interessati da fiumi e da corsi d'acqua. Il senso ampio e generico descritto, aiuta a comprendere meglio le funzioni dell'*insularius*, così come appare descritto nel passo pomponiano da noi sopra indagato, che pone una similitudine del tipo: come a custodia dei salti si trovava il *saltuarius*, presente nell'isola sarda fino all'inizio del secolo scorso; l'insulario non è solo un semplice intendente dell'isola¹⁶², ma piuttosto colui che è adibito a difesa e custodia delle terre prossime ai fiumi e investite da corsi d'acqua. Si verrebbe a riconoscere una ulteriore funzione deputata all'*insularius* nel frammento, come custode dei limiti di quelle terre, la cui morfologia dei confini veniva affidata alla sorveglianza di questo componente della squadra di lavoratori, liberi o servi, al servizio del proprietario.

159 SORICELLI, *Saltus*, 97-123.

160 CARLSEN, *Saltuarius*, 245-254. Inoltre, BERTINETTI, *Un nuovo saltuarius*, 19-30; DONDIN-PAYRE - CHEW, *Un saltuarius dévôt*, 69-98.

161 ASCOLI, s.v. *Insula*, 458.

162 Cfr. SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio*, 3-65.

Le descrizioni e le circostanze sopra riportate non escludono, comunque, una gestione diretta degli immobili da parte dei proprietari, potremmo, forse, dire non frequente, ma non impossibile. Prova ne potrebbe essere un frammento paolino, riportato di seguito, nel quale viene descritta una circostanza particolare, trattando delle procedure legali per i proprietari di immobili (*domini horreorum insularumque*) quando gli inquilini (*conductores*) non pagassero l'affitto e risultassero irreperibili (*diu non apparentibus*).

Leggiamo

D. 19.2.56 (Paul. *Lib. sing. de off. praef. vig.*): *Cum domini horreorum insularumque desiderant diu non apparentibus nec eius temporis pensiones exsolventibus conductoribus aperire et ea quae ibi sunt describere, a publicis personis quorum interest audiendi sunt. Tempus autem in huiusmodi re biennii debet observari*¹⁶³.

Il tenore del passo si atteggia così: quando i proprietari di magazzini (*horrea*) e caseggiati (*insulae*) desiderano aprire (i locali?) e fare l'inventario di quello che vi è riposto, a causa della lunga assenza dei conduttori/inquilini, e del mancato pagamento dei canoni (*pensiones*) per tutto il periodo dell'assenza, devono essere ascoltati dalle persone (che rivestano funzioni) pubbliche competenti (ad esempio i *vigiles*, come suggerisce l'*inscriptio* del parere?)¹⁶⁴. Per un caso del genere, deve essere osservato un termine di due anni. Da notare che il giurista rende visibile l'interesse all'ascolto da parte di funzionari pubblici, non prende posizione circa il contenuto, in quanto riferisce la possibilità dell'inventario delle "cose" che ci sono dentro l'immobile oggetto di apertura, nonché indica due circostanze essenziali che legittimano, insieme al trascorrere del tempo, l'apertura coatta dell'immobile, ossia il mancato pagamento e l'assenza che, in questo caso, diventa aggravante.

Sinteticamente: in un contesto di morosità (*nec eius temporis pensiones exsolventibus*), il passo descrive la situazione in cui i proprietari desiderano aprire e descrivere (inventariare) i beni contenuti negli edifici, al fine di trarne guadagno.

Il *conductor* – che si è sottratto al versamento del canone locativo – risulta assente: trascorso il termine di tolleranza e consolidata la posizione di insolven-

163 Circa i problemi relativi alla genuinità del passo, nonché la bibliografia e quant'altro occorrer possa, cfr. SCIORTINO, *Il termine dell'expulsio*, 1-40, *praecipue* 8 ss., il quale, dopo aver evidenziato le criticità sollevate dalla dottrina, circa l'opera da cui è tratto il passo conservato nel Digesto, ne salva le linee generali. Descrive in n. 26 (8, con bibliografia precedente) il procedimento che poteva garantire una soddisfazione del creditore a seguito della mancata percezione della *pensio*.

164 Cfr. l'*inscriptio* del frammento, che aiuta nell'individuare i funzionari, in quanto attiene ai *praefecti vigilum*.

za, il proprietario dell'immobile (locale o caseggiato) avrebbe potuto ottenere, sotto la sorveglianza del prefetto dei vigili o di funzionari da questi delegati¹⁶⁵, di aprirlo, stilare un elenco delle cose del cliente, provvedendo, successivamente, alla loro vendita realizzando, almeno parzialmente, soddisfazione dei propri interessi. Fermo restando, che sotto l'aspetto procedurale avrebbe potuto praticare la prassi illustrata, pure il *conductor totorum horreorum*.

Il passo è – in ogni caso – significativo ai nostri fini, in quanto contiene un esplicito parallelo tra il regime previsto per l'obbligazione di pagare il canone nel contesto della locazione di *horrea* ed in quello, diverso, della locazione abitativa; è rilevante, inoltre, in quanto nell'identificare il gestore dei magazzini utilizza la locuzione *dominus horreum insularumque*, la cui semplice versione suggerisce che si tratti, in tal caso, di un amministratore anche proprietario delle strutture.

In chiusura di quest'ultima riflessione, possiamo iniziare a trarre qualche piccola certezza circa l'incertezza terminologica, mi si perdoni il bisticcio, la quale ci sussidia nella ricerca delle mansioni di questa figura, alla quale possiamo riconoscere un punto fermo, rispetto alla fluttuazione dei significati: la costanza di prendersi *cura*, per un altro, di interessi suscettibili di valutazione economica. Anche se voci diverse confluiscono in questa categoria, la *cura*, intesa come preoccupazione, interesse, predisposizione, anche se dietro corrispettivo, rappresenta l'elemento caratterizzante i compiti di questo emergente professionista.

4.2. *Ambigue esegesi*

A seguito di queste premesse, ritorniamo a considerare i luoghi nei quali il lemma da noi indagato appare ambiguo.

Parte della dottrina¹⁶⁶ filologica, alla quale siamo debitori per approfondita analisi antiquaria del passo del *Satyricon* di Petronio, ha escluso l'eventualità che gli *insularii*, citati in *Satyr.* 95, 8, ricoprissero un ruolo rivelatore di un rapporto di lavoro con l'*insula*, dal momento che il tessuto del passo presuppone la presenza di una pluralità di *insularii* all'interno di un singolo caseggiato, a fronte della citazione solitaria di questo agente nei testi giuridici ed epigrafici.

In linea con questa interpretazione, la qualifica di *insularius* spetta a Bar-

165 La circostanza che si parli genericamente di persone pubbliche e non di altri funzionari, è indice, per la dottrina, di parziali interventi sul parere che ne avrebbero inficiato la genuinità. Si legga, a tal fine, l'ampia, accurata e documentata riflessione, sul passo, di SCIORTINO, *Il termine dell'expulsio*, 1-40, *praecipue* 8-9 ss., note a partire da 26 ss.

166 ROWELL, *Satyricon* 95-96, 224.

gate, *procurator insulae*, personaggio autorevole al quale si ricorre in ipotesi di incertezza. A fronte di una tale constatazione, secondo lo studioso americano dovremmo ritornare all'eguaglianza *insularii* = locatari¹⁶⁷, anche se parte della letteratura non si riconosce in questa soluzione¹⁶⁸, come ad esempio, coloro che sono fautori dell'interpretazione secondo la quale l'*insularius* petroniano, non è altro che il *custos insulae*, così come delineato dalla giurisprudenza, dalla metà del primo secolo a.C. (Alfeno Varo, D. 50.16.203), passando per la riflessione pomponiana (D. 7.8.16.1 e D. 50.16.166) fino a giungere alla visione ulpiana, congelata in D. 1.15.4 (di cui ci occuperemo a breve) e D. 14.3.5.1, allineata al contenuto tramandato da alcune iscrizioni¹⁶⁹.

Nonostante che sullo stesso tratto appaiono il TLL e l'OLD, potremmo essere d'accordo con chi non vede una similitudine tra la figura delineata nei tratti giuridici dai tecnici rispetto a quella enucleata da Petronio. Il racconto petroniano, nel prosieguito (Petr. *Satyr.* 95, 8), descrive la scena in cui appare protagonista una *anus* (che trattiene un cane con una catena), la cui figura è stata interpretata come aggressiva nei confronti di Eumolpo. Una parte della dottrina¹⁷⁰ la percepisce come una inquilina del caseggiato; mentre altra¹⁷¹ la identifica come una serva di taverna; altra¹⁷², ancora, la riconosce in una *ostiaria* (uso invalso, testimoniato anche in Petr. *Satyr.* 79, 6, era quello di affidare l'incarico di *ostiaria* a donne avanti negli anni), ripercorrendo un *topos* accreditato in letteratura (Sen. *Dial.* 5, 37, 2 e Petr. *Satyr.* 64, 7), ed avvalorato dall'accompagnamento alla figura umana del *canis catenarius*¹⁷³.

Ricapitolando: la portinaia è in prima fila; Bargate quando giunge sul posto (95, 6) definisce tutti i presenti (*coctores* e *ostiaria*) come servi *nequissimi*, ed a lui sottoposti; perché, allora, a questo novero non appartengono pure gli *insularii*¹⁷⁴, visto l'epiteto che accomuna tutti i sottoposti? A sostegno di quest'ultima visione sono richiamate due iscrizioni (CIL VI 6215 e CIL VI 6217)¹⁷⁵, provenienti

167 In area pompeiana riscontriamo una epigrafe (CIL IV 7766) nella quale il termine *insularii* viene interpretato come *locatarii*. Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 246.

168 Ancora, LUCARINI, *Insularins*, 246.

169 Cfr. *Petronii Arbitri Satyricon*, ed. Pellegrino, 388.

170 ROWELL, *Satyricon* 95-96, 224.

171 PARATORE, *Il "Satyricon"*, 217 s.

172 LUCARINI, *Insularins*, 247.

173 Cfr. BROLLI, *Il canis ingens*, 113-134, *praecipue* 116 ss.

174 LUCARINI, *Insularins*, 247.

175 CIL VI 6215: *Statilia Ammia hic / sepulta est, quouis sepult(urae) / curam egerunt conleg(ium) / commorient(ium)*; Cerdo, *ins(ularius)*, / *vir eius, Bathyllus, atriens(is), / Musaeus, ost(ia-*

dal colombaio degli Statilii¹⁷⁶, nelle quali gli *insularii* (di frequente) vengono richiamati accanto agli *ostiarii* (alla maniera di Petronio) per cui, difficilmente, si potrebbe rivendicare per i primi una servitù di alto rango, così come appare dalla tradizione dei *Digesta*.

Altre sono le citazioni nelle epigrafi che confortano tale prospettiva¹⁷⁷, nelle quali, come nel racconto petroniano, *ostiarii* e *insularii* vengono citati insieme. A Pompei (CIL IV 7766), si ritrovano iscrizioni con l'indicazione della professionalità da noi considerata¹⁷⁸. Ipotesi di citazione di insulario non richiamato accanto ad un ostiario è in due piccole tabelle marmoree, che riportiamo di seguito.

La prima è CIL VI 4347 – [Irreperibile già per CIL]: *M(arcus) Antonius / Felix*¹⁷⁹.

Iscrizione questa, che sebbene non indichi il padrone/patrono del celebrato nell'iscrizione funeraria (o possiamo ipotizzare che sia a sua volta dipendente di servi o liberti imperiali), può essere, con buone probabilità, considerato appartenente alla *familia* di servi e liberti dei componenti della casa imperiale giulio-claudia. Il range temporale del gruppo delle iscrizioni di cui la nostra fa parte, tenendo conto dell'*onomasticon* rinvenibile negli stessi reperti, appare collocabile a cavallo tra il primo secolo avanti e dopo Cristo (età augustea-in-

rius), *Eros*, *ins(ularius)*, *Philocal[us]*, / *unctor*; CIL VI 6217: *Chius l. Sisennae / silentiarius / ex conlegio hic situs est. / Curatores / Musaeus, ostiar(ius), dec(urio), / Amaranthus, colorat(or), l., / Eros, insular(ius), dec(urio), / de suo dant*. Nella seconda parte del VI volume del *Corpus Inscriptionum Latinorum*, edita nel 1882, nella sezione relativa ai *monumenta columbariorum integra reperta*, si rileva la presenza, tra gli altri, di ottantasette *tituli* sepolcrali attribuiti al *monumentum quod videtur fuisse familiae liberorum Neronis Drusi*. Cfr. MELONI, *Monumentum quod videtur fuisse familiae* 593-617, con interessante giustificazione di appartenenza alla famiglia attraverso il richiamo ad autorevole Studioso (Th. Mommsen).

176 MASSARO, *La storia dal basso*, 285-306.

177 Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 248, secondo il quale: «Esistono in verità anche altre epigrafi che menzionano gli *insulares*, alcune sempre all'interno del colombaio degli Statilii (CIL VI 6296, 6297, 6298, 6299), altre in quello di Livia (*ibid.* da 3926 a 4326 *passim*); altre provenienti da altri sepolcreti ma sempre romani (*ibid.* 7407, 8855, 8856, 9479-83, 33863): vista la provenienza di tali iscrizioni e che quelle che tra loro si possono datare paiono risalire al I sec. d.C. è improbabile che gli *insularii*, documentati dalle epigrafi siano dello stesso di quelli di Petr. 95, 8 [...]: ma di questo non possiamo essere certi».

178 La dottrina ha continuato a tradurre il termine *insularius* con locatario, forse per comodità, vista la soluzione adottata dai Lessici e Vocabolari. In tal senso, si può seguire la disputa in LUCARINI, *Insularins*, 249, il quale riferisce il dibattito in letteratura, il quale rileva che i sostantivi uscenti in *-arius*, di solito, rivelano lo stretto rapporto (lavorativo) che lega il soggetto con il luogo indicato nella prima parte del sostantivo. Così LUCARINI, *Insularins*, 249 n. 11 con bibliografia,

179 MELONI, *Monumentum quod videtur fuisse familiae*, 593-617, *praecipue* 593; 601.

tero regno di Tiberio). La configurazione dell'iscrizione – scarne ed essenziali notizie biografiche, tra cui in molti casi il mestiere (insulario, nel nostro caso) o la funzione svolta nella casa imperiale, il nome del padrone/patrono (per noi Antonia) oppure, alcune volte, una breve dedica – si presenta piuttosto omogenea rispetto alle altre. Inoltre, dove le *tabellae* lo consentano, in quanto ancora conservate, le decorazioni, nonché la loro esecuzione, depongono per una collocazione in uno stesso ambiente di produzione¹⁸⁰. La seconda è

CIL VI 4446: *Ph[---] / [[Messallae]] / [[faber]], // Sabinus / Messallae (seruus) / insul(arius).*

L'iscrizione appare parzialmente deturpata, ma basta a farci pensare che *Sabinus* – l'*insularius* – abbia avuto il compito di supervisionare almeno un'*insula*, molto probabilmente, riscuotendo gli affitti e mantenendo l'ordine (semberebbe figura a metà tra l'amministratore ed il portiere). Il dettato dell'iscrizione conferma, così, il ruolo, abbastanza diffuso¹⁸¹ tra le famiglie nobili, riconosciuto a questi amministratori. È possibile identificare la *domina*, dal momento che il *cognomen* Messalina si riferisce alla *gens Valeria*, ipotesi, del resto, supportata anche dal rinvenimento dell'iscrizione nel *monumentum familiae Statiliorum*. Potremmo azzardare l'identificazione in Valeria Messalina, figlia di M. Valerio Messalla Corvino (che aveva ricoperto la carica di console nel 31 a.C.), andata in sposa a T. Statilio Tauro (console nell'11 d.C.)¹⁸². Dopo il matrimonio, le aristocratiche continuavano a tenere i loro servi e potevano beneficiare della sepoltura comunitaria destinata agli schiavi delle famiglie dei loro mariti. Dal dato offerto dall'epigrafe possiamo trarre la congettura che l'iniziatore del monumento funerario potrebbe essere stato T. Statilio Tauro, marito di Valeria Messalina; e sempre da essa potremmo avere la conferma di attività redditizie (imprenditoriali) esercitate dalle donne già nel primo secolo a.C.¹⁸³.

180 Cfr. MELONI, *Monumentum quod videtur fuisse familiae*, 595 s., con indicazione in nota degli strumenti di raffronto adoperati in letteratura.

181 MELONI, *Monumentum quod videtur fuisse familiae*, 596 s.

182 Conforta questa interpretazione l'opinione di CALDELLI - RICCI, *Monumentum familiae Statiliorum*, 47. Cfr. LANDREA, *La familia méconnue des Valerii Messallae*, 97-111.

183 Non è un caso il parere espresso da Ulpiano in D. 14.3.7.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Parvi autem refert, quis sit institor, masculus an femina, liber an servus proprius vel alienus. item quis sit qui praeposuit: nam et si mulier praeposuit, competet institoria [...]*. Il giurista procede con lucida asciuttezza: poco interessa chi sia l'istitutore, se sia uomo o donna, libero o servo, proprio od altrui. Ed allo stesso modo chi sia colui che lo ha preposto all'esercizio di un'impresa: infatti, anche se costui sia una donna contro di lei spetterà l'azione institoria. Cfr. GRILLONE, *La "parità di genere"*, 86-92.

Leggiamo un parere ulpiano, conservato nella memoria dei *Digesta*, dove si è ravvisata l'eguaglianza *insularii*=locatari¹⁸⁴, nel quale la sorveglianza sui fuochi emerge tra i compiti tipici dell'*insularius* stesso.

D. 1.15.4 (Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.*): *Imperatores Severus et Antoninus Iunio Rufino praefecto vigilum ita rescripserunt: "insularios et¹⁸⁵ eos, qui neglegenter ignes apud se habuerint, potes fustibus vel flagellis caedi iubere: eos autem, qui dolo fecisse incendium convincentur, ad Fabium Cilonem praefectum urbi amicum nostrum remittes: fugitivos conquirere eosque dominis reddere debes"*¹⁸⁶.

Sollecitati da un caso pratico, in un arco temporale tra il 203/205 fino ad arrivare al 215¹⁸⁷, gli imperatori Severo e Antonino *rescripserunt* a Giulio Rufino, *praefectus vigilum*¹⁸⁸. Il contenuto del provvedimento risponde ad un evento che sovente doveva affliggere il personale addetto ai caseggiati¹⁸⁹. Infatti, gli *insularii*, e quelli, che sono poco accorti verso i fuochi che vengono accesi, probabilmente per diverse esigenze, presso le abitazioni, sono passibili di essere percossi con bastoni o flagellati¹⁹⁰. Circostanza, questa, che va oltre il semplice ammonimento¹⁹¹. Coloro, invece, che sono accusati di incendio doloso li puoi

184 Dissente da questo inquadramento LUCARINI, *Insularins*, 248.

185 Al fine di tradurre insulari come locatari in questo contesto (cfr. VIR 3, *s.h.v.*) si consiglia di espungere *et*. Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 250 n. 12.

186 ZANON, *Le strutture accusatorie*, 89. Secondo la Studiosa, «sebbene il frammento nulla dica in proposito è, a mio parere, verosimile pensare che avanti a quest'ultimo magistrato si sarebbe svolto un vero e proprio processo criminale; l'elemento soggettivo verrebbe in altre parole a distinguere un'ipotesi di illecito soltanto "amministrativo" – come tale ben sussumibile nella categoria dei "*levia crimina*" – da un reato in senso proprio, la cui persecuzione doveva avvenire secondo le regole tradizionali». Inoltre, interessante la replica di BIANCHINI, *Cognitiones e accusatio*, 50; SITEK, *Criminal liability*, § 4. Secondo la visione di GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, 98, al *praefectus Urbi* sarebbe stato delegato dal principe un potere in relazione alla sua attività di polizia, nella città e in un raggio di cento miglia.

187 Per la datazione, cfr. SABLAYROLLES, *Libertinus miles*, 111. Altri (HONORÉ, *Ulpian*, 199) datano il passo intorno al 215 d.C.

188 CAGNAT, *s.v. Vigiles*, 867-870; SILVERIO, *Aspetti di diritto e vita quotidiana*, 257-276, *praecipue* 269 n. 42, 273 n. 58; circa l'estensione giuridica della figura apicale del corpo, cfr. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus Urbi*, 173-223; SALAZAR REVUELTA, *Naturaleza jurídica*, 163-198; PERIÑÁN GÓMEZ, *Derrumbes*, 551-595, *praecipue* 584 ss.

189 Circa la difficoltà di ritrovare, nelle *insulae*, lo spazio cucina cfr. ELLIS, *Roman Housing*, 159.

190 Cfr. KOŁODKO, *The powers and significance of the prefect*, 199 ss., in particolare 207 n. 28 con bibliografia. SANTALUCIA, *Incendiari, ladri, servi fuggitivi*, 387-406.

191 DU PLESSIS, *Notes on a Fire*, 309 ss., in particolare 284.

inviare al nostro amico Fabio Cilone, *praefectus Urbi*; gli schiavi fuggitivi devi ricercarli e restituirli al loro *dominus*.

In sintesi, si afferma una giurisdizione esercitata dai Prefetti che hanno potere di ordinare pene corporali (“puoi ordinare che siano frustati con verghe o siano flagellati [...] coloro che sono stati neglienti riguardo ai loro fuochi”), di rinviare gli incendiari dolosi al prefetto della città, in questo caso Fabio Cilone; nonché di ricercare e restituire ai legittimi proprietari i fuggitivi¹⁹² (forse gli *insularii* venuti meno al proprio ufficio?). Il passo non sembra uniformarsi alla premessa di cui sopra (*insularii*=locatari), suscitando, con la locuzione *et eos* che accompagna il nostro lemma, qualche dubbio circa l’eguaglianza proposta.

Se, infatti, leggiamo un parere paolino, tratto dal *Liber singularis de officio praefecti vigilum* – ben allocato dai Compilatori nel paragrafo, immediatamente, precedente il passo di Ulpiano¹⁹³, avente ad oggetto argomento affine – possiamo trarre delle coordinate interpretative. L’esperto imperiale tramanda alcuni punti chiave: questo prefetto era munito del potere di procedere giudizialmente contro una serie di soggetti (incendiari, scassinatori, ladri, rapinatori, ricettatori)¹⁹⁴, a meno che si trattasse di persone tanto scellerate e infami da dover essere rinviate al *praefectus Urbi*. Già siamo a conoscenza della circostanza che, proprio per citare un esempio, gli incendiari dolosi erano di competenza del prefetto urbano. In sintesi, Paolo descrisse l’evoluzione storica delle unità di prevenzione incendi della città.

D. 1.15.3.1 (Paul. *lib. sing. de off. praef. vig.*): *Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus, nisi si qua tam atrox*¹⁹⁵

192 Cfr. SABLAYROLLES, *Libertinus miles*, 5 ss., in particolare 106 n. 131, con bibliografia. Anche in questo caso, lo Studioso traduce *insularius* come locatario o inquilino. Più avanti esprime anche un giudizio su questo conferimento di competenza nei seguenti termini: «Ainsi le rescrit adressé à Iunius Rufinus s’expliquerait comme une incitation à la modération. Les nouveaux pouvoirs accordés par les Sévères aux préfets des vigiles n’allaient pas jusqu’à leur donner le *ius gladii*. D.A. Musca s’est cependant demandé si les préfets des vigiles n’avaient pas eu ce pouvoir (Musca 1970, *Lis fullonum*). Il est vrai qu’elle accorde au préfet des vigiles une importance qui paraît excessive: «Il *praefectus vigilum* certamente occupò nella giurisdizione civile e penale dell’Urbe un posto di primo piano e che solo apparentemente sembrava subordinato a quello del *praefectus Urbis* ma che in effetti era a lui concorrente (Musca 1970, *Lis fullonum*, 299-300)».

193 Cfr. GUARINO, *Le notti del praefectus vigilum*, 348-350, in particolare 348 ss.

194 SANTALUCIA, *Incendiari, ladri, servi fuggitivi*, 387-406.

195 Vale la pena di insistere, per un momento, sul concetto di atroce, come di una fattispecie di gravità qualificata in relazione all’offensività dell’azione o delle circostanze in cui viene posta in essere. Cfr. DONADIO, *‘Documentum Supplicii’*, 7 ss., con bibliografia e fonti; BICCA-RI, *Atrocitas*, 7-62 in particolare 8 ss., con note sull’etimologia a partire da n. 1 ss.

*tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur. Et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui negligentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigatione remittit*¹⁹⁶.

ed il successivo

D. 1.15.3.3-4 (Paul. *l.s. de off. praef. vig.*): *Sciendum est autem praefectum vigilum per totam noctem vigilare debere et coerrare calciatum cum hamis et dolabris, ut curam adhibeant omnes inquilinos admonere, ne negligentia aliqua incendii casus oriatur. Praeterea ut aquam unusquisque inquilinus in cenaculo habeat, iubetur admonere*¹⁹⁷.

Il paragrafo 1 del parere in questione ha il pregio di scandire competenze, giurisdizione, attività e confini, enunciando il principio per cui il prefetto dei vigili giudica gli *incendiarii*, gli *effractores*, i *fures*, i *raptores*, ed i *receptatores*. Il prosiegua pone un limite alla giurisdizione prefettizia con la locuzione “*nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur*”. Il crimine, o l'autore, non deve essere *atrox*, feroce, e notorio (persona *famosa*)¹⁹⁸, altrimenti il caso deve essere rimesso al *praefectus Urbi*, gerarchicamente occupante rango superiore e competente a giudicare un «delinquente di grande pe-

196 Cfr. GUARINO, *Le notti del praefectus vigilum*, 348-350. Inoltre SITEK, *Criminal liability*, in particolare § 4 n. 35, con bibliografia cui si rinvia. KOŁODKO, *The powers and significance of the Prefect of the 'vigiles'*, 199-214, in particolare 199 ss., nn. 4 ss., con bibliografia. Il passo va inquadrato nella più vasta operazione di riforma della prefettura urbana, durante l'età dei Severi. La trasformazione, da organo di polizia con funzioni giurisdizionali in giudice criminale ordinario, impose conseguenti e nuovi rapporti tra le *praefecturae Urbi* e *vigilum*. In merito MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus urbi*, 171-223, in particolare 217 n. 115. Ancora, BALZARINI, *In tema di repressione extra ordinem del furto*, 230 ss.

197 NERI, *La criminalità comune a Roma*, 141 ss., in particolare 148 n. 33.

198 Cfr. CHIUSI, *La fama nell'ordinamento romano*, 89-105, in particolare 90 ss., con bibliografia, casi e fonti; D. 47.10.9 pr. (Ulp. 57 ad ed.): *Sed est quaestionis, quod dicimus re iniuriam atrocem fieri, utrum, si corpori inferatur, atrox sit, an et si non corpori, ut puta vestimentis scissis, comite abducto vel convicio dicto. Et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem iniuriam, persona atrocitatem faciente*. SITEK, *Apud vetustiores*, 57. *Fama* e *famosus* rappresentano, anche a tutt'oggi, *voces mediae*, neutre, né positive né negative, come, del resto, appare chiaro se consideriamo che *fama* ha la stessa radice del verbo *fari*, parlare, ragion per cui la *fama* è “quello che si dice”, la voce pubblica, l'opinione comune. Ma le dicerie vengono eccitate volentieri dal male piuttosto che dal bene, per questo non costituisce meraviglia che Virgilio, nell'*Eneide* (IV, 173-197), delinei *Fama* quale mostro orribile che non dorme mai. Nella letteratura latina, a quanto tradito nei dizionari, la prima rilevazione del lemma avviene nella *Danae* di Nevio dove si legge: *Desubito famam tollunt, si quam solam videre in via* (fr. 6 Marmorale), ed è poi ancora a spese di Didone che la *Fama*, la *f* maiuscola, si colloca, tra le prosopopee, quelle *fictiones personarum*, così individuate da Quintiliano, che rendono lo stile animato e variato. Cfr. GIANOLA, «*Procul a Fame palpebris*», 149-171, in particolare 149.

ricolosità sociale»¹⁹⁹. Queste categorie di persone e la qualificazione dei crimini individuano il perimetro oggettivo e soggettivo entro il quale operare. Non da ultima, possiamo rilevare l'esistenza di una sorta di "schedatura" dei delinquenti, una categorizzazione dei reati sulla base dell'elemento volontaristico, nonché un'ipotesi di aggravante²⁰⁰, quale la recidiva²⁰¹.

Il prosieguo del passo, nei paragrafi sopra riportati dopo il primo, offre il destro ad altre considerazioni, non sfuggite, peraltro, già alla critica dell'inizio del secolo scorso²⁰². Al di là della dei problemi grammaticali di concordanza tra soggetto e predicato (soggetto singolare e verbo plurale, per ben due volte)²⁰³, sollevati anche dalla riflessione "moderna", il dettato paolino delinea le notti del prefetto, indicando, fra i suoi compiti, quello per il quale deve ispezionare la città, pronto ad agire (calzato) e munito di strumenti antincendio (ganci ed asce), sorvegliando gli inquilini per prevenire incendi e assicurandosi che abbiano acqua in casa. Quest'ultima avvertenza è frutto di uno specifico ordine.

Comunque, nell'ultima parte dell'escerto paolino, la negligenza, causa per cui si può sviluppare un incendio, è addossata agli inquilini, come pure pare nell'omologo precedente brano di Ulpiano (D. 1.15.4 [Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.*]). Se questa conclusione sembrerebbe apparire condivisibile, nel senso che poniamo sullo stesso piano il pronome *is* (*ea, id*), utilizzato al plurale da entrambi i giuristi (ma l'uno con la particella *et*, l'altro semplicemente a sostituire il sostantivo), più facilmente, quando nel rescritto si citano "anche quelli" (*et eos*) che per poca accortezza (*insularios et eos, qui neglegenter ignes apud se habuerint*, ulpiano) avessero il fuoco presso di loro, possiamo individuarne le responsabilità.

Gli Augusti si riferiscono agli inquilini, non agli *insularii*, altrimenti il pronome personale sarebbe stato pleonastico. In questo caso Paolo e gli imperatori manifestano due modi di pensare diversi. Infatti, mentre il giurista – conducendo un ragionamento simile a quello del fenomeno delle *effracturae*, per le quali imputa la responsabilità ai servi custodi – sembra ritenere responsabili gli inquilini; i due imperatori severiani dirigono la loro attenzione sia contro gli inquilini che

199 BIANCHINI, «*Cognitiones*» e «*accusatio*», 49-56, in particolare 50.

200 Sulle circostanze, MILANI, *Le circostanze nel diritto penale romano*, 1187-1234, *praecipue* 1195 ss., con bibliografia e fonti.

201 BEGGIATO, *Alle origini della recidiva*, 994-1053, in particolare 1018 ss.; in precedenza NAVARRA, *La recidiva*, *passim*.

202 BESELER, *Opera*, 2.

203 La circostanza della non concordanza (soggetto+predicato) ha fatto sorgere dubbi circa l'attribuzione delle ronde notturne. Più verosimile parrebbe che fosse compito dei vigili sorvegliare ispezionando, piuttosto che del loro superiore gerarchico. Cfr. GUARINO, *Le notti del praefectus vigilum*, 348-350, in particolare 348.

contro gli *insularii*, ipotizzando una responsabilità cumulativa che offrirebbe alle vittime maggiore garanzia di risultati²⁰⁴. Allora, legittimamente, che traduzione possiamo dare al termine utilizzato dalla cancelleria severiana? Parte della dottrina²⁰⁵ ipotizza di avvicinare il significato del lemma severiano all'interpretazione petroniana, indulgendo in un utilizzo promiscuo del termine, obliterando la differenza dei rapporti che intercorrevano con l'oggetto, che per gli uni era quello di fruitori degli alloggi e per gli altri era una incombenza professionale.

Leggiamo

Carmen Priapeum 32: *Uvis aridior puella passis*²⁰⁶, *buxo pallidior novaque cera, collatas sibi quae suisque membris formicas facit atiles videri; quouis viscera non aperta Tuscus per pellem poterit videre aruspex; quae suco caret ut putrisque pumex, nemo viderit hanc ut expuentem; quam pro sanguine pulverem scobemque in venis medici putant habere ad me nocte solet venire et affert pallorem maciemque larua-lem. Ductor ferreus insulariusve lanternae videor fricare cornu*²⁰⁷.

204 La risposta ad un atto (doloso), con impatto significativo sull'intera città, è nell'ambito della *cognitio extra ordinem*, nel senso che l'incendiario è soggetto alla pena capitale (MINIERI, *Exurere adurere incendere*, 79 ss.). Inoltre, un altro testo ulpiano (D. 48.8.10 [Ulp.18 *ad ed.*]), nel quale si tratta della pena da infliggere a qualcuno che avesse incendiato, con dolo, l'sola di proprietà di un altro, è riportato nella *Collatio* (Coll. 12.7.1-3), il che conferma la sopravvivenza del precetto anche dopo il periodo severiano, e, nell'ambito del quadro normativo della sillana *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, da una prospettiva di compilazione, la quale non è, necessariamente, coincidente con la formulazione letterale della legge stessa. Potremmo, allora, interrogarci sulla circostanza se la pena da comminarsi da parte del *praefectus Urbi* all'incendiario doloso sia quella di morte. Guardiamo il parere ulpiano in D. 1.15.4 pr. che, come detto, potrebbe essere collocato nel corso dell'anno 215, e quello di cui *supra*, che prevede la pena capitale è datato da Onorio al periodo di Caracalla (211/217; cfr. HONORÉ, *Ulpian*, 179). Potremmo ipotizzare che il giurista si riferiva effettivamente alla pena di morte quando alludeva alla repressione degli incendi dolosi da parte del prefetto urbano. Il sistema sul quale abbiamo riflettuto, si può riassumere in questi termini: il timore di un futuro incendio superava la protezione predisposta della *cautio damni infecti*, data la gravità e l'entità del potenziale danno; pertanto, si tentava di prevenirlo; cfr. PERIÑÁN GÓMEZ, *Derrumbes*, 586 ss.

205 LUCARINI, *Insularins*, 250,

206 L'Autore pare proporre una assimilazione tra la linfa umana e quella vegetale, nonché l'identificazione del legame tra la linfa e il vino, sotto forma di succo spremuto dall'uva. Cfr. MATTERO, *The gluttonous genius*, 85-96, *praecipue* 89.

207 Una ragazza più secca dell'uva passa, più pallida del legno di bosso e della cera novella, che fa sembrare le formiche, in paragone alle sue membra e al suo corpo, bestie all'ingrasso, le cui viscere l'aruspice etrusco può esaminare attraverso la pelle, senza aprirla, che ha meno liquidi della polvere di pomice una che non è mai stata vista sputare, una che i medici giudicano aver polvere e segatura al posto del sangue, suol venire da me di notte portandomi il suo pallore e la sua macilenza spettrale. Mi sembra proprio di essere il ferraiolo del quartiere che sfrega la lanterna di corno.

In *Carmen Priapeum* 32²⁰⁸, dove si parla di una *puella aridior uvis passis*, sembra cogliersi una ulteriore testimonianza del vocabolo. Priapo non apprezza la asciutta corporatura della ragazza²⁰⁹ con la quale ha una relazione, la congiunzione carnale si presenta non piacevole e, nella chiusa (vv. 13-14), si lamenta in questi termini: *ductor ferreus insularis aequae lanternae, videor fricare cornu*.

Questi ultimi due versi dello scritto mostrano difficoltà interpretative. L'origine degli ostacoli esegetici, secondo parte della riflessione dottrinarial²¹⁰, nasceva da un disguido interpretativo nella lettura del filologo olandese Peter Burmann, il giovane, il quale, opponendosi alla *concordantia codicum*, che vedeva nel segno il lemma *insularis*, propose la correzione *insularius* (*insularis eque* del verso 13 fu tramutato in *insulariusque*). Da questa "lettura" sono state generate rappresentazioni lessicali come quella offerta dal Lewis-Short, che propone "ironworker", e quella secondo la quale *qui ferrum ducit in insulis* (ossia nelle miniere di ferro, dell'isola d'Elba), assecondata dal Forcellini-Furlanetto-Perin.

Altra opinione dottrinal²¹¹ propone di conservare il tratto tradito di *insularis*, considerarlo aggettivo. ma di accordarlo a *lanternae*. Altra voce²¹², sempre considerando la metafora della lanterna, si esprime così: «I propose that *insulariusque* be emended to *insulariaequae*, making it agree with *lanternae* in the following line, and that *ductor* be understood as a verb. The adjective *ferreus* (lit. "made of iron", hence "hard, unfeeling", or even "shameless"...) can suggest *Priapus'* own unenthusiastic reaction to the whore's sexual advances. Therefore, "I am being diddled, though I can't feel a thing, and I appear to be rubbing a tenement lantern's sheet of horn". The "lamp of horn", as Buchheit has taken it, is indeed the woman's dry *cunnus*».²¹³

In ultima analisi, il *ductor ferreus*²¹⁴ traduce, tradizionalmente, il χαλκουρ-

208 Il componimento, in lingua latina, rispondente al titolo di cui sopra (o solo *Priapea*) è una raccolta di circa 80/95 epigrammi del I secolo d.C., e rappresenta un documento di costume. Una traduzione del *Corpus*, ad opera di E. Mori, è presente on line, oltre alle cartacee in italiano ed in inglese.

209 La descrizione della ragazza si avvicina a quelle di Ovidio (8, 800-808) e di Marziale (12, 32, 7-8).

210 Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 250 ss.

211 Cfr. FERRI, *Esigenze archeologiche*, 101 ss., in particolare 103 s.; BUCHHEIT, *Studien zum Corpus Priapeorum*, 139 ss.

212 O'CONNOR, *Priap.* 32, 383 ss.

213 O'CONNOR, *Priap.* 32, 383 ss.

214 Questa visione dottrinal²¹⁴, O'CONNOR, *Priap.* 32, 383 ss., vede in *ductor* un derivato dalla forma verbale *ductare*. Interpretazione poco condivisa in dottrina. Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 252 n. 16 con dibattito bibliografico-interpretativo.

γός²¹⁵, mentre per costoro è il *Lampentraeger*²¹⁶. Stante questi presupposti, e rinviando ad una serie di eccezioni presentate in dottrina²¹⁷ (*dux* difficilmente si accosta ad oggetti, ed insulario traduce sempre il riferimeto all'isola, non all'isolato), possiamo pensare che, in un simile frangente, si potrebbe assecondare il testo del Burman e tradurlo con Buecheler²¹⁸: *praecipue videtur insularis arcendi incendii officium et ne ignes neglegentius haberentur demandatum fuisse*. Continuare nella direzione così segnata, spiegherebbe la citata attività dell'*insularius* di sfregare il *cornu* della lanterna (ossia quella porzione trasparente che serviva a proteggere l'interno, il fuoco, dagli agenti atmosferici), per cui la traduzione suonerebbe: «wohl Blachschaeger zu sein dann duenk' ich oder Hausknecht, der die Lanterne und her putzt». Possiamo ipotizzare che un addetto o un domestico (calderaio o guardiano notturno) sfregasse la lanterna di corno.

L'interpretazione caldeggiata in letteratura²¹⁹ apre a far immaginare al lettore che il passo del Digesto (D. 1.15.5) alluda a *insularii* nel senso delle figure presenti nel passo, già ricordato, dei *Carmina Priapaea*. Il contenuto del parere rammentato in precedenza illustra l'operato dei due imperatori, i quali vagliano la necessità per la quale, in caso d'incendio²²⁰, i *vigiles* adottino provvedimenti punitivi nei confronti degli *insularii* ovvero degli inquilini. Come riferisce Seneca (*Ep. mor.* 64, 1) il fumo provocato durante la cottura rappresentava motivo di pensiero per i *vigiles*, tant'è che – nel frammento di Petronio – gli *insularii* ed i *coctores* vengono riportati insieme, nonché appaiono attrezzati di armi provenienti dalla cucina. Questa collocazione potrebbe far pensare che gli *insularii* ricordati dai giuristi (D. 1.15.4), repertoriati nel CIL, catalogati da Petronio e richiamati nei *carmina priapaea* rivestissero anche mansioni attinenti la cura affinché non sorgessero incendi nelle cucine. Si presentano come sottoposti, servi, dediti ai lavori manuali nell'isolato. Le incombenze di quelli preposti all'amministrazione – nelle tradizioni del *Corpus Glossariorum* e nelle

215 BUECHELER, *Vindiciae libri Priapeorum*, 381 ss., *praecipuae* 392.

216 Per ulteriori raffronti bibliografici, cfr. LUCARINI, *Insularins*, 251 n. 16.

217 LUCARINI, *Insularins*, 251.

218 BUECHELER, *Vindiciae libri Priapeorum*, 381 ss.

219 LUCARINI, *Insularins*, 251 s.

220 Non è preoccupazione di poco momento. L'incendio rappresentava un fenomeno frequente, tant'è che dalle parti potevano essere apposte, al contratto di locazione, una serie di clausole. Cfr. D. 19.2.11.1 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Si hoc in locatione convenit "ignem ne habeto" et habuit, tenebitur etiam si fortuitus casus admisit incendium, quia non debuit ignem habere. Aliud est enim ignem innocentem habere: permittit enim habere, sed innoxium, ignem*. Inoltre, MELILLI, *D.9.3. Tutela e sicurezza della circolazione urbana*, 63 n. 20.

rimanenti testimonianze tradite dai *Digesta*, eccezion fatta per la categoria, prima citata, che destò l'attenzione degli imperatori – potrebbero rivelare una figura diversa di lavoratore; sicuramente non confondibile promiscuamente con l'inquilino²²¹.

5. Il parere di Alfeno

Da quanto abbiamo detto in precedenza, possiamo concludere che – nella tradizione testuale – l'*insularius* facesse parte del personale addetto ai servizi²²² (è un manutentore, un “amministratore”, oppure un guardiano?) di un caseggiato, non era certamente un inquilino, forse qualcosa di più di un manovale?

È difficile a dirsi, dal momento che specifiche mansioni vengono riconosciute ad una professionalità accreditata, qualora ve ne sia una, ma in questa fase embrionale tutto viene rappresentato in maniera sfocata, senza una precisazione dei confini.

Possiamo leggere un passo di Alfeno²²³, il quale, coglie la presenza di criticità all'interno della maturazione delle esperienze economiche²²⁴.

221 In questo senso, cfr. LUCARINI, *Insularins*, 252.

222 Parte della dottrina (RONIN, *Demolitions*, 80 ss., in particolare 84 n. 14) ritiene l'*insularius* responsabile della protezione incendi (così «Three centuries after the time of Crassus, an imperial edict reminds that *insularii* have a responsibility in preventing the fire to burn down *insulae* [Dig. 1.15.4]»).

223 Riportiamo il passo, senza l'inserzione dell'altro frammento di Alfeno, peraltro già riferito, in nn. 97 e 98, con la proposta di Lenel. Cfr. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, col. 37 ss. Il parere di Alfeno viene letto in combinato disposto con una costituzione di Diocleziano e Massimiano, di contenuto simile, conservata nel *Codex repetitae praelectionis*, in quanto sussidia l'interprete per risolvere la questione del *domicilium*, C. 10.40(39).7 pr.-1: *Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolae vero, sicut et divus Hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domicilium facit. 1. Et in eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari iam destitit*. Cfr. LICANDRO, *Domicilium e incolae*, 43-76; dapprima ID., «*Domicilium*», 1 ss.; successivamente ID., *Roma e il suo impero preglobale*, 165-191, in particolare 174 s.; NASTI, *Il diritto e l'impero*, 141-156, *praecipue* 145 ss. Si legga, in dottrina, l'opinione di chi (TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 316 nn. da 48 a 51), in relazione al *domum ducere* ed alla accezione di *domus*, necessitata dal creare un raccordo fra i due passi, è favorevole a salvare l'attendibilità del frammento di Alfeno. Diffusamente, l'Autore si è preoccupato di indicare, con puntuale acribia, tutte le criticità offerte non solo dal testo stesso, ma anche dai tentativi di esegesi, precedentemente svolti. La paternità e la genuinità sostanziale del parere, nonché una continuità fra i due passi alfeniani (D. 50.16.203 e D. 34.2.28 [Alf. 7 dig.]); vengono salvate da una attenta rassegna della messe di opinioni coagulate intorno alla supposta disputa.

224 Cfr. TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 305-338.

D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.): *In lege censoria portus Siciliae*²²⁵ ita scriptum erat: “servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is portorium ne dato”. Quaerebatur, si quis a Sicilia servos Romam mitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dare deberet nec ne. Respondit duas esse in hac scriptura quaestiones, primam quid esset “domum ducere”, alteram, quid esset “suo usu ducere”. Igitur quaeri soleret, utrum, ubi quisque habitaret sive in provincia sive in Italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte dicitur. Sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset. Quid autem esset “usu suo”, magnam habuisse dubitationem. Et magis placet, quod victus sui causa paratum est, tantum contineri. Itemque de servis eadem ratione quaeri, qui eorum usus sui causa parati essent? Utrum dispensatores, insularii, vilici, atrienses, textores, operarii quoque rustici, qui agrorum colendorum causa haberentur, ex quibus agris pater familias fructus caperet, quibus se toleraret, omnes denique servos, quos quisque emisset, ut ipse haberet atque eis ad aliquam rem uteretur, neque ideo emisset, ut venderet? Et sibi videri eos demum usus sui causa patrem familias habere, qui ad eius corpus tuendum atque ipsius cultum praepositi destinatique essent, quo in genere iunctores, cubicularii, coci, ministratores atque alii, qui ad eiusmodi usum parati essent, numerarentur²²⁶.

225 È il caso di Siracusa. Con buone probabilità, alla fine dell'età repubblicana, merci provenienti dall'India, dopo aver attraversato l'Oceano Indiano, il Mar Rosso, il deserto orientale egiziano, il Nilo, da Alessandria passavano per la Sicilia dirette verso Pozzuoli. In caso di sbarco sarebbero state assoggettate ad elevati dazi doganali in base alla *lex censoria portus Siciliae*. Il fenomeno viene ricordato da D. 50.16.203. I *portoria* della provincia romana di Sicilia erano dei dazi d'importazione ed esportazione, pari ad una *vicesima* (5%) del valore delle mercanzie, i censori davano la riscossione in appalto a *societates publicanorum*, precocemente dotate di personalità giuridica, dove i capitali, che venivano forniti dai *participes*, erano basati su obbligazioni (*particulae*), di cui essi stessi erano titolari. I *socii* formavano una specie di consiglio d'amministrazione, ed erano investiti dalla responsabilità dell'esecuzione degli obblighi di cui alla *lex censoria*, essendo, pure, vincolati a fornire *praedes* ed *obligationes praedatoriae* per il versamento dei dazi, dedotto il tasso di aggiudicazione. *Magistri* (di stanza, solitamente a Roma) e *promagistri* (stanziati in provincia), eletti ogni anno dai soci, dirigevano a mezzo di *portitores* (subalterni) la società. Alla fine dell'età repubblicana in Sicilia esistevano uffici del *portorium* a Siracusa, Agrigento, Palermo, Termini, Alesia, Catania, Messina, Finzia, cioè Licata, oltre a *stationes* locali. La *lex censoria portus Siciliae* esentava dal dazio i beni personali dei viaggiatori e, al pari di altre leggi doganali, le merci in transito, giunte in porto a causa di eventi atmosferici (tempeste), attività piratesche, in occasione di festività (*lex Rhodia*). Cfr. PURPURA, *Attività marittime e rinvenimenti archeologici*, 67-74.

226 Il passo, noto in letteratura per l'impegno costato agli interpreti, non solo per il suo contenuto ma anche per l'attribuzione della paternità (a tal fine, diffusamente, LICANDRO, *'Domicilium'*, 57 ss., con copiosa letteratura precedente), rappresenta una delle espressioni di “romanizzazione giuridica”. Così, NASTI, *Il diritto e l'impero*, 141 ss., in particolare 144 ss., traduce «Nella *lex censoria portus Siciliae* era scritto così: “Per gli schiavi che qualcuno condurrà a casa per proprio uso, non sarà pagato alcun *portorium*”. Ci si chiedeva se qualcuno

Il caso, che sollecita la disputa, è la risposta ad un quesito (*quaerebatur*): un contribuente vuole portare a Roma alcuni schiavi dalla Sicilia, al fine di impiegarli nella coltivazione dei suoi terreni, l'attività prospettata, si chiede, è soggetta al pagamento della tassa di importazione? La materia si mostra già problematica, in una con la connessione dell'oggetto del quesito e la *lex portus Asiae*²²⁷ (paragrafo 37), alla quale appartiene una clausola databile al 72/70 a.C., tant'è che – sin dalle battute dell'*incipit* – si avverte la cautela del giurista. Infatti, il passo si apre con le parole della normativa censoria.

Il giurista riferisce che – nell'ambito delle prescrizioni censorie relative alla mercanzia in circolazione attraverso il porto della Sicilia – era stato disposto che per gli schiavi, tradotti nella propria *domus* per proprio uso, non dovesse essere pagato il *portorium*. La *ratio* che riposava sotto questa normazione è chiara: non subisce imposizione una attività che non è a scopo di lucro, in quanto rappresenta un trasporto per sé e non in conto terzi. L'estensore del parere non precisa se il personale servile che doveva viaggiare fosse stato acquistato *in loco*, per poter poi essere trasferito, oppure corredasse una *villa* dello stesso *dominus* in *provincia Siciliae*. Purtroppo, non ci è dato sapere.

avesse mandato degli schiavi dalla Sicilia a Roma per allestire un fondo, se dovesse o no pagare un *portorium* per questi uomini. Rispose che ci sono due quesiti in questa domanda, il primo è cosa significhi “condurre a casa”, il secondo cosa significhi “condurre per suo uso”. Quindi di solito ci si chiede se sia corretto dire che la casa è nella patria di ciascuno, sia che si abiti in provincia, sia in Italia. Ma in proposito si stabilì che si dovesse considerare la propria casa dove ciascuno avesse la propria sede [il domicilio], e i propri conti e avesse organizzato le proprie cose. Per quanto riguarda l'espressione “per suo uso” aveva grandi dubbi. E si considera preferibile che la frase si riferisca solo a ciò che è stato predisposto per il proprio sostentamento. Allo stesso modo, quindi, si pone la questione a proposito degli schiavi: quali erano predisposti per “uso proprio”? Forse i servi *dispensatores* (cassieri), gli *insularii* (schiavi che sorvegliano un'isola), i *vilici* (fattori), gli *atrienses* (custodi dell'ingresso della casa), tessitori e operai rurali, che venivano tenuti per coltivare i campi, dai quali il padre di famiglia prendeva i frutti con i quali poteva mantenersi e, in breve, tutti quegli schiavi che ciascuno avesse comprato per averli e usarli per qualcosa, e non li avesse invece comprati per venderli? E certamente a lui sembrava che il padre di famiglia avesse “ad uso proprio” quegli schiavi destinati a proteggere il suo corpo e preposti e destinati alla sua cura, fra i quali devono essere annoverati gli schiavi che attaccano i cavalli (*iunctores*), quelli della stanza da letto (*cubicularii*), cuochi, camerieri ed altri predisposti a questo scopo» (145). Cfr. CASTELLO, *D. 50.16.203*, 101-113, nonché MIGLIETTA, «*Servius respondit*», in particolare 9 ss.

227 Sul tema, sulla legislazione e sul confronto con il parere di Alfeno, si leggano SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex portus Asiae*, 113-190; ID., *Il Monumentum Ephesenum*, 187-206, in particolare 193; MEROLA, *Autonomia locale, passim*; circa le immunità doganali EAD., *Cittadinanza e immunità doganale*, 1719-1929, 1719 ss., 1724 ss.; LICANDRO, *Domicilium habere*, 69 ss., con altra bibliografia sul documento di Efeso alla n. 67; NASTI, *Il diritto e l'impero*, 146 n. 13, con bibliografia.

Con queste coordinate, si apre la controversia tra gli incaricati alla riscossione (componenti una *societas publicanorum*), che avevano interesse a ridurre ai minimi termini le esenzioni (al fine di realizzare un maggiore guadagno), ed il contribuente che vanterebbe tutti i requisiti possibili, pur di rientrare nella classe degli esentati.

La questione – afferente ad una chiara ipotesi di esenzione dal pagamento del tributo gravante su merci importate (nella sussistenza di un duplice presupposto) – è animata da un palese conflitto di interessi, che ruota intorno alla chiave di lettura del provvedimento dei censori, ossia il *domum ducere* e il *suo usu ducere*²²⁸. Il parere sembra andare al di là della contingente diatriba sull'esenzione o meno, in quanto la risposta sollecitata fa emergere, all'interno della giurisprudenza, esigenze nuove, appena palpabili, ambiguità, fino ad allora, forse, solo lambite, e una fumosa differenza fra scopo di lucro ed attività senza costi ma con benefici futuri. In poche parole, investimenti in forza lavoro per una successiva remunerazione.

Tra le righe si comprende quale fosse la *ratio* della richiesta, in quanto si tratta di schiavi inviati in un posto in cui (Roma) il proprietario ha una *domus*, al fine di realizzare l'uso di coltivare i terreni (quindi un uso proprio), per cui si integra una attività inclusa nell'esenzione. Ugualmente palesi appaiono le ragioni delle obiezioni avanzate dal riscossore, in quanto Roma non rappresenta necessariamente la casa e, a stretto rigore, potrebbe suscitare dubbio se l'uso proprio, in terminologia giuridica, contempli anche la coltivazione agraria, cui quelle forze lavoro erano stati destinati.

I confini della questione appaiono tesi, in quanto per entrambe le locuzioni, e quindi per i termini della discussione giuridicamente rilevante, non appare pacificazione in giurisprudenza.

In riferimento a *domus*, nozione, se prima di Alfeno non ambigua, al tempo del giurista divenuta quanto mai sfaccettata, come abbiamo rilevato in un precedente lavoro²²⁹, e come ha già fatto la dottrina, difficilmente astraibile rispetto agli abitanti; non può essere inteso come luogo non precisato, nel quale si dimori (in Italia o in provincia) oppure un posto qualsiasi nel quale si trovi la propria origine.

228 Cfr. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», in particolare 283 ss.; 502 ss. La formula, legata al concetto *servi usus sui causa parati*, afferisce a schiavi/beni acquistati (o mantenuti) per un uso/scopo personale (*usus sui causa*). Il contesto del quale trattiamo è quello della *lex censoria* (Sicilia), ma spesso viene associato a precedenti giurisprudenziali sui beni personali, ad esempio *argentum usus sui causa paratum*. Il verbo *ducere* è usato con valore di “condurre” o, più in generale, di inquadrare all'interno di una categoria giuridica.

229 PENNACCHIO, *Riflessioni sparse sull'abitazione*, 1 ss., in particolare nn. da 1 a 4.

Un giurista moderno, in relazione alla difficile individuazione del domicilio dei minori, risolse il problema con la locuzione “il domicilio dei giocattoli”, in poche parole il luogo nel quale ciascuno ha eletto la sede stabile dei propri affari (dove si conservano documenti, scritture contabili e quanto rilevi a dimostrazione di una “stabilità”), in ultima istanza la sede riconoscibile dei propri interessi, come per il minore, i giocattoli.

In riferimento all’uso proprio, lo stesso giurista coglie e rende visibile l’incertezza che regna intorno a questo concetto e che rende difficile una *communis opinio*. Si capisce bene la *ratio* del dubbio, in quanto se, con “facilità”, per la *domus* sono stati invocati criteri oggettivi (stabilità degli interessi, luoghi di conservazione di prove e documenti negoziali), per imbrigliare il concetto di proprio uso, che si presenta invece sfuggente, dato che è pienamente soggettivo, abbiamo bisogno di un sussidio che non sia altalenante. Infatti, esso è soggetto a dilatazione o compressione a seconda delle abitudini, della sensibilità o delle esigenze pratiche che, certamente, non sono uguali per tutti.

Allora, quale può essere la chiave di lettura, l’elemento dirimente il dubbio, la giusta misura?

In quest’ottica si riconosce il compito del giurista, che è quello di allearsi all’esperienza ed alla tradizione che possano contenere una regola aderente al contesto economico sociale cui serve. L’esperto, prima di innovare con una propria pronuncia, deve verificare se, all’interno del bagaglio sapienziale, del patrimonio scientifico, nel quale si adagia il caso sia reperibile una soluzione applicabile (per intero e/o in parte) alla questione portata in discussione, valorizzando i risultati raggiunti dagli altri colleghi. Il compito non viene tradito dal giurista, il quale cerca una similitudine con un caso sollevato al fine di interpretare un legato di argento, a proposito di una disposizione che non avvantaggiava il legatario al quale dovevano essere attribuiti tutti gli argenti destinati all’uso del testatore. Al di là delle decisioni minute, trova spazio, in questa modalità di pensiero, un respiro diretto alla creazione di regole applicabili a più casi, piuttosto che soluzioni legate all’immediato.

Alfeno (Servio o qualche praticante la sua bottega giuridica, poco importa) opera in questa direzione, rintracciando una soluzione, che utilizza gli stessi parametri, proposta in materia di legato d’argento, oltre che di vesti e di suppellettile. Nel confronto fra le due situazioni emerge il criterio discriminatore adatto a definire l’uso proprio, cioè tutto ciò che è strettamente necessario al corpo ed alla mente del *dominus*²³⁰. In conseguenza, saranno esenti da tassa

230 Da apprezzare l’atteggiamento dell’esperto, che espone il “suo” parere, nel senso che fossero da considerarsi di uso personale del *dominus*, quei servi preposti e accreditati alla *tuitio*

solo le operazioni che hanno ad oggetto schiavi che siano condotti al “domicilio” del proprietario, e destinati ad un uso di natura “strettamente personale”.

Conclusioni

A questo punto, emerge la possibilità di integrare le liste dei collaboratori del *dominus* all'interno del funzionamento di un particolare sistema sociale, che vede una specificazione delle fonti di reddito, includendo gli alloggi a pagamento, forse da non inserirli nella celebrazione degli interessi economici romani, ma rappresentando una forma di investimento che andava diffondendosi nella società²³¹.

Spettatore privilegiato di un tale fenomeno economico sociale appare Cicerone, del quale possiamo rilevare un diverso atteggiamento, nei confronti di questa nuova modalità di arricchimento, nella produzione pubblica e negli epistolari.

Il silenzio circa un tale evento, nel trattato etico-politico (Cic. *Off.* 1, 42, 150-151), appare significativo, in quanto la locazione di immobili urbani non è inclusa né nelle occupazioni nobili, ma neanche tra quelle ignobili, occupando una zona d'ombra che emerge, di volta in volta, sensibilizzata dal colore degli interessi economici.

La dottrina²³² recente, avvertendo il vuoto come elemento rivelatore, si esprime in questi termini: «mi sembra grandemente significativo che, in Cic.

ed al *cultus* della sua persona, veicolando due elementi prima non contemplati nel ragionamento. In questo senso si riconosce una *praepositio* ed una *destinatio*, che individuano perfettamente le attività dei servi, qualificandole come non occasionali. Come se la *species* di queste attività (limitazione, cura e tutela) rappresentasse uno spazio circoscritto nell'ambito del genere più ampio e generico dell'*usus*. Gli esempi addotti lasciano aperta la categoria, sicuramente nella quantità, ma non nella qualità che resta ristretta dalla locuzione *alii, qui ad eiusmodi usum parati essent*. La volontà del *pater familias* riveste un ruolo centrale nella definizione dei compiti degli schiavi predisposti *usu suo* e la prevalenza della destinazione d'uso su incarichi e impieghi occasionali riveste il discrimine con tonalità di oggettività. Con questo, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto questioni fiscali. L'ultimo dato da considerare è che, pur elevando ad alto rango la volontà del *dominus*, non le possiamo riconoscere una ultrattività, qualificando, quando occorra, alcuni schiavi come *usu suo* a fini elusivi. Accanto alla volontà del padrone, troviamo il criterio (in certo qual modo oggettivo) delle attribuzioni “ordinarie e preminenti” di ciascun servo. Il *suus usus* viene circoscritto alle ipotesi del *cultus* e del *tueri corpus* (TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 332 ss.), quali criteri giuridici per definire la categoria dei servi *usus sui causa parati*, quali corrispettivi del *victus* nella definizione dell'*argentum usus sui causa paratum*. Approfondimenti in TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 328 ss.

231 GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 4 ss.

232 GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 5 ss.

De off. 2, 25, 88-89, il quesito circa la scelta tra le rendite dei possedimenti urbani e rustici sia fatto seguire dal giudizio di Catone il Vecchio, secondo il quale l'allevamento e la cura dei campi erano le uniche attività che avrebbero dovuto giovare al patrimonio di un uomo onesto [...]. Isolato, invece, resta il riferimento in Cic. *fin.* 2, 83, che giustappone, seppur con finalità retoriche, l'investimento nella proprietà agreste a quello nelle *insulae* urbane [...].».

Modo di sentire diverso, esprime l'Arpinate nell'epistolario con Attico, nel quale rivela la centralità degli investimenti urbani per l'arricchimento delle proprie sostanze²³³ (si legga la destinazione dei proventi delle sue proprietà immobiliari sull'Argileto e sull'Aventino al mantenimento del figlio Marco di stanza ad Atene, Cic. *ad Att.* 12, 32, 2)²³⁴. Già con Vitruvio si avverte la crescita dell'inurbamento della città, attraverso la costruzione di immobili, da dare in fitto, in legno, canniccio e mattoni essiccati; i quali, sebbene deteriorabili ed infiammabili con estrema facilità, non implicavano, in caso di perimento, una grave perdita economica per i proprietari a fronte di un lucro incessante dalla locazione.

Con i presupposti dati, questa attività locativa ruotava intorno a una precisa scala gerarchica, che vedeva a capo il *dominus*, proprietario dell'immobile, il *conductor*, gestore dello stesso e gli *insularii*, addetti, almeno in un primo periodo, alla manutenzione materiale.

Abbiamo discusso delle esigue attestazioni letterarie (*Satyricon* di Petronio, 95; uno dei *Carmina Priapica* 30, 19); nonché di qualche passo dei *Digesta* (come, ad es., D. 50.16.166; D. 1.15.4), dalle quali emerge una figura che, nel tempo e nell'evolversi del concetto di investimento immobiliare, esprime il soddisfacimento delle esigenze molteplici che il mercato immobiliare cominciava a rendere evidenti. Comunque, da questo dossier di dati, viene fuori un tratto parziale della figura di questo lavoratore. Altre testimonianze, che derivano da fonte epigrafica (CIL VI 6217 [*decurio insulariorum*]; CIL VII 8855), aiutano a completare le *nuances* di questa professionalità emergente.

I contorni della figura, che emergono dalla fusione tra il dossier giuridico e quello archeologico sociale, non sono netti, ma, anzi, appaiono frastagliati, in quanto la funzione riconosciuta dal mercato in tali operatori si evolve, da quella che era di servi sottoposti dediti ai lavori manuali (tipo gli attuali operai a servizio dei condominii), anzi si specifica conquistando anche la gestione de-

233 ARIAS BONET, *Capitalismo y suelo urbano*, 287; GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 5 ss.

234 Non diversamente Corn. Nep. *Att.* 14, 3: *Nullos habuit hortos, nullam suburbanam aut maritimam sumptuosam villam, neque in Italia, praeter Arretinum et Nomentanum, rusticum praedium, omnisque eius pecuniae redditus constabat in Epiroticis et urbanis possessionibus*. In dottrina, GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 5 ss., con bibliografia in nota.

gli immobili in affitto (per conto del proprietario, sensale?), fino a raddoppiarsi in quella che si risolveva nell'essere garanti dell'applicazione delle pubbliche disposizioni in materia di alloggi.

A fronte di così rarefatta testimonianza diretta, questa figura – liquida – finì per rivestire un ruolo fondamentale, al fine di gestire un'attività, in crescita esponenziale, allorquando pochi proprietari si spartivano molte *insulae* (Pompei, CIL IV 138 – la famosa *Insula Arriana Polliana* – e IV 1136)²³⁵.

La circostanza di riscuotere il corrispettivo dovuto per la permanenza in una *cella* di un'*insula* imponeva la risoluzione di problemi logistici e di trattamento della clientela, nonché di quelli di affidamento e di fiducia da parte dei *domini*, in relazione alla esazione degli affitti.

Nell'ipotesi in cui il fitto era non occasionale, reperire inquilini ed esigere il pagamento poteva essere più semplice (vedi l'inquilino sfrattato, Vacerra, descritto da Marziale in 12, 32): era, probabilmente, sufficiente segnalare il nome proprio (così come troviamo segnato sulla colonna del peristilio dell'*insula* 14 della *Regio VI*, sempre a Pompei, CIL IV 4514). La questione dell'identificazione diventava più sostenuta alla presenza di due presupposti: se gli avventori fossero meno agiati e conosciuti in città, e se si presentasse una condizione generale di veloce ricambio nelle *cellae* e nei *cubiculi* dei *deversoria*²³⁶ (ogni cella aveva capienza, anche, per due inquilini).

Infatti, l'addetto aveva il compito di tenere a mente nomi e relativi conti, e la cosa, stante la mancanza di documenti d'identità, diventava oltremodo scomoda, in quanto, facilmente, un cliente poteva dare informazioni fuorvianti, errate o indicare nominativi di comodo. A questo punto, l'addetto, *insularius*, pur compilando registri, in assenza di documenti attestanti l'identità, doveva trovare una modalità per riconoscere gli avventori ospitati nelle *cellae*, sia visivamente che fisicamente, dovendo segnalare, anche agli altri componenti del personale, le esigenze dei singoli. Le iscrizioni potrebbero essere state le soluzioni al fine di identificare i clienti, in quanto evidenziando caratteristiche, fisiche, di professione od altro, rendevano indelebile le loro identità. Le scritte potevano svolgere una

235 Cfr. SANTAMATO, *Per una interpretazione dei graffiti privati*, 307 ss. in particolare 318 n. 21, con bibliografia cui si rinvia.

236 È difficile, allo stato delle nostre conoscenze, distinguere tra *cellae*, utilizzate in affitto continuato, e *deversoria* (cfr. CARRIÉ, *Le deversorium dans les villae occidentales tardives*, 277 ss.), alloggi temporanei, modalità albergo, in quanto è impossibile attribuire una precisa e netta distinzione tra le funzioni cui era destinato un alloggio. Comunque, in relazione ai pagamenti il fenomeno è comparabile, in quanto era possibile che si verificassero casi ambigui (Cfr. SANTAMATO, *Per una interpretazione dei graffiti privati*, 308 n. 22; in precedenza, Id., *Deversorium*, 1 ss.). la migliore descrizione di codesto spazio la si ritrova in Petronio (*Satyr.* 94 ss.), nella scena della locanda. Cfr. FRIER, *The Rental Market*, 31.

funzione comunicativa nei riguardi del personale e, se volessimo dare per certi i punti del nostro ragionamento, comprenderemmo che gli *insularii* si prendevano cura – a largo spettro – della vita dei loro inquilini residenti nello stabile, tanto da identificarli e segnarne il transito fisico all'interno di esso. A maggior ragione, potrebbero occuparsi della contabilità e dei loro consumi. In questa direzione le liste di generi alimentari comperati (liste dei quali reperiamo nei graffiti di Pompei) per soddisfare i gusti della clientela, sarebbero pregne di significato.

In sintesi, la figura professionale delineata appare leggibile da una molteplicità di prospettive, come una mutaforma che si adatta alle esigenze del mercato. Infatti, anche se nasce come prototipo di servitore seguace del *dominus*, si registra, in simbiosi con l'andamento della considerazione della ricchezza, un cambiamento innovativo nel mansionario del sottoposto, rispondente all'adattamento delle figure professionali richieste dalle nuove spinte di investimento, riconosciute dall'economia in espansione. La necessità di specificazioni impone al collaboratore di evolversi, il che comporta consapevolezza del ruolo sia nel committente che nel commissionario.

Tra le mansioni degli *insularii* troviamo anche la riscossione della pigione (come nel pomponiano D. 50.16.166; e nell'ulpiano D. 1.15.4 vengono definiti *coctores*), allo stesso modo in Petr. *Satyr.* 95²³⁷; ed in qualità di gestori degli immobili, vengono confusi, qualche volta, con i *vilici* rustici (CIL VI 8650; CIL VI 8655 = ILS 1629), o, ancora, con gli *institores*.

In particolare, la dottrina²³⁸ suppone che essi possano essere investiti di una *praepositio* per conto del *dominus*, e, quindi, gestori in proprio dell'immobile. Si pensi, inoltre, alla collaborazione tra *procuratores* e *actores* (subordinati) nella amministrazione della proprietà del *dominus* (Plin. *Ep.* 3, 19, 2).

Nelle iscrizioni, ad ogni modo, gli *insularii* vengono descritti come schiavi riscossori (CIL VI 9383; 8650; 8655 = ILS 1629)²³⁹. Le cautele "giuridiche" potranno riferirsi all'ipotesi di provvedere alla vigilanza, ma non esaurirsi in esse, dal momento che le esigenze patrimoniali impongono ai *domini* di utilizzare piani di collaborazione diversificati ed intersecantesi tra loro, in risposta a richieste di un mercato sempre più esigente nelle prestazioni di servizi conseguenti al ricambio, non solo generazionale, delle modalità di investimenti e di rappresentazione della ricchezza.

237 Cfr. FRIER, *Landlords and Tenants in Imperial Rome*, 29 s. e 59.

238 DUBOULOZ, *La propriété immobilière*, 181 ss.

239 BOULVERT, *Esclaves et affranchis impériaux*, 33 s.; AUBERT, *Business Managers*, 183 ss.; CARLSEN, *Vilici and Roman Estate Managers*, 33 s.; HASEGAWA, *The familia urbana*, 48; FERCIA, *La responsabilità per fatto di ausiliari*, 133; LUCARINI, *Insularins*, 252.

La frequenza dell'ospitalità funeraria depone a vantaggio di un forte rapporto personale, intessuto con costoro (sottoposti o meno) da parte dei proprietari, che si illumina di "familiarità", offrendo un valore aggiunto alla qualità della relazione *dominus*/prestatori d'opera. Il tipo di connessione "personale", di fiducia reciproca (escludendo lo schema negoziale che consentiva l'esperibilità dell'*actio fiduciae*), afferente non solo al volto "patrimoniale" del legame, fa valutare l'attività dei sottoposti non genericamente (in quanto proni al potere del *pater/dominus*), ma in quanto preposti a un'attività negoziale con un terzo, con risvolti non certo che propongano sinonimia tra *fides* e *fiducia*, ma almeno tendente alla reciprocità del credito personale, caratterizzante il rapporto tra fiduciante e fiduciario.

L'idea che si può trarre, come detto, è che già in quei decenni gli interventi del potere politico, la prassi amministrativa, i responsi dei *prudentes* e l'attività degli oratori, dei retori e dei tecnici, furono in grado di specificare compiti, delineare confini e riconoscere competenze "altre" che, nell'evoluzione dell'urbanistica e delle costruzioni, hanno delineato i confini di una professionalità emergente, giunta fino a noi, conservando il sostrato antico della *cura* degli interessi altrui, non certo per beneficenza ma a scopo di lucro.

Bibliografia

ADAMO A., *Per la individuazione di un catasto imperiale*, in Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi I, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli 2007, 1-29.

ANDREAU J., *L'économie du monde romain*, Paris 2010.

ARANGIO RUIZ V., *La compravendita in diritto romano*, Napoli 1952.

ARIAS BONET J.A., *Capitalismo y suelo urbano: su reflejo en las fuentes jurídicas romanas*, in *La città antica come fatto di cultura*. Atti del Convegno (Como-Bellagio, 16-19 giugno 1979), a cura di M.A. Levi e C. Biscardi, Como 1983, 285 ss.

ASCOLI G.I., s.v. *Insula*, Archivio Glottologico Italiano 3 (1878) 458.

AUBERT J.-J., *Business Managers in Ancient Rome: A Social and Economic Study of institores (200 B.C.-A.D. 250)*, Leiden 1994.

BALZARINI M., *In tema di repressione extra ordinem del furto nel diritto classico*, BIDR 72 (1969) 203-311.

BASILE R., *In tema di 'servitus oneris ferendi'*, Labeo 47 (2001) 63-103.

BASILE R., *Servitus oneris ferendi. Aspetti essenziali*, Napoli 2012.

BEGGIATO M., *Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana*, Arch. Giur. 1.2 (2022) 994-1053.

BERNARD R., *La dénomination des Voconces septentrionaux*, Revue archéologique de Narbonnaise 50 (2017) 399-451.

BERTINETTI M., *Un nuovo saltuarius imperiale*, in *Ex adversis fortior resurgo. Miscellanea in ricordo di Patrizia Sabbatini Tumolesi*, a cura di R. Bertini Conidi e F. Longo, Pisa 2008, 19-30.

VON BESELER G., *Beiträge zum Kritik der römischen Rechtsquellen* 3, Tübingen 1913.

VON BESELER G., *Opora*, Leipzig 1930.

BIANCHINI M.G., «*Cognitiones*» e «*accusatio*»: per una rimeditazione del problema, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico*. Atti del Convegno in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Potignano, 13-15 dicembre 2011), a cura di F. Zuccotti, Milano 2011, 49-54 (= *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova* 2002-2003 [pubbl. 2004] 5-13).

BIANCHINI M.G., *Attività commerciali fra privato e pubblico in età imperiale*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Labruna I*, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli 2007, 423-438.

BIANCUCCI A.M., «*Quid est sanctius?*». *Domus: figura dell'identità del civis Romanus in Cicerone*, *ClassicoContemporaneo* 3 (2017) 52-93.

BICCARI M.L., *Atrocitas: alle radici della teoria penalistica circa le aggravanti del reato*, *Studi Urbinati A* 62.1-2 (2011-2013) 7-62.

BOLDREER F., *Fulmen in clausula prima di Marziale: aspetti teorici e 'finali a sorpresa' in Catullo, Virgilio e Orazio*, *Fillide* 21 (2020) 1-13.

BONFANTE P., *Corso di diritto romano* II.1. *La Proprietà*, Roma 1926.

BOOZER A.L., s.v. *Apartment buildings (insulae)*, in *The Encyclopedia of Ancient History* II, ed. by R.S. Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, E. Erskine and S.R. Huebner, Oxford 2012, 515-516.

BOULVERT G., *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli 1970.

BRETONE M., *Storia del diritto romano*, Bari 1987.

BROLI T., *Il canis ingens, il Capricorno e l'aragosta nella Cena Trimalchionis*, in *Paulo maiora canamus. Raccolta di studi per Paolo Mastandrea*, a cura di M. Manca e M. Venuti, Venezia 2021, 113-134.

BRUGI B., *L'ambitus' e il 'paries communis' nella storia e nel sistema del diritto romano*, *Riv. It. Scien. Giur.* 4.2 (1887) 161-212.

BUCHHEI V., *Studien zum Corpus Priapeorum*, München 1962.

BUECHELER F., *Vindiciae libri Priapeorum*, *Rheinisches Museum für Philologie* NF 18 (1863) 381-415.

BUONGIORNO P., *Sulle tracce della legislazione 'ad modum aedificiorum': ritorno ad Adolf Berger*, *SCDR* 34 (2021) 61-76.

CAGNAT R., s.v. *Vigiles*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines* V, Paris 1892, 867-870.

- CALDELLI M.L. - RICCI C., *Monumentum familiae Statiliorum. Un riesame*, Roma 1999.
- CALVIGIONI S., *Latrine pubbliche nel mondo romano alcune osservazioni sulla terminologia e sul caso di Ostia antica*, *Archeologia Classica* 69 (2018) 811-834.
- CALZA G., *La popolazione di Roma antica. Rassegna bibliografica*, *Bullettino della Commissione archeologica del Governatorato di Roma* 69 (1941) 142-155.
- CAMPANELLA A., *Brevi riflessioni su D. 50.16.185 (Ulp., 28 ad ed.). Profili terminologico-concettuali della definizione ulpianea di taberna instructa e locuzioni sostanzialmente equivalenti nella riflessione giurisprudenziale romana tra il I sec. a.C. e il III d.C.*, *Diritto@Storia* 8 (2009), reperibile on line.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana II*, Milano 1976.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Proprietà agraria e lavoro subordinato nei giuristi e negli agronomi latini tra Repubblica e Principato*, in *Società romana e produzione schiavistica*. Atti del seminario su «Forma di produzione schiavistica e tendenza della società romana: II sec. a.C.-II sec. d.C. Un caso di sviluppo precapitalistico» (Pisa, gennaio 1979), a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Roma-Bari 1981, 445-454.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *L'agricoltura romana. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1982.
- CARLSEN J., *Saltuarius: a Latin Job Title*, *Classica et Mediaevalia* 47 (1996) 245-254.
- CARLSEN J., *Vilici and Roman Estate Managers until A.D. 284*, Rome 1999.
- CASTAGNOLI F. - CECCHELLI C. - GIOVANNONI G. - ZOCCA M., *Topografia e urbanistica di Roma*, Bologna 1958.
- CASTAGNOLI F., *L'insula nei Cataloghi Regionari di Roma*, *RFIC* 104 (1976) 45-52.
- CASTELLO C., *D. 50.16.203. Un passo di Alfeno Varo in tema di esenzione dal 'portorium'*, *IVRA* 37 (1986) 101-113.
- CARRIÉ J.-PH., *Le deversorium dans les villae occidentales tardives: elements pour une identification archeologique*, *Antiquité Tardive. Revue Internationale d'Histoire et d'Archéologie (IV^e-VII^e siècle)* 18 (2010-2011) 277-296.
- CASSIA M., *Il conflitto e la tregua: un valetudinarium sul limes di Cappadocia?*, *ὄρμος - Ricerche di Storia Antica* n.s. 1 (2008-2009) 240-261.
- CERAMI P., *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, in P. Cerami - A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2010³.
- CHIUSI T.J., *Landwirtschaftliche Tätigkeit und actio institoria*, *ZRG* 108 (1991) 155-186.
- CHIUSI, T.J., *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, *Storia delle donne* 6/7 (2010/2011) 89-105.

COARELLI F., *La consistenza della città nel periodo imperiale: pomerium, vici, insulae*, in *La Rome Impériale. Démographie et logistique*. Actes de la table ronde (Rome, 25 mars 1994), éd. par C. Virlouvet, Rome 1997, 89-109.

COARELLI F., *Collis. Il Quirinale e il Viminale nell'antichità*, Roma 2014.

COLI U., s.v. *Ambitus aedium*, in NNDI I.1, Torino 1957, 536-537.

CORRENTI R., *Introduzione*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli e G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 15-21.

CRAWFORD M.H., *Origine e sviluppo del sistema provinciale*, in *Storia di Roma* II.1, *L'impero mediterraneo. La repubblica imperiale*, a cura di G. Clemente, A. Schiavone, F. Coarelli, E. Gabba, Torino 1990, 91-121.

CRAWFORD M.H., *Roman Statutes* II, London 1996.

CREA S., *Il termine columbarium e la sua storia*, in *Epigrafia 2006*. Atti della XIV^e Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera, con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, a cura di M.L. Caldelli, G.L. Gregori e S. Orlandi, Roma 2008, 391-402.

CUQ É., *Une statistique de locaux affectés à l'habitation dans la Rome impériale*, MAI 40 (1916) 279-335.

DE MARTINO F., *L'economia*, in *Diritto, economia e società nel mondo romano* III, Napoli 1997.

DE PRETIS A.L., *Il principio 'servitus in faciendo consistere nequit' e la categoria dell'onere reale nella tradizione romanistica*, Bologna 2023.

DE PRETIS A.L., *Su alcuni lemmi greci che compaiono in Lach. 278.29 e Lach. 279.2 = D. 10.1.13 (Gai. 4. ad l. duod. tab.)*, Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 13 (2023) 225-244.

DE PRETIS A.L., *Su alcune inscriptiones di frammenti giurisprudenziali trāditi dal ms. Palatinus Latinus 1564*, Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo 11 (2023) 1-13 ss.

DE RUGGIERO E., s.v. *Ambitus*, in DEAR I, Roma 1895-1941, 443.

DE SIMONE M., *Riflessioni sul ruolo della prohibitio nella tutela petitoria della servitus altius non tollendi*, ASGP 48 (2003) 85-154.

DE VAAN M., s.v. *Insula*, in *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*, Leiden 2014.

DELLA CORTE M., *Case e abitanti di Pompei*³, Napoli 1965.

DILIBERTO O., *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, Index 18 (1990) 403-434.

DI MARTINO L., *Distanze legali tra edifici e regolamenti edilizi: se cambia la destinazione d'uso è necessario verificare le distanze*, Cammino Diritto 2 (2021) 1-7, on line.

- DI PORTO A., *'Filius', 'servus' e 'libertus', strumenti dell'imprenditore romano*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica*. Atti del Convegno (Erice, 22-25 novembre 1988), Palermo 1992, 231-260.
- DI PORTO A., *Impresa agricola e attività collegate nell'economia della "villa". Alcune tendenze organizzative*, in *Sodalitas. Studi in onore di Antonio Guarino VII*, Napoli 1984, 3235-3277.
- DI PORTO A., *Impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano 1984.
- DI PORTO A., *L'impresa agricola nel periodo imprenditoriale*, in *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, a cura di P. Cerami, A. Di Porto, A. Petrucci, Torino 2004², 301-344.
- D'IPPOLITO M.G., *Porta Appia e le Mura Aureliane. Fasi costruttive e risarcimenti delle strutture murarie*, Roma 2023.
- D'IPPOLITO F.M., *Gaio e le XII Tavole*, Index 20 (1992) 279-289.
- DONADIO N., *'Documentum Supplicii' e 'Documentum criminis'. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico*, Napoli 2017.
- DONDIN-PAYRE M. - CHEW H. (avec la collaboration de B. Mille), *Un saltuarius dévôt de Jupiter Optimus Maxmus dans le Mâconnais*, Gallia 67.2 (2010) 69-98.
- DRESSEL H., *Saggi sull'instrumentum romano*, Perugia 1978.
- DUBOULOZ J., *La propriété immobilière à Rome et en Italie, I-V siècles*, Rome 2011.
- DU PLESSIS P.J., *Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE-284 CE*, Leiden-Boston 2012.
- DU PLESSIS P.J., *Notes on a Fire*, in *Liber Amicorum Guido Tsuno*, a cura di F. Sturm, Frankfurt am Main 2013, 309-316.
- FALCONE G., *'Iurgium', 'lis', 'vicinitas': un'interpretatio ciceroniana tra politica e diritto (Cic. rep. IV.8)*, AUPA 43 (1995) 477-518.
- FALCONE G., *La trattazione di Gai 3.140-141 sul pretium nella compravendita, tra 'regulae' e ius controversum*, AUPA 58 (2015) 37-56.
- FALLU E., *Le règles de la comptabilité publique à Rome à la fin de la République*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris 1979, 97-112.
- FERCIA R., *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, Padova 2008.
- FERCIA R., *Lo 'spazio sonoro' nelle fonti giuridiche romane: i prudentes tra flauto, cetra e canto*, TSDP 13 (2020), on line.
- FERRI S., *Esigenze archeologiche e ricostruzione del testo II, SCO 2 (1953) 101-110*.
- FLOHR M., *Urban Space and Urban History in the Roman World*, London 2020.
- FORCELLINI AE., s.v. *Insularius*, in *Lexicon Totius Latinitatis II*, Patavii 1771, 584.

- FRANCHINI L., *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica*, Milano 2005.
- FRANCHINI L., *Alcune riflessioni su rapporti di vicinato, legislazione ed interpretatio arcaiche*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma II*, a cura di F. Fasolino, C. Pennacchio, Torino 2022, 881-898.
- FRANCIOSI G., *Studi sulle servitù prediali*, Napoli 1967.
- FRANCIOSI G., *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al Principato*, Torino 1989.
- FRIER B.W., *The Rental Market in Early Imperial Rome*, JRS 67 (1977) 27-37.
- FRIER B.W., *Landlords and Tenants in Imperial Rome*, Princeton 1980.
- From Concept to Monument: Time and Costs of Construction in the Ancient World. Papers in Honour of Janet DeLaine*, ed. by S.J. Barker, C. Courault, J.Á. Domingo, D. Maschek, Oxford 2023.
- FUENTESECA DEGENEFEE M., *Inquilinus*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 14 (2023) 3-28.
- GALLI M., *Machina. L'esperienza tecnologica nel contesto mediterraneo antico*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli, G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 29-36.
- GAMAUF R., *Dispensator: The Social Profile of a Servile Profession in the Satyrica and in Roman Jurists Texts*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, ed. by M. Schermaier, Berlin 2023, 125-164.
- GAMAUF R., *Dispensator: Sozialprofil eines Sklavenberufes in den Satyrica und römischen Juristentexten*, Index 49 (2021) 1-132.
- GARNSEY P., *L'investimento immobiliare urbano*, in *La proprietà a Roma, Guida storica e critica*, a cura di M.I. Finley, Roma-Bari 1980, 147-165 (trad. it di GARNSEY P., *Urban Property Investment*, in *Studies in Roman Property*, ed. by M.I. Finley, Cambridge 1976, 123-136).
- GAUDEMET J., *Étude sur le régime juridique de l'indivision en droit romain*, Paris 1934.
- VON GERKAN A., *Die Einwohnerzahl Roms in der Kaiserzeit*, Römische Mitteilungen 55 (1940) 149-195.
- GIANOLA M.G., «*Procul a Fame palpebris*»: la fama come male da Virgilio a Boccaccio, in *Fama e publica vox nel Medioevo*. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, (3-5 dicembre 2009), a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma 2011, 149-171.
- GIOMARO A.M., *Un'introduzione sui mercati di Roma*, Studi Urbinati - A 69.1-2 (2018) 47-69.
- GIUFFRÈ V., *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli 1998.

- GONZÁLEZ HABA M., s.v. *Insularius*, in TLL VII.1, Lipsiae 1962, 2039.
- GREGORI G.L., *Pedanii Flavii Salinatores?*, ZPE 62 (1986) 185-189.
- GRILLONE A., *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare urbana nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero*, TSDP 10 (2017), on line.
- GRILLONE A., *Le guarentigie reali del locatore di 'praedia urbana' nei primi secoli dell'Impero*, AG 150.3 (2018) 555-590.
- GRILLONE A., *La gestione immobiliare urbana tra la tarda repubblica e l'età dei Severi. Profili giuridici*, Torino 2019.
- GRILLONE A., *La "parità di genere" nella realtà imprenditoriale romana tra II e III secolo d.C.*, L'osservatorio sul diritto di famiglia 5.3 (2021) 86-92.
- GUARINO A., *Le notti del praefectus vigilum*, in *Pagine di diritto romano III*, Napoli 1994, 562-565 (= Labeo 8 [1962] 348-350).
- GUARINO A., «Libri ad», in *Pagine di diritto romano V*, Napoli 1994, 300-304.
- HASEGAWA K., *The familia urbana during the Ear Empire. A Study of Columbaria Inscriptions*, Oxford 2005.
- HERMANSEN G., *The Medianum and the Roman Apartment*, Phoenix 24.4 (Winter 1970), 342-347.
- HERMANSEN G., *Domus and insula in the city of Rome*, in *Classica et Mediaevalia Francisco Blatt septuagenario dedicata*, Copenhagen 1973, 331-341.
- HERMANSEN G., *The population of imperial Rome: the Regionaries*, Historia 27 (1978) 129-168.
- HOMO L., *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità*, Milano 1976 (trad. it. di *Rome impériale et urbanisme dans l'antiquité*, Paris 1951).
- HONORÉ T., *Ulpian. Pioneer of human rights*, Oxford 2002².
- HUMBERT G., s.v. *Ambitus*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments* I.1, éd. par Ch. Daremberg et E. Saglio, Paris 1877 [Ristampa anastatica Graz 1969, I.1, 223b-224b].
- HUMBERT M., *La loi des XII Tables. Edition et commentaire*, Rome 2018.
- HUMBERT M., *Gaius et les XII Tables*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux e D. Mantovani, Pavia 2020, 97-134.
- 'Impero Universale', culture locali ed externae gentes. Prassi di governo, diplomazia e rappresentazione storiografica nell'Impero romano*, a cura di U. Roberto, L.C. Colella e G.D. Merola, Bari 2023.
- Insulae in Context*. Proceedings of the International Colloquium in Basel and Augusta Raurica (September 25th-28th 2019), ed. by S. Straumann and P.-A. Schwarz, Augst 2023.

IUNIANI IUSTINI M., *Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi accedunt Prologi in Pompeium Trogum*, edidit Otto Seel, Stutgardiae 1972.

JAKAB É., *TPSulp. 48 e 49: contratti e operazioni bancarie a Puteoli*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, Napoli 2007, 2595-2621.

KAISER W., *Zum Text von D. 10.1.13 (Gaius 4 XII tab.)*, IVRA 68 (2020) 412-428.

KOŁODKO P., *The powers and significance of the prefect of the 'vigiles' ('praefectus vigillum') in ancient Rome*, *Zeszyty Prawnicze* 12.4 (2012) 199-214.

LAMBERTINI R., *Papirio Giusto, il precursore dei Codici*, *Tesserae iuris* 3.2 (2022) 139-145.

LANDREA C., *La familia méconnue des Valerii Messallae (Ier s. av.–Ier s. ap. J.-C.)*, in *Esclaves et maîtres dans le monde romain. Expressions épigraphiques des liens et relations*. Sous la direction de M. Dondin-Payre et N. Tran, Rome 2017, 97-111.

LA ROCCA E., *La Roma di mattoni diventa di marmo*, in *Augusto*, Catalogo della Mostra delle Scuderie del Quirinale, (Roma, ottobre 2013-febbraio 2014), a cura di E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco, C. Giroire e D. Roger, Milano 2013, 92-105.

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis I*, Lipsiae 1889.

LEWIS C.T. - SHORT C., s.v. *Insularius*, in *A Latin Dictionary*, Oxford 1879¹.

LICANDRO O., «*Domicilium*»: emersione di un istituto, *RDR* 3 (2003), on line.

LICANDRO O., *Domicilium e incolae tra repubblica e principato*, in *Étrangers dans la cité romaine. «Habiter une patrie»: des incolae de la République aux peuples fédérés du Bas-Empire*. Actes du Colloque de Valenciennes (14-15 octobre 2005), Rennes 2007, 43-76.

LICANDRO O., *'Domicilium'. Il principio dell'inviolabilità dalle XII tavole all'età tardoantica*, Torino 2009.

LICANDRO O., *Roma e il suo impero preglobale. Una lezione per la postmodernità*, *Revista Jurídica FA7* 17.1 (2020) 165-191.

LICANDRO O., *Papirio Giusto. Un giurista sconosciuto interprete di un impero che cambia*, *BDR* 11 (2020) 187-219.

LICANDRO O. - PALAZZOLO N., *Papirius Iustus, Libri XX de constitutionibus*, Roma 2021.

LIGIOS M.A., *Taberna*», «*negotiatio*», «*taberna cum instrumento*» e «*taberna instructa*» nella riflessione giurisprudenziale classica, in *Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro*, Padova 2001, 23-143.

LIGIOS M.A., *Il problema della distruzione e dell'alienazione del bene oggetto di legato nella riflessione di Cervidio Scevola: a proposito di D.33.7.7 (Scaev. 22 dig.)*, in *Φιλία*. Studi per Gennaro Franciosi III, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli 2007, 1389-1428.

LIGIOS M.A., *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2013.

LIGIOS M.A., *Le schiave ornatrices in D. 32.65.3 (Marcian. 7 inst.): considerazioni su lavoro artigianale e valori etici nella riflessione giurisprudenziale classica*, in *Scritti per Alessandro Corbino IV*, Tricase 2016, 301-322.

Lo CASCIO E., *Le procedure di recensus dalla tarda Repubblica al tardoantico ed il calcolo della popolazione di Roma*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde de Rome (25 mars 1994)*, Rome 1997, 3-76.

Lo CASCIO E., *La popolazione*, in *Roma imperiale. Una metropoli antica*, a cura di E. Lo Cascio, Roma 2010, 17-69.

LUCARINI C.M., *Insularins (Petr. Sat. 95)*, *Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici* 51 (2003) 245-252.

MAGANZANI L., *Augusto e i catasti d'Italia*, in *Augusto dopo il bimillenario. Un bilancio*, a cura di S. Segenni, Milano 2018, 217-230.

MALACRINO C.G., *Ingegneria dei Greci e dei Romani*, Verona 2010.

MALAVÉ-OSUNA B., *Legislación urbanística en la Roma imperial. A propósito de una Constitución de Zenón*, Málaga 2000.

MANCINI R., *Il recupero dei materiali nella costruzione e nella riparazione delle mura aureliane di Roma*. Atti del convegno "Il reimpiego in architettura: recupero, trasformazione e uso" (Roma 8-10 novembre 2007), Roma 2008, 303-313.

MANTOVANI D., *Sulla competenza penale del praefectus Urbi attraverso il liber singularis di Ulpiano*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. Burdese, Padova 1998, 173-223.

MARTA R., *Tecnica costruttiva romana*, Roma 1986.

MARCONE A., *Commento storico al VI libro di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1983.

MASCHI C.A., *Il diritto romano I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica*, Milano 1966.

MASSARO M., *La storia dal basso: elogium humiliorum nel colombario urbano degli Stiltii*, in *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 285-306.

MATASOVIĆ R., s.v. *eni-stī, in *Indo-European Etymological Dictionary*, Leiden 2009, 116-117.

MATTERO S., *The gluttonous genius: yearning for vitality and fertility*, *Arctos* 1 (1992) 85-96.

MAZZOLENI, A., *Profili di responsabilità nell'esercizio di un'impresa di navigazione in Roma antica. Alcune considerazioni in merito a D.14.1.1.19-20 e D.14.1.6pr.*, *TSDP* 12 (2019) 2-61.

McKAY A.G., *Houses, Villas, and Palaces in the Roman World*, London 1975.

MELILLI E., *D.9.3. Tutela e sicurezza della circolazione urbana nel diritto romano*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca 2010.

MELILLO G., *Contrabere Pacisci Transigere. Contributi allo studio del negozio bilaterale romano*, Napoli 1994.

MELONI S., *Monumentum quod videtur fuisse familiae liberorum Neronis Drusi: un capitoletto di CIL, VI da riconsiderare*, *Archeologia Classica* 63 (2012) 593-617.

MEROLA G.D., *Autonomia locale-governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001.

MEROLA G.D., *Cittadinanza e immunità doganale: una categoria privilegiata?*, in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi III*, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli 2007, 1719-1929.

MICELI M., *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino 2001.

MICELI M., *Institor e procurator nelle fonti romane dell'età preclassica e classica*, *IVRA* 53 (2002 [2005]) 57-176.

MIGLIETTA M., «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena I*, Trento 2010.

MILANI M., *Le circostanze nel diritto penale romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive I.2 Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2022, 1187-1234.

MINIERI L., *Exurere adurere incendere. Studi sul procurato incendio in diritto romano*, Napoli 2012.

MÖLLER C., *Die Servituten. Entwicklungsgeschichte, Funktion und Struktur der grundstückvermittelten Privatrechtsverhältnisse im römischen Recht; mit einem Ausblick auf die Rezeptionsgeschichte und das BGB*, Göttingen 2010.

MONTALBANO R., *L'ambitus nella storia urbanistica di Roma antica*, *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma* 121 (2020) 57-66.

NASTI F., *Il diritto e l'impero. Giuristi, editto provinciale e trasmissione del ius nel II secolo d.C.*, in *Impero Universale, culture locali ed externae gentes. Prassi di governo, diplomazia e rappresentazione storiografica nell'Impero romano*, a cura di U. Roberto, L.C. Colella e G.D. Merola, Bari 2023, 141-156.

NAVARRA M., *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2015.

NELSESTUEN A., *Overseeing res publica: The Rector as Vilicus in De Re Publica*, *Classical Antiquity* 33.1 (April 2014) 130-173.

NERI V., *La criminalità comune a Roma e nelle città dell'Occidente: la repressione del furto in età tardoantica*, in *Città e capitali nella tarda antichità*, a cura di B. Girotti, Ch.R. Raschle, Milano 2020, 141-152.

NOCERA G., *La struttura urbana tra interesse pubblico e utilità privata*, in *La città antica come fatto di cultura*. Atti del convegno (Como-Bellagio, 16-19 giugno 1979), a cura di A. Biscardi, M.A. Levi, Como 1983, 233-264.

O'CONNOR E., *Priap. 32 reconsidered*, *Rheinisches Museum für Philologie* NF 131.3-4 (1988) 383-385.

Oxford Latin Dictionary, edited by P.G.W. Glare, Oxford 1982.

PACKER J.K., *The Insulae of Imperial Ostia*, Ph.D. Dissertation, University of California (Berkeley 1964), in *Diss. Abstracts* 26 (1965).

PALMA A., *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino 1988.

PALMA A., *Osservazioni in tema di pubblicità, 'vicinitas' e comunità*, in *Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di Luigi Labruna VII*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, Napoli 2007, 3923-3940.

PALMA A., *Ancora in tema di pubblicità e 'vicinitas'*, in *Studi in onore di Remo Martini II*, Milano 2009, 931-941.

PALMA A., *Note sul paries communis tra conflitto e cooperazione*, in *A locatio-conductio: influência nos direitos atuais*. Atas do XX Congresso Internacional e do XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano, ed. por A. dos Santos Justo, Lisboa 2018, 183-189.

PAOLI U.E., *La loi de Solon sur les distances*, in *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, 571-583 (= RHD 26 [1949] 505-517).

PAOLI U.E., *Digesto 10, 1, 13*, in *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, 585-595 (= Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto [Verona, 27-29 settembre 1948] I, Milano 1951, 121-131).

PARATORE E., *Il "Satyricon" di Petronio*, π (commento), Firenze 1933.

PARATORE E., *Briciole filologiche*, in *Studi in onore di Gino Funaioli*, Roma 1955, 317-353.

PASQUINUCCI, M., «Costruttori, proprietari, gestori e personale», in *Terme romane e vita quotidiana*. Catalogo della Mostra di Castello Pasquini (Castiglioncello), a cura di M. Pasquinucci, Modena 1987, 19-21.

PATAULT A.M., *Réflexions sur les limitations au droit de propriété à Rome jusqu'à la fin de la République*, RD 55 (1977) 239-256.

PENNACCHIO C., *Roma, Città Aperta*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Napoli 2021, 3-38.

PENNACCHIO C., *Riflessioni sparse sull'abitazione. Individuazione di ambiti familiari?*, *Revista General De Derecho Romano* 43 (2024) 1-42.

- PERIÑÁN GÓMEZ B., *Derrumbes, desprendimientos e incendios urbanos: una visión desde la jurisprudencia romana y el interés público*, RIDROM 34 (2025) 551-595, on line.
- PETRONIO ARBITRO, *Satyricon*. Introduzione, traduzione e note di A. Aragosti, Milano 1995.
- PETRUCCI A., *Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti con gli institores ed i magistri navis nel diritto romano dell'età commerciale*, IVRA 53 (2002 [2005]) 17-56.
- PETRUCCI A., *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori I*, Torino 2007.
- PETRUCCI A., *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, Torino 2021.
- PIETRINI S., *A proposito di un recente studio sullo sfruttamento edificatorio del suolo urbano nell'antica Roma*, Tesseræ iuris 1.2 (2020) 175-179.
- PISANI SARTORIO G., *Tecnologia nelle costruzioni*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli e G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 86-90.
- PISANI SARTORIO G., *Roma antica tecnologica*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli e G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 25-28.
- POKORNY J., *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*, Bern-München 1959.
- PROCCHI F., *'Insulae' e 'loca publico usui destinata'. Considerazioni a margine dell'interdetto 'ne quid in loco publico fiat'*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana II*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2016, 527-574.
- PROCCHI F., *Profili giuridici delle 'insulae' a Roma antica I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto impero*, Torino 2020.
- PURPURA G., *Attività marittime e rinvenimenti archeologici nella Sicilia romana*, in Atti del Convegno "La marittimità in Sicilia" (21 giugno 1996), Napoli 1997, 67-74 (= *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli 1996, 328-336).
- QUADRATO R., *Le Institutiones nell'insegnamento di Gaio*, Napoli 1979.
- RAINER J.M., *Der paries communis im klassischen römischen Recht*, ZSS 105 (1988) 488-513.
- RAINER J.M., *Zur insula im Römischen Recht*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für T. Mayer-Maly*, hrsg. von M.J. Schermaier, J.M. Rainer und L.C. Winkel, Köln-Weimar-Wien 2002, 609-616.
- RIBALTA I HARO J., *Dret urbanístic medieval de la Mediterrània*, Barcelona 2005.
- RIGATO D., *Le iscrizioni a matrice religiosa dei vilici: la documentazione di Roma e Ostia*, RSA 46 (2016) 197-225.

- RODRÍGUEZ ALMEIDA E., *Marziale e Roma. Un poeta e la sua città*, Roma 2014.
- RONIN M., *Demolitions, Collapses and the Control of the Housing Market in Rome*, in *From Concept to Monument. Time and Costs of Construction in the Ancient World, Papers in Honour of Janet DeLaine*, ed. by S.J. Barker, C. Courault, J.Á. Domingo, D. Maschek, Oxford 2023, 80-97.
- ROSTOVITZEFF M.I., *Storia economica e sociale dell'Impero Romano*, Firenze 1933 [rist. 1957] (trad. it. di *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926).
- ROWELL H.T., *Satyricon* 95-96, CPh. 52.4 (1957) 217-227.
- SABLAYROLLES R., *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, Rome 1996.
- SALAZAR REVUELTA M., *Naturaleza jurídica de las competencias del praefectus urbi: evolución de la figura desde sus orígenes al Alto Imperio romano*, Revista Digital de Derecho Administrativo 30 (2023) 163-198.
- SALIOU C., *Les lois des bâtiments: voisinage et habitat urbain dans l'Empire Romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d'Auguste au siècle de Justinien*, Beyrouth 1994.
- SANTALUCIA B., *Incendiari, ladri, servi fuggitivi: i grattacapi del 'praefectus vigilum'*, INDEX 40 (2012) 387-406.
- SANTAMATO E., *Deversorium, meritorium, cellae: pratiche affittuarie nella Roma antica e gestione amministrativa dell'habitare in età imperiale*, Palamedes 5 (2010) 1-44.
- SANTAMATO E., *Per una interpretazione dei graffiti privati e dell'economia quotidiana a Pompei (con particolare riguardo alle liste di prezzi)*, Ancient Society 44 (2014) 307-341.
- SARGENTI M., *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età tardo-repubblicana e imperiale*, in *La città antica come fatto di cultura. Atti del Convegno (Como-Bellagio 1979)*, Como 1984, 265-284.
- SARGENTI M., *Due senatoconsulti. Politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo V*, Milano 1984, 637-656.
- SCARLATA FAZIO M., s.v. *Distanze legali (dir. rom.)*, in *Enc. dir. XIII*, Milano 1964, 280-295.
- SCIALOJA V., *Teoria della proprietà in diritto romano I*, Roma 1928.
- SCIANDRELLO E., *I libri XX-XXII del commentario ulpiano Ad Sabinum: per un confronto con la struttura dei libri ad Vitellium di Paolo*, TSDP 13 (2020) 1-23.
- SCIORTINO S., *Il termine dell'expulsio del conduttore per mancato pagamento del canone nella locatio di aedes e di fundi*, ASGP 51 (2006) 1-40.
- SILVERIO E., *Aspetti di diritto e vita quotidiana nelle terme: fures balnearii, capsarii e servizi di sorveglianza*, NAM 4.14 (2023) 257-276.

SIMHÄUSER W., *Sozialbildungen des Eigentums im römischen Bauwesen der späteren Kaiserzeit*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino IV*, Napoli 1984, 1793-1814.

SITEK B., *Criminal liability incendiarii in ancient Roman Law*, *Diritto@Storia* 6 (2007), on line.

SITEK B., *Apud vetustiores incendiis arcendis triumviri praeferat' - organy orzekające w sprawach incendium podpał w starożytnym Rzymie*, *Journal of Modern Science. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, Administracja i Bezpieczeństwo I* (2008) 55-66.

SOLIN H., *Die Stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch I-III. Forschungen zur antiken Sklaverei, Beiheft 2*, Stoccarda 1996.

SOLMI A., *Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari*, *Archivio Storico Italiano* 36.239 (1905) 3-65.

SOMMELLA P. - MIGLIORATI L., *Il segno urbano. Incredibilia Neronis*, in *Storia di Roma II.2*, a cura di G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, Torino 1991, 300-303.

SOMMELLA P., *Note sull'aspetto urbanistico di Roma nell'età neroniana*, in *Seneca e il suo tempo. Atti del Convegno internazionale (Roma-Cassino, 11-14 novembre 1998)*, Salerno 2000, 123-134.

SORICELLI G., *Saltus*, in *Economia, amministrazione e fiscalità nel mondo romano. Ricerche lessicali*, a cura di A. Storch Marino, Bari 2004, 97-123.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*. Con una nota di lettura di F. Grelle, Napoli 2013, 227-302 (= *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica*. Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto [Torino, 17-19 ottobre 1994]), Napoli 1997, 113-190.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Il Monumentum Ephesenum e l'appalto del dazio asiatico. Con qualche osservazione sulle città privilegiate*, in *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano*, ed. Gonzalez J., Sevilla 1999, 187-206.

STOREY G.R., *Regionaries-Type Insulae 1. Architectural/Residential Units at Ostia*, *AJA* 105.3 (2001) 389-401.

TAFARO S., *Persona, città, famiglia e matrimonio: dal diritto romano ad oggi*, *Persona* 48 (2005), on line.

TAPIO H., *The Non-Latin and Non-Greek Personal Names in Roman Brick Stamps and Some Considerations on Semitic Influences on the Roman Cognomen System*, *ARCTOS* 15 (1981) 13-22.

TALAMANCA M., *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano. Atti del Colloquio Italo-Francese (Roma, 14-17 aprile 1973) II*, Roma 1977.

TAMBURI F., *L'actio institoria e i suoi adattamenti tra primo principato ed età dei Severi. Spunti di riflessione*, *ASGP* 67 (2024) 273-304.

TAMBURRINO A., *I Romani, la tecnologia e un futuro possibile*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli e G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 47-50.

Titii Petronii Arbitri Satyricon quae supersunt cum integris doctorum virorum commentariis et notis Nicolai Heinsii & Guilielmi Goesii nunc primum editis, Accedunt Jani Dousae Praecedanea, d. Jos. Ant. Gonsali de Salas Commenta, variae dissertationes & praefationes, quarum index post praefationem exhibetur, curante Petro Burmanno I, Amstelaedami 1743.

TORELLI M., *Culto imperiale e spazi urbani in età flavia. Dai rilievi Hartwig all'arco di Tito*, in *L'Urbs: espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.)*. Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985), Rome 1987, 563-582.

TUCCILLO F., *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. Usus, scientia, patientia*, Napoli 2009.

TURELLI G., *Servi 'usus sui causa parati'*. Intorno ad Alf. 7 dig., D. 50.16.203, D. 34.2.28 (Pal. 29), ASGP 67 (2024) 305-338.

VIELLA A., *Inedite (e dimenticate) iscrizioni parietali dal colombario di Vigna Codini III*, MDAI(R) 125 (2019) 161-188.

VINCI M., *Fines regere. Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano 2004.

VITTI M., *Note di topografia sull'area del Teatro di Marcello*, MEFRA 192.2 (2010) 549-584.

VOGT M., *Das Erbbaurecht des klassischen römischen Rechts*, München 1950.

WALLACE-HADRILL A., *Case e abitanti a Roma*, in *Roma Imperiale. Una metropoli antica*, a cura di E. Lo Cascio, Roma 2000.

WOTSCHITZKY A., *Insula-I. Terminologische Untersuchungen*, in *Serta Philologica Aenipontana* (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 7-8), hrsg. von R. Muth, F. Gschnitzer, F. Hampl, J. Knobloch, Innsbruck 1962, 363-375.

ZACCARIA RUGGIU A., *L'intervento pubblico nella regolamentazione dello spazio privato. Problemi giuridici*, RdA 14 (1990) 77-94.

ZACCARIA RUGGIU A., *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Préface de Pierre Gros, Rome 1995.

ZAERA GARCÍA A., *Sobre el ambitus aedium en la experiencia jurídica romana*, in *Studi per Giovanni Nicosia VIII*, a cura di E. Nicosia, Catania 2007, 487-510.

ZAERA GARCÍA A.B., *El negocio de las rentas inmobiliarias en Roma: la explotación de la insula*, REHJ 24 (2002) 43-53.

ZANON G., *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato*, Padova 1998.

ZUCCOTTI F., *Actio prohibitoria ususfructus e tutela del corretto esercizio dello ius utendi fruendi. Saggio di critica interpolazionistica*, Milano 2023.

ZUCKER F., *Semitische Namen auf den neu gefundenen Inschriftstelen von Minturnae*, Hermes 78.2 (1943) 200-205.

LA NOVELLA 47 DI GIUSTINIANO E I FONDATORI DI ROMA

UMBERTO VINCENTI
Università di Padova

ABSTRACT: Nov. 47 – introducing the obligation to date public documents also indicating the years of the reign of the emperor in office – presents a very interesting praefatio regarding the foundation of Rome. It confirms the instrumental and propagandistic function of the well-known legends: Aeneas, Romulus, and even Numa are all named as founders, to whom Caesar and Augustus are added. This is a sign that even in 6th-century Constantinople, the myth was still alive and used for the global public legitimization of the new Rome and its emperor.

KEYWORDS: Rome, foundation, myths, propagand, power, Justinian, Aeneas, Romulus, Numa, Augustus.

FONTI: Nov. 47, Bas. 22.2.2, Nov. 29, Liv. 10.23.12, Suet. *Iul.* 6.1, I. 1.2.6.

1. Prove della fondazione di Roma

Quando si afferma che Roma sia stata fondata si introduce un'ipotesi per la quale ad oggi non sussiste nemmeno un principio realistico di prova. Tutti sanno che, in questi ultimi decenni, Andrea Carandini e il suo gruppo si sono impegnati molto, e variamente, nella dimostrazione che un atto di fondazione vi sia stato; e al fine ritengono di esservi riusciti. Ma la loro dimostrazione ha suscitato parecchie e autorevoli critiche, il cui corredo è composto di argomenti considerevoli¹.

Carandini ritiene di avere trovato la conferma della storicità dell'atto di fondazione della Città – per giunta da datarsi all'VIII secolo a.C. – in un tratto di muro da lui portato alla luce alle pendici nord-orientali del Palatino:

Il caso ha consentito di cogliere il muro dove protudeva per formare una porta (interpretabile come la Mugonia) e la fortuna ha voluto che la buca di palo per

1 In proposito, e per la citazione della principale bibliografia (oltreché delle fonti), rinvio a VINCENTI, *La fondazione, passim*, cui *adde* VINCENTI, *Topografia*, 899-916.

il trave verticale interno della porta e la fossa di quello orizzontale costituente la soglia fossero stati risparmiati dalle successive distruzioni².

Alla datazione Carandini è pervenuto per il tramite delle ceramiche rinvenute *in situ*: una tazza in particolare, parte del corredo funerario di una bambina che si ipotizza essere stata sacrificata essendo stata rinvenuta priva di cranio³.

Sono sufficienti questo muro e questo corredo funerario – inteso quale deposito di fondazione – per concludere che effettivamente la Città sia stata fondata nell’VIII secolo a.C.?

Chi si è opposto ha fatto notare come in quel tempo la piana del Foro fosse ancora una palude acquitrinosa e malsana⁴: un territorio inabitabile e in effetti inabitato in quanto sappiamo che, a quel tempo, esso era in uso solo come sepolcreto, come evidenziano le tombe scoperte da Giacomo Boni agli inizi del Novecento nei pressi del Tempio di Antonina e Faustina, vicino all’ubicazione dell’asserito muro di Romolo che, nell’interpretazione di Carandini, sarebbe stato parte della cinta eretta dal primo re a protezione, e a confine, della Città.

Allora resta molto dubbia anche solo l’ipotesi che, in una zona con queste caratteristiche ambientali, si schierasse, nell’VIII a.C., una Città o un inizio di Città, con tutto l’apparato, per quanto ridotto, di monumenti e luoghi per l’esercizio del potere e del culto. Abbiamo invece la prova che, in quel tempo, sulla sommità del Palatino – sul *Germalus* – insistesse un piccolo villaggio di capanne di cui sono rimaste le tracce di fondazione (si tratta delle cosiddette capanne romulee). E allora come conciliare un insediamento abitativo così modesto e però reale con l’ipotizzata, ed evoluta, città romulea insistente a valle? Tanto più che solo il pianoro del *Germalus*, tuttora evidentissimo, si presentava quale ambiente idoneo ad accogliere piccoli nuclei di residenti a base familiare, per la maggiore salubrità e difendibilità del luogo rispetto alla piana attorno alle radici del *mons*⁵.

Infine, una considerazione sulla cronologia dell’ipotetica fondazione. Negli scritti degli autori greci e latini si rintracciano ben 23 alternative di datazione⁶. Anche gli storici e gli archeologi contemporanei sono divisi. Complessivamente il *range* è piuttosto ampio, tra XII e VI secolo a. C. Il 753 era stato indicato da

2 CARANDINI, *La nascita*, 578.

3 CARANDINI, *Il primo*, 51 s.

4 AMPOLO, *Il problema*, 253-261.

5 Sulle capanne romulee, e sulle sommità del Palatino, VINCENTI, *Il Palatino*, 57 s.

6 AMPOLO, *Il problema*, 222: «Insomma non si era conservato nessun ricordo preciso della data di fondazione e questa è frutto di calcoli e ricostruzioni artificiali».

Varrone nel I secolo a.C. sulla base dei calcoli – definiti fantasiosi dagli stessi antichi – di un astrologo. Comunque l'anno entrerà nell'ufficialità solamente nel 121 d. C., quando Adriano lo sfrutterà per dare lustro alle corse dei cavalli da lui allestite nell'imminenza del primo dei suoi grandi viaggi: ne abbiamo la prova in un magnifico aureo nel cui rovescio compare una legenda nella quale si celebrano le corse dei carri che per primo Adriano allestì nell'874° anno *ab urbe condita* (121+753=874)⁷.

2. Miti fondativi

Ma se Roma non fu fondata – da un Romolo o da chicchessia – perché nelle fonti si ritrova sempre, o quasi, un atto fondativo a creare la Città? Una ragione plausibile non è poi così difficile da reperire: vediamo.

I miti fondativi sono almeno due: il mito romuleo e, precedente e meno rilevante, se non altro nella comparazione tra racconti in tema di origini della Città, il mito eneico. Entrambi sono alieni dalla verità storica, anche se scrittori e autorità romane li hanno pubblicamente proposti, nelle varie e successive epoche, quali fatti realmente accaduti.

Se Enea era un principe troiano, egli apparteneva comunque alla mitologia greca: presentarlo come il fondatore di Roma aveva quale conseguenza il riconoscimento di Roma quale colonia greca. Un'attribuzione, questa, gradita all'ellenocentrismo dell'Atene di Pericle. La creazione del mito romuleo è successiva e non anteriore al IV secolo a.C. Peraltro entra nell'ufficialità romana solamente un secolo dopo, come dimostra il didramma della serie romano-campana del 269 a.C., nel cui rovescio compare la lupa che allatta i gemelli, con sotto la legenda «romano»⁸.

Romolo fondatore oscura – senza eradicarlo – Enea fondatore: un'operazione, questa, voluta dalle élites romane al governo al tempo della rapida espansione di Roma in Italia. Era nata una grande potenza ed era improprio che essa risultasse sorta per iniziativa di un profugo forestiero. Ecco dunque comparire Romolo quale eroe ecista autoctono: discendente sì da Enea, ma autore lui dell'atto fondativo compiuto *etrusco ritu*, sul pianoro del *Germalus* oppure, in alternativa, attorno alle radici del *mons Palatinus*.

7 VINCENTI, *La fondazione*, 24 ss. Per CORNELL, *The Beginnings*, 72 «in any case we do not know why the Romans chose to date the foundation to the mid-eight century, and there is a strong suspicion that their reasoning may have been arbitrary».

8 VINCENTI, *La fondazione*, 46 ss. Anche se Tito Livio (10.23.12) racconta che già nel 296 a.C. gli edili Gneo e Quinto Ogulnio avrebbero disposto che sotto la statua – preesistente – di una lupa fosse collocata la coppia di gemelli lattanti; l'ubicazione del manufatto è discussa.

Anche per il mito romuleo è agevole riconoscere quella medesima funzione di propaganda politica precedentemente svolta dal mito eneico, particolarmente in Grecia e non a Roma. Tuttavia il principe troiano sarà recuperato e tornerà in auge anche a Roma sul finire della Repubblica e per iniziativa della massima autorità: mi riferisco a Cesare che, grazie a Enea, potrà rivendicare (e lo farà costantemente) la sua ascendenza divina. Cesare punterà a Venere per sublimare la sua persona e la sua *gens*, i *Iulii*. Una moneta del 49 a.C. renderà visibile a tutti il disegno divino predisposto per Cesare e la casata imperiale: sul diritto il volto di Venere, sul rovescio Enea con Anchise sulle spalle e in mano il Palladio, mentre a lato, discendente, la scritta *Caesar*, a segnalare la progenitura divina di quest'ultimo. Augusto non dovrà far altro che portare a compimento il programma propagandistico del padre suo: nell'*Ara pacis*, nel prospetto principale, esposto a ovest, si succedono, l'uno dopo l'altro, i pannelli con Enea a destra e i gemelli con la lupa a sinistra; mentre nel prospetto a est compare la dea Roma. Una progenitura e, insieme, un'epopea che dovevano essere diffuse da tempo e che Virgilio aveva assunto, quasi sicuramente per iniziativa di Augusto, nell'*Encide*⁹.

Così Enea e Romolo da una parte, Cesare e Augusto dall'altra divengono, già agli inizi del Principato, i vessilli del nuovo potere imperiale: finzioni mitiche e realtà storiche si intrecciano definitivamente, in certo senso preparate dai racconti della fondazione narrati da un Livio, un Plutarco, un Dionigi di Alicarnasso. È un modulo di legittimazione del potere destinato a durare a lungo. Un *foliis* bronzeo di Costantino, diffusissimo in tutti i territori dell'Impero, porterà nel diritto l'immagine della Roma guerriera, nel rovescio della lupa che allatta i gemelli. Ma ancora nel 537 d. C. la Novella 47¹⁰ di Giustiniano vi farà espresso riferimento per giustificare una non irrilevante – anzi, quasi rivoluzionaria – riforma in tema di datazione degli atti pubblici e privati: vediamo in dettaglio.

3. La riforma della datazione disposta da Nov. 47

La parte propriamente precettiva della Novella 47 è in sé alquanto contenuta¹¹. Giustiniano vara una riforma circa le modalità della datazione da apporre

9 VINCENTI, *La fondazione*, 59 ss. A Venere Cesare si riferirà espressamente – indicandola come propria ascendente – nel famoso elogio funebre da lui pronunciato per la zia Giulia (Suet. *Iul.* 6.1).

10 Bas. 22.2.2, con gli scolii di Teodoro.

11 Sul testo, AMELOTI, *Il documento*, 134; MARELLI, *Il tabellionato*, 910-911; CECCONI, *Lincamenti*, 125; LAMBRECHT, *Recensione*, 374-375; ROSACI, *Recensione*, 551; LANTIERI,

negli atti pubblici, ivi compresi quelli processuali, e negli atti redatti dai notai. La novità è l'introduzione obbligatoria, e in anticipo su ogni altra indicazione, del numero degli anni di governo dell'imperatore in carica: l'anno imperiale insomma che, per Giustiniano, era l'undecimo quando fu pubblicata la Novella 47. Tuttavia questa aggiunta non avrebbe sostituito alcuna delle consuete, tradizionali indicazioni, in particolare il nome del console dell'anno.

Ecco dunque la sequenza imposta da Giustiniano nella Novella: anno imperiale, nome del console dell'anno, indizione, mese e giorno. Sono fatte salve le ulteriori indicazioni eventualmente in uso nei vari territori, in particolare in Oriente: come l'anno di fondazione della città.

Lo scopo dichiarato di questa riforma è l'addizione di un elemento a maggiore garanzia dell'autenticità della data: «affinché questa non venga adulterata». Ma è difficile escludere che la riforma non sia stata dettata anche – e, forse, soprattutto – dal desiderio di enfatizzare il superiore prestigio imperiale: come si sarebbe potuto tollerare, in quel contesto politico-costituzionale, che comparisse, a identificare il tempo della redazione di un documento, il nome di un insignificante console e non (anche) quello del «santissimo Augusto e Imperatore»?

Morto Giustiniano, dal 566 la menzione dei consoli fu sostituita dalla menzione dell'anno del consolato dell'imperatore, che aveva inizio il primo giorno dell'anno successivo all'avvento del potere.

Nel capo II della Novella si immette una ulteriore disposizione, che apre uno squarcio sull'eterogeneità delle pratiche giudiziarie nei vari territori dell'Impero. Accadeva che il tempo fosse indicato usando alfabeti oscuri e antichi. In punto Giustiniano statuisce che a tali vetuste espressioni se ne facciano seguire altre che adoperino termini chiari e comprensibili per tutti. Anche la data dovrà essere egualmente espressa in modo tale che chi desideri conoscerla non debba andare in cerca di chi si intenda di quegli antichi alfabeti.

Se poi, dopo un'introduzione scritta in una lingua astrusa, il resto dell'atto fosse in greco, anche la datazione si sarebbe dovuta scrivere in greco. Ma se il documento fosse stato redatto in latino, in questa lingua si sarebbe dovuta esprimere anche la datazione, intercalandola agli elementi poco comprensibili in modo tale che l'uso di un alfabeto accessibile ne consentisse la lettura a chi non ne fosse perfettamente ignaro.

Gli effetti della riforma sono visibili nella monetazione coniata successivamente al 537¹². Mi riferisco ai *folles* bronzei: quelli antecedenti esibiscono nel

Studi, 156-159.

12 MEZZAROA, *Dalla riforma*.

rovescio due elementi, una M al centro (ad indicare il valore di 40 nummi) e le iniziali della zecca; quelli successivi al 537 aggiungono la scritta *Annus*, a cui si accompagnano dei numeri romani, a segnalare l'anno imperiale durante il quale la moneta era stata coniata.

4. La mutuaione dei miti fondativi di Roma nella Costantinopoli del VI secolo d.C.

Il VI secolo d.C. è, nell'Oriente bizantino, un secolo nel quale si coltiva la storia, anche se la tendenza – occorre aggiungere – è di adoperarla quale strumento al servizio della politica. La storia di Roma – della prima Roma – è considerata, e manipolata, per fondare l'identità culturale e politica dei Romani d'Oriente. In questa prospettiva non si debbono censire solo gli storici attivi durante il regno giustiniano: Procopio, Giovanni Lido, Giordane¹³. Occorre inserire – nel circuito della politica della memoria romana – lo stesso Giustiniano, che non svolge solo il ruolo, a lui comunemente attribuito, di agente di storia, ma pure, e in più occasioni, di storico o, se si preferisca, di narratore di storia in funzione legittimante dell'Impero e dell'imperatore di Costantinopoli.

Probabilmente ha ragione chi¹⁴ ha sostenuto che non corrisponde a realtà la narrazione di una Costantinopoli precocemente ellenizzata alla luce dello sforzo, di cui vi è ampia traccia, di costruire l'immagine di un'unica Roma imperiale: Costantinopoli appunto che accoglie, si appropria e dà nuova forma all'eredità della Roma dei Cesari. Giustiniano – e, per lui, dobbiamo pensare, Triboniano – prova a sfruttare la memoria storica di Roma, anche della Roma repubblicana, per rafforzare l'autorità imperiale. Da questo punto di vista è stato segnalato il desiderio di Giustiniano di sminuire la rilevanza del consolato; e, in effetti, anche la riforma della Novella 47 sembra andare in questa direzione, venendo nella sostanza a privare il consolato dell'unica, e originaria, prerogativa rimastagli, cioè l'eponimato.

Anche la storia mitologica della Roma antica è ripresa ai fini della fondazione culturale di Costantinopoli quale unica città imperiale romana. Così agiscono Zosimo, Giovanni Lido e Procopio. Nella *praefatio* della Novella 29 del 535 è presentato, dimostrando una buona conoscenza dei miti greci e della geografia dell'Alto Adriatico, il racconto della migrazione dalla Paflagonia degli Enei verso il Veneto (sono menzionate Venezia e Aquileia)¹⁵.

13 In argomento, KRUSE, *The Politics*, con le recensioni di SITARO, CREWS, BESPALCHIKOVA, LAMBRECHT e di ROSACI.

14 SITARO, *Recensione*.

15 In argomento BUORA, *Aquileia*, 72-73.

L'ambizione di recuperare e contaminare le mitistorie greche e romane entro la nuova, ma radicata, dimensione costantinopolitana emerge anche dalla *praeformatio* della Novella 47: un'operazione culturale e politica pensata per nobilitare il vertice dell'impero costantinopolitano, come un ponte gettato ad unire Costantinopoli con Roma, Giustiniano con i fondatori dell'Urbe. Si è correttamente osservato che «no other emperor of Roman history did as much to shape the narration of his own reign as did Justinian»¹⁶. In questa *praeformatio* Giustiniano mira ad esaltare la potestà imperiale – la *basileia* –, la sua potestà. E l'esaltazione è affidata all'evocazione dei fondatori dell'Urbe, in una scansione cronologica che Giustiniano (o chi per lui: Triboniano?) articola tra mito e realtà: l'effetto è una celebrazione, meglio un'autocelebrazione, combinando ad arte leggenda e storia.

Noi – spiega solennemente Giustiniano – discendiamo dal principe troiano Enea e per questo noi, i Romani, siamo chiamati Eneadi. Ma se innanzi a tutti fu Enea, poi avvenne una seconda fondazione ad opera di Romolo e Numa: il primo edificò la Città¹⁷ e il secondo la ordinò attraverso le leggi¹⁸. La terza fondazione – continua Giustiniano – fu ad opera di Cesare il Grande e di Augusto il Pio. Per tutto ciò – questa è la conclusione – la nostra *basileia* è forte e anche immortale proprio in quanto discende da quei fondatori.

5. La continuità tra Roma e Costantinopoli attraverso i miti fondativi

I capi I e II della Novella 47 si spiegano attraverso la *praeformatio*. È oggettiva l'esigenza di mettere ordine, conferendo certezza, nel sistema di datazione degli atti pubblici e notarili: la vastità, e la varietà, dei territori imperiali avevano condotto a una pluralità di alternative, alcune delle quali, denuncia Giustiniano, erano decifrabili con troppa difficoltà. Ma è altrettanto oggettivo che l'imperatore prende l'occasione per segnalare che la sua potestà è superiore a ogni altra e ovunque nell'Impero.

Nella prospettiva qui proposta è notevole che, a Costantinopoli nel VI secolo d.C., il fondamento dell'*imperium* sia individuato nella relazione di continuità tra le due Rome, di cui la prima non esisteva più da quasi un secolo. L'e-

16 KRUSE, *The Politics*, 9.

17 E la muni, a differenza del suo successore, della tutela della forza: DILIBERTO, *La città*, 107.

18 Il motivo della fondazione *legibus* non è certo una novità, corrispondendo a un modulo collaudato della legittimazione del potere, come ottimamente ripercorso da DILIBERTO, *La città*, che lo qualifica (97) quale «una sorta di *topos*»: uno strumento di propaganda politica, insomma.

vocazione, in questo contesto, di Enea e Romolo conferma l'uso spregiudicato e manipolatorio che il potere romano da sempre aveva fatto dei miti fondativi della Città¹⁹. Se Giustiniano si allinea, la ragione è che la mitologia della fondazione doveva avere conservato, in un ambiente e in un'epoca assolutamente diversa, l'attitudine ad accendere l'immaginario collettivo. La novità è, invece, l'innesto di Cesare e Augusto quali fondatori: una scelta abile, che dimostra il realismo di Giustiniano. Dal punto di vista giuridico il potere imperiale non si legittima attraverso una leggenda ambientata nella Roma aurorale o, anche, prima di Roma, ma in base al principio di continuità istituzionale. La linea è analoga a quella che troviamo, per esempio, nelle *Istituzioni*, laddove si spiega che il *princeps* ha il potere di emanare atti con forza di legge in quanto il popolo gli ha trasferito il suo potere con la *lex regia*²⁰. Il potere imperiale – qui il potere legislativo imperiale – è legittimato dalla continuità e, dunque, dalla derivazione da chi abbia in precedenza avuto ed esercitato quel potere: si capisce allora che Giustiniano sottolinei che il suo *imperium* procede dall'*imperium* dei suoi predecessori, da Costantino e a monte da Augusto, esattamente come si legge nella *praefatio* della Novella 47.

6. I miti fondativi tra leggenda e propaganda politica

Almeno a mia conoscenza, la *praefatio* della Novella 47 è ignota agli studiosi delle origini di Roma. Si intuisce la ragione: quegli studiosi sono principalmente storici e archeologi e la Novella 47 è una fonte giuridica che, aggiungerei, nemmeno gli storici del diritto hanno considerato più di tanto, come pur essa meriterebbe a prescindere dalla questione fondazione e fondatori. Se invece si guarda alla relazione tra tale questione e la *praefatio*, ne consegue, sebbene indirettamente o implicitamente, un avvertimento per chi sia impegnato nella ricerca delle origini di Roma.

La fondazione – per Giustiniano come per tutti coloro che l'hanno raccontata, nei secoli precedenti, negli scritti, nei bassorilievi, nei dipinti etc. – ha valenza essenzialmente mitica: è fuori dalla realtà e anche dal tempo, ma è destinata ad incidere direttamente sulla realtà e sul tempo. Così faranno, per esempio, gli edili Ogulnii che, all'epoca della grande espansione di Roma in Italia, collocheranno due bimbetti sotto la statua di una lupa²¹, ubicata in un luogo iconico, il Lupercale o il Foro. Così farà Cesare che intesterà a sé e alla sua *gens* (*Iulia*) la discendenza da Enea e, per il tramite di quest'ultimo, dalla dea

19 DILIBERTO, *La città*, 98 s.

20 I. 1.2.6.

21 *Supra*, n. 8.

Venere²². Così farà ancora, secoli dopo, caduto l'Impero romano d'Occidente, Giustiniano con la legge qui esaminata.

È interessante che Giustiniano non si limiti ad attualizzare l'antica mitologia greco-romana; egli va oltre e mitizza anche la storia e i personaggi agenti di storia. Le esigenze del potere conducono così a mitizzare Cesare e Augusto. Un'iniziativa non nuova in quanto proprio Augusto, nel momento cosiddetto romuleo²³, aveva mitizzato sé stesso in quanto artefice della pace e di un nuovo ordine politico-costituzionale, dopo un secolo di guerre civili e la vittoria nella guerra contro Marco Antonio, paragonato a Remo quale profanatore dei sacri confini di Roma.

Nell'antichità romana i miti fondativi si sono rivelati ottimi strumenti al servizio del potere che se ne è servito per suggestionare, nelle varie epoche, l'immaginario collettivo. Ovviamente ai nostri giorni non sono più funzionali alle esigenze della politica, ma lo sono divenuti rispetto alle esigenze della storia che se ne avvale – o meglio se ne avvalgono taluni antropologi e archeologi – per colmare i molti vuoti della nostra informazione circa le origini di Roma²⁴. Ma il mito o i miti vanno presi per quel che sono: racconti in buona parte immaginifici, al di sotto dei quali si possono anche celare brandelli di storia, la cui collocazione temporale resta, però, spesso incerta o ignota. Soprattutto essi sono governati da istanze letterarie, poetiche, artistiche, insomma istanze di evasione dalla realtà, e non dal principio di verità, che deve sempre guidare qualunque ricerca storica²⁵.

Bibliografia

AMELOTTI M., *Il documento nel diritto giustiniano. Prassi e legislazione*, in *Il mondo del diritto in epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, a cura di G.G. Archi, Ravenna 1985, 125 ss.

AMPOLO C., *Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti I*, ASNP 5.1 (2013) 217 ss.

BESPALCHIKOVA Y., *Recensione a M. Kruse*, Antropologicheskij Forum 49 (2021) 233 ss.

22 *Supra*, n. 9.

23 DE MARTINO, *Storia*, 242, n. 34.

24 Riferimenti in TESTA, *Verità*, 201 ss.: 215 ss.

25 VERNANT, *L'universo*, 5: «la differenza con il racconto storico è così ben marcata che in Grecia quest'ultimo si è formato, in un certo senso, contro il mito, nella misura in cui si è sviluppato come il resoconto esatto di avvenimenti abbastanza vicini nel tempo perché testimoni affidabili avessero potuto attestarli».

- BUORA M., *Aquileia bizantina*, Quaderni friulani di archeologia 32.1 (2022) 49 ss.
- CARANDINI A., *La nascita di Roma. Dèi, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà*, Torino 1997, 577 ss.
- CARANDINI A., *Roma. Il primo giorno*, Roma-Bari 2007.
- CECCONI G.A., *Lineamenti di storia del consolato tardo-antico*, in *Eburnea Diptycha. I dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo*, a cura di M. David, Bari 2007, 109 ss.
- CORNELL T.J., *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic War (c. 1000-264 B.C.)*, London-New York 1995, 57 ss.
- CREWS C., *Recensione a M. Kruse*, Ancient Jew Review, November 14 (2022) < <https://www.ancientjewreview.com/read/2022/9/4/the-politics-of-roman-memory-from-the-fall-of-the-western-empire-to-the-age-of-justinian> >.
- DILIBERTO O., *La città e leggi. Racconti di fondazione, legislazione arcaica e ideologia augustea*, in *Legge eguaglianza e diritto: i casi di fronte alle regole nell'esperienza antica*, Atti del Convegno (Bologna-Ravenna 9-11 maggio 2013), 95 ss.
- LAMBRECHT U., *Recensione a M. Kruse*, Plekos 24 (2022) 369 ss.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana* IV.1, Napoli 1974², 224 ss.
- MARELLI E., *Il tabellionato in età giustiniana (parte I). La forma degli atti tabellionici e la personalità della prestazione del tabellio*, AG online 1.2 (2022) 898 ss.
- MEZZAROBÀ L., *Dalla riforma all'abbandono: la datazione nei follis Bisanzio*, Cronaca Numismatica, 22 ottobre (2021) < <https://www.cronacanumismatica.com/dalla-riforma-allabbandono-la-datazione-nei-follis-di-bisanzio/> >.
- ROSACI F., *Recensione a M. Kruse*, Antologia Militare 3 (2022) 547 ss.
- SITARO D., *Recensione a M. Kruse*, BMCR, december 16 (2020) < <https://bmcr.brynmawr.edu/2020/2020.12.16/> >.
- TESTA A., *Verità del mito e verità della storia. Una critica storico-religiosa a recenti ipotesi sui primordia di Roma*, Mediterranea 9 (2012) 195 ss.
- VERNANT J.-P., *L'universo, gli dei, gli uomini*, Torino 2014, 4 ss.
- VINCENTI U., *Il Palatino e il segreto del potere. I luoghi e la costituzione politica della prima Roma*, Roma 2002.
- VINCENTI U., *21 aprile 753. La fondazione immaginata*, Roma 2025.
- VINCENTI U., *Topografia e governo della Roma delle origini. L'archetipo del potere diviso*, in *Scritti con Raimondo Santoro* I.3, a cura di M. Varvaro e M. De Simone, Palermo 2024, 899 ss.

Giuliano imperatore, legislatore e filosofo

Atti del Convegno Internazionale

Parma, 18-19 novembre 2024

MATRIMONIO E RELIGIONE NELLA LEGISLAZIONE DELL'IMPERATORE GIULIANO

ULRICO AGNATI

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

ABSTRACT: An anonymous Christian author, also known as Ambrosiaster, around the year 385 attests to the full freedom of wives to repudiate their spouses; he traces back this freedom to an *edictum Iuliani*, which has not survived among the normative sources. An innovative restriction on the right to repudiate had been imposed by Constantine; although there is no trace in the remains of Julian's legislation of an edict repealing Constantine's statute, there are some provisions by Julian that repeal Constantinian laws and others that deal with patrimonial aspects of family law. After a brief analysis of the separate picture that emerges from the papyrus documentation, the paper examines the patristic evidence, which requires to be interpreted with caution, but provides clues as to whether or not there were regulatory restrictions on the *repudium*. Further confirmation of the existence and impact of the *edictum Iuliani* on the legal system of the empire can be drawn from the reconstruction of regulatory developments. There are no valid reasons to dismiss Ambrosiaster's testimony: the *edictum Iuliani* is consistent with patristic sources, with the evolution of imperial legislation, and with the ideals and practice of Emperor Julian as a legislator.

KEYWORDS: Emperor Julian, late antique imperial legislation, *repudium*, divorce and remarriage, patristics.

FONTI: Ambrosiaster *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 115 (*De fato*), 12 e 16; Ambrosius *Comm. in Lc.* 8, 5 *De Abraham* I, 4, 25-26; Ammianus XXII, 10, 7 e XXV, 4, 20; Augustinus *De bono coniugali* 7, 8 e *De nuptiis et concupiscentia*, I, 10, 11; Basilius Caes. *Ep.* 188 e 199; Chromatius Aq. *In Matth.* XXIV 1, 4; C. 5.17.7; CTh. 2.5.2, 2.12.1, 3.1.3, 3.16.1, 3.16.2, 3.13.2, 4.12.5, 5.20.1, 9.17.5, 12.1.51; Greg. Nazianz. *Ep.* 144 e 145; Hieron. *Ep.* 77.3; Nov. Theod. 12; Palladas *Anth. Pal.* 11.378.

1. Espongo in apertura l'ipotesi che intendo sostenere e i passaggi argomentativi che proporrò procedendo nell'analisi delle fonti, le prime delle quali – centrali nella presente ricerca – sono due passi di un anonimo autore cristiano, noto anche come Ambrosiaster, scritti intorno all'anno 385: vi si attesta in capo ai coniugi, in particolare alla moglie, una piena libertà di ripudiare e, in uno di essi, tale libertà è ricondotta a un provvedimento specifico, un *edictum Iuliani* che non ci è pervenuto tra le fonti normative (vd. *infra* § 2).

Una decisa e innovativa restrizione alla facoltà di ripudiare era stata imposta da Costantino con CTh. 3.16.1 del 331 e la sua vigenza è presupposta da C. 5.17.7 del 337 ed offre il contesto normativo per un epigramma di Palladas di Alessandria, poeta attivo nella prima metà del IV secolo (vd. *infra* § 3). Sebbene nella produzione legislativa dell'imperatore Giuliano non resti traccia di un editto abrogativo di CTh. 3.16.1, si possono riscontrare alcuni provvedimenti che abrogano leggi costantiniane e altri che si occupano di aspetti patrimoniali del diritto di famiglia, in particolare della restituzione della *dos* e delle *retentiones*, che vengono in rilievo in caso di scioglimento del matrimonio (vd. *infra* § 4).

Nel delineare il quadro documentale si è ritenuto utile inserire anche un approfondimento dottrinale specifico, in quanto Riccardo Astolfi ha recentemente riconosciuto un intervento legislativo di Giuliano sul divorzio; esso, però, non sarebbe consistito nell'abrogazione del provvedimento costantiniano perché mancherebbe una precisa corrispondenza di contenuto (seppure di segno opposto) tra l'*edictum Iuliani* ricordato da Ambrosiaster e CTh. 3.16.1 (vd. *infra* § 5).

Dopo avere discusso le considerazioni dell'autorevole e compianto Studioso, e dopo una breve analisi del quadro a sé stante che risulta dalla documentazione papiracea, si procederà ad approfondire la messe di testimonianze patristiche, non sempre univoche e sicuramente da interpretare con attenzione viste le caratteristiche specifiche della fonte, che possano fornire indizi in merito alla vigenza o meno di restrizioni normative alla facoltà dei coniugi di ricorrere all'istituto del *repudium* (vd. *infra* § 6).

Oltre che dagli indizi della patristica, è dalla non sempre agevole ricostruzione dell'evoluzione normativa che può trarsi un'ulteriore conferma dell'esistenza e dell'impatto dell'*edictum Iuliani* sull'ordinamento giuridico dell'impero, con differenze per la parte orientale e quella occidentale, connesse a diverse situazioni politiche, a diversi contenuti nella predicazione cristiana e ad una differente incidenza della chiesa nell'orientare le scelte normative (vd. *infra* § 7).

Anticipo anche le conclusioni (§ 8) cui si perverrà al termine del percorso d'indagine ora descritto: mancano ragioni fondate per non dare credito ad Ambrosiaster. L'*edictum Iuliani*, infatti, è congruente con la testimonianza della patristica, con l'evoluzione della legislazione imperiale, con gli ideali e l'attività dell'imperatore Giuliano nelle vesti di legislatore, il cui profilo viene restituito nelle sue caratteristiche peculiari anche guardandolo da questa specifica angolazione tematica.

2. Una testimonianza che riguarda Flavius Claudius Iulianus (Costantinopoli, 331 o 332 - Maranga, 26 giugno 363) in quanto legislatore, e consen-

te di ragionare sui moventi di alcune sue iniziative nel campo giuridico e di apprezzare la pertinenza e l'equilibrio dell'azione dell'imperatore "apostata", è offerta dall'anonimo cristiano indicato come Ambrosiaster a partire dalla fine del XVII secolo¹. Egli, nel *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 115 (*De fato*), probabilmente redatto a Roma nella seconda metà degli anni Ottanta del IV secolo², scrive:

12. *Quantum autem possit timor legis, hinc advertamus. Ante Iuliani edictum mulieres viros suos dimittere nequibant. Accepta autem potestate coeperunt facere quod prius facere non poterant; coeperunt enim cottidie licenter viros suos dimittere. Ubi latuit fatum tantis temporibus? Timore, credo, legis occultabat se.*

16. *Nam et cunctae gentes diversa habent instituta et, quod alibi licet, hic non licet et iterum, quod hic licet, alibi non licet. Hic enim in urbe Roma et finibus eius, quae sacratissima appellatur, licet mulieribus viros suos dimittere, cum cautum sit in lege divina, ne quidem viri ut hac potestate uterentur, excepta fornicationis causa. Ecce in hac re meliores sunt barbari! Quod et hic servari posse non impossibile est, quia prius servatum docetur. Mutatum est ergo fatum quia coepit licere quod ante prohibitum erat³.*

Si pensa che Ambrosiaster fosse un chierico, responsabile della preparazione dei catecumeni al battesimo, ai quali intendeva offrire con il suo scritto alcune risposte semplici (ben altro rispetto ai contenuti delle *Divine istituzioni* di Lattanzio) da impiegare in caso di polemica con i pagani o con i cristiani che

1 Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi Opera, studio et labore Monachorum Ordinis S. Benedicti, e Congregatione S. Mauri, Tomus 2, Parisiis 1690, app. 24-26 (= PL 17, 41-42).

2 L'anonimo ricorda il vescovo di Roma in carica, Damaso (366-384) e allude a una carestia che ha colpito Italia, Africa e Sardegna, che è quella del 383 secondo Lellia Cracco Ruggini. L'opera viene collocata negli anni immediatamente seguenti al 386 da BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 41. Per una datazione dell'opera ad anni di poco successivi al 374 cfr. HEGGELBACHER, *Von römischen*, 6. Sull'opera: CUMONT, *La polémique*; CRACCO RUGGINI, *Un cinquantennio*; PERRONE, *Echi della polemica*; BUSSIÈRES, *L'influence*; BUSSIÈRES, *Le public*; RINALDI, *Contumeliae Communes*, 40 ss.

3 Vd. CROUZEL, *L'Église primitive*, 267; BIONDI, *Il diritto romano*, 172 attribuisce ad Agostino questa testimonianza, che legge quale conferma dell'abrogazione di CTh. 3.16.1; HUNTER, *The Paradise*. Sul passo vd. VOLTERRA, *Matrimonio*, 793, n. 154; CASTELLO, *Norme conciliari*, 270 n. 17; HUBER, *Der Ehekonsens*, 133; ARJAVA, *Women and Law*, 179 ss. Su patristica e norme conciliari VANNUCCHI FORZIERI, *Risoluzione*, 74 ss. e *passim* e GAUDEMET, *L'interprétation*, 14 ss., 30 ss. EVANS GRUBBS, *Law and Family*, 233, segnala che nella Francia postrivoluzionaria e nell'Inghilterra nel secondo Novecento non appena il divorzio divenne praticabile per gli appartenenti alle classi medie e basse sotto il profilo giuridico ed economico, il maggior numero di pratiche di divorzio fu presentato dalle mogli. Una puntuale discussione della principale letteratura giusromanistica è ora offerta da CUNEO, *Matrimonio*, 342-350.

fossero attratti dall'astrologia, rimarcando che essa è in contrasto con il cristianesimo in quanto disciplina prettamente pagana⁴.

Non è sede per soffermarsi sull'atteggiamento di Ambrosiaster verso le donne, ricordando però che egli tende a circoscriverne ruolo e funzioni, rimarcandone la subordinazione rispetto all'uomo⁵. Inoltre, come affermato da Leo Peppe riguardo a un passo specifico (q. 45, 3) – ma l'osservazione si può estendere all'atteggiamento generale dell'Ambrosiaster e dunque considerarlo un *caveat* anche per interpretare i passaggi di nostro interesse – l'anonimo autore «utilizza norme specifiche e generiche del diritto romano per asseverare una verità teologica, mettendo insieme concezioni romane e giudaico-cristiane»⁶.

Trattandosi di preparare i nuovi cristiani a un dialogo 'apologetico' con i contemporanei ritengo che, pur nella scarsa raffinatezza delle argomentazioni, Ambrosiaster non potesse fornire indicazioni false o errate sulla situazione dell'ordinamento a lui contemporaneo o attribuire a Giuliano un provvedimento che l'imperatore, ben noto, non aveva in realtà promulgato. Certamente, stante la vena polemica, si deve valutare l'eventuale deformazione del dato offerto da Ambrosiaster, il quale, comunque, riserva attenzione alla legislazione⁷ e conosce bene il *Contra Galilaeos* di Giuliano⁸.

4 BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 38-39, 52 ss.

5 Si veda, al riguardo, in quanto esemplare di quanto affermato, *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 45, 3: *Aliquibus tamen uidetur, quia in dominatione imago dei factus est homo, quia dixit: et dominetur piscium maris et uolatilium caeli et totius terrae, cum non solum uiro, sed et mulieri ista cernantur subiecta, constat dei imaginem non habere. Quod quidem duplici modo caret ratione; per hoc enim neque ad filium dixisse deos adseritur: faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, sed ad dominationes caelestes, quas apostolus memorat, si imaginem dei homo in dominatione habet, et mulieri datur, ut et ipsa imago dei sit, quod absurdum est. Quo modo enim potest de muliere dici, quia imago dei est, quam constat dominio uiri subiectam et nullam auctoritatem habere? nec docere enim potest nec testis esse neque fidem dicere nec iudicare: quanto magis imperare!* Ambrosiaster nega che la donna sia ad immagine di Dio in quanto è noto che è soggetta al dominio dell'uomo e non ha alcuna autorità: non può insegnare, né essere testimone, né parlare, né giudicare, e tanto meno governare. Vd. *amplius* PEPPE, *Civis Romana*, 323-351; HÖBENREICH, *Processo*.

6 PEPPE, *Civis Romana*, 324.

7 CUMONT, *La polémique*, in part. 440 ha sostenuto, portando alcuni indizi, che «l'auteur des Quaestiones et des Commentaria avait fait des études juridiques. Peut-être même avait-il occupé quelque fonction publique avant de devenir un docteur de l'Eglise». Sugli elementi giuridici contenuti nell'opera dell'Ambrosiaster si veda anche HEGGELBACHER, *Vom Römischen*, 77-82, che tratta del diritto di famiglia, ma non si occupa del passo di nostro interesse. Sulle competenze dell'Ambrosiaster in materia giuridica utile MANTHE, *Wurde die Collatio*, 741 s. Interessante anche per approfondire l'autore: HUNTER, *On the Sin*.

8 Vd. BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 93-94, 237-238. NATHAN, *The family*, 115, descrive Giuliano come un oppositore «to the polytheist revival under Julian, happily engaging in hyperbo-

È da escludere, a mio avviso, l'identificazione di Iulianus con il giurista Salvio Giuliano, sostenuta da Franz Cumont con qualche seguito⁹. Cumont argomenta in modo generico, facendo leva sulle conoscenze giuridiche di Ambrosiaster; tale competenza, però, non prova nulla in merito al punto specifico:

On a cru, mais à tort, trouver dans le même chapitre une citation d'une autre loi qui émanerait de l'empereur Julien. Bien que le sens du passage présente quelque difficulté, il s'agit, je pense, du jurisconsulte Salvius Julien, qui codifia l'édit du préteur, et ce texte ne prouve qu'une chose pour notre théologien, c'est son érudition de légiste¹⁰.

le, rather than an objective social commentator» e ne circoscrive la rilevanza come testimone. Cfr. MINALE, *I Valentiniani*, 510-511 che richiama un'altra testimonianza di Ambrosiaster.

9 L'ipotesi che Iulianus sia da identificarsi con il giurista Salvio Giuliano, come propone Cumont, è ripresa con efficace sintesi in QUEIS, *Ambrosiaster*, 145-6: «Das an der vorliegenden Stelle erwähnte Edikt könnte von dem Juristen C. Salvius Iulianus stammen, der unter Hadrian das edictum perpetuum herausgegeben hat (so vermutet F. Cumont, *La polémique de l'Ambrosiaster* 440); auf den Kaiser Julian (361/3) kann sich die Stelle jedenfalls nicht beziehen, da dieser die Ehescheidung erschwert hat». Oltre al saggio di Cumont vengono richiamati come bibliografia di supporto i seguenti lavori: GEFFCKEN, *Kaiser Julian*, 74-75; ENSSLIN, *Kaiser Julians*, 153 SS.; MITTEIS, *Reichsrecht*, 204-205. Nello stesso senso e attingendo in sostanza al contributo di Cumont si era già espresso, in una monografia dedicata agli elementi giuridici contenuti nei testi di Ambrosiaster, HEGGELBACHER, *Vom Römischen*, 57: «Dieses Juliani edictum wird von den Editoren auf den Kaiser Julian bezogen, obwohl es der Politik wie dem Charakter Julians widerspricht und von keinem Historiker erwähnt wird. Allem Anschein nach ist das viel ältere edictum perpetuum angezogen, das durch Salvius Iulianus kodifiziert worden war. Vgl. W. Kunkel, *Rechtsgeschichte* 74 f. So handelte es sich vielleicht um die Wegräumung gewisser durch die Gesetzgebung des Augustus der Ehescheidung in den Weg gelegter Hindernisse, da nach dem römischen Recht die Entlassung sowohl der Frau wie dem Manne zugestanden war. Hierzu F. Cumont, a. a. O. 440; G. Morin, *L'Ambrosiaster et le juif converti Isaac*, contemporain du pape Damase, *Revue d'histoire et de littérature religieuse* 4 (1899) 115, Daß Salvius Iulianus gemeint ist, wird durch die anderwärts erwiesene Vertrautheit mit seinem Schrifttum nahegelegt».

10 CUMONT, *La polémique*, in part. 419. Lo Studioso nella breve appendice al suo articolo circostanza maggiormente le ragioni che lo portano a contraddire l'identificazione con l'imperatore Giuliano proposta dagli editori; scrive al proposito: «Ce *Iuliani edictum* est rapporté à l'empereur Julien par les éditeurs (MIGNE, *Index*), que suit dom Morin (p. 115). Mais cette loi supposée, destinée à faciliter la dissolution du mariage, me paraît aussi contraire à la politique qu'au caractère de Julien. D'ailleurs, aucun historien n'en parle. Je crois donc que l'Ambrosiaster cite un document beaucoup plus ancien, l'édit perpétuel codifié par Salvius Iulianus. Seulement, je ne saisis pas la portée du texte, car, selon le droit romain, la répudiation a toujours appartenu à la femme comme au mari. Il s'agit peut-être de la suppression de certains obstacles apportés au divorce par la législation morale d'Auguste» (CUMONT, *La polémique*, 440). La contrarietà al carattere e alla politica di Giuliano, come li immagina Cumont, non sono un argomento probante e nel testo offro alcuni indizi riguardo a quanto, di contro, poteva sollecitare Giuliano ad abrogare la costituzione dello zio Costantino.

Ambrosiaster nell'opera di nostro interesse mostra di conoscere notizie che a noi sono pervenute anche attraverso il Digesto, ma sembra assai più verisimile che le attinga dalla tradizione patristica che pure le trasmette¹¹.

Ambrosiaster informa i lettori di un altro editto del quale non menziona l'autore (che era Costantino), con il quale è stato vietato di comminare la pena di morte mediante crocifissione.

67. *Antea cruci homines figebantur, quod postea edicto prohibitum manet.*

Anche questo editto non ci è pervenuto attraverso i codici imperiali, ma è noto attraverso Ambrosiaster e alcune altre fonti non giuridiche. La sua esistenza, però, non è messa in dubbio¹².

Una deformazione polemica potrebbe forse insinuarsi in un altro passo del *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 115 (*De fato*) dove Ambrosiaster ricorda una donna e un uomo risposatisi rispettivamente undici e dodici volte:

72. [...] *Quaedam fuit mulier in urbe Roma, quam constat undecim maritos habuisse, et alius uir, qui duodecim habuit uxores: quae fata sunt, quae his hoc decreuerunt? [...]*

11 È il caso del seguente passaggio: *Legitur namque cautum in quodam iuris libello aliquando mulierem quinque peperisse: quo modo subreptum est fati, ut huic soli hoc natura decerneret, quod non erat fati? (De fato 115, 69). Cfr. D. 5.4.3 (Paul. 17 ad Plaut.): [...] Nam traditum est et quattuor pariter puellas a matre familias natas esse: alioquin tradidere non leves auctores quinque quaternos enixam Peloponensi, multas Aegypti uno utero septenos. Sed et tregeminos senatores cinctos vidimus horatios. Sed et Laelius scribit se vidisse in palatio mulierem liberam, quae Ab alexandria perducta est, ut Hadriano ostenderetur, cum quinque liberis, ex quibus quattuor eodem tempore enixa, inquit, dicebatur, quintum post diem quadragensimum [...].* Tuttavia, più che pensare a una diretta dipendenza dal giurista Plauto si può ipotizzare una mediazione di Gell. *NA X*, 2, 1-2: *Aristoteles philosophus memoriae tradidit mulierem in Aegypto uno partu quinque pueros enixam cumque esse finem dixit multiuigae hominum partionis neque plures umquam simul genitos compertum, hunc autem esse numerum ait rarissimum. Sed et divo Augusto imperante, qui temporum eius historiam scripserunt, ancillam Caesaris Augusti in agro Laurente peperisse quinque pueros dicunt eosque pauculos dies vixisse; matrem quoque eorum non multo, postquam peperit, mortuam, monumentumque ei factum iussu Augusti in via Laurentina, inque eo scriptum esse numerum puerperii eius, de quo diximus.* O, ancora più verisimilmente, a una dipendenza diretta da Tert. *An.* 6, come propone Bussières: «Lorsqu'il rapporte cette anecdote, Tertullien fait lui aussi une vague référence à un livre de jurisprudence et esquisse un début de polémique contre la fatalité, ce qui nous laisse croire qu'il est peut-être la source de l'Ambrosiaster dans ce passage» (BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 216 n. 1). Rilevo, infine, che Riccardo Astolfi (ASTOLFI, *Recensione*), laddove tratta del passo in esame, non ha ritenuto di prendere in considerazione l'identificazione con il giurista Salvio Giuliano del Iulianus di Ambrosiaster.

12 L'ultimo riferimento al supplizio della croce nel Codice Teodosiano (16.5.1) è datato al 314 e l'abolizione è attribuita a Costantino da Aur. Vict. *Caes.* 41, 4 e Soz. *Hist. Ecl.* I, 8, 13. Vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, 921, n. 1; GARNSEY, *Social*, 126-128.

Ambrosiaster intende sottolineare il ruolo della volontà e delle scelte umane, come pure l'influenza della società e il rilievo della Provvidenza, e negare il governo degli astri e del destino sulla vita degli uomini, polemizzando contro il fatalismo astrale e rimarcando la giustizia e l'onnipotenza di Dio. Lo scrittore, nel perseguire l'obiettivo prefissato, scrive pagine di apologetica piuttosto che un testo rientrante nel genere di domande e risposte, e, per quanto di nostro interesse, fornisce alcuni indizi sulla facilità di sciogliere il matrimonio nella Roma del suo tempo con una specifica indicazione in merito a Giuliano, che avrebbe consentito tutto questo con un suo provvedimento normativo.

Lo scrittore osserva che la legge può determinare alcune caratteristiche di un'epoca (§ 12) e anche mutarne l'indirizzo (§ 16) e porta l'esempio dello scioglimento del matrimonio per iniziativa della donna. Si tratta dunque del ripudio, un istituto che, fino a Costantino, era liberamente fruibile per i mariti e per le mogli nei matrimoni *sine manu*, ma che trova nel Vangelo un divieto, assoluto per entrambi i coniugi in Marco, consentito al marito in caso di fornicazione della donna in Matteo¹³.

Lo scioglimento unilaterale del matrimonio nel IV secolo era un tema assai sensibile sotto numerosi profili: sociale, religioso e ideologico, giuridico. Ambrosiaster attesta che Giuliano, circa 25 anni prima della stesura del *De fato*, era intervenuto sulla materia con un *edictum*, modificando il regime precedente, che precludeva alle mogli la possibilità di ripudiare. Giuliano rimuove il divieto, conferendo alle mogli una facoltà della quale prima erano sprovviste, cosicché lo scrittore registra che ogni giorno si verificano scioglimenti di matrimoni ad opera delle donne. Al di là delle venature polemiche della fonte, che, in effetti, possono essere contenute nell'intenzione di mostrare come l'imperatore apostata abbia favorito la dissolutezza e l'adulterio¹⁴, oltre all'instabilità delle famiglie, non ci sono basi salde per negare la notizia. Giuliano, inoltre, intervenendo in materia rispondeva ad un'esigenza sentita, ripristinava un diritto

13 AGNATI, *Profili*, 243-251; per quanto riguarda il Vangelo di Luca vd. *infra* § 6.

14 Si leggano le considerazioni di BUSSIÈRES, *Ambrosiaster*, 62-63: «La critique des dieux comme acteurs de la mythologie a en général reçu une importance considérable dans le discours apologétique. Cependant, cet aspect de la polémique n'intéresse pas tellement l'Ambrosiaster, qui préfère rejeter à faute de l'erreur païenne sur les hommes et les rendre ainsi responsables de leur salut. Citons à titre d'exemple l'édit accordant aux femmes le droit de demander le divorce (Qu. test. 115, 12), que l'Ambrosiaster préfère citer au lieu des traditionnels adultères divins. Cette position lui permettait de faire retomber sur la tête des païens eux-mêmes l'infamie de l'adultère, plutôt que l'attribuer à des dieux dont il nie par ailleurs l'existence. Cette attitude explique aussi que l'infamie de la vie amoureuse des dieux n'est pas vilipendée par l'Ambrosiaster, qui préfère une fois de plus faire porter par les païens eux-mêmes le poids de leurs turpitudes».

radicato nella tradizione ma interdetto da una legge capace di incutere timore per la sua particolare severità.

Poco oltre nel testo, nel § 16, attraverso una comparazione tra normative viene magnificata la superiorità dei barbari rispetto a Roma¹⁵ che, sebbene *sacratissima*, consente alle mogli di ripudiare i mariti. Ambrosiaster rimarca il contrasto tra questa regola e la *lex divina* che preclude il ripudio persino al marito, eccetto nel caso di moglie adultera. Eppure, *ante Iuliani edictum* (*De fato* § 12), i romani osservavano la *lex divina* e dunque sarebbero capaci di ottemperare a questa regola.

Nel diritto romano il ripudio conosceva limiti stringenti in epoca arcaica, ma in Ambrosiaster non si legge un rimando alla legge romulea¹⁶ quanto piuttosto a una normativa recente il cui contenuto collimava con la *lex divina*. E che Giuliano l'Apostata ha abrogato.

3. Considerando le fonti giuridiche pervenuteci, ritengo che tale legge, apprezzata dall'Ambrosiaster e abrogata da Giuliano, sia la costituzione di Costantino CTh. 3.16.1 del 331:

CTh. 3.16.1: Imp. Constant(inus) A. ad Ablavium p(raefectum) p(raetori)o. *Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere et pro tam magna sui*

15 Cfr. Salvian. *De gub. Dei* VII, 21-22; vd. BROWN, *Per la cruna di un ago*, 614-617.

16 Il trattato non manca, comunque, di rimandi a tradizioni e divieti romani risalenti nei secoli, come l'accenno al non utilizzo del vino da parte delle donne romane; vd. Ambrosiaster, *Liber Quaest. Vet. et Novi Test.* q. 115, 26. Segnalo l'ipotesi di Paola Ombretta Cuneo, riprendendo le parole della Studiosa dal suo volume su matrimonio e ripudio recentemente pubblicato, del quale ho potuto tenere conto solamente durante la revisione delle bozze del presente articolo stante la sovrapposizione delle tempistiche delle nostre ricerche: «Verosimilmente l'*edictum Iuliani* non era altro che la *lex Iulia*. Solo con la riforma augustea si diffonde la libertà di divorziare anche per le donne, precedentemente limitatissima. Humbert ritiene che, a causa della semplicità delle forme del divorzio, sono sempre più frequenti i matrimoni successivi, 'une des armes de la législation matrimoniale d'Auguste'. Dal momento che si hanno più divorzi, si hanno anche nuovi matrimoni, anche più volte, con la nascita di altri figli, assecondando, quindi, la politica demografica di Augusto. Spostando all'epoca augustea l'intervento imperiale, appare chiaro che la costituzione di Costantino non fu mai abolita, ma fu solo modificata in certi suoi tratti. A me pare più verosimile questa interpretazione: non si tratta dell'editto di Giuliano, ma della *lex Iulia* di Augusto» (CUNEO, *Matrimonio*, 352-353).

confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi illata. Dat. ... Basso et Ablavio cons.

Il provvedimento cambia radicalmente la disciplina del ripudio restringendo gli spazi di libertà riconosciuti dal diritto romano di età classica. Sono previste, infatti, sanzioni patrimoniali e personali a carico del ripudiante se il coniuge ripudiato non risulterà colpevole di alcuni gravi *crimina*. Il marito potrà ripudiare legittimamente soltanto se dimostra che la moglie è *moecha, medicamentaria, conciliatrix*; la moglie soltanto se dimostra che il marito è *homicida, medicamentarius, sepulchrorum dissolutor*. Ogni altra causa, invece, come un marito *ebriosus, aleatorius, muliercularius*, non rileva. Il marito ripudiato per aver commesso uno dei tre *crimina* deve restituire l'intera dote alla moglie; se costei, invece, ripudia senza dimostrare la colpevolezza del marito verrà deportata su un'isola. Se il marito ripudia senza dimostrare la colpevolezza della moglie, dovrà restituire integralmente la dote e non risposarsi; se si risposerà, l'ex moglie potrà entrare nella casa della nuova coppia e prendersi la dote della nuova moglie¹⁷.

Questa legge, sebbene non precluda totalmente la possibilità del ripudio, ne restringe fortemente l'applicabilità, crea una procedura gravosa e rischiosa, in particolare nei confronti delle mogli¹⁸, e segna una indiscutibile e rilevante

17 AGNATI, *Profili giuridici*, 96 ss., con bibliografia. Il dibattito vede propendere per l'abrogazione di CTh. 3.16.1 da parte di Giuliano, ad esempio, LAURIA, *Matrimonio – Dote*, 60; NÚÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial*, 152; CARON, *Consensu*, 290. VOLTERRA, *Matrimonio*, 739 n. 154, invece, considerare la norma costantiniana disapplicata durante il regno di Giuliano, ma non abrogata, e trova seguito, ad esempio, in MONTAN, *La legislazione*, 180. Sul punto segnalo ARJAVA, *Divorce*; BREDEL, *Kaiser Julians*, 111-113; ASTOLFI, *Recensione*.

18 Jean Gaudemet critica l'Ambrosiaster perché «sur un point (...) la notation n'est pas exacte. Il n'était pas interdit aux femmes de quitter leur mari 'avant Julien'»; in effetti il ripudio era possibile anche dopo CTh. 3.16.1 (GAUDEMET, *La législation*, 77). Astolfi riprende questo passaggio di Gaudemet per sostenere la propria tesi, che riduce la portata del provvedimento di Giuliano e non lo considera contenente un'abrogazione integrale di CTh. 3.16.1; scrive Astolfi: «Per ritenere che Giuliano abbia abrogato Costantino, occorre però presumere una corrispondenza di contenuto tra l'*Edictum Iuliani*, quale ricostruito dall'Ambrosiaster, e CTh. 3.16.1. Questa corrispondenza mancherebbe. Infatti il provvedimento di Costantino non toglie in assoluto la facoltà alle donne di divorziare. La limita soltanto, sia pure a pochi casi e con pene gravi, in caso di disubbidienza» (ASTOLFI, *Recensione*, in part. 529). Non ritengo da accogliere l'osservazione di Gaudemet e la ripresa di Astolfi. Infatti, la legge costantiniana era assai restrittiva e non dovrebbe sorprendere che i contemporanei (e si ricordi che

cesura con il diritto precedente. CTh. 3.16.1 presentava i requisiti per incutere timore, come scrive l'Ambrosiaster; doveva dunque essere particolarmente invisa anche per questo motivo, stante la severità con la quale era imposto un drastico mutamento a un regime del ripudio invalso, con alcuni aggiustamenti, da almeno cinque secoli. Era, inoltre, percepita come allineata alla *lex divina* cristiana. Per questo tale *lex* rappresentava un obiettivo assai allettante per Giuliano.

CTh. 3.16.1 impatta sull'ordinamento in materia di ripudio. Nel 337, sei anni dopo la sua promulgazione, C. 5.17.7, attribuita a Costantino ma forse successiva di poco alla sua morte¹⁹, fa chiarezza su un caso particolare, dettando una regola generale per quanto riguarda le mogli dei soldati che non diano più notizia di sé per un certo lasso di tempo.

C. 5.17.7: Imp(erator) Constantinus A. ad Delmatium. *Uxor, quae in militiam profecto marito post interventum annorum quattuor nullum sospitatis eius potuit habere indicium atque ideo de nuptiis alterius cogitavit nec tamen ante nupsit, quam libello duces super hoc suo voto convenit, non videtur nuptias inisse furtivas nec dotis amissionem sustinere nec capitali poenae esse obnoxia, quae post tam magni temporis iugitatem non temere nec clanculo, sed publice contestatione deposita nupsisse firmatur. 1. Ideoque observandum est, ut, si adulterii suspicio nulla sit nec coniunctio furtiva detegitur, nullum periculum ab his quorum coniugio erant copulatae vereantur, cum, si conscientia maritalis tori furtim esset violata, disciplinae ratio poenam congruam flagitaret. D. ... Naisso Feliciano et Titiano cons.*

La sostanza del provvedimento è la seguente: il marito militare non dà notizie di sé da oltre quattro anni e la moglie decide di risposarsi. Prima del matrimonio invia un *libellus* al comandante del marito e comunica le proprie intenzioni. La donna, quindi, non si è sposata nascostamente, e perciò non incorrerà nelle gravi sanzioni prospettate, che coincidono con quelle previste da CTh. 3.16.1²⁰. La costituzione motiva accuratamente la regola che viene po-

Ambrosiaster non è un giurista) ritenessero quasi impossibile per la moglie divorziare a fronte della necessità di provare in giudizio una delle tre *iustae causae*, con l'aggiunta di un rischio personale altissimo se non fosse riuscita a darne prova convincendo il giudice.

19 Questo testo è CTh. 3.16.1a nell'ed. Krüger; la *subscriptio* lacunosa pone problemi per attribuire la paternità del provvedimento, che cade nell'anno della morte di Costantino; vd. CUNEO, *La legislazione*, 7-8. Vd. anche Nov. 22.14, che muta i termini imposti alla moglie. Si vedano BARNES, *The New Empire*, 87 n. 172; BIONDI, *Il diritto romano*, 153 ss.; GORIA, *Studi sul matrimonio*, 124 n. 97; LEVY, *Verschollenheit*, 176 ss.; WOLFF, *Doctrinal trends*, 273; DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi a) Storia*, 1351.

20 Vd. BIONDI, *Il diritto romano*, 333; GARDNER, *Women in Roman Law*, 86; AGNATI, *Profili*, 281 ss.

sta, che rappresenta un'eccezione rispetto alla riforma di Costantino del 331 e proprio per questo la vicenda è portata all'attenzione dell'imperatore²¹. Questa costituzione può essere addotta come una conferma, insieme all'Ambrosiaster, dell'impatto della riforma di Costantino, almeno per certi ambiti e contesti.

Palladas di Alessandria, poeta e grammatico che scrive nella prima metà del IV secolo²², attraverso un componimento che si conserva nell'*Antologia Palatina* offre un'altra indicazione in tal senso. Palladas *Anth. Pal.* 11, 378:

Οὐ δύναμαι γαμετῆς καὶ γραμματικῆς ἀνέχεσθαι,
 γραμματικῆς ἀπόρου καὶ γαμετῆς ἀδίκου.
 ἀμφοτέρων τὰ πάθη θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται.
 τὴν οὖν γραμματικὴν νῦν μόλις ἐξέφυγον,
 οὐ δύναμαι δ' ἀλόχου τῆς ἀνδρομάχης ἀναχωρεῖν.
 εἴργει γὰρ χάρτης καὶ νόμος Αὐσονίος

Sia la grammatica sia la moglie risultano insopportabili a Palladas, la grammatica perché povera, la moglie perché prepotente; entrambe, inoltre, lo costringono a patire morte e rovina. Dalla grammatica, però, è riuscito a salvarsi, seppure a fatica. Non così per la moglie, dalla quale Palladas non si può separare: glielo impediscono un foglio e una legge Ausonia.

In questa sede è importante focalizzare l'attenzione su χάρτης [-ου, ὅ], che indica un foglio di carta, "una scartoffia", "un incartamento", che potrebbe alludere a un contratto di matrimonio o ad un *libellus repudii* – in questo secondo caso, quindi, una carta che non si può facilmente redigere, stante le condizioni poste da Costantino.

A fianco della carta, come impedimento, sta la legge Ausonia, la legge romana. Questa è da considerare un'allusione a CTh. 3.16.1 che, pur essendo più

21 Diversa la prospettiva di ASTOLFI, *Recensione*, 530 il quale osserva che nella costituzione in esame «il problema affrontato è quello degli effetti provocati dall'assenza del *libellus repudi*, cioè un problema che oltre a CTh. 3.16.1 interessa, a dire il vero, anche la *lex Iulia de adulteriis*». Dunque, ancora una volta in questa indagine, non abbiamo una prova inconfutabile attraverso un singolo testo, come quello sopra esaminato, ma un indizio, che, a mio avviso, non va né taciuto né sottovalutato e mi pare utilizzabile nel senso di provare la vigenza di CTh. 3.16.1.

22 PEEK *Palladas*; ZERWES, *Palladas*; ATTISANI BONANNO, *Pallada*; CAMERON, *Notes on Palladas*; BOWRA, *Palladas*; BALDWIN, *Palladas*; WILKINSON, *Palladas*, in part. 49 ss. (fa riferimento a CTh. 3.16.1 e alla sua abrogazione da parte di Giuliano per indicare l'ambito cronologico nel quale l'epigramma *Anth. Pal.* 11, 378 abbia significato) e 52-53 (sul fatto che Palladas sia testimone da pagano del regno di Costantino, quando il modo di vivere pagano è ormai da considerarsi morto, come si legge in *Anth. Pal.* 10, 82); HENDERSON, *"This is life"*; CAMERON, *The Last Pagans*; BARNES, *Constantine*, 14-15; WILKINSON, *New Epigrams*; BARBERO, *Costantino*, 613.

gravosa per le donne, come segnala Ambrosiaster, tuttavia vincola anche il marito che per inviare legittimamente il *repudium* deve dimostrare nel processo la sussistenza di una delle *iustae causae* individuate da Costantino.

Astolfi offre di questo componimento una lettura alternativa a quella che propongo:

il poeta vorrebbe liberarsi dalla moglie, ripudiandola. Informa però che una legge Ausonia impone anche ai mariti di giustificare il ripudio della moglie, e la legge Ausonia, per la sua autorevolezza, è una legge inderogabile: viene fatta risalire addirittura ai primitivi Romani, quando abitavano la mitica Ausonia, cioè agli Ausoni²³.

Ritengo che aggettivare ‘ausonia’ la legge non intenda datare la regola che vieta il ripudio, ma sia semplicemente un’eleganza, forse ironica, del poeta per indicare l’ordinamento vigente, eventualmente bollandolo di arcaismo per la severità. Astolfi, inoltre, riduce a poca cosa la testimonianza in esame:

il testo dell’Antologia Palatina proverebbe soltanto l’esistenza da sempre, nel diritto romano, del principio secondo cui anche il marito, come la moglie, ha l’onere di giustificare validamente il suo divorzio²⁴.

Mi pare, invece, che la norma precluda (come impone, nei fatti, CTh. 3.16.1) la possibilità di sciogliere il matrimonio da parte del marito, sebbene egli si dichiari in aperto contrasto con una moglie prepotente. Sarebbe, inoltre, poco consistente letterariamente il lamento di Palladas se si reggesse su un ordinamento che è tale da secoli e che, in effetti, apre larghi spazi al ripudio – tanto che solamente Palladas avrebbe a dolersene e in modo così intenso, come invece pare appropriato per una possibilità che c’era e che è successivamente venuta meno.

A mio avviso, sia Palladas sia C. 5.17.7 sia Ambrosiaster attestano l’applicazione di CTh. 3.16.1 in un lasso di tempo anteriore al regno di Giuliano. È da segnalare, però, che in tale periodo la vigenza di CTh. 3.16.1 non trova riscontro nelle testimonianze papiracee, non numerose, che riguardano lo scioglimento del matrimonio. Si può ipotizzare che ciò dipenda da un diverso *milieu* sociale, oltre al contesto geografico differente e a tradizioni giuridiche proprie e specifiche non intaccate dal diritto imperiale romano, fatto che deve indurci a considerare in senso meno strettamente ‘giuspositivista’ il sistema normativo imperiale nella sua ampia estensione ed articolazione²⁵.

23 ASTOLFI, *Recensione*, 531.

24 ASTOLFI, *Recensione*, 531.

25 È utile considerare sul matrimonio greco-egizio quanto osservato da MONTEVECCHI,

4. L'editto di Giuliano che ha abrogato la riforma costantiniana, attestato a nostro avviso da Ambrosiaster, non ci è però pervenuto. Della produzione normativa di Giuliano²⁶ in materia di scioglimento del matrimonio è conservato, nel *Codice Teodosiano*, un provvedimento che si occupa di *retentiones propter liberos*, dunque della facoltà in capo al marito di trattenere parte della dote, in relazione al numero dei figli, in caso di scioglimento del matrimonio per colpa della moglie. Si tratta di CTh. 3.13.2, del 26 febbraio 363, una tra le poche costituzioni giulianee relative ad istituti del diritto privato²⁷. Nel *Codex*

Ricerche di sociologia, in part. 7 ss., che per l'epoca romana distingue tra γάμος ἔγγραφος, matrimonio di pieno diritto, regolato da contratto, e γάμος ἄγραφος, matrimonio altrettanto legittimo sebbene non regolato da contratto scritto (questa ipotesi è sostenuta anche da De Ruggiero, Wenger, Arangio Ruiz). Per indagare la vigenza di CTh. 3.16.1 si possono segnalare P. Oxy. 54.3770 (26 marzo 334), P. Harr. 2.218, dell'anno 352; più utili e completi sono P. Lond. 5.1651 (a. 361) e P. Cair. Preis. 2-3 (a. 362) sui quali vd. YIFTACH-FIRANKO, *Marriage*, 217 e n. 77 e URBANIK, *La repressione*, 5714 ss. La legge imperiale sembra non incidere su questi aspetti e su altri istituti di ambito civilistico, quanto piuttosto sul diritto pubblico, come osserva BAGNALL, *Church*, 58. Vd. Anche KEENAN, *On Law and Society*; PESTMAN, *Marriage*; ALLAM, *Quelques aspects*; SCHILLER, *The Courts*.

26 Di Giuliano sono conservati una cinquantina di testi nel *Codex Theodosianus* e una ventina nel *Codex Iustinianus*; egli opera a stretto contatto con alcuni collaboratori, come attestato, ad esempio, da CTh. 11.39.5: *In consistorio adstante Jovio v. c. quaestore, Anatolio, magistro officiorum, Felice comite sacrarum largitionum. Et cetera*. Su Giuliano legislatore si segnalano sin da ora due contributi di Roberto Andreotti: ANDREOTTI, *L'opera legislativa*; ANDREOTTI, *Il regno*. Un volume degli *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, il volume III (Perugia 1979), contiene numerosi saggi dedicati a Giuliano, che segnalo: BISCARDI, *Cultura*, 57-81; BUCCI, *La posizione del Cristianesimo*, 99-139; DUPONT, *La politique*, 197-215; POLAČEK, *L'attività riformatrice*, 307-321; SARGENTI, *Aspetti e problemi*, 323-381; THÉODORIDÈS, *L'Orient*, 383-409; TOMULESCU, *Julien l'Apostat*, 411-421. Emilio Germino si sta occupando da tempo della legislazione di Giuliano e ne segnalo: GERMINO, *La legislazione*, 164-167; GERMINO, *Di alcune costituzioni*; GERMINO, *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Nuovi spunti*. Altri contributi recenti che meritano di essere richiamati: DE GIOVANNI, *Istituzioni*, 217-223; CARRIÈ, *Julien Législateur*; HARRIES, *Julian the Lawgiver*; BRENDL, *Kaiser Julians*; SCHMIDT-HOFNER, *Reform*; CASTAGNETTI, *Alcuni aspetti*; PULIATTI, *Per una valutazione*, con bibliografia specifica aggiornata. Di e su Giuliano, per una prima panoramica in lingua italiana, segnalo: GIULIANO, *Alla madre degli dei*; TANTILLO (a cura di), *La prima orazione*; TANTILLO, *L'imperatore Giuliano*; MARCONE, *Giuliano* (con un focus sulla legislazione a pp. 177-186); GIULIANO, *Lettere e discorsi*.

27 Vd. anche CTh. 3.1.3 sulla vendita di beni delle minorenni sposate e CTh. 4.12.5 sull'applicazione del senatoconsulto Claudiano (per entrambi i provvedimenti vd. *infra* in questo paragrafo). Segnalo, nell'area del diritto di famiglia, CTh. 3.5.8 (anch'essa forse originata da un caso concreto, con lo specifico riferimento a *praedia Italica vel stipendiaria seu tributaria*): la costituzione conferma il principio che, in caso di scioglimento del fidanzamento, il dono alla sposa minorenne non può essere reclamato, a condizione che i doni fossero registrati pubblicamente. CTh. 3.5.8: Imp. Iulianus A. ad Hypatium vicarium urbis Romae. *Quotiens spon-*

Theodosianus la costituzione di Giuliano segue un breve testo di Costanzo e Costante del 349 e precede un provvedimento di Onorio e Teodosio del 422.

CTh. 3.13.2: Imp(erator) Iulianus A. ad Mamertinum p(raefectum) p(raetori)o. *In dote reddenda et retentiones ex iure venientes et pacta, quae legibus consentanea esse monstrantur, placet etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata inviolataque servari.* Dat. iv kal. Mart. Iuliano A. iv et Sallustio cons. ²⁸

Il provvedimento stabilisce la vigenza del regime augusteo e, in generale, la situazione precostantiniana²⁹. Infatti, afferma che nella restituzione della dote quanto stabilito sia per le *retentiones* sia per i patti in accordo con la legislazione debba trovare applicazione anche in base alla presente costituzione imperiale. Questa indicazione, che verisimilmente fa parte di un provvedimento giuliano più ampio e articolato, non sarebbe fuori luogo in una costituzione con la quale l'imperatore, *inter alia*, aboliva la costantiniana CTh. 3.16.1 e regolava lo scioglimento unilaterale del matrimonio riportando in vigore il regime clas-

sae in minori constitutae aetate futurae coniugi aliqua collata in praediis italicis vel stipendiariis seu tributariis intercedente stipulatione donantur, largitas perpeti firmitate subsistat, etiamsi traditionis sollemnitas defuisse videatur, ita tamen, ut etiam in his donationibus, quae in minores conferuntur, actorum confectio omnifariam flagitetur. Dat. viiii K. Mart. Antiochiae Iuliano A. iiii et Sallustio cons. (363 febr. 21); vedi ARJAVA, *Women and Law*, 55-6; FERRETTI, *Le donazioni*, 122 ss., considera CTh. 3.5.7 di Costante, CTh. 3.5.1 di Costanzo II e CTh. 3.5.8 di Giuliano e la forma delle donazioni a causa della promessa di matrimonio; BRENDL, *Kaiser Julians*, 106-109.

²⁸ Utile riportare anche Inter. ad CTh. 3.13.2: *Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecepit. De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli Sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli Responsis sub titulo de re uxoria.* Essa conferma che la legge giuliana prescrive che gli accordi tra marito e moglie, stipulati in merito alla dote e conformi alla legge, sono validi come gli altri accordi. Quanto poi alle *retentiones*, poiché questa legge non ne tratta specificamente, il diritto da applicare va ricercato nelle *Sententiae* di Paolo sotto il titolo sulle doti o nei *Responsa* di Paolo sotto il titolo concernente le questioni matrimoniali.

²⁹ Di non facile inquadramento sistematico, e da alcuni interpretata come indizio del permanere delle *retentiones* in caso di *crimen* provato ex CTh. 3.16.1 (SOLAZZI, *La restituzione*, 302), è una costituzione di Costanzo, CTh. 3.13.1: Impp. Constantius et Constans AA. ad Philippum p(raefectum) p(raetori)o. *De moribus actio ultra personam extendi non potest, nec in heredem dabitur, nec tribuetur heredi.* Dat. xii Kal. Octob. Limenio et Catullino cons. Interpr. ad CTh. 3.13.1: *Si de moribus maritus uxorem accusat, hoc est in maleficio, in adulterio, similibus aliisque criminibus, si mortua uxor fuerit, heredes eius accusari non possunt, quia crimina cum auctore deficiunt: tamen et si maritus mortuus fuerit, quia accusabat uxorem, ab herede mariti mulier non potest accusari.* L'interpretatio sembra andare oltre al testo, che parla soltanto di una *actio de moribus*. CTh. 3.16.1 prevede che in caso di condanna della moglie il marito ripudiante ottenga l'intera dote e dunque le *retentiones* non trovano spazio.

sico, che consentiva un'ampia libertà di ripudio, quella appunto stigmatizzata da Ambrosiaster³⁰. Non sorprende che il provvedimento che abroga la legge costantiniana non sia stato conservato.

Giuliano è più volte intervenuto, nel pur breve periodo nel quale ha regnato da solo, sulla legislazione di Costantino, abrogando e modificando quanto stabilito dallo zio, verso il quale nutriva una motivata avversione.

Ad esempio, richiamo in primo luogo un provvedimento del 6 dicembre 362:

CTh. 3.1.3: Imp(erator) Iulianus A. ad Iulianum com(item) Orient(is). *Patruī mei Constantini constitutionem iubemus aboleri, qua praecepit minores feminas consortio virorum copulatas sine decreti interpositione venditiones posse celebrare, si viri earum consensum pariter atque subscriptionem instrumentis putaverint esse praebendam, quoniam absurdum est maritos eis interdum inopes obligari, cum possint venditionis iure ipso non valente res proprias recipere ab his, qui se inlicitis contractibus miscuerunt. Vetus igitur ius revocamus, ut omnis venditio, quaecumque fuerit a minore viro sive femina sine decreti interpositione celebrata, nulla ratione subsistat.* Dat. VIII id. Decemb. Antioc(hiae) Mamertino et Nevitta VV. CC. cons.

Giuliano, con grande decisione, ordina l'abrogazione di una costituzione di Costantino che consentiva alle donne minorenni di effettuare vendite, a condizione che i loro mariti fossero consenzienti. Costantino, chiamato direttamente in causa, è indicato anche come *pātrūs*, dunque "zio paterno", come da legame parentale; il vocabolo, tuttavia, presenta anche un senso figurato, per cui potrebbe anche alludere a "moralista", "ammonitore severo e arcigno", "censore dei costumi", "bacchettone". Giuliano si esprime in termini recisi e bolla come assurdo quanto stabilito da Costantino. *Absurdum* o *absurde* ricorre anche in alcuni frammenti giurisprudenziali raccolti nel Digesto, ma non è vocabolo (o avverbio) di frequente utilizzo. Nel *corpus* normativo giuliano trasmesso da fonti giuridiche *absurdum* ricorre solamente in un altro provvedimento, CTh. 11.20.1 (12 Novembre 363), nel quale egli censura un provvedimento di Costanzo – e non ritengo casuale, nonostante l'esigua casistica, il ricorrere del vocabolo in riferimento all'operato dei due predecessori³¹. Tornando a CTh.

30 Vd. KASER, *Das römische Privatrecht* II, 176 n. 20; BRENDL, *Kaiser Julians*, 109-113; TAROZZI, *Tradizione giuridica*, 125-133.

31 Nel provvedimento Giuliano afferma che ritiene del tutto assurdo e ben lontano dalla tranquillità dei tempi del suo governo che, se qualcuno è stato proscritto debba essere trattato allo stesso modo di coloro che possiedono poteri concessi dalla sacra munificenza imperiale, e che debba quindi essere reso responsabile del pagamento dei canoni d'oro e d'argento, come fu stabilito dal defunto Costanzo, poiché intercorre una rilevante differenza tra coloro che godono della munificenza imperiale e coloro che ottengono il diritto di recuperare i propri

3.1.3, per quanto riguarda l'ordinamento, Giuliano, partendo verisimilmente da un caso concreto e specifico riguardante donne minorenni, ripristina il diritto precedente a Costantino, il *vetus ius*, che stabilisce che un minore, sia maschio sia femmina, non realizzi validamente una compravendita senza l'interposizione di un decreto³².

Un altro esempio sul quale desidero portare l'attenzione è offerto da CTh. 2.5.2, del 3 settembre 362, provvedimento con il quale Giuliano cassa esplicitamente una norma di Costantino e torna al *ius antiquum* in materia di *consortium litis*.

CTh. 2.5.2 [= Brev. 2.5.1]: Imp. Iulianus A. Secundo p(raefectum) p(raetori) o. Post alia. *Explosis atque reiectis praescriptionibus, quas litigatores sub obtentu consortium studio protrahendae disceptationis excogitare consueverunt, sive unius fori omnes sint sive in diversis provinciis versentur, nec adiuncta praesentia consortis vel consortium agendi vel respondendi iurgentibus licentia pro parte pandatur. Et amputata constitutione Constantini patrum mei quae super consortibus promulgata est, antiquum ius, quantum pertinet ad huiusmodi disceptationes, cum omni firmitate servetur, ut interruptis artificiosis obstaculis possidentum astutia comprimitur.*
Dat. III non. Septemb. Antioch(iae) Mamertino et Nevitta cons.

Il *Codex Iustinianus* trasmette parzialmente questa costituzione, in C. 3.40.1, terminando con *pandatur* e non riportando il periodo conclusivo, quello che riguarda il richiamo alla costituzione di Costantino. In quest'ultima parte Giuliano puntualizza che il provvedimento di Costantino, suo *patruus*, viene abolita³³ e che l'*antiquum ius* torna ad essere pienamente vigente in materia e deve essere scrupolosamente osservato perché, dopo che siano stati rimossi tutti gli ostacoli posti ad arte, possa essere repressa l'astuzia dei possessori³⁴.

beni. CTh. 11.20.1: Iulianus A. Aginatio consulari Byzacenae. *Admodum nobis videtur absurdum et a nostrorum temporum tranquillitate submotum, ut ii, qui proscriptionis sortem pertulerunt, ad exemplum eorum, qui fundos donatos sacra liberalitate tenuerunt, auri atque argenti collationi redderentur obnoxii, quae sub divinae memoriae Constantio adscripta est, cum multum intersit inter eum, qui principali munificentia perfuitur, et eos, qui propria recuperare meruerunt.* Dat. prid. id. Novemb. Mampsystae Iuliano A. IIII et Sallustio cons. (363 Nov. 12).

32 BRENDL, *Kaiser Julians*, 103-106; lo studioso, in modo condivisibile, osserva quanto segue: «Trotz einiger Indizien, insbesondere der Klage Julians über den Einfluss christlicher Frauen auf das religiöse Leben ihrer Männer, ist ein christenfeindlicher Hintergrund mit dem Ziel, die Einnahmequellen der Kirchen zu mindern, nicht zuzunehmen. Dagegen sprechen die Beschränkung auf Minderjährige, der Fokus auf beide Geschlechter und die in im Text gegebene Begründung» (105).

33 Il verbo *amputo*, assai raro nel Digesto di Giustiniano, ricorre invece nella legislazione imperiale.

34 HARRIES, *Julian the Lawgiver*, 121-136, in part. 126 osserva: «Still more individualistic

In filigrana si può percepire il messaggio che Costantino è un *novator* e Giuliano è un restauratore del *vetus* o *antiquum ius*, di quel diritto degli antichi che meglio garantisce il perseguimento della giustizia e rappresenta un argine alle astuzie ingannatrici dei disonesti³⁵.

Tuttavia, Giuliano non si muove in modo indiscriminato. La sua politica legislativa è ponderata e l'avversione nei confronti di Costantino non lo porta ad assumere provvedimenti senza accurata valutazione. Così egli interviene sulla costantiniana CTh. 4.12.4, abrogandola mediante CTh. 4.12.5 del 362, rimarcando di non intervenire, però, sul regime eccezionale disegnato da un altro provvedimento dello zio (CTh. 4.12.3) per quanto riguarda il *servus fiscalis* e il *servus civitatis*³⁶.

CTh. 4.12.5: Imp. Iulianus A. Saecundo praefecto praetorio. *Senatusconsultum Claudianum fir(mu)m esse censemus omnibus constitutionibus, quae contra id latae (su)nt, penitus infirmatis, ut libera mulier, sive procurato(r)i sive actori privato sive alii cuilibet servili condicione polluto fuerit sociata, non aliter libertate amissa nexu condicionis deterrimae adstringatur, nisi trinis fuerit denuntiationibus ex*

were Julian's reactions to some Constantinian decisions. Significantly, these were unrelated to religion, suggesting that Julian's antipathy to Constantine went beyond his most high profile divergence from that emperor. For example, on a technical issue, concerning the right of a plaintiff to sue (or not) his own choice of coparties to a suit, provided no detriment could be shown to those excluded, Julian accused Constantine of assisting the chicaneries of defendant *possessores* (who had subsequently exploited the provision to delay matters) and abolished his constitution on the matter».

35 Osserva Salvatore Puliatti: «Se si considera la legislazione di Giuliano in rapporto a quella dei predecessori e degli imperatori che lo hanno seguito, si può riscontrare come questa si ponga in termini antitetici rispetto a quella di Costantino e dei costantinidi. In particolare, è rimasta traccia nel Teodosiano di due costituzioni con cui Giuliano abrogò interventi costantiniani cercando di ripristinare il *ius vetus*: in particolare la disposizione che aboliva la dilazione in precedenza accordata ai litiganti, perché essi utilizzavano le motivazioni individuate da Costantino – il risiedere in diversa provincia e sotto diverso governatore – come pretesti per protrarre il processo (CTh. 2.5.2 del 3 settembre 362) e quella che concedeva alle spose ancora minori di vendere i propri beni con il solo consenso del marito, senza quell'autorizzazione delle curie o del giudice che Giuliano, invece, intese ripristinare (CTh. 3.1.3 del 2 dicembre 362). Quanto alla legislazione dei successori, già con Valentiniano I si manifesta una chiara tendenza a riferirsi a Costantino e alla legislazione da questi promossa annullando o modificando quella giulianea» (PULIATTI, *Per una valutazione*).

36 Da ultimo su questi profili vd. HARPER, *The SC Claudianum*; CASTAGNETTI, *Giuliano imperatore*; BRENDL, *Kaiser Julians*, 113-124; AGNATI, *L'unione parafamiliare*.

Può essere richiamata come ulteriore riscontro della vigenza di CTh. 4.12.3 – in quanto si pone la necessità di ribadire i limiti di applicazione – CTh. 10.20.3 (a. 365); vi si prevede che le donne libere che si uniscano agli schiavi imperiali impiegati nella fabbricazione dei tessuti ne assumano lo *status*; vd. anche MANCINI, *Integrazione*, 374 ss.

iure pulsata. Quod quidem circa privatas personas convenit observari; nam eas mulieres, quae fiscalibus vel civitatis servis sociantur, ad huius sanctionis auctoritatem minime pertinere sancimus. Dat. et p(ro)p(osita) in foro Traiani VIII id. Dec. Mamertino et Nevitta cons.

Giuliano, dunque, non manca di attenzione ed equilibrio, ma, coltivando la prospettiva di una restaurazione progressiva ad ampio raggio, promulga provvedimenti che inevitabilmente contrastano la novità cristiana in alcune sue pratiche o caratteristiche e, in termini più generali, Giuliano, mostrando la disapprovazione imperiale, consente azioni anticristiane³⁷. In materia normativa si richiamano gli interventi sui funerali, la tutela dei sepolcri e sull'insegnamento dei classici, attestati dalle fonti codicistiche e da scritti di Giuliano che offrono contesto e motivazioni, ovviamente espunti dal Teodosiano³⁸.

Così CTh. 9.17.5³⁹ (vd. anche C. 9.19.5⁴⁰) – provvedimento che si può ipotizzare sia originato da un caso concreto – colpisce gli avversari Galilei ripristinando i parametri religiosi pagani per quanto riguarda le onoranze funebri e forse interferisce con la ricerca delle reliquie dei martiri e le celebrazioni in

37 Si vedano ad es. Theodoret. *HE* III, 3; Sozom. *HE* V, 9, 12. In merito alla difficile indagine riguardo ai martiri cristiani sotto Giuliano si rimanda a VAN NUFFELEN, *The Christian Reception*.

38 Al riguardo vd. HARRIES, *Julian the Lawgiver*, 129-131.

39 CTh. 9.17.5: Imp. Iulianus A. ad populum. *Pergit audacia ad busta diem functorum et aggeres consecratos, cum et lapidem hinc movere et terram sollicitare et cespitem vellere proximum sacrilegio maiores semper habuerin. Sed et ornamenta quidam tricliniis aut porticibus auferunt de sepulchris. Quibus primis consulentes, ne in piaculum incidant contaminata religione bustorum, hoc fieri prohibemus poena manium vindice cobidentes.* 1. *Secundum illud est, quod efferri cognovimus cadavera mortuorum per confertam populi frequentiam et per maximam insistentium densitatem; quod quidem oculis hominum infaustis incestat aspectibus. Qui enim dies est bene auspicatus a funere aut quomodo ad deos et templa venietur? Ideoque quoniam et dolor in exsequiis secretum amat et diem functis nihil interest, utrum per noctes an per dies efferantur, liberari convenit populi totius aspectus, ut dolor esse in funeribus, non pompa exsequiarum nec ostentatio videatur.* Dat. Prid. Id. Febr. Antiochiae Iuliano A. IIII et Sallustio cons. (363 febr. 12). Si legga insieme una lettera di Giuliano, 136 b (Bidez) dove rimarca che le onoranze funebri debbono svolgersi dopo la decima ora di luce, mentre i cristiani le celebrano di giorno BIDEZ, *L'empereur Julien*, lett. 136 b; POLAČEK, *L'attività riformatrice*, in part. 317-318; TOMULESCU, *Julien l'Apostat*, in part. 420-421. Per contestualizzare segnalo D'AMATI, *Sepolcro*, 147-200; D'AMATI, *Dis Manibus*.

40 C. 9.19.5: *Pergit audacia ad busta diem functorum et aggeres consecratos, cum et lapidem hinc movere et terram sollicitare et cespitem vellere proximum sacrilegio maiores semper habuerunt: sed et ornamenta quaedam tricliniis aut porticibus auferri de sepulchris.* 1. *Quibus primis consulentes, ne in piaculum incidant contaminata religione bustorum, hoc fieri prohibemus poena sacrilegii cobidentes.* D. Prid. Id. Febr. Antiochiae Iuliano A. IIII et Sallustio cons. Vd. BRENNDEL, *Kaiser Julians*, 365-372.

onore degli stessi attraverso processioni⁴¹. Si rileva un'insistenza sui profili di continuità normativa (CTh. 9.17.5 pr.: [...] *proximum sacrilegio maiores semper habuerint*), sulla tradizione, i rituali e la teologia pagana; manca, tuttavia, una sanzione chiaramente espressa e, in merito, il provvedimento contiene un rimando alla vendetta delle divinità infere (CTh. 9.17.5 pr.: *hoc fieri prohibemus poena manium vindice cohibentes*).

Anche la legislazione scolastica non esplicita nel testo normativo, come a noi pervenuto (CTh. 13.3.5 = C. 10.53.7)⁴², il bersaglio cristiano, ma dà la priorità ai *mores* rispetto alle conoscenze dei docenti, inserendosi senza traumi in una tradizione che verrà proseguita dando al testo normativo un'interpretazione differente da quella giuliana.

L'interpretazione 'autentica' del testo, in sè apparentemente neutrale, viene esplicitata da Giuliano in altra sede, con l'esortazione ai docenti cristiani di andare nelle chiese dei Galilei ad occuparsi di Matteo e Luca⁴³ e non nelle scuole pubbliche a spiegare testi che comunicano un differente teologia. Tuttavia,

41 Il provvedimento potrebbe essere legato alla questione riguardante i resti di san Babila, con i problemi suscitati ad Antiochia; vd. Iul. Ep. 136b Bidez = 56 Wright.

42 CTh. 13.3.5: Idem A. *Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant*. Dat. xv kal. Iul. acc. IIII kal. Aug. Spoletio Mamertino et Nevitta cons. (362 iun. 17). Attraverso CTh. 13.3.5 conosciamo una più ampia versione del provvedimento che pure i commissari giustinianeî hanno riprodotto, tralasciando però la sezione finale. C. 10.53.7: Iul. A. *Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. 1. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu*. Dat. xv kal. Iul. acc. IIII kal. Aug. Spoletio Mamertino et Nevitta cons. (a. 362). Vd. BRENDL, *Kaiser Julians*, 372-379; MARCONE, *Giuliano*, 182-186.

43 Iul. Ep. 61, 423d. Vd. BRAUN, *Julien et le Christianisme*; PRICOCO, *L'editto di Giuliano* ha rimarcato la neutralità del provvedimento e ha cercato di portare in evidenza la natura privata dell'ep. 61, sminuendone dunque la portata normativa, in parte legandosi a una prospettiva già di ANDREOTTI, *L'opera legislativa*, 368-371 e 382, dove scrive, tra l'altro: «In sostanza, Giuliano non vuole che intima coerenza di pensiero: i pagani studino gli autori pagani, i cristiani, i cristiani, ma non osino presumere di spiegare quello che non credono. Richiamare al vero contenuto spirituale l'educazione formalistica del tempo, ibrido connubio di pagano e di cristiano, risolvendosi in vana rettorica, in dualismo fra teoria e pratica, in immoralità insomma, ecco lo scopo dell'imperatore, che qui, come altrove, aveva messo la mano su una delle piaghe dell'epoca». CRISCUOLO, *Gregorio di Nazianzo*, in part. 166 e n. 6, di contro, porta testimonianze della diffusa interpretazione anticristiana dei contenuti del provvedimento.

come osservato da Biscardi, «l'atto legislativo preso in esame resta valido anche per l'avvenire nella sua efficacia non strumentale, ed in virtù della sua intrinseca ragion d'essere»⁴⁴.

In effetti, Giuliano, rimasto unico Augusto, in ambito religioso si attiva con provvedimenti specifici contrastanti con la politica religiosa dei suoi predecessori, disponendo il ripristino dei templi pagani (Amm. XXII, 5, 2; Liban. *Or.* XVIII, 126; Sozom. *HE* V, 3, 1; V, 5), abrogando la normativa fiscale favorevole al clero cristiano⁴⁵, richiamando i vescovi esiliati da Costanzo II (febbraio 362)⁴⁶. Ciò mostra, ancora una volta, la volontà di Giuliano di marcare la propria differenza (nel modo di agire, nella visione del mondo e del soprannaturale, nella propria autorappresentazione) rispetto ai predecessori, ottenendo anche risultati non solamente di immagine, ma anche pratici, come nel caso del rientro dei vescovi esiliati che avranno rinfocolato le tensioni tra cristiani⁴⁷.

44 BISCARDI, *Cultura*, 81; a riprova dell'affermazione richiama la costituzione dell'11 gennaio 364 (CTh. 13.3.6) che dovrebbe essere stata promulgata da Gioviano, se si presta fede alla data, e non da Valentiniano I e Valente che sono menzionati nell'*inscriptio*. Vd. CARRIÉ, *Julien législateur*; CECCONI, *Giuliano*; CECCONI, *Giuliano legislatore*; VÖSSING, *The Value*, 172-175.

45 CTh. 12.1.50; CTh. 13.1.4. Si tratta di due porzioni di una costituzione che affronta diverse tematiche inerenti le *curiae* municipali (forse anche portate all'attenzione della cancelleria imperiale a partire da casi individuali), indirizzata al prefetto d'Oriente, pubblicata il 13 marzo del 362, dove si ordina ai *curiales* che abbiano evitato i loro doveri in quanto parte della struttura cristiana (sacerdoti, monaci, eremiti) di riprendere ad adempiere i propri doveri nella *curia* di appartenenza; vd. GERMINO, *Scuola*, 24; DE GIOVANNI, *Istituzioni*, 219-220; BRANSBOURG, *Julien*, in part. 153-154; CASTAGNETTI, *Giuliano*, «*Christiani*» e *decurioni*; TEITLER, *The Last Pagan Emperor*, 68; PULIATTI, *Per una valutazione*.

46 Iul. *Ep.* 15 Wright (= 46 Bidez-Cumont); 41 Wright (= 114 Bidez-Cumont), 436a-b; Amm. XXII, 5, 3; Sozom. *HE* V, 5. Vd. GERMINO, *Scuola*, 20; GREENWOOD, *Julian*, 75. Il passo ammiano merita di essere riportato nel suo contesto: [5] 1. *Et quamquam a rudimentis pueritiae primis inclinatio erat erga numinum cultum paulatimque adulescens desiderio rei flagrabat, multa metuens tamen agitabat quaedam ad id pertinentia, quantum fieri poterat, occultissime*. 2. *Ubi vero abolitis quae verebatur, adesse sibi liberum tempus faciendi quae vellet advertit, pectoris patefecit arcana et planis absolutisque decretis aperiri templa arisque hostias ad-movere et reparari deorum statui cultum*. 3. *Utque dispositorum roboraret effectum, dissidentes Christianorum antistites cum plebe discissa in palatium intromissos monebat civilis, ut discordiis consopitis quisque nullo vetante religioni suae serviret intrepidus*. 4. *Quod agebat ideo obstinate, ut dissensiones augente licentia non timeret unanimantem postea plebem, nullas infestas hominibus bestias, ut sunt sibi ferales plerique Christianorum expertus* (Amm. XXII, 5, 1-4). Vd. anche Giuliano (cfr. *Ep.* 46; 110 e 114). Si trovano notizie al riguardo anche in fonti cristiane: Greg. Naz. *Or.* 4, 52; Jon. Chrys. *Contra Iul.* 58; Socrat. *HE* III, 1, 48; Sozom. *HE* V, 3, 1. Vd. anche Atan. *Historia acephala* 9; vd. ENSSLIN, *Kaiser Julians*, 110). Vd. *amplius* GERMINO, *La legislazione*, in part. 221-222 e n. 47.

47 Riflessioni su questi aspetti in NICCOLAI, *Christianity*, 146-148. Su Giuliano e la reli-

Ammiano Marcellino segnala gli interventi dell'imperatore sull'ordinamento. Amm. XXII, 10, 7: *Post multa enim etiam iura quaedam correxit in melius, ambagibus circumcisis, indicantia liquide, quid iuberent fieri vel vetarent*. Amm. XXV, 4, 20: *namque et iura condidit [...] absolute quaedam iubentia fieri vel arcentia*⁴⁸. Anche Gregorio di Nazianzo, *Or.* 4, 75, non riesce a non esprimere un qualche apprezzamento per Giuliano amministratore e legislatore, che ha organizzato il *cursus* pubblico in modo efficace, alleviato i tributi, ben scelto i pubblici funzionari, perseguito i furti⁴⁹; tuttavia, non manca di riferirsi ironicamente a Giuliano come eccellente legislatore e giudice imparziale, stigmatizzandone la parzialità⁵⁰.

Costantino incarnava consapevolmente il ruolo di riformatore energico e ambizioso, e ciò si riflette nella sua attività legislativa; Giuliano, in un discorso inviato al Senato e ricordato da Ammiano come aggressivo e oltraggioso (*orationem acrem et invectivam*), non soltanto rappresenta i vizi e le nefandezze di Costanzo, ancora in vita, ma aggredisce anche la memoria di Costantino, che rimprovera di avere agito come un innovatore e un perturbatore delle leggi antiche⁵¹. Giuliano, di contro, si rifà di frequente al diritto antico, come pure alla tradizione.

gione vedi SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, in part. 155-162. Illustrando il disegno di Giuliano di delegittimare i suoi diretti predecessori, HARRIES, *Julian the Lawgiver*, 132 osserva: «Constantine and his sons had benefited from the patronage of a wrong god; Julian's accession, following the convenient and natural death of Constantius, was a demonstration of divine support from the 'true' gods. If Constantine and his sons had claimed their right to rule on the basis of wrong religion, it could follow that their right to rule was itself undermined».

48 Vd. *Riferimenti normativi*.

49 Anche Pruden. *Apotheosis* 451-452, parla di Giuliano come *conditor legum* e *consultor patriae*.

50 Utili approfondimenti in SCHMIDT-HOFNER, *Reform*.

51 Amm. XXI, 10, 8: *Tunc et memoriam Constantini ut novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti vexavit, cum aperte incusans, quod barbaros omnium primus ad usque fasces auxerat et trabeas consulares [...]*. Il bilancio critico su Costantino scritto da Eutropio intorno all'anno 370 va nella stessa direzione: *Multas leges rogavit, quasdam ex bono et aequo, plerasque superfluas, nonnullas severas* (Eutr. X, 8, 1). Marcone è più ottimista nel giudizio (MARCONE, *Costantino*, 154): «Ci sono tuttavia altri aspetti della legislazione di Costantino che forniscono una testimonianza importante per comprendere lo spirito che animava la sua azione di governo. Le novità in essa presenti sono molteplici e, almeno in parte, riconducibili all'influenza del cristianesimo». Cfr. BRANDT, *Konstantin*, 80-84. HARRIES, *Julian the Lawgiver*, in part. 123-124 considera il Giuliano legislatore nel racconto di Ammiano e, ponendolo a confronto con l'immagine che risulta dalla legislazione giuliana raccolta nel Codice Teodosiano osserva: «Ammianus' Julian is more individual, more fallible and more radical than his encoded counterpart» (124). Si leggano le critiche che Giuliano muove all'improvvisazione e all'ignoranza nel governare di Costantino e dei suoi figli (Iul. *Or.* VII, 227c-234c.; *Ep.* 9 B.C.). Utile tenere conto di come Giuliano si esprime sui suoi predecessori,

La continuità di Giuliano rispetto al passato, esplicitamente e intenzionalmente dichiarata, si rispecchia anche in altri provvedimenti. Segnalo alcuni esempi. CTh. 2.12.1⁵², ricevuta dal prefetto di Oriente il 4 febbraio 363; vi si conferma la regola secondo cui un procuratore poteva continuare una controversia dopo la morte della persona che lo aveva incaricato e poteva trasferire tale incarico ad altri, come i suoi eredi, richiamando espressamente come fonte della disposizione i *veteris iuris conditores*.

CTh. 12.1.51⁵³, indirizzata al *comes Orientis* afferma, in continuità con le decisioni dei *veteres principes*, che l'appartenenza alla curia di Antiochia può essere stabilita anche in base alla linea materna; si tratta di un provvedimento non innovativo, che vede parallelismi, ad esempio, in D. 50.1.1.

Il Teodosiano nel titolo *De longa consuetudine*, conserva un provvedimento che, sebbene tratti dell'istituto della (*longa*) *consuetudo*, può suonare anche come una sorta di manifesto del tradizionalismo giuridico giuliano, con l'affermazione, che è al contempo generale e specifica: *Venientium est temporum disciplina, instare veteribus institutis*⁵⁴.

S. Schmidt-Hofner⁵⁵ sottolinea che Giuliano ha agito da riformatore e innovatore in poche aree, a fronte di stimolazioni ricevute per casi specifici, e che, nella sostanza, la sua opera legislativa conferma regole e pratiche già esistenti;

tema su cui segnalo, per un orientamento: BOWERSOCK, *The Emperor Julian*; AMERISE, *La figura di Costantino*; BONAMENTE, *Costantino*, in part. 60-64; CECCONI, *Cammei imperiali*.

52 CTh. 2.12.1: Imp. Iulianus A. Secundo p(raefectum) p(raetori)o. *Nulla dubitatio est, post causam in iudicio publicatam, utpote dominum litis procuratorem effectum, etiam post excessum eius, qui defensionem mandaverat, posse inchoatam litem iurgiumque finire: quippe quum et procuratorem posse eum instituire et ad heredes suos inchoata transmittere, veteres iuris voluerunt conditores*. Lecta apud acta prid. non. Febr. Iuliano A. iv et Sallustio coss. CTh. 2.12.1 è citato da Symm. *Rel.* 19, 4. In un manoscritto delle commedie di Terenzio, copiato nel X-XI secolo ma databile, in base all'uso di alcune abbreviazioni, all'epoca di Giustiniano, si legge un rescritto di Giuliano, indirizzato al *praefectus Urbi* Aproniano, datato 17 gennaio 363 ad Antiochia; si veda BISCHOFF - NÖRR, *Eine unbekannte Konstitution*, in part. ll. 34-40 (31-37). Si può quindi ricostruire l'iter della decisione, originata da un rescritto, con menzione dei *veteris iuris conditores*, e poi diffusa come legge generale con una finalità propagandistica: rappresentare Giuliano quale giudice rispettoso del diritto trådito.

53 CTh.12.1.51: Idem A. Iuliano comiti orientis. *Eos indulserunt veteres principes ex materno genere curialibus antiochenis adscribi, quos patris dignitas nullius vindicaret iuri civitatis*. Dat. v Kal. Sept. Antiochiae Mamertino et Nevitta cons. (362 aug. 28).

54 CTh. 5.20.1: Imp. Iulianus A. ad Maximum. *Venientium est temporum disciplina, instare veteribus institutis. Ideoque quam nihil per causam publicam intervenit, quae diu servata sunt, permanebun.* Dat. iv Kal. Mart. Constantinopoli, Iuliano A. iv et Sallustio coss. Vd. *amplius* BRENDL, *Kaiser Julians*, 124-134.

55 SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, in part. 128-131.

ciò che caratterizza la produzione normativa di Giuliano sono, in particolare per i testi trasmessi fuori dalle codificazioni teodosiana e giustiniana, le spiegazioni che l'imperatore offre dei suoi provvedimenti e il contesto culturale e ideale che egli illustra, mostrando un aspetto marcatamente propagandistico della sua attività legislativa⁵⁶.

Sebbene si debba tenere conto che opera almeno un doppio filtro sui testi normativi giulinaei (quello rappresentato dalla cancelleria imperiale che traduce in provvedimenti anche i contenuti personalmente stabiliti da Giuliano, che si possono trovare nell'epistolario, e quello operato dai compilatori teodosiani, che selezionano e ritagliano i provvedimenti prima di inglobarli nel Codice), si osserva che non si riscontrano nella produzione normativa di Giuliano quegli eccessi espressivi, quella severità sanzionatoria, quell'atteggiamento iroso che invece si riverbera in alcuni provvedimenti di Costantino, in primo luogo proprio in CTh. 3.16.1 riguardante il ripudio, che possiamo con buona probabilità ritenere sia stata abrogata da Giuliano.

5. In questa sede si vaglierà l'ipotesi che l'editto perduto di Giuliano, attestato da Ambrosiaster, abbia abrogato CTh. 3.16.1, riportando in vigore il diritto classico, tenendo conto delle testimonianze non giuridiche che verranno in considerazione *infra* § 6 e della legislazione pervenutaci, che sarà richiamata *infra* § 7. Tuttavia, questa ipotesi non manca di alternative. Tra quelle più recenti e autorevoli mi soffermerò su quella offerta da uno studioso la cui opera è stata ed è un riferimento per le ricerche in materia matrimoniale, Riccardo Astolfi.

Pur non negando un intervento legislativo di Giuliano sul divorzio, Astolfi, seguendo Gaudemet (supra § 3 n. 18), afferma che Giuliano non avrebbe abrogato il provvedimento costantiniano perché manca una precisa corrispondenza di contenuto tra l'*edictum Iuliani* citato e (sommariamente) descritto da Ambrosiaster e CTh. 3.16.1. Replicando a questa osservazione si rileva che, provando a considerare la percezione corrente tra i contemporanei, Costantino, in ragione della severità del proprio provvedimento, poteva senza difficoltà essere considerato, in un testo non prettamente giuridico, l'autore di un provvedimento che aveva nei fatti precluso alle donne la facoltà di ripudiare. Dunque l'obiezione della mancata coincidenza di contenuto tra quanto affermato da Ambrosiaster e CTh. 3.16.1 non può affossare l'ipotesi dell'abrogazione del provvedimento costantiniano da parte del nipote. Tanto più che Astolfi osserva, proseguendo il suo argomentare, che

56 Sul punto SCHMIDT-HOFNER, *Ostentatious Legislation*.

Costantino avvicina, in linea di massima, le donne agli uomini. I mariti possono divorziare, sia pure soltanto nei casi previsti dal legislatore. Se disubbidienti, non sono però puniti così gravemente come le mogli, ad esempio mediante *deportatio in insulam*⁵⁷.

È anche in questa rilevante differenza di sanzioni, evidenziata anche da Astolfi, che trova giustificazione, a mio avviso, la possibilità per Ambrosiaster di sottolineare il fatto che per le donne il ripudio era sostanzialmente precluso dalla legge di Costantino – pur senza citare Costantino.

Astolfi rimarca che

a differenza di Costantino, Giuliano probabilmente taceva dei mariti. Se avesse formalmente ripetuto e riconosciuto loro la facoltà di divorziare l'Ambrosiaster se ne sarebbe lamentato, perché, come egli informa, all'infuori del caso in cui la moglie sia infedele, la *lex divina* toglie il divorzio anche al marito: *cum cautum sit in lege divina, ne quidem viri ut hac potestate uterentur, excepta fornicationis causa*. Il provvedimento di Giuliano sembra quindi riguardare propriamente le mogli⁵⁸.

Astolfi, da un lato si colloca tra gli scettici riguardo alla testimonianza di Ambrosiaster, dall'altro richiede allo scrittore cristiano un dettaglio che difficilmente avrebbe potuto avere, soprattutto in un testo come quello di nostro interesse, dedicato ai catecumeni e alla loro formazione di base, composto per fornire loro i rudimenti in caso di contrapposizione dialettica con i pagani o con i cristiani dediti all'astrologia. Peraltro, non sorprende che l'anonimo scrittore si soffermi sulla donna ripudiante, se si tiene conto del riferimento costante alla legge di Mosè, che, pur non apprezzata in quanto non rispondente al messaggio neotestamentario, consentiva il ripudio solamente all'uomo. A ciò si aggiunga la particolare attenzione dedicata alla figura femminile; proprio Astolfi più oltre ricorda che Ambrosiaster esprime la «concezione cristiana» che si pone in contrasto con quella romana e considera «la donna soggetto passivo, cui è tolta la facoltà di sottrarsi al legame matrimoniale»⁵⁹; dunque sarà ancora più efficace, in un contrasto polemico (verisimilmente tra interlocutori uomini) prendere in considerazione specificamente la *uxor* ripudiante.

Assai raffinato, peraltro, sarebbe l'argomentare giuridico dell'Ambrosiaster se veramente avesse seguito l'acuto ragionamento proposto da Astolfi e che provo a sintetizzare: Giuliano non avrebbe abrogato CTh. 3.16.1, ma avrebbe

57 ASTOLFI, *Recensione*, 529.

58 ASTOLFI, *Recensione*, 529.

59 ASTOLFI, *Recensione*, 530.

solamente regolato il divorzio delle mogli. Ambrosiaster, secondo Astolfi, vorrebbe che tale divorzio fosse

nulla, perché così imponeva la norma cristiana (*lex divina*) e perché così si era informati fosse stato stabilito un tempo a Roma, con una disposizione di diritto umano e di cui l'Ambrosiaster auspica il ripristino: *quod et hic servari posse non impossibile est, quia prius servatum docetur*. L'avverbio *prius* può avere, come in questo caso, significato traslato: un tempo, una volta, Giuliano avrebbe colto l'occasione non di revocare, abrogandolo formalmente, il provvedimento di Costantino, ma di confermare l'attualità del diritto classico e quindi la non vigenza di quello preclassico, cui mancava il diritto della moglie a divorziare⁶⁰.

L'ipotesi di Astolfi postula che Ambrosiaster con *prius* invece di riferirsi ad un passato di 50 anni prima (il 331 della legge di Costantino, primo imperatore cristiano, che interviene in modo fortemente restrittivo e innovativo e in senso cristiano sullo scioglimento del matrimonio) si rifarebbe addirittura al diritto pre-classico, risalendo alla lontana epoca repubblicana, aspirando quindi al ripristino di «un diritto umano» dell'antichità pagana oramai remota. È evidente, a mio avviso, che ha maggiore verisimiglianza il richiamo alla prima costituzione di ispirazione cristiana e severamente limitante del ripudio promulgata dal primo imperatore cristiano, cui Giuliano, citato da Ambrosiaster, era 'colpevolmente' avverso.

Astolfi vede una peculiare relazione di continuità in materia tra Costantino e Giuliano, affermando che

il rapporto fra *Edictum Iuliani* e CTh. 3.16.1 sarebbe tale per cui la prima fonte normativa non abroga, ma semmai rafforza la seconda: conferma alla donna, in linea di principio, la facoltà del ripudio, pure nei limiti ristretti della seconda⁶¹.

Ciò pare in diretto contrasto con il testo di Ambrosiaster che attribuisce a Giuliano la responsabilità di avere rimosso un divieto severo (*Ante Iuliani edictum mulieres viros suos dimittere nequibant*) aprendo alle donne la *potestas* di *facere quod prius facere non poterant* e dunque costoro *coeperunt enim cottidie licenter viros suos dimittere* – ciò che non sarebbe affatto possibile, vigente CTh. 3.16.1, e ovviamente non sarebbe stato neanche polemicamente fruttuoso travisare *radicitus* la realtà, potendo essere confutati immediatamente.

Astolfi, con la sua magistrale padronanza della materia, propone perciò un'evoluzione dell'ordinamento differente da quella che proporremo (*infra* §

60 ASTOLFI, *Recensione*, 529-530.

61 ASTOLFI, *Recensione*, 530.

7), ma che è utile anticipare ora, per rendere unitariamente e pienamente conto dell'argomentazione dello studioso, che sostiene che

il provvedimento di Costantino rimarrebbe formalmente in vigore anche dopo Giuliano e avrebbe anzi importanza fondamentale per la storia del ripudio postclassico. Introduce il principio che lo regge in generale: il ripudio è lecito solo se giustificato dai motivi tassativamente elencati dal diritto⁶².

Secondo Astolfi CTh. 3.16.1 non è stata abrogata, ma

sottoposta, fin dal IV secolo, a un processo di ampliamento delle cause che giustificano il ripudio, tanto a opera della legislazione ufficiale, quanto, è da credere, a opera di quella interpretazione degli operatori del diritto che è essenzialmente interpretazione di coordinamento con la dottrina cristiana.

L'ipotesi si rifà però a una fonte mancante, quale è «l'interpretazione degli operatori del diritto». Qui sta una differenza importante tra quanto propone Astolfi e quanto intendo proporre nelle pagine seguenti: per parte mia, infatti, pur consapevole delle lacune della nostra tradizione giuridica, cerco di poggiare la ricostruzione su quanto in effetti ci rimane. Quando Astolfi richiama CTh. 3.16.2 (*infra* § 7) essa per lui non riporta in auge CTh. 3.16.1, ma attesta una formalizzazione dell'interpretazione estensiva di CTh. 3.16.1 che, sottoposta a tale intervento (a noi non pervenuto altrimenti), sarebbe stata inserita in un insieme normativo meno rigidamente preclusivo del ripudio. Non si comprenderebbe, però, a mio avviso, il perché della rapidissima riforma effettuata da Teodosio II con Nov. Theod. 12, sulla quale vd. *infra* § 7.

6. Nella ricostruzione che si propone in questa sede Giuliano ha abrogato CTh. 3.16.1 mediante una costituzione purtroppo perduta; la riforma giuliana del ripudio, inoltre, resterà in vigore – tenendo conto della legislazione trasmessa nel Teodosiano – fino al 421 in Occidente, quando sarà promulgata CTh. 3.16.2, e in Oriente fino al 435, quando entrerà in vigore il *Codex Theodosianus* che contiene la costituzione occidentale appena richiamata. Il *De fato* di Ambrosiaster, la cui stesura è databile intorno al 385, ci mostra una fase nella quale, tanto in Occidente quanto in Oriente, l'*edictum Iuliani* è vigente e ha liberalizzato il ripudio, secondo i parametri del diritto classico⁶³.

62 ASTOLFI, *Recensione*, 530.

63 È stata formulata in dottrina un'ipotesi alternativa a quella che espongo nel testo che argomenta a favore di una abrogazione del provvedimento giuliano da parte dell'imperatore cristiano Gioviano, che muore dopo otto mesi di regno, nel febbraio 364. La legge non è con-

Avendo già rilevato la difficoltà di coordinare il dato papirologico con quello delle fonti giuridiche, rimarcata puntualmente anche da Jakub Urbanik nei suoi studi⁶⁴, non si chiameranno a testimoni della vigenza dell'*edictum Iuliani* i documenti papiracei, che pure potrebbero essere addotti per attestare l'effettiva libertà di ripudiare⁶⁵. Si proporranno, invece, alcuni passi della patristica che, sebbene atecnici ed ideologicamente orientati, possono essere valutati per ricavare alcuni indizi sull'ordinamento vigente in materia di scioglimento unilaterale del matrimonio.

Ambrogio (339/340-397) offre alcune indicazioni indirette, da interpretare in quanto non particolarmente specifiche (nessun altro testo ha un'indicazione così puntuale come quello dell'Ambrosiaster che menziona Iulianus) e soprattutto contenute in opere con una propria finalità, lontana dal contesto giuridico.

Il primo testo è tratto da un commento al Vangelo di Luca, predicato e poi rielaborato per la scrittura, che persegue un obiettivo composito, dalla spiegazione letterale all'individuazione di una morale e di un senso spirituale, attraverso una ricchissima gamma di approcci e toni. Per quanto di nostro interesse, l'argomentare di Ambrogio prende avvio (*Comm. in Lc.* 8, 1) dal rapporto tra la legge e l'annuncio del Regno⁶⁶ e, seguendo il testo evangelico, affronta le questioni connesse del ripudio, delle seconde nozze e dell'adulterio, condensate in una frase di Gesù: «Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; e chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio» (Lc 16, 18; Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 1). Ambrogio con intento pastorale (cura e tutela del gregge, anche mediante la distinzione di condotta

servata nel Codice Teodosiano. Così, ad esempio, KUEFLER, *The Marriage Revolution*, 356 e 369, con bibliografia essenziale.

64 URBANIK, *La repressione costantiniana*, 5719 n. 34, scrive: «tutti i papiri in cui si allude al divorzio illegale in verità provengono dalle vicinanze: uno dalla capitale di Thebaida e tre solo dieci chilometri da questa Hermoupolis Magna. Non sappiamo se per caso i nostri documenti illustrino la prassi locale nemmeno dell'Egitto bizantino, ma solo della Thebaida»; osserva, inoltre, che i papiri non confermano l'applicazione di CTh. 3.16.1 e neppure la sua supposta abrogazione da parte di Giuliano (URBANIK, *Divorce*, 160).

65 Segnalo solamente un papiro, risalente all'ultimo quarto del IV secolo, P. Lips. 1.41 (= MChr. 300, Hermoupolis Magna), presumibilmente un verbale di processo, nel quale Nillammôn, avvocato di Olympiane (moglie che agisce contro il marito), afferma che costei in base alle leggi poteva inviare l'atto di divorzio. Si legge nel documento: «in modo che lei stessa [Olympiane] (poteva) inviare (l'atto di divorzio) secondo le leggi, insieme al suo curatore» (P. Lips. 1.41 ll. 13-14 su cui URBANIK, *La repressione costantiniana*, 5718 n. 33).

66 Lc 16, 16: «La legge e i profeti sono durati fino a Giovanni; da quel tempo è annunciata la buona notizia del regno di Dio, e ciascuno vi entra a forza».

tra chi fa parte del gregge e chi non) e sulla scia di Paolo (1 Cor 7, 15) differenzia il matrimonio tra cristiani e quello tra cristiani e pagani, il primo indissolubile perché secondo la volontà di Dio, il secondo risolubile perché mancante di *armonia*, in quanto *non est a Deo* (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 3). Il cristiano non deve ripudiare la sposa cristiana per rispetto a lei e ai figli comuni (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 4). E poi in un breve paragrafo scrive Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 5:

Dimittis ergo uxorem quasi iure sine crimine et putas id tibi licere, quia lex humana non prohibet. Sed divina prohibet; qui hominibus obsequeris, Deum verere. Audi legem Domini, cui obsequuntur etiam qui leges ferunt: quae Deus coniunxit homo non separet.

Ambrogio si rivolge al marito che ripudia e con tono vibrante gli pone innanzi la condotta che ha tenuto: «hai ripudiato tua moglie come se ne avessi diritto e senza renderti colpevole e ritieni di poterlo fare perché la legge degli uomini non lo vieta. Ma lo vieta la legge divina! Tu, che ubbidisci agli uomini, abbi rispetto per Dio. Ascolta la legge di Dio, alla quale obbediscono anche i legislatori: ciò che Dio ha unito l'uomo non lo separi»⁶⁷. La citazione da Mt 9, 16 chiude il passo dando direttamente voce alla legge divina, che vieta il ripudio, ma anche il divorzio consensuale.

Ambrogio descrive una situazione nella quale la legislazione imperiale non restringe fortemente la possibilità di ripudiare, come nei fatti faceva CTh. 3.16.1 che, peraltro, ricalcava la possibilità evangelica di ripudiare l'adultera (una delle tre *iustae causae* indicate dalla riforma costantiniana) e prevedeva, per le altre due *iustae causae*, la commissione di gravissimi crimini quale l'omicidio e l'avvelenamento con un possibile accenno anche alle arti magiche – dunque due condotte che rappresentavano un abominio anche per la morale e le norme della Chiesa.

Si deve, perciò, dissentire da Giovanni Coppa se sostiene che il passo di Ambrogio contenga una polemica contro la costantiniana CTh. 3.16.1, che, come si è già affermato (§ 3), stravolgeva in direzione cristiana l'orientamento della legislazione imperiale in materia. Scrive Coppa: «Gli imperatori cristiani avevano cominciato a combattere la grave piaga, disgregatrice della famiglia e della società, con misure severe contro il ripudio (divorzio unilaterale), che è qui principalmente preso di mira da Ambrogio perché la legge prevedeva alcune *iustae causae* in favore di esso»⁶⁸. Sembra proprio che le *iustae causae*

67 Si vedano SANT'AMBROGIO, *Commento al vangelo di San Luca*, 143-148; SANT'AMBROGIO, *Esposizione del Vangelo secondo Luca II*, 282-293.

68 SANT'AMBROGIO, *Esposizione del Vangelo secondo Luca II*, 287 n. 5.

siano presenti nella legislazione degli imperatori cristiani, dunque, stando alla documentazione pervenutaci, Ambrogio – secondo Coppa – polemizzerebbe con i contenuti di CTh. 3.16.1. Non credo proprio si possa leggere questo nel passo ambrosiano; se, invece, le *iustae causae* sono quelle del diritto classico, allora si può convenire⁶⁹. Ma ciò significa, come credo, che Ambrogio attesti la libertà di ripudio conseguente all'abrogazione da parte di Giuliano della severa disciplina costantiniana del 331, mediante l'*edictum* attestato da Ambrosiaster.

Ripudiare fuori dalle *iustae causae* di CTh. 3.16.1 sarebbe un crimine e Ambrogio afferma che il marito può ripudiare *quasi iure sine crimine*, come se ne avesse diritto (diritto che non ha, però in base alla *lex divina*) e senza configurare la condotta criminale (e incorrere nella correlata sanzione) prevista da Costantino⁷⁰. Ambrogio usa una terminologia giuridica e ha competenza in materia. Quando afferma che la *lex humana non prohibet* il ripudio, è assai probabile che descriva la situazione coeva fedelmente, pur senza intenti documentari o giuridici, e dunque attesti una fase di evoluzione dell'ordinamento nella quale le restrizioni costantiniane (che pure non precludevano del tutto il ripudio, ma lo limitavano fortemente) erano state abrogate dall'*edictum Iuliani*. Tuttavia siamo innanzi a una fonte che non mira ad essere fedele al dettaglio giuridico, quanto piuttosto, in queste righe, ad evidenziare il contrasto tra la *lex humana* e la *lex divina*, e alla necessaria prevalenza della seconda per orientare la condotta del cristiano.

Nei paragrafi successivi Ambrogio prosegue il suo argomentare trattando delle seconde nozze, che configurano un adulterio (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 6), confutando chi vorrebbe addurre la liceità dell'*uxorem dimittere* basandosi sulla concessione fatta da Mosè ai mariti di inviare il ripudio; essa è superata, però, dall'affermazione del progetto originario di Dio dell'indissolubilità del matrimonio come risulta dalle parole di Gesù e come è ribadito da Paolo (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 7-8). Ambrogio affronta, infine, la dimensione spirituale della Chiesa sposa di Cristo (Ambr. *Comm. in Lc.* 8, 9-12).

Ambrogio offre altri indizi, utilizzabili a sostegno dell'abrogazione giuliana della costituzione di Costantino, nella predicazione destinata ai catecumeni e riversata, dopo qualche revisione, nel *De Abraham*, opera sicuramente autentica, ma di datazione incerta, come la maggior parte dei testi del vescovo di Milano. Mancandovi accenni a turbolenze politiche, Palanque ha ipotizzato

69 AGNATI, *Motivi e cause*.

70 *Crimen* non sarà da intendere in senso morale, quanto piuttosto giuridico e terreno, visto che si incastrava tra *ius* e *lex humana* e ricorre nella parte dell'argomentazione che tratta di ciò che è consentito dall'ordinamento terreno; cfr. FALCHI, *L'influenza della patristica*, 367 s.

possa essere stato scritto intorno al 382-383, periodo di pace che precede la morte di Graziano⁷¹.

Il testo raccoglie una predicazione con intenti morali e di carattere esegetico, che segue la narrazione scritturale della vita del patriarca Abramo, portato ad esempio ai catecumeni perché si ispirino ad un modello cristiano in un periodo nel quale Ambrogio andava costruendo un'alternativa forte e articolata ai modelli e alle regole del paganesimo⁷². In questo contesto viene magnificata la condotta matrimoniale di Abramo, che nell'esposizione di Ambrogio è strumentale alla condanna di adulterio, concubinato e divorzio⁷³ ed è significativo ricordare che Graziano nel suo *Decretum* inserirà numerosi passi da quest'opera ambrosiana⁷⁴.

Imitemur ergo Abraham (*De Abr.* I, 3, 21) afferma perciò Ambrogio. Ma c'è una macchia nella condotta matrimoniale di Abramo: Ismaele, nato dalla relazione con la schiava Agar (*De Abr.* I, 4, 22) che Abramo concepisce quando già parlava con Dio; eppure, sottolinea Ambrogio, Abramo vive prima della Legge e prima del Vangelo e *nondum interdictum adulterium videbatur* (*De Abr.* I, 4, 23) e comunque, anche vigente la Legge, Gesù ha perdonato l'adultera ammonendola di non peccare più (*De Abr.* I, 4, 23). Il vescovo, inoltre, a difesa di Abramo, sottolinea che non ha concepito spinto da smodata passione dei sensi, ma con il fine di procurarsi una discendenza e, per di più, ha agito su invito di sua moglie Sara (*De Abr.* I, 4, 24). In questo contesto si inquadra il passo di nostro interesse. Ambr. *De Abraham* I, 4, 25:

Sed et vos moneo, viri non commisceri adulterino corpori (qui enim se jungit meretrici unum corpus est) nec dare hanc occasionem separationis mulieribus. Nemo sibi blandiatur de legibus hominum. Omne stuprum adulterium est, nec viro licet quod

71 PALANQUE, *Saint Ambroise*, 509-510.

72 Vd. AGNATI, *Ambrogio*.

73 Seguendo lo spoglio offerto da Franco Gori (SANT'AMBROGIO, *Abramo*, 12 n. 25) si possono segnalare i seguenti passi del *De Abraham*: «I 2, 8: anche certi animali osservano la fedeltà nell'accoppiamento; I 3, 19: dal concubinato nascono figli che non possono ereditare; I 4, 23: l'adulterio di chi è ancora pagano è scusabile, ma inammissibile per chi è stato catechizzato e divenuto cristiano; I 4, 25: contro la mentalità e il costume del tempo, tollerati dal diritto romano, Ambrogio afferma che marito e moglie, allo stesso modo, sono tenuti ad osservare la fedeltà e la castità matrimoniale; I 7, 59: *aduertimus adulterium diuino iudicio morte puniri*; l'adulterio dell'uomo come della donna, il divorzio, ogni unione fra uomo e donna al di fuori del matrimonio legittimo sono delitti contro il *ius coniugii*, sono grave peccato contro Dio; I 7, 65: con straordinaria fermezza sono difesi l'unità del matrimonio e i diritti dei figli legittimi (cf. anche I 4, 26)». Vd. anche I, 7, 59: *non licet tibi uxore uiuente uxorem ducere. Nam et aliam quaerere, cum habeas tuam, crimen est adulterii hoc grauius*.

74 GAUDEMET, *L'apport de la patristique*.

*mulieri non licet. Eadem a viro, quae ab uxore debetur castimonia. Quidquid in eam quae non sit legitima uxor, commissum fuerit adulterii damnatur crimine. Ergo advertistis quid debeatis cavere, ne quis sacramentis se indignum praebeat*⁷⁵.

Dopo aver cercato di giustificare Abramo, Ambrogio si rivolge agli uomini, in particolare ai catecumeni, e li ammonisce a non unirsi ad un'adultera per non divenire tutt'uno con lei e non dare con tale condotta un'occasione alle proprie mogli per sciogliere il matrimonio. Prosegue stigmatizzando le leggi umane che illudono gli uomini e proclama le contrastanti leggi divine che stabiliscono che ogni rapporto sessuale fuori dal matrimonio è adulterio; che ciò che non è consentito alla donna parimenti non è consentito all'uomo; che entrambi devono essere casti; che ogni rapporto sessuale che non sia con la moglie è adulterio. E, come in altre occasioni, il vescovo usa il sacramento – in questo caso del battesimo – come leva per ottenere l'obbedienza alla regola esposta e dunque l'osservanza della condotta prescritta⁷⁶. Ambrogio, in questa sede, utilizza *crimen* per indicare un'infrazione di una regola divina, per dare rilevanza giuridica al peccato di adulterio, operando una sovrapposizione della prospettiva cristiana ed ecclesiastica a quella pagana e civile.

In questa sede è rilevante osservare che l'adulterio è descritto da Ambrogio come occasione per la moglie per sciogliere il matrimonio. Ambrogio è convinto che basti un adulterio del marito per sciogliere legittimamente il matrimonio e lo ribadisce poco dopo nel testo, dove, ripresa la narrazione della vita di Abramo, si sofferma sulle recriminazioni di Sara. Ambr. *De Abraham* I, 4, 26:

Quantus dolor, quam gravis querela sit feminarum lectione exponitur. Da improvidum et levem maritum, qui morigerari nesciat, et divortii causas exhibet.

75 Vd. CROUZEL, *L'Église primitive*, 264. Non considera abrogata da Giuliano la costantiniana CTh. 3.16.1, che sarebbe vigente al tempo di Ambrogio, NERI, *Il marito dominus*, 73: «Il vescovo di Milano è consapevole della presenza nella società milanese di una certa libertà delle donne rispetto ai mariti, per esempio nella relativa facilità di divorzi per iniziativa femminile per la *fornicatio* dei mariti, vigente la legge di Costantino che non prevede il riconoscimento dell'adulterio maschile come causa legale di divorzio. Ammonendo i mariti a non avere relazioni extramatrimoniali, Ambrogio osserva che queste potrebbero facilmente essere utilizzate dalle mogli per ottenere il divorzio. Anche nella Roma contemporanea, il cosiddetto *Ambrosiaster* critica la facilità dei divorzi femminili citando il caso di una donna che aveva avuto ben undici mariti». Come affermato nella presente ricerca la documentazione orienta a ritenere che lo stesso Ambrogio insieme all'*Ambrosiaster* comprovino l'esistenza e l'efficacia di un provvedimento dell'imperatore Giuliano inteso a modificare il regime fortemente restrittivo imposto al *repudium* da Costantino mediante CTh. 3.16.1.

76 AGNATI, *Ambrogio*, in part. 22-28.

Per l'infedeltà del marito le donne provano un grande dolore e prorompono in lamenti penosi, insegna il testo sacro. E Ambrogio aggiunge una notazione che riguarda la sua contemporaneità: un marito poco previdente, frivolo, incapace di dominare le proprie pulsioni offre alla moglie una causa per sciogliere il matrimonio. Ambrogio non potrebbe affermare ciò se CTh. 3.16.1 fosse vigente, in quanto Costantino ha espressamente considerato il *vir muliercularius* e ha categoricamente escluso che costui possa essere ripudiato *iure* dalla moglie. Ambrogio parla di *divortium*, ma anche nel linguaggio giuridico non mancano oscillazioni e *divortium* non indica univocamente lo scioglimento consensuale del matrimonio⁷⁷. Peraltro Ambrogio in entrambi i passi descrive la moglie come parte attiva per lo scioglimento del matrimonio, e dunque, in termini strettamente giuridici, è corretto pensare a un *repudium*⁷⁸.

Si rilevi, inoltre, tornando a I, 4, 25, che le leggi umane potrebbero confondere gli uomini, solleticandone gli istinti e inducendoli al peccato (*Nemo sibi blandiatur de legibus hominum*) in quanto esse consentono condotte che la

⁷⁷ Il vocabolo, secondo Gaio che fa leva sulla radice, può derivare o dalla *diversitas* delle volontà dei coniugi o dalle *diversae partes* nelle quali costoro si dirigono; così D. 24.2.2 pr. (Gai. 11 *ad ed. prov.*): *Divortium autem vel a diversitate mentium dictum est vel quia in diversas partes eunt, qui distrabunt matrimonium* [...]. La seconda ipotesi è affermata anche in D. 50.16.191 (Paul. 35 *ad ed.*). Nella molteplicità di termini e locuzioni per indicare lo scioglimento del matrimonio, i giuristi privilegiano *repudium* e *divortium*, pur non avendo certezze sulla loro differenza. Attestano l'incertezza, perdurante in età giustiniana, D. 50.16.101.1 (Mod. 9 *diff.*): "*Divortium*" *inter virum et uxorem fieri dicitur, "repudium" vero sponsae remitti videtur. Quod et in uxoris personam non absurde cadit* e D. 50.16.191 (Paul. 35 *ad ed.*): *Inter "divortium" et "repudium" hoc interest, quod repudiari etiam futurum matrimonium potest, non recte autem sponsa divortisse dicitur, quod divortium ex eo dictum est, quod in diversas partes eunt qui discedun*. La dottrina tende a sintetizzare una differenziazione tra lo scioglimento unilaterale del matrimonio, indicato come *repudium*, e lo scioglimento consensuale, denominato *divortium*.

⁷⁸ *Repudium* è vocabolo di discussa etimologia (da *re* e *pes* o da *re* + *pudet* + *-ium*); si incontra già nelle commedie plautine con riferimento allo scioglimento del fidanzamento. Nel lessico giuridico il verbo *repudio* indica, più in generale, il rifiuto di un diritto (tra i numerosi esempi, si riporta, dalla materia successoria, D. 5.2.19 [Paul. 2 *quaest.*]: *repudiare legitimam hereditatem*). Il sostantivo si trova impiegato usualmente nel significato più ristretto che riguarda lo scioglimento di *matrimonium*, *iuxtae nuptiae* e del fidanzamento (sono soltanto tre le occorrenze nelle quali certamente *repudium* e *repudio* si riferiscono al fidanzamento: D. 24.3.38 [Marcell. *l.s. resp.*], D. 50.16.101.1 [Mod. 9 *diff.*], D. 50.16.191 [Paul. 35 *ad ed.*]), usualmente per volontà soltanto di uno dei coniugi, e in tre attestazioni di età tarda anche consensualmente (a fianco dell'incerta attestazione in Tit. Ulp. 14.1, si datano alla fine del V e all'inizio del VI secolo C. 5.17.9 e Lex Rom. Burg 21.1). Va osservato, inoltre, che *repudium* indica anche con valore materiale il documento che viene notificato (*repudium mittere* o *remittere*) per sciogliere il fidanzamento o il matrimonio (in locuzioni equivalenti a *nuntium remittere* o *mittere*).

legge divina vieta⁷⁹. Stante la forte restrizione al ripudio dettata da Costantino, queste affermazioni in merito alla legge imperiale orientano a considerare vigente il regime giuliano, dopo che l'imperatore ha abrogato il provvedimento costantiniano.

Basilio di Cesarea (329/331- 379), ordinato sacerdote nel 364, amico di Gregorio di Nazianzo e conoscente di Giuliano, incontrato nel 355 nei suoi percorsi formativi, potrebbe dare informazioni interessanti ai nostri fini; tuttavia, quando parla di matrimonio e del suo scioglimento adotta una prospettiva strettamente canonica, attinge alla Scrittura e non considera la legislazione imperiale. È così solamente una mera sovrapposizione, dovuta forse alla comune radice scritturale, il fatto che CTh. 3.16.1 non consenta alla moglie di ripudiare il marito perché *muliercularius* e Basilio attesti la medesima regola canonica invalsa nel contesto della chiesa di Cappadocia. Nelle *Ep.* 188, del 374, ed *Ep.* 199, del 375⁸⁰, descrivendo le molteplici dinamiche di fornicazione, adulterio, ratto, scioglimento del matrimonio, Basilio illustra, in effetti, un quadro nel quale sembra che l'ordinamento giuridico coevo non ponga limiti alle scelte degli uomini e delle donne e, nello specifico, dei coniugi⁸¹.

Le testimonianze sono a volte contraddittorie e non ne risulta un quadro univoco. Giovanni Crisostomo (Antiochia, 344/354 – Comana Pontica, 14 settembre 407), nella sua *Homelia de libello repudii* 1 (PG 51.219) attesta che la

79 Si riporta un passo di nostro interesse da *De Abraham*. I, 4, 25: *Sed et vos moneo, viri non commiseri adulterino corpori (qui enim se ungit meretrici unum corpus est) nec dare hanc occasionem separationis mulieribus. Nemo sibi blandiatur de legibus hominum*. Questo testo ha suscitato l'interesse di ASTOLFI, *Recensione*, 532, che al riguardo afferma: «Ambrogio intende negare validità, perché ingiusta, alla disposizione di CTh. 3.16.1, che impedisce alla moglie di ripudiare il marito *muliercularius*. Se la disposizione fosse già stata abrogata dall'*Edictum Iuliani*, non vi sarebbe ragione di invitare i peccatori a non prenderla in considerazione, adducendo il motivo che tutti siamo uguali, uomini e donne. Non esisteva più». A mio avviso, non essendo più vigente CTh. 3.16.1, la moglie può appunto separarsi dal marito *muliercularius* e la contrapposizione che Ambrogio opera è con la legge divina che sanziona parimenti la condotta sessuale peccaminosa di mariti e mogli.

80 SAINT BASIL, *The letters* III, 5-47, 103-135; SAINT BASILE, *Lettres* II, 120-131, 154-164. Vd., in particolare, Basil. *Ep.* 188, 9 e 199, 21, con riflessioni di CERETI, *Divorzio*, 133-136; HARPER, *Porneia*, 382; TORRES, *De epistolas privadas*, 437-440; NERI, *Il marito dominus*, 54.

81 Le mogli maltrattate, peraltro, abbandonano i mariti, seppure con il biasimo di Basilio. E anche questo depone per una non vigenza di CTh. 3.16.1. Scrive NERI, *Il marito dominus*, 63: «Basilio di Cesarea critica le mogli che abbandonano i mariti (presumibilmente senza un formale divorzio) in conseguenze di violenze fisiche e maltrattamenti: l'unica soluzione possibile in questi casi è il perdono e la sopportazione». Vd. Basil. *Ep.* 188, 9; Εἴτε γὰρ τυπτομένη μὴ φέρουσα τὰς πληγὰς, ὑπομένειν ἐχρήν μάλλον ἢ διαζευχθῆναι τοῦ συνοικοῦντος· εἴτε τὴν εἰς χρήματα ζημίαν μὴ φέρουσα, οὐδὲ αὐτὴ ἢ πρόφασις ἀξιόλογος.

donna che cerca il ripudio viene punita dalla legge secolare con la perdita delle sue proprietà. Ciò non coincide con CTh. 3.16.1, evidentemente, ma parrebbe esistere una normazione che non ci è pervenuta, anche perché l'affermazione di Giovanni Crisostomo non sembra rispecchiare neppure il regime del diritto classico, sebbene la datazione della testimonianza possa essere successiva all'abrogazione giuliana del provvedimento costantiniano⁸². Anche il cappadoce Asterio di Amasea (335 circa – 410/425), che parla di restrizioni al divorzio imposte dalle leggi secolari, potrebbe avere scritto dopo l'*edictum Iuliani*; comunque gli uomini ai quali Asterio si rivolge praticano il ripudio con frequenza e leggerezza⁸³.

Gregorio di Nazianzo nel 382 scrive due lettere che mostrano un importante grado di libertà di ripudio, ciò che è in contrasto con la riforma costantiniana dell'istituto, da considerare perciò abrogata dall'*edictum Iuliani*. Si tratta di *Ep.* 144 e 145 del 382⁸⁴. Il governatore della Cappadocia, Olympios, chiede in via amicale al vescovo Gregorio di indagare sul contesto dal quale scaturisce la richiesta di Verianus di separare sua figlia dal marito, caso in merito al quale egli dovrà pronunciarsi.

In particolare, nella *Ep.* 144, 3-4, indirizzata al governatore, si legge:

3. Διπλή τις ἡ παῖς εἶναι μοι φαίνεται, μερίζομένη αἰδοῖ τε γονέων καὶ ἀνδρὸς συνηθεία. Καὶ τὰ μὲν ῥήματα μετ' ἐκείνων ἐστίν, ἡ δὲ διάνοια οὐκ οἶδα εἰ μὴ τι καὶ μετὰ τούτου, ὡς παραδηλοῖ τὸ δάκρυον. 4. Αὐτὸς μὲν οὖν δηλαδὴ πράξεις ὁ παρίσταται τῇ σῇ δίκῃ καὶ τῷ κατεν-θύνοντί σε πρὸς πάντα Θεῷ. Ἐγὼ δὲ ἥδιστα ἂν γνώμην ἔδωκα τῷ υἱῷ Οὐρηριανῷ πολλὰ τῶν ἐν μέσῳ παραδραμεῖν ἐπὶ τῷ μὴ κυρῶσαι τὸ ἀποστάσιον, ὁ τοῖς ἡμετέροις ἀπαρέσκει πάντως νόμοις, καὶ οἱ ῥωμαίων ἐτέρως κρίνωσι.

Dopo aver fornito una giustificazione al ritardo della propria risposta, Gregorio sottolinea che il governatore verisimilmente non approva l'idea del divorzio anche perché ha affidato al vescovo le indagini; entra poi nel merito riferendo che la giovane moglie gli pare combattuta tra il rispetto per i suoi genitori e l'affetto per il marito. Ma non ha ricavato un'idea certa sui sentimenti di costei. Gregorio invita Olimpio a valutare secondo giustizia, dando ascolto a Dio che lo dirige in ogni circostanza. Gregorio aggiunge che si sentirebbe di consigliare al padre della sposa, Veriano, di superare le difficoltà e di non con-

82 ARJAVA, *Divorce*, 11, suggerisce trattarsi di un riferimento a CTh. 3.16.1 o a sue modificazioni successive.

83 Vd. Aster. Amas. *Hom.* 5.5 (Datema, 47).

84 Su queste testimonianze vd. BEAUCAMP, *Le statut de la femme* I, 305-306; ARJAVA, *Divorce*; URBANIK, *D.* 24.2.4, 332.

sumare il divorzio, istituto che è in totale contrasto con le leggi della Chiesa, anche se il diritto romano giudica diversamente.

Il padre della moglie può, dunque, procedere legittimamente. Non vi sono indicazioni sulle fondamenta giuridiche su cui poggiare il ripudio, che pare essere liberamente esperibile nell'ordinamento vigente, sebbene le leggi della Chiesa siano contrarie.

Nella *Ep.* 145, indirizzata a Veranio, padre della moglie, Gregorio offre quei consigli anticipati nella lettera al governatore, cercando di dissuaderlo dal procedere con lo scioglimento del matrimonio della figlia⁸⁵.

Gregorio afferma che non può approvare il divorzio in alcun modo e che non si deve collaborare a un divorzio né con le azioni né con le parole. È infatti meglio essere strumenti di unione e di amicizia che di separazione e di rottura di una vita (144, 2: Κρείττον γὰρ ἐνώσεως καὶ φιλίας ἢ διαστάσεως καὶ βίου λύσεως μέσους γίνεσθαι). E comunica al padre che questo gli pare sia stato il pensiero del governatore che gli ha affidato di indagare sulla questione, in particolare sulla figlia. Aggiunge che è stato chiamato in quanto vescovo a valutare il "colpo inaspettato" che ha subito Veranio (144, 3: Οὐ γὰρ ὡς λογιστήν, ἀλλ' ὡς ἐπίσκοπον δηλαδὴ προεβάλετο καὶ μέσον ἐποίησατο τῆς καθ' ὑμᾶς περιπετείας). Purtroppo la delicatezza di Gregorio rende evanescente questo accenno e non viene fornito un dato specifico che avrebbe potuto essere rilevante nella prospettiva giuridica. Il vescovo sollecita comunque il destinatario a non sciogliere il matrimonio e conclude parlando della figlia e moglie, alla quale crederà quando, liberata dalla paura che il padre le ispira, potrà dire la verità con franchezza, perché in questo momento divide le sue parole, che sono per il padre, e le sue lacrime, che sono per suo marito (144, 6: μερίζει γὰρ ὑμῖν μὲν τὰ ῥήματα, τῷ δὲ ἀνδρὶ τὸ δάκρυον).

85 *Ep.* 145: 1. Οὐδὲν δεινὸν ποιοῦσιν οἱ δῆμιοι· καὶ γὰρ ὑπῆρε τοῦνται νόμοις· οὐδὲ τὸ ξίφος παράνομον, ᾧ τοὺς πονηροὺς κολάζομεν· ἀλλ' ὅμως οὐκ ἐπαινεῖται δῆμιος οὐδὲ ἀσμενίζεται φοινικὸν ξίφος. 2. Οὕτως οὐδὲ ἡμεῖς ἀνεχόμεθα γενέσθαι μισητοὶ διὰ τῆς ἡμετέρας χειρὸς καὶ γλώσσης τοῦ ἀποστασίου βεβαιουμένου. Κρείττον γὰρ ἐνώσεως καὶ φιλίας ἢ διαστάσεως καὶ βίου λύσεως μέσους γίνεσθαι. 3. Τοῦτό μοι δοκεῖ καὶ ὁ θαυμασιώτατος ἄρχων ἐνθυμηθεὶς ἡμῖν ἐπιτρέψαι τὴν πρὸς τῆς σῆς θυγατρὸς, ὡς οὐκ ἀποτόμως οὐδὲ ἀπαθῶς ἐλθεῖν δυναμένοις ἐπὶ τὴν λύσιν. Οὐ γὰρ ὡς λογιστήν, ἀλλ' ὡς ἐπίσκοπον δηλαδὴ προεβάλετο καὶ μέσον ἐποίησατο τῆς καθ' ὑμᾶς περιπετείας. 4. Παρακαλῶ τοίνυν χαρίσασθαι τι τῇ ἐμῇ δειλίᾳ· καὶ εἰ μὲν τὰ κρείττω νικᾷ, χρῆσασθε ἡμῖν ὑπέρ- ταις τῆς ὑμετέρας βουλήσεως, καὶ χαίρομεν τὰ τοιαῦτα ἐπιταττόμενοι· εἰ δὲ τὰ χεῖρω τε καὶ σκαιότερα καὶ οἷς οὐδέπω καὶ τήμερον ἐνεχειρήσαμεν, ἄλλον ἐπιζητεῖτε τὸν πρὸς ταῦτα ἐπιτηδεϊότερον. 5. Ἔμοι δὲ οὐ σχολή, ἵνα τῇ ὑμετέρᾳ φιλίᾳ χαρίσωμαι (εἰ καὶ τὰ πάντα οἶδα ὑμᾶς ἐμὰ τῷ τιμωτάτους), Θεῷ προσκρούειν, ᾧ λόγον ὑπέχω παντὸς κινήματος καὶ διανοήματος. 6. Τῇ δὲ σῇ θυγατρὶ τότε πιστεύσομεν (εἰρήσεται γὰρ τάληθές), ὅταν δυνήθῃ τὸ αἰδεῖσθαι ὑμᾶς φυγοῦσα παρρησιάζεσθαι τὴν ἀλήθειαν. Ὡς νῦν γε τὸ πάθος ἐλεεινόν· μερίζει γὰρ ὑμῖν μὲν τὰ ῥήματα, τῷ δὲ ἀνδρὶ τὸ δάκρυον.

Le fonti non offrono dati giuridici specifici, ma descrivono un contesto nel quale il padre può procedere allo scioglimento del matrimonio. Il vescovo è contrario al ripudio, ma né lui né il *praeses* paiono avere a disposizione agganci giuridici per sostenere tale posizione. Gregorio, infatti, argomenta facendo leva sui sentimenti, affermando che la moglie e figlia è legata al marito e contraria alla separazione.

Si può pensare a diversi quadri ordinamentali:

- a) è vigente CTh. 3.16.1, ma non si tratta di uno dei *tria crimina* a carico del marito stabiliti da Costantino – in questo caso, però, il governatore avrebbe respinto la richiesta del padre e non avrebbe consultato il vescovo;
- b) è vigente CTh. 3.16.1 e si tratta di uno dei *tria crimina* a carico del marito stabiliti da Costantino – il governatore avrebbe accolto la richiesta del padre e non avrebbe consultato il vescovo, anche perché i tre crimini perseguiti dal provvedimento costantiniano sono assai gravi e un governatore non potrebbe agevolmente soprsedere;
- c) non è vigente CTh. 3.16.1 perché abrogata da Giuliano: la situazione è assai più liberamente gestibile da tutti, mancando una normazione stringente e dunque vi è spazio per coinvolgere il vescovo e provare a ragionare con il padre ai fini della conservazione del matrimonio.

L'ultima ipotesi, pur nella indeterminatezza della fonte, è quella più congruente con quanto si legge nelle epistole del vescovo.

Cromazio di Aquileia (340/5-407/8) nel *Tractatus XXIV, In Math. 5, 31-37*⁸⁶ prende le mosse dal passo evangelico cruciale per il nostro argomento: *Audistis quia dictum est antiquis: Qui dimiserit uxorem suam, det illi repudium. Ego autem dico uobis: Quicumque dimiserit uxorem suam excepta causa fornicationis, facit eam moechari* (Mt 5, 31-32). Cromazio afferma che Gesù *legis antiquae iura reformat in melius* (1, 1). Gli ebrei, asserviti alle proprie passioni, erano liberi, grazie a Mosè, *repudii dandi quacumque de causa*. Il nostro Signore e Salvatore, però, *sublata illa licentia, antiquae constitutionis suae praecepta restaurat. Iubet namque matrimonii casti coniugium indissolubili lege seruari, ostendens coniugii legem a se esse primitus institutam* (1, 2). Cromazio stigmatizza la condotta licenziosa degli ebrei e la presunzione miserabile dei Manichei, *qui negant a Deo esse coniugia*. Dio non consente di ripudiare la moglie *excepta causa fornicationis* (1, 3). Segue il passo di maggior interesse in questa sede, Chromat. *In Matth. XXIV* 1, 4 (CChr 9A p. 310):

86 *Chromatii Aquileiensis opera*, 308-312 (CChr 9A); vd., inoltre, CUSCITO, *Cromazio di Aquileia*.

Vnde non ignorant quam graue apud Deum damnationis crimen incurrant, qui per effrenatam libidinis uoluptatem absque fornicationis causa dimissis uxoribus, in alia uolunt transire coniugia. Quod idcirco se credunt impune committere, quia humanis et saeculi legibus id uidetur permissum, nescientes in hoc se grauius magis delinquere, quia humanas leges diuinis legibus praeferant; ut quod illicitum Deus esse constituit, ideo licitum credant quia ab homine sit licere permissum.

Dal momento che Dio non ammette il ripudio, se non a causa della fornicazione della moglie, i mariti non possono ignorare di incorrere, davanti a Dio, in un gravissimo crimine se, per la propria sfrenatezza e senza la giustificazione della *fornicatio*, mandano via la propria *uxor* e vogliono risposarsi. Cromazio sottolinea che costoro credono di potersi impunemente comportare in quel modo, dal momento che le leggi umane e secolari lo consentono, ignorando che in questo modo sono ancora più delinquenti perché antepongono le leggi umane a quelle divine, al punto di ritenere lecito ciò che è consentito dagli uomini mentre è stato dichiarato illecito da Dio.

Cromazio prosegue dicendo che se da un lato *uxorem caste ac pure uiuentem dimittere fas non est*, dall'altro è permesso ripudiare l'adultera (1, 5). Il tema del trattato si sposta poi sul giuramento seguendo lo svolgimento del Vangelo di Matteo (5, 33-37) che non rileva in questa sede.

La testimonianza di Cromazio ci mostra una differenza tra norma divina e norma umana in materia di ripudio e conduce a riproporre una riflessione cui si è già fatto cenno. È vero che CTh. 3.16.1 non vieta del tutto il ripudio, tuttavia lo restringe fortemente ed era percepita come una severa contrazione della libertà di scioglimento unilaterale del matrimonio: essa non ricalca la norma evangelica, ma la ricalca per una causa su tre per quanto concerne la moglie; e della moglie ripudiante Cromazio non tratta.

Inoltre, il passo del vescovo di Aquileia illustra una situazione nella quale la voluttà del marito porta liberamente al ripudio. Di contro Costantino, con CTh. 3.16.1, aveva preso di mira, con l'intento di sanzionarlo, il ripudio *preter causas* da parte del marito, che poteva *dimittere* la moglie *per quascumque occasiones*.

Non si deve sottovalutare l'accento polemico, il contrasto tra i due ordinamenti, l'intento moralistico, ma anche la pagina di Cromazio mostra una situazione di piena libertà di ripudio, senza limiti posti dall'ordinamento. Anche questo testo, quindi, è da annoverare tra le fonti che comunque consentono di riconoscere l'impatto sulla materia matrimoniale dell'*edictum Iuliani*, che ha riportato la libertà di ripudio abrogando il provvedimento costantiniano.

Nell'estate dell'anno 400, a Betlemme, Gerolamo (347-420) scrive l'*Epistula*

77 indirizzata al nobile romano Oceano⁸⁷; è un periodo nel quale muoiono numerosi amici di Gerolamo e anche questa lettera è un elogio funebre, dedicato a Fabiola, cristiana appartenente all'alta società, menzionata anche in *Ep.* 64⁸⁸. Fabiola è gloria dei cristiani, meraviglia per gli infedeli, rimpianto per i poveri e benefattrice dei monaci (*Ep.* 77, 2: *laudem christianorum, miraculum gentilium, luctum pauperum, solacium monachorum*); ha saputo rinunciare a sé stessa e dismettere l'alterigia propria della sua casta (*Ep.* 77, 2: *plus est animum deposuisse quam cultum. Difficilius adrogantia quam auro caremus et gemmis*). Tuttavia una parte importante della lettera è dedicata alla difesa di Fabiola, che si è macchiata dello scioglimento del matrimonio, convolvendo poi a nuove nozze. Gerolamo non nasconde il fatto, notorio e scandaloso nel contesto cristiano, e lo affronta con un ampio argomentare nel quale possiamo ricercare alcuni indizi di nostro interesse⁸⁹. *Ep.* 77, 3:

Et quia statim in principio, quasi scopulus quidam, et procella mihi obtreptatorum eius opponitur, quod secundum sortita matrimonium, prius reliquerit, non laudabo conuersam, nisi ream absoluerò. Tanta prior maritus uitia habuisse narratur, ut ne scortum quidem et uile mancipium ea sustinere posset. Quae si uoluerò dicere, perdam uirtutem feminae, quae maluit culpam subire discidii, quam corporis sui infamare partem et maculas eius detegere. Hoc solum proferam, quod uerecundae matronae et Christianae satis est. Praecepit Dominus uxorem non debere dimitti, excepta causa fornicationis, et si dimissa fuerit, manere innuptam. Quidquid uiris iubetur, hoc consequenter redundat ad feminas. Neque enim adultera uxor dimittenda est, et uir moechus tenendus. "Si quis meretrici iungitur, unum corpus facit": ergo et quae scortatori inpuroque sociatur, unum cum eo corpus efficitur. Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi: aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit. Apud illos in uiris pudicitiae frena laxantur, et solo stupro atque adulterio condemnato, passim per lupanaria et ancillulas libido permittitur: quasi culpam dignitas faciat, non uoluptas. Apud nos, quod non licet feminis, aequè non licet uiris; et eadem seruitus pari condicione censetur. Dimisit ergo, ut aiunt, uitiosum, dimisit illius et illius criminis noxium; dimisit (paene dixi) quod, clamante uicinia, uxor sola non prodidit. Sin autem arguitur, quare repudiato marito, non innupta

87 La lettera è stata oggetto di molteplici considerazioni in numerosi saggi; *ex multis*: PIETRI, *Le mariage*; EVANS GRUBBS, *Law and Family*, 249-250; HUMFRESS, *Patristic Sources*, 102.

88 SAINT JÉRÔME, *Lettres*, IV, 39-52; SAN GIROLAMO, *Le Lettere* II, 306-321.

89 Si tenga conto della rarità dei divorzi a noi noti, realizzati nell'ambiente aristocratico; si contano sei casi certi (che raggiungono la ventina se vengono aggiunti i casi incerti) nella PLRE (voll. I e II), che copre gli anni dal 260 al 527 e accoglie all'incirca 13.000 profili, dei quali poco meno della metà si riferiscono alla parte occidentale dell'impero; per l'analisi dei dati e la bibliografia vd. NATHAN, *The family*, 114, che osserva, inoltre, che «only the marriage of Fabiola was dissolved because of adultery and other sexual transgressions».

permanserit, facile culpam fatebor, dum tamen referam necessitatem. "Melius est", inquit Apostolus, "nubere quam uri". Adulescentula erat, uiduitatem suam seruare non poterat. Videbat aliam legem in membris suis repugnantem legi mentis suae, et se uinctam atque captiuam ad coitum trahi. Melius arbitrata est aperte confiteri inbecillitatem suam, et umbram quandam miserabilis subire coniugii, quam sub gloria uniuiuae exercere meretricium. Idem apostolus uult uiduas "adulescentulas nubere, filios procreare, nullam dare occasionem maledicti gratia". Et protinus cur hoc uelit, exponit: "Iam enim quaedam abierunt retro Satanam". Igitur et Fabia, quia persuaserat sibi, et putabat uirum iure a se dimissum, nec euangelii uigorem nouerat, in quo nubendi uniuersa causatio, uiuentibus uiris, feminis christianis amputatur, dum multa diaboli uitat uulnera, unum incauta uulnus accepit.

Lo scoglio da superare in un ricordo celebrativo di matrice cristiana è rappresentato dal fatto che Fabiola si è separata e risposata. Questo è per Geroalmo un capo di imputazione dal quale l'amica defunta va assolta prima di poter trattare di altro. Il marito era orribilmente vizioso e Gerolamo non ne parla perché infangherebbe la moglie, la quale ha preferito assumersi la responsabilità di sciogliere il matrimonio (*maluit culpam subire discidium*) piuttosto che accusare pubblicamente il marito di quei vizi. È evidente che non è vigente CTh. 3.16.1, che impone alla moglie di far giudicare in un pubblico processo alcune condotte criminali specifiche poste in essere dal marito per poter legittimamente sciogliere il matrimonio.

Gerolamo si rifà a Mt 19, 9, al ripudio consentito al marito per fornicazione della moglie; e osserva anche che la moglie ripudiata non si può risposare. Afferma poi l'eguaglianza tra marito e moglie e dunque la vigenza di tale regola anche per la moglie che ripudi il marito *moechus*. Con un'interpretazione estensiva e paritaria del dettato evangelico Gerolamo afferma che Fabiola aveva il diritto e, in qualche modo anche il dovere, per non divenire una sola carne con il fornicatore (trasponendo al femminile 1 Cor 6, 16), di lasciarlo. Anche da queste affermazioni è evidente che non è vigente CTh. 3.16.1 che afferma *claris litteris* che la moglie non può lasciare il marito per queste condotte.

Le regole di Cristo e di Paolo sono diverse da quelle dell'imperatore e dei giuristi, che condannano solamente *stuprum* e *adulterium* e lasciano libertà a ogni forma di libidine maschile⁹⁰. L'ordinamento descritto da Gerolamo coincide con quello classico, dunque quello ripristinato da Giuliano abolendo il provvedimento costantiniano. Nell'ordinamento cristiano, invece, secondo l'interpretazione gerolimiana, quanto è vietato alle donne lo è, parimenti, agli uomini.

90 Cfr. Hier. Ep. 77, 3 (vd. EVANS GRUBBS, *Women and the Law*, 209; ARJAVA, *Women and Law*, 203) dove Gerolamo contrappone Papiniano all'apostolo Paolo, le regole della *res publica* a quelle della comunità di fedeli cristiani (AGNATI, *Si nox*).

Fabiola ha dunque lasciato (*dimisit*) un vizioso (*uitiosum*), colpevole di una varietà di crimini (*illius et illius criminis noxium*). Ritengo che questi crimini, lasciati nell'ombra per pudore, non possano rientrare tra i *crimina* richiesti da Costantino per il ripudio, proprio perché Fabiola non ha dato loro pubblicità, mentre CTh. 3.16.1 impone alla moglie di provare tramite un processo la sussistenza dei crimina che configurano le *iustae causae repudii*. Infatti Gerolamo ci tiene a ribadire nuovamente questa riservatezza (*dimisit [...] quod, clamante uicinia, uxor sola non prodidit*) del tutto incompatibile con la procedura criminale richiesta da Costantino per ripudiare legittimamente.

Si potrebbe trattare di un divorzio consensuale? Gerolamo non parla di *divortium*, usa perifrasi e, soprattutto, insiste sul fatto che la moglie ha voluto lo scioglimento e si è fatta carico della responsabilità – dunque un'iniziativa unilaterale nel contesto di un regime che corrisponde a quello classico.

Gerolamo prosegue ammettendo la vera colpa di Fabiola, che è una colpa unicamente nella prospettiva cristiana: essersi risposata dopo aver sciolto il primo matrimonio, ancora vivente il primo marito⁹¹. Ma anche per questo trova una qualche giustificazione nelle epistole paoline, specificamente nel «meglio sposarsi che ardere» (1Cor 7, 9) e nel fatto che le giovani vedove è meglio che si risposino (1Tm 5, 14-15), in quanto ha lasciato il primo marito in giovane età (*adulescentula*), forse non avendo ancora ricevuto il battesimo in quanto Girolamo scrive che lei non conosceva le rigorose regole del Vangelo. Per questa innegabile colpa, Fabiola ha affrontato una lunga e articolata penitenza, che viene illustrata nei due paragrafi successivi, che non contengono nulla di rilevante per la presente indagine, salvo il fatto che lei era desolata *quasi adulterium commisisset* (Ep. 77, 5), dunque equiparando – a livello di morale e di sensibilità individuale – le seconde nozze all'adulterio.

Sebbene lo scioglimento del matrimonio non sia databile con certezza, è possibile che sia avvenuto dopo il regno di Giuliano e l'*edictum* del quale Ambrosiaster ricorda l'emanazione. Il quadro ordinamentale nel quale si muove Fabiola si attaglia a quanto conosciamo del diritto classico, mentre CTh. 3.16.1 non le avrebbe consentito di agire come fece. Solamente una costituzione assai più tarda, C. 5.17.8 del 449, promulgata da Teodosio II, considera l'adulterio del marito *iusta causa* per il ripudio da parte della moglie.

Anche alcuni scritti di Agostino (354-430), pur nella prospettiva non giuridica della patristica, offrono indicazioni di un regime modificato rispetto a

91 Vi è un evidente contrasto tra le scelte effettuate da Fabiola e i contenuti di Mt 5, 31-32, Mc 10, 2-12, Lc 16, 18, 1Cor 7, 10. Lo stesso Gerolamo aveva affrontato e condannato (in Ep. 55, 4, databile tra 393 e 397) un caso di ripudio e seconde nozze (CROUZEL, *L'Église primitive*, 285-286).

CTh. 3.16.1, che pare dunque abrogata dall'*edictum Iuliani*. Nel *De nuptiis et concupiscentia* Agostino tratta della natura sacramentale del matrimonio, considera il parallelismo tra il rapporto marito-moglie e quello Cristo-Chiesa, prescrive agli sposi cristiani la fecondità, la pudicizia, la fedeltà. In questo contesto inserisce l'affermazione dell'indissolubilità del matrimonio, risolubile solamente per fornicazione. Nemmeno la sterilità della moglie, che tradizionalmente giustificava il ripudio, è una motivazione valida per il marito cristiano nel contesto delle leggi divine, a differenza di quanto accade nella *lex saecularis*. Aug. *De nuptiis et concupiscentia* I, 10, 11 (CSEL 42.223):

Quod si quisquam fecerit, non lege huius saeculi, ubi interveniente repudio sine crimine conceditur cum aliis alia copulare conubia – quod etiam sanctum Moysen Dominus propter duritiam cordis illorum Israhelitis permisisse testatur – sed lege Evangelii reus est adulterii, sicut etiam illa, si alteri nupserit. Usque adeo manent inter viventes semel inita iura nuptiarum, ut potius sint inter se coniuges qui ab alterutro separati sunt, quam cum his quibus aliis adhaeserunt. Cum aliis quippe adulteri non essent, nisi ad alterutrum coniuges permanerent. Denique mortuo viro cum quo verum connubium fuit fieri verum connubium potest cum quo prius adulterium fuit. Ita manet inter viventes quiddam coniugale, quod nec separatio nec cum altero copulatio possit auferre.

Il passo attesta un regime giuridico del ripudio apparentemente senza restrizioni: il marito può sciogliere unilateralmente il matrimonio che lo lega alla moglie sterile, applicando le regole civili. È chiaro che non si tratta di una delle tre *iustae causae* indicate da Costantino, ma di regole congruenti con il diritto classico, che si deve dunque presumere, in base ai dati a nostra disposizione, che fosse stato riportato pienamente in vigore da Giuliano. Così, afferma Agostino, il marito *interveniente repudio* a causa della sterilità della moglie, può contrarre nuove nozze *sine crimine* – e questo passo potrebbe anche far pensare a un rimpianto del vescovo di Ippona per la criminalizzazione del ripudio operata da Costantino.

La *lex saecularis* consente, come già Mosè agli Israeliti, un'ampia libertà di ripudio, a differenza di quanto stabilisce la *lex Evangelii*, che considera colpevole di adulterio il marito ripudiante. Interessante rilevare, seppur marginalmente, che anche Agostino vede una parità di obblighi per marito e moglie, oltre alla rilevanza del consenso iniziale (e non continuativo) per il perdurare del vincolo matrimoniale, che si afferma anche nel caso di un nuovo matrimonio, consentito dall'ordinamento romano, ma ritenuto irrilevante rispetto al primo nella prospettiva canonica⁹².

92 Proseguendo, Agostino afferma: *Manet autem ad noxam criminis, non ad vinculum foderis, sicut apostatae anima velut de coniugio Christi recedens, etiam fide perdita sacramentum*

Agostino, in questo scritto che è aperto da una lettera al *comes* Valerio e si occupa concretamente di pastorale quotidiana, offre l'indicazione attendibile e non teorica di un ripudio per sterilità della moglie, inammissibile ex CTh. 3.16.1, attestando così la vigenza di un regime classico, come ripristinato da Giuliano.

Piena libertà di ripudio senza alcuna sanzione è attestata da Agostino anche nel trattato dedicato alla dignità del matrimonio. Agostino chiarisce, in ragione della sottesa parità di virtù richiesta a entrambi i coniugi, che anche l'uomo che ripudia un'adultera non deve risposarsi, così come è prescritto da Paolo che la moglie non deve abbandonare il marito, ma se lo abbandona non deve passare a nuove nozze, oppure deve riconciliarsi con lui (1 Cor 7, 10-11). Ci si sposa per procreare, ma anche se la donna è sterile, ciò non giustificerebbe lo scioglimento del matrimonio, che è indissolubile⁹³. Interessante è, inoltre, l'osservazione del vescovo riguardo all'ordinamento romano vigente che vieta la poliginia e ci mostra un confronto concreto operato dal vescovo di Ippona con il diritto civile contemporaneo⁹⁴.

fidei non amittit, quod lavacro regenerationis accepit. Redderetur enim procul dubio redeunti, si amisisset abscedens. Habet hoc autem qui recesserit ad cumulum supplicii, non ad meritum praemii (Aug. *De nuptiis et concupiscentia* I, 10, 11). Cfr. FALCHI, *L'influenza della patristica*, 368; SANT'AGOSTINO, *Polemica con Giuliano*.

93 Desidero richiamare anche su questo punto il contributo di ASTOLFI, *Recensione*, 532, il quale scrive: «August. *de nuptiis et concupiscentia* 1.10.11 ammette che la moglie possa essere ripudiata per sterilità. Ma non sarebbe di ostacolo CTh. 3.16.1, che legifera soltanto in tema di colpevolezza e responsabilità della moglie». Riguardo a questa osservazione di Astolfi ritengo utile ricordare il contenuto di CTh. 3.16.1 che stabilisce che il marito può ripudiare la moglie solamente per tre *iustae causae* e tra esse non c'è la sterilità.

94 *De bono coniugali* 7, 7: *Miror autem, si, quemadmodum licet dimittere adulteram uxorem, ita liceti ea dimissa alteram ducere. Facit enim de hac re sancta Scriptura difficile nodum, dicente Apostolo, ex praecepto Domini mulierem a viro non debere discedere; quodsi discesserit, manere innuptam aut viro suo reconciliari: cum recedere utique et manere innupta nisi ab adultero viro non debeat, ne recedendo ab eo, qui adulter non est, faciat eum moechari. Reconciliari autem viro vel tolerando, si se ipsa continere non potest, vel correcto, forsitan iuste potest. Quomodo autem viro possit esse licentia ducendae alterius, si adulteram reliquerit, cum mulieri non sit nubendi alteri, si adulterum reliquerit, non video. Quae si ita sunt, tantum valet illud sociale vinculum coniugum, ut, cum causa procreandi colligetur, nec ipsa causa procreandi solvatur. Possitenim homo dimittere sterilem uxorem et ducere, de qua filios habeat, et tamen non licet, et nostris quidem iam temporibus ac more Romano nec superducere, ut amplius habeat quam unam vivam; et utique relicta adultera vel relicto adultero possent plures nasci homines, si vel illa alteri nuberet, vel ille alteram duceret. Quod tamen si non licet, sicut divina regula praescribere videtur, quem non faciat intentum, quid sibi velit tanta firmitas vinculi coniugalitatis? Quod nequaquam puto tantum valere potuisse, nisi alicuius rei maioris ex hac infirma mortalitate hominum quoddam sacramentum adhiberetur, quod deserentibus hominibus atque id dissolvere cupientibus incon-*

Agostino, seguendo queste riflessioni, tratta ancora dell'ordinamento vigente, assimilato alla legge mosaica, e rimarca la mancanza di sanzione per il ripudio nelle leggi dei gentili. Aug. *De bono coniugali* 7, 8 (CSEL 41.197):

Ceterum aliter se habere iura gentilium quis ignorat? Ubi interposito repudio sine reatu aliquo ultionis humanae et illa, cui voluerit, nubit, et ille, quam voluerit, ducit. Cui consuetudini simile aliquid propter Israelitarum duritiam videtur permisisse Moyses de libello repudii. Qua in re exprobratio quam approbatio divortii magis apparet.

Agostino impiega il vocabolo *repudium* per descrivere il quadro ordinamentale contemporaneo e conferma trattarsi di scioglimento unilaterale richiamando il *libellus repudii* concesso da Mosè⁹⁵. Agostino illustra un diritto vigente che non pone limiti allo scioglimento unilaterale e in questo senso si esprime autorevolmente anche Arjava che, invitando opportunamente alla cautela, sostiene comunque, in base ai testi patristici e secondo un'ipotesi che si accoglie pienamente in questa sede, l'abrogazione di CTh. 3.16.1 e il permanere del regime giuliano anche dopo la fine del regno dell'Apostata⁹⁶.

Nelle *Confessioni*, completate nel 397, Agostino racconta (*Conf.* IX, 9, 19⁹⁷)

cussum iis maneret ad poenam, siquidem interveniente divortio non aboletur illa confoederatio nuptialis, ita ut sibi coniuges sint etiam separati, cum illis autem adulterium committant, quibus fuerint etiam post suum repudium copulati, vel illa viro vel ille mulieri. Nec tamen nisi in civitate Dei nostri, in monte sancto eius, talis est causa cum uxore.

95 Nel *Sermo* 392 *ad coniugatos* (PL 39.1710) Agostino, tratta del divieto di sposare donne separate o ripudiate dal marito: *Concubinas vobis habere non licet. Et si non habetis uxores, non licet vobis habere concubinas, quas postea dimittatis, ut ducatis uxores; quanto magis damnatio vobis erit, si habere volueritis et concubinas et uxores? Non vobis licet habere uxores, quarum priores mariti vivant; nec vobis, feminae, habere viros licet, quorum priores uxores vivunt. Adulterina sunt ista coniugia, non iure fori, sed iure caeli. Nec eam feminam quae per repudium discessit a marito, licet vobis ducere vivo marito. Solius fornicationis causa licet uxorem adulteram dimittere: sed illa vivente non licet alteram ducere. Et vobis, feminae, nec illos viros a quibus per repudium discesserunt uxores eorum, maritos habere conceditur; non licet: adulteria sunt, non coniugia. Contemnitur Augustinus, timeatur vel Christus. Nolite imitari turbam malorum, infidelium, filii mei: nolite sequi vias latas, quarum finis ad interitum ducit. Qui baptizatus fuerit, aut continentiam Deo voveat, aut permaneat cum uxore sua, aut si non habet, ducat uxorem.* (*Sermo* 392, 2). Vd. ORERO REVERT, *Las claves*, 492.

96 ARJAVA, *Divorce*, in part. 9-13.

97 Aug. *Conf.* IX, 9, 19: *Educata itaque pudice ac sobrie potiusque a te subdita parentibus quam a parentibus tibi, ubi plenis annis nubilis facta est, tradita viro servivit veluti domino et sategit eum lucrari tibi loquens te illi moribus suis, quibus eam pulchram faciebas et reverenter amabilem atque mirabilem viro. Ita autem toleravit cubilis iniurias, ut nullam de hac re cum marito haberet umquam simultatem. Exspectabat enim misericordiam tuam super eum, ut in te credens castigaretur. Erat vero ille praeterea sicut benevolentia praecipuus, ita ira fer-*

che alcune mogli si meravigliavano che Monica non recasse segni di percosse, nonostante l'irascibilità del marito, ben nota nella comunità⁹⁸.

Citando l'esperienza e le parole della madre, il vescovo di Ippona rappresenta la subordinazione della moglie rispetto al marito⁹⁹. Le *tabulae matrimoniales*, sorta di contratti di matrimonio¹⁰⁰, sono considerate da Monica documenti con i quali le mogli vengono asservite ai mariti, e dunque esse devono tenere sempre presente questa loro condizione. Monica non cerca il divorzio, non cerca l'applicazione del privilegio paolino, accetta la situazione nella quale è e la vive secondo gli insegnamenti cristiani, operando pazientemente per la conversione del marito¹⁰¹.

Tuttavia nella riflessione della patristica e anche nei canoni il caso dello scioglimento del matrimonio è considerato con attenzione. Nei *Registri ecclesiae Carthaginensis excerpta*, tra le prime collezioni canoniche occidentali, realizzata intorno al 419, si legge¹⁰²:

vidus. Sed noverat haec non resistere irato viro, non tantum facto, sed ne verbo quidem. Iam vero refractum et quietum cum opportunum viderat, rationem facti sui reddebat, si forte ille inconsideratius commotus fuerat. Denique cum matronae multae, quarum viri mansuetiores erant, plagarum vestigia etiam dehonesta facie gererent, inter amica colloquia illae arguebant maritorum vitam, haec earum linguam, veluti per iocum graviter admonens, ex quo illas tabulas, quae matrimoniales vocantur, recitari audissent, tamquam instrumenta, quibus ancillae factae essent, deputare debuisse; proinde memores conditionis superbire adversus dominos non oportere. Cumque mirarentur illae scientes, quam ferocem coniugem sustineret, numquam fuisse auditum aut aliquo indicio claruisse, quod Patricius ceciderit uxorem aut quod a se invicem vel unum diem domestica lite dissenserint, et causam familiariter quaererent, docebat illa institutum suum, quod supra memoravi. Quae observabant, expertae gratulabantur; quae non observabant, subiectae vexabantur.

98 Si veda Basilio di Cesarea (*Ep.* 188, 9 del 374), che afferma che la moglie deve sopportare il marito che sia infedele, che la percuota o dilapidi la sua fortuna; vd. GAUDEMET, *L'interprétation*, 22. Cfr. anche EVANS GRUBBS, *Marriage*, 214.

99 La famiglia di Agostino appartiene a una fascia sociale medio-alta nel contesto della provinciale Thagaste; vd. SHAW, *The Family*, 8-9; sui rapporti tra moglie e marito ARJAVA, *Women and Law*, 130; GIUNTI, *Il ruolo sociale*, 349; NERI, *Il marito dominus*, 64-65.

100 Vd. ASTOLFI, *La forma dell'atto di matrimonio*, 8-9; EVANS GRUBBS, *Marrying*, 86-87; HUNTER, *Marrying*; COOPER, *The Fall of the Roman Household*, 143-145; CUNEO, *Ricerche*, 247-250.

101 CLARK, *Women*; HUNTER, *Augustine*; COOPER, *The Fall of the Roman Household*, 147; SEELBACH, *Zeit im Bild*; DJUTH, *Augustine*; SAETERO PÉREZ, *Monica de Thagaste*; CLARK, *Monica*.

102 CROUZEL, *L'Église primitive*; 312-313, CERETI, *Divorzio*, 190; CASTELLO, *Norme conciliari*; GAUDEMET, *La législation*, 86-87; ORERO REVERT, *Las claves*, 491; OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile*, 113-116.

De his qui uxores aut quae viros dimittunt, ut sic maneat. Placuit ut secundum evangelicam et apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri coniungatur, sed ita maneat ut sibimet reconcilientur: quod si contempserint, ad poenitentiam redigantur, in qua causa legem imperialem petendam promulgari (Reg. eccl. Carth. exc. can. 102).

La disposizione potrebbe risalire al Concilio di Milevi, in *Numidia*, del 402, accolta e confermata nel Concilio di Cartagine nel 407¹⁰³. Il canone attesta un'attenzione a questa casistica e prescrive il divieto di seconde nozze per mogli e mariti ripudiati. Dunque il focus è il divieto di seconde nozze che va a "punire" i ripudiati. Il canone attesta, indirettamente, che sia le mogli sia i mariti possono ripudiare e ciò senza che siano menzionati particolari ostacoli, confermando che il regime classico-giuliano fa da sfondo a questa regola ecclesiastica.

7. In Occidente, stando alla documentazione normativa pervenuta sino a noi, il regime classico-giuliano permane fino al 421, anche in ragione della situazione politico-istituzionale accompagnata da una specifica predicazione cristiana. Il *Codex Theodosianus* contiene una legge promulgata a quasi sessanta anni dall'*edictum Iuliani*: CTh. 3.16.2, data a Ravenna il 10 marzo 421 da Onorio e Costanzo III¹⁰⁴, marito della sorella di Onorio, Placidia; Teodosio II viene soltanto menzionato¹⁰⁵.

103 OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile*, 116.

104 Sulla identificazione con Costanzo III (Augustus 8 febbraio 421 – 2 settembre 421) si rimanda a CASTELLO, *Norme conciliari*, 263 n. 2. VOLTERRA, *Matrimonio*, 793 n. 154, propone l'identificazione con Costanzo II. NÚÑEZ PAZ, *Consentimento matrimoniale*, 152 propone l'identificazione con Costantino II.

105 CTh. 3.16.2: Imppp. Honor(ius), Theod(osius) et Constant(ius) AAA. Palladio p(raefecto) p(raetori)o. *Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, si nullas probaverit divortii sui causas, abolitis donationibus, quas sponsa perceperat, etiam dote privetur, deportationis addicenda suppliciiis: cui non solum secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus. Sin vero morum vitia ac mediocres culpas mulier matrimonio reluctata convicerit, perditura dotem viro donationem refundat, nullius umquam penitus socianda coniugio: quae ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. Restat, ut, si graves causas atque involutam magnis criminibus conscientiam probaverit quae recedit, dotis suae compos, sponsalem quoque obtineat largitatem, atque a repudii die post quinquennium nubendi recipiat potestatem; tunc enim videbitur sui magis viri id execratione quam alieni adpetitione fecisse. 1. Sane si divortium prior maritus obiecerit ac mulieri grave crimen intulerit, persequatur legibus accusatam impetrataque vindicta et dote potiatur et suam recipiat largitatem et ducendi mox alteram liberum sortiatum arbitrium. Si vero morum est culpa, non criminum, donationem recipiat, dotem relinquat, aliam post biennium ducturus uxorem. Quod si matrimonium solo maluerit separare dissensu nullisque vitiis peccatisque gravetur exclusa, et donationem vir perdat*

La costituzione, che è la seconda e ultima contenuta nel titolo *De repudiis* del Codice Teodosiano presenta una ripresa e un temperamento dell'impostazione costantiniana sul *repudium*, dopo l'abrogazione giulianea di CTh. 3.16.1 e i successivi decenni di rinnovata libertà di *repudiare*.

CTh. 3.16.2 prescrive che la moglie ripudiante che non provi la sussistenza di alcuna causa legittimante, perderà i doni ricevuti da *sponsa* e la dote e subirà la *deportatio*; non potrà risposarsi né godere del *ius postliminii*¹⁰⁶. Se prova *morum vitia ac mediocres culpas* del marito, perde la dote, rifonde il marito dei doni prenziali, non può risposarsi né avere rapporti sessuali¹⁰⁷. Se prova che

et dotem ac perpetuo coelibatu insolentis divortii poenam de solitudinis maerore sustineat, mulieri post anni metas nuptiarum potestate concessa. 2. Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari. Dat. VI Id. Mart. Rav(ennae) Eustathio et Agricola cons. Una parte di CTh. 3.16.2 è riprodotta in C. 9.9.34: Honor(ius) et Theod(osius). AA. Palladio p(raefecto) p(raetori)o. Si mulier repudii oblatione sine ulla legitima causa a se dati discesserit, ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. Dat. VI Id. Mart. Ravennae Eustathio et Agricola cons.

Interpretatio ad CTh. 3.16.2: *Si mulier prior repudium marito intulerit et statutas lege non docuerit causas, amittat sponsaliciam largitatem, nec repetat, quod marito in dotem dedit, atque insuper exsilio relegata nec nubendi locum habeat nec ad propria revertendi. Sam si leves culpas edocuerit, quibus divortium videatur appetere, et dote careat et donationem refundat, neque alteri viro nubendi habeat potestatem. Si vero postea maritum dimittens adulterio se forte miscuerit, maritus etiam post repudium habeat licentiam persequendi. quod si mulier, quae discedit, in virum gravia crimina et certa probaverit, et dotem revocabit et quod ei maritus in sponsaliciam largitatem contulerat, vindicabit et post quinquennium nubendi habebit liberam facultatem. Nam si maritus repudium prior intulerit, probatis causis, vindicta percepta expulsae uxoris dotem vindicet donationemque recipiat et continuo, si voluerit, aliam ducat uxorem: nam si crimina certa non fuerint, sed, ut solet fieri, femina morum levitate displiceat, maritus donationem suam revocet et illi, quicquid ab ea perceperat, mox refundat et post biennium aliam ducat uxorem. Quod si nec morum culpa docebitur, et sola est dissensio animorum, mulier, quae innocens expulsa est a marito, et donationem a viro factam sibi vindicet et suam dotem revocet; ille vero in perpetuum solitarius permanebit, nec praesumat alterius mulieris coniugio sociari: mulier vero post annum ad aliud coniugium, si voluerit, transire permittitur. Propter communes vero liberos, si fuerint, ea praecepit observari, quae in iure de retentionibus statuta pro numero filiorum, quod Paulus in libro Responsorum dicit sub titulo de re uxoria. Nella chiusura della Interpretatio ora richiamata troviamo un rimando a un'opera della giurisprudenza – i *Responsa* di Paolo – del quale si indica il titolo rilevante per la disposizione analizzata. L'indicazione si può mettere in parallelo con Interpr. ad CTh. 3.13.2, che rinvia alle *sententiae* ed ai *responsa* di Paolo per chiarire la nozione delle *retentiones*. Non sono però stati trasmessi i passi ai quali l'*Interpretatio* rinvia, nell'uno come nell'altro caso; vd. CANNATA, *I rinvii al ius*, 308-309; LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, 67-70 e n. 21; MEMMER, *Die Ehescheidung*, 498.*

106 SOLAZZI, *Il concetto*; AMIRANTE, *Captivitas*; BONA, *Postliminium*; LONGO, *Postille critiche*, 492-493; BONA, *Sull'animus*; WATSON, *Captivitas*.

107 Sono considerati *stuprum* e l'ex marito potrà accusarla. Vd. GORIA, *Studi sul matrimonio*, 126-127; LAURENCE, *Les droits*, 215 n. 381; BEAUCAMP, *Le statut de la femme I*, 158-160.

il marito ha commesso gravi colpe e crimini rilevanti, la ripudiante riceve la propria dote, i doni prenuziali e potrà risposarsi trascorsi cinque anni.

Il marito ripudiante conserva la dote, riprende i doni prenuziali e potrà successivamente risposarsi se prova a carico della moglie un *grave crimen*. Se prova una *morum culpa* della moglie avrà la donazione, ma la moglie conserverà la dote. Se ripudia *solo dissensu* perderà le donazioni prenuziali, la dote e dovrà rimanere celibe per sempre, mentre l'ex moglie potrà risposarsi dopo un anno.

Il testo pervenutoci stabilisce nel secondo e ultimo paragrafo che si applichino le previsioni del diritto antico (*iuris antiqui*)¹⁰⁸ in merito alle *retentiones* operate sulla dote in relazione ai figli.

La costituzione non risponde direttamente e pienamente alla richiesta dei vescovi africani (*supra* § 6), sebbene possa averne accolto l'invito a impedire le seconde nozze. Tenendo a modello CTh. 3.16.1, regola l'istituto imponendo limiti non trascurabili, soprattutto a fronte della libertà del diritto classico. Il ripudio, sebbene illegittimo e sanzionato, scioglie tuttavia il matrimonio¹⁰⁹.

I *magna crimina* non sono specificati e potrebbero coincidere con quelli stabiliti da Costantino¹¹⁰. I *morum vitia* e le *mediocres culpae* potrebbero riferirsi all'*ebriosus*, all'*aleatorius*, forse al *muliercularius*, che CTh. 3.16.1 considera insufficienti per il ripudio, oltre a ulteriori condotte rimesse alla valutazione del giudice¹¹¹. La compilazione teodosiana va applicata e mira ad agevolare l'opera dei pratici (Nov. Theod. 1.1.3); la successione delle norme nel tempo consentirà all'operatore di applicare CTh. 3.16.2 laddove supera CTh. 3.16.1 ed estrarre la regola di giudizio dal combinato disposto delle due costituzioni¹¹².

108 Sul punto vd. MEMMER, *Die Ehescheidung*, 496-498; OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile*, 108-109.

109 Vd. VOLTERRA, *Matrimonio*, 794-795; CARON, *Consensu licita matrimonia*, 287; VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 302-303.

110 BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 351 si esprime contro l'identificazione dei *crimina* di CTh. 3.16.2 con quelli stabiliti da CTh. 3.16.1; così pure GARCÍA GARRIDO, *Relaciones personales*, 39. Si esprime a favore dell'identificazione VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 313 ss.

111 Secondo GAUDEMET, *La législation*, 87 la genericità in merito alle cause che legittimano il *repudium* sarebbero frutto di una scelta del legislatore che ha dato spazio al libero apprezzamento del giudice. Sulla costituzione vd. anche NERI, *Il marito dominus*, 55-57.

112 Si può richiamare a questo punto un'osservazione di ASTOLFI, *Recensione*, 532: «Chi ritiene [...] che CTh. 3.16.1 sia stata abrogata dall'*Edictum Iuliani*, deve ammettere che i compilatori del Codice Teodosiano avrebbero tramandato il provvedimento abrogato e omesso quello abrogante». La natura cristiana del Codice di Teodosio II e il fatto che programmaticamente non escludesse le costituzioni abrogate rappresentano già una risposta generale a questa obiezione; si aggiunga, però, nel caso in esame, che a nostro avviso, e anche di Astolfi,

Soffermandoci ancora su CTh. 3.16.2.2 (*Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari*) si osserva che questo dato giuridico può corroborare l'ipotesi che CTh. 3.16.2 muova da un regime classico di libertà di ripudio, ripristinato da Giuliano, per giungere nel 421 a una rinnovata chiusura. Il Codice Teodosiano, come già veduto (*supra* § 4) conserva quella che potrebbe essere una sezione di una più ampia legge giulianea sullo scioglimento del matrimonio, CTh. 3.13.2¹¹³, forse la stessa che aboliva le norme costantiniane di CTh. 3.16.1; quella ipotetica sezione della legge di Giuliano non sarebbe stata accolta nel Teodosiano, dove si trova, invece, il provvedimento costantiniano. Giuliano con CTh. 3.13.2 stabilisce che siano ritenute valide, rispettate e applicate la restituzione della dote, le *retentiones* stabilite dalla legge e i patti coerenti con le leggi. Riguardo alle *retentiones* il provvedimento afferma la vigenza del regime augusteo e, in generale, la situazione precostantiniana¹¹⁴, anche in relazione alla dote.

Accogliendo l'ipotesi sostenuta in questa sede, nel 421 in Occidente termina la libertà classica del ripudio reintrodotta da Giuliano; diversa è, tuttavia, la situazione in Oriente¹¹⁵. Data la lacunosità della documentazione a nostra disposizione potrebbero essere state promulgate altre *constitutiones* in materia nella *pars Orientis*. Oltre alle indicazioni non univoche emerse dalla patristica, si ha notizia di un provvedimento di Teodosio II contenuto in un'opera didat-

CTh. 3.16.2 si appoggia e richiama CTh. 3.16.1, dunque riportata in vigore dalla costituzione del 421 dopo l'abrogazione da parte di Giuliano – se si accetta l'ipotesi ricostruttiva offerta in questa sede.

113 CTh. 3.13.2: Imp(erator) Iulianus A. ad Mamertinum p(raefectum) p(raetori)o. *In dote reddenda et retentiones ex iure venientes et pacta, quae legibus consentanea esse monstrantur, placet etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata inviolataque servari*. Dat. iv kal. Mart. Iuliano A. iv et Sallustio cons. Interpr. ad CTh. 3.13.2: *Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecepit. De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli Sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli Responsis sub titulo de re uxoria*.

114 SOLAZZI, *La restituzione*, 302 considera una costituzione del 20 settembre 349 di Costanzo (CTh. 3.13.1) come indizio del permanere delle *retentiones* in caso di *crimen* provato ex CTh. 3.16.1. CTh. 3.13.1: Imp. Constantius et Constans AA. ad Philippum p(raefectum) p(raetori)o. *De moribus actio ultra personam extendi non potest, nec in heredem dabitur, nec tribuetur heredi*. Dat. xii Kal. Octob. Limenio et Catullino cons. Interpr. ad CTh. 3.13.1: *Si de moribus maritus uxorem accusat, hoc est in maleficio, in adulterio, similibus aliisque criminibus, si mortua uxor fuerit, heredes eius accusari non possunt, quia crimina cum auctore deficiunt: tamen et si maritus mortuus fuerit, quia accusabat uxorem, ab herede mariti mulier non potest accusari*.

115 AGNATI, *Il dialogo*; per un inquadramento ampio e aggiornato della tematica si rimanda a Puliatti, *Il diritto romano*.

tica postclassica di provenienza orientale, il *Libro siro-romano di diritto* (*Leges Constantini Theodosii Leonis*)¹¹⁶. Su tale base una parte della storiografia ha ipotizzato l'esistenza di una terza legge di Teodosio II riguardante il divorzio, oltre a Nov. Theod. 12 (a. 439) e C. 5.17.8 (a. 449)¹¹⁷. Il percorso di indagine è suggestivo ma sfuggente.

In base alla documentazione pervenutaci si può proporre un'altra ipotesi, che espongo sinteticamente: CTh. 3.16.2, pur menzionando nell'*inscriptio* Teodosio II, è entrata in vigore solamente in Occidente, vista l'origine ravennate e la separazione dei *consistoria* nel V secolo. In Oriente, quindi, è restato vigente il regime classico-giuliano, fino al gennaio 439 quando, entrando in vigore il *Codex Theodosianus*, l'ordinamento dell'impero viene unificato e muta anche la regolamentazione del ripudio, che ricade sotto il dettato di CTh. 3.16.2 del 421. Così possiamo spiegare il repentino attivarsi, già nel luglio del 439, della cancelleria orientale che con Nov. Theod. 12 si affretta a intervenire sulla regolamentazione del *repudium*.

Nov. Theod. 12: Impp. Theod(osius) et Valent(inianus) AA. Florentio p(raefecto) p(raetori)o. *Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio dissolvi praecipimus. Solutionem etenim matrimonii difficiliorem debere esse favor imperat liberorum. 1. Sed in repudio mittendo culpaque divortii perquirenda durum est veterum legum moderamen excedere. Ideo constitutionibus abrogatis, quae nunc maritum, nunc mulierem matrimonio soluto praecipunt poenis gravissimis coerceri, hac constitutione repudii culpas culparumque coercitio-*

116 Volterra ritiene che le varie versioni del Libro siro-romano siano utili solamente a «far comprendere le condizioni di talune comunità cristiane orientali viventi verso il IX secolo d.C. e successivamente sotto la dominazione musulmana» e non per la conoscenza del diritto romano (VOLTERRA, *Il Libro siro-romano*, in part. 328). VOCI, *Il diritto ereditario*, in part. 238-240, al contrario, si esprime con fiducia su alcuni contenuti specifici del Libro siro-romano e li utilizza nella propria argomentazione. Vd. *amplius* BRUNS, SACHAU, *Syrisch-römisches Rechtsbuch*; NALLINO, *Sul libro siro-romano*; VÖÖBUS, *The Syro-Roman lawbook* I, in part. XIX-XXI.; VÖÖBUS, *The Syro-Roman lawbook* II, 17-18 (§ 46); SELB, KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch*; MEMMER, *Die Ehescheidung*, in part. 500-502; GORIA, *Un'ipotesi sulla destinazione*; vd., inoltre, GALGANO, *Attività normative*; GALGANO, *Percorsi inediti*.

117 Tale legge sarebbe anteriore al 439 e considera la fine del matrimonio per morte di uno dei due coniugi e per ripudio. Vd., VÖÖBUS, *The Syro-Roman lawbook* II, 17-18 (§ 46). Vd. anche ARJAVA, *Women and Law*, 181: «To confuse the issue, the Syro-Roman Law Book recounts rulings allegedly derived from successive eastern laws of Theodosius and Leo. There are clear resemblances with known Theodosian precepts, but some details may reflect unofficial oriental usage». Riguardo a un provvedimento dell'imperatore Leone in materia di scioglimento del matrimonio attestato dal Libro siro-romano, vd. VOCI, *Il diritto ereditario romano* II, 246 s.; MEMMER, *Die Ehescheidung*, in part. 507 ss. Si legge, inoltre, la recente monografia di TAROZZI, *Tradizione giuridica*, in part. 125-133.

*nes ad veteres leges responsaque prudentium revocare censemus, Florenti p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime). 2. Inlustris itaque et magnifica auctoritas tua quae providentissime constituta sunt edictis propositis publicari praecipiat. Dat. VI Id. Iul. Constantinopoli Theod(osio) A. XVII et Festo vc. cons.*¹¹⁸.

Sembra proprio che CTh. 3.16.2 non fosse vigente in Oriente prima dell'entrata in vigore del Teodosiano o forse Teodosio aveva legiferato a ridosso del 421, riprendendo l'ipotesi del Libro siro-romano già richiamata. Ad ogni modo, la rapida e decisa reazione di Teodosio rispetto al proprio Codex conferma che in materia di ripudio a Oriente le regole fossero ispirate al diritto classico riportato in auge da Giuliano ed è a quella facilità di *solutio* del matrimonio, che va resa difficile per il bene dei figli, che Nov. Theod. 12 fa riferimento. Con equilibrio politico, l'imperatore stigmatizza quei provvedimenti che eccedono la moderazione delle antiche leggi. Come già Giuliano, il cristiano Teodosio II abroga le costituzioni che impongono a chi ripudia gravissime pene per lo scioglimento del matrimonio e ristabilisce quanto disposto dalle antiche leggi e dai *responsa* dei giuristi¹¹⁹ riguardo alle *repudii culpa*e e alle *culparumque coercitiones*. Stando ai materiali normativi pervenutici, Teodosio II abroga CTh. 3.16.1 e CTh. 3.16.2 che il Teodosiano aveva appena reso diritto vigente, imponendole all'attenzione dei pratici e della cancelleria¹²⁰. Ritengo, comunque, che Teodosio non abbia appieno ripristinato la libertà del regime classico¹²¹.

118 VOCI, *Note sull'efficacia*, 394; GARCÍA GARRIDO, *Relaciones personales*, 39; HUBER, *Der Ehekonsens*, 137-138; BARONE-ADESI, *Favor liberorum*; MEMMER, *Die Ehescheidung*, 499-500; AGNATI, *Profili giuridici*, 323-325.

119 BIANCHI, *Iura-leges*, 147-149 tratta, tra l'altro, di *ius antiquum, vetus, pristinum, novum*. In merito a Nov. Theod. 12, dove si legge *veteres leges responsaque prudentium*, commenta: «Il riferimento agli scritti dei giuristi classici, per di più collegati alle costituzioni imperiali, è realizzato attraverso una locuzione tecnica e non attraverso la locuzione *iura*» (147); vd. anche ARCHI, *La critica romanistica*, 11-13; BARONE-ADESI, *Ricerche sui corpora*, 74-76.

120 Nel 566, Giustino II con Novella 140, a meno di un anno dalla morte di Giustiniano, abroga il divieto di divorzio consensuale (Nov. 117.10 del 542 e Nov. 134.11 del 556); vd. *amplius* BONINI, *Il divorzio consensuale*; VISKY, *Le divorce*; ARJAVA, *Divorce*, in part. 14; PULIATTI, *Ricerche sulle novelle*, 64-66; CASTELLO, *La Novella 140*; VENTURINI, *Legislazione*, in part. 358-360; URBANIK, *Marriage*, in part. 266-267.

121 Così, ad esempio, BASANOFF, *Les Sources chrétiennes*, in part. 199. Secondo VENTURINI, *Legislazione*, 354-355, Nov. Theod. 12 ripristina la disciplina classica. Vannucchi Forzieri sostiene che l'abrogazione non avrebbe cancellato il regime precedente, ma avrebbe lasciato in vigore le regole sul *repudium* giustificato da un *crimen* del marito o della moglie, ripristinando la disciplina classica limitatamente al ripudio giustificato dai colpevoli *mores* del coniuge (VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 306-307); vd. anche FAYER, *La familia romana* III, 152 n. 348; AGNATI, *Motivi e cause*. La religione cristiana ha potuto rappresentare un freno all'intervento teodosiano, che non avrebbe quindi ripristinato pienamente la libertà

Nov. Theod. 12 e Nov. Theod. 14.4, dalla fine del 439, in Oriente consentono gli scioglimenti consensuali del matrimonio e richiedono l'osservanza della procedura stabilita. Sono giustificati i ripudi per *graves causae* e *magna crimina*, con le correlate conseguenze che incidono sul colpevole e che giovano a chi ripudia legittimamente. Rappresentano valide ragioni per sciogliere il matrimonio e servono per quantificare le perdite patrimoniali i *morum vitia* e le *mediocres culpae*, che per Costantino, invece, non costituivano *iustae causae* di ripudio¹²². Sono perseguiti i ripudi inviati *solo dissensu nullisque vitiis peccatisque* e così, applicando in parte CTh. 3.16.2¹²³, Teodosio II può affermare di aver cura della prole rendendo *solutionem matrimonii difficiliorem*.

Nell'ottobre 447 Teodosio II trasmette a Valentiniano III le *leges novellae* degli anni dal 438 al 444, promulgate in Oriente dopo l'entrata in vigore del *Teodosiano*¹²⁴. Il 3 giugno del 448, Valentiniano III ratifica ufficialmente le leggi

classica di ripudio; sull'adesione al cristianesimo di Teodosio II, di sua sorella maggiore Pulcheria e di sua moglie Atenaide-Eudocia vd. DOVERE, 129-131; DE GIOVANNI, *Teodosio II*; DOVERE, *Il secolo breve*, 83-85, 99-101, 111-113; ESCRIBANO PAÑO, *La epístola*.

122 Nov. Theod. 14.4, promulgata il 7 settembre 439, offre una conferma, laddove si legge: *nam et si culpa mulieris repudio matrimonium fuerit dissolutum, maritus totam donationem, non partes ut in altera dote, retinebit. Dominium autem rerum, quae liberis vel huius legis vel praeteritarum constitutionum auctoritate servantur, ad liberos pertinere decernimus*. Nov. Theod. 14.4 considera un *repudium* per *culpa*, rientrante dunque nella categoria intermedia di CTh. 3.16.2, ricondotta da Nov. Theod. 12 sotto il regime classico: il marito, a fronte della *culpa mulieris*, ottiene l'intera donazione, non le parti della dote, che ottiene tramite le *retentiones*.

123 VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 308, e VANNUCCHI FORZIERI, *La risoluzione del matrimonio*, in part. 160-161, ritiene invece che Nov. Theod. 12 e 14.4 disegnino il seguente regime: «libertà dei divorzi consensuali, per i quali era richiesto l'invio del ripudio; divorzi determinati da un *crimen* dell'altro coniuge, la parte che *iuste* ripudia ottiene dote e donazione interamente, secondo quanto disposto in CTh. 3.16.2; divorzi *praeter crimina*, puniti esclusivamente con sanzioni di carattere patrimoniale, secondo la disciplina giuridica classica (Nov. Theod. 12), disciplina parzialmente modificata da Nov. Theod. 14.4».

124 Nov. Theod. 2: *Domino Valentiniano inclito victori ac triumphatori, semper Augusto filio Theodosius perpetuus Augustus pater. Postquam in corpus unius codicis divorum retro principum constitutiones nostrasque redegimus, aliam mox legem nostra pietas promulgavit, quae tam confecto codici vires auctoritatemque tribueret nec aliter in iudicio quas contineret leges, nisi ex ipso proferrentur, valere praeciperet, quam si quid iuris ab altero nostrum postea conderetur, id demum in alterius quoque principis regno vires proprias obtinere, quod generatim constitutum esset et divinis prosequentibus scriptis ad alterum principem fuisset emissum. 1. Quia igitur diversis emergentibus causis per hoc transacti temporis intervallum ferri leges alias emergentium rerum necessitas persuasit, quae, nobis perpetua rerum publicarum occupatione districtis, ad scientiam perferri tuae maiestatis minime potuerunt, necessarium duximus eas nunc saltem universas tuae serenitati cum nostrae maiestatis subnotatione transmittere, quo subiectis et provinciis et populis sollemniter innotescant earumque vis etiam in occiduis partibus incipiat observari. 2. Ac lites,*

orientali pervenute, emanando a Ravenna Nov. Val. 26¹²⁵. A Occidente il *Codex Theodosianus* non aveva mutato la disciplina del ripudio, ciò che accade ora, con l'entrata in vigore di Nov. Theod. 12 di Teodosio II, che regola l'istituto in modo assai meno restrittivo. Valentiniano non può immediatamente opporsi a Teodosio II, ma, nel luglio del 450, muore Teodosio II e il 15 aprile 452 Valentiniano III interviene sul *repudium* con Nov. Val. 35¹²⁶, abrogando Nov. Theod. 12 e riportando in vigore, *expressis verbis*, il regime stabilito *a divo patre nostro Constantio*. La costituzione di Costanzo III va identificata con CTh. 3.16.2 e la regolazione dell'istituto viene quindi ricondotta nell'alveo disegnato da Costantino, che Giuliano aveva contrastato. Anche a Oriente il diritto classico rivitalizzato da Giuliano era comunque mutato con Nov. Theod. 12 di Teodosio II, che nuovamente interverrà in materia, con un'impronta tardoantica e duratura, promulgando C. 5.17.8, che Giustiniano accoglierà nel suo codice come riferimento per lo scioglimento unilaterale del matrimonio¹²⁷.

8. La presente indagine ha considerato fonti giuridiche e testi patristici, ma anche documenti della prassi.

In merito a quest'ultima categoria, rappresentata dalla documentazione papiracea e considerata in sintesi, si è osservato che offre l'immagine di un or-

quas inchoatas quidem necdum tamen finitas eo tempore quo publicantur invenerint, secundum earum tenorem volumus terminari; illas autem, quae iam vel sententiis definitivis vel transactionibus decisa sunt, minime resuscitari. 3. Eas igitur, domine sancte fili, Auguste venerabilis, cunctis ex more facias divulgari et invicem mihi et provincialibus et populis orientalibus cavenda observandaque cum suae manus adumbratione transmitti, quaecumque per idem temporis spatium vestra perennitas generaliter promulgavit. Dat. kal. oct. Constantinopoli, Ardabure vc. cons. et qui fuerit nuntiatus.

125 Nov. Val. 26: Imp. Theodos. et Valentin. AA. Albino II p(raefectum) p(raetori)o et Patricio. *Gloriosissimus principum dominus Theodosius clementiae meae pater leges a se post codicem nominis sui latas nuper ad nos, sicut repetitis constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit, Albine parens karissime atque amantissime. 1. Inlustris et praecelsa magnificentia tua nostrorum quoque apicum tenorem secuta perferri eas in notitiam omnium cum supradicta venerabili iussione simul missa, quae nihil dubitationis reliquit, tam suis quam provincialium iudicum decernit edictis, ut, sicuti uterque orbis individuus ordinationibus regitur, isdem quoque legibus temperetur.* Dat. III non. Iun. Ravennae Postumiano et Zenone vv. cc. cons.

126 Nov. Val. 35.11: *In ipsorum autem matrimoniorum reverentiae vinculum, ne passim et temere deserantur, antiquata novella lege, quae solvi coniugia sola contraria voluntate permiserat, ea quae a divo patre nostro Constantio decreta sunt intemerata servantur.* Vd. DOVERE, *Ius principale*, 146-148. Sulle differenze tra le impostazioni delle cancellerie orientale e occidentale nei decenni successivi all'entrata in vigore del *Codex Theodosianus* si veda BIANCHINI, *Orientamenti*.

127 Vd. *amplius* CUNEO, *Il ripudio*.

dinamento a sé stante, di un diritto locale che sembra, in materia, non avvertire direttamente l'incidenza della legislazione imperiale, procedendo secondo traiettorie sue proprie. È, dunque, difficilmente utilizzabile ai fini di questa ricerca, ma è da considerare per una riflessione generale sulla dimensione nella quale si muovevano i provvedimenti legislativi imperiali e sul loro effettivo impatto sulla vita quotidiana della popolazione, che ne è toccata in modo differenziato a seconda delle aree geografiche, del rango sociale e della rilevanza politica e patrimoniale degli individui e delle famiglie.

La documentazione letteraria, in particolare attinta dalla patristica, sconta la mancanza di tecnicismo, la letterarietà, l'impostazione peculiare e dunque, ad esempio, l'influenza del genere, della polemica, e anche il riferimento prioritario alla Sacra Scrittura, intesa come testo normativo, dal quale far discendere i canoni cui attenersi. In questo contesto documentale la *lex divina* è, ovviamente, il parametro di riferimento costante ed è messa a confronto con la legge secolare, riportata marginalmente nei testi non a scopo documentale, ma per essere contrapposta, criticata e per mostrare l'inevitabile corruzione umana quando la società non si conforma ai precetti divini. Nei testi patristici, inoltre, forse più che per il ripudio e per il divorzio (raramente sono usati i sostantivi, a fronte di una preferenza per locuzioni che indicano l'allontanamento del coniuge), si riscontra un'attenzione per le seconde nozze, fortemente osteggiate. Ad ogni modo, sebbene manchi un indirizzo univoco, alcune indicazioni vengono offerte da queste testimonianze e confermano una libertà di scioglimento del matrimonio che contrasta sia con la *lex divina* sia – ciò che è di prioritario interesse in questa sede – con i contenuti della costituzione di Costantino in materia, CTh. 3.16.1: essa, pur non avendo vietato il *repudium*, era intervenuta in modo drastico e fortemente innovativo sull'istituto, staccandosi recisamente dal diritto classico, tanto da poter essere percepita correntemente e correttamente come un grave ostacolo per chi intendesse ripudiare.

La testimonianza di Ambrosiaster che attribuisce a Giuliano un intervento il cui contenuto riportava alla libertà classica del ripudio ha dunque una sua consistenza e credibilità. Non è, peraltro, metodologicamente accettabile una sua dismissione. Un *argumentum e silentio* per i detrattori di Ambrosiaster potrebbe trovarsi, a mio avviso, nel fatto che nell'ampio coro della patristica avverso a Giuliano egli sia il solo a ricordare puntualmente e *nominatim* questo editto anticostantiniano e decisamente lassista rispetto ai canoni cristiani del matrimonio.

Non stupisce, però, che tra le fonti giuridiche non resti notizia diretta dell'*edictum Iuliani* attestato da Ambrosiaster. Sebbene la situazione non sia assimilabile a una *damnatio memoriae* epigrafica, dove il segno dell'erasione è

ben visibile sulla pietra, permangono comunque segni nelle fonti per credere che, nei brevi mesi del suo governo come unico imperatore, Giuliano non abbia lasciato correre su un punto così evidente, macroscopico e politicamente fruttuoso e sia quindi intervenuto per abrogare una legge peculiare dell'odiato zio Costantino.

Questi segni si trovano proprio nella legislazione imperiale, dove manca il testo dell'*edictum Iuliani* sul *repudium*, ma vi sono tracce delle conseguenze causate nell'ordinamento da tale editto non trasmesso sino a noi.

Infatti, se da un lato non c'è ragione di non credere ad Ambrosiaster, dall'altro la legislazione pervenutaci – pur con le sue lacunosità – consente di ricostruire un'evoluzione coerente che conferma l'esistenza di un *edictum* abrogativo del provvedimento rivoluzionario di Costantino, che, nonostante alcune indicazioni provenienti dai papiri, è stata applicata almeno in parte dell'impero e in relazione a un certo *milieu* sociale. Di contro, come veduto dalla pur peculiare testimonianza della patristica (§ 6), dopo il regno dell'Apostata, né in Oriente né in Occidente, CTh. 3.16.1 sembra trovare applicazione. Sarà dunque da considerare fededegna la testimonianza dell'Ambrosiaster sull'*edictum Iuliani*, sebbene non conservatoci per via legislativa nella sezione qui rilevante (§ 7). Peraltro, come veduto, Giuliano non ha mancato di intervenire nel suo pur breve regno, sui provvedimenti dello zio (§ 4).

Arnaldo Biscardi¹²⁸, anche seguendo uno storico a lui ben noto, Roberto Andreotti¹²⁹, ha messo in guardia dal rischio di interpretare gli atti e la personalità di Giuliano dando preponderante rilievo all'appellativo ἀποστάτης che ricorre così di frequente negli scritti di un suo radicale avversario, Gregorio di Nazianzo; tuttavia, riguardo all'oggetto del nostro studio, credo che questo

128 BISCARDI, *Cultura e anticonformismo*, 63-64. Si ricordi, inoltre, un'osservazione di POLAČEK, *L'attività riformatrice*, 309: «È degno d'essere notato che i giuristi del grande imperatore cristiano, Giustiniano, inserirono parecchie costituzioni di Giuliano nella loro compilazione ufficiale. È chiaro che palesemente non li preoccupò l'idea che si trattasse di un eretico malfamato».

129 ANDREOTTI, *L'opera legislativa*, 362-363: «per quanti sforzi si facciano, tutta l'attività poliedrica, multiforme, di Giuliano non rientra nello schema della fede religiosa, come s'intende di solito, ed in tal guisa, imponendo a così vario e ricco contenuto una forma che dovrebbe unificarlo ed essere l'intima ragione dell'individualità sua, non si spiega un bel nulla, ed invece di uno spirito vivo si ha una cosa morta. Gli errori, le storture dipendenti da questo preconetto, ci vorrebbe molto spazio a menzionarli tutti». Biscardi e Andreotti hanno anche avuto occasione di incontro e discussione nell'Accademia romanistica costantiniana. Recentemente è tornata su questa linea argomentativa, partendo da un'analisi della descrizione dell'attività di Giuliano offerta da Ammiano Marcellino, Anna Mleczek, per la quale il profilo religioso accompagna e non condiziona l'attività giuliana di rinnovamento morale e di ripristino delle strutture statuali; vd. MLECZEK, *Julian*.

aspetto della sua figura, riassunto nell'epiteto, possa avere avuto un ruolo e ritengo abbia colto nel segno Pietro Bonfante scrivendo che «una delle manifestazioni della sua apostasia fu il ripristino del divorzio nell'antica libertà»¹³⁰. Costantino con la sua legge aveva schiacciato l'autonomia privata nel contesto della famiglia, con un atteggiamento dispotico e ispirato dalla religione cristiana. Giuliano trova, dunque, un'occasione politicamente, ideologicamente, religiosamente imperdibile nell'abrogazione di tale legge¹³¹; può, infatti, attraverso il proprio perduto *edictum*, affermare la sua visione del mondo alternativa al Cristianesimo e soddisfare la richiesta di libertà che proveniva dal contesto sociale, in particolare dalle classi elevate, ritornando al *vetus ius*, mostrandosi, inoltre, come un rispettoso restauratore della tradizione anche attraverso il medium propagandistico e politico della legislazione¹³².

L'editto abrogativo di Giuliano, anche se fosse stato accolto nel *Codex Theodosianus* – ipotesi remota e non dimostrabile – non è comunque stato successivamente recepito nel *Breviarium*, che semplificando e selezionando, in materia di ripudio adotta una linea di chiusura verso lo scioglimento del

130 BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 351; SOLAZZI, *Ancora glossemi*, 209-211; WOLFF, *Doctrinal Trends*, 262; BAGNALL, *Church, State and Divorce*, 42-43; AMARELLI, *Spunti per uno studio*, 6; MCGINN, *Repudium*, 5805; HARPER, *Marriage and Family*, 676. Vd., più in generale, SELEM, *L'atteggiamento*; DUPONT, *La politique de Julien*; BISCARDI, *Cultura e anti-conformismo*; SARGENTI, *Aspetti e problemi*; FONTAINE, *Le Julien*, 51; NERI, *Costanzo*; CALTABIANO, *Un quindicennio di studi*; CALTABIANO, *Epistolario di Giuliano*; CALTABIANO, *Un decennio di studi*; Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche; TANTILLO, *L'imperatore Giuliano*; GERMINO, *Scuola e cultura*; DE VITA, *Giuliano imperatore*; *Emperor and author*; MITCHELL, *A History*, 285-287; *L'imperatore Giuliano*. Interessante riconsiderazione dell'atteggiamento e degli strumenti impiegati da Giuliano nei confronti dei cristiani che insegnano letteratura classica greca e romana in MCLYNN, *Julian*.

Per quello che riguarda i provvedimenti inerenti le città in generale (il loro governo, le finanze, l'edilizia etc.) SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, osserva: «Apart from the revocation of clerics in the curiae, which, like the ban on new building projects except temples, was linked to Julian's religious policy, we thus cannot identify groundbreaking innovations in Julian's laws on the curial order and its duties» (136). Dunque è da considerare il tema religioso come uno specifico stimolo per Giuliano, come ritengo sia da ravvisare riguardo all'*edictum Iuliani* ricordato da Ambrosiaster; lo scioglimento del matrimonio, infatti, è un tema connotato fortemente da contenuti religiosi e si può convenire che «the one area in which Julian indisputably pursued a proactive reform policy is religion» (SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, in part. 155).

131 NATHAN, *The family*, 61, scrive, in termini generali, che le riforme di Costantino in tema di costumi e matrimonio «were likely seen as intrusive and unwelcome, although only Julian forty years later tried to moderate them».

132 SCHMIDT-HOFNER, *Reform*, 164: «This intensive use of legislation as a medium for propaganda is characteristic of Julian, and it can even be argued that propaganda was in fact the primary purpose of many of his laws».

matrimonio. *L'edictum Iuliani* in Occidente resta vigente, insieme al diritto classico riportato in auge, fino a CTh. 3.16.2 di Onorio e Costanzo, del 421¹³³, che si riallaccia nell'ispirazione, nella struttura e anche nei contenuti a CTh. 3.16.1 del 331, cui ritengo che rimandi per alcune disposizioni riguardanti i *magna crimina* (§ 7).

Non ci sono dunque ragioni rilevanti per dismettere come infondata la notizia offerta da Ambrosiaster; piuttosto, ve ne sono numerose per sostenerne la veridicità: si rinvencono nella traiettoria evolutiva dell'ordinamento a partire dalle *tesserae* pervenute sino a noi nella legislazione imperiale. E ciò consente anche di restituire alla considerazione degli storici un profilo di Giuliano legislatore.

Bibliografia

AGNATI U., *Si nox furtum faxsit. Norme divine e umane, tradizioni a confronto*, Quaderni Borromaiici 3 (2016) 29-37.

AGNATI U., *L'unione paramatrimoniale di CTh. 4.12.3*, INDEX 45 (2017) 257-274.

AGNATI U., *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, Napoli 2017.

AGNATI U., *Ambrogio e il potere imperiale. Res publica e sacrosanctae religionis cultus*, in *Tesserae Iuris Romani. Scritti per Salvatore Puliatti*, a cura di U. Agnati, F. De Iuliis, M. Gardini, Napoli 2023, 3-65.

AGNATI U., *Motivi e cause del ripudio. Osservazioni sulle dinamiche familiari tra giurisprudenza classica e legislazione tardoantica*, *Tesserae iuris* 4.2 (2023) 49-100.

AGNATI U., *Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio in Oriente e Occidente in dialogo*, a cura di C. Lorenzi e M. Navarra, in *AARC* 26 (2025) 7-39.

ASTERIUS OF AMASEA, *Homilies I-XIV*, Text, introduction and notes by C. Datema, Leiden 1970.

ALLAM S., *Quelques Aspects du Mariage dans l'Égypte Ancienne*, *The Journal of Egyptian Archaeology* 67 (1981) 116-135.

AMARELLI F., *Spunti per uno studio della disciplina del matrimonio tardoantico*, in *Studi in onore di Antonino Metro I*, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2009, 1-10.

AMERISE M., *La figura di Costantino nel Caesares di Giuliano l'Apostata*, *Rivista storica dell'antichità* 31 (2001) 211-220.

AMIRANTE L., *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950.

133 ARJAVA, *Divorce*, 13: «under many Christian emperors, in the most productive period of Ambrose, Jerome and Augustine, there were no great obstacles to divorce».

- ANDREOTTI R., *L'opera legislativa ed amministrativa dell'imperatore Giuliano*, Nuova rivista storica 16 (1930) 342-383.
- ANDREOTTI R., *Il regno dell'imperatore Giuliano*, Bologna 1936.
- ARCHI G.G., *La critica romanistica attuale e l'esegesi del Corpus iuris*, Labeo 40 (1994) 11-26.
- ARJAVA A., *Divorce in later Roman law*, Arctos Acta Philologica Fennica 22 (1988) 5-21.
- ARJAVA A., *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford-New York 1996.
- ASTOLFI R., *Recensione di U. Agnati, Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, IVRA 69 (2021) 501-545.
- ASTOLFI R., *La forma dell'atto di matrimonio*, in ID., *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012, 3-45.
- ATTISANI BONANNO T., *Pallada*, Orpheus 5 (1958) 119-150.
- BAGNALL R.S., *Church, State and Divorce in Late Roman Egypt*, in *Florilegium Columbianum: essays in honor of Paul Oskar Kristeller*, New York 1987, 41-61.
- BALDWIN B., *Palladas of Alexandria, a poet between two words*, AC 45 (1985) 268-271.
- BARBERO A., *Costantino il vincitore*, Roma 2016.
- BARNES T.D., *Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire*, Malden, MA - Oxford 2011.
- BARNES T.D., *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge Mass. 1982.
- BARONE-ADESI G., *Favor liberorum e veterum legum moderamen*, in *Il Diritto Romano nella legislazione degli Imperatori Cristiani. Scritti di Giorgio Barone Adesi*, a cura di O. Licandro, M. Carbone, I. Piro, Roma 2019, 227-254 (= AARC 7 [1988] 433-457).
- BARONE ADESI G., *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano I, I corpora degli iura tardoimperiali*, Torino 1998.
- BASANOFF V., *Les Sources chrétiennes de la loi de Constantin sur le repudium (Cod. Theod. III, 16, 1 a. 331) et le champ d'application de cette loi*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel 40o anno del suo insegnamento III*, Palermo 1936, 177-199.
- BEAUCAMP J., *Le statut de la femme à Byzance (IVe-VIIe siècle) I, Le droit impérial*, Paris 1990.
- BIANCHI P., *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità: storiografia e storia*, Milano 2007.
- BIANCHINI M., *Orientamenti di politica normativa nelle due partes imperii all'indomani della codificazione teodosiana*, in EAD., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, 80-99 (= AARC 4 [1981], 283-304).

- BIDEZ J., *L'empereur Julien. Oeuvres complètes*, Paris 1924.
- BIONDI B., *Il diritto romano cristiano III. La famiglia – Rapporti patrimoniali – Diritto pubblico*, Milano 1954.
- BISCARDI A., *Cultura e anticonformismo di Giuliano l'Apostata*, in AARC 3 (1979) 57-81.
- BISCHOFF B., NÖRR D., *Eine unbekannte Konstitution Kaiser Julians (c. Iuliani de postulando) mit Verwendung nachgelassener Notizen von M. San Nicolò*, Munich 1963.
- BONA F., *Postliminium in pace*, SDHI 21 (1955) 250-275.
- BONA F., *Sull'animus remanendi nel postliminio*, SDHI 27 (1961) 187-234.
- BONAMENTE G., *Costantino il Grande nell'Historia Augusta*, in *Historiae Augustae Colloquium Nanceiense*, ed. by C. Bertrand-Dagenbach and F. Chausson, Bari 2014, 45-82.
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano I, Diritto di famiglia* (1925), rist. Milano 1963.
- BONINI R., *Il divorzio consensuale dalla Novella Iustiniani 117.10 alla Novella Iustini 140*, BIDR 75 (1972) 41-70.
- BOWERSOCK G.W., *The Emperor Julian on his Predecessors*, Yale Classical Studies 27 (1982) 159-172.
- BOWRA C.M., *Palladas and Christianity*, in *On greek margins*, Oxford 1970, 253-266.
- BRANDT H., *Konstantin der Große. Der erste christliche Kaiser*, München 2006.
- BRANSBOURG G., *Julien, l'immunitas Christi, les dieux et les cités*, Antiquité Tardive 17 (2009) 151-158.
- BRAUN R., *Julien et le Christianisme in L'Empereur Julien, de l'histoire à la légende I*, éd. par R. Braun et J. Richer, Paris 1978, 159-187.
- BRENDEL R., *Kaiser Julians Gesetzgebungswerk und Reichsverwaltung*, Hamburg 2017.
- BROWN P., *Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Roma e lo sviluppo del cristianesimo, 350-550 d.C.*, Torino 2014.
- BRUNS K.G., SACHAU E., *Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert. Aus den orientalischen Quellen herausgegeben, übersetzt und erläutert*, 2 Neudruck der Ausgabe, Leipzig 1880 (rist. Aalen 1985).
- BUCCI O., *La posizione del Cristianesimo occidentale e quella del Cristianesimo orientale di fronte alla guerra tra Roma e l'Impero dei Sasanidi: il conflitto tra i cristiani e l'imperatore Giuliano e Shahpur II*, in AARC 3 (1979) 99-139.
- BUSSIÈRES M.-P., *Ambrosiaster. Contre les païens (Question sur l'Ancien et le Nouveau Testament 114) et Sur le destin (Question sur l'Ancien et le Nouveau Testament 115)*. Introduction, texte critique, traduction et notes par M.-P. Bussières, Paris 2007.

- BUSSIÈRES M.-P., *L'influence du synode tenu à Rome en 382 sur l'exégèse de l'Ambrosiaster*, *SacrEr* 45 (2006) 107-124.
- BUSSIÈRES M.-P., *Le public des Questions sur l'Ancien et le Nouveau Testament de l'Ambrosiaster*, *AnnSE* 24 (2007) 229-247.
- CALTABIANO M., *Epistolario di Giuliano imperatore. Saggio storico*, Napoli 1991.
- CALTABIANO M., *Un decennio di studi sull'imperatore Giuliano (1981-1991)*, *KOINONIA* 17 (1993) 149-156.
- CALTABIANO M., *Un quindicennio di studi sull'imperatore Giuliano (1965-1980)*, *KOINONIA* 7 (1983) 113-116.
- CAMERON A., *Notes on Palladas*, *CQ* 59 (1965) 215-229.
- CAMERON A., *The Last Pagans of Rome*, Oxford 2010.
- CANNATA C.A., *I rinvii al ius nella interpretatio al Codice Teodosiano*, *SDHI* 38 (1962) 292-315.
- CARON P.G., *Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso ripudio dissolvi praecipimus (C. 5.17.8)*, in *AARC* 7 (1988) 287-298.
- CARRIÉ J. M., *Julien Législateur: un melange des genres?*, *Antiquité Tardive* 17 (2009) 175-184.
- CASTAGNETTI S., *Alcuni aspetti della politica sociale di Giuliano imperatore*, *Tesserae iuris* 6.1 (2025) 217-225.
- CASTAGNETTI S., *Giuliano imperatore e il Senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su CTh. 4.12*, *TSDP* 6 (2013) *on line*.
- CASTAGNETTI S., *Giuliano, «Christiani» e decurioni: note su CTh. 12.1.50*, *KOINONIA* 37 (2013) 349-365.
- CASTELLO C., *Norme conciliari ed autonomia legislativa degli imperatori cristiani in tema di divorzio*, in *AARC* 5 (1983) 263-273.
- CASTELLO C., *La Novella 140 di Giustino II e il malvagio demone divorzista*, in *Id.*, *Scritti scelti di diritto romano. Servi filii nuptiae*, Genova 2002, 463-483.
- CECCONI G.A., *Cammei imperiali nei Cesari di Giuliano: il caso di Probo*, *Tesserae iuris* 6.2 (2025) in corso di stampa
- CECCONI G.A., *Giuliano legislatore e l'interdizione della docenza ai cristiani. Intorno a un contributo di J.-M. Carrié*, *Prometheus* 44 (2018) 227-233.
- CECCONI G.A., *Giuliano, la scuola, i cristiani: note sul dibattito recente*, in *L'imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione*, a cura di A. Marcone, Milano 2015, 204-222.
- CERETI G., *Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva*, Roma 2013³.
- Chromatii Aquileiensis opera*, cura et studio R. Etaix e J. Lemarie, Turnholti 1974.

- CLARK G., *Monica, an Ordinary Saint*, Oxford 2015.
- CLARK P., *Women, Slaves and the Hierarchies of Domestic Violence. The Family of St. Augustine*, in *Women and Slaves in Greco-Roman Culture. Differential Equations*, ed. by S.R. Joshel and S. Murnaghan, London - New York 1998, 109-129.
- COOPER K., *The Fall of the Roman Household*, Cambridge 2007.
- CRACCO RUGGINI L., *Un cinquantennio di polemica antipagana a Roma*, in *Paradoxos Politeia. Studi patristici in onore di G. Lazzati*, a cura di R. Cantalamessa, L.F. Pizzolato, Milano 1979, 119-144.
- CRISCUOLO U., *Gregorio di Nazianzo e Giuliano*, in *Talariskos. Studia Graeca Antonio Garzya sexagenario a discipulis oblata*, Napoli 1987, 165-208.
- CROUZEL H., *L'Église primitive face au divorce du premier au cinquième siècle*, Paris 1971.
- CUMONT F., *La polémique de l'Ambrosiaster contre les païens*, *Revue d'histoire et de littérature religieuses* 8 (1903) 417-440.
- CUNEO P.O., *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1998.
- CUNEO, P.O., *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma 2013.
- CUNEO P.O., *Il ripudio nel tardo Impero: una costituzione di Teodosio II*, *JusOnline* 1 (2018) 224-242.
- CUNEO P.O., *Matrimonio e ripudio a Roma e nei territori dell'impero*, Torino 2025.
- CUSCITO G., *Cromazio di Aquileia, 388-408, e l'età sua: bilancio bibliografico-critico dopo l'edizione dei Sermones e dei Tractatus in Mathaeum*, Aquileia 1980.
- DE GIOVANNI L., *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- DE GIOVANNI L., *Teodosio II e la sua legislazione*, in *Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di L. De Giovanni, Napoli 2012, 45-59.
- DE VITA M.C., *Giuliano imperatore filosofo neoplatonico*, Milano 2011.
- DI RENZO VILLATA G., *Separazione personale dei coniugi. Storia*, in *ED* 41 (1989).
- DJUTH M., *Augustine, Monica and the Love of Wisdom*, *Augustinian Studies* 40 (2009) 217-232.
- DOVERE E., *Il secolo breve del Teodosiano. Ordinamento e pratica di governo nel V secolo*, Bari 2016.
- DOVERE E., *Ius principale e catholica lex. Dal Teodosiano agli editti su Calcedonia*, Napoli 1995.
- DUPONT C., *La politique de Julien à l'égard du Christianisme dans les sources littéraires des IV^e et V^e siècles après Jésus-Christ*, in *AARC* 3 (1979) 197-215.

DUPONT C., *La politique de Julien à l'égard du christianisme dans les sources littéraires des IV^e et V^e siècles après Jésus-Christ*, in AARC 3 (1977) 197-216.

Emperor and Author: The Writings of Julian the Apostate, ed. By N. Baker-Brian and S. Tougher, Swansea 2012.

ENSSLIN W., *Kaiser Julians Gesetzgebungswerk und Reichsverwaltung*, Klio 18 (1923) 104-199.

ESCRIBANO PAÑO M.V., *La epístola de Aelia Pulcheria al gobernador de Bitinia (451): La Augusta a las puertas de la cancellería imperial*, in *Riflessi di porpora, Declinazioni di potere femminile tra Roma, Bisanzio e l'Occidente Medievale*, a cura di M.C. Chiriatti e M. Vallejo Girvés, Spoleto 2023, 101-127.

EVANS GRUBBS J., *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford 1995.

EVANS GRUBBS J., *Marriage and Family Relationships in the Late Roman West*, in *A Companion to Late Antiquity*, ed. by P. Rousseau and J. Raithel, Chichester 2012, 201-219.

EVANS GRUBBS J., *Marrying and Its Documentation in Later Roman Empire*, in *To Have and to Hold. Marrying and Its Documentation in Western Christendom, 400-1600*, ed. by P.L. Reynolds and J. Witte Jr., Cambridge 2007, 43-94.

EVANS GRUBBS J., *Women and the Law in the Roman Empire*, London - New York 2002.

FALCHI G.L., *L'influenza della patristica sulla politica legislativa de nuptiis degli imperatori romani dei secoli IV e V*, *Augustinianum* 50.2 (2010) 351-407.

FAYER C., *La familia romana. Aspecti giuridici e antiquari. Concubinato divorzio adulterio. Parte terza*, Roma 2005.

FERRETTI P., *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000.

FONTAINE J., *Le Julien d'Ammien Marcellin*, in *L'Empereur Julien. De l'histoire à la légende (331-1715)*, études rassemblées par R. Braun et J. Richer, Paris, 1978, 31-65.

GALGANO F., *Attività normative e resistenze della pratica nell'Oriente provinciale romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. Liber Syro-romanus*, Napoli 2019².

GALGANO F., *Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro Siro-Romano*, in AARC 25 (2023) 593-607.

GARCÍA GARRIDO M.J., *Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardio. Notas críticas*, in AARC 7 (1988) 23-47.

GARDNER J.F., *Women in Roman Law & Society*, London-Sidney 1986.

GARNSEY P., *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970.

GAUDEMET J., *L'interprétation du principe d'indissolubilité du mariage chrétien au cours du premier millénaire*, *BIDR* 20 (1978) 11-70.

- GAUDEMET J., *La législation sur le divorce dans le droit impérial des IV^e et V^e siècles*, in AARC 7 (1988) 75-88.
- GAUDEMET J., *L'apport de la patristique latine au Décret de Gratien en matière de mariage*, Studia Gratiana 2 (1954) 48-71.
- GEFFCKEN J., *Kaiser Julian*, Leipzig 1914.
- GERMINO E., *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli 2004.
- GERMINO E., *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021.
- GERMINO E., *Di alcune costituzioni dubbie dell'imperatore Giuliano tradite dal Codex Theodosianus*, KOINONIA 43 (2019) 93-131 (ripubblicato, con revisioni, in ID., *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021, 149-195).
- GERMINO E., *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Nuovi spunti per una palinogenesi*, KOINONIA 47 (2023) 207-227.
- GERMINO E., *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Primi appunti per una palinogenesi*, AntTard 17 (2009) 164-167 (ripubblicato, con aggiunte e variazioni, in ID., *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021, 118-126).
- GIULIANO, *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, introduzione di J. Fontaine, testo critico a cura di C. Prato, traduzione e commento di A. Marcone, Milano 1990³.
- GIULIANO, *Epistulae, leges, poematia, fragmenta varia*, collegerunt recensverunt I. Bidez et F. Cumont, Paris 1922.
- GIULIANO, *Lettere e discorsi*. Testo greco a fronte, a cura di M.C. De Vita, Milano 2022.
- GIULIANO, *La prima orazione di Giuliano a Costanzo. Introduzione, traduzione e commento*, a cura di I. Tantillo, Roma 1997.
- GIUNTI P., *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, Index 40 (2012) 342-379.
- GORIA F., *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino 1975.
- GORIA F., *Un'ipotesi sulla destinazione didattica del libro siro-romano di diritto*, in AARC 16 (2007) 153-166.
- GREENWOOD D., *Julian and Christianity*, Ithaca 2021.
- HARPER K., *The SC Claudianum in the Codex Theodosianus: Social History and Legal Texts*, Classical Quarterly 60 (2010) 610-638.
- HARPER K., *Marriage and Family*, in *The Oxford Handbook of Late Antiquity*, ed. by S.F. Johnson, Oxford 2012, 667-714.
- HARPER K., *Porneia: The Making of a Christian Sexual Norm*, Journal of Biblical Literature 131.2 (2012) 363-383.

- HARRIES J., *Julian the Lawgiver*, in *Emperor and Author: The Writings of Julian the Apostate*, ed. By N. Baker-Brian and S. Tougher, Swansea 2012, 121-136.
- HEGGBACH O., *Vom Römischen zum Christlichen Recht. Iuristische Elemente in den Schriften des Sog. Ambrosiaster*, Freiburg 1959.
- HENDERSON W.J., "This is life": transience and carpe diem in Palladas of Alexandria, *Ekklesiastikos Pharos* 92 (2010) 243-263.
- HÖBENREICH E., *Processo privato e soggettività femminile nella tarda antichità: una riflessione storico-giuridica* in *Le donne nella realtà giuridica tardoantica*, in AARC 27 (2027) in corso di stampa.
- HUBER J., *Der Ehekonsens im römischen Recht*, Roma 1977.
- HUMFRESS C., *Patristic Sources*, in *The Cambridge Companion to Roman Law*, ed. by D. Johnston, Cambridge 2015, 97-118.
- HUNTER D.G., *Augustine and the Making of Marriage in Roman North Africa*, *J ECS* 11 (2003) 63-85.
- HUNTER D.G., *The Paradise of Patriarchy: Ambrosiaster on Woman as (not) God's Image*, *Journal of Theological Studies* 43 (1992) 447-469.
- HUNTER D.G., *Marrying and the Tabulae Nuptiales in Roman North Africa from Tertullian to Augustine*, in *To Have and to Hold. Marrying and Its Documentation in Western Christendom, 400-1600*, ed. by P.L. Reynolds and J. Witte Jr., Cambridge 2007, 95-113.
- HUNTER D.G., 'On the Sin of Adam and Eve': A Little-Known Defense of Marriage and Childbearing by Ambrosiaster, *The Harvard Theological Review* 82 (1989) 283-299.
- KASER M., *Das römische Privatrecht II. Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1975².
- KEENAN J.G., *On Law and Society in Late Roman Egypt*, *ZPE* 17 (1975) 237-250.
- KUEFLER M., *The Marriage Revolution in Late Antiquity: The Theodosian Code and Later Roman Marriage Law*, *Journal of Family History* 32 (2007) 343-370.
- LAMBERTINI R., *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991².
- LAURENCE P., *Les droits de la femme au bas-empire romain: le Code théodosien: textes, traductions et commentaires*, Paris 2012.
- LAURIA M., *Matrimonio - Dote in diritto romano*, Napoli 1952.
- LEVY E., *Verschollenheit und Ehe in antiken Rechten*, in *Gedächtnisschrift für Emil Seckel*, Berlin 1927, 145-93.
- LONGO G., *Postille critiche in tema di captivitas*, *IVRA* 8 (1957) 29-42.
- MANTHE, U., *Wurde die Collatio vom Ambrosiaster Isaak geschrieben?*, in *Festschrift R. Knütel* (hrsg. von H. Altmeppen, I. Reichard und M.J. Schermaier), Heidelberg 2009, 737-754.

MARCONE A., *Giuliano. L'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo*, Roma 2019.

MCGINN T.A.J., *Repudium*, in *The Encyclopedia of Ancient History* X, ed. by R.S. Bagnall, Malden 2013, 5804-5805.

MCLYNN N., *Julian and the Christian Professors*, in *Being Christian in Late Antiquity. A Festschrift for Gillian Clark*, ed. by C. Harrison, C. Humfress and I. Sandwell, Oxford 2014, 120-136.

MEMMER M., *Die Ehescheidung im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr.*, in *Iurisprudentia universalis: Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, hrsg. von M. Rainer, M. Schermaier und L.C. Winkel, Köln 2002, 489-510.

MINALE V.M., *I Valentiniani contro i Manichei: su CTh. 16.5.3 (352) e CTh. 16.7.3 (383)*, SDHI 82 (2016) 497-521.

MITCHELL S., *A History of the Later Roman Empire AD 284-641*, Hoboken NJ 2014.

MITTEIS L., *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Römischen Reiches*, Leipzig 1891.

Mleczek, A., *Julian the apostate's religious policy and renovatio imperii morumque in the Res gestae of Ammianus Marcellinus*, Classica Cracoviensia 23 (2020) 77-116.

MOMMSEN TH., *Le droit pénal romain* II, Paris 1907 (tr. française de *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899).

MONTAN A., *La legislazione romana sul divorzio: aspetti evolutivi ed influssi cristiani*, Apollinaris 53.1-2 (1980) 167-194.

MONTEVECCHI O., *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano* II. *I contratti di matrimonio e gli atti di divorzio*, Aegyptus 16 (1936) 3-83.

NALLINO C.A., *Sul libro siro-romano e sul presunto diritto siriano*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento* I, Milano 1930, 201-261.

NATHAN G.S., *The family in late antiquity. The rise of Christianity and the endurance of tradition*, London-New York 2000.

NERI V., *Costanzo, Giuliano e l'ideale del civilis princeps nelle Storie di Ammiano Marcellino*, Roma 1984.

NERI V., *Il marito dominus e la violenza coniugale nella società tardoantica (a partire da una costituzione di Teodosio II)*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016, 49-76.

NICCOLAI L., *Christianity, Philosophy, and Roman Power. Constantine, Julian, and the Bishops on Exegesis and Empire*, Cambridge 2023.

NÚÑEZ PAZ M.I., *Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma*, Salamanca 1988.

OLIVIERO NIGLIO G.M., *Lo status femminile nei canoni conciliari e nella legislazione imperiale della tarda antichità. Dal concilium Eliberitanum al concilium Chalcedonense*, Ariccia 2016.

ORERO REVERT J.A., *Las claves de una controversia doctrinal (C.Th. 3.16.2)*, in *El derecho de familia: de Roma al derecho actual*, Actas del VI Congreso Internacional y IX Iberoamericano de Derecho Romano, coordinators R. López Rosa y F. del Pino Toscano, Huelva 2004, 483-506.

PALANQUE, J.-R., *Saint Ambroise et l'empire romain*, Paris 1933.

PEEK W., *Palladas*, RE 18.3 (1949) 158-168.

PEPPE L., *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016.

PERRONE L., *Echi della polemica pagana sulla Bibbia negli scritti esegetici del IV e V secolo: le Quaestiones Veteris et Novi Testamenti dell'Ambrosiaster*, in *Pagani e cristiani da Giuliano l'Apostata al sacco di Roma. Atti del Convegno internazionale di studi (Rende, 12-13 novembre 1993)*, a cura di F.E. Consolino, Soveria Mannelli 1995, 149-172.

PESTMAN W., *Marriage and matrimonial Property in Ancient Egypt. A contribution to establishing the legal position of the woman*, Leiden 1961.

PIETRI C., *Le mariage chrétien à Rome*, in ID., *Christiana respublica. Éléments d'une enquête sur le Christianisme antique*, Roma 1997, 1543-1569 (= *Histoire vécue du peuple chrétien I*, dir. J. Delumeau, Toulouse 1979, 105-131).

POLAČEK A., *L'attività riformatrice di Giuliano l'Apostata nel quadro dell'evoluzione storica*, in AARC 3 (1979) 307-321.

PRICOCO S., *L'editto di Giuliano sui maestri*, Orpheus n.s. 1 (1980) 348-370.

PULIATTI S., *Per una valutazione della legislazione dell'imperatore Giuliano. Tra continuità e distacco*, in *Kaiser Julian und seine Zeit*. Convegno Frankfurt am Main 2023, in corso di stampa.

PULIATTI S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II: la legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II - II, Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991.

PULIATTI S., *Il diritto romano tra Oriente e Occidente*, in *Oriente e Occidente in dialogo*, a cura di C. Lorenzi e M. Navarra, AARC 26 (2025) 579-600.

QUEIS D. V., *Ambrosiaster, Quaestiones veteris et novi testamenti: Quaestio 115, De fato. Einleitung, Text-Übersetzung, Kommentar*. Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie vorgelegt der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel, Basel 1972.

Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino, a cura di M. Navarra, Milano 1994.

RINALDI G., *Contumeliae Communes. Circolazione di testi e argomenti nelle controversie religiose di età romana imperiale*, in *Lessico, argomentazioni e strutture nella polemica di età cristiana (III-IV sec.)*, a cura di A. Capone, Turnhout 2012, 1-66.

SAETERO PÉREZ T., *Monica de Thagaste, madre y maestra de Agustín de Hipona*, La Ciudad de Dios 124 (2011) 583-617.

Saint Basil, *The letters* III, London 1953.

Saint Basile, *Lettres* II, Paris 1961.

Saint Jérôme, *Lettres* IV, Paris 1954.

San Girolamo, *Le Lettere* II, *Lettere* 53-79, traduzione e note di S. Cola, Roma 1962.

Sant'Agostino, *Polemica con Giuliano, Le nozze e la concupiscenza, Contro le due lettere dei pelagiani, Contro Giuliano*, introduzioni, traduzioni e note di N. Cipriani, E. Cristini, I. Volpi, Roma 1985.

Sant'Ambrogio, *Abramo* in *Opere esegetiche* II.2. Introduzione, traduzione, note e indici di F. Gori, textum post Carolum Schenkl Franciscus Gori recognovit, Milano-Roma 1984.

Sant'Ambrogio, *Commento al vangelo di San Luca* II, trad. R. Minuti, rev. R. Marsiglio, Roma 1966.

Sant'Ambrogio, *Esposizione del Vangelo secondo Luca* II [libri 6.-10.] in *Opere esegetiche* IX.2. Introduzione, traduzione, note e indici di G. Coppa, Milano-Roma 1978.

SARGENTI M., *Aspetti e problemi dell'opera legislativa dell'imperatore Giuliano*, in *AARC* 3 (1979) 323-381.

SCHILLER A.A., *The Courts are no more*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* I, Milano 1969, 469-502.

SCHMIDT-HOFNER S., *Reform, Routine, and Propaganda: Julian the Lawgiver*, in *A companion to Julian the Apostate*, ed. by H.-U. Wiemer and S. Rebenich, Leiden 2020, 127-171.

SCHMIDT-HOFNER S., *Ostentatious Legislation: Law and Dynastic Change, AD 364-365*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the 4th Century AD*, ed. by J. Wienand, Oxford-New York 2015, 67-99.

SEELBACH L.C., *Zeit im Bild: Augustin und Monnica*, *Augustiniana* 57 (2007) 49-72.

SELB W. - KAUFHOLD H., *Das Syrisch-römische Rechtsbuch. I: Einleitung. II: Text und Übersetzung. III: Kommentar*, Wien 2002.

SELEM A., *L'atteggiamento storiografico di Ammiano nei confronti di Giuliano dalla proclamazione di Parigi alla morte di Costanzo*, *Athenaeum* 49 (1971) 89-110.

SHAW B.D., *The Family in Late Antiquity: the Experience of Augustine*, *Past&Present* 115 (1987) 3-51.

SOLAZZI S., *La restituzione della dote in diritto romano*, Città di Castello 1898.

- SOLAZZI S., *Ancora glossemi e interpolazioni nel Codice Teodosiano*, in ID., *Scritti di diritto romano V*, Napoli 1972, 53-55 (= SDHI 13-14 [1947-1948] 209-211).
- SOLAZZI S., *Il concetto del ius postliminii*, in ID., *Scritti di diritto romano IV*, Napoli 1963, 565-639 (= *Scritti in onore di C. Ferrini II*, Milano 1947, 288-360).
- TANTILLO I., *L'imperatore Giuliano*, Roma-Bari 2019.
- TAROZZI S., *Tradizione giuridica romana e prassi orientali. Tracce, permanenze e aporie nei manoscritti della versione R del cd. Liber Syrus-Romanus*, Napoli 2024.
- TEITLER H.C., *The Last Pagan Emperor: Julian the Apostate and the War against Christianity*, Oxford 2017.
- THÉODORIDÈS A., *L'Orient et spécialement l'Égypte dans la pensée de Julien l'Apostat*, in AARC 3 (1979) 383-409.
- TOMULESCU C.St., *Julien l'Apostat et le code de Justinien*, in AARC 3 (1979) 411-42.
- TORRES J., *De epístolas privadas a cánones disciplinarios: las "cartas canónicas" de Basilio de Cesarea*, in *Lex et religio. XL Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana* (Roma, 10-12 maggio 2012), Roma 2013, 437-446.
- URBANIK J., *La repressione costantiniana dei divorzi: la libertà dei matrimoni trafitta con una forcina*, in *Fides humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna VIII*, Napoli 2007, 5705-5726.
- URBANIK J., *D. 24.2.4: ... patrem tamen eius nuntium mittere posse. L'influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti*, in Εὐεργεσίας χάριν. *Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their Disciples*, ed. by T. Derda, J. Urbanik and M. Wecowski, Warsaw 2002, 293-336.
- URBANIK J., *Divorce*, in *Law and legal practice in Egypt from Alexander to the Arab conquest. A selection of papyrological sources in translation, with introductions and commentary*, ed. by J.G. Keenan, J.G. Manning and U. Yiftach-Firanko, Cambridge 2014, 154-175.
- URBANIK J., *Marriage and Divorce in the Late Antique Legal Practice and Legislation*, in *Derecho, Cultura y Sociedad en la Antigüedad Tardía*, ed. by E. Osaba, Universidad del País Vasco 2015, 259-274.
- VAN NUFFELEN P., *The Christian Reception of Julian in A companion to Julian the Apostate*, ed. by H.-U. Wiemer and S. Rebenich, Leiden 2020, 360-397.
- VANNUCCHI FORZIERI O., *La risoluzione del matrimonio nel IV-V secolo. Legislazione imperiale e pensiero della Chiesa*, Atti e memorie dell'Accademia Toscana di scienze e lettere 'La Colombaria' 50 (1985) 65-172.
- VANNUCCHI FORZIERI O., *La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio*, SDHI 48 (1982) 289-331.
- VENTURINI C., *Legislazione tardoantica romana dopo Costantino in materia di stuprum, adulterium e divortium*, in ID., *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in*

Roma antica. Raccolta di scritti, a cura di A. Palma, Napoli 2014, 335-367 (= *Comportamenti e immaginario della sessualità nell'Alto Medioevo*, Spoleto 2006, 177-214).

ISKY K., *Le divorce dans la législation de Justinien*, RIDA 23 (1976) 239-264.

OCI P., *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali II, Il V secolo*, in ID., *Studi di diritto romano II*, Padova 1986, 351-396.

OCI P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero II, Le costituzioni del V secolo*, in ID., *Studi di diritto romano II*, Padova 1986, 177-276.

OLTERRA E., *Matrimonio (diritto romano)*, in ID., *Scritti giuridici III*, Napoli 1991, 223-304 (= ED 25 [1975] 726-808).

OLTERRA E., *Il Libro siro-romano nelle recenti ricerche*, in ID., *Scritti giuridici V. Le fonti*, Napoli 1993, 43-74 (= *Atti Accademia Nazionale dei Lincei*, Roma 1964, 297-328).

ÖÖBUS A., *The Syro-Roman lawbook. The Syriac text of the recently discovered manuscripts accompanied by a facsimile edition and furnished with an introduction and translation I, The Syriac text with an introduction*, Stockholm 1983.

ÖÖBUS A., *The Syro-Roman lawbook. The Syriac text of the recently discovered manuscripts accompanied by a facsimile edition and furnished with an introduction and translation II, A translation with annotation*, Stockholm 1983.

ÖSSING K., *The Value of a Good Education: The School Law in Context*, in *A Companion to Julian the Apostate*, ed. by S. Rebenich and H.-U. Wiemer, Leiden-Boston 2020, 172-206.

ATSON A., *Captivitas and matrimonium*, TJD 29.2 (1958) 243-259.

WIEMER H.-U., *Apollon, Babylas und Leontios - der Kultraum Daphne zwischen Hellenismus und Spätantike in Kulträume. Studien zum Verhältnis von Kult und Raum in alten Kulturen*, Stuttgart 2017.

WILKINSON K.W., *New Epigrams of Palladas. A fragmentary Papyrus Codex (P.CtYBR inv. 4000)*, Durham NC 2012.

WILKINSON K.W., *Palladas and the Age of Constantine*, JRS 99 (2009) 36-60.

WOLFF H.J., *Doctrinal trends in Postclassical Roman Marriage Law*, ZSS 67 (1950) 261-319.

ZERWES W., *Palladas von Alexandrien: ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Epigrammdichtung*, Tübingen 1956.

L'EMPEREUR JULIEN ET LA DIVINATION DANS LE *CONTRE LES GALILÉENS*

MARIE-ODILE BOULNOIS

École pratique des hautes études (EPHE PSL, LEM UMR 8584)

ABSTRACT: Divination plays a central role in Julian's thought as reflected in *Against the Galileans*. He portrays Abraham as a theurgist and master of divination, citing biblical episodes such as a star-gazing, the taking of auspices and the reading of signs. By fashioning Abraham as his *alter ego*, Julian legitimizes his own divinatory practices, affirms continuity between Judaism and Hellenism, and rejects Christian claims to Abraham's legacy. By arguing that faith consists in tangible evidence sent by God and cannot be reduced to mere trust in the divine word, he directly challenges Paul's interpretation of Abraham's faith.

KEYWORDS: Emperor Julian, *Contra Galilaeos*, Cyril of Alexandria, divination, Abraham.

FONTI: Libanios, *Discours* 37, 5; Libanios, *Discours* 12, 82; Ammien Marcellin, *Histoires* 21, 1, 7-11; Julien, *Au sénat et au peuple d'Athènes* 11, 284c-285a; Julien, *Contre les Galiléens* I, fr. 86-89; Julien, *Sur Hélios-Roi* 1; Jamblique, *Réponse à Porphyre* III, 18, 143-144; Cyrille d'Alexandrie, *Contre Julien* X, 38-41; Philon d'Alexandrie, *Quaestiones et solutiones in Genesim* III, 8; Clément d'Alexandrie, *Stromate* II, 6, 28, 4.

Les contemporains de l'empereur Julien sont unanimes pour souligner l'importance majeure et la fréquence de son recours à la divination. Libanios fait l'éloge de cet «homme qui passait ses jours et ses nuits à sacrifier, à prier, à converser avec les divinités, et qui entrait en commerce avec eux par la divination»¹. Ammien Marcellin rapporte qu'il conjecturait le trépas de Constance

* Je publie ici le texte de la conférence donnée lors du colloque « Giuliano imperatore, legislatore e filosofo » (Parme, 18-19 novembre 2024). Je remercie les professeurs S. Puliatti, G. Traina, H. Seng et le Dr N. Zito pour leur invitation, ainsi que les relecteurs de la Revue *Tesserae iuris* pour leurs suggestions.

1 Libanios, *Discours* 37, 5 (éd. Förster, t. 2, 341): ἄνθρωπος ἐν θυσίαις τε καὶ εὐχαῖς καὶ ὁμιλίαις δαιμόνων νύκτας τε καὶ ἡμέρας διάγων καὶ διὰ τῶν μάντεων αὐτοῖς συνών. Libanios, *Discours* 15, 29; trad. BOUFFARTIGUE, *L'image politique de Julien*, 185: καὶ γὰρ οὐχ ὅσον δέξασθαι θυσίαν καὶ δι' ὀρνίθων πετομένων ἢ ἄρνῶν σφαττομένων μηνύσαι τι τῶν κρυπτομένων οὐδὲ μέχρι μαντικῆς ἢ μετ' ἐκείνων σοι συνήθεια, καίτοι καὶ τοῦτο λαμπρόν, ἀλλ' ὅσαπερ ἡμῖν παρ' ἀλλήλων, τοσαῦτα σοι πρὸς ἐκείνους. «La familiarité que tu entretiens avec eux [les dieux]

«par quantité de présages et de songes prophétiques – et qu’il s’y entendait (*quae callebat*)»². Bien plus, il prend soin de justifier le sérieux de cet art qui n’a rien de futile (*haud leve*), soutenant que «c’est la divinité qui oriente le vol des oiseaux, si bien que le son émis par un bec ou le passage d’une aile en plein vol présage l’avenir par le caractère tumultueux ou paisible de son rythme»³ ou encore que les prophéties peuvent provenir de signes occasionnels ainsi que d’étoiles filantes⁴, divers exemples sur lesquels nous allons revenir. Certes le recours aux pratiques divinatoires s’inscrit dans une tradition religieuse commune aux empereurs et aux chefs d’armées qui interrogent les augures avant de prendre des décisions⁵. C’est aussi un élément important de la propagande politique de Julien, qui lui permet de montrer que les dieux consentent à ses choix. Comme le relève Jean Bouffartigue, il faut être conscient du fait que Libanios se fait le chantre de l’image politique que l’empereur veut lui-même donner de son action⁶. Ceci est particulièrement net à propos du nombre de signes divins que Julien a demandés au moment de marcher contre Constance, puis d’accepter le trône impérial⁷. En témoignent non seulement Ammien Marcellin et Libanios, mais aussi Julien lui-même qui raconte ainsi sa quête de signes divins.

ne se limite pas au fait qu’ils reçoivent le sacrifice et révèlent des faits cachés grâce au vol des oiseaux ou à l’immolation d’agneaux, ni à la simple divination – et pourtant ce domaine est une merveille – mais tu as avec eux les mêmes rapports que nous avons entre nous».

2 Ammien Marcellin, *Histoires* 21, 1, 7 (trad. Fontaine, CUF, Paris 1996, t. 3, 45). De telles pratiques ont fait l’objet des critiques sarcastiques des chrétiens. Grégoire de Nazianze, *Discours* IV, 31 (trad. Bernardi, SC 309, 127-129): «Quand la bonté de l’empereur fit de son frère un roi et lui confia une partie du monde d’une étendue qui n’était pas négligeable, il eut toute licence de fréquenter impunément les doctrines et les maîtres les plus pernicioeux. L’Asie fut l’école où il apprit l’impiété: toutes les énormités qui se débitent sur les astres (*περί ἀστρονομίαν*), les horoscopes et la représentation de l’avenir, aussi bien que la magie qui en découle». Voir aussi Éphrem, *Hymne IV contre Julien* 7 (trad. Cerbelaud, SC 590, 483-487).

3 Ammien Marcellin, *Histoires* 21, 1, 9 (trad. Fontaine, CUF, Paris 1996, t. 3, 45-47).

4 Ammien Marcellin, *Histoires* 21, 1, 11 (trad. Fontaine, CUF, Paris 1996, t. 3, 47): «En plus de ces prophéties, les bruits de voix ont bien des significations, ainsi que les signes occasionnels (*signa occurrentia*), mais aussi les coups de tonnerre, les éclairs et les foudres, ainsi que les étoiles filantes».

5 CELLAMARE, *Du sang à l’encre*. La législation de l’empereur Constantin n’avait visé que la divination privée, autorisant les rites qui avaient lieu dans les temples. Néanmoins, les lois promulguées par Constance II avaient tendu à interdire toute divination, peut-être par peur que les pratiques divinatoires soient utilisées à la cour même pour prévoir son destin futur. Voir HANAGHAN, *Future Knowledge and Imperial Acceptance*, 136.

6 BOUFFARTIGUE, *L’image politique de Julien*.

7 Julien, *Au sénat et au peuple d’Athènes* 11, 284c-285a (trad. Bidez, CUF 1.1, 232, 13-27). Libanios, *Discours* 18, 103: θεοὺς μόνους ἀξιόχρεως ἐν τοῖς τηλικούτοις ἡγήσάμενος συμβούλους

Je me reposais dans nos appartements privés. Ensuite, de là (car une fenêtre s'ouvrait dans le mur), j'adorai Zeus. La clameur augmentant encore et tout se remplissant de tumulte dans le palais, je demandai au dieu "de produire un prodige: aussitôt, par un signe, il m'enjoignit" d'obéir (*Odyssée* III, 173-174) (ἡτερόμην τὸν θεὸν "δοῦναι τέρας, αὐτὰρ ὃ γ' ἡμῖν - Δείξε καὶ ἡνώγει" πεισθῆναι) et de ne point m'opposer à l'ardeur de l'armée. Néanmoins même après que ces signes se furent montrés (Γενομένων ὁμῶς ἐμοὶ καὶ τούτων τῶν σημείων), loin de céder avec empressement, je résistais de toutes mes forces et je ne voulais ni le titre (= d'Auguste) ni la couronne. [...] J'aurais dû, pourtant, me fier au dieu qui m'avait fait voir un prodige et me rassurer (Καίτοι χρῆν δῆπουθεν πιστεύοντα τῷ φήναντι θεῷ τὸ τέρας θαρρεῖν) [...]»⁸.

Mais la présence de la mantique dans la vie⁹ et l'œuvre¹⁰ de Julien ne relève pas seulement de coutumes impériales ou de propagande. Elle correspond aussi à son désir de se présenter comme un guide, un intermédiaire divin, reconnu par Zeus-Hélios comme une «petite étincelle issue de lui»¹¹, et à sa volonté de restaurer la religion traditionnelle dans la diversité de ses pratiques cultuelles,

ἐρόμενος ἤκουσεν, ὥς ἐμμενετέον οἷς εἶχε. «Considérant que dans de telles circonstances seuls les dieux étaient des conseillers fiables, les ayant interrogés il reçut la réponse qu'il devait garder la position qu'il avait».

8 Julien, *Au sénat et au peuple d'Athènes* 11, 284c-285a (trad. Bidez, CUF 1.1, 232,13-27).

9 Ammien Marcellin, *Histoires* 21, 2, 4 (trad. Fontaine, CUF, Paris 1996, t. 3, 48): «Il feignait d'adhérer encore à la religion chrétienne dont il s'était depuis longtemps détaché sans rien dire, tout en s'adonnant, avec quelques complices de ses secrets, à l'haruspicine, à l'art augural et aux autres rites auxquels se sont toujours livrés les adorateurs des dieux». *Histoires* 22, 1, 1, (trad. Fontaine, CUF, Paris 1996, t. 3, 90): «Tandis que dans la partie du monde opposée les rencontres changeantes de la Fortune provoquaient ces effets, Julien, parmi ses multiples activités à travers l'Illyricum, scrutait assidûment les entrailles des victimes, et, observant le vol des oiseaux, brûlait de connaître à l'avance l'issue des événements; mais il était arrêté par les réponses équivoques et obscures, sans obtenir de certitude sur l'avenir».

10 Julien, *Au sénat et au peuple d'Athènes* 13, 286d (trad. Bidez, CUF 1.1, 234): «Tout d'abord, je m'en étais remis aux dieux qui voient et entendent tout. Je leur offris ensuite des sacrifices pour les consulter sur mon départ. Les victimes montrèrent des présages favorables». Voir aussi Julien, *Lettre 26 à Maxime*, 415ab, (trad. Bidez, CUF 1.2, 53): «J'interrogeais les dieux; je n'osais le faire moi-même, car je n'aurais pas eu le courage de voir ni d'entendre révéler rien de ce qu'il y avait lieu d'appréhender alors pour toi; mais j'usai d'intermédiaires. Les dieux manifestèrent clairement qu'il se produirait des troubles autour de toi, mais rien de terrible, et sans qu'aucun des projets impies ne se réalise». Julien mentionne ici son recours à d'autres personnes pour interroger les dieux sur la sécurité de son ami. Voir Kaldellis, *Julian, the Hierophant of Eleusis, and the Abolition of Constantius' Tyranny*, 654.

11 Julien, *Contre Héracléios le cynique* 22 (Or. 7, 229d). GREENWOOD, *Crafting Divine Personae in Julian's Oration* 7, 142 et 147-148 où il montre comment Julien se présente lui-même comme un avatar divin, en s'identifiant à Héraclès.

parmi lesquelles il accorde une place privilégiée aux sacrifices et à la divination. Sur ce point, et en dépit de l'admiration que Julien manifeste pour Jamblique¹², on ne peut faire de Julien un lecteur totalement attentif du philosophe qui prend précisément ses distances vis-à-vis des formes artificielles de divination, comme l'observation du vol des oiseaux, des entrailles animales ou des astres¹³. De fait, pour Jamblique, ces méthodes divinatoires relèvent uniquement de l'art humain, n'ont aucune origine divine et comportent une grande part de conjecture¹⁴. «Il s'agit donc d'une τέχνη qui opère de manière déductive et qui appartient, par sa nature même, au domaine de la vraisemblance»¹⁵. Jamblique oppose ces méthodes populaires à la véritable divination qui transcende la matière¹⁶.

Seule la divination qui vient des dieux, en nous unissant aux dieux, nous communique véritablement la vie divine et, parce qu'elle participe à la préconnaissance et aux intellections divines, elle nous rend aussi véritablement divins¹⁷.

Il en va autrement pour Julien qui s'investit personnellement dans les rituels traditionnels, comme le rapporte Libanios.

Le plus beau est qu'il ne célèbre pas les rites divins par les mains d'autrui, juché sur un trône ou entouré de boucliers dorés, mais il procède en personne (αὐτουργεῖ), il s'active, il se saisit du bois, il prend le couteau, il ouvre les oiseaux et sait comprendre ce qu'il voit à l'intérieur, et la preuve ce sont les doigts pleins des témoignages qui en portent la trace¹⁸.

12 BOUFFARTIGUE, *L'Empereur Julien*, 76: «Ce qui frappe immédiatement, c'est la constance avec laquelle Julien le décore de qualificatifs hyperboliques. Il est "divin" (δαιμόνιος) et même "divinissime" (θειότατος); il est l'illustre hiérophante».

13 BOUFFARTIGUE, *L'Empereur Julien*, 357-359. ATHANASSIADI, *Dreams, Theurgy and Freeland Divination*, 124.

14 Jamblique, *Réponse à Porphyre (De mysteriis)* III, 15 (trad. Saffrey - Segonds, CUF 496, 101).

15 TIMOTIN, *Trois théories antiques de la divination*, 137.

16 STRUCK, *Jamblichus on Divination*, montre que cette distance vis-à-vis de la divination traditionnelle est une concession aux critiques de Porphyre, dans le but de sauver un autre type de divination, divine, et non matérielle. Jamblique rejoindrait ici, en partie, l'approche d'Origène qui distingue la divination matérielle de la véritable prophétie.

17 Jamblique, *Réponse à Porphyre (De mysteriis)* X, 4, 289 (trad. Saffrey - Segonds, CUF 496, 214).

18 Libanios, *Discours* 12, 82: τὸ δὲ κάλλιστον, οὐ γὰρ ἐφ' ὑψηλοῦ καθήμενος ἢ χρυσαῖς ἀσπίσι περικλειόμενος ἐτέρων χειρὶ θεραπεύει τοὺς θεούς, ἀλλ' αὐτουργεῖ καὶ περιτρέχει καὶ σχίζης ἄπτεται καὶ μάχαιραν δέχεται καὶ ὄρνις ἀνέρρηξε καὶ τὰ ἐνδον οὐκ ἠγνόησε, καὶ τούτων πίστις οἱ δάκτυλοι τῶν ἐκείθεν τεκμηρίων γέμοντες. Sur ce passage de Libanios, voir HANAGHAN, *Future Knowledge and Imperial Acceptance*, 88.

Étant donné l'importance de ces pratiques dans la religion de l'empereur, nous voudrions examiner le rôle que joue la divination comme argument polémique dans son ouvrage contre les chrétiens. Cette œuvre, perdue en tradition directe, nous est transmise, pour le plus grand nombre d'extraits, par l'un de ses réfuteurs, Cyrille d'Alexandrie¹⁹. Nous nous en tiendrons ici à l'argumentation de Julien lui-même, sans analyser la manière dont Cyrille lui répond²⁰.

1. Abraham théurge et devin: l'alter ego de Julien

Dans cet ouvrage que l'on a coutume d'appeler le *Contre les Galiléens*, la question de la divination occupe une place particulièrement remarquable, dans la mesure où elle intervient à la fin du premier livre, au sommet d'un texte savamment architecturé. Le premier livre du *Contre les Galiléens* est en effet bâti sur une double accusation d'apostasie des chrétiens, vis-à-vis des Grecs et vis-à-vis des juifs. La deuxième est plus grave encore, puisqu'elle signe l'abandon par les chrétiens de leurs propres traditions religieuses. L'examen de cette deuxième apostasie a un double enjeu: Julien s'emploie, d'une part, à discréditer la religion chrétienne, qui n'a pas su conserver les pratiques des Hébreux dont ils se prétendent pourtant les héritiers – circoncision, sacrifices, interdits alimentaires et divination –, d'autre part, à démontrer la très grande proximité entre religion hellénique et religion juive, les juifs ne différant que très peu des Grecs, sauf pour leur croyance en un seul Dieu.

Je l'ai dit dès le début quand j'ai voulu montrer que les juifs sont en accord avec les Nations (τοῖς ἔθνεσιν ὁμολογούντας Ἰουδαίους), excepté pour leur croyance en un seul Dieu. C'est ce point-là qui leur est propre et qui nous est étranger. Parce que tout le reste, nous le partageons en quelque sorte (ἐπεὶ τὰ γε ἅλλα κοινὰ πῶς ἡμῖν ἐστί): les temples, les sanctuaires, les autels sacrificiels, les règles de pureté,

19 Kyrill von Alexandrien, *Gegen Julian I* (Buch 1-5), éd. Ch. Riedweg, GCS NF 20, Berlin 2016; *Gegen Julian II* (Buch 6-10 und Fragmente), éd. W. Kinzig, Th. Brüggemann, GCS NF 21, Berlin 2017. Cyrille d'Alexandrie, *Contre Julien I* (Livres I-II). Introduction, texte critique, traduction et annotation par P. Burguière et P. Éviex, SC 322, Paris 1985; *Contre Julien II* (Livres III-V). Introduction et annotation M.-O. Boulnois, traduction J. Bouffartigue, M.-O. Boulnois et P. Castan, texte grec Ch. Riedweg (GCS NF 20), SC 582, Paris 2017; *Contre Julien IV* (Livres VIII-IX). Introduction et annotation M.-O. Boulnois, traduction M.-O. Boulnois avec la collaboration de J. Bouffartigue, texte grec W. Kinzig et Th. Brüggemann, (GCS NF 21), SC 624, Paris 2021. Les fragments de Julien seront cités et traduits à partir de cette nouvelle édition, plus récente que celle de Masaracchia. Sauf indication contraire, toutes les traductions sont les miennes.

20 Voir BOULNOIS, *Le rituel d'alliance entre Dieu et Abraham (Genèse 15) chez Cyrille d'Alexandrie*.

plus certains commandements, sur lesquels il n'y a entre nous absolument aucune différence, ou très peu²¹.

Du même coup, la religion chrétienne devient une aberration, totalement étrangère à l'unanimité que Julien a construite entre Grecs et juifs. Dans cette stratégie d'appropriation des pratiques juives, la figure d'Abraham apparaît comme l'apogée de la proximité avec l'hellénisme et de l'éloignement avec le christianisme²². Julien décrit le dieu d'Abraham comme un dieu très grand et puissant qui n'a rien à voir avec les Galiléens, terme qui désigne chez lui les chrétiens²³. Abraham occupe une place en quelque sorte antithétique à celle de l'évangéliste Jean: autant Jean s'est écarté du judaïsme quand il a osé, le premier, attribuer la divinité à Jésus, réalisant le comble de l'innovation²⁴, autant Abraham appartient à une race sacrée dont le dieu est même vénéré par Julien. «Je ne cesse d'adorer le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces hommes étaient des Chaldéens, race sacrée, race de théurges»²⁵.

Julien n'est pas le seul ni le premier à vouer une admiration particulière aux Chaldéens, qui étaient déjà considérés comme un peuple inspiré par Celse²⁶, par Porphyre²⁷ et par Jamblique²⁸. Outre la traditionnelle reconnaissance des sagesses barbares et de leur antiquité, cet éloge des Chaldéens met l'accent sur leurs compétences en matière astrologique. Bien plus, Julien va jusqu'à leur accorder une expertise en théurgie²⁹, un ensemble de pratiques permettant

21 Julien, *CG fr.* 72 (dans *CJIX*, 22; trad. Boulnois, SC 624, 497).

22 BOULNOIS, *Appropriations croisées des autorités de l'adversaire*, 923-952.

23 Julien, *CG fr.* 86 (dans *CJX*, 34; GCS 731, 29-30): μέγας τε ὢν πάνυ καὶ δυνατὸς, ὅμιν δὲ οὐδὲν προσήκων.

24 Julien, *CG fr.* 79 (dans *CJX*, 1). Voir BOULNOIS, *Le prologue de l'évangile de Jean au cœur de la polémique entre l'empereur Julien et Cyrille d'Alexandrie*, 195-227.

25 Julien, *CG fr.* 86 (dans *CJX*, 34; GCS 730, 25-26): ἀεὶ προσκυνῶν τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, οἱ ὄντες οὗτοι Χαλδαῖοι γένους ἱεροῦ καὶ θεουργικοῦ.

26 Celse dans Origène, *Contre Celse* VI, 80, 1.

27 Porphyre, *Philosophie tirée des oracles* dans Eusèbe de Césarée, *Préparation évangélique* IX, 10, 4.

28 Jamblique, *Réponse à Porphyre (De mysteriis)* VI, 7 (éd. Saffrey - Segonds, CUF 496, 185).

29 Sur la place de plus en plus grande des rituels théurgiques dans la pratique de la philosophie néoplatonicienne, voir SAFFREY, *La théurgie comme pénétration d'éléments extra-rationnels* et ID., *La théurgie comme phénomène culturel chez les néoplatoniciens*. Pour une plus large bibliographie, voir HOFFMANN, *Une pratique théurgique dans le néoplatonisme tardif*, 114-118. En faisant de certains personnages bibliques, comme Salomon ou Abraham, des théurges, le *Contre les Galiléens* présente une originalité par rapport aux précédents écrits antichrétiens. Voir DE VITA, *L'ultimo mediatore. Due studi su Giuliano*, 190.

d'accéder au divin, parmi lesquelles les sacrifices et la divination jouent un rôle majeur.

On en a la confirmation dans la manière dont Julien exalte les pratiques religieuses d'Abraham, en montrant leur parfaite ressemblance avec les siennes, et leur total abandon par les chrétiens.

Vous n'imitiez pas Abraham (Οὐδὲ γὰρ τὸν Ἀβραὰμ μιμῆσθε): vous n'érigiez pas d'autels voués à ce dieu, vous ne lui édifiez pas d'autels sacrificiels, vous ne l'honorez pas par des rites sacrés comme ils le faisaient. [...] Car Abraham pratiquait le sacrifice, *tout comme nous*, toujours et continuellement. Il usait aussi de la mantique par l'observation des étoiles filantes: voilà encore *un trait hellénique*, n'est-il pas vrai? (Ἔθυε μὲν γὰρ Ἀβραὰμ ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἀεὶ καὶ συνεχῶς. Ἐχρήτο δὲ μαντικῇ τῇ τῶν διαττόντων ἀστέρων – Ἑλληνικὸν ἴσως καὶ τοῦτο)³⁰.

Sacrifices et divination sont donc des pratiques qui font d'Abraham la figure la plus proche de Julien et la plus éloignée des chrétiens. Et de manière remarquable, Julien prend soin d'ajouter que la mantique par les étoiles filantes est précisément une pratique grecque. On peut voir dans cette remarque une preuve supplémentaire des points d'accord entre Hébreux et Grecs, mais il faut aussi la comprendre comme un moyen d'inscrire la divination dans une antiquité sacrée remontant à la race théurgique des Chaldéens.

De ce fait, ces passages sur la divination d'Abraham constituent tout autant l'apogée de l'édifice polémique de Julien contre les Galiléens qu'une apologie de sa propre expérience religieuse. On constate qu'il n'hésite pas à utiliser la première personne du singulier pour parler de son culte envers le Dieu d'Abraham (εἰμι [...] προσκυνῶν)³¹, mais aussi de la bienveillance que ce Dieu lui a manifestée (ἐμοί)³². Ce n'est pas la première fois qu'il met en avant sa propre expérience pour prouver ce qu'il avance. Dès le début de son ouvrage, il explique qu'il a été persuadé que les Galiléens ont, par malice, inventé une fable puérile³³, laissant entendre que d'autres peuvent, comme lui, comprendre l'erreur de cette religion et s'en détourner; plus loin, il fait l'éloge du dieu Asclépios qui l'a souvent gué-

30 Julien, *CG* fr. 86 (dans *CJ* X, 34; GCS 731, 30-32) et fr. 87 (dans *CJ* X, 37; GCS 735, 4-6).

31 Julien, *CG* fr. 86 (dans *CJ* X, 34; GCS 730, 24-25): «J'adore toujours le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob».

32 Julien, *CG* fr. 86 (dans *CJ* X, 34; GCS 731, 27-29): «Ces hommes ont su vénérer un dieu qui a toujours été bienveillant *pour moi* et pour ceux qui le vénèrent comme Abraham le vénérât».

33 Julien, *CG* fr. 1 (dans *CJ* II, 2; trad. Évieux - Burguière, SC 322, 212-213): «Il me paraît bon d'exposer à tous les raisons pour lesquelles je me suis laissé convaincre (ἐπείσθη) que la supercherie des Galiléens est une fiction humaine».

ri³⁴; pour finir, sans citer expressément Julien, Cyrille rapporte que l'empereur raconte avoir appris par des voix d'oiseaux qu'il siégerait sur le trône impérial³⁵. Chacune de ces remarques autobiographiques rappelle diverses expériences de salut ou de faveur divine, qu'il s'agisse de sa conversion, de ses guérisons, de son accession au pouvoir ou de la bienveillance reçue du dieu d'Abraham. Et, comme on le verra, ce sont aussi des oiseaux qui jouent un rôle de signe pour Abraham, ce qui fait de lui un alter-ego de Julien dans l'oïonistique.

L'éloge d'Abraham, au moins dans les fragments transmis par son réfutateur Cyrille d'Alexandrie, consiste donc à faire de lui une sorte de double de Julien, pratiquant continuellement les sacrifices³⁶ et recourant à la mantique. Lorsque Julien dit: «Abraham pratiquait le sacrifice, *tout comme nous*», il veut bien sûr parler des Grecs par opposition aux chrétiens qui ont abandonné les sacrifices, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il peut aussi renvoyer à son histoire personnelle. De même, Julien peut aisément voir un lien entre l'observation des étoiles par Abraham et sa propre fascination qu'il raconte dans son traité *Sur Hélios-Roi*, une pièce maîtresse de sa théologie. Dès l'ouverture de ce discours, Julien se déclare l'adepte du Roi Helios pour lequel il avoue un amour passionné depuis son enfance (ἐκ παιδείρου) avant de déclarer: «On me prenait déjà pour un astrologue (ἄστρολόμαντιν) alors que j'avais à peine poil au menton»³⁷.

2. L'exégèse biblique

Aux dires mêmes de Cyrille, dans sa dédicace à l'empereur Théodose II, la force de l'argumentation de Julien réside dans son recours très précis aux textes bibliques, qu'il convoque comme autant de témoins à l'appui de son réqui-

34 Julien, *CG fr.* 57 (dans *CJ VII*, 24; GCS 504, 14).

35 Julien, *CG fr.* 89 (dans *CJ X*, 42; GCS 745, 1-2): Δεδόσθαι γε μὴν καὶ αὐτῷ φησιν ὀρνίθων φωνὰς διδασκούσας, ὅτι τοῖς τῆς βασιλείας ἐνιζήσει θάκοις. «Il dit qu'à lui-même personnellement il a été accordé que des cris d'oiseaux se fissent entendre pour lui annoncer qu'il siégerait sur le trône impérial».

36 Julien, *CG fr.* 87 (dans *CJ X*, 37; GCS 735, 4): Ἔθνε μὲν γὰρ Ἀβραὰμ ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἀεὶ καὶ συνεχῶς.

37 Julien, *Sur Hélios-Roi* 1 (éd. Lacombrade, CUF 100-101). Cf. PIGANOL, *L'empire chrétien*, 123-141. Cet intérêt de Julien pour l'astrologie est peut-être à mettre en relation avec l'influence exercée sur lui par le néoplatonicien et théurge Maxime d'Ephèse, auquel fait allusion Grégoire de Nazianze (voir note 2). Mentionnons que, d'après Nicola Zito (*Maxime. Des Initiatives*, VIII-XX), Maxime d'Ephèse est probablement le Maxime qui a composé le poème astrologique *Περὶ καταρχῶν* et l'a dédié à Julien, selon la notice de la Souda. De manière plus générale, le cercle restreint de l'Empereur comprenait, outre Maxime, le médecin Oribase, lui aussi versé dans la divination, auquel Julien avait confié le rétablissement de l'oracle de Delphes (ZITO, *Maxime*, XV).

site contre les chrétiens³⁸. Pour prouver l'expertise d'Abraham en matière de divination, Julien énumère trois exemples qu'il illustre en citant plusieurs passages de la Genèse: l'observation des étoiles filantes, la prise d'auspices et la capacité de l'intendant d'Abraham à interpréter les signes.

Il (s.e. Abraham) usait aussi de la mantique par l'observation des étoiles filantes: voilà encore un trait hellénique, n'est-il pas vrai? Plus couramment encore il prenait les auspices. Et il avait aussi dans sa maison un intendant capable d'interpréter les signes³⁹.

2.1. L'observation des étoiles

a. Inscription dans une tradition interprétative

En faisant du patriarche un expert en astrologie, Julien n'innove pas, mais s'inscrit dans une tradition gréco-romaine et juive⁴⁰. De manière générale, les Chaldéens étaient réputés dans le domaine de l'astrologie, ainsi que le soulignent Diodore de Sicile et Cicéron⁴¹. Mais de manière plus spécifique, plusieurs historiens, comme Bérosee cité par Flavius Josèphe⁴² ou Alexandre

38 Cyrille, *Contre Julien* IV (trad. Évieux - Burguière, légèrement modifiée, SC 322, 107): *Θορυβούνται δέ πως ἔσθ' ὅτε καὶ οἱ βεβηκότεες ἐν πίστει νομίζουσι γὰρ αὐτὸν τὰς ἱερὰς καὶ θείας εἰδέναι γραφάς, ἐπεὶ περ ἐξ αὐτῶν τοῖς ἰδίοις λόγοις παμπόλλους ἐπισωρεύει τὰς μαρτυρίας, καίτοι μὴ εἰδὼς ἃ λέγει.* «Mais il n'est pas jusqu'aux esprits affermis dans la foi qui ne se laissent parfois troubler: ils estiment que Julien connaît les saintes et divines Écritures, puisqu'il accumule pour ses propres arguments – sans d'ailleurs savoir bien ce qu'il dit! – nombre de témoignages qu'il leur emprunte».

39 Julien, *CG* fr. 87 (dans *CJ* X, 37; GCS 735, 4-7): *Ἐχρήτο δὲ μαντικῇ τῇ τῶν διαττόντων ἀστέρων – Ἑλληνικὸν ἴσως καὶ τοῦτο –, οἰωνίζετο δὲ μειζόνως, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπίτροπον τῆς οἰκίας εἶχε συμβολικόν.*

40 Voir SIKER, *Abraham in graeco-roman Paganism*, 188-208. HEGEDUS, *Early Christianity and Ancient Astrology*, 322-323.

41 Diodore de Sicile, *Bibliothèque historique* 17, 112, 2: *οἱ Χαλδαῖοι καλούμενοι, μεγίστην μὲν δόξαν ἐν ἀστρολογίᾳ περιπεποιημένοι, διὰ δὲ τίνος αἰωνίου παρατηρήσεως προλέγειν εἰωθότες τὰ μέλλοντα.* «Ceux qui sont appelés Chaldéens ont acquis une très grande réputation dans le domaine de l'astrologie et ont l'habitude de prédire les événements futurs par une méthode basée sur des observations séculaires». Cicéron, *De la divination* I, 1, 1-2: «Au sein de ce peuple (s.e. les Assyriens) les Chaldéens, ainsi appelés du nom de leur nation, non de leur art, par une observation de longue durée ont créé, pense-t-on, la science des corps célestes: ainsi on peut prédire ce qui arrivera à chacun, et le destin avec lequel chacun est né».

42 Flavius Josèphe, *Antiquités Juives* I, 158 (trad. Hadas-Lebel, Paris 2022, 447): «Bérosee fait mention de notre ancêtre Abraham sans le nommer; il en parle en ces termes: "Après le déluge, dans la dixième génération, il y eut chez les Chaldéens un homme juste, illustre et versé dans la connaissance des choses célestes"». Voir YOSHIKO REED, *Abraham as Chaldean Scientist and Father of The Jews*, 119-158.

Polyhistor, cité par Eusèbe de Césarée⁴³, ont fait d'Abraham un astrologue. Ces différents auteurs font l'éloge de ses compétences et racontent comment il a transmis cette science à d'autres peuples, aux Égyptiens et aux Phéniciens, de qui les Grecs l'ont reçue, selon Artapan et Flavius Josèphe⁴⁴. Il faut noter que ces textes sont cités par Eusèbe de Césarée dont l'œuvre a été lue et utilisée par Julien⁴⁵.

Cette interprétation positive de l'expertise astrologique d'Abraham s'oppose cependant à une autre tradition, juive, puis chrétienne, qui insiste plutôt sur la conversion d'Abraham au vrai Dieu et son abandon des pratiques astrologiques. C'est ce que soutiennent le *Livre des Jubilés*⁴⁶ et Philon d'Alexandrie⁴⁷. À la suite

43 Eusèbe, *PE IX*, 17 (trad. des Places, SC 369, 235): tiré du chapitre 17: «D'Eupolème sur Abraham. Extrait de l'ouvrage d'Alexandre Polyhistor Des Juifs»; 3-4 (SC 369, 237): «À la dixième génération, dit-il, dans la ville de Babylonie Camarina, que certains appellent la ville de l'Ouros (ainsi traduit-on le nom de la ville chaldéenne), ou à la treizième, naquit Abraham, supérieur à tous par la noblesse et la sagesse, qui découvrit l'astrologie et la technique chaldéenne et, par son élan vers la piété, fut agréable à Dieu».

44 Eusèbe, *PE IX*, 18, 1-2 (trad. des Places, SC 369, 239-241): «D'après Artapan dans ses *Judaïca*, les Juifs nomment Ermouth, ce qui se traduit en langue grecque Juifs; mais on les appelle Hébreux en souvenir d'Abraham. Celui-ci, dit-on, était venu avec tout son clan en Égypte auprès du roi d'Égypte, Pharethôt, et lui avait enseigné l'astrologie; après être resté là vingt ans, il était retourné en terre syrienne. [...] 2. Quant à Abraham, une fois formé à la science des astres, il vint d'abord en Phénicie et enseigna l'astrologie aux Phéniciens, après quoi il passa en Égypte (τὸν δὲ Ἀβραμὸν τὴν ἀστρολογικὴν ἐπιστήμην παιδευθέντα πρῶτον μὲν ἐλθεῖν εἰς Φοινίκην καὶ τοὺς Φοίνικας ἀστρολογίαν διδάξαι, ὕστερον δὲ εἰς Αἴγυπτον παραγενέσθαι)». Flavius Josèphe, *Ant.* I, 167-168 cité par Eusèbe, *PE IX*, 16, 8 (SC 369, 235): «(Abraham) Admiré d'eux (s.e. des Égyptiens) dans leurs réunions comme un homme souverainement intelligent et capable non seulement de concevoir mais d'inculquer par ses discours ce qu'il entreprenait d'enseigner, il leur fait connaître la science des nombres et leur transmet l'astrologie; car avant l'arrivée d'Abraham les Égyptiens ignoraient ces connaissances. C'est donc de Chaldée qu'elles ont passé en Égypte, d'où elles sont parvenues jusqu'en Grèce». C'est une généalogie que reprend d'ailleurs Julien, *CG fr.* 38 (dans *CJ V*, 36; SC 582, 551): «La connaissance théorique des phénomènes célestes c'est chez les Grecs qu'elle a trouvé sa perfection, après que les premières observations eurent été faites chez les barbares de Babylone».

45 BOUFFARTIGUE, *L'Empereur Julien et la culture de son temps*, 300; 385-388. BOULNOIS, *Introduction à Cyrille d'Alexandrie, Contre Julien II* (SC 582) et IV (SC 624). BOULNOIS, *Pourquoi les chrétiens ont-ils abandonné les sacrifices d'animaux et la circoncision?*, 328-329. Outre les réfutations de certaines exégèses eusébiennes, il faut aussi mentionner l'opposition de Julien à la théologie politique élaborée par Eusèbe. Voir DE VITA, *L'ultimo mediatore. Due studi su Giuliano*, 78-79 et les références bibliographiques auxquelles elle renvoie.

46 *Jubilés XII*, 16 (trad. Caquot, Paris 1987, 691).

47 Philon, *De Abrahamo* 69.70-72 (trad. Gorez, Paris 1966, 53-55): «Les Chaldéens qui ont fait porter leur principal effort sur l'astronomie et ont attribué tout aux mouvements des

de Philon, Clément d'Alexandrie⁴⁸ et Eusèbe de Césarée voient dans l'émigration d'Abraham, de Chaldée à Harran, puis à Canaan, la preuve qu'il s'est détourné des pratiques astrologiques chaldéennes. Cette conversion est aussi signifiée par le fait que Dieu lui donne un nouveau nom: d'Abram il devient Abraham. «Abram s'interprète en effet "père qui s'élève vers les phénomènes célestes" (πατήρ μετέωρος), et Abraham, "père élu du son" (πατήρ ἐκλεκτὸς ἡχοῦς)»⁴⁹. En devenant Abraham, il ne s'intéresse plus aux phénomènes célestes.

Le Midrach *Genèse Rabba* se fait lui aussi l'écho de ce débat autour de l'appartenance d'Abraham à la catégorie des astrologues. Commentant le verset de Genèse 15, 5: «Il le fit sortir dehors et lui dit: "Lève donc les yeux vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les dénombrer"», le Midrach déclare: «Commentaire des rabbis: "Tu es prophète et non astrologue!", lui dit le Saint béni soit-Il, selon les mots: "Et maintenant rends la femme de cet homme car c'est un prophète" (Gn 20, 7)»⁵⁰. Le dénombrement des étoiles ne signifie pas qu'il

astres, ont pensé que les choses de l'univers sont réglées par des puissances que contiennent des nombres et des proportions entre des nombres (Χαλδαῖοι γὰρ ἐν τοῖς μάλιστα διαπονήσαντες ἀστρονομίαν καὶ πάντα ταῖς κινήσεσι τῶν ἀστέρων ἀναθέντες ὑπέλαβον οἰκονομεῖσθαι τὰ ἐν κόσμῳ δυνάμεσιν, ἃς περιέχουσιν ἀριθμοὶ καὶ ἀριθμῶν ἀναλογίαι). [...] Non sans impiété, ils assimilaient la création à son auteur. Nourri dans cette doctrine, Abraham "chaldaïsa" un long moment (χαλδαῖσας μακρὸν τινα χρόνον). Puis, comme après un profond sommeil, il ouvrit l'œil de l'âme et, commençant à voir le pur éclat du jour au lieu de l'ombre profonde, il s'attacha à la lumière et observa ce qu'il n'avait pas vu auparavant, un conducteur et pilote préposé à l'univers, assurant la direction de son propre ouvrage, assurant la surveillance et la protection de toutes celles de ses parties qui sont dignes de la sollicitude divine. Pour assurer plus fixement dans sa pensée la vision apparue, la parole sainte, ensuite, lui est adressée: "O toi que voilà, les grandes choses souvent sont connues par une esquisse à l'échelle réduite. On la considère et on élargit ce qu'on voit à des dimensions illimitées. Eh bien, abandonne les explorations du ciel et la science chaldéenne" (παραπεμφάμενος οὖν τοὺς τε κατ' οὐρανὸν περιπολοῦντας καὶ τὴν Χαλδαϊκὴν ἐπιστήμην)». Voir aussi Philon, *Migration d'Abraham* 177-179.

48 Clément d'Alexandrie, *Stromate* V, I, 8, 5-7.

49 Philon, *De Abrahamo* 81-83 (trad. Gorez, Paris 1966, 57-59). Eusèbe, *PE* XI, 6, 25-26 (trad. Favrelle, SC 292, 83): «Et si je te citais Abraham? Pour être devenu, au temps où il se réclamait de la sagesse chaldéenne, un "météorologue", un expert de l'observation astrale et des sciences du ciel, on l'appelait Abram, ce qui signifie en grec "père soulevé dans les hauteurs célestes" (μετεωρολόγος τις οὗτος καὶ τῆς τῶν ἀστρῶν θεωρίας τῶν τε κατ' οὐρανὸν μαθημάτων εἰδήμων τὸ πρῖν, ὅτε τῆς Χαλδαϊκῆς μετεποιεῖτο σοφίας, γεγρονῶς Ἀβραμ ἐκαλεῖτο· τοῦτο δ' Ἑλλήνων φωνὴ πατέρα μετέωρον σημαίνει). Mais en le faisant, au-delà des réalités d'ici-bas et des apparences, passer aux invisibles, Dieu opéra un changement de nom, pertinent lorsqu'il dit: "On ne t'appellera plus Abram, mais Abraham sera ton nom, car je t'ai fait le père de beaucoup de peuples" (Gn 17, 5)».

50 *Midrach Rabba* I, *Genèse* 44, 8-12 (trad. Maruani - Cohen-Arazi, Lagrasse 1987, 459).

soit un astrologue soumis à la fatalité des étoiles, en revanche, Dieu le qualifie de prophète⁵¹.

b. Exégèse de Genèse 15, 5

Pour prouver qu'Abraham recourt à l'astrologie, Julien ne se contente pas d'invoquer son origine chaldéenne, mais cite précisément et de manière complète les versets de la Genèse dans lesquels Dieu lui demande de sortir dehors et de compter les étoiles.

Or après ces mots une parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision nocturne en ces termes: "Ne crains pas, Abraham; je suis ton bouclier. Ta récompense sera extrêmement grande". Abraham dit: "Maître, que me donneras-tu? Je pars sans enfant. Le fils de Masek ma domestique héritera de moi". Et aussitôt une voix de Dieu lui parvint en ces termes: "Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de toi, celui-là héritera de toi". Il le conduisit dehors, et il lui dit: "Lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les dénombrer". Et il dit: "Ainsi sera ta descendance". Et Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. (Gn 15, 1-6)

Cet extrait biblique est introduit par Julien comme une preuve claire (σαφώς), capable d'écarter toute personne qui mettrait en doute (εἰ ἀπιστεῖ τις) le fait qu'Abraham a bien recouru à la mantique par l'observation des étoiles⁵². Puis, en bon exégète attentif au détail du texte, Julien commente le passage en relevant que Dieu demande à Abraham de sortir *dehors* pour lui montrer les étoiles⁵³. «Et maintenant dites-moi pourquoi il fut conduit dehors et invité à regarder les étoiles par l'auteur, ange ou dieu, de cette révélation? Ne connaissait-il pas, étant à l'intérieur, le nombre des étoiles toujours visibles et scintillantes chaque nuit? Eh bien, à mon avis, il voulait lui montrer les étoiles

51 Sur cet épisode de Gn 20 dans lequel Abimelek s'apprête à prendre Sara pour femme parce qu'Abraham lui a dit qu'elle était sa sœur, voir BOULNOIS, *Les périopes de Sara "sœur-épouse"*, 27-66.

52 Julien, CG fr. 87 (dans CJ X, 37; GCS 736, 7).

53 Cette précision du texte biblique est également relevée par Jean Chrysostome, un auteur antiochien de peu postérieur à Julien. Jean Chrysostome, *Homélie 36 sur la Genèse 4* (PG 59, 339; trad. Boulnois): «*Pourquoi faire observer qu'il l'emmène dehors? Parce qu'il a été dit plus haut que Dieu lui parla en se faisant voir de lui dans une vision nocturne et qu'il veut lui montrer combien les étoiles sont innombrables dans le ciel, il est dit: "il le conduisit dehors et lui dit: 'Lève donc les yeux vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les dénombrer'". Et il dit: 'Ainsi sera ta descendance'»* (Gn 15, 5)». Même si Julien a pu relever ce détail par lui-même, il ne serait pas impossible qu'il ait voulu répondre à une exégèse chrétienne qu'il a pu lire chez un prédécesseur de Jean Chrysostome.

filantes, afin de fournir une preuve évidente de ses paroles, la sanction du ciel qui confirme et ratifie tout»⁵⁴.

Ce commentaire est dense. Notons d'abord que Julien laisse ouverte une hypothèse qui ne modifie pas l'interprétation du signe: celui qui a fait cette révélation à Abraham est soit un ange, soit un dieu (ἄγγελος ἢ θεός)⁵⁵. Cette alternative est peut-être à mettre en relation avec l'énumération que fait Jamblique des divers êtres qui président aux actes de mantique: dieu, ange ou démon, correspondant aux degrés de perfection du théurge⁵⁶.

Le détail relevé par Julien, à savoir la sortie d'Abraham, prouve qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une idée du nombre des étoiles, ce qu'il pourrait faire en restant chez lui, mais d'aller observer certaines étoiles particulières, à savoir des étoiles filantes⁵⁷.

Cette interprétation est néanmoins présentée comme une conjecture per-

54 Julien, *CG* fr. 87 (dans *CJX*, 37; GCS 736, 20-25): Εἰπατέ μοι ἐνταῦθα, τοῦ χάριν ἐξήγαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς ἀστέρας ἐδείκνυεν ὁ χρηματίζων ἄγγελος ἢ θεός; Οὐ γὰρ ἐγίνωσκεν ἔνδον ὦν, ὅσον τι τὸ πληθὺς ἐστὶ τῶν νύκτωρ αἰεὶ φαινομένων καὶ μαρμαρυσσόντων ἀστέρων; Ἀλλ', οἶμαι, δεῖξαι τοὺς διάττοντας αὐτῷ βουλόμενος, ἵνα τῶν ῥημάτων ἐναργὴ πίστιν παράσχηται τὴν πάντα κραινοῦσαν καὶ ἐπικυροῦσαν οὐρανοῦ ψῆφον. Il faut noter que les verbes κραινω et ἐπικυρώω sont des hapax dans l'œuvre de Julien et que seul Julien (et Cyrille) les emploie ensemble.

55 Cette alternative est répétée plus loin (*CG* fr. 88 [dans *CJX*, 39; GCS 739, 13]), lorsque Julien commente la suite du texte de la Genèse (Gn 15, 7-11): «Vous voyez que la prédiction faite par l'apparition, ange, ou Dieu, est confirmée par le recours à l'oïonistique (οἰωνιστικῆς)».

56 Jamblique, *Réponse à Porphyre (De mysteriis)* III, 18, 143-144 (trad. Saffrey - Segonds, CUF 496, 107-108): «Dans ce qui précède, nous avons donc soutenu que le divin ne se rabaisse pas au niveau des signes de la divination (τὰ σημεῖα τῆς μαντικῆς), – mais au sortir de ce combat un autre nous attend, qui n'est pas moindre que celui dont nous sommes maintenant venus à bout et que tu introduis immédiatement, au sujet des causes de la divination: *Est-ce un dieu, ou un ange ou un démon, ou l'un quelconque [des êtres supérieurs], qui se rend présent dans les apparitions ou dans les divinations ou dans les opérations sacrées, quelles qu'elles soient?* (εἰ θεός ἢ ἄγγελος ἢ δαίμων ἢ ὅστισιν παρέσσι ταῖς ἐπιφανείαις ἢ μαντείαις ἢ ταῖς ὁποιασοῦν ἱεραῖς ἐνεργείαις) En réponse à cette question, simple est notre discours: il n'est pas possible que la <moindre> des actions divines soit accomplie d'une manière sacrée sans la présence d'un des êtres supérieurs pour surveiller et accomplir l'opération sacrée; et lorsque les actions sont parfaites, suffisantes par elles-mêmes et sans défaut, c'est qu'elles ont pour guides les dieux, lorsqu'elles sont moyennes et quelque peu inférieures aux meilleures, ce sont les anges qui les accomplissent et les font voir, et les toutes dernières sont attribuées aux démons pour être accomplies».

57 C'est ce que Julien a annoncé dès l'introduction de ce développement sur la mantique d'Abraham. *CG* fr. 87 (dans *CJX*, 37; GCS 735, 4-7): «Il usait aussi de la mantique par l'observation des étoiles filantes: voilà encore un trait hellénique, n'est-il pas vrai?» Les spécialistes de la divination attribuaient aux étoiles filantes une fonction particulière, celle d'être des messagers des sphères supérieures.

sonnelle, puisque Julien dit «à mon avis» (οἶμαι), ce que son réfutateur, Cyrille d'Alexandrie, ne manque pas de relever comme une faute de méthode: son adversaire veut présenter comme une vérité ce qui n'est qu'une hypothèse qu'il n'a pas soumise à l'examen (τὸ ἀβασανίστως ὑποπτευθέν)⁵⁸. Mais pour Julien, si Dieu demande à Abraham d'observer une catégorie particulière d'étoiles, c'est parce qu'il lui envoie un signe garantissant qu'il réalisera sa promesse de lui fournir une descendance nombreuse. Relevons ici un emploi particulièrement remarquable du terme πίστις: si cet ange ou ce dieu lui montre ces étoiles, c'est afin de lui fournir une preuve évidente (ἐναργῆ πίστιν) de ses paroles⁵⁹. Il n'est pas question d'un acte de foi de la part d'Abraham, mais de l'envoi d'un signe divin qui lui permet de croire de manière évidente. Nous y reviendrons avec l'examen de la deuxième preuve biblique.

2.2. L'observation du vol des oiseaux: un acte de mantique

a. Une exégèse qui n'est pas forcée

Après avoir invoqué l'observation des étoiles comme preuve des pratiques divinatoires d'Abraham, Julien poursuit en commentant l'épisode suivant qui raconte que des oiseaux sont venus voler au-dessus des moitiés d'animaux qu'Abraham avait découpés. Là encore, Julien cite le texte biblique et l'interprète comme un acte de divination pratiqué au moyen d'un sacrifice (μαντείας ἐπιτελουμένης μετὰ θυσιῶν), ce qu'il avait annoncé en soutenant qu'Abraham prenait les auspices (οἰωνίζετο)⁶⁰ et qu'il réitère en commentant le passage.

Il est en effet écrit ensuite: "Il lui dit: 'C'est moi le Dieu qui te fait sortir du pays des Chaldéens pour te donner cette terre en héritage'. Il dit: 'Maître, Seigneur, à quoi connaîtrai-je que j'en hériterai?' Il lui dit: 'Prends pour moi une génisse de trois ans et une chèvre de trois ans, et un bélier de trois ans, et une tourterelle et une colombe'. Il prit tout cela pour lui et les partagea par le milieu, et les plaça chacun face à l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Des oiseaux descendirent sur les moitiés et Abraham siégea avec eux". (Gn 15, 7-11) Vous voyez que la prédiction faite par l'apparition, ange ou Dieu, est confirmée par le recours à

58 Cyrille, *CJX*, 38 (GCS 738, 26-29): «Mais notre excellent ami veut conférer la force de la vérité à ce qu'il n'a fait que soupçonner sans le vérifier, et il dit: "Eh bien, à mon avis, il voulait lui montrer les étoiles filantes, afin de fournir une preuve évidente de ses paroles, la sanction du ciel qui confirme et ratifie tout"».

59 Julien, *CG fr.* 87 (dans *CJX*, 37; GCS 736): ἵνα τῶν ῥημάτων ἐναργῆ πίστιν παράσχηται τὴν πάντα κραινούσαν καὶ ἐπικυροῦσαν οὐρανοῦ ψῆφον.

60 Julien, *CG fr.* 87 (dans *CJX*, 37; GCS 735, 6). Voir *supra*.

l'οἰωνιστική), non pas accessoirement, à notre façon, mais de telle façon que l'acte mantique est validé par des sacrifices⁶¹.

En interprétant ce deuxième épisode comme un acte de mantique, Julien s'insère dans un débat exégétique ancien dont témoigne Philon d'Alexandrie. De même que Philon réfute l'interprétation qui voit en Abraham un astrologue du fait de son origine chaldéenne, de même il rejette l'exégèse de ceux qui considèrent que le partage des animaux est un acte d'haruspicine⁶².

Dans cet épisode, ce qui intéresse Julien est le fait qu'Abraham soit assis au milieu des animaux partagés, au moment où des oiseaux se mettent à voler au-dessus d'eux. De fait, comme le dit Julien, la prise des auspices par l'observation du vol a été précédée d'un sacrifice, ce qui correspond à un rituel de mantique que Julien pratiquait lui-même⁶³. Néanmoins, Cyrille n'a sans doute pas cité la totalité de l'argumentation de son adversaire, car si le début du fragment 88 de Julien est bien reproduit textuellement et introduit, comme

61 Julien, *CG* fr. 88 (dans *CJ* X, 38; GCS 739, 4-740, 15): Γέγραπται γὰρ ἐξῆς: «Εἶπε δὲ πρὸς αὐτόν. «Εγὼ εἰμι ὁ θεὸς ὁ ἐξάγων σε ἐκ χώρας Χαλδαίων, ὥστε δοῦναι σοι τὴν γῆν ταύτην κληρονομήσαι αὐτήν.» Εἶπε δέ. «Δέσποτα κύριε, κατὰ τί γνώσομαι, ὅτι κληρονομήσω αὐτήν;» Εἶπε δὲ αὐτῷ. «Λάβε μοι δάμαλιν τριετίζουσας καὶ αἶγα τριετίζουσας καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγὸνα καὶ περιστερὰν.» Ἔλαβε δὲ αὐτῷ πάντα ταῦτα καὶ διεῖλεν αὐτὰ μέσα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις, τὰ δὲ ὄρνεα οὐ διεῖλε. Κατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ διχοτομήματα, καὶ συνεκάθισεν αὐτοῖς Ἀβραάμ». Τὴν τοῦ φανέντος ἀγγέλου πρόρρησιν ἦτοι θεοῦ διὰ τῆς οἰωνιστικῆς ὁρᾶτε κρατυνομένην, οὐχ ὥσπερ ἡμεῖς ἐκ παρέργου, μετὰ θυσιῶν δὲ τῆς μαντείας ἐπιτελουμένης.

62 Philon d'Alexandrie, *Quaestiones et solutiones in Genesim* III, 8 (trad. Mercier, Paris 1984, 37-39): «Pourquoi l'Écriture dit-elle: "Abraham s'assit sur eux?" (Gn 15, 11) Ceux qui pensent qu'il est question ici de ce qui concerne le sacrifice, à cause des choses présentes, qu'ils disent que l'homme vertueux est assis comme dans une assemblée, *examinant les entrailles et prenant comme un symbole certain ce qui annonçait la vérité*. Mais nous, disciples de Moïse, sachant clairement la volonté du Maître, à savoir qu'il a détourné son visage de toute espèce de science, car il croyait uniquement en Dieu, nous dirons que, maintenant, avec ce groupe d'oiseaux qui survolaient, il introduit l'homme vertueux, n'insinuant en parabole rien d'autre sinon qu'il met obstacle à l'injustice et à l'avarice, et qu'en ennemi des discordes et des guerres, il aime la stabilité et la paix et qu'il est vraiment le vrai gardien de la paix».

63 Voir Ammien Marcellin, *Histoires* 21, 1, 9 (trad. Fontaine, CUF, Paris 1996, t. 3, 45-47): «Augures et auspices ne se déduisent pas de l'arbitraire de volatiles ignorants de l'avenir – c'est là, en effet, ce que même un insensé ne saurait dire, mais c'est la divinité qui oriente le vol des oiseaux, si bien que le son émis par un bec ou le passage d'une aile en plein vol présage l'avenir par le caractère tumultueux ou paisible de son rythme»; *Histoires* 21, 2, 4, (trad. Fontaine, CUF, Paris 1996, t. 3, 48): «Il feignait d'adhérer encore à la religion chrétienne dont il s'était depuis longtemps détaché sans rien dire, tout en s'adonnant, avec quelques complices de ses secrets, à l'haruspicine, à l'art augural (*haruspicine et auguriis intentus*) et aux autres rites auxquels se sont toujours livrés les adorateurs des dieux».

d'habitude, par la formule: «Voici ce qu'il (Julien) écrit», en revanche, au milieu de ce fragment, Cyrille reprend la parole en déclarant au style indirect: «Il (Julien) *dit* qu'au moyen des oiseaux venus se poser là il a montré que sa promesse était certaine»⁶⁴. De surcroît, lorsque Cyrille réfute ensuite l'interprétation de Julien, il fait peut-être allusion à une autre phrase de Julien qu'il avait omise en abrégant l'extrait cité: «Le découpage par moitié a été pratiqué dans l'optique du serment, et non, *comme il le dit*, pour tenir lieu de sacrifice dans une procédure de mantique»⁶⁵. Alors que, pour Cyrille, le découpage des animaux correspond à un rituel dans le cadre d'un serment, pour Julien il s'agit d'une pratique sacrificielle qui accompagne un acte de mantique par l'observation du vol des oiseaux.

Lorsqu'ils interprètent ce vol des oiseaux, nombre d'auteurs chrétiens, dont Cyrille⁶⁶, y voient simplement un vol d'oiseaux de proie attirés par les animaux dépecés. Ainsi, même s'ils conservent le texte grec de la Septante qui déclare qu'«Abraham siège avec» les moitiés découpées (συνεκάθισεν αὐτοῖς Ἀβραάμ), ils le commentent en recourant, sans toujours le dire, aux révisions grecques faites sur l'hébreu qui disent qu'Abraham «a chassé» les oiseaux (ἀπεσόβησε)⁶⁷. De ce fait, l'action d'Abraham ne consiste pas à observer le vol des oiseaux, mais à écarter des charognards du sacrifice qu'il vient d'opérer.

La mention de ce deuxième épisode, après l'observation des étoiles, a une fonction argumentative très précise. Elle ne vise pas à accumuler des exemples pour illustrer le recours d'Abraham à la mantique, mais à parer une objection que pourrait susciter son interprétation de l'observation des étoiles comme la preuve d'une pratique divinatoire. «Et pour qu'on ne considère pas cette interprétation comme forcée, je vais en prouver le bien fondé en citant immédia-

64 Julien, *CG* fr. 88 (dans *CJX*, 39; GCS 740, 16-17): Φησὶ δέ, ὅτι τῇ τῶν οἰωνῶν ἐπιπτήσει βεβαίαν ἔδειξε τὴν ἐπαγγελίαν.

65 Cyrille, *CJX*, 40 (GCS 743, 49-52): παρελήφθη μᾶλλον εἰς ὄρκου χρεῖαν τὰ διχοτομήματα, καὶ οὐ, καθὰ φησιν αὐτός, τοῖς τῆς μαντείας τρόποις ἐν τάξει γεγόνασιν θυσίων.

66 Cyrille, *CJX*, 41 (GCS 743, 1-3): Εἰ δὲ ἐπέπτη τοῖς θύμασι τὰ τῶν ὀρνέων βδελυρώτατα καὶ σαρκοφαγεῖν εἰωθότα, εἶτα ταυτὶ σεσόβηκεν ὁ Ἀβραάμ, τί τὸ ξένον, ὦ τᾶν; «Et si sur les victimes se sont posés des oiseaux carnassiers des plus répugnants, qui furent chassés par Abraham, qu'y a-t-il là d'étrange, mon ami?» et *Glaphyres sur la Genèse* PG 69, 124, 51.

67 WEVERS, *Septuaginta*, 169 indique dans son appareil qu'Aquila traduit ἀπεσόβησε. Certains auteurs chrétiens connaissent des révisions du texte biblique faites sur l'hébreu qui emploient un verbe signifiant "chasser": ἐξελαύνω chez Théodoret de Cyr, *Quaestiones in Genesim* 66 (éd. Fernández Marcos - Sáenz-Badillos, Madrid 1979, 63): τὰ δὲ γε ἐφιπτάμενα τοῖς διχοτομήμασιν ὄρνεα, ἅπερ ὁ πατριάρχης ἐκ τῶν ἱερείων ἐξήλαυνε, τὴν φονικὴν τῶν αἰγυπτίων προηγήττετο γνώμην, et ἀποδιώκω chez Théodore de Mopsueste, *Réplique*, fr. 2 (éd. Guida, 94): τοῦ Θεοῦ ἀποδιώκοντος ῥαδίως ὥσπερ τὰ ὄρνεα ὁ Ἀβραάμ.

tement le texte qui suit»⁶⁸. La citation des versets bibliques sur le sacrifice des animaux et le vol des oiseaux a donc pour but de prouver la pertinence de son exégèse sur l'observation du ciel par Abraham. En se défendant de pratiquer une «exégèse forcée», Julien emprunte un vocabulaire employé par les chrétiens et tout particulièrement par Origène qui se prémunit très fréquemment contre ce type d'accusation, y compris en utilisant le même verbe ὑπολαμβάνω que Julien⁶⁹. Pour réfuter tout soupçon à l'encontre de ses exégèses que l'on pourrait qualifier de «forcées», Origène confirme son interprétation en citant d'autres textes bibliques similaires ou d'autres traductions grecques que la Septante⁷⁰.

68 Julien, *CG* fr. 88 (dans *CJX*, 39; GCS 739, 3-4): Ὅπως δὲ μή τις ὑπολάβῃ βίαιον εἶναι τὴν τοιαύτην ἐξήγησιν, ἐφεξῆς ὅσα πρόσκειται παραθεῖς αὐτῷ πιστώσομαι.

69 Origène, *Philocalie* 27, 6 (SC 226, 287 – fragment sur Exode 10, 27 de provenance inconnue): Ἀλλ' εἰκὸς δυσπειθῶς ἔξιν τοὺς ἐντευζομένους, βίαιον ὑπολαμβάνοντας εἶναι τὸ λεγόμενον, ὡς ἄρα συμφέρον γέγονοι τῷ Φαραῶ τὸ ἐσκληρύνθαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ πάντα τὰ ἀναγεγραμμένα γεγονέναι μέχρι καὶ τῆς καταποντώσεως. «Mais probablement nos lecteurs seront-ils difficilement convaincus; ils penseront que notre explication est forcée, à savoir qu'il était utile à Pharaon que son cœur fût endurci (cf. Ex 4, 21 et 7, 3) et que tous les événements rapportés, jusqu'à l'engloutissement y compris, lui étaient favorables». On notera la ressemblance avec Origène, *Traité des Principes* III, 1, (SC 268, 63-65; trad. très légèrement modifiée), un passage conservé en grec dans *Philocalie* 21, 11: Ἀλλ' ἐπεὶ δυσπειθεῖς αἱ τοιαῦται διηγήσεις καὶ βίαιοι εἶναι νομίζονται, ἴδωμεν καὶ ἀπὸ προφητικῶν λόγων, τί φασιν οἱ πολλὰς χρηστότητος θεοῦ πεπειραμένοι [...]. «Mais puisque de telles explications semblent difficilement croyables et paraissent forcées, voyons, à partir des paroles prophétiques, ce que disent ceux qui ont expérimenté la grande bonté de Dieu».

70 Origène, *In Genesim* (e catenis) (Origenes Werke 6, 27 = Procope, *Com Gen* 6, 8): διὸ ἐκλείσιν ὁ θεὸς ὀπισθεν τοῦ Νῶε, καὶ οὕτως ἐγένετο ὁ κατακλυσμὸς (cf. Gn 7, 16-17). μετὰ δὲ τὸν κατακλυσμὸν παρετηρήσαμεν ὅτι οὐκέτι ὡς ἐν τοῖς ἀνωτέρω «θύραν» ἀνέωξεν ὁ Νῶε, ἀλλὰ θυρίδα (Gn 8, 6), ἵνα ἀποστείλῃ τὸν κόρακα· βίαιον δὲ τις τὴν παρατήρησιν ὑπελάμβανε, εἰ μὴ καὶ αἱ λοιπαὶ ἐκδόσεις δεύτερον μὲν θυρίδα περιεῖχον ἀνοιγομένην ὑπὸ τοῦ Νῶε, πρότερον δὲ θύραν ἢ ἀνοίγμα ἔλεγον προστεταχέναι τὸν θεὸν τῷ Νῶε ποιῆσαι ἐκ πλαγίων τῆς κιβωτοῦ (θύραν μὲν γὰρ ὁ Θεοδοτίων καὶ Σύμμαχος, ἀνοίγμα δὲ ὁ Ἀκύλας ἐποίησε). «C'est pourquoi Dieu a fermé derrière Noé. Et alors s'est produit le déluge (cf. Gn 7, 16-17). Mais après le déluge nous avons observé attentivement que Noé n'a plus ouvert une "porte" comme auparavant, mais une "fenêtre" (Gn 8, 6) pour envoyer le corbeau. Mais on pourrait supposer que l'observation est forcée, si les autres traductions ne contenaient pas elles aussi que la deuxième fois c'est une fenêtre qui a été ouverte par Noé, tandis que la première fois elles disaient que Dieu avait ordonné à Noé de faire une porte ou une ouverture à partir des côtés de l'arche (en effet Théodotion et Symmaque ont fait une porte, Aquila une ouverture)». Ce passage appartient à l'*Homélie 2 sur la Genèse* (SC 7 bis, 83) traduite en latin par Rufin. Mais ce dernier a coupé la partie sur l'exégèse forcée et sur les variantes des différentes traductions de Théodotion, Symmaque et Aquila. On constate le même phénomène pour l'*Homélie 4 sur le Psaume 36, 3* (GCS 170): le grec évoque le risque d'interprétation forcée, un passage omis par la traduction de Rufin (SC 411, 212-213).

Je n'en prendrai qu'un exemple tiré de son *Homélie 2 sur le Psaume 77* où il explique que les «fils d'Ephraïm» (Ps 77, 9a) désignent les hérétiques qui s'approprient indûment les paroles de l'Écriture. Origène appuie cette interprétation sur une longue digression à partir d'Osée 6, 10-7, 1 qui critique la prostitution d'Ephraïm, parle de son mensonge et le compare à un voleur. Poursuivant son explication, Origène applique alors la suite des versets d'Osée aux hérétiques, tout en se prémunissant contre l'accusation de forcer le texte.

Mais admettons, comme quelqu'un pourrait le supposer en écoutant de telles explications, que nous avons *forcé* la lettre de ce texte en rapportant ce passage à des hérétiques et en développant l'exégèse de manière uniforme. Prenons encore un second passage: "Ils ont réjoui les rois dans leur cœur et les princes par leurs mensonges" (Os 7, 3). [...] Admettons aussi que nous avons *forcé* le deuxième passage en le rapportant aux hérétiques. Qu'en est-il encore de ce troisième? Écoutons-le: "Ephraïm est devenu un gâteau non retourné" (Os 7, 8)⁷¹.

Pour prévenir les résistances à ses exégèses allégoriques que certains pourraient trouver forcées, Origène recourt donc à plusieurs autres passages similaires en invoquant la cohérence de la Bible. Inversement, il ne se prive pas d'accuser un de ses adversaires, Héracléon, de faire violence au texte biblique de l'évangile de Jean, en ne tenant pas compte de l'enchaînement logique du texte biblique⁷². Accuser un adversaire de forcer son interprétation est bien caractéristique de la polémique exégétique.

En se défendant de forcer le texte et en invoquant d'autres passages bibliques à l'appui de son interprétation, Julien s'inscrit donc parfaitement dans la pratique exégétique chrétienne. Il faut néanmoins noter que ce souci d'éviter une exégèse forcée est également partagé par Porphyre, précisément dans deux écrits

71 Origène, *Homélie 2 sur le Psaume 77*, 5 (éd. Perrone, GCS NF 19, 375): Ἀλλ' ἔστω ἡμᾶς, ὡς ὑπονοῆσαι ἂν τις ἀκούων τῶν τοιούτων διηγήσεων, βεβιάσθαι τὸ ῥητὸν τοῦτο ἀναφέροντας καὶ ἐξομαλίζοντας αὐτὸ ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν αἱρέσεων. Δέξαι καὶ δεύτερον· ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡϋφφρναν βασιλεῖς, καὶ ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν ἄρχοντας [...]. Ἔστω δὲ καὶ τὸ δεύτερον ῥητὸν ἐβιασάμεθα ἀναφέροντες ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν αἱρέσεων, τί καὶ τὸ τρίτον; Ἀκούωμεν αὐτοῦ· Ἐφραΐμ ἐγένετο ἐγκρυφίας οὐ μεταστρεφόμενος.

72 Origène, *ComJn* II, 14, 100 (trad. Blanc, SC 120 bis, 275): Βιαίως δὲ οἶμαι καὶ χωρὶς μαρτυρίου τὸν Οὐαλεντίνου λεγόμενον εἶναι γνώριμον Ἡρακλέωνα διηγούμενον τὸ «πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο» ἐξειληφέναι «πάντα» τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, ἐκκλείοντα τῶν πάντων, τὸ ὅσον ἐπὶ τῇ ὑποθέσει αὐτοῦ, τὰ τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ διαφέροντα. «C'est, à mon avis, en faisant violence au texte et sans preuve que, dans son interprétation de "tout fut par lui" (Jn 1, 3), Héracléon, disciple de Valentin à ce qu'on dit, explique "tout" par le monde et ce qu'il renferme et exclut du "tout" ce qui, pour autant qu'il suit son hypothèse, serait supérieur au monde et à ce qu'il renferme». Voir aussi *ComJn* VI, 6, 33-34 (SC 157, 155); *ComJn* XIII, 46, 300 (SC 222, 197).

exégétiques: l'*Antre des nymphes* et les *Questions homériques*⁷³. Comme chez Origène, il s'agit pour Porphyre, dans un cas, de justifier son exégèse allégorique, dans l'autre, de dénoncer des pratiques abusives sur un texte autoritatif, en l'occurrence Homère. Et de manière similaire, c'est en recourant au principe selon lequel on doit «expliquer Homère par Homère»⁷⁴, comme la Bible par la Bible, que Porphyre recourt à d'autres passages parallèles pour justifier sa lecture.

b. Une conception de la foi opposée à celle de Paul

Non content de recourir à cette méthode dans le cadre d'un débat exégétique, Julien s'attaque aussi au fondement même de la foi chrétienne. De fait, l'apôtre Paul fait d'Abraham le père des croyants en citant, dans ses épîtres aux Romains (4, 3; 10, 16-17) et aux Galates (3, 6), le verset de Gn 15, 6: «Et Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice (Καὶ ἐπίστευσεν Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην)». Ce verset fait précisément partie des extraits cités par Julien et l'on ne peut qu'être frappé par la récurrence des termes πίστις et πιστεύειν dans les quelques phrases qui commentent l'observation des étoiles et le vol des oiseaux. Or pour Julien, la πίστις n'est pas la confiance qu'Abraham met dans la parole divine lui promettant une descendance, mais le présage envoyé par Dieu qui lui donne une preuve évidente qu'il réalisera sa promesse. Déjà dans l'épisode des étoiles, Julien appelle «preuve/foi évidente» (ἐναργὴ πίστιν) «le suffrage du ciel», et dans celui du vol des oiseaux, il est encore plus explicite.

Sans la vérité la foi semble bien n'être que sottise et stupidité. Or il n'est pas possible de voir la vérité sur un simple mot, mais il faut que les paroles soient appuyées par un signe manifeste, dont l'apparition confirmera la prédiction de l'événement futur⁷⁵.

73 Porphyre, *L'antre des nymphes dans l'Odyssée*, (éd. Dorandi, Paris 2019, 147): Οὐ δεῖ δὲ τὰς τοιαύτας ἐξηγήσεις βεβιασμένας ἡγεῖσθαι καὶ εὐρεσιλογούντων πιθανότητος [...] «Il ne faut pas estimer que de telles exégèses sont forcées ni les prendre pour des arguments spécieux dus à des inventeurs de discours [...]» et *Questions homériques sur l'Odyssée* 12, 3-4 où Porphyre reproche à certains interprètes la construction syntaxique de quelques mots en arguant que c'est non seulement forcé (βιαστότερον), mais contraire (ἐναντίον) à la pensée d'Homère.

74 Ce principe qui remonterait à Aristarque est précisément cité par Porphyre, *Questions homériques* 56: Ὅμηρον ἐξ Ὀμήρου σαφηνίζειν.

75 Julien, *CG* fr. 88 (dans *CJ* X, 39; GCS 740, 18-22): ἄνευ ἀληθείας πίστις ἡλιθιότης ἔοικε τις εἶναι καὶ ἐμβροντησία. Τὴν δὲ ἀλήθειαν οὐκ ἔνεστιν <ιδεῖν> ἐκ ψιλοῦ ῥήματος, ἀλλὰ χρή τι καὶ παρακολουθῆσαι τοῖς λόγοις ἐναργὲς σημεῖον, ὃ πιστώσεται γινόμενον τὴν εἰς τὸ μέλλον πεποιημένην προαγόρευσιν. Ce passage est cité à nouveau par Cyrille dans sa réfutation en *CJ* X, 41 (GCS 743, 6-7): Ἐπειδὴ δὲ φησιν, «Ἄνευ γὰρ ἀληθείας πίστις ἡλιθιότης ἔοικε τις εἶναι καὶ ἐμβροντησία».

Pour Julien, quand la Bible parle de la foi d'Abraham, elle ne désigne pas un acte méritoire de la part de l'homme, mais l'envoi par Dieu de signes au moyen desquels il confirme (πιστώνεται) son message initial et le rend digne de foi⁷⁶. Une simple parole prophétique ne peut suffire à donner confiance, il faut encore qu'elle soit accompagnée de signes clairs qui garantissent sa vérité. C'est d'ailleurs ce que Julien a lui-même expérimenté en demandant aux dieux un prodige qui rende crédible leur parole au moment d'accepter le siège impérial⁷⁷.

Pour Julien, la manière de croire d'Abraham est donc satisfaisante parce qu'elle s'appuie sur des démonstrations, ce qui va à l'encontre même de la conception chrétienne, comme on peut le voir à travers ce qu'en dit Clément d'Alexandrie.

Est-ce que nous ne comprenons pas déjà que c'est la parole du Seigneur qui est démonstration (ἀπόδειξις)? [...] Si "à Abraham sa foi fut imputée à justice" (Gn 15, 6 cité par Rm 4, 3), et si nous sommes, par la parole entendue (δι' ἀκοῆς), la descendance d'Abraham, nous aussi nous devons croire. Car nous sommes les enfants d'Israël, *dociles non pas à cause des signes, mais à cause de la parole entendue* (cf. Rm 10, 17) (οἱ μὴ διὰ σημείων, δι' ἀκοῆς δὲ εὐπειθεῖς)⁷⁸.

Selon Clément, qui s'appuie sur l'épître aux Romains pour commenter ce verset sur la foi d'Abraham, c'est la parole divine, à elle seule, qui est démonstration, sans qu'elle ait besoin de signes supplémentaires. De fait, outre le passage dans lequel Paul commente Gn 15, 6 (Rm 4, 3) l'apôtre souligne encore plus loin, dans la même épître aux Romains (Rm 10, 16-17), que la foi naît de ce qu'on entend⁷⁹. Or c'est précisément cette possibilité de «voir la vérité à partir

76 Boswell, *Julian the Apostate and the ΠΙΣΤΙΣ of Abraham*, 383-396.

77 Julien, *Au sénat et au peuple d'Athènes* 11, 284c-285a (éd. Bidez, CUF 1.1, 232, 13-27), voir note 7.

78 Clément d'Alexandrie, *Stromate* II, 6, 25 [...] 28, 4 (trad. Mondésert, légèrement modifiée, SC 38, 53-54). Voir aussi *Stromate* II, 2, 9, 6 (SC 38, 39): «Eh bien celui qui a cru aux divines Écritures, avec un jugement ferme, reçoit comme une démonstration irréfutable (ἀπόδειξιν ἀναντίρρητον) la voix de Dieu qui les a données; la foi n'est donc pas quelque chose qui tient sa force d'une démonstration: "Bienheureux par conséquent ceux qui n'ont pas vu et ont cru" (Jn 20, 29)» et *Stromate* VII, 16, 95, 8 (trad. Le Boulluec, SC 428, 291): «La voix du Seigneur qui offre plus de garanties que toutes les démonstrations, bien plus, qui se trouve être la seule démonstration (ἀπόδειξις) [...]».

79 Rm 10, 16-17: Ἀλλ' οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἡσαΐας γὰρ λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ. «Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Isaïe dit en effet: "Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre?" (Is 53, 1) Ainsi la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ».

d'un simple mot» que Julien conteste. Pour lui, Abraham n'est pas le champion de la foi pure qui se fonde sur la parole divine, mais un théurge, expert en mantique, qui communique avec Dieu par un rituel sacrificiel capable de lui fournir des signes probants⁸⁰. Cette autre conception de la *pistis* est ancrée dans le discours néoplatonicien, comme le prouve la manière dont Jamblique parle du rôle des signes (σημεῖα) divins dans les actes divinatoires: le dieu montre aux hommes des signes qui méritent leur créance (πίστεως ἄξια) et les conduisent à la vérité (ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν)⁸¹.

Cette présentation de la foi d'Abraham par Julien a donc un caractère extrêmement polémique contre l'interprétation chrétienne et a pour but de saper les bases sur lesquelles Paul fonde la prétention des chrétiens à se dire «enfants d'Abraham» (Ga 3, 7: «Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham» οἱ ἐκ πίστεως, οἳ τοι υἱοὶ εἰσιν Ἀβραάμ)⁸². Ce n'est pas un hasard

80 LUGARESI, *Giuliano, apostata o post-cristiano?*, 98: «La nuda fede in una parole a solo ascoltata – senza il supporto di una tecnologia del sacro, cioè di un apparato di pratiche culturali e di “segni” che funzionino come aggancio e legame concreto con il mondo divino – appare al post-cristiano e “teurgico” Giuliano del tutto insufficiente».

81 Jamblique, *Réponse à Porphyre (De Mysteries)* III, 17, 141-142 (trad. Saffrey - Segonds, CUF 496, 105-107): «Le dieu ne se partage pas selon les modes divisés de la divination (παρὰ τοὺς διηρημένους τρόπους τῆς μαντείας), mais il les produit tous d'une manière indivise [...] et il n'est pas retenu par les signes, parce qu'il serait compris ou limité par eux, mais il contient en lui-même les signes aussi, il les rassemble dans l'unité et les fait procéder à partir de lui-même par un unique vouloir; et si, dans la prédiction (προδηλώσει), [le dieu] se répand jusqu'aux choses inanimées, comme des cailloux, des bâtons, des morceaux de bois, des pierres, des grains de blé ou des gruaux, c'est justement là ce qu'il y a de plus admirable dans le présage divinatoire divin: qu'il donne une âme même aux choses inanimées, et un mouvement même aux choses immobiles, qu'il rende toutes choses claires, connaissables, participant à la raison et définies par les mesures de l'intelligence, bien que, par elles-mêmes, elles ne possèdent aucune raison. Et le dieu me semble bien signifier par là un autre prodige véritablement divin. De même, en effet, que quelquefois il fait tenir des propos remplis de sagesse à quelqu'un parmi les simples, par quoi tout le monde voit clairement que ce qui se produit n'est pas d'ordre humain, mais divin, de même dévoile-t-il les pensées qui surpassent toute connaissance au moyen des êtres privés de connaissance; en même temps, il fait voir aux hommes que les signes qui apparaissent sont dignes de créance (ὡς πίστεως ἄξια ὑπάρχει τὰ δεικνύμενα σημεῖα), qu'ils sont supérieurs à la nature et que le dieu la transcende; c'est ainsi que ce qui est inconnaissable dans la nature, [le dieu] le rend connaissable, et ce qui ne connaît pas, capable de connaître, et par leur entremise il met en nous la sagesse et, par tout ce qui existe dans le monde, il meut notre intellect vers la vérité (ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν) du présent, du passé et de l'avenir».

82 Dès le livre I du *Contre Julien*, Cyrille a revendiqué pour les chrétiens le droit à «compter parmi les enfants d'Abraham». *CJ* I, 34 (SC 322, 174-175): «Nous nous comptons parmi les enfants d'Abraham: nous sommes ses fils selon la promesse (καταλογιζόμεθα δὲ καὶ ἐαυτοὺς ἐν τέκνοις τοῦ Ἀβραάμ. Ἡμεῖς γὰρ ἐσμεν οἱ κατ' ἐπαγγελίαν υἱοὶ), et nous trouvons confirmation du fait dans ce que dit Paul: “Tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël, et de même la

si cette attaque vient couronner la fin du premier livre de Julien, dans lequel il n'a cessé de démontrer que les chrétiens n'avaient rien de commun avec les juifs. Cyrille ne se trompe d'ailleurs pas sur l'enjeu de cette interprétation adverse de la foi quand il la dénonce ainsi: «Une fois de plus dans ce passage la foi exprimée par les Écritures sacrées a été pervertie»⁸³.

2.3. *L'intendant interprète des signes*

La troisième preuve scripturaire avancée par Julien pour attester qu'Abraham pratiquait la divination est la présence dans sa maison d'un intendant capable d'interpréter les signes. Cet argument reste très allusif car il est seulement annoncé au début de la démonstration quand Julien énumère les trois épisodes de pratique divinatoire. «Et il avait aussi dans sa maison un intendant capable d'interpréter les signes (ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπίτροπον τῆς οἰκίας εἶχε συμβολικόν)»⁸⁴. Le terme σύμβολον peut avoir le sens de «signe» ou de présage⁸⁵ et l'adjectif συμβολικός peut désigner un expert dans l'art d'interpréter les signes⁸⁶.

postérité d'Abraham n'est pas nécessairement faite de ses enfants: [...] ce sont les enfants de la promesse qui comptent comme postérité" (Rm 9, 6-9)».

83 Cyrille, *CJX*, 40 (GCS 740, 1-2): Ἐκκεκαπήλευται πάλιν ἐν τούτοις τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἡ πίστις.

84 Julien, *CG fr.* 87 (dans *CJX*, 37; GCS 735, 6-7).

85 Xénophon, *Mémoires* I, 1, 3 (éd. Bandini, trad. Dorion légèrement modifiée, CUF 399, 3): ὁ δ' οὐδὲν καινότερον εἰσέφερε τῶν ἄλλων, ὅσοι μαντικὴν νομίζοντες οἰωνοῖς τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ συμβόλοις καὶ θυσίαις. «Mais il n'a rien introduit de plus nouveau que les autres, ceux qui croient à la divination et font appel aux oiseaux, aux voix, aux présages et aux sacrifices». Celse dans Origène, *Contre Celse* IV, 88 (trad. Borret, SC 136, 403): «Donc, si les oiseaux et tous les autres animaux divinateurs prévoient par don de Dieu l'avenir et nous l'enseignent par des signes (διὰ συμβόλων), ils semblent être par nature d'autant plus proches de l'union avec Dieu, plus savants et plus chers à Dieu». Sur la divination par mode de symbole, voir Jamblique, *Réponse à Porphyre (De Mysteriis)* III, 15 (éd. Saffrey - Segonds, CUF 496, 102, 1-7): συμβολικῶς δὲ τὴν γνῶμην τοῦ θεοῦ ἐμφαίνουσι, καὶ τὴν τοῦ μέλλοντος προδήλωσιν καθ' Ἡράκλειτον οὔτε λέγοντες οὔτε κρύπτοντες ἀλλὰ σημαίνοντες, ἐπειδὴ τῆς δημιουργίας τὸν τρόπον ἀποτυποῦσι καὶ διὰ τῆς προδηλώσεως. Καθάπερ οὖν δι' εἰκόνων γεννῶσι πάντα, καὶ σημαίνουσιν ὡσαύτως καὶ διὰ συνθημάτων. «[Ces démons] font voir sous forme de symboles la volonté du dieu et l'annonce du futur, "sans déclarer, ni cacher, mais en signifiant", selon le mot d'Héraclite [fr. B 93, éd. Diels-Kranz], puisqu'ils reproduisent le mode de la démiurgie par cette annonce aussi. De même donc que [les démons] engendrent toutes choses au moyen d'images, de même aussi signifient-ils par des symboles». Selon BOUCHÉ LECLERCQ, *Histoire de la divination*, 119-120, les symboles (σύμβολα, σύμβολοι, συμβολικὴ τέχνη) comprennent tous les accidents fortuits.

86 Dans les *Constitutions Apostoliques* VIII, 32, 11 (éd. Metzger, SC 336, 239), le συμβολοδείκτης fait partie d'une liste de personnes pratiquant la mantique, liste dans laquelle on trouve entre autres, comme chez Julien, l'astroscopie et l'oïonistique.

Julien avait vraisemblablement consacré un développement à cet épisode de la Genèse, comme aux deux premiers, mais Cyrille ne nous l'a pas transmis⁸⁷. En revanche, Cyrille prend soin de réfuter assez longuement l'argument⁸⁸. Il s'agit d'une allusion à Genèse 24, 12-14 qui raconte comment le serviteur d'Abraham, envoyé par lui pour trouver une fiancée à son fils Isaac, demande à Dieu de lui indiquer quelle jeune fille choisir. «Voici que moi, je me tiens près de la source d'eau et que les filles des habitants de la ville sortent pour puiser l'eau; et il arrivera que la jeune fille à qui je dirai: "Incline ta cruche, que je boive" et qui me dira: "Bois, et je ferai boire tes chameaux jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés", ce sera elle que tu auras préparée pour ton serviteur Isaac; et par là je saurai que tu as pris pitié de mon seigneur Abraham». (Gn 24, 13-14) Pour Julien, la manière dont le serviteur sélectionne Rébecca, pour qu'elle devienne la femme d'Isaac, correspond à un acte de mantique recourant à la lecture de signes. Là encore, Julien s'inscrit dans un débat exégétique dont on a des échos dans le monde juif où est discutée la question de savoir si le serviteur d'Abraham a pratiqué la pronostication à la manière des païens ou non⁸⁹. La question de savoir si la divination par les présages est licite sera encore débattue par Thomas d'Aquin qui examine, lui aussi, la validité de l'argument scripturaire que représente l'épisode du serviteur d'Abraham⁹⁰.

87 Nous avons une confirmation que Julien utilisait bien cet argument dans le *Contre les Galiléens* par la réfutation de Théodore de Mopsueste. Celle-ci est malheureusement perdue en tradition directe, mais conservée de manière très fragmentaire. Le fragment qui nous intéresse est transmis par une chaîne sur la Genèse et Théodore y réfute assez longuement l'idée que le serviteur d'Abraham aurait eu recours à la divination pour savoir comment choisir une femme pour Isaac. Théodore de Mopsueste, *Replica* fr. 2, 10-14 (éd. Guida, 96-98): οὕτε συμβολικῶς οὕτε κατ'οἰωνιστικὴν ἐπιστάμενος τέχνην. Théodoret de Cyr, *Quaestiones in Genesim* 75, 2 (éd. Fernández Marcos, 70-71) devait lui aussi connaître l'utilisation de cet épisode par Julien, peut-être par l'intermédiaire de Théodore, parce que lorsqu'il commente Gn 24, 14, il utilise la terminologie technique de Julien (οὐ συμβολικῶς, οὐ συμβολικὰ) pour réfuter le fait que le serviteur ait agi comme un devin.

88 Cyrille, *CJX*, 41 (GCS 743-745). Selon Cyrille, le serviteur veut seulement tester les sentiments de la jeune fille en vérifiant ses capacités d'hospitalité, afin qu'elle partage les mêmes sentiments qu'Abraham.

89 *Talmud de Babylone* (éd. Hullin 95b). Moïse Maïmonide, *Le livre de la connaissance*, IV, 11, 4 (trad. Nikiprowetsky - Zaoui, Paris 1961, 331-332).

90 Thomas d'Aquin, *Somme Théologique* II-II (*Secunda secundae*), Qu. 95, art. 7: *Utrum divinatio quae est per auguria et omina et alias huiusmodi observationes exteriorum rerum, sit illicita*. «Si la divination qui se fait par les augures et les présages et d'autres observations des choses extérieures de ce genre est illicite».

3. Conclusion

Le *Contre les Galiléens* illustre de manière magistrale l'importance que Julien accorde à la divination, confirmant ce que ses contemporains disaient de son recours incessant à l'interprétation des signes dans sa vie personnelle et publique. En présentant Abraham comme un devin qui appartient à la race sacrée des théurges, il fait de lui un alter ego et réalise ainsi un coup double. D'une part, il légitime les pratiques divinatoires en les ancrant dans le passé prestigieux de la race sacrée des Chaldéens; d'autre part, en interprétant la foi d'Abraham à l'opposé de l'exégèse qu'en donnait l'apôtre Paul, non pas comme la confiance de l'homme en une parole, mais comme l'envoi par Dieu de signes probants, Julien empêche les chrétiens de revendiquer l'héritage d'Abraham, puisqu'ils n'ont rien de commun avec lui. Contrairement à Abraham, ils ne pratiquent ni les sacrifices ni la divination. Tout le travail de Julien pour rapprocher le judaïsme de l'hellénisme et en exclure le christianisme atteint un sommet avec la figure d'Abraham devin.

Bibliographie

- ATHANASSIADI P., *Dreams, Theurgy and Freelance Divination: The Testimony of Iamblichus*, *The Journal of Roman Studies* 83 (1993) 115-130.
- BOSWELL B., *Julian the Apostate and the ΠΙΣΤΙΣ of Abraham*, *The Classical Quarterly* 73.1 (2023) 383-396.
- BOUCHÉ LECLERCQ A., *Histoire de la divination dans l'antiquité I*, Paris 1879.
- BOUFFARTIGUE J., *L'Empereur Julien et la culture de son temps*, Paris 1992.
- BOUFFARTIGUE J., *L'image politique de Julien chez Libanios*, *Pallas* 60 (2002) 175-189.
- BOULNOIS M.-O., *Les péripécies de Sara "sœur-épouse" (Gn 12, 10-20 et Gn 20, 1-18) chez les Pères grecs*, in *La sœur-épouse (Genèse 12, 10-20)*, éd. par M. Arnold, G. Dahan et A. Noblesse-Rocher, Paris 2010, 27-66.
- BOULNOIS M.-O., *Le prologue de l'évangile de Jean au cœur de la polémique entre l'empereur Julien et Cyrille d'Alexandrie*, in *Interreligiöse Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert, Julian «Contra Galilaeos» - Kyrill «Contra Iulianum»*, hrsg. von G. Huber-Rebenich und S. Rebenich, *Texte und Untersuchungen* 181, Berlin-Boston 2020, 195-227.
- BOULNOIS M.-O., *Appropriations croisées des autorités de l'adversaire: L'empereur Julien et Cyrille d'Alexandrie*, *Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres* 3 (2023) 923-952.
- BOULNOIS M.-O., *Pourquoi les chrétiens ont-ils abandonné les sacrifices d'animaux et la circoncision? Étude des objections de l'empereur Julien et de ses réfutations par Cyrille*

d'Alexandrie dans le Contre Julien X, 23-35, Annuaire de l'École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses 131 (2024) 323-333.

BOULNOIS M.-O., *Le rituel d'alliance entre Dieu et Abraham (Genèse 15) chez Cyrille d'Alexandrie et les auteurs antiochiens*, in *The Figure of Abraham in Early Christian Literature*, éd. par J. Verheyden et J. Leemans, Leuven, à paraître.

CAQUOT A., *La Bible. Écrits intertestamentaires*. Edition publiée sous la dir. A. Dupont-Sommer, M. Philonenko, Paris 1987.

CELLAMARE D., *Du sang à l'encre: l'empereur Julien, superstitiosus ou piissimus imperator?*, Mythos. Rivista di Storia delle Religioni 17 (2023) [mis en ligne le 25 novembre 2023] < <http://journals.openedition.org/mythos/6118> >.

DE VITA M.C., *L'ultimo mediatore. Due studi su Giuliano*, Napoli 2025.

Giuliano Imperatore. Contra Galilaeos. Introduzione, testo critico e traduzione a cura di E. Masaracchia, Roma 1990.

GREENWOOD D.N., *Crafting Divine Personae in Julian's Oration 7*, Classical Philology 109.2 (2014) 140-149.

GUIDA A., *Teodoro di Mopsuestia. Replica a Giuliano imperatore*, Bologne 1994, 2019².

HANAGHAN M., *Future Knowledge and Imperial Acceptance in Late Antique Historiography and Epideictic Rhetoric. From Constantine to Honorius*, Leiden-Boston, 2025.

HEGEDUS T., *Early Christianity and Ancient Astrology*, New York 2007.

HOFFMANN Ph., *Une pratique théurgique dans le néoplatonisme tardif: le rituel de la toupie d'Hécate*, Bulletin de l'association Guillaume Budé (2025) 113-140.

KALDELLIS A., *Julian, the Hierophant of Eleusis, and the Abolition of Constantius' Tyranny*, The Classical Quarterly 55 (2005) 652-655.

LUGARESÌ L., *Giuliano, apostata o post-cristiano? Strategie di resilienza nel Contra Galilaeos tra esclusione, krisis e "giusto uso"*, in *Allo specchio dell'altro. Strategie di resilienza di "pagani" e gnostici tra II e IV secolo d.C.*, a cura di M.V. Cerutti, Siena 2023, 63-123.

PIGANIOL A., *L'empire chrétien, 325-395*, 2^e éd. mise à jour par A. Chastagnol, Paris 1972.

SAFFREY H.D., *La théurgie comme pénétration d'éléments extra-rationnels dans la philosophie grecque tardive* (1981), et *La théurgie comme phénomène culturel chez les néoplatoniciens (Ive-ve siècles)* (1984), repris dans *Recherches sur le néoplatonisme après Plotin*, Paris 1990, 33-49 et 51-61.

SIKER J. S., *Abraham in graeco-roman Paganism*, Journal for the Study of Judaism 18.2 (1987) 188-208.

STRUCK, P.T., *Iamblichus on Divination: Divine Power and Human Intuition*, in *Divine Powers in Late Antiquity*, ed. by I. Viltanioti and A. Marmodoro, Oxford 2017, 75-87.

TIMOTIN A., *Trois théories antiques de la divination. Plutarque, Jamblique, Augustin*, Leiden-Boston 2022.

WEVERS J.W., *Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum* I, Genesis, Göttingen 1974.

YOSHIKO REED A., *Abraham as Chaldean Scientist and Father of The Jews: Josephus, Ant. 1.154-168, and the Greco-Roman Discourse about Astronomy /Astrology*, *Journal for the Study of Judaism* 35.2 (2004) 119-158.

ZITO N., *Maxime. Des Initiatives*, Paris 2016.

CAMMEI IMPERIALI NEI *CESARI* DI GIULIANO: IL CASO DI PROBO*

GIOVANNI ALBERTO CECCONI
Università degli Studi di Firenze

A Giovanni Parmeggiani, alla musica che condividevamo e... a Mike Ratledge

ABSTRACT: This paper analyzes the portrait of Emperor Probus (276-282) in Julian's *Caesares* (§ 13), a work of which a preliminary overview is provided. Probus is given ample space in the *Caesares*, and this paper seeks to understand the reasons for this, including through comparison with a series of parallel sources, and to shed light on the obscurity and textual allusions. In particular, it argues that Julian felt close to Probus in many ways, both in terms of government action and behavioral and psychological attitudes. The contribution concludes with a proposed correction to a reading of the text transmitted by the codices.

KEYWORDS: Caesar, Symposium, Silenus, *Chronia*, Emperor Probus, Emperor Julian, death of Probus, reading *atheon/theon*, Cantoclarus, Rostagni.

FONTI: Amm. XXI, 16, 11-12; Aur. Vict. *Caes.* 37; Iul. *Caesares*; Iul. *Misop.* 2-3, 338b-339c; 18, 348d; SHA *Vita Probi* 13, 6; 15, 3; 21-22; Zos. I, 65-71.

1. Premessa

I *Cesari* (Καίσαρες) non rientrano fra gli scritti giulianeî più studiati. Questa denominazione, la sola attestata presso gli autori tardoantichi (Socrate Scolastico) e bizantini (Suda, Zonara), si è nuovamente imposta in età moderna dopo l'*editio princeps* del 1577 di Charles de Chantecler o Chanteclair, meglio noto come Carolus Cantoclarus, *Iuliani Imperatoris de Caesaribus sermo*. Essa sarà

* Questo contributo è, e non poco, debitore al dr. Rocco Viccione. Mi sono consultato anche con gli amici Gianfranco Agosti, Lorenzo Ferroni, Roberto Mascellari, Alessandro Pagliara, Giulio Vannini. Ringrazio altresì la dott.sa Claudia Montuschi, *scriptor latinus* e direttrice del Dipartimento Manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana per aver fatto un controllo sul Vaticanus Gr. 1264, il dr. Florian Mittenhuber della Burgerbibliothek Bern - Archive und Spezialsammlungen, per la verifica sul Bernensis 449, e la dott.sa Francesca Zanetti per il competente supporto redazionale. Ogni errore è naturalmente, e come sempre, responsabilità dell'autore.

pertanto adottata qui di preferenza rispetto a *Simposio o Saturnali* (Συμπόσιον ἢ Κρόνια), titolo tramandato dalla tradizione manoscritta¹.

La composizione è stata spesso accostata alla satira menippea, della quale possiede effettivamente alcuni elementi compositivi tipici del genere; in alternativa, vi si è riconosciuto il modello della satira di Luciano, che secondo gli specialisti Giuliano riecheggerebbe in più luoghi². D'altra parte, dietro un'apparenza talora dissacratoria e giocosa, il testo è attraversato da una marcata vena filosofica e si carica di significati storiografici e politici, assumendo nel complesso tonalità aggre³. L'incipit (306 a), nel quale è Giuliano a avviare la narrazione rivolgendosi a un amico anonimo, è in tal senso istruttivo: consapevole che la festa di Saturno prevede scherzo e divertimento e desideroso di obbedire ai precetti del dio, egli ammette di non avere nulla di buffo e ameno da raccontare (γελοῖον δὲ οὐδὲν οὐδὲ τερπνὸν οἶδα ἐγώ). Dichiarandosi per natura poco incline alla burla, si propone allora di impiegare la παιδία come strumento per offrire un μῦθος degno di essere ascoltato.

La critica sui *Cesari* si muove su alcuni versanti di indagine prevalenti: appunto il genere letterario di appartenenza e i destinatari; la datazione con il luogo di composizione; la visione giuliana del potere imperiale, letto soprattutto attraverso il ruolo che nello scritto hanno alcune figure di grandi leader

1 Su questo è sufficiente vedere LACOMBRADÉ, *Empereur Julien*, 3-4; NESSEL RATH, *Cas-esar*, 352-353 con n. 5; SARDIELLO, *Giuliano*, VII-X (titoli); XXVII-XXXVI (manoscritti); NESSEL RATH, *Julianus Augustus*, VII, XII-XIV, XIX, XXI; DE VITA, *Giuliano imperatore*, CCII n. 487. Ma cfr. già SPANHEIM, *Césars* (1683), 1. Sono venuto casualmente a conoscenza di HOGENMÜLLER, *Intertextualität*, solo quando questo lavoro stava per essere consegnato all'editore: non mi è stato possibile consultarlo in modo adeguato a stabilire con esso una effettiva dialettica in questa sede.

2 Così per es. FRANCO, *Imagine*, 650-651 e *passim*: per Luciano l'ispirazione maggiore sarebbe stata i *Dialoghi dei morti*; qui anche sui *Cesari* come trattato semiserio secondo lo schema del prosimetro, *spoudogeloion*; e al tempo stesso l'idea che l'elemento ludico nell'opera non sia comunque dominante.

3 Sulla conoscenza storica di Giuliano e sul ruolo della storia nel suo pensiero, KÆGI, *Em-peror Julian's Assessment*, rimane un saggio di notevole interesse, per la capacità di far risaltare, alla luce di una serie di luoghi tratti, oltre che dai *Cesari*, dal *Panegirico a Eusebia* e dal *Miso-pogon* la funzione positiva e istruttiva della storia e della storia delle istituzioni secondo Giuliano: utile alla formazione e alla maturità dei giovani, per l'apprendimento della filosofia e per la consapevolezza dei governanti, come lui stesso, nel loro agire politico e giurisdizionale (sui *Cesari* cfr. a 33-34); utile anche nelle argomentazioni contro i cristiani. Diversamente FRANCO, *Ottaviano*, 100, secondo il quale Giuliano «ebbe piuttosto verso la storia un atteggiamento strumentale» e una formazione certo anche storica ma di tipo retorico e basata su mnemonici *exempla virtutum*, cfr. *ibidem* 101-102; sulla storia nei *Cesari* (ma con prospettiva funzionale alla rappresentazione di Ottaviano-Augusto), 103-110; cfr. anche FRANCO, *Imagine*, 647.

storici: Cesare, Ottaviano, Costantino e inoltre Alessandro Magno. Per quel che riguarda la datazione, sarei incline ad accogliere l'ipotesi più accreditata, che colloca la redazione dell'opera nel dicembre 362, ad Antiochia, piuttosto che il dicembre 361 a Costantinopoli, dove arrivò l'11 di quel mese (il che significherebbe poco dopo la morte a inizi novembre di Costanzo II, coinvolto nelle pesanti accuse mosse a suo padre nell'ultima parte del testo). Ma occorre a tal proposito notare come ogni argomentazione avanzata negli studi si basi su fattori malfermi, riconducibili ora al clima politico-culturale, ora a presunte attitudini psicologiche giulianee, ora ancora a confronti tra singole sezioni dei *Cesari* e altri discorsi o epistole di Giuliano databili, quasi che i confronti testuali e stilistici, pur stringenti, dovessero avvenire entro un lasso cronologico ristretto, a distanza di settimane o mesi ma non di un anno o un anno e mezzo⁴.

1. Architettura compositiva e contenuto dei *Cesari*

È possibile riassumere rapidamente la struttura e il nucleo narrativo dei *Cesari*: l'opera racconta attraverso la voce fuori campo dello stesso Giuliano di un banchetto organizzato da Quirino insieme a tutti gli dèi per celebrare i Saturnali. La scena si svolge su due livelli celesti distinti: nell'Olimpo platonico, alla sommità, si tengono le mense degli dèi, mentre in una posizione inferiore, al di sotto della Luna, siedono a mensa i Cesari⁵. Per volontà di Ermes, il banchetto si trasforma in un agone per eleggere il migliore tra loro, da Giulio Cesare a Costantino. In un primo momento, davanti allo schieramento degli dèi, chiamati successivamente a svolgere la funzione di giudici, sfilano in successione cronologica quasi tutti gli imperatori. Su ciascuno di essi Giuliano, personalmente o spesso per bocca di Sileno (un Sileno faceto e serio allo stesso tempo), fornisce commenti, valutazioni e anche informazioni storiche. La lunghezza e la natura delle sue notazioni sono variabili⁶. Sebbene l'annuncio della gara vera e propria sia dato in un secondo

4 Non è questa la sede per dilungarsi sulle numerose motivazioni addotte per datare i *Cesari* in uno dei due momenti indicati nel testo, nessuna delle quali è evidentemente risolutiva; per il 361, per es. WRIGHT, *Works*, 343; BOUFFARTIGUE, *Empereur Julien*, 402-403; GREENWOOD, *Julian*; per il 362 per es. BALDWIN, *Caesars*, 450-452; BOWERSOCK, *Julian*, 101-103, cfr. ID., *Emperor Julian*; MÜLLER, *Satiren*, 37-38; HOGENMÜLLER, *Pompeius*; HOGENMÜLLER, *Intertextualität*, 12 ss., con lo stato dell'arte; vd. anche FRANCO, *Ottaviano*, 103; DE VITA, *Giuliano imperatore*, CCII n. 487, i quali non prendono una posizione in merito alla cronologia. Sugli spostamenti di Giuliano tra il 361 e il 362, vd. DESTEPHEN, *Voyage*, 364-366.

5 Cfr. SPANHEIM, *Césars* (1683), 15, con osservazioni su come i Romani immaginavano trasportati in alto i loro principi dopo la loro morte: «bien au dessus de la Lune dans le Ciel des Etoiles» con richiamo a rappresentazione figurate.

6 Osservazioni sulle valutazioni fornite da Giuliano dei singoli principi, talvolta in contra-

tempo da Ermete, questa prima fase costituisce una sorta di eliminatória. Alla fase successiva e finale della competizione, di notevole originalità perché ogni protagonista deve esprimere un giudizio su sé stesso, sui propri meriti di uomo e di governante, saranno ammesse solo poche personalità maggiori, distinte nel corso della storia per valore militare e per importanza politica: Cesare, Ottaviano, Traiano, Marco Aurelio, Costantino e anche Alessandro Magno, su apposito invito di Eracle. Il vincitore sarà Marco Aurelio, e il successo gli verrà attribuito in definitiva per quanto gli è fatto ‘non dire’: la rinuncia all’autoelogio, il non compiacersi delle proprie azioni, il limitarsi ad esprimere quale fosse la sua aspirazione principale, imitare gli dèi, suscitando l’apprezzamento generale⁷.

In questa sede intendo soffermarmi su quello che mi piace definire, seppure in modo non del tutto appropriato, cammeo (o cameo). Nel cinema si tratta di una fugace entrata in scena di un personaggio celebre, spesso interpretato dallo stesso regista a mo’ di divertissement. Nel nostro caso riguarda le ‘sfilate’ degli imperatori durante il simposio e segnatamente la comparsa dell’imperatore Probo. Si proverà a indagarne il significato, con i riferimenti che la accompagnano, da alcune angolazioni tra loro interconnesse: il valore di cenni allusivi

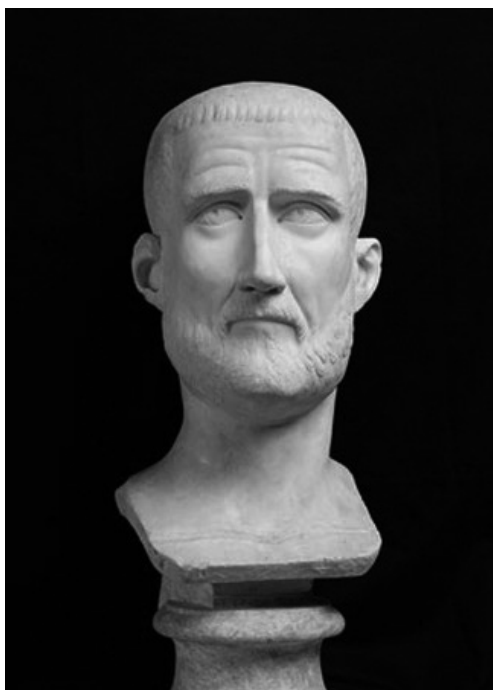


Fig. 1. Ritratto di Probo dai Musei Capitolini. Palazzo Nuovo, Sala degli Imperatori (<https://www.museicapitolini.org/it/opera/ritratto-di-probo>).

sto con gli standard più comuni nella storiografia per es. in GILLIAM, *Titus* e in GARRETT, *Selection criteria*. La figura di Sileno come cerimoniere nei *Cesari* rispecchia l’atmosfera e il senso del testo, giocoso o serio e drammatico, nelle intenzioni dell’imperatore. Che Sileno sia di frequente nella satira la ‘voce’ dell’imperatore è la legittima e diffusa convinzione di molti studiosi; sul personaggio ora HOGENMÜLLER, *Intertextualität*, 174 ss.

7 Sulla ben nota ammirazione di Giuliano per Marco Aurelio, imperatore-filosofo e modello di virtù: KELLY, *Constantius II, Julian* (su Amm. XXI, 16, 11-12); GUIDETTI, *Giuliano*, 16-23; DE VITA, *Giuliano imperatore*, CCIX-CCXII.

su eventi del suo regno, le implicazioni storiografiche e di *Quellenforschung*, il rapportarsi di Giuliano a questa figura. La scelta non è derivata tanto dal fatto che su Probo nei *Cesari* non esistono specifici contributi critici ma dall'interesse e la curiosità che nel corso della lettura integrale dell'opera giuliana, ha sollevato ai miei occhi la descrizione dell'imperatore illirico.

2. La rappresentazione di Probo nelle fonti tardoantiche

La sezione testuale che qui preme esaminare, iniziando da Claudio II, menzionato come preteso capostipite della famiglia costantiniana, è riportata nell'Appendice⁸. Prima di entrare nel merito del passo dei *Cesari* su Probo, però, è necessario richiamare alcuni elementi alla luce della storiografia che lo riguarda.

L'immagine che ne emerge è largamente positiva. Pressoché unanime è l'apprezzamento per le sue doti militari, spesso evocate con la sottolineatura della sua diretta partecipazione come comandante sul terreno alle campagne belliche, e del resto a tema militare sono moltissime delle sue emissioni monetali (cfr. *infra*). I suoi modi severi sono descritti con sostanziale rispetto, nonostante la tradizione attribuisca spesso agli eccessivi gravami imposti ai soldati la causa della fine del suo regno. Prendiamo in considerazione anzitutto l'opera di Aurelio Vittore, particolarmente interessante sia per via della diretta conoscenza tra questo autore e Giuliano, risalente all'estate 361, sia per la sostanziale contemporaneità tra i *Cesari* dell'autore africano e i *Cesari* giuliane (360/361 e, probabilmente, fine 362)⁹. Nel capitolo 37, Aurelio Vittore fa l'elogio della *ingens belli scientia* e della capacità di esercitare le soldatesche di Probo. Qui un elemento di singolarità è costituito dal richiamo ad Annibale (Probo come *prope Hannibal*), il quale aveva incrementato le piantagioni di olivi in Africa mettendo al lavoro i soldati. Allo stesso modo, Probo in Gallia e Pannonia aveva riempito di vigneti le colline, dopo avere sconfitto formazioni barbariche che le avevano occupate e avere dissolto le usurpazioni di Saturnino e Bonoso, e aveva poi impiegato le sue truppe nella bonifica e nel ripristino delle strutture

8 Sull'adozione di tale genealogia da parte di Costantino si veda TANTILLO, *Prima orazione*, 166-172; CHAUSSON, *Stemmata aurea*, 25-94; su Costantino nei *Cesari* cfr. AMERISE, *Figura*; BONAMENTE, *Costantino*, 60-64.

9 Amm. XXI, 10, 6: Giuliano aveva incontrato, nella fase di avvicinamento allo scontro con Costanzo, muovendosi verso est, lo *scriptor historicus* a Sirmio e lo nominò governatore in *Pannonia II* e gratificò di una statua di bronzo: tali onori potrebbero essere stati legati alla sua fama letteraria, apprezzata dall'imperatore, e dunque anche alla pubblicazione dei suoi *Cesari*; per alcune osservazioni in merito cfr. MATTHEWS, *Roman Empire*, 23-24; NIXON, *Aurelius Victor*; STOVER-WOUDHUYSSEN, *Lost History*, 3-4.



Fig. 2. Aureo di Probo. Dritto: IMP C PROBVS P F AVG. Rovescio: PACATOR ORBIS (emesso a Roma, *RIC* V.2 Probus 591).

idriche del territorio della sua città natale, *Sirmium*, una forma di patriottismo peraltro destinata a essergli letale a seguito della ribellione dei *milites* stanchi di essere sottoposti a incessanti fatiche¹⁰. Di questi ultimi fatti parla a più riprese anche l'*Historia Augusta* (che ha, non soltanto nella biografia a lui dedicata, toni e formulazioni encomiastiche, sino all'iperbole, nei confronti di Probo). Sia in Vittore che nel biografo ricorrono anche altri elementi comuni: le difficoltà incontrate dal senato dopo la morte di Probo; una presunta politica filosenatoria di questi; il celebre motivo dell'aspirazione probiana alla pace e al benessere universali, che è tema ampiamente elaborato soprattutto dal redattore della *Historia Augusta* (*Prob.* 21-22), con la prefigurazione di un *aureum saeculum* in cui la presenza degli eserciti e dunque la tassazione sarebbero stati inutili. Schemi ideali con analoghi richiami al benessere generale, ma sempre garantito dalle vittorie in guerra, si ritrovano su rovesci di aurei probiani, con le denominazioni di PACATOR ORBIS (legenda ben testimoniata in tempi precedenti) e di UBIQUE PAX (prototipo assai più raro, attestato per la prima volta con Galieno, in tipi con la curiosa legenda 'al femminile' GALLIENAE AUGUSTAE)¹¹.

10 Su Annibale nelle fonti tardoantiche, in genere con caratterizzazione negativa, cfr. GIROTTI, *Annibale*.

11 Una specialista di Probo e della sua monetazione come Sylviane ESTIOT ha osservato che: «Probus est le premier empereur sous lequel la légende PACATOR ORBIS est combinée avec une scène militaire de soumission de *reguli* barbares, figures en suppliants de part et d'autre de l'Empereur en position centrale, représenté en taille bien supérieure» (*Emissions fe-*

Non è beninteso mio obiettivo contribuire al dibattito infinito sull'*Historia Augusta* e le sue fonti, ma è inevitabile sfiorarlo. Per il momento, e non è un dato di novità, la derivazione di Aurelio Vittore e dell'*Historia Augusta* da una fonte comune per questa fase storica e per la figura di Probo è patente. A queste due opere si può aggiungere anche il *Breviarium* di Eutropio, composto sotto Valente (mentre Festo tace di Probo). Eutropio (9, 17) richiama tutti gli aspetti già visti dell'azione del principe: dalle guerre in Gallia alla cura delle vigne, alla dichiarazione che di lì a poco *milites necessarios non futuros*, alla rivolta militare che lo eliminò mentre si riparava in una torre ferrata (come in *HA Prob.* 21, 3 e in *Epitome de Caesaribus* 37, 4)¹². L'autore sembra, inoltre, dividere il regno di Probo in due parti: una caratterizzata da successi in guerra (*vir inlustris gloria militari*), l'altra da attività di governo civile (*administratio rei publicae*) – una giustapposizione tra condottiero e sovrano attestata anche in *HA Prob.* 11, 6-7. Egli istituisce anche una *synkrisis* con Aureliano – cosa assente nelle altre fonti, il quale gli sarebbe stato pari in guerra ma inferiore in *civilitas*. Per quel che riguarda i capitoli pervenutici di Zosimo dedicati a Probo, dapprima il racconto si concentra sulle sue innumerevoli imprese militari, rivolte sia verso le usurpazioni sia contro *barbaroi* non meglio identificati, citando altre campagne contro longioni, franchi, burgundi, vandali (Zos. I, 65-68). Successivamente, il racconto si diffonde su un Lidio isaurico che alcuni commentatori identificano con il Palfuerio menzionato in *HA Prob.* 16, 4, una sorta di malfattore e capo di briganti e pirati, che Probo faticò a sconfiggere dopo un assedio nel centro fortificato dove si era rifugiato (Zos. I, 69-70). Ci sono due notizie riferite da Zosimo sulle quali ho riflettuto se potessero in qualche modo interagire con i passi dei *Cesari* di nostro interesse, arrivando a una conclusione negativa: in I, 67, 1, lo storico dichiara che Probo riuscì ad «aiutare» città di area renana (ἐπεὶ δὲ ταῖς ἐν Γερμανίᾳ πόλεσιν ἐνοχλουμέναις ἐκ τῶν περὶ τὸν Πῆγον βαρβάρων ἡναγκάζετο βοηθεῖν); in I, 71, 3, lo storico fa riferimento a una rivolta di ottanta gladiatori, presto repressa nel sangue, scoppiata alla vigilia della morte di Probo – morte che, a differenza di quanto attestato nelle altre fonti sin qui

stives, 104). I tipi monetali raffiguranti Probo in vesti militari e/o con richiami alle sue vittorie sono numerosissimi. Per l'aureo che lo riguarda, con UBIQUE PAX, rimando allo studio di GNECCHI, *Ubique Pax*, 152-154.

12 *Epit. de Caes.* 37, 1, ha come unica informazione inedita quella secondo cui Probo era figlio di un industrioso coltivatore di nome Dalmatius. Le restanti linee non conservano elementi sostanziali di singolarità: 2. [...] [Probo] *Saturninum in Oriente, Proculum et Bonosum Agrippinae imperatores effectos oppressit*. 3. *Vineas Gallos et Pannonios habere permisit. Opere militari Almam montem apud Sirmium et Aureum apud Moesiam superiorem vincis conseruit*. 4. *Hic Sirmii in turri ferrata occiditur*.

evocate, per Zosimo sarebbe avvenuta nel corso di uno scontro con le truppe di Caro che aveva usurpato la porpora (Πρόβου δὲ βασιλεύοντος καὶ τότε συνέβη. τῶν μονομάχων ἐς ὀγδοήκοντα συστάντες, διαχρησάμενοι τοὺς φυλάττοντας, εἴτα τῆς πόλεως ἐξελάσαντες τὰ ἐν ποσὶν ἐλγίζοντο, πολλῶν, οἷα συμβαίνειν φιλεῖ, συναναμιχθέντων αὐτοῖς. ἀλλὰ καὶ τούτους βασιλεὺς δύναμιν ἐκπέμψας ἐξέτριψεν)¹³.

3. Analisi testuale e ipotesi interpretative

Veniamo più specificamente al rapporto tra Giuliano e Probo nel brano dei *Cesari* (§ 13, cfr. § 12, cfr. app.).

Un primo aspetto, utile a introdurre il resto del ragionamento: si può esplorare l'idea di un rispecchiamento tra i due – già suggerita da W. Ensslin e con qualche estensione in più da F. Paschoud. Quest'ultimo parla di Probo come di un «double», di un «precursur» di Giuliano, analizzando in modo più o meno convincente una serie di elementi narrativi presenti nell'elogio di Probo nell'*Historia Augusta*, senza soffermarsi sul confronto con i *Cesari*¹⁴. Al momento dell'ingresso sulla scena di Probo (*Caes.* § 13), Giuliano non fa nessun riferimento alla durata del regno (come di norma nelle storie degli imperatori epitomati e come pure in *HA Prob.* 22, 2, dove si parla di un quinquennio di successi militari), ma allude alla riconquista o risollevarimento di settanta città (ἐβδομήκοντα πόλεις ἀναστήσας) come già realizzata – e, come sappiamo da altri autori, operata nell'Occidente gallico – «in meno di sette anni»; dato che le guerre di Probo furono combattute in Illirico e in Oriente sin dal tardo 278, potrebbe trattarsi di una forzatura reticente e dunque di un larvato voluto richiamo alle iniziative belliche realizzate in un analogo lasso di tempo, fra il 355 e il 360, da Giuliano cesare in Gallia¹⁵. Va anche considerato *HA Prob.* 3,

13 Su Probo nelle fonti letterarie e specialmente in Zosimo si vedano PASCHOUD, *Zosime*; ID., *Histoire Auguste*; KREUCHER, *Kaiser*, 14-39; ESTIOT, *Emissions*, 89. Sulla *epanastasis* a favore di Caro, cfr. Zos. I, 71, 4-5.

14 Sulla durata dei suoi exploits, l'aver combattuto in prima fila, l'aver avuto un successore di discreto valore, PASCHOUD, *Histoire Auguste*, XXIV-XXV; sul problema delle campagne galliche di Probo concepite, nella rappresentazione del redattore dell'*Historia Augusta*, sul modello di quelle giuliane, cfr. già ENNSLIN, *Niger und Alba*, 260-261; STRAUB, *Heidnische Geschichtsapologetik*, 53-55.

15 Cfr. ENNSLIN, *Niger und Alba*, 260: «Für die Zahl 70 lag also sicher für Julian und für die Probusvita dieselbe Quelle vor, nur dass der Vitenverfasser die Zahl der wiedergewonnenen Städte allein auf Gallien bezog, während Julian allgemein von der Wiederaufrichtung von 70 Städten während der ganzen Regierungszeit des Probus sprach. Soll man nun bei der Unstimmigkeit in der Vita, die einmal von 60 und dann 70 Städten redet, an eine Absicht des Verfassers denken?» (seguono ulteriori considerazioni di natura filologica sul numero).

3, un passo discusso, dove il redattore, peraltro senza avvalorarla né smentirla, cita la voce diffusa che Probo fosse parente di Claudio II il Gotico, *Claudi propinquus*, una voce che un solo autore greco, *unus tantum Graecorum*, avrebbe riferito in modo puntuale. Peraltro, nei *Cesari* non si richiama in alcun modo la possibilità di un legame parentale tra Giuliano, come esponente della dinastia costantiniana che si pretendeva discendente da Claudio II, e Probo.

A partire da queste considerazioni, mi pare che si possa provare a verificare se un rispecchiamento sia rintracciabile non solo alla luce della *Historia Augusta* (le cui ultime vite hanno fatto uso esclusivo di una fonte storiografica greca)¹⁶, ma anche alla luce di Giuliano stesso e se esso sia ricollegabile soprattutto alle analoghe campagne militari galliche o non si fondi, piuttosto, come ipotizzerei e vedremo tra breve, su un più ampio spettro di componenti, inclusa quella della affinità di carattere e inclinazioni comportamentali¹⁷.

Il passaggio relativo a Probo è il più lungo e articolato (19 linee di testo greco nell'edizione Nesselrath) tra quelli relativi agli imperatori che non entrano nella sestina dei 'finalisti'. Vi ricorrono i seguenti riferimenti, e allusioni, degni di attenzione:

- 1) alle settanta città che in meno di sette anni Probo aveva «risollevato» nella traduzione Sardiello («relevé» in Lacombrade) o «ricostruito» nella traduzione De Vita («restored» dalla Wright), con l'aggiunta delle sue buone qualità di amministratore¹⁸;

16 Forse Eunapio nella sua *Storia dopo Dexippo*, cfr. per es. PASCHOUD, *Histoire Auguste*; BARNES, *Sources*, 11-17; ROHRBACHER, *Sources*, ma a mia conoscenza mancano per il ritratto di Probo convergenze con Zosimo; per ZECCHINI, *Storiografia*, a disposizione del redattore dell'*HA* poteva esserci e soprattutto Eusebio autore di *Storie* da Ottaviano a Caro, Onasimo II, cui attribuisce principalmente encomi, biografie e non *historiae*, e Callinico di Petra autore di una monografia su Aureliano; ma a 308 Zecchini rileva come Onesimo/Onasimo, autore di encomii, potrebbe essere la fonte per la *Vita Probi* che come ormai ripetuto più volte è elogiativa (anzi di più); cfr. anche ZECCHINI, *Nuovo Dexippo*. Non ho trovato in BANCHICH, *Lost History*, frammenti utili ai nostri scopi.

17 Il richiamo ai tempi di Giuliano (dei Valentiniani e dei Teodosiani) attraverso la figura di Petronio Probo affiora anche con la profezia *ex eventu* sui discendenti dell'imperatore Probo stabilirsi a Verona e destinati a ricoprire le più alte cariche pubbliche (*ut omnes summis honoribus fungerentur*, *HA Prob.* 24, 2): un passo notissimo e come si sa versato nel dibattito sulla datazione della *Historia Augusta*.

18 Non si può del tutto escludere che Giuliano parlando di una ἀνάστασις delle città, possa alludere non solo alla loro riconquista, ma anche a una loro rinnovata prosperità economica, alla *civitatum reparatio*: questa implicazione si legherebbe alla nota vicenda della restituzione dei *vectigalia* civici sequestrati da Costantino (Amm. XXV, 4, 15: cfr. CTh. 10.3.1 del 362; Lib. Or. 13, 45; Ep. 828; Soz. HE V, 3, 1; CIL XI 4781= EDR123845, da Spoleto, Giuliano cesare e Costanzo come *reparatores orbis* e *restitutores urbium*; per le altre referenze si veda

- 2) a non meglio identificate «ingiustizie» che avrebbe subito dagli «atei», dei quali avrebbe successivamente ottenuto vendetta;
- 3) ai suoi eccessivi rigore e austerità (come si può notare le traduzioni divergono), che lo avrebbero inevitabilmente danneggiato suscitando malcontento e aspre reazioni.

Il punto 1) ha un preciso parallelo nell'*Historia Augusta*, dove troviamo riferimenti al numero delle città ricostruite o recuperate dai barbari. In *Vita Probi* 13, 6, il redattore fa dichiarare all'imperatore di avere sottomesso tutta la Germania e di aver recuperato dai barbari sessanta *nobilissimae* [...] *civitates*; in 15, 3, è evocata un'orazione di Probo al senato e sono numerate settanta galliche *urbes nobilissimae captivitate hostium vindicat*<a>e et omnes penitus Galliae liberatae; di esse, in questo passo, si aggiunge la gratitudine e l'omaggio di corone auree (ossia l'*aurum coronarium*). La notizia è, o risultava a Giuliano, storica. Il nucleo deve essere storico – e parlare di 'nuclei di storicità' non è corvismo empirismo, con buona pace dei numerosi proseliti dell'intenzionalità e dell'invenzione caratterizzanti gran parte delle nostre fonti tardoantiche e altomedievali – perché Giuliano nei *Cesari* non inventa, tutt'al più enfatizza o deforma su base storica, secondo un procedimento che non gli è altrimenti estraneo¹⁹. In questo caso, la deformazione potrebbe riguardare l'accresciuto numero dei centri urbani liberati dall'imperatore sirmiense, data la relativamente scarsa urbanizzazione del settore gallico²⁰; e anche, o soprattutto l'attribuzione della pomposa aggettivazione *nobilissimus* a castelli o altri agglomerati fortificati che non erano *civitates* (neppure nell'accezione comune del termine *civitas* per il contesto delle Gallie) né *urbes*²¹. In ogni caso Giuliano e l'*Historia Augusta* hanno attinto a una fonte comune e l'oscillazione del numero non ha

EDCS-22900776). Già Costanzo II aveva modificato l'indirizzo costantiniano: cfr. per es. CTh. 4.13.5, e la sua sollecitudine verso un recupero dell'autonomia e delle risorse municipali è apprezzata in modo manifesto da Iul. Or. I, 42d-43a, col ricco commento di TANTILLO, *Prima orazione*, 384-392.

19 Analogo procedimento Giuliano applica nei suoi panegirici (per es. a Costanzo), dove non si inventa ma si adatta, si accresce, si sottace. Sull'*auxesis* encomiastica vd. PERNOT, *Rhétorique*, 674-680.

20 In questo senso, con attitudine ottimistica, e senza porsi il problema di cosa si possa intendere per 'città', VITUCCI, *Probo*, 45, attribuiva buona verosimiglianza alla notizia sul «numero delle città galliche che sarebbero state liberate»; cfr. KREUCHER, *Kaiser*, 142 con n. 339 e menzione di MANLEY, *Effects*, 91, sulla possibile allusione letteraria giuliana alle sessantaquattro *civitates* menzionate in Cesare (ma lì di altro tipo di *civitas* si tratta).

21 Cfr. la vanteria attribuita a Giulio Cesare di aver assoggettato trecento *poleis* e non meno di due milioni di uomini: Οὐδενὸς ἔτι τῶν Γαλατικῶν ἐπεμνήσθη, πλέον ἢ τριακοσίας ὑπαγαγόμενος πόλεις, ἀνδρῶν δὲ οὐκ ἐλάσσους ἢ διακοσίας μυριάδας (Iul. *Caes.* 21, 321 a).

importanza (60 vs 70)²². Questa fonte comune potrebbe ben essere una fonte greca: come già accennato, è riconosciuto quasi unanimemente che l'*Historia Augusta* si appoggia su materiali storiografici greci per le sezioni posteriori alla lacuna intorno alla metà del III secolo (cfr. *supra*). Piuttosto, una menzione di riguardo, quale possibile fonte comune alle due opere, merita quell'Onesimus storico e retore di età costantiniana di cui parla la Suda (con la dizione Onasimus, O 327 Adler) e menzionato a più riprese nella *Historia Augusta* come autore di una biografia di Probo. Al contrario, proprio nella *Vita* dedicata a quest'ultimo, il redattore si lamenta della carenza di storici per il suo regno, limitandosi a citare un'unica volta un autore greco come propria fonte²³. La storicità di Onesimo è qualcosa di più di una possibilità, e in tal senso una discussione meritevole di considerazione è quella di P. Janiszewski e di altri «Onésimophiles», come con motto arguto li definiva Paschoud²⁴.

Il punto 3). È probabile che quanto Giuliano conosceva di Probo dalle sue fonti lo abbia potuto indurre a percepirlo come a sé affine. In tal senso, è intrigante la seguente apostrofe, indirizzata a Probo nell'ultima parte del § 13: σὺ δὲ αὐστηρὸς

22 *Latine quoque disserendi sufficiens sermo*: così Ammiano in XVI, 5, 7, si mostra perplesso quanto al latino del suo imperatore, anche se in XXIII, 5, 21, lo definisce *antiquitatum peritus*. La questione, più generale rispetto alle letture giulianee in funzione della composizione dei *Cesari*, dell'uso delle fonti storiche da parte di Giuliano, e di quelle latine in particolare, non può essere trattata in questa sede, dato l'obiettivo modesto che mi propongo. Acuto e limpido nella sua nota giovanile, ma un po' disfattista è THOMPSON, *Julian's Knowledge*, per il quale Giuliano parlava male il latino, lingua verso la quale avrebbe avuto atteggiamenti da greco snob, e quando scriveva di storia impiegava fonti greche; d'altra parte anche BOUFFARTIGUE, *Empereur Julien*, 407ss., argomenta che le fonti storiografiche dei *Cesari* sono da ricondurre a prontuari, storie imperiali semplici, a Plutarco e soprattutto ha una visione riduttiva della 'latinità' giuliana; FRANCO, *Ottaviano*, 100-101, tra gli autori che Giuliano avrebbe usato occupandosi di storia romana imperiale menziona, oltre ad esempio a Svetonio, un Aurelio Vittore, il che pare dubbio data la vicinanza cronologica; *ibid.* 108, per eventuali vicinanze per Ottaviano Augusto con le *Res Gestae*, vicinanze filtrate attraverso riecheggiamenti di IV secolo. Anche Nesselrath, *Caesar*, ritiene molto dubbio che Giuliano abbia usato fonti latine per la sua satira: «kein sicheres Indiz dafür finden lässt (entgegen früheren Vermutungen) dass Julian hier lateinische Quellen benutzt hat» (354). Su fonti e storiografia di Giuliano si sofferma HOGENMÜLLER, *Intertextualität, passim* (ma cfr. n. 1).

23 *Quadr. Tyr.* 13, 1; 14, 4: *Onesimus [...] scriptor vitae Probi*; *Car. Carin. Numer.* 4, 2: *Onesimus enim, qui diligentissime vitam Probi scripsit [...]*; cfr. *Prob.* 1, 3; 3, 3; JANISZEWSKI, *Missing Link*, 333-336. Su Onesimo, vd. per es. ZECCHINI, *Storiografia, passim*, MOTTA, *Carino*, spec. 29-30; per MAZZARINO, *Pensiero storico*, 225-226, Onesimos (sic) è da considerare «tra quegli storici pagani d'età costantiniana, i quali esaltavano oltremodo Costantino pagano, pur restando pagani».

24 JANISZEWSKI, *Missing Link*; a 336 sugli studiosi 'onesimofobi' e 'onesimofili' citati da PASCHOUD, *Histoire Auguste et Dexippe*, 272-273.

ἤσθα λίαν καὶ τραχὺς αἰεὶ εἰκων τε οὐδαμοῦ. Nel *Misopogon* (18, 348 d), αὐστηρὸς è tra gli aggettivi che Giuliano sceglie per definire le genti dell'Ilirico e il suo γένος che di lì proveniva, prima di rappresentarsi come scontroso e, perciò, invisibile agli abitanti di Antiochia. Per tutto lo svolgimento ulteriore del discorso dei *Cesari*, con l'intervento di Sileno, sono tentato di ipotizzare che qui Giuliano dialoghi anche con la propria interiorità, con una sorta di autocoscienza che lo dovrebbe guidare nelle sue azioni di governo. Lui, che pure sapeva, e dichiara altrove, di avere una natura austera e rigorosa, ammette che se eccessiva, se secondata senza soppesare costi e benefici, tale attitudine rischia di condurre un governante alla sconfitta (il riferimento alla politica pubblica è esplicito laddove si usa la metafora veterinaria), per l'incapacità di trovare un compromesso e, appunto, un corretto dosaggio tra durezza e negoziazione e mitezza. Quando Sileno osserva come gli errori di Probo possono consentire ai suoi successori di acquisire grazie a lui la necessaria avvedutezza ([...] ἔατε “ἔφη, νῦν γοῦν δι’ αὐτοῦ τοὺς ἐξῆς φρενωθῆναι [...]), è Giuliano che fornisce un precetto generale di ‘scienza politica’ e ammonisce forse anche se stesso²⁵. L'impiego della identica *iunctura* ἄδικα δὲ πεπονθώς e più avanti πέπονθας οὖν ἄδικα, devono riferirsi alla medesima situazione, trattandosi di un richiamo interno a stretto giro di sole sei linee nell'edizione Nesselrath (116-117), e ribadito dalla congiunzione οὖν. Ma se le motivazioni dello scontro e della fine di Probo – una fine intesa come fallimento del suo modo di interpretare la direzione dello stato e di rapportarsi a quella parte della società o a quei gruppi che ne causarono l'eliminazione, e per Giuliano come timore di un fallimento simile – fossero state religiose, come induce a ritenere un riferimento agli empi, atei, cristiani, secondo la versione accolta da tutti gli editori recenti (si veda più approfonditamente *infra*, analisi del punto 2) tale connessione andrebbe a opacizzarsi, se non a svanire. E la connessione è evidente: furono proprio la durezza, l'intransigenza, l'austerità di Probo a rendere in qualche modo prevedibili (εἰκότα δὲ ὁμῶς) i soprusi e le violenze che subì. Questa spiegazione non era una giustificazione e la punizione dei colpevoli restava del tutto legittima e opportuna²⁶.

25 In fondo, questo è ciò che faceva anche Marco Aurelio. Sull'autorappresentazione estetica e al tempo stesso interiore di Giuliano vd. GARCÍA RUIZ, *Julian's Self-Representation*, cfr. ID. *Caesars*; GUIDETTI, *Giuliano*; sulla ruvidità di Giuliano fisica e non solo, cfr. per es. l'autoritratto letterario in *Misopogon* 2-3, 338b-339c: scontrosità, intrattabilità, scarsa cura del viso barbuto e del corpo peloso e irsuto; e *hirsutus* si legge in Amm. XVII, 11, 1.

26 Se il quadro dei riferimenti giulianeî da ultimo evocato sia da ricondursi ai rapporti tra Giuliano e l'Antiochia cristiana rappresentata sardonicamente nel *Misopogon* è una possibilità concreta, anche se dobbiamo fare i conti con varie incognite a cominciare dall'assenza di certezza che la composizione della satira risalisse alla fine del 362, appunto durante il soggiorno antiocheno, benché io ritenga che la bilancia delle probabilità penda decisamente a favore di questa datazione, cfr. *supra*.

Il punto 2) è a sua volta tanto interessante quanto complesso. Vi si parla delle sopraindicate ἄδικα sofferte da Probo ὑπὸ τῶν ἀθέων, ossia la sua stessa uccisione (cfr. subito dopo la menzione di οἱ φονεῖς). Sottolineo che tale lezione, che è quella testimoniata dai codici, è accolta a testo senza riserve da tutti gli editori recenti, e da ultimo dal Nesselrath. Che si trattasse di un riferimento ai cristiani pure, come vedremo subito, non è messo in dubbio. D'altra parte, manca nella documentazione disponibile qualunque appoggio per comprendere storicamente il passo. I commenti *ad loc.* sono di solito molto brevi. Baldwin rileva come nessuna informazione in proposito sia passata lungo la linea storiografica Eunapio-Zosimo e suggerisce che Giuliano abbia voluto indicare come i cristiani fossero capaci di uccidere un imperatore, ammettendo che è difficile credere che Giuliano potesse però essere capace di fabbricare eventi storici mai verificatisi²⁷. Ad ἄθεος come sostantivo nell'opera giuliana è attribuita ordinariamente, quantunque non proprio sistematicamente, l'accezione di cristiano. Come si può constatare, vi sono in effetti paralleli sia nei discorsi che nell'epistolario²⁸ e i paralleli sono estendibili anche al derivato ἀθεότης col senso di empietà propria dei cristiani e in qualche raro caso come ateismo, col valore di trascuratezza rituale²⁹. La parola ἀθεότης è usata anche alla fine dei *Cesari* (38, 336 b) con riguardo a Costantino e ai suoi figli.

Il passaggio suscita anche un'altra difficoltà, smussata soltanto nella traduzione della *De Vita*: non dà senso compiuto infatti che gli assassini di Probo – chiunque essi fossero, o fossero da identificare con i soldati rivoltatisi a Sirmio o con i soldati ammutinatisi e passati dalla parte di Caro che aveva usurpato la porpora – ricevessero la punizione in prima persona dallo stesso Probo, che ne era stato vittima finale. L'onore ricevuto, tra gli altri, era stata la punizione inflitta a coloro che lo avevano eliminato. Percependo l'asperità logica la Wri-

27 BALDWIN, *Caesares*.

28 P. es. in *Misopogon* 15, 346 b; 33, 361 a, con riguardo rispettivamente all'incendio del tempio di Apollo a Dafne e alla reazione pagana con la distruzione di un cimitero cristiani; e nella lettera 89 b, 288 a, pervenutaci frammentaria, indirizzata a un anonimo sacerdote, anch'essa composta ad Antiochia agli inizi del 363 dopo l'incendio del tempio di Apollo a Dafne. Per altri esempi dell'irreligiosità cristiana cfr. *DE VITA*, *Giuliano* 1008, n. 186.

29 Per quest'ultimo valore, cfr. *Iul. c. Cyn. ind.* 17, 199 b; l'altro significato (genericamente empietà cristiana) è attestato per es. in *Iul. c. Gal.* 164 l. 16; 205 ll. 4 e 6 Neumann; nell'inno *ad Matrem deorum* 20 l. 14: invocazione finale per purificare il mondo dalla macchia dell'ateismo (cristiano); nel *Misopogon* 28, l. 24 dove Giuliano lamenta come quasi per intero l'Antiochia largamente cristianizzata lo detesti e ancora in 35, l. 5 e 21 qui con allusione all'assistenza ai poveri che garantisce seguito ai cristiani; cfr. anche *Iul. Ep.* 84 ll. 7, 17, con di nuovo l'interessante riferimento alla filantropia cristiana, alla cura dei morti e altri comportamenti dei Galilei, che Giuliano invita Arsacio sacerdote di Galazia a perseguire.

ght, che legge ὑπὸ τῶν ἀθέων, aggiungeva di sana pianta nella sua traduzione «the gods», intesi come vendicatori di Probo: un'aggiunta arbitraria ma, ad un tempo, corretta dal punto di vista sostanziale.

Si possono avanzare proposte di soluzione alternative?

Una prima, anche in considerazione che nell'intera operetta le valutazioni sugli imperatori in larga misura prescindono – con l'eccezione costantiniana – da prese di posizione di ordine religioso, è se davvero il passo, qualora si conservi ἀθέων, faccia qui riferimento ai cristiani, oppure a gente che, senza essersi convertita, per ragioni diverse non era stata o non era in grado di garantire alle divinità tradizionali le dovute forme di culto (militari e/o barbari)³⁰.

Credo però che molto più suggestiva e più convincente sia un'altra pista di ricerca.

Leggo in Rostagni, *Giuliano*, 199 n. 1: «Quanto al testo, respingo la lezione adottata dal Hertlein ὑπὸ τῶν ἀθέων (complemento di ἄδικα πεπονθώς), e ritengo preferibile l'altra, suggerita dalla vulgata, ὑπὸ τῶν θεῶν (come complemento di ἐτιμᾶτο)». Rostagni vi fa corrispondere la traduzione: «Ma gli dei gli resero ogni sorta di onori e, particolarmente, chiesero il castigo dei suoi assassini»³¹. La lezione ἀθέων è testimoniata concordemente dai manoscritti su cui attualmente si fonda la costituzione del testo dei *Cesari*, a partire dal più importante, V (Vossianus gr. F. III 77, fine XII-inizi XIII sec., di cui è apografo U: Parisinus gr. 2964, sec. XV), poi A (Monacensis gr. 564, XII-I-XIV sec., già Augustanus), M (Marcianus gr. 366, prima metà XV sec.). Per «vulgata», Rostagni intende – come del resto Nesselrath – le prime pubblicazioni 'scientifiche' a stampa.

Il punto è: ὑπὸ τῶν θεῶν è una mera congettura moderna o ha dei fondamenti nella trasmissione del testo? La risposta è negativa, a quanto mi consta, e come vedremo subito. E se, dunque, è una congettura moderna essa può essere comunque accolta³²?

30 Perché appunto se c'è un'eccezione all'uso di *atheos* e derivati rispetto all'evocazione dei convertiti al cristianesimo questa eccezione riguarda la negligenza rituale verso le divinità tradizionali, come δυσσέβεια o sinonimi.

31 ROSTAGNI, *Giuliano*, 198-199; HERTLEIN, *Juliani imperatoris quae supersunt* (ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, ΣΥΜΠΟΘΙΟΝ Η ΚΡΟΝΙΑ), 393-432, 403. La locuzione τὰ τε ἄλλα [...] καὶ, in cui la congiunzione viene a significare «in particolare», è attestata. Per esempio, Xen. *Anab.* I, 3, 3: με [...] τὰ τε ἄλλα ἐτιμῆσε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεϊκοὺς («mi onorò in ogni altra cosa e, in particolare, mi diede diecimila darici»).

32 Sulla tradizione manoscritta dei *Cesari* e sulle principali edizioni a stampa cfr. SARDIELLO, *Simposio*, XXVII-XXXVI; cfr. NESSELRATH, *Julianus Augustus*, XIII-XIV, XVIII (per fonti con escerti testuali), XIX, cfr. XXXVI: «vet. vulg.: vetus vulgata (editiones Cantoclarum, Sylburgi, Cunaei, Petavii, Spanhemii)», con riferimento a CANTOCLARUS, *Juliani Impera-*

Lo Spanheim nella sua versione commentata del 1683, non riportava il testo greco dal quale traduceva comunque in francese così: «comme il n'avait pas laissé de recevoir un traitement fort injuste, aussi les Dieux luy donnèrent-ils diverses recompenses, & entre autres celle de voir ses assassins payer chèrement sa mort»³³. Nel 1696, invece, c'è l'originale, con glosse discontinue su quanto riportato da V, e la disposizione in colonne sinottiche del greco e della traduzione latina. Il passo è così presentato – con la punteggiatura che poi adotterà il Rostagni: ἄδικα δὲ πεπονθὼς, ὑπὸ τῶν θεῶν ἐτιμᾶτο, τάτε ἄλλα, καὶ τὸ τοὺς φονέας αὐτῷ τὴν δίκην ἐκτίσαι – con la traduzione «Huic, licet iniqua passo, magnus a Diis in multis rebus habitus est honos, cum ob id maxime, quod eius percussores tanti sceleris ergo ipsi poenas luerunt»³⁴. Le traduzioni secentesche del Cunaeus e del Petavius implicano a loro volta il riferimento agli dei come direttamente o indirettamente vendicatori di Probo³⁵.

toris de Caesaribus sermo (da cfr. con CANTOCLARUS [CH. DE CHANTECLAIR o CHANTECLER], *Iuliani imperatoris Caesares*; SYLBURGIUS, *Iuliani Caesares*; CUNAEUS, *Sardi venales*; PETAVIUS, *Iuliani imperatoris opera*; SPANHEIM, *Césars* (Paris 1683); SPANHEIM, *Iuliani imperatoris opera*; cfr. anche SPANHEIM, *Césars* (1728), non menzionata fra le edizioni considerate da Nesselrath. Per l'influenza, tuttora significativa, esercitata dagli studi di Joseph Bidez sulla tradizione manoscritta di Giuliano si veda GIACOMELLI, *Appunti*, 248-252; a 249-250 notazioni sulla cronologia del Par. gr. 2964, la cui mano è riconosciuta databile dopo la metà del XVI secolo; cfr. anche PAGLIARA, *Storia della fortuna, passim*; sul Cantoclarus e i *Caesares*, PAGLIARA, *Storia della fortuna*, 58 n. 82, 77-78 n. 113.

33 Una edizione a stampa meno nota, quella del 1580 di GRANGIER, *Discours*, contiene la prima traduzione francese, cfr. 19v: «après avoir enduré en divers lieux plusieurs iniures, les dieux luy firent beaucoup d'honneur: & principalement en ce qu'il fut vengé par eux, de ceux qui l'avoyent fait mourir».

34 SPANHEIM, *Césars* (1683), 111-119, 113-114: stessa traduzione in *Césars* (1728), 102; nel commento, nel quale beninteso, come ai tempi, si affida agli autori della *Historia Augusta*, illustra che i torti riservati a Probo erano quelli da lui subiti ad opera delle sue milizie (113 n. b) e che vendetta gli fu garantita da Caro (114); i torti richiamati poco oltre nel passo sono per Spanheim gli stessi (116 n. a); SPANHEIM, *Iuliani imperatoris opera*, 306 ss. (segue Cantoclarus: *Cantoclaro interprete*), 314.

35 CUNAEUS, *Sardi venales*, 52: *Probus [...] multa iniqua & acerba passus, cum alia recti praemia a diis tulit, tum illud vero maximum, quod percussores eius gravissimas dedere poenas*; PETAVIUS, *Iuliani imperatoris opera*, 17, riprende la sinossi del Cantoclarus sia per il greco sia per la traduzione latina, uguale a quella vista sopra nel testo (*Huic [...] luerunt*). Ancora in HARLES, *Iuliani imperatoris Caesares*, si mantiene la lettura della vulgata. La costruzione in diatesi passiva con gli dei come agenti è banale nella letteratura greca classica. Per es.: ὑπὸ τῶν θεῶν ἐτιμήθη in Xen. *Cyneg.* 1, 2; ἐτιμήθη δὲ ὑπὸ τῆς Ἀρτέμιδος in Erath. *Catast.* 2. Cfr. anche Plat. *Eutyph.* 8, 7: μισεῖται τε ὑπὸ τῶν θεῶν καὶ φιλεῖται; 10, 2: φιλεῖται ὑπὸ τῶν θεῶν. Viceversa ὑπὸ τῶν ἀθέων, oltre ad essere l'unico caso in Giuliano è per il resto presente (come risulta da un rapido spoglio sul *Thesaurus Linguae Graecae*) solo in fonti cristiane di epoca bizantina.

Questi autori partono tutti dall'*editio princeps* di Cantoclarus, dove leggiamo la stessa versione del greco appena citata, con un *μὲν* al posto del *δὲ* (*ἄδικα μὲν πεπονθώς*, 7r) e la traduzione latina che funse da modello per Spanheim e altri (*huic [...] luerunt*, 30v).

Il dotto francese illustra i criteri che hanno presieduto alla sua edizione. Egli collazionò tre esemplari (li definisce *liber* o *exemplar*): il primo donatogli da un amico che non intende menzionare, sul quale lavorò intensamente, e definito *satis emendatum*, un altro, che si era procurato dal dotto filologo Pierre Daniel (Petrus Daniel), primo editore del *Querolus* nel 1564; il terzo, il più utilizzato dal Cantoclarus, proveniente dal giurista e editore di testi giuridici e letterari antichi, pure cinquecentesco, Pierre Pithou (Petrus Pithoeus). Non mi consta si sappia nulla di più dei modelli cui, a loro volta, attingevano queste trascrizioni del XVI secolo³⁶. Da 46 a 53 Cantoclarus procede a una dettagliata indicazione sulle lezioni da lui scelte, con annotazioni a giustificarle. L'autore rivela di conoscere sia le alternative *οικονομήσας* e *ἀνωκοδόμησε* (cfr. anche Nesselrath, in apparato, 116) sia la variante qui investigata, e opta apparentemente divinando per quella che anche a me pare preferibile³⁷. Sei anni dopo lo stesso Cantoclarus aggiungeva,

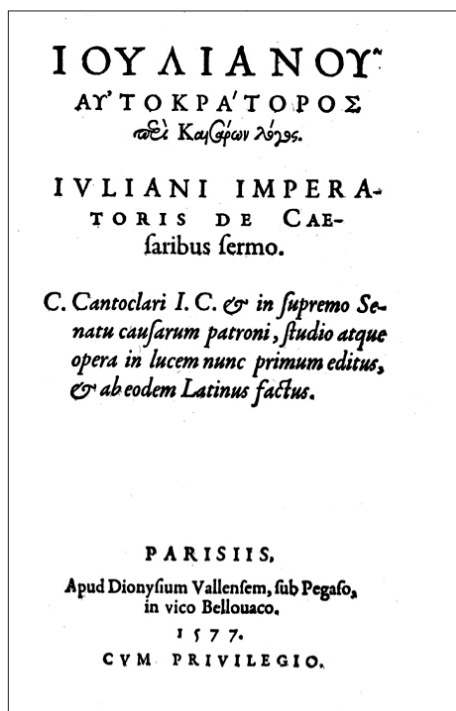


Fig. 3. Frontespizio dell'edizione Cantoclarus stampata a Parigi nel 1577.

36 Secondo BIDEZ, *Tradition*, 107-108, tra gli esemplari su cui si appoggiava Cantoclarus erano un Bernensis 449 (f. 7v, l. 7: con la identica lezione *ὑπὸ τῶν ἀθέων*), identificato con quello fornito dal Daniel al Cantoclarus, e il già menzionato nel testo Mon. Gr. 564.

37 Cf. f. 7, l. 3. Nelle annotazioni filologiche, a 49v, si legge: «[...] ὑπὸ τῶν θεῶν, alias ὑπὸ τῶν ἀθέων cum virgula, referendo ad *πεπονθώς* ab impiis passus»; occorrerebbe fare una ricerca sull'impiego di *alias* in Cantoclarus, giacché a rigore l'avverbio indica una variante trasmessa nei codici e più difficilmente una variante 'libera', di tipo congetturale, ma questa eventuale variante trasmessa dai codici non trova riscontri concreti. Dove HERTLEIN, *Iuliani imperatoris quae supersunt*, VI n. 3, scrive «Eadem est conditio librorum Parisini 2832 et Vaticanani 1264 atque editionis Cantoclaro» sta probabilmente facendo riferimento a una stessa situazione codicologica dei tre testimoni rispetto al codice Monacensis gr. 101, di cui Hertlein

come modello di una edizione rivista della sua prima, un quarto ‘libro’, avuto in dono dalla biblioteca di Caterina de’ Medici e corrispondente al Parisinus gr. 2832. Nell’indirizzo finale al lettore, prima delle note, lo studioso dichiara la sua tendenza ad attenersi ad una intensa attività di correzione per via congetturale dei luoghi che non davano a suo avviso *ratio*, e questo anche con l’aiuto e il controllo dell’erudito collezionista René Marchal (Renatus Marchalus Boismoraeus)³⁸.

Notazioni conclusive

Tenuto conto di tutto quanto da ultimo ponderato, e delle gravi difficoltà esegetiche poste dal testo tràdito, si propone qui di recuperare la congettura ὑπὸ τῶν θεῶν, che secondo il mio esame risale al Cantoclarus: congrua sul piano sintattico e molto più consistente sul piano storico e del senso generale. Certo, occorre pensare a un errore nell’archetipo, dal momento che la tradizione è unanime, ma si tratta di un errore dal punto di vista filologico ammissibile³⁹. Torniamo dunque a leggere il testo così: [...] ἄδिका δὲ πεπονθῶς, ὑπὸ τῶν θεῶν ἐτιμᾶτο⁴⁰. In tal modo anche il parallelo interno segnalato prima, con la geminazione di ἄδिका πεπονθῶς, risulterebbe sanato da spine esegetiche, venendo le due locuzioni a riferirsi alle medesime «ingiustizie» sofferte dall’imperatore di Sirmio.

Tradurrei pertanto con qualche libertà l’intero periodo così: “Con lui entra Probo, il quale aveva risollevato settanta città in meno di sette anni e aveva assunto molti provvedimenti di grande saggezza. Dopo aver patito ingiustizie, fu onorato dagli dei in molti modi, compreso il fatto che i suoi assassini scontassero la giusta pena”.

nella sua edizione teubneriana sta parlando e che utilizza (opere giulianee riportate, e in forma egualmente mutila) e al fatto che Cantoclarus li avesse visti; ma la lezione riportata da questi testimoni, appunto con l’eccezione del Cantoclarus, è ἀθέων: Monacensis gr. 101, f. 369v, l. 19; Parisinus gr. 2832, f. 68v, l. 25; Vaticanus gr. 1264 f. 7r, l. 16. La variante θεῶν è indicata in Hertlein 403 senza specificarne la provenienza (cfr. *supra* nota 31).

38 CANTOCLARUS, *Iuliani imperatoris Caesares*: 36-37; cfr. 102 e 103-112; sul quarto esemplare cfr. PAGLIARA, *Storia della fortuna*, 78: «Tale quarto ed ultimo codice regio messo a frutto per i *Caesares*, “c’est-à-dire l’ancien *Medic.-Regius* 3378, notre *Parisinus* Pb” (= *Parisinus* gr. 2832) [...]» (la citazione in francese è tratta dal Bidez, *Tradition*, 110).

39 Nesselrath rimandando a Bidez (*Tradition*, 102) è favorevole all’esistenza di un archetipo: «Verisimile est omnes codices supra perlustratos ex uno communi fonte, qui saeculo IX vel X scriptus est, originem duxisse» (XVII, cfr. VII). Se questo è vero, la nascita del qui supposto ‘errore’ ἀθέων può evidentemente collocarsi in una fase anteriore.

40 Scrivere, per usare una formulazione ecdotica, dopo θεῶν: «sic Cantoclarus, recte, ut opinor: ἀθέων *codd.*».

Sebbene ulteriori indagini storiografiche, filologiche e numismatiche possano consolidare il quadro, la presente analisi ha messo in luce i nodi critici maggiori della sezione dei *Cesari* su Probo⁴¹. Il dato di fondo rimane quello che, tra gli imperatori della ‘prima sequenza’, il cammeo più denso e allusivo è riservato da Giuliano proprio all’imperatore illirico, verso il quale manifesta da vari punti di vista uno speciale senso di vicinanza.

41 Probo è imperatore frequentemente ritratto nelle monete con la barba; sulle sue emissioni monetali si attende un’opera di sintesi di S. Estiot.

Appendice

Testo greco

Iul. Caes. 12-13, 313d-314d (secondo l'edizione di NESSEL RATH, *Iulianus Augustus*, 116-117)

[12] Τούτοις ἐπεισέρχεται Κλαύδιος, εἰς δὲ ἀπιδόντες οἱ θεοὶ | πάντες ἡγάσθησάν τε αὐτὸν τῆς μεγαλοψυχίας καὶ ἐπένευσαν αὐτοῦ τῷ γένει τὴν ἀρχήν, δίκαιον εἶναι νομίσαντες οὕτω φιλοπάτριδος ἀνδρὸς ἐπὶ πλείστον εἶναι τὸ γένος ἐν ἡγεμονίᾳ.

Τούτοις ἐπεισέδραμεν Αὐρηλιανὸς ὥσπερ ἀποδιδράσκων τοὺς εἵργοντας αὐτὸν παρὰ τῷ Μίνωι· πολλαὶ γὰρ αὐτῷ συνίσταντο δίκαι τῶν ἀδίκων φόνων, καὶ ἔφευγε τὰς γραφὰς κακῶς ἀπολογούμενος. Ἥλιος δὲ οὐμὸς δεσπότης αὐτῷ πρὸς τε τὰ ἄλλα βοηθῶν, οὐχ ἡκιστα δὲ καὶ πρὸς τοῦτο αὐτῷ συνήρατο, φράσας ἐν τοῖς θεοῖς „Ἀλλ’ ἀπέτισε τὴν δίκην, ἣ λέληθεν ἡ δοθείσα (ἐν) Δελφοῖς μαντεία Ἄϊ κε πάθοι τά κ’ ἔρεξε, δίκη δ’ ἰθεῖα γένοιτο”;

[13] Τούτῳ συνεισέρχεται Πρόβος, (ὃς) ἐβδομήκοντα πόλεις ἀναστήσας ἐν οὐδὲ ὄλοις ἐνιαυτοῖς ἐπτά καὶ πολλὰ πάνυ σωφρόνως οἰκονομήσας, ἄδिका δὲ πεπονθῶς ὑπὸ τῶν ἀθέων, ἐτιμᾶτο τά τε ἄλλα καὶ τῷ τοὺς φονέας αὐτῷ τὴν δίκην ἐκτίσαι. [N.B. ROSTAGNI, *Giuliano*, 199 n 1: ἄδिका δὲ πεπονθῶς, ὑπὸ τῶν θεῶν ἐτιμᾶτο τά τε ἄλλα [...], cfr. *supra*]. Σκώπτειν δὲ αὐτὸν ὁμῶς ὁ Σεληνὸς ἐπειράτο, καίτοι πολλῶν αὐτῷ σιωπᾶν παρακελευομένων. „Ἀλλ’ ἔατε” ἔφη „νῦν γοῦν δι’ αὐτοῦ τοὺς ἐξῆς φρενωθῆναι. Οὐκ οἶσθα, ὦ Πρόβε, ὅτι τὰ πικρὰ φάρμακα μιγνύντες οἱ ἱατροὶ τῷ μελικράτῳ προσφέρουσι; σὺ δὲ αὐστηρὸς ἦσθα λίαν καὶ τραχὺς αἰεὶ εἶκων τε οὐδαμοῦ· πέπονθας οὖν ἄδिका μέν, εἰκότα δὲ ὁμῶς. Οὐ γάρ ἐστιν οὔτε ἵππων οὔτε βοῶν ἄρχειν οὔτε ἡμιόνων, ἡκιστα δὲ ἀνθρώπων, μή τι καὶ τῶν κεχαρισμένων αὐτοῖς συγχωροῦντα, ὥσπερ ἔσθ’ ὅτε τοῖς ἀσθενοῦσιν οἱ ἱατροὶ μικρὰ ἐνδιδόασιν, ἴν’ ἐν τοῖς μείζουσιν ἔχωσιν αὐτοὺς πειθομένους.”

„Τί τοῦτο” εἶπεν ὁ Διόνυσος „ὦ παππία; φιλόσοφος ἡμῖν ἀνεφάνης;” „Οὐ γάρ, ὦ παῖ” ἔφη „καὶ σὺ φιλόσοφος ὑπ’ ἐμοῦ γέγονας; οὐκ οἶσθα ὅτι καὶ ὁ Σωκράτης, εἰκῶς ἐμοί, τὰ πρωτεῖα κατὰ τὴν φιλοσοφίαν ἀπηνέγκατο τῶν καθ’ ἑαυτὸν ἀνθρώπων, εἰ τῷ δ’ ἐλφῷ πιστεύεις ὅτι ἐστὶν ἀψευδής; ἔα τοῖνυν ἡμᾶς μὴ πάντα γελοῖα λέγειν, ἀλλὰ καὶ σπουδαῖα”

Traduzioni

WRIGHT, *Works*, 361-365:

[12] Next [dopo Gallieno e Valeriano, allontanati con disprezzo dal banchetto] came Claudius, at whom all the gods gazed, and admiring his greatness of soul

granted the empire to his descendants, since they thought it just that the posterity of such a lover of his country should rule as long as possible. Then Aurelian came rushing in as though trying to escape from those who would detain him before the judgment seat of Minos. For many charges of unjustifiable murders were brought against him, and he was in flight because he could ill defend himself against the indictments. But my lord Helios, who had assisted him on other occasions, now too came to his aid and declared before the gods, "He has paid the penalty, or have you forgotten the oracle uttered at Delphi, 'If his punishment match his crime justice has been done?'" [*verso oracolare per WRIGHT, 363 n.2, attribuito a Radamante da Aristotele, Eth. Nic. 5, 5, 3, da altri a Esiodo, poi divenuto proverbio*].

[13] With Aurelian entered Probus, who in less than seven years restored seventy cities and was in many ways a wise administrator. Since he had been unjustly treated by impious men the gods [N.B. *nel testo originale adottato manca: WRIGHT fa riferimento agli dei in generale, non a quelli presenti nel simposio*] paid him honours, and moreover exacted the penalty from his assassins. For all that, Silenus tried to jest at his expense, though many of the gods urged him to be silent. In spite of them he called out, "Now let those that follow him learn wisdom from his example. Probus, do you not know that when physicians give bitter medicines they mix them with honey? But you were always too austere and harsh and never displayed toleration. And so your fate, though unjust, was natural enough. For no one can govern horses or cattle or mules, still less men, unless he sometimes yields to them and gratifies their wishes; just as physicians humour their patients in trifles so that they may make them obey in things more essential." "What now, little father," exclaimed Dionysus, have you turned up as our philosopher?" "Why, my son," he replied, "did I not make a philosopher of you? Do you not know that Socrates also, who was so like me, carried off the prize for philosophy from his contemporaries, at least if you believe that your brother tells the truth? So you must allow me to be serious on occasion and not always jocose". [*Segue l'ingresso di Caro, subito cacciato da Dike e poi di Diocleziano con i tetrarchi, in armonia; Giuliano menziona Costanzo, chiamandolo "mio nonno"; giudizio negativo su Massimiano Erculio, insolente, eccessivo, infido, cacciato a sua volta da Dike*].

LACOMBRADÉ, *Empereur Julien*, 42-44:

[12] Après eux [*Gallieno e Valeriano, allontanati con disprezzo dal banchetto*] entre Claude. A sa vue tous les dieux admirèrent sa grandeur d'âme et ils

accordèrent l'empire à sa postérité, estimant conforme à la justice que les descendants d'un prince si patriote détiennent longtemps le pouvoir suprême. Sur ses pas entre Aurélien, échappant, ce semble, à ceux qui le retenaient devant Minos. On lui imputait abusivement maintes accusations criminelles, et de toutes ces accusations il se défendait mal. Mais le Soleil, mon Maître, qui l'avait assisté en maintes occasions, ne lui fut pas moins favorable en la circonstance. Il déclara devant les dieux : «Eh bien! Il a purgé sa peine. Auriez-vous oublié la réponse rendue à Delphes:

Subir le mal que l'on a fait c'est satisfaire à la justice? [oracolo che Lacombrade definisce poi divenuto proverbio attribuito a Radamante secondo Arist. Eth. Nic. 5, 5, 3]

[13] Avec Aurélien entre Probus. Il avait relevé, lui, soixante dix villes en moins de sept ans, pris dans son administration plusieurs mesures fort sages. Traité indignement par les impies, il avait reçu entre autres honneurs le privilège de se venger de ses meurtriers. Comme Silène néanmoins tentait de se moquer de lui, quoique invité au silence par bon nombre d'assistants, il s'écria : «Permettez en tout cas que, grâce à son exemple, ses successeurs soient raisonnables. Ignorez-tu, Probus, qu'aux remèdes amers les médecins mélangent du miel, pour les présenter aux patients? Tu étais sévère à l'excès, toujours dur et inflexible. Le traitement injuste que tu as subi est normal. On ne saurait gouverner des chevaux, des boeufs, des mulets et encore moins des hommes, sans leur accorder quelque plaisir. Aussi bien les médecins permettent-ils à leurs malades quelques menus écarts pour obtenir, sur les questions majeures, leur docilité. – Que dis-tu là, petit père, interrompt Dionysos. Serais-tu devenu philosophe? – Et pourquoi pas, mon garçon? N'ai-je pas fait de toi aussi un philosophe? Ne sais-tu pas que Socrate qui me ressemblait, a remporté le premier prix sur les philosophes de son temps, si tu en crois du moins ton frère qui ne ment jamais? Permetts-moi donc de ne pas être toujours plaisant dans mes propos, mais sérieux aussi». [Segue l'ingresso di Caro, subito cacciato da Dike e poi di Diocleziano con i tetrarchi, in armonia; Giuliano menziona Costanzo, chiamandolo "mio nonno"; giudizio negativo su Massimiano Erculio, insolente, eccessivo, infido, cacciato a sua volta da Dike].

SARDIELLO, *Giuliano*, 23-25:

[12] Quindi [dopo Gallieno e Valeriano, allontanati con disprezzo dal banchetto] entrò Claudio: tutti gli dei guardarono a lui e, ammirando la sua gran-

dezza d'animo, accordarono alla sua discendenza l'impero, ritenendo giusto che la stirpe di un uomo così amante della patria detenesse il potere il più possibile. Dopo, sopraggiunse Aureliano, che sembrava tentare di sfuggire a coloro che lo trattenevano davanti a Minosse: infatti, contro di lui erano state intentate molte accuse per le ingiuste uccisioni ed egli, potendo malamente difendersi, era pubblicamente reo. Ma il Sole, mio signore, che pure nelle altre cose lo aiutava, soprattutto anche in questa particolare circostanza venne in soccorso, dicendo davanti agli dei: 'Invero egli ha pagato il fio, o vi sfugge il responso di Delfi? – È equa giustizia che uno patisca il male fatto –?' [precetto delfico qui riportato come in Suda 165, 1 Adler; sulle consonanze tra testi giuliane e Suda cfr. Sardiello, Giuliano, 121].

[13] Con lui entrò Probo, che aveva risollevato settanta città in meno di sette anni e aveva amministrato molte cose assai saggiamente; avendo subito, però, ingiustizie da parte degli infedeli, tra le altre cose ebbe l'onore di far pagare il fio ai suoi assassini. Tuttavia Sileno voleva ugualmente canzonarlo e, sebbene molti lo esortassero a tacere, disse: 'Ma, nondimeno, non impedito che quelli che verranno dopo di lui divengano saggi grazie a lui. Non sai tu, o Probo, che i medici presentano ai pazienti le medicine amare mescolandole con bevande al miele? Tu sei stato eccessivamente severo e sempre burbero, non cessando mai di essere tale. Quindi le ingiustizie che hai subite sono normali. Infatti, non è possibile governare né cavalli, né buoi, né muli, né tanto meno uomini, senza accordare loro qualche piacere, come accade quando i medici concedono ai loro malati qualche piccola cosa, per averli poi consenzienti nelle cose di maggior conto'. 'E che, babbino' proruppe Dioniso, 'Sei diventato sotto i nostri occhi filosofo?'. 'Infatti, o figlio' replicò 'non sei diventato anche tu filosofo alla mia scuola? Non sai che, se tu hai fiducia in tuo fratello che non mente mai, anche Socrate – mi somigliava – si conquistò il primato nella filosofia tra i suoi contemporanei? Permettimi, dunque, di non buttare tutto sul ridere, ma fammi dire anche cose serie'. [Segue l'ingresso di Caro, subito cacciato da Dike e poi di Diocleziano con i tetrarchi, in armonia; Giuliano menziona Costanzo, chiamandolo "mio nonno"; giudizio negativo su Massimiano Erculio, insolente, eccessivo, infido, cacciato a sua volta da Dike].

DE VITA, *Giuliano imperatore*, 650-653:

[12] Di seguito a costoro [Gallieno e Valeriano, allontanati con disprezzo dal banchetto] entra Claudio. Guardandolo, gli dei tutti ammirarono la grandezza d'animo e concessero alla sua discendenza l'Impero, stimando giusto

che la stirpe di un uomo così devoto alla patria stesse al potere il più possibile. Poi entrò di corsa Aureliano, come sfuggendo a quanti lo trattenevano davanti a Minosse, molte infatti erano le accuse che gli erano state mosse per i suoi crimini ingiusti ed egli, malamente difendendosi, cercava di sfuggire alle imputazioni. Ma Helios mio signore, che lo aveva soccorso in altre circostanze, anche in questa non gli fu di minore aiuto e disse agli dèi: ‘Ma ha già scontato la pena; o avete dimenticato l’oracolo dato <a> Delfi?’ – *Se uno subisce il male che ha fatto è equa giustizia?* – [per *De Vita trattasi di sentenza attribuita a Esiodo, Hes. frg. 286 Merkelbach-West; richiama anche a Aristotele, Eth. Nicom. e cfr. anche con Sen. Apocol. 14, 1, 2*].

[13] Insieme ad Aureliano entra Probo, <che> aveva ricostruito settanta città nell’arco di nemmeno sette anni e preso molti provvedimenti di grande saggezza; trattato ingiustamente, poi, dagli empi, ebbe, oltre agli altri onori, anche quello che i suoi assassini pagassero il fio. Sileno tentava ugualmente di prenderlo in giro (per quanto molti lo esortassero a fare silenzio). E disse: ‘Permettete almeno che i suoi successori acquistino giudizio in virtù del suo esempio. Non sai, Probo, che i medici somministrano le medicine amare mescolandole con il miele? Tu, invece, sei stato troppo austero, sempre aspro, mai disposto a cedere in nessuna occasione; hai subito delle ingiustizie, certo, tuttavia comprensibili. Non si possono governare, infatti, né cavalli, né buoi, né muli, meno che mai uomini, senza concedere loro qualcosa di piacevole, come i medici che, a volte, fanno qualche piccola concessione ai malati, per avere la loro obbedienza nelle cose più importanti’. ‘E cos’è questo, paparino?’ – disse Dioniso – ‘Ti sei messo a fare il filosofo dinanzi a noi?’ – ‘Figlio mio,’ – rispose ‘non sei diventato anche tu un filosofo sotto la mia guida? Non sai che anche Socrate, che mi somigliava, nella filosofia riportò il primato fra gli uomini del suo tempo, se presti fede a tuo fratello, il quale non mente mai? Consentimi, dunque, di non dire sempre e solo amenità, ma anche cose serie’. [Segue l’ingresso di Caro, subito cacciato da Dike e poi di Diocleziano con i tetrarchi, in armonia; Giuliano menziona Costanzo, chiamandolo “mio nonno”/πάππος; giudizio negativo su Massimiano Erculio, insolente, eccessivo, infido, cacciato a sua volta da Dike].

Bibliografia

AMERISE M., *La figura di Costantino nei Caesares di Giuliano l'Apostata*, Rivista Storica dell'Antichità 31 (2001) 211-220.

BALDWIN B., *The Caesares of Julian*, Klio 40 (1978) 449-466.

BANCHICH TH.M., *The Lost History of Peter the Patrician: An Account of Rome's Imperial Past from the Age of Justinian*, London-New York 2015.

BARNES T.D., *The Sources of the Historia Augusta (1967-1992)*, in *Historiae Augustae Colloquium Maceratense*, a cura di G. Bonamente e G. Paci, Bari 1995, 1-28.

BIDEZ J., *La tradition manuscrite et les éditions des discours de l'empereur Julien*, Gand-Paris 1929.

G. BONAMENTE, *Costantino il Grande nell'Historia Augusta*, in *Historiae Augustae Colloquium Nanceiense*, a cura di C. Bertrand-Dagenbach e F. Chausson, Bari 2014, 45-82.

BOUFFARTIGUE J., *L'Empereur Julian et la culture de son temps*, Paris 1992.

BOWERSOCK G.W., *Julian the Apostate*, Cambridge-MA 1978.

BOWERSOCK G.W., *The Emperor Julian on his Predecessors*, Yale Classical Studies 27 (1982) 159-172.

CANTOCLARUS (C. CHANTECLER), ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ τῶν Καيسάρων λόγος. *Iuliani Imperatoris de Caesaribus sermo. C. Cantocleri [...] studio atque opera in lucem nunc primum editus, ἔξ ab eodem Latinus factus*, Parisiis 1577.

CANTOCLARUS (C. CHANTECLER), ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ Καيسαρες. *Iuliani Imperatoris Caesares C. Cantocleri Consiliarii Regii et in Curia libellorum supplicum magistri, studio atque opera in lucem editi et ab eodem latini facti*, Parisiis 1583 (ed. rivista di quella del Cantoclarus del 1577).

CHAUSSON F., *Stemmata Aurea: Constantin, Justine, Théodose. Revendications généalogiques et idéologie impériale au IV s. ap. J.C.*, Roma 2007.

CUNAEUS (P. VAN DER CUN), *Petri Cunaei, Sardi venales, Satyra Menippea [...] Ad-dita est ex eiusdem interpretatione Divi Iuliani Imperatoris 'Caesares', sive Satyra in Romanos imperatores, graece et latine*, Lugduni Batavorum 1612.

DESTEPHEN S., *Le voyage impérial dans l'Antiquité Tardive. Des Balkans au Proche-Orient*, Paris 2016.

Die beiden Satiren des Kaisers Julianus Apostata (Symposion oder Caesares und Antiochikos oder Misopogon). Mit Einleitung, Anmerkungen und Index von F.L. Müller, Stuttgart 1998.

ENSSLIN W., *Niger und Alba in Scriptores Historiae Augustae vita Probi 13, 7*, Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig 3 (1953-1954) 259-263.

ESTIOT S., *Les émissions festives de l'atelier de Rome sous le règne de l'empereur Probus (276-282 AD)*, Numismatische Zeitschrift 125 (2019) 89-198.

FRANCO C., *L'immagine di Alessandro in Giuliano imperatore*, Studi Classici e Orientali 46 (1997) 637-658.

FRANCO C., *Ottaviano nei Cesari di Giuliano imperatore*, in *Temi augustei. Atti dell'incontro di studio* (Venezia, 5 giugno 1996), a cura di G. Cresci Marrone, Amsterdam 1998, 99-110.

GARCÍA RUIZ M.P., *Julian's Self-Representation in Coins and Texts*, in *Emperors and Emperorships in Late Antiquity: Images and Narratives*, ed. by D.W.P. Burgersdijk and A.J. Ross, Leiden-Boston 2018, 204-233.

GARCÍA RUIZ M.P., *The Caesars: A Myth on Julian's Emperorship*, in *Emperors and Emperorships in Late Antiquity: Images and Narratives*, ed. by M.P. García Ruiz and A.J. Quiroga Puertas, Leiden-Boston 2021, 95-111.

GARRETT PH., *Selection criteria for a Caesar: Julian's Caesares*, Hermathena 208-209 (2020) 55-75.

GIACOMELLI C., *Appunti in margine alla tradizione degli scritti di Giuliano l'Apostata: il Par. gr. 2964*, Segno e Testo 16 (2018) 247-263.

GILLIAM J.F., *Titus in Julian's Caesares*, The American Journal of Philology 88 (1967) 203-208.

GIROTTI B., *La figura di Annibale nelle fonti tardoantiche: continuando la lettura di Giovanni Brizzi sulla Leggenda di Annibale*, in *Omaggio a Giovanni Brizzi*, Bologna 2018, 103-112.

GIULIANO, *Lettere e Discorsi*, a cura di M.C. De Vita, Milano 2022, spec. 638-687.

GNECCHI F., *Ubique Pax*, Rivista Italiana di Numismatica 19 (1906) 151-158.

GRANGIER B., *Discours de l'Empereur Julian sur les faits et deportemens des Caesars*, Parisiis 1580.

GREENWOOD D.N., *Julian and Christianity. Revisiting the Constantinian Revolution*, Ithaca-London 2021, spec. 44-54.

GUIDETTI F., *Giuliano imperatore: immagine ufficiale e comunicazione politica*, Montesquieu.it 14.1 (2022), on line.

HARLES T.C., *Iuliani imperatoris Caesares ex recensione et cum adnotationibus*, Erlangae 1785.

HERTLEIN F.K., *Iuliani imperatoris quae supersunt praeter reliquias apud Cyrillum omnia I*, Leipzig 1875.

HOGENMÜLLER B., *Pompeius als ‚weibischer Fuchs‘ (Iul. Caes. 323b5f.). Zur Bedeutung der Metapher ἐνὶ δακτύλῳ κνᾶται τὴν κεφαλὴν in Julians Caesares*, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft NF 42 (2018) 85-100.

HOGENMÜLLER B., *Intertextualität und Quellenrezeption in Julian Apostatas „Caesares“*. Griechische und lateinische Vorbilder, Baden-Baden 2024.

IULIANUS AUGUSTUS, *Opera*, ed. by H.G. Nesselrath, Berlin-Boston 2015.

JANISZEWSKI P., *The Missing Link. Greek Pagan Historiography in the Second Half of the Third Century and in the Fourth Century AD*, Warsaw 2006, spec. 332-352.

KAEGI W.E., *The Emperor Julian's Assessment of the Significance and Function of History*, Proceedings of the American Philosophical Society 108 (1964) 29-38.

KELLY G., *Constantius II, Julian and the Example of Marcus Aurelius (Ammianus Marcellinus XXI, 16, 11-12)*, Latomus 64 (2005) 409-416.

KREUCHER G., *Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit*, Stuttgart 2003, spec. 141-142.

LACOMBRADÉ C., éd., *L'Empereur Julien. Œuvres complètes II.2: Discours de Julien Empereur (X-XII). Les Césars, Sur Hélios-roi, Le Misopogon*, Paris 1964, 32-71.

MANLEY L.G., *Effects of the Germanic Invasion of Gaul 234-284 AD*, University of California Publications in History 17 (1934) 25-141.

MATTHEWS J., *The Roman Empire of Ammianus*, London 1989.

MAZZARINO S., *Il pensiero storico classico II.2*, Bari 1966.

MOTTA D., *Carino: homo omnium contaminatissimus o bene agens erga Christianos?*, Histos 15 (2021) 22-51.

NESSELRATH H.G., *Caesar in den Caesares: Ein Beitrag zur Text- und Quellenkritik in den Schriften Kaiser Julians*, Rheinisches Museum 135 (1992) 352-365.

NIXON C.E.V., *Aurelius Victor and Julian*, Classical Philology 86 (1991) 113-125.

PAGLIARA A., *Per la storia della fortuna dell'imperatore Giuliano tra Umanesimo ed età barocca*, Roma 2010.

PASCHOUD F., *L'Histoire Auguste et Dexippe*, in *Historiae Augustae Colloquium Parisinum*, a cura di G. Bonamente e N. Duval, Macerata 1991, 217-269.

PASCHOUD F., éd., *Zosime, Histoire Nouvelle I (livre I)*, Paris 2000².

PASCHOUD F., éd., *Histoire Auguste V.2. Vies de Probus, Firmus, Saturnin, Proculus et Bonose, Carus, Numérien et Carin*, Paris 2001.

PERNOT L., *La rhétorique de l'éloge dans le monde gréco-romain II. Les valeurs*, Paris 1993.

PETAVIUS (PÉTAU), ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΑ ΣΟΖΩΜΕΝΑ. *Iuliani imperatoris opera quae quidem reperiri potuerunt omnia. Ea vero partim antehac edita, partim nunc primum e manuscriptis eruta, & ad horum fidem accuratissime castigata, Graece, Latineque prodeunt, cum Notis*, Parisiis 1630.

ROHRBACHER D., *The Sources of the Historia Augusta re-examined*, Histos 7 (2013) 146-180.

ROSTAGNI A., *Giuliano l'Apostata. Saggio critico con le opere politiche e satiriche tradotte e commentate*, Torino 1920.

SARDIELLO R., *Pompeo volpe più che leone (Iul. Caes. 323 B 5-6)*, *Rudiae* 4 (1992), 235-247.

SARDIELLO R., *La raffigurazione di Costantino nei Cesari di Giuliano imperatore* (335 B), *Rudiae* 5 (1993) 137-147.

SARDIELLO R., *Giuliano imperatore. Simposio. I Cesari*, Galatina 2000.

SPANHEIM E., *Les Césars de l'Empereur Julien, traduits du Grec, Avec des remarques et des preuves illustrées par les médailles, & autres anciens monumens, par Ezechiel Spanheim*, Paris 1683.

SPANHEIM E., *Les Césars de l'Empereur Julien, traduits du grec par feu Mr. le Baron de Spanheim: avec des remarques et des preuves, enrichies de plus de 300 médailles, et autres anciens monumens, gravés par Bernard Picart le Romain*, Amsterdam 1728 (nuova ed. curata dallo stampatore stesso, F. L'Honoré).

SPANHEMIUS (E. SPANHEIM), *Iuliani Imperatoris opera quae supersunt omnia et S. Cyrilli Alexandriae Archiepiscopi contra impium Iulianum libri decem [...] Ezechiel Spanhemius Graecum Iuliani contextum recensuit, cum Manuscriptis codicibus contulit, plures inde lacunas supplevit, et Observationes tam ad Iulianum, quam ad Cyrillum, addidit. Cum indicibus necessariis*, Lipsiae 1696.

STOVER J.A. - WOULDHUYSEN G., *The Lost History of Sextus Aurelius Victor*, Edinburgh 2023.

STRAUB J., *Heidnische Geschichtsapologetik in der christlichen Spätantike - Untersuchungen über Zeit und Tendenz der Historia Augusta*, Bonn 1963, 53-55.

SYLBURGIUS (SYLBURG), *Iuliani Caesares, Graece et Latine, C. Cantoclario interprete, cum Notis F. Sylburgii*, in *Romanae historiae scriptores graeci minores* III, Frankfurt 1590, 832-852, 961-966.

TANTILLO I., *La prima orazione di Giuliano a Costanzo. Introduzione, traduzione e commento*, Roma 1997.

The Works of the Emperor Julian II, ed. by W.C. Wright, London-New York 1913, 345-415.

THOMPSON E.A., *The Emperor Julian's Knowledge of Latin*, *The Classical Review* 58 (1944) 49-51.

VITUCCI G., *L'imperatore Probo*, Roma 1952.

ZECCHINI G., *La storiografia greca dopo Dexippo e l'Historia Augusta*, in *Historiae Augustae Colloquium Maceratense*, a cura di G. Bonamente e G. Paci, Bari 1995, 297-309.

G. ZECCHINI, *Il nuovo Dexippo e l'Historia Augusta*, in *Historiae Augustae Colloquium Dusseldorpiense*, hrsg. von B. Bleckmann und H. Brandt, Bari 2017, 189-196.

POTERE E RACCONTO. LA NOBILE MENZOGNA DEL FILOSOFO RE

ROBERTO ESCOBAR

Già professore ordinario presso l'Università Statale di Milano

ABSTRACT: Analysis of Julian's works in light of Kojève's *Julian and the Art of Writing* and Kelsen's *Platonic Love*. The aim is to understand the meaning of the "noble lie" in Julian's political perspective. At the end of the essay there are considerations on the role of lies in legitimation of power.

KEYWORDS: authority, myth, political philosophy, power.

FONTI: Iul. Or. 11, *A Helios Re*; Iul. Or. 8, *Consolatoria a sé stesso*; Iul. Ep. ad Themistium; Iul. *Misopogon*; Plat. *Respublica*.

Il *potere* in senso pieno – la capacità di indurre altri a fare o a non fare qualcosa – non si riduce al prevalere della forza. Se vivesse solo fino a che la forza fosse esercitata, se cadesse quando non lo fosse più, non sarebbe che un puro potere di fatto, e obbligherebbe il "potente" a un irrealizzabile controllo totale e continuo. Il potere in senso pieno, al contrario, dura e produce effetti anche quando la forza non è esercitata. Perché questo avvenga, occorre che chi obbedisce sia convinto del proprio dovere di obbedire, e che sia convinto del diritto del potente di comandare. Occorre che glielo riconosca, che gli *attribuisca* una superiorità, morale o religiosa o di altro tipo.

Il potere è un rapporto: qualcuno comanda "a", qualcuno obbedisce "a". L'attribuzione di superiorità non è un rapporto, ma basta a sé stessa, per così dire. Può dar luogo a un rapporto, se sulla sua base l'altro cui la si attribuisce ordina di fare o non fare. Ma questo "altro" potrebbe anche non esserne a conoscenza, o potrebbe non volerne usare. Che ne venga o non ne venga un potere, l'effetto di questa attribuzione è l'*autorità* – l'emersione di qualcuno dalla banalità della vita, il suo essere al di sopra della quotidianità, o meglio il nostro *immaginarlo* al di fuori e al di sopra della ordinarietà e della quotidianità. C'è qui un rispecchiamento: chi attribuisce superiorità, chi la immagina, vede in essa la conferma di sé stesso, del proprio valore¹. Il portatore, anche

1 Cfr. POPITZ, *Fenomenologia del potere*, 19 ss., 26 ss., 31 ss., 35 ss.

inconsapevole, dell'autorità è un modello cui ci si affida. Meglio, è una figura in cui ci si vede riflessi, una luce che ci illumina. Per questo, più che per la sua forza, gli riconosciamo il diritto di *decidere*, che è il cuore stesso della politica². Ed è il caso di ricordare che nel termine decidere – de-cidere – è implicito il tagliare, anche nel senso del tagliare le teste³.

L'immaginazione della superiorità di qualcuno è un *racconto* – più o meno sintetico – di lui come superiore, un intrecciarsi di parole, dette o solo pensate, di cui il potente userà, e quasi di sicuro abuserà. D'altra parte, lo stesso potente può indurre o rafforzare il suo racconto “mettendosi in scena”, mostrandosi in limousine, o circondato di *apparitores*, come Livio dice di Romolo⁴, o circondato dei bagliori solari di Versailles⁵, o raccontando e facendo raccontare una storia che lo riguarda, straordinaria e meravigliosa. Non conta che la storia sia vera o falsa, verosimile o inverosimile. Conta che gli ascoltatori la accettino come vera, che si convincano della sua verosimiglianza.

Da dove viene la propensione degli esseri umani a credere ai racconti, anche a quelli inverosimili? Da dove viene la loro credulità? Ed è solo menzogna, è solo volontà di inganno, il racconto che di sé il potente fa o fa fare agli altri? Oppure ai suoi occhi è giustificato e reso legittimo da un altro racconto, che lui stesso fa a sé stesso di sé stesso? Domande, queste, che si pone anche Alexandre Kojève in *L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura*, piccolo libro su un Filosofo re⁶.

1. Il compito di un re

Nel 362, prima di entrare a Costantinopoli, in una lettera a Temistio Giuliano confida di temere i frangenti della fortuna «come un pilota quelli del vento» di fronte alla «grandezza delle prove cui è inevitabile sia sempre esposto un uomo di governo»⁷. Un governante dovrebbe distinguersi non solo per genere di vita, ma anche per natura. Se per natura è un uomo, nella sua condotta deve essere «divino e demone, bandendo del tutto dall'anima quanto c'è di mortale e di ferino, tranne ciò che è necessario che resti per la salvezza del corpo»⁸.

2 Cfr. DAHL, *La democrazia e i suoi nemici*, 149 e 160 ss.

3 Cfr. GIRARD, *Il capro espiatorio*, 182.

4 Cfr. Liv. 1.8.

5 Cfr. ELIAS, *La società di corte*.

6 KOJÉVE, *L'imperatore Giuliano*.

7 Giuliano, *Lettera a Temistio*, in ID., *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, 13 e 19.

8 GIULIANO, *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, 23.

Tra coloro che governano, invece, non c'è chi regga l'«eccesso di fortuna» che sempre sta nel comando, e perciò «non è giusto che un uomo regni sulla moltitudine dei propri simili»⁹. Giuliano sa però che deve governare, ed è certo che l'imperatore debba essere un cittadino sottoposto alla legge, non un monarca al di sopra di essa¹⁰ – infatti, aggiunge citando Aristotele, «quanti sono uguali per natura debbono avere necessariamente gli stessi diritti»¹¹.

Le sue sono parole di circostanza, ma esprimono una convinzione profonda. Al di sopra delle azioni e delle decisioni dell'imperatore ci sono le leggi, come al di sopra delle azioni e delle decisioni di ognuno. Non le leggi «fatte all'improvviso» e contro la ragione, precisa. Per i suoi concittadini – così li chiama, concittadini, non sudditi – deve istituire leggi *comuni*, che non favoriscano alcuni e penalizzino altri, «senza guardare ad amicizia e a inimicizia, a rapporti di vicinato, a relazioni familiari; sarebbe meglio se redigesse e promulgasse leggi non per i contemporanei, ma per i posteri o gli stranieri, con cui non ha e non spera d'avere rapporti privati»¹². L'imperatore, aggiunge poi nel *Misopogon*, deve trattare «da pari a pari con quelli di uguale condizione e accettare benignamente la superiorità in mezzo a loro, darsi cura e provvedere a che i poveri non subiscano minimamente ingiustizie dai ricchi [...]»¹³.

In tutto questo, ai governanti spetta una responsabilità ulteriore che, citando Platone, Giuliano enuncia ancora nel *Misopogon*: esercitare «moderazione e rispetto affinché le masse si modellino guardando a essi»¹⁴ (noi potremmo dire: affinché attribuiscano loro superiorità, e in loro si rispecchino). Il suo compito, generoso e ambizioso, è dunque guidare, prima che comandare. Per reggerne il peso, confida nell'aiuto degli dèi, in quello del dio della luce e dell'intelletto sopra ogni altro. E a Helios così si rivolge: «A me personalmente conceda, finché mi dà vita, di avere successo nelle azioni umane e divine e di dedicare la mia esistenza agli interessi pubblici, fino a quando questo sarà gradito a lui, utile a me e vantaggioso per lo Stato romano»¹⁵.

Giuliano non diventa re per amore del potere – scrive nel 405 Eunapio, che quando Giuliano muore ha sedici anni –, ma perché ritiene che l'umanità ab-

9 GIULIANO, *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, 27.

10 Così scrive già nel 356, nel primo dei due panegirici dedicati a Costanzo: cfr. ATHANASIADI, *Giuliano*, 63.

11 GIULIANO, *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, 27.

12 GIULIANO, *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, 31.

13 Giuliano, *Misopogon*, in ID., *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, 191.

14 GIULIANO, *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, 215.

15 Giuliano, *A Helios re*, in ID., *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, cit. 165.

bia bisogno di essere governata¹⁶. Nonostante l'inadeguatezza di cui si lamenta con Temistio, si convince di essere predestinato a restaurare l'impero, messo in pericolo dall'ignoranza e dall'avidità di Costantino e dei suoi eredi. È Zeus che ha deciso di affidargliene il compito, e con Zeus Helios. Tutto questo scrive in *Al cinico Eraclio*, "mito autobiografico" relativo alla fondazione teologica del proprio comando. Al culmine del mito, Helios esorta il giovane che sta al centro del racconto – e nel quale Giuliano si riconosce – ad accettare il ruolo che gli compete:

«Ama i tuoi sudditi come noi amiamo te. Anteponi a tutti i beni il culto nei nostri confronti: siamo infatti i tuoi benefattori, i tuoi amici e i tuoi salvatori». Dopo che ebbe ascoltato queste cose, il giovane si rilassò ed espresse chiaramente la sua totale obbedienza agli dèi. «Va'», disse Helios, «mettiti in cammino "con buona speranza"; noi infatti saremo con te dappertutto, io, Atena ed Hermes qui presente, e con noi tutti gli dèi che dimorano sull'Olimpo, e quelli che sono nell'aria, e quelli che sono sulla terra e l'intera genia divina che è dappertutto, finché sarai devoto a noi, fedele agli amici e umano verso i sudditi, ponendoti a capo e guidandoli per il meglio, senza mai piegarti alle tue passioni, né alle loro, rendendotene schiavo. [...] Sappi che questa tua carne ti è stata data per assolvere proprio a tale compito: noi intendiamo purificare, per rispetto ai tuoi antenati, la casa dei tuoi padri»¹⁷.

Così scrive nel marzo del 362. E alla fine avverte: «Se questa è una favola oppure una storia vera io non lo so [...]»¹⁸. In ogni caso, il senso del mito biografico è: io, Giuliano, sono stato scelto, e nella mia carne vive un compito universale.

2. Una vecchia storia

Nel racconto che Giuliano fa di sé stesso a sé stesso verità e favola si confondono, e insieme rimandano al passo della *Repubblica*¹⁹ in cui Socrate evoca una vecchia storia fenicia. Se per il bene dello Stato è necessario raccontare uno *pseudos*, domanda il maestro a Glaucone, a quale «espedito» possiamo ricorrere per renderlo credibile? Che *pseudos* stia per menzogna, come ritiene Hans Kelsen²⁰, e che di una «nobile menzogna» si tratti, o che indichi un «ar-

16 Cfr. ATHANASSIADI, *Giuliano*, 59.

17 Giuliano, *Al cinico Eraclio*, 87.

18 Giuliano, *Al cinico Eraclio*, 89.

19 Plat. *Resp.* 414b7-415d6; cito da ID., *Opere complete*, 135 s.

20 Cfr. KELSEN, *L'amor platonico*, 156.

dito volo dell'invenzione», come suggerisce Hannah Arendt²¹, il senso della domanda resta: con quali mezzi retorici si può far «credere specialmente agli stessi governanti e, se no, al resto dei cittadini» che sia naturale²², e non dovuta a selezione o educazione, un divisione della polis fra le classi dei governanti, degli ausiliari, e infine degli artigiani e commercianti?

Allo scopo, spiega Socrate, si può usare una «certa cosa fenicia», una vecchia storia «che è già successa per il passato in parecchi luoghi, come raccontano e hanno fatto credere i poeti; ma che non è successa nel nostro tempo e non so se possa succedere; e per farla credere, occorre essere molto bravi a persuadere». Qui il maestro esita. Appena ne avrò parlato, spiega, i motivi dell'esitazione saranno evidenti:

Parlo: pure non so con quale coraggio o quali parole mi esprimerò. Cercherò di persuadere prima gli stessi governanti e i soldati, poi anche il resto dei cittadini, che tutta quell'educazione fisica e spirituale che noi davamo loro, essi credevano di sentirla e di riceverla, ma non erano che dei sogni [...].

Dunque, prosegue, si deve raccontare agli ateniesi che gli uomini sono stati formati dalla terra, «già plasmati e allevati», alcuni composti in parte d'oro, altri d'argento e altri di ferro e bronzo. I primi sono i governanti, i secondi gli ausiliari, gli ultimi gli agricoltori e gli artigiani. Quanto ai loro figli e discendenti, essi per lo più ne conservano la composizione, e dunque l'attitudine a governare, a combattere o a lavorare e commerciare. Nel caso poi «che da oro nasca prole d'argento e da argento prole d'oro», o che, al contrario, dall'oro si passi al ferro o al bronzo, allora si innalzeranno i primi o si abbasseranno i secondi.

Questo, secondo Socrate, si può e si deve raccontare agli ateniesi, per indurli a credere che la tripartizione della polis sia «per natura». Lo si deve raccontare a tutti gli ateniesi, precisa, compresi i governanti – e *se no*, almeno al resto dei cittadini.

Che cosa ha trattenuto Socrate dal riferire subito questa vecchia storia? Non che si tratti di un mito, né che la naturalità della suddivisione – nobile menzogna o ardito volo dell'invenzione – nasconda l'artificio della sua produzione sociale. Un privato cittadino, si legge in un passaggio precedente della *Repubblica*²³, ha il dovere di essere veritiero con i governanti. Se non lo fa

commette lo stesso, anzi un maggiore sbaglio del malato che non dice la verità al medico, o del ginnasta che non la dice all'istruttore sulle sue condizioni fisiche,

21 Cfr. ARENDT, *Verità e politica*, 36.

22 Cfr. Plat. *Resp.* 370a9-b2; ID., *Opere complete*, 85.

23 Plat. *Resp.* 389b7-c1; ID., *Opere complete*, 107.

o di chi non espone al pilota il reale stato della nave e della ciurma, ossia quale è la condotta sua o di qualche compagno». Se c'è qualcuno che invece ha il diritto di dire il falso, questo è il governante, allo scopo di «ingannare nemici o concittadini nell'interesse dello Stato».

Quanto al mito, poi, il suo uso volto all'educazione dei cittadini non è bandito da Socrate. Piuttosto, a Glaucone egli espone i motivi e i criteri delle sue opportune modificazione e "riduzione" a tutela della polis. Da Omero e dagli altri poeti, dice, cancelleremo tutte le espressioni che non si confacciano al bene dello Stato²⁴, a partire dai riferimenti alla condizione terribile dell'Ade e alle sue sofferenze. Lo spavento che ne verrebbe, infatti, non gioverebbe al valore dei combattenti, resi troppo emotivi e molli²⁵. Detto altrimenti: resi consapevoli della propria morte, non sarebbero più pronti a sacrificarsi con solerzia cieca, e perciò neppure a uccidere.

Se i governanti hanno il diritto di determinare quali racconti e discorsi siano leciti e quali non lo siano, gli scrupoli a proposito della vecchia storia non nascono dalla preoccupazione che sia un mito, né che venga manipolata e piegata a un utile politico. L'esitazione nasce dalla difficoltà del compito: per farla credere, occorre essere davvero «molto bravi a persuadere». La sua inverosimiglianza è evidente. Come si riuscirà a nascondersela?

Socrate non risponde a questa domanda, ma ne chiede conto a Glaucone: tu conosci qualche espediente per convincere gli Ateniesi «a credere a questo mito?». Glaucone non esita: «Per indurre proprio loro [...] no, non ne conosco; ne conosco però per indurre i loro figli, i posteri e il resto della futura umanità».

In quali atti, in quale procedura consiste l'espediente? Glaucone resta nel vago, allude a un passare dai padri ai figli e ai figli dei figli, a una disponibilità a credere che si trasferisce di generazione in generazione e che sempre aumenta, fino alla scomparsa dalla polis di ogni remora a prendere per vero l'inverosimile e l'assurdo.

Non è difficile immaginare qui all'opera la narrazione pubblica, il trasferimento – la *tradizione* – di un racconto che resta uguale da una generazione a un'altra e poi ancora a un'altra. Questo intende Glaucone: raccontiamola, la vecchia storia, raccontiamola a lungo ai nostri concittadini; alla fine, per quanto inverosimile, le crederanno come a qualcosa di ovvio, naturale, indubitabile. Le crederanno a tal punto, da convincersi che quello di cui hanno fatto e fanno esperienza – la pratica politica e sociale della selezione e dell'educazione – non fossero e non siano «che dei sogni», appunto. Le crederanno con la stessa asso-

24 Plat. *Resp.* 387b; Id., *Opere complete*, 104.

25 Plat. *Resp.* 386b-c1, 387b8-c6; Id., *Opere complete*, 103 e 104 s.

lutezza con la quale stimeranno loro dovere non nascondere alcunché ai governanti “per natura”, né di sé né di altri cittadini, come pretende la metafora della nave, del suo pilota che tutto sa e può, e dei membri della ciurma che niente gli devono tacere, né di sé né – trionfo della delazione – di «qualche compagno».

3. Il Filosofo re

L'espedito narrativo di Glaucone non è davvero suo. Il discepolo si è limitato a riprendere quello implicito nelle parole del maestro – già esse un racconto –, moltiplicandolo, dandogli ripetitività, ridondanza. Lo fa sul modello di quanto, con ironia e senza parere, Socrate stesso ha insinuato e suggerito all'inizio, sostenendo che proprio questo hanno fatto i poeti, in altri tempi e in altri luoghi: hanno fatto credere e hanno persuaso semplicemente raccontando.

Chi saranno i destinatari del racconto? Lo ha suggerito ancora Socrate, sempre all'inizio: governanti, ausiliari, artigiani, agricoltori, commercianti; *se no*, almeno gli uomini di bronzo e di ferro, i cittadini meno nobili, *quelli che restano*. D'altra parte, come può Socrate – o meglio Platone attraverso di lui – immaginare di persuadere i governanti, di riuscire a ingannarli a proposito della nascita degli uomini “già fatti” dalla terra, se il loro compito è il racconto della vecchia storia a tutti i cittadini, allo scopo di ingannarli e persuaderli?

Kelsen²⁶ così formula la questione: chi può mentire ai bugiardi, e come? Posto che esista una menzogna (o un ardito volo dell'invenzione) che debba essere creduta anche dai governanti, a costoro, se già conoscono «la *Repubblica* di Platone, non si può più mentire!». Non lo si può perché, al fine di indicare ai governanti la procedura necessaria a fondare la loro autorità, Platone è stato costretto a far parlare Socrate, a fargli svelare il segreto, nonostante la sua perplessità. È un paradosso insuperabile quello di mentitori che mentono a mentitori che ne conoscono e ne condividono la menzogna. La sola via d'uscita, suggerisce Kelsen, è supporre che sia Socrate a governare i governanti, che sia lui, filosofo ed educatore, l'unico che possa decidere come si debba «parlare degli dèi, e come dei dèmoni, degli eroi e del mondo di Ade»; l'unico che abbia il diritto di mentire e a cui si abbia il dovere di non mentire. Rispetto a lui, depositario della verità e della giustizia, medico, istruttore e pilota dello Stato, tutti gli ateniesi sono *quelli che restano*.

Quando il filosofo re selezionerà ed educerà gli uomini d'oro e gli uomini d'argento – così si deve supporre –, curerà di tenere loro segrete le parole di Socrate, o di modificarle opportunamente, di ridurle e attenuarle in vista del bene dello Stato, al pari di quelle di Omero e degli altri poeti. Le racconterà a

26 KELSEN, *L'amor platonico*, 156.

lungo e in modo tale che esse li inducano a credere, che li persuadano senza che traspaia alcunché di quanto ne ha tolto e occultato. E avrà cura di farlo raccontare da coloro cui lo ha raccontato, quel suo racconto, a lungo e sempre uguale, di generazione in generazione, finché appaia ovvio, naturale e giusto, senza più discussione né dibattito, in un silenzio fatto di sì.

Non solo gli uomini di ferro e di bronzo, ma gli stessi uomini d'oro e d'argento scambieranno per vuoti sogni illusori l'educazione e la selezione, anche se continueranno a farne esperienza. Saranno persuasi, essi stessi, di avere una naturale maggiore nobiltà, e una naturale vocazione all'esercizio del potere. Il mondo di tutti sarà *semplificato*. Nessun altro racconto verrà più a turbare la loro obbedienza, d'oro o d'argento o di ferro che siano. Mai saranno colti dal sospetto che la vecchia storia fenicia sia proprio solo una inverosimile vecchia storia, falsa e assurda. Liberi da ogni dubbio, senza più domande e perciò senza remore, nemmeno morali, consegneranno le proprie coscienze al Filosofo re – o più spesso a un capo prepotente e mentitore.

4. Chi può mentire? E a chi?

Giuliano è convinto di essere in diritto, e in dovere, di governare, e che questo diritto/dovere gli sia stato affidato da Zeus e Helios. Per confermarsi in questa certezza, se lo racconta in un mito autobiografico in cui si incontrano e si confondono verità e favola. Il giovane imperatore è però troppo filosofo per non vedere le questioni cruciali che una tale commistione porta con sé, e per non domandarsi perché gli uomini credano alle favole come a verità. Per quale ragione si prendono per veri non solo i miti greci e romani, ma anche – Giuliano intende “persino” – le favole dei Galilei? E posto che lui, il Filosofo re, abbia il diritto di scegliere fra i racconti quelli da far credere, lo può fare secondo il suo arbitrio, senza limiti?

Che ai miti si creda da sempre, si legge in *Al cinico Eraclio*, è un fatto. Ma chi sia stato il primo a comporre

una storia non vera in maniera convincente allo scopo di giovare o dilettere gli uditori, nessuno sarebbe in grado di trovare, non più che se si tentasse di scoprire chi fu il primo a starnutire o a sputare²⁷.

Lo si faccia per divertire o per giovare, raccontare fatti non veri e lasciarseli raccontare appartiene alla condizione umana. Siamo esseri narranti e creduli, pensa Giuliano. E se proprio ci domandiamo *per chi* i primi miti siano stati inventati, aggiunge, possiamo immaginare che siano stati escogitati per le ani-

27 Giuliano, *Al cinico Eraclio*, 7.

me dei bambini. Come le nutrici danno loro «trastulli di pelle» per alleviare il prurito della dentizione, così «gli inventori dei miti, per alleviare, io credo, il prurito e la sofferenza di queste anime, li incanalano, come se irrigassero un campo assetato, nell'animuccia che mette le ali e desidera conoscere qualcosa di più, ma che non è ancora in grado di apprendere la verità»²⁸.

Ma il filosofo – cioè lui, Giuliano – può raccontare storie false? Quando si occupi di logica o matematica non gli è consentito. Al contrario, lo può fare, e lo deve, per la teologia iniziatica e misterica. Non è opportuno, infatti, che «il segreto dell'essenza degli dèi» sia svelato a orecchi profani, incapaci di accoglierlo «allo stato puro». Perciò, «le verità divine vengono loro infuse tramite allusioni accompagnate da rappresentazioni mitiche»²⁹. Ossia, tramite storie false quanto a ciò che narrano, ma che in modo indiretto rimandano alla verità. Gli altri dall'inverosimiglianza delle storie sono indotti a «penetrarne il senso nascosto»³⁰. L'inverosimiglianza delle storie serve a nascondere e a difendere il vero dalla mente rozza dei primi. Per i secondi, i filosofi, vale al contrario come indizio di un vero più profondo, e come stimolo a cercarne «con la massima attenzione il significato arcano»³¹.

Ancora in un altro caso il filosofo può mentire: quando intende «emendare i costumi». Allora, scrive Giuliano, può usare racconti e allegorie, ma lo deve fare «non per gli uomini adulti, bensì per i fanciulli, quelli che lo siano di età o quelli che lo siano per modo di pensare, che hanno in ogni caso bisogno di storie del genere [...]»³².

Giuliano parla di sé, in quanto salvatore dell'impero. Non è un fanciullo, lui, ma un adulto responsabile, il più adulto e il più responsabile fra i cittadini romani. Per questo può e deve raccontare i miti della tradizione: per rimandare in maniera allusiva le menti deboli e infantili di *quelli che restano* – come direbbe Socrate – alle verità che i racconti dei cristiani stanno distruggendo. Verità, queste adombrate nei miti, che sole possono fondare il rinnovamento dell'impero.

5. Le belle parole

Su che cosa conta Giuliano per “far credere” i suoi concittadini? Come immagina di convincerli, nonostante l'inverosimiglianza delle storie? Più in

28 Giuliano, *Al cinico Eraclio*, 9-11.

29 Giuliano, *Al cinico Eraclio*, 37-39.

30 Giuliano, *Al cinico Eraclio*, 45.

31 Giuliano, *Al cinico Eraclio*, 41.

32 Giuliano, *Al cinico Eraclio*, 57.

generale, perché gli uomini sono creduli? Perché lo sono al punto da prendere per vere non solo le storie inventate per avvicinarli alla verità, ma addirittura le più irrazionali, le più infantili e assurde, come quelle dei Galilei?

A queste domande l'imperatore filosofo risponde, quasi per caso, in *Consolatoria a sé stesso per la partenza dell'eccellente Salustio*. Nel suo piccolo libro Kojève ne riprende le parole, e ne illumina il senso³³. Perché da sempre gli uomini si raccontano l'uno all'altro dei miti, prendendoli per veri? Non si tratta di indagarne l'origine – così attraverso Giuliano avverte Kojève. I miti sono da sempre necessari agli uomini, e per sempre lo saranno³⁴. Piuttosto, è opportuno domandarsi che cosa siano, e perché riescano a persuadere.

Posto che i miti sono in ogni caso narrazioni di storie, e proprio di storie false e contraddittorie, li si può suddividere in teologici e poetici³⁵. I secondi sono raccontati come esplicite finzioni, allo scopo di divertire. I primi – quelli che propriamente Giuliano paragona allo starnuto e alla tosse – sono pur sempre storie false, ma raccontate come se fossero vere, affinché siano utili a coloro che devono persuadere. In questo caso, si è tentati di supporre che la credulità derivi dall'ingenuità della gran maggioranza degli uditori, non avvezzi alle sottigliezze filosofiche e privi di intelligenza, come dei fanciulli. Ma Giuliano – e attraverso di lui Kojève – non si accontenta di questa distinzione tra esseri umani e esseri umani, come se davvero i più maturi e intelligenti fossero immuni dall'espedito di Glaucone.

La distinzione cade appena si consideri la potenza persuasiva dei miti poetici, più sorprendente di quella dei miti teologici. Se è certo che un poeta inventa una storia falsa raccontandola come falsa, è certo anche che essa può apparire a chi la ascolti tanto credibile da essere presa per vera, conforme alla realtà (oggi la chiameremmo immedesimazione del lettore, dell'ascoltatore, dello spettatore). E questo non accade solo a uomini o donne comuni, ma persino a grandi come Alessandro. Di lui si tramanda «che avvertisse la mancanza di un suo Omero, non in veste di compagno, ma in veste di chi fosse deputato a celebrare le sue gesta, così come Omero celebrò quelle di Achille e di Patroclo, dei due Aiaci e d'Antilocho». Così riferisce Giuliano³⁶. D'altra parte, Alessandro

[...] né apprezzò i suoi contemporanei né si contentò dei doni che aveva ricevuto: perfino se si fosse imbattuto in Omero, di certo si sarebbe dato a rimpiangere la lira di Apollo, sulla quale il dio cantò le nozze di Peleo, aggiungendosi che

33 Cfr. KOJÈVE, *L'imperatore Giuliano*, 45-70.

34 KOJÈVE, *L'imperatore Giuliano*, 54.

35 KOJÈVE, *L'imperatore Giuliano*, 47-51.

36 Giuliano, *Consolatoria*, in ID., *Gli occhi dell'anima*, 129-131.

Alessandro guardava alla luminosa finzione d'Omero come a un evento reale, intessuto nell'*epos* [...].

Persino lui, il primo fra i Greci, finiva per credere ai miti omerici come a eventi reali. Non ignorava l'origine poetica delle loro storie. Sapeva che erano state composte per il divertimento. Eppure, le prendeva per vere fino a desiderare che lo stesso Apollo ne componesse per lui, per dare alle sue gesta una fama eterna. Che cosa ce lo induceva, se non che, «sempre inappagato da ciò che aveva e bramoso di ciò che non era in suo potere, [...] né apprezzò i suoi contemporanei né si contentò dei doni che aveva ricevuto:»³⁷ Non l'ingenuità e neppure la mancanza di intelligenza lo portavano a essere credulo, commenta Kojève, ma «un desiderio di fama, (o di “riconoscimento”, nel senso hegeliano del termine) non soddisfatto dalla celebrità acquisita [...]»³⁸. D'altra parte, prosegue, prendendo a esempio il più grande tra i grandi e il maggiore tra i poeti, Giuliano

vuole senza dubbio dirci che il desiderio di fama o di “riconoscimento” che spinge gli uomini a trasformare delle finzioni poetiche in miti teologici che essi accettano come *veri* è tale che esso non sarà soddisfatto da alcuna azione svolta sulla terra, né dalle lodi di qualunque genere che essi vi si procureranno.

A questo desiderio di riconoscimento, non-terminabile e non-appagabile *nel tempo*, occorre uno specchio che al tempo sfugga, che sfugga alla caducità dell'esistenza, quasi a occultare la necessità della morte. Credere a una storia significa, anche per il grande Alessandro, sentirsi riconosciuto dal dio: significa partecipare, attraverso Omero, alla sua eternità. Come ogni essere umano, anche il conquistatore del mondo nasconde in sé una sofferenza segreta, un'angoscia oscura. Come in un bambino, anche lui porta in sé un'animuccia che tende a quello che non ha, che non può avere – l'illusione che non morirà –, e che solo una fama eterna può dare. Ecco che cosa il conquistatore dell'Asia cerca negli inganni di Apollo: trastulli di parole e poesia, che leniscano la sua “inadeguatezza”. In fondo, nessuno è davvero adulto, e ognuno *vuole* credere almeno a una storia, qualunque essa sia – ognuno è *quelli che restano*, ognuno desidera un'immagine semplificata della sua vita e del mondo.

Da che cosa una tale immortalità è promessa e garantita al nostro desiderio interminabile e inappagabile, se non dalla potenza delle *belle parole*, come le chiama Friedrich Nietzsche?³⁹ Intrecciate in racconti, le belle parole coprono ed

37 Giuliano, *Consolatoria*, in ID., *Gli occhi dell'anima*, 129.

38 KOJÈVE, *L'imperatore Giuliano*, 57.

39 Cfr. NIETZSCHE, *La gaia scienza*, 90 ss.

eludono gli abissi vuoti di senso su cui stanno le nostre vite. Questo pare siano i miti, e prima ancora i racconti, da quelli teatrali a quelli cinematografici, e a quelli che noi stessi inventiamo delle nostre vite, trasformandole in biografie: parvenze di ordine e fantasmi di forme⁴⁰, a disposizione della nostra fragilità come fossero saldi e fissi – per quanto con fatica da sempre li elaboriamo e rielaboriamo, li narriamo e rinarriamo, comunque consapevoli della nostra precarietà. Nella disponibilità a credere, a prendere per vere le storie raccontate per ingannare, o anche solo per divertire, si esprime – e cerca conforto – la nostra condizione di *effimeri*, di esseri che durano un solo giorno, esposti al fuggir via del tempo come «formiche sul filo del vento»⁴¹.

6. Un paradosso tragico

Il Filosofo re può raccontare storie false come se fossero vere, scrive Kojève seguendo Giuliano, solo quando «voglia comportarsi da *peda-gogo* o da *de-ma-gogo*, cioè quando ha per fine di educare gli individui in maniera tale che la loro vita collettiva possa assumere la forma di uno Stato vivibile e davvero degno di questo nome [...]»⁴². Ma lo può a patto che il suo *pseudos* resti nobile, adeguato alla verità. Quando si raccontano storie a fanciulli per età o che siano «infantili di mente», si legge in *Al cinico Eraclio*, «bisogna usare una certa cautela nel non esporre nulla di sconveniente né verso gli dèi né verso gli uomini»⁴³.

Si mostra qui una difficoltà logica, e si impone una domanda filosofica. Come si misurano la cautela e l'adeguatezza del Filosofo re, se non in rapporto un altro *pseudos*, a un altro trastullo infantile che egli stesso si racconta, e cui si affida come a una verità? La sua anima non brama forse anch'essa l'irraggiungibile, come quella di ogni altro, e come quella di Alessandro, che certo non era infantile di mente? Ma lo è davvero, adulto, Giuliano? Sa e vede davvero, Giuliano, quello che i suoi concittadini fanciulli non sanno e non vedono? Non ha bisogno, anche Giuliano, di un mito personale, di una favola in cui finzione e verità si intreccino, garantite dall'autorità di un dio?

Sta qui il paradosso tragico del potente. Per indurre all'obbedienza i sudditi (o anche i concittadini) deve contare sulla loro credulità. Ma, per convincersi di averne il diritto, deve affidarsi alla sua stessa credulità, costruendo di parola in parola, di pensiero in pensiero un mito personale, una *biografia*, una straordinaria storia di vita garantita da un dio tra gli innumerevoli possibili. Certo, si

40 Cfr. il mio *Metamorfosi della paura*, 97 ss.

41 Cfr. Eschilo, *Prometeo incatenato*, in ID., *Prometeo incatenato*, 11.

42 Cfr. Kojève, *L'imperatore Giuliano*, 63.

43 Giuliano, *Al cinico Eraclio*, 67-69.

può immaginare che sia consapevole di mentire a *quelli che restano*. Ma anche in questo caso ci si deve domandare da dove gli venga la convinzione di poterlo fare, su quale racconto e mito personale fondi la sua certezza di averne il diritto. Questo è il paradosso del potente: per ingannare deve ingannarsi. E questo è il tragico: che il paradosso valga per uomini grandi, che curano di non esporre nulla di sconveniente né verso gli dèi né verso gli uomini – come Giuliano, o come Nelson Mandela⁴⁴ –, e che però valga anche per *tanatocrati* come Adolf Hitler, paranoide signore della morte che a un *racconto fanatico* – a «un’idea in sé pura e completamente [durchaus] vera»⁴⁵ – affida esplicitamente il consenso necessario a spingere il suo popolo a morire, a uccidere, a sterminare, e che dello stesso fanatismo intesse il racconto di sé e del proprio diritto a spingerli a morire, a uccidere, a sterminare⁴⁶.

Di un paradosso simile hanno scritto nel 1947 Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, non in riferimento al potere politico in senso stretto, ma alla questione specifica della propaganda, non solo commerciale⁴⁷. Nell’uso pubblico di parole semplificate e ripetute, e nella riduzione del discorso a slogan, opera sempre un implicito elemento totalitario. Qualunque sia il suo fine, a qualunque valore la si pieghi – si legge in quell’antidoto al rischio del pensiero unico⁴⁸ che ancora è *Dialettica dell’illuminismo* –, sempre la propaganda afferma e riproduce sé stessa, come «*réclame* di sé stessa»⁴⁹. Se anche usasse la sua potenza persuasiva a sostegno della libertà, non farebbe che contraddirsi: non farebbe che affermare e produrre una negazione della libertà. Affidata alla sua potenza persuasiva, persino un’ipotetica verità diventerebbe «solo un mezzo per acquistare seguaci», per costruire e fondare una «comunità della menzogna» in cui si ritrovano «capi e gregari». La propaganda è un’implicita confutazione del principio per cui la politica deve nascere da una comune *comprensione* – da un *discorso* pubblico che non conosca «interruzioni assolute», da un aperto passare della parola di luogo in luogo⁵⁰. Essa riduce invece la parola a un mero strumento, a «una leva, una macchina. Fissa la costituzione degli uomini come sono

44 Cfr. il mio *Eroi della politica*, 168 ss.

45 HITLER, *Mein Kampf*, 507; cfr. ID., *La mia battaglia* (titolo con cui nel 1941 fu pubblicata a Milano dall’editore Bompiani la seconda parte di *Mein Kampf*), 106.

46 Cfr. il mio *Il silenzio dei persecutori*, 76 ss.

47 HORKHEIMER - ADORNO, *Dialettica dell’illuminismo*, 271 s.

48 Cfr. GALLI, *Introduzione*, in HORKHEIMER - ADORNO, *Dialettica dell’illuminismo*, XLII s.

49 HORKHEIMER - ADORNO, *Dialettica dell’illuminismo*, 175.

50 Cfr. ARENDT, *Verità e politica*, 49.

diventati sotto l'ingiustizia sociale, nell'atto stesso che li mette in moto. Essa conta di poter contare su di loro»⁵¹.

Il racconto di sé stesso che un potente fa a *quelli che restano* ha saldi motivi per "contare di poter contare" su di noi. E li ha ogni *pseudos*, ogni vecchia o nuova e nuovissima storia da cui gli uomini e le donne si lasciano di buon grado persuadere, ogni narrazione pubblica che ne condivida la ripetitività e la semplificazione del mondo.

7. Un racconto vuoto

Eppure, siamo e non possiamo che essere animali narranti. Il potere, la capacità di indurre altri a fare o non fare qualcosa, senza la necessità continua di usare la forza, non può che fondarsi su un racconto e sull'autorità che ne nasce, sia quella di Hitler o sia quella di Mandela.

Come si esce da questo ulteriore paradosso, da questa tragica contraddizione, ammesso che se ne possa uscire? Una via, per quanto difficile e incerta, è indicata dalla democrazia rappresentativa costituzionale, così come Elias Canetti ne scrive in *Massa e potere*⁵². La si deve intendere, questa democrazia che oggi vediamo in pericolo, come l'ordine politico in cui si decide – cioè, si inducono i membri di una società a fare o a non fare qualcosa – contando le teste, invece di tagliarle⁵³. E questo sulla base di un accordo esplicito o implicito finalizzato a tenere la guerra e la morte fuori dalla politica – perlomeno da quella interna alla società –, e a sostituire allo scontro violento degli interessi un loro conflitto regolato. Questa democrazia è laica, nel senso che non ha come fondamento di legittimità uno *pseudos*, un racconto che si pretenda vero e che come tale sia creduto, se non quello per cui, appunto, la guerra e la morte vanno bandite dalla decisione politica.

Si tratta di un racconto *vuoto*. Meglio, si tratta di un *racconto cornice* che niente afferma di ogni altro racconto, né per sancirne la verità né per negarla, e che allo stesso tempo riesce a contenerli tutti. Le elezioni e il voto parlamentare non individuano una gerarchia di Verità e Valori. Solo indicano *chi* può decidere, sempre nei limiti stabiliti in un patto costituzionale, che garantisce da un lato libertà e diritti fondamentali, primo fra tutti quello di restare in vita, e dall'altro la possibilità che ogni minoranza si faccia in futuro maggioranza. Verità e Valori – e i racconti che fondano questi e quelle –, non sono banditi. Ogni singolo e ogni gruppo possono averne, hanno il diritto di averne. Ma nella di-

51 HORKHEIMER - ADORNO, *Dialettica dell'illuminismo*, 175.

52 Cfr. CANETTI, *Masse und Macht*, 220-222 (= *Massa e potere*, 274-277).

53 Cfr. il mio *I volti della paura*, 178 ss.

menzione della polis, della decisione politica, Verità e Valori si depotenziano in opinioni, aprendosi al discorso pubblico e perdendo l'aura di assoluto in nome del quale un insieme di Verità e di Valori cercherebbe di valere più di un altro insieme di Verità e di Valori, estromettendolo con la violenza. In questo modo, gli interessi dei singoli e dei gruppi non sono negati, anzi ora i singoli e i gruppi li possono perseguire apertamente, dal momento che il loro esprimersi e il loro agire sono liberati dalla paura di avere tagliata la testa.

L'ordine politico che decide contando le teste non è fondato nella natura, nella ragione, in una fede – nei racconti che un potente o un gruppo di potenti fanno della natura, della ragione, di una fede. Se lo fosse, non sarebbe laico. Il suo solo fondamento è l'accettazione diffusa – esplicita o molto più spesso implicita – del suo essere un *artificio* (del resto, tutto quello che è umano è artificio)⁵⁴. È dunque fragile, e può essere vinto dalla prepotenza di ogni altro sistema che si proclami fondato su uno *pseudos* spacciato per vero, o per naturale, o per conforme alla volontà di un dio o di qualunque entità superiore. A questo ci espone la nostra credulità, il nostro bisogno di inganno e autoinganno, di modelli e figure in cui rispecchiarci, dimenticando la nostra fragilità. Ed è questa la ragione che ci deve indurre a diffidare di ogni vecchio o nuovo o nuovissimo Filosofo re, anche di quelli che, in buona o in cattiva fede, si dicono attenti a non esporre nulla di sconveniente né verso gli dèi né verso gli uomini – magari attenti fino al punto di tagliarci la testa.

Bibliografia

ARENDT H., *Verità e politica*, Torino 1995.

ATHANASSIADI P., *Giuliano. L'ultimo degli imperatori romani*, Genova 1994 (tr. it. di *Julian. An Intellectual Biography*, Oxford 1981).

CANETTI E., *Massa e potere*, Milano 1981 (Deut. Üb. von *Masse und Macht*, München-Wien, 1994).

DAHL R.A., *La democrazia e i suoi critici*, Roma 1990 (tr. it. di *Democracy and Its Critics*, New Heaven-London 1989).

ELIAS N., *La società di corte*, Bologna, il Mulino, 2010

ESCHILO, *Prometeo incatenato*, in ID., *Prometeo incatenato, I persiani, I sette contro Tebe, Le supplici*, traduzione di E. Savino, Milano 1980.

ESCOBAR R., *Eroi della politica. Storie di re, capi e fondatori*, Bologna 2012.

ESCOBAR R., *Il silenzio dei persecutori ovvero il coraggio di Shahrazād*, Bologna, 2001.

54 ESCOBAR, *I volti della paura*, 35 ss., 61 ss.

- ESCOBAR R., *I volti della paura*, Bologna 2023.
- ESCOBAR R., *Metamorfosi della paura*, Bologna 2015³.
- GIRARD R., *Il capro espiatorio*, Milano 1987 (tr. it. di *Le bouc émissaire*, Paris 1982).
- GIULIANO, *Al cinico Eraclio*, edizione critica, traduzione e commento a cura di R. Guido, Lecce 2000.
- GIULIANO, *Alla madre degli dèi e altri discorsi*, a cura di J. Fontaine, C. Prato e A. Marcone, Milano 2006.
- GIULIANO, *Consolatoria a sé stesso per la partenza dell'eccellente Salustio*, in *Gli occhi dell'anima. Intreccio di scrittura fra Giuliano detto l'Apostata e Saturnino Secondo Salustio. Il catechismo di Salustio*, a cura di G. Dagnino, Genova 1996.
- HITLER A., *La mia battaglia*, Milano, Bompiani, 1941 (tr. it. di *Mein Kampf*, München 1933).
- HORKHEIMER M. - ADORNO T.W., *Dialettica dell'illuminismo*, Torino 1966.
- KELSEN H., *L'amor platonico*, Bologna 1985 (tr. it. di *Die platonische Liebe*, Imago 19.1 [1933] 34-98).
- KOJÉVE A., *L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura*, Roma 1998 (tr. it. di *L'empereur Julien et son art d'écrire*, Parigi 1990).
- NIETZSCHE F., *La gaia scienza*, in ID., *Opere* V.2, a cura di G. Colli e M. Montinari, Milano 1965.
- PLATONE, *La Repubblica*, in ID., *Opere complete* VI, a cura di G. Giannantoni, Roma-Bari 1973.
- POPITZ H., *Fenomenologia del potere*, Bologna, il Mulino, 1990 (tr. it. di *Phänomene der Macht*, Tübingen 1986).
- TITO LIVIO, *Storia di Roma* I-II, a cura di G. Reverdito, Milano 2009.

LA CAMPAGNA PERSIANA DI GIULIANO: IL FALLIMENTO DI UNA STRATEGIA?

ARIEL SAMUEL LEWIN

Università degli Studi della Basilicata

ABSTRACT: Although scholars have offered several important contributions on Julian's ill-fated expedition to Persia some interesting points can be further developed. Firstly, it seems conceivable that the expedition was carefully conceived according to a precise strategy. It is interesting to note in this sense that the emperor, in launching his offensive, did not neglect to protect the Roman territories from the manoeuvres of the Persian armies. The capture of Ctesiphon must have been a key objective but it is by no means certain that in Julian's intentions it was the only one.

KEYWORDS: Julian, Shapur, Persia, Ctesiphon, Roman army, Ammianus, Libanius, Zosimus, Magnus.

LEWIN: Ammiano XXIII, 4-6; Ammiano XXIV, 7, 3-6; Malalas 329-332; Zosimo III, 26.

Introduzione

La sfortunata campagna persiana di Giuliano rimase una pietra miliare nella storia: molti studi ne hanno giustamente approfondito varie tematiche rispetto all'aspetto ideologico e a quello più strettamente militare¹.

Essa costituì un evento d'importanza fondamentale nella relazione fra le due potenze: per potere consentire il rientro dell'esercito romano prostrato e senza rifornimenti dal paese che aveva invaso, il successore di Giuliano, Gioviano, fu costretto a stipulare un trattato che prevedeva alcune dolorosissime concessioni territoriali ai Sasanidi e la mano libera per un loro intervento in Armenia².

1 Tra le opere di maggiore rilievo: MARCONE, *Il significato della spedizione di Giuliano*; BARNES, *Ammianus Marcellinus*, 162-165; GNOLI, *Le guerre di Giuliano*, 101-146; EDWELL, *Rome and Persia*, 212-243; McLYNN, *The Persian Expedition*. MATTHEWS, *The Roman Empire*, ha dedicato fra l'altro una particolare attenzione alla geografia dei luoghi in cui si svolse la campagna. Per uno studio originale, di cui condivido gran parte delle osservazioni vedi MOSIG-WALBURG, *Römer und Perser*.

2 Per il trattato stipulato da Gioviano nel 363 vedi ora DRIJVERS, *The Forgotten Reign*, 39-55.

Si trattò di uno smacco indelebile per i Romani, di un evento la cui conclusione drammatica suscitò lunghe feroci controversie, considerata la statura del personaggio che ne fu protagonista e la sua personalità particolare. Egli aveva cercato di rivoluzionare i cardini religiosi e amministrativi della struttura imperiale tardoantica stravolgendo col proprio comportamento anche l'immagine della figura di un sovrano romano.

Sicuramente Giuliano rovesciò una politica durata anni di meticolosa e accorta attività sul fronte persiano che era stata intrapresa dal suo predecessore, Costanzo II³. Questi, da quando era salito al trono, nel 337, contrastò con una certa efficacia i più o meno continui attacchi che vennero condotti dagli eserciti dello *shahansha* Shapur II: alcune ampie zone agricole della Mesopotamia romana rimasero però duramente colpite dagli attacchi condotti dal nemico: gli abitanti dei villaggi trovarono spesso rifugio nelle città protette dalle robuste mura, ma i raccolti vennero più volte devastati⁴.

Alla fine i Romani subirono una grave scacco quando i Sasanidi conquistarono e distrussero Amida nel 359 e poi nell'anno seguente catturarono anche Singara e la fortezza di Bezabde.

Intanto a Costantinopoli Costanzo II apprese che a Parigi l'esercito delle Gallie aveva innalzato Giuliano alla dignità di Augusto. Si trattava di un atto di aperta disobbedienza, inaccettabile, ma, prima di combattere la guerra civile, l'imperatore decise comunque di affrontare i Persiani.

Una volta giunto a Edessa insieme alle truppe, egli si posizionò sul fronte per sovrintendere alle operazioni di riconquista di Bezabde, ma non riuscì a conseguire il proposito prefissato, poiché la città venne accanitamente difesa dai Sasanidi, che respinsero l'assedio. Si approssimava ormai la stagione invernale e a Costanzo non rimase che ritirarsi, in vista di una ripresa delle operazioni di lì a pochi mesi⁵.

Nella primavera seguente i Persiani avanzarono lungo il fianco sinistro del Tigri e Costanzo fece posizionare un cordone di uomini intorno al fiume. Egli rimase invece a Edessa a coordinare le manovre col grosso dell'esercito, valutando la strategia da impiegare in base ai movimenti del nemico. Inaspettatamente, però, Shapur, una volta appreso che gli auspici erano infausti, fermò la propria marcia e ritornò in Persia. Il motivo di questa sua decisione non è chiaro: è possibile, anche se Ammiano non lo afferma esplicitamente, che la rinuncia

3 Cfr. WARMINGTON, *Objectives and Strategy*; BLOCKLEY, *Constantius II and Persia*; KULIKOWSKI, *A Father's Legacy*, 311-317; EDWELL, *Rome and Persia*, 182-211; BAKER-BRIAN, *The Reign of Constantius II*, 45-46; 74-81; 219-235.

4 GREATREX, *The Romano-Persian Frontier*, 12-20.

5 Amm. XX, 11, 1-2; XXI, 6, 6-8.

alle operazioni militari da parte del re fu causata dalla dimostrazione di forza di Costanzo II che aveva concentrato moltissime truppe in vista della campagna. In alternativa, dobbiamo ritenere che lo *shahansha* temesse una qualche nuova aggressione sul fronte orientale da parte delle popolazioni delle steppe. In tale direzione potrebbe indurci anche la sua successiva inattività nel 362⁶.

Raggiunto dalla notizia, l'imperatore si accinse a combattere contro Giuliano, ma pochi giorni dopo essersi messo in marcia si ammalò improvvisamente e morì in Cilicia. Giuliano, appresa la notizia mentre si trovava nell'Illirico, si affrettò verso Costantinopoli per assumere i pieni poteri⁷.

1. Giuliano e la sua strategia. Prime osservazioni

Per Giuliano, invece, l'attuazione di una politica aggressiva contro la Persia costituì una priorità ineludibile. Con lui risorse anche l'antico mito del grande conquistatore, Alessandro. Tutta la vicenda, pur essendoci enormemente più nota rispetto ad altre campagne antipersiane dell'epoca imperiale, grazie soprattutto alle pagine di Ammiano, Zosimo, Libanio, Magno e Gregorio nazianzeno presenta degli elementi di oscurità nei propri aspetti basilari: mentre sappiamo quali fossero stati i presupposti ideologici che animarono Giuliano – e Arnaldo Marcone li ha sottolineati con efficacia – le fonti non esprimono con chiarezza quali fossero stati l'obiettivo militare e la strategia della spedizione.

Ammiano ricorda dunque che Giuliano desiderava fregiarsi dell'appellativo di *Parthicus*. Lo stesso imperatore a XXIII, 5, 19, nel discorso tenuto ai soldati poco tempo dopo avere iniziato la marcia verso la Persia, afferma che: «Deve essere cancellata dalla terra una gente sulle cui spade non s'è ancora disseccato il sangue dei nostri consanguinei». Gli esempi poi addotti di vittorie romane sono esempi di distruzione del potere nemico.

Coerentemente con questi concetti espressi da Ammiano, in una lettera di Libanio emerge che l'intento di Giuliano fosse di abbattere il regime di Shapur II e di elevare al trono il fratello Ormisda. Questi, dopo essere fuggito dalla Persia in giovane età, era ormai da vari decenni strettamente legato alla corte imperiale romana. In una celebre narrazione di Ammiano, nel 357 all'epoca dell'*adventus* a Roma di Costanzo II, egli percorse la città affiancato all'imperatore. Durante la spedizione lo troveremo più volte menzionato da Ammiano, alla testa delle truppe romane⁸.

6 Amm. XXXI, 6, 6-8; 7, 1-2; 6-7; 13, 1-8. Per i pesanti attacchi dei popoli delle steppe contro i Persiani negli anni seguenti cfr. JACKSON BONNER, *The Last Empire of Iran*, 93.

7 Cfr. soprattutto Amm. XXI, 13-15; Zos. III, 9, 7; 11, 2.

8 Lib. *Ep.* 1402, 3; Amm. XVI, 10, 16.

Il medesimo Libanio sottolinea che mentre Giuliano si trovava ad Antiochia Shapur gli scrisse invitandolo ad accogliere i propri ambasciatori in modo da appianare tutti i contrasti per mezzo di discussioni⁹. Giuliano fu irremovibile: il desiderio di gloria e di rinverdire il prestigio dell'impero romano erano troppo forti.

A dispetto di questo quadro ammantato da toni di grandiosità, va però notato come appaia difficile accettare incondizionatamente l'idea che Giuliano fosse animato solo da un desiderio di gloria e che intendesse a tutti i costi impadronirsi della Persia: pur ammettendo che esistesse in lui il desiderio di acquisire fama con la propria impresa militare, ciò non implica che egli non avesse invece un progetto più realistico. Com'è stato infatti osservato, le sue intenzioni vengono esposte come straordinariamente ambiziose, da un lato dai suoi ammiratori – con forte connotazione retorica – dall'altro da coloro che vollero ridicolizzarne la memoria¹⁰.

Va innanzitutto notato che nel testo di Libanio l'intenzione da parte di Giuliano di installare Ormisda al posto di Shapur sia presentata solo come una possibilità¹¹. Scarso peso deve essere anche dato al rifiuto dell'imperatore di ricevere l'ambasceria persiana che, con ogni probabilità, cercava solo di guadagnare tempo o comunque offriva solo una disponibilità in via di principio a trattare¹². Infine, l'affermazione di Giuliano secondo cui egli avrebbe svernato dopo la spedizione nella città di Tarso potrebbe invitare a ritenere che l'imperatore non intendesse, con la propria operazione, impadronirsi della Persia, né imbarcarsi in una campagna che lo tenesse continuativamente occupato a operare nel territorio nemico. Alternativamente, però, essa non esclude del tutto che l'imperatore avrebbe potuto riprendere le operazioni nella primavera seguente¹³.

John Matthews e Karin Mosig-Walburg hanno offerto un'interpretazione lontana dall'immagine di un Giuliano scollato dalla realtà militare e politica dell'epoca: l'imperatore sapeva invece bene che la conquista della Persia fosse un'impresa impossibile; con la sua spedizione egli si prefisse invece di ottenere delle vittorie in alcune battaglie e di devastare parte del territorio nemico. Egli contava dunque di potere indurre Shapur ad abbandonare la funesta politica

9 Lib. *Or.* XVIII, 163-166. Cfr. anche Sozom. III, 19, 10.

10 Cfr. MOSIG-WALBURG, *Römer und Perser*.

11 Cfr. MOSIG-WALBURG, *Römer und Perser*, 299.

12 MOSIG-WALBURG, *Römer und Perser*, 301; NCLYNN, *The Persian Expedition*, 297.

13 Amm. XXIII, 2, 5. Sono grato a Valerio Neri di avere attirato la mia attenzione su questo passo.

che tanti danni aveva portato alle province dell'impero romano. In questo modo lo *shahansha* doveva essere alla fine costretto ad accettare una politica di pace e a rispettare le condizioni del trattato stipulato da Narsete e da Diocleziano nel 299.

Se così fosse, la personalità di Giuliano emergerebbe assai positiva, come quella di un sovrano attento al benessere dei propri sudditi, da troppo tempo sottoposti alle gravi incursioni di Shapur. Solo attuando una politica a sua volta aggressiva, egli avrebbe potuto porre fine ad anni di umiliazione dell'impero romano e di sciagure per gli abitanti delle province¹⁴.

Quando vengono a trattare più concretamente della spedizione e dei suoi preparativi, le nostre fonti offrono un quadro ragionevole e circostanziato riguardo al piano giuliano. Ammiano, trattando del soggiorno invernale dell'imperatore ad Antiochia afferma che: «Giuliano il quale preparava la spedizione contro i Persiani da lui decisa con fermezza ed altezza d'animo già da molto tempo, fu preso da un ardente desiderio di vendicare il passato». Lo scrittore appare dunque interessato a presentare il progetto dell'imperatore come serio e concepito con cura. Egli sottolinea anche che i preparativi per la campagna erano stati imponenti¹⁵.

Convergono in questa direzione le considerazioni riguardo alla segretezza tenuta prima dell'azione, XXIII, 2, 7: «Da Ierapoli egli si mosse in fretta verso la Mesopotamia di modo che senza che alcuna notizia sulla sua marcia lo precedesse – di questo si era dato particolare cura – potesse sorprendere impreparati gli Assiri». Nel frattempo egli scrisse una lettera al re d'Armenia, Arsace, ordinandogli di raccogliere un forte esercito e di aspettare gli ordini che lo avrebbero istruito sulla direzione di marcia e sugli obiettivi¹⁶.

Libanio raffronta la politica di Costanzo II con quella di Giuliano. Il primo contro gli attacchi persiani che si erano susseguiti in continuazione durante il suo regno si era comportato in modo non solo rinunciatario, ma addirittura funesto per le città e le province, umiliando il prestigio dell'impero romano. Giuliano agì invece con decisione e opportunamente tenne segreti i propri piani per timore che potessero divenire noti alle spie¹⁷.

14 Cfr. MATTHEWS, *The Roman Empire of Ammianus*, 134-140, seguendo sostanzialmente la strada percorsa da SEECK, *Geschichte des Untergangs*, 341-345; ANDREOTTI, *L'impresa di Giuliano*, 236-276. Vedi poi MOSIG-WALBURG, *Römer und Perser*, 298-299 che aggiunge un'interpretazione originale e del tutto convincente della personalità di Giuliano.

15 Amm. XXII, 12, 1-3.

16 Amm. XXIII, 2, 2.

17 Liban. *Or.* XVIII, 212-213.

Mentre aveva già radunato gli eserciti e si trovava a Carre Giuliano apprese che alcune forze di cavalleria dei Persiani erano penetrate nei territori romani, saccheggiandoli. Egli dispose allora che una parte del proprio esercito agli ordini di Procopio e di Sebastiano si recasse nel settore tigritano – ove evidentemente si erano materializzati gli attacchi nemici: «Comandò loro di rimanere per il momento al di qua del Tigri, con l'incarico di osservare ogni cosa con attenzione, perché non si avesse nessuna sorpresa dal fianco sguarnito di difese». L'imperatore poi, pur volendo dare l'impressione al nemico di volere intervenire con il resto delle truppe nel medesimo settore, si diresse verso Callicum e l'Eufrate¹⁸.

Il conciso racconto di Zosimo sull'organizzazione della campagna da parte di Giuliano è sostanzialmente simile: pur avendo appreso che i Persiani non avevano operato un vero e proprio attacco contro le province romane, ma solo azioni banditesche, egli decise di affidare la protezione del settore che aveva come nerbo Nisibi a delle forze militari sufficienti, guidate da Procopio e da Sebastiano¹⁹.

Occorre ricordare che vari scrittori furono testimoni oculari della spedizione: oltre ad Ammiano – che a quanto pare si unì a essa a Cercusium – e Oribasio, la fonte a cui attinse Eunapio e quindi indirettamente Zosimo, vi furono infatti anche Magno di Carre ed Eutichiano. Delle opere degli ultimi due ci sono giunte solo poche righe, custoditeci da Malalas, ma ugualmente di grande importanza poiché, come vedremo, sono in grado di chiarire un aspetto fondamentale della campagna. Va infine segnalato che anche Eutropio prese parte all'evento²⁰.

Magno offre un sintetico racconto di come Giuliano avesse stabilito di inviare una delle armate romane a operare nel settore tigritano e di capeggiare l'altra che si sarebbe dovuta muovere lungo l'Eufrate.

Ritornando invece ad Ammiano, è importante osservare come egli sia interessato a precisare che la decisione di affidare una parte dell'esercito a Procopio e a Sebastiano era già stata presa *prima* che si fosse materializzato l'attacco

18 Amm. XXIII, 3, 4-6. Vedi Sozom. III, 21, 2-3.

19 Zos. III, 12, 3-5.

20 Per una presentazione dettagliata del racconto di questi scrittori che comprende anche la discussione di altre opere di partecipanti alla spedizione che non ci sono pervenute cfr. Ross, *Ammianus Julian*, 162-167. Sulle *Res Gestae* di Ammiano sono fondamentali, oltre ai lavori già citati, SABBAGH, *La méthode*; DEN BOEFT - DRIJVERS - DEN HENGST - TEITLER, *Philological and Historical Commentary*, 1998; 2002; 2005; KELLY, *Ammianus Marcellinus*. Per un importante raffronto del racconto di Ammiano e di Zosimo sulla spedizione vedi FORNARA, *Julian's Persian Expedition*.

nemico nel settore tigritano²¹. Il piano dunque prevedeva fin dall'inizio un'azione diversificata, su due fronti diversi. Lo scrittore narra anche che Giuliano aveva già deciso di utilizzare con l'esercito sotto i propri comandi la direttrice dell'Eufrate, cercando di tenere segreta al nemico questa intenzione²².

2. Giuliano e la sua strategia. Gli obiettivi

Come abbiamo visto, il primo provvedimento preso da Giuliano fu quello di proteggere il settore del Tigri che era esposto a incursioni nemiche. Il passo di Ammiano in cui vengono descritti i compiti che furono assegnati ai generali romani su quel fronte va ora considerato in tutta la sua complessità:

Colpito dalla notizia che il nemico aveva iniziato a compiere dei saccheggi, immediatamente – come peraltro aveva già deciso – Giuliano affidò 30.000 uomini a Procopio e a Sebastiano. Comandò loro di rimanere per il momento al di qua del Tigri con l'incarico di osservare ogni cosa con attenzione perché non si avesse nessuna sorpresa dal fianco sguarnito di difese, il che egli ben sapeva che spesso era accaduto. Li incaricò pure di unirsi, se fosse possibile, al re Arsace insieme al quale attraverso al Corduene e la Moxoene, dopo avere devastato durante la marcia Chiliocomo, fertile regione della Media e altre zone, si sarebbero dovuti congiungere con lui mentre si trovava in Assiria, per portargli aiuto in caso di bisogno²³.

Libanio, da parte sua, narra che Giuliano dette istruzioni ai comandanti di concentrare le imbarcazioni sull'Eufrate e di riempirle di viveri. Egli dispose inoltre che ventimila fanti si recassero a operare sul Tigri:

Per coprire il settore, nel caso che dovesse emergere un pericolo, e di portargli aiuto se egli glielo avesse richiesto in base alle circostanze. Anche gli Armeni avrebbero dovuto agire nello stesso modo: qualora i Persiani fossero avanzati nei loro territori più fertili bruciando e distruggendo essi avrebbero dovuto unirsi con l'imperatore e insieme avrebbero dovuto scacciare il nemico o abbatterlo²⁴.

Quest'ultima affermazione di Libanio riguardo al compito degli Armeni risulta abbastanza sorprendente se consideriamo che, come si è visto, Ammiano afferma esattamente il contrario – e cioè che Giuliano assegnò loro il compito di devastare la fertile Media ed eventualmente di venirgli in aiuto durante

21 Amm. XXIII, 3, 5: *Cuius atrocitate mali percussus, ilico (ut ante cogitaverat) [...]*.

22 Amm. XXIII, 2, 7.

23 Amm. XXIII, 3, 4-6.

24 Liban. Or. XVIII, 215-216.

le operazioni in Persia. Potremmo ritenere che il racconto ammiano sia più aderente alla realtà e che il piano dell'imperatore prevedesse l'eventualità che Arsace potesse svolgere un'azione di carattere offensivo.

D'altro canto lo stesso Libanio, narrando più avanti degli eventi che si verificarono nel momento centrale della spedizione giuliana – quando l'imperatore si trovò nel pieno delle difficoltà dopo avere abbandonato l'idea di assediare Ctesifonte e dopo l'incendio delle navi – ricorda come né Arsace né l'esercito romano di Procopio e di Sebastiano fossero stati in grado di intervenire in sostegno dell'imperatore: l'uno tradì le promesse e l'altro era rimasto bloccato dagli attacchi del nemico mentre attraversava il Tigri e si trovava per di più dilaniato dai contrasti che erano sorti fra i comandanti²⁵.

Va infine notato che Ammiano in XXV, 8, 16, trattando del ritorno in patria dell'esercito romano in ritirata dalla Persia dopo l'elevazione al trono di Gioviano e la stipula del trattato di pace, narra che: «Presso una località chiamata Thilsaphata vennero loro incontro Procopio e Sebastiano assieme ai comandanti delle guarnigioni loro affidate per la difesa della Mesopotamia».

Nel passo dunque viene enunciato come unico compito assegnato ai due generali che operavano nel settore tigritano quello di provvedere alla difesa del settore. Si tratta però di un'affermazione concisa che ovviamente non esclude che essi avessero anche ricevuto da Giuliano quelle istruzioni supplementari di cui abbiamo fatto menzione.

Il McLynn prende posizione contro la teoria secondo cui Giuliano aveva ideato una strategia che contemplava il ricongiungimento fra le due grandi armate della spedizione, in modo da attuare una manovra a tenaglia capace di stringere in una morsa il nemico. Lo studioso ha indubbiamente offerto un'interessante osservazione, notando come sia incompatibile l'idea di un saccheggio della Media da parte di Procopio, Sebastiano ed Arsace con un successivo congiungimento dei loro eserciti con quello di Giuliano vicino a Ctesifonte: «So had they proceeded at the same pace as Julian, they would have been as far away as from him when he reached Mesopotamia as he was from his starting point»²⁶.

Inoltre, occorre notare che l'ordine impartito da Giuliano sembra dire qualcosa di diverso: Procopio e Sebastiano con i loro eserciti avrebbero dovuto *se possibile* congiungersi con quello di Arsace e infine raggiungere l'imperatore in Assiria *qualora ve ne fosse stato il bisogno*²⁷.

25 Liban. *Or.* XVIII 260.

26 McLynn, *The Persian Expedition*, 311.

27 McLynn, *The Persian Expedition*, 298-299: «This rendezvous in central Mesopotamia is therefore a contingent element in a complex brief, and the least precise of an otherwise set

Occorre comunque osservare che il racconto di Sozomeno VI, 1, 3, anche se è apparentemente simile a quello di Ammiano, se ne distanzia in un aspetto: lo scrittore ecclesiastico afferma che l'imperatore inviò 20.000 fanti verso il fiume Tigri per difendere il settore; *in base alle circostanze* essi sarebbero venuti in soccorso a Giuliano *se questi li avesse chiamati*. L'imperatore ordinò poi al re Arsace di unirsi a lui nel paese nemico. Inoltre, diversamente da Ammiano, lo scrittore ecclesiastico non dice che Arsace avrebbe dovuto congiungersi con l'esercito romano di Procopio e di Sebastiano solo se possibile: l'ordine alle truppe al comando dei due generali è quello di assistere Giuliano *in base alle circostanze*, mentre quello impartito ad Arsace è invece assoluto.

Queste considerazioni potrebbero indurci a ipotizzare che la tradizionale incertezza degli studiosi riguardo ai fini, ma anche ai mezzi stessi, della campagna, debba tenere conto di un'ulteriore possibilità²⁸: anche se improbabile, non possiamo del tutto escludere l'esistenza di un progetto articolato in più opzioni che si sarebbero potute concretizzare *in base alle circostanze*. In tal senso, la conquista di varie città e fortezze nella marcia di Giuliano lungo l'Eufrate fino a Ctesifonte sembrava un traguardo del tutto raggiungibile; la conquista di Ctesifonte poteva avere un'alternativa nel porla in assedio in attesa dell'arrivo delle truppe che agivano sul Tigri insieme ad Arsace, in modo da stringere Shapur; la devastazione delle fertili zone della Media era un'altra meta ambita, ma non necessariamente avrebbe portato le armi romane a congiungersi con Giuliano e ad accerchiare Shapur. Lo stesso obiettivo finale della campagna poteva rimanere elastico, mirato in prima battuta a costringere Shapur a trattare una pace duratura, ma tramutarsi se ne fossero presentate le condizioni in un suo rovesciamento.

Prima di addentrarci ad approfondire il fondamentale tema riguardante la strategia concepita da Giuliano per affrontare la campagna, occorre notare che l'imperatore aveva proceduto in modo giudizioso a proteggere il settore del Tigri, affidandone la difesa a una parte importante del proprio esercito: egli dimostrava di tenere ben presente un pericolo più o meno imminente che alcuni altri imperatori sottovalutarono, quello di trovarsi impreparati a un attacco nemico mentre l'armata principale dell'esercito romano avanzava nel cuore della Persia o stava comunque operando in un altro settore.

of instructions [...] but Ammianus most certainly does not set out anything like the strategy confidently attributed to Julian by several modern scholars, a two pronged pincer movement down the two rivers, to trap the Persian king between the emperor and his Armenian allies».

28 BLOCKLEY, *East Roman Foreign Policy*, 25-26 riassume bene i dubbi in merito.

In tal senso è istruttivo quanto accadde nel 573 all'epoca del disastro patito dall'imperatore Giustino II: l'imperatore affidò al generale Marciano l'incarico di conquistare Nisibis per ricondurla sotto il potere romano: nella primavera del 573 egli cinse d'assedio la città col grosso dell'esercito. È chiaro che la cattura della città rappresentava un elemento centrale della strategia dell'imperatore. Tuttavia, il concentrare le truppe allo scopo di ottenere la capitolazione della città si rivelò un errore gravissimo: Cosroe, da esperto comandante qual era, mise in campo una strategia di grande efficacia, marciò rapidamente lungo l'Eufrate e una volta giunto a Circesium affidò un contingente alla guida del generale Adarmahan che avanzando per la medesima direttrice penetrò in Siria e indisturbato raggiunse i sobborghi di Antiochia di cui distrusse gli splendidi edifici. La campagna ebbe poi il momento apicale quando l'esercito invasore catturò e dette alle fiamme Apamea²⁹.

Un altro episodio risulta particolarmente significativo e conferma che al momento d'intraprendere un'invasione nel territorio sasanide era necessario prevedere l'eventualità di una controffensiva nemica: nel 581 Tiberio II progettò una grandiosa campagna militare che aveva come obiettivo un'invasione nel cuore dell'impero nemico e la cattura di Ctesifonte. L'imperatore non mirava a impadronirsi stabilmente della città, ma solo al conseguimento di una prestigiosa vittoria che gli avrebbe consentito di negoziare la stipula di un nuovo trattato in cui il ritorno di Dara sotto l'egida romana costituiva una priorità irrinunciabile.

Il comando fu affidato a Maurizio che, accompagnato dagli alleati arabi, guidò l'esercito in Mesopotamia lungo l'Eufrate mentre le sue imbarcazioni trasportarono i rifornimenti scendendo il corso del fiume. Senza incontrare enormi ostacoli gli uomini del generale raggiunsero le vicinanze di Ctesifonte, ma furono poi costretti ad arrestarsi quando inaspettatamente scoprirono che il ponte sul Tigri attraverso cui si accedeva alla città era stato distrutto dal nemico. Maurizio non ebbe il tempo di poter organizzare una manovra alternativa perché fu raggiunto dalla notizia che il generale persiano Adarmahan alla testa di un esercito aveva invaso l'Osrhoene ed egli dovette quindi ripiegare per contrastare la controffensiva sasanide³⁰.

3. La strategia di Giuliano

Nella speranza di potere fare luce più concretamente sulla strategia giuliana sarà fondamentale prendere in considerazione i due quesiti chiave riguardo

29 Joh. Eph. *HE* VI, 11; Sebeos 68.

30 Theoph. III, 17, 3. Joh. Eph. *HE* III, 40; IV, 17; Menandr. fr. 23, 9.

alla pianificazione della campagna: essi sono intimamente connessi fra di loro e non hanno portato gli studiosi a delle conclusioni unanimi. Il primo riguarda l'esistenza o meno di un progetto volto a conquistare Ctesifonte, il secondo concerne il tipo di compiti che erano stati assegnati ai generali romani operanti nel settore tigritano e ad Arsace.

Un filone interpretativo, rappresentato in particolare da John Matthews e da Tommaso Gnoli, sostiene che la strategia concepita da Giuliano e dai suoi collaboratori prevedesse la conquista di Ctesifonte: essi si differenziano profondamente riguardo all'obiettivo finale della campagna poiché secondo lo Gnoli l'impresa avrebbe costituito il climax della spedizione, l'arma principale del giovane imperatore per potere distruggere il regime di Shapur II. Il Matthews, come abbiamo già osservato, ritiene invece che Giuliano intendesse ottenere degli importanti risultati militari, per arrivare a trattare con Shapur una pace duratura. La cattura di Ctesifonte avrebbe costretto lo *shahansha* ad accettare i negoziati, per timore che la propria capitale venisse distrutta³¹.

Il Barnes ritiene del tutto improbabile che Giuliano avesse pensato di poter espugnare la città dal momento che l'esercito dell'imperatore mancava di apparecchi ossidionali bellici idonei e di un numero sufficiente di uomini per poter portare a termine con successo l'operazione. L'intento dell'imperatore era invece quello di vincere Shapur in una battaglia campale³².

David Potter rimane scettico riguardo alla tesi di Barnes, sostenendo che sembra difficile ritenere che il piano di Giuliano fosse invece mirato a costringere Shapur a uno scontro. A conforto della propria idea lo studioso nota, infatti, che l'imperatore e i suoi collaboratori cercarono di evitare una battaglia quando si sparse la voce – rivelatasi poi infondata – che Shapur si trovava nelle vicinanze di Ctesifonte³³.

Occorre ricordare ora che nel passato vi era stata almeno un'altra campagna imperiale contro i Sasanidi in cui le forze romane agirono su più fronti.

Non abbiamo delle certezze riguardo alla strategia predisposta da Gordiano III e dai suoi collaboratori nella rovinosa campagna del 243-244 che si concluse con la morte del giovanissimo imperatore: ci è noto solo che l'esercito romano dopo avere vinto il nemico presso Rhesaina, in Mesopotamia, marciò costeggiando l'Eufrate prima di essere irrimediabilmente sconfitto a Misiché. Rima-

31 MATTHEWS, *The Roman Empire of Ammianus*, 138-140; GNOLI, *Le guerre di Giuliano*, 103-109.

32 BARNES, *Ammianus Marcellinus*, 164-165.

33 POTTER, *The Roman Empire at Bay*, 504-505; nn. 194, 694. Sul temuto arrivo di Shapur cfr. la nota seguente.

ne verosimile che nel frattempo una parte dell'armata fosse stata stazionata a protezione del settore tigritano³⁴.

Siamo però più informati in merito alla spedizione del 232-233 di Severo Alessandro. Questi ordinò ai suoi eserciti di marciare lungo tre diverse direttrici, l'uno in Armenia per attaccare la Media, un altro verso la confluenza dell'Eufrate col Tigri e l'ultimo, sotto il comando dello stesso imperatore, in Mesopotamia, verosimilmente – ma non è mai esplicitato – con l'obiettivo di catturare Ctesifonte.

Secondo Erodiano, la conduzione dell'attacco lungo tre diverse direttrici avrebbe avuto il risultato di cogliere i Sasanidi di sorpresa e di tenere impegnato il grande esercito di Ardashir su vari fronti, indebolendone la capacità di reagire con piena efficacia. La strategia concepita prevedeva che alla fine le armate romane avrebbero dovuto ricongiungersi per chiudere il nemico in una morsa. La campagna ebbe però un esito fallimentare: Erodiano afferma che ciò avvenne per colpa dello stesso imperatore che, per timore, si astenne dal fare avanzare la colonna centrale di cui si era posto a capo e che costituiva il nerbo dell'armata. Le forze romane che si erano mosse lungo l'Eufrate furono massacrate dai soldati di Ardashir mentre quelle che avevano iniziato a devastare la Media ricevettero l'ordine di ripiegare. La marcia di ritorno avvenne nel gelo dell'inverno e il contingente subì delle perdite gravissime³⁵.

Anche se non dobbiamo automaticamente dedurre che la campagna di Giuliano avesse previsto un piano simile nei dettagli, rimane invece vero che il racconto di Erodiano presenta in modo esplicito l'esistenza di una strategia in quella di Severo Alessandro. In base anche alle osservazioni che abbiamo formulato, non vedo dunque perché negare che allo stesso modo Giuliano ne avesse avuta una.

Dobbiamo tenere conto ora di alcuni aspetti importanti della campagna che seguirono alla fondamentale decisione di incendiare le navi da parte di Giuliano. Nei racconti di Ammiano e di Libanio la necessità di poter disporre delle forze dei due generali e di Arsace emerge solo a XXIV, 7, 8, quando ormai il piano di catturare Ctesifonte era stato accantonato e Giuliano aveva dato l'ordine di incendiare le navi. Rimane naturalmente possibile – ma tutt'altro

34 Cfr. EDWELL, *Rome and Persia*, 75-78; BERTOLAZZI, *Gordian III*, 121-127. Sulla battaglia di Rhesaina cfr. Amm. XXIII, 5, 17.

35 Hrd. VI, 2-7; Sync. p. 674; Zon. XII, 15; DODGEON - LIEU, *The Roman Eastern Frontier*, 352; EDWELL, *Between Rome and Persia*, 163-167.

che certo – che Ammiano avesse già parlato del rammarico per il loro mancato arrivo nella supposta lacuna del testo, dopo XXIV, 7, 2.

Secondo Ammiano il passo seguente dell'imperatore, dopo avere ormai rinunciato ad assediare Ctesifonte, fu quello di inviare un proprio comandante, Arinteo, a devastare i territori circostanti mentre egli stesso procedeva a ripulire la zona più vicina della presenza di nemici che vi si nascondevano. La narrazione riprende poi presentando il sorgere di una fondamentale divergenza di opinioni fra l'imperatore e il personale del suo esercito riguardo al prosieguo delle operazioni:

Giuliano spinto sempre dall'avidità di ulteriori successi, tenne in poco conto le parole di quanti lo sconsigliavano e rimproverò i capi dicendo che per l'inerzia e il desiderio d'ozio lo esortavano a perdere il regno di Persia ormai quasi conquistato³⁶.

Una volta scelta la nuova meta delle operazioni, l'imperatore dette il celebre comando di incendiare le navi: l'episodio è stato molto discusso dagli studiosi, ma trova una propria logica solo valutando con attenzione quale fosse stato il progetto di Giuliano. Deve altresì essere accantonata l'idea che l'imperatore si fosse ben presto pentito dell'azione: in realtà, non fu lui, ma i soldati e forse alcuni degli ufficiali coloro che alla vista dell'incendio, opponendosi a tutto il progetto concepito da Giuliano, cercarono di spegnere le fiamme³⁷.

L'imperatore venne così a liberare i ventimila uomini addetti al governo delle navi, per utilizzarli come combattenti. Significativamente, Ammiano affermò che Giuliano, fiducioso nell'esercito che gli era unito poiché nessun soldato era distratto da altre preoccupazioni, si diresse verso l'interno del paese *numero potior ad interiore tendebat*³⁸.

A questo punto dunque l'intento di Giuliano rimane ancora quello di assoggettare la Persia; egli – verosimilmente contro il parere di vari dei suoi consiglieri – non si accontenta dei risultati raggiunti.

Mentre il racconto di Ammiano lascia apparentemente nel vago quale fosse stata la meta prescelta da Giuliano, la narrazione di Libanio appare dominata dalla retorica: egli accenna all'Ircania, all'India e all'Adiabene quali obiettivi dell'imperatore desideroso di ricalcare vittorioso quelle stesse terre che aveva-

36 Amm. XXIV, 7, 3.

37 In tal senso vedi per es. AUSTIN, *Julian at Ctesiphon*, 305; McLYNN, *The Persian Expedition*. DABROWA, *Naval Operations*, sottolinea giustamente come la decisione di Giuliano rispondeva a un piano che era stato deciso fin dall'inizio delle operazioni, stante l'estrema difficoltà nel risalire la corrente del Tigri o dell'Eufrate.

38 Amm. XXIV, 7, 6.

no visto i grandiosi successi di Alessandro Magno. Secondo Magno di Carre, anch'egli un partecipante alla spedizione, Giuliano aveva ora stabilito di conquistare Babilonia³⁹. Diversamente, invece, Sozomeno narra che dopo essere giunto davanti a Ctesifonte l'imperatore decise di ritornare in patria⁴⁰.

Come vedremo a conclusione di questo studio, dobbiamo invece ritenere che in realtà Giuliano a questo punto avesse concepito un nuovo piano che prevedeva un confronto decisivo col nemico, il cui contenuto è peraltro individuabile da un'attenta valutazione delle informazioni che troviamo nelle nostre fonti.

4. Discussioni sulla strategia

Per comprendere in profondità la strategia concepita da Giuliano, lo svolgimento della guerra e i motivi dei suoi esiti infausti per i Romani, occorrerà necessariamente prendere in considerazione alcuni altri passi estremamente significativi. Ammiano narra che poco dopo che l'esercito romano aveva iniziato la propria marcia per ritornare in patria, attraverso la Corduene, «apparve del fumo o una massa di polvere turbinosa». I fatti dimostrarono che si trattava di un potente esercito persiano che stava avanzando⁴¹. Tuttavia, dapprima alcuni pensarono «che si trattasse di Arsace e dei nostri comandanti che si avvicinavano dopo avere ricevuto la notizia che l'imperatore stava attaccando con grandi forze Ctesifonte»⁴².

Va parallelamente notato che Zosimo, parlando del regno di Valente, descrive la rivolta di Procopio. Lo scrittore ricorda che questi era un congiunto di Giuliano da cui aveva ricevuto, insieme a Sebastiano, il compito di guidare una parte delle forze romane durante la campagna contro i Persiani. Insieme avrebbero dovuto avanzare attraverso l'Adiabene e venirgli incontro mentre anche lui stava andando contro il nemico attraverso un altro itinerario⁴³.

Malalas preserva, verosimilmente in forma assai ridotta, alcuni brevi passi di Magno di Carre e di Eutichiano: il primo afferma che Giuliano, accampatosi davanti a Ctesifonte, insieme ai propri consiglieri desiderava prendere il controllo del territorio fino a Babilonia. Lo scrittore – ed è per noi di grande rilievo – narra anche che Shapur si era mosso in direzione di Nisibi, ritenendo che Giuliano stesse attaccando da quella direzione. Una volta compreso che l'imperatore romano si trovava alle sue spalle e stava già conquistando il territo-

39 *FGrHist.* 225.

40 Sozom. VI, 1, 8-9.

41 Amm. XXIV, 5-7; XXV, 1, 1.

42 Amm. XXIV, 8, 6.

43 Zos. IV, 4, 2.

rio persiano mentre i generali romani con grandi forze lo stavano minacciando di fronte, Shapur per il timore di venire accerchiato si diresse in Persarmenia⁴⁴.

Tutti gli scrittori dunque sono unanimi nel ritenere che la strategia concepita da Giuliano consistesse in un'azione concertata fra l'armata sotto il diretto comando dell'imperatore e quella di Procopio e di Sebastiano sostenuta dalle forze di Arsace. Secondo alcune fonti l'obiettivo era che Shapur, incalzato dall'armata romana operante sul Tigri, venisse infine stretto in una morsa grazie alla cooperazione dell'esercito comandato da Giuliano. Altre sembrano accennare all'*eventualità* di un intervento di Procopio, Sebastiano e Arsace in soccorso di Giuliano in generale o, in un caso, nello specifico quando questi si fosse trovato ad assediare Ctesifonte.

Occorre notare ora come non sia stata posta la giusta attenzione riguardo al fatto che sia Ammiano sia Libanio sembrano affermare che la realizzazione di questa strategia rimaneva condizionata da eventuali eventi contrari che avrebbero potuto bloccare gli eserciti dei generali e del re armeno. Il fatto che due diversi autori abbiano avanzato tali incertezze riguardo alla completa fattibilità del piano non deve essere trascurato. Questa incertezza deriva forse dal senno di poi, dalla constatazione cioè del fatto che il progetto non si realizzò? O invece la strategia originale di Giuliano prevedeva diverse possibilità e diversi obiettivi, come abbiamo già ipotizzato con estrema esitazione? Posti in questi termini i quesiti appaiono difficilmente solubili, ma indirizzano comunque a un approfondimento della questione.

Ammiano narra che, davanti a Ctesifonte, Giuliano tenne un consiglio di guerra riguardo al da farsi e che alla fine prevalse l'opinione di alcuni che ritenevano audace e inopportuno il proposito di effettuare un assedio: la città infatti era saldamente difesa dalla sua stessa posizione che la rendeva inespugnabile; inoltre correva voce che Shapur stesse per presentarsi all'improvviso con una temibile moltitudine⁴⁵.

44 Malal. 329-332. Similmente su Shapur in Persarmenia cfr. Eutichiano in Malal. 332.

45 Amm. XXIV, 7, 1: *Digesto itaque consilio cum primatibus super Ctesiphontis obsidio, itum est in voluntatem quorundam, facinus audax et importunum esse noscentium id aggredi, quod et civitas situ ipso inexpugnabilis defendebatur, et cum metuenda multitudine protinus rex adfore credebatur*. Va notato poi che, del tutto diversamente, altre fonti affermano che Shapur, preoccupato per l'assedio che stava subendo Ctesifonte, avesse inviato un'ambasceria in cui richiedeva insistentemente di trattare il ritiro dell'esercito romano dalla Persia e la fine delle ostilità. Doveva trattarsi però di iniziative che erano state prese da dei comandanti locali. Liban. Or. XVIII, 257-259; Socr. III, 18; Sozomen. III, 21, 4-9. Sembra nel giusto McLynn, *The Persian Expedition*, 310 il quale ritiene impossibile che in assenza di Shapur i Persiani avessero avviato delle serie trattative.

Ritorniamo così al vero anello mancato di tutta la vicenda: come rileva il Matthews, Ammiano liquida in poche parole la decisione di Giuliano e dei suoi collaboratori di non assediare Ctesifonte «what had obviously been the prime object of the campaign»⁴⁶.

Occorre notare ora che Gregorio di Nazianzo descrive con toni denigratori la campagna di Giuliano: diversamente dal racconto di Ammiano e di Zosimo, egli non attribuisce all'imperatore alcun merito nell'aver conquistato varie fortezze lungo il proprio cammino. Esse infatti non avrebbero opposto alcuna resistenza. Lo scrittore soprattutto tralascia l'importanza della cattura di Pirisabora e di Maiozamalcha, due importanti città che furono catturate dopo dei duri combattimenti. Gregorio quindi narra che Giuliano si accinse a porre Ctesifonte sotto assedio, imputandogli di avere pensato che il fatto stesso di essersi avvicinato alla capitale sasanide costituisse già una mezza vittoria.

La descrizione della città rimane la parte più interessante della sua narrazione:

Ctesifonte è un luogo molto bene fortificato e difficile a prendersi, protetto da un muro di mattoni crudi, un fossato profondo e le lagune formate dal fiume. Essa è affiancata da un'altra città, chiamata Coche, altrettanto bene protetta, vuoi per la situazione naturale vuoi per le sue fortificazioni. Così accorpata (a Ctesifonte) che esse sembrano formare una sola città, attraversata dal fiume. Non è possibile espugnare questi luoghi con un'incursione di massa né prenderne possesso per mezzo di un assedio, né attraversarla per andare oltre, soprattutto con la flotta [...]»⁴⁷.

Queste considerazioni devono essere prese molto sul serio: Giuliano si trovò davanti a un enorme distesa di agglomerati urbani che comprendeva da ovest verso est: l'antica Seleucia, ormai un ammasso di rovine dopo che era conquistata da Caro, Veh Ardashir, la città circolare fondata dall'iniziatore della dinastia sasanide, e infine Ctesifonte. Rende vano il quadro viepiù complesso gli effetti di un'inondazione del Tigri che aveva mutato il proprio alveo, allagando il settore occidentale di Veh Ardashir. In definitiva la parte superstite di Veh Ardashir e Ctesifonte venivano a costituire una sola città, un immenso massiccio baluardo⁴⁸.

Al momento in cui era stata concepita la campagna militare questa speciale e difficilmente interpretabile conformazione dei luoghi dovette avere reso assai

46 MATTHEWS, *The Roman Empire of Ammianus*, 158-159; 176.

47 Greg. Naz. *Or.* V, 9-10.

48 Cfr. l'ottima ricostruzione della topografia dei luoghi di MATTHEWS, *The Roman Empire*, 140-145. Cfr. FIEY, *Topography of al-Mada'in*; SIMPSON, *General Introduction*, 17; SIMPSON, *Sites, Settlements*, 21-22. Sulla campagna di Caro cfr. ALTMAYER, *Die Herrschaft des Carus*, 101-108; HARTMANN, *Der Blitzschlag am Tigris*.

difficile ai Romani un'esatta comprensione della situazione reale. In base alle informazioni che gli erano pervenute, Giuliano prima di giungere sul posto dovette avere valutato la possibilità di espugnare la città con una vena di ottimismo che, alla luce dell'ispezione fatta di persona del sito, si mostrò del tutto ingiustificata.

Potremmo avanzare l'ipotesi che solo un esame autoptico poteva indicare con una certa chiarezza se fosse possibile assediare efficacemente la città. Le difficoltà oggettive dell'impresa vennero comprese in loco, considerando anche il pericolo di un intervento di Shapur – il cui arrivo era segnalato come imminente dagli informatori – che avrebbe potuto prendere l'esercito romano alle spalle durante l'assedio.

In tal senso è interessante notare come Zosimo racconti che quando, in precedenza, l'esercito romano era giunto davanti a Pirisabora (che secondo Ammiano era la seconda città dell'impero persiano) «Giuliano esaminò le dimensioni del luogo, e la solidità della sua posizione». Lo scrittore continua il proprio racconto offrendo un quadro articolato e complesso delle fortificazioni e della struttura stessa della città. A quanto pare, i Romani non avevano avuto prima una conoscenza perfetta di questa situazione⁴⁹.

Va inoltre supposto, che, come ha bene sottolineato Arnaldo Marcone, la situazione dovesse presentare delle notevoli difficoltà anche a causa di un diffuso malcontento delle truppe e di alcuni dei comandanti: il progetto della campagna già inizialmente era stato malvisto e aveva trovato molti oppositori fra le alte gerarchie dell'esercito. Nel corso della spedizione erano sorti poi vari contrasti fra l'imperatore e i soldati: l'imperatore aveva duramente punito alcuni di loro che si erano fatti cogliere di sorpresa da un attacco nemico; secondo le antiche leggi Giuliano ordinò che dieci dei superstiti scelti a caso fossero impiccati. In un'altra circostanza, durante un assedio di una fortezza, alcuni soldati si comportarono pigramente e Giuliano degradò i responsabili. Nelle pagine di Ammiano emerge anche che i soldati si lamentarono perché ritenevano che il donativo promesso da Giuliano come ricompensa per la cattura di Pirisabora fosse troppo modesto. Infine, sappiamo di un comandante che si oppose alle decisioni prese dell'imperatore⁵⁰.

49 Zos. III, 17, 3-4.

50 MARCONE, *Il significato della spedizione*, 345-350. Ricordiamo che ad Antiochia Giuliano aveva sdegnosamente rifiutato di ricevere un'ambasceria persiana che intendeva trattare mentre invece i suoi consiglieri si stavano rallegrando per l'iniziativa di Shapur. Cfr. Liban. Or. XVIII, 164. Per l'opposizione ai preparativi cfr. Amm. XXII, 12, 3-5; XXIII, 5, 4-6; 10-14. Sui problemi con i soldati durante la spedizione vedi Amm. XXIV, 3, 1-8; 5, 9-10. Per l'episodio di Pirisabora cfr. Amm. XXIV, 3, 3. Cfr. McLynn, *The Persian Expedition*, 303.

Conclusioni

La conclusione di questo studio ci porta però a rivolgere l'attenzione al nemico di Giuliano, Shapur, il grande vincitore della guerra. Noi sappiamo quale furono le azioni compiute dal suo esercito per proteggere la Persia dall'avanzata nemica dell'armata guidata dall'imperatore romano: lo *shahansha* si trovava in un settore lontano da quello in cui operava Giuliano, ma era consapevole che i propri eserciti, addestrati com'erano, in base alle proprie disposizioni, stesero ostacolando continuamente quello del proprio nemico, con imboscate, inondando i terreni in cui quello sarebbe dovuto passare, mettendo fuori uso i canali. Ctesifonte era validamente difesa dalla natura, dalle fortificazioni e da una moltitudine di uomini. Shapur confidava nella sua inespugnabilità⁵¹.

È infine solo grazie alle testimonianze di Magno e di Eutichiano, preservate da Malalas, che apprendiamo come Shapur dopo gli iniziali contatti col nemico nel settore tigritano, per paura di rimanere accerchiato dalle due armate romane, si era posizionato in Persarmenia. Considerata anche l'astoricità di questa denominazione, dobbiamo ritenere che egli si fosse dunque recato in Media, ai confini con l'Armenia⁵².

Questa informazione è di straordinaria importanza e rivela che Shapur non cadde nella trappola che gli era stata tesa. Possiamo ipotizzare anche che la sua presenza in quella zona avesse costituito una minaccia contro delle eventuali iniziative da parte di Arsace. Libanio afferma che il re armeno non intervenne, tradendo i Romani. Rimane addirittura possibile che Shapur fosse riuscito a corromperlo, come peraltro aveva già tentato ripetutamente di fare nel passato. A dispetto di questa probabile effimera alleanza, comunque, pochi anni dopo lo *shahansha* lo eliminò con feroce brutalità⁵³.

Per quanto riguarda l'esercito romano agli ordini di Procopio e Sebastiano, Magno ricorda anche che esso rimase impaurito per un attacco che era stato

Per il comandante che si rifiutò di fare sbarcare alcune navi davanti a Ctesifonte vedi Liban. *Or.* XVIII 250. Tutti gli *omina* infausti che si presentarono sono sintomatici di un diffuso timore verso lo svolgimento della spedizione.

51 Su Ctesifonte che era stata fortificata in modo poderoso dai Sasanidi già nel III secolo cfr. DARYAEE, *The Bones of Chosroe*, 271.

52 Malalas 331-332.

53 Liban. *Or.* XVIII, 263. Per i precedenti tentativi di Shapur di attirare Arsace dalla propria parte, i dubbi sulla sua fedeltà ai Romani e le pressioni esercitate da Costanzo II per conservarne il sostegno vedi Amm. XX, 11, 1-3; XXI, 6, 8. Sulla miserevole fine del re armeno cfr. Amm. XXVII, 12, 3; *Storie epiche* IV, 54 e 56; V, 5. Secondo Ammiano, Shapur avrebbe fatto accecare Arsace, un fatto che è però taciuto dalle fonti armene. Cfr. GARSOIAN, *The Epic Histories*, 264; 302; 313.

condotto da degli arcieri nemici. Con ogni probabilità si trattava di popolazioni indigene, adiabeni o arabi, alleati della Persia.

Non dobbiamo infine dimenticare che Shapur insieme ai propri collaboratori mostrò una straordinaria abilità nell'utilizzare una risorsa che ebbe un peso determinante nel sabotare la spedizione e indebolire irrimediabilmente il nemico, inviando dei falsi disertori che con le loro informazioni fraudolente sviarono l'esercito romano. Dopo avere indotto l'imperatore a incendiare le navi, man mano che i Romani ripiegarono i Persiani attuarono intorno la terra bruciata e li attaccarono ripetutamente⁵⁴.

In definitiva, Shapur evitò quello che sarebbe stato l'errore catastrofico di rimanere stretto tra le due armate nemiche rafforzate anche dalle truppe di Arsace.

La devastazione di territori e città operate dall'armata al comando di Giuliano, congiunta con quella eseguita dall'altro esercito romano in una delle più fertili zone del nemico, con la prospettiva per giunta di un fatale accerchiamento dell'esercito di Shapur, avrebbe sicuramente consentito a Giuliano di imporre allo *shahansha* quelle condizioni di pace di cui si è accennato.

Non si erano fatti però i conti con l'eccezionale personalità di Shapur II, un grande condottiero il quale nel corso di quasi quaranta anni aveva combattuto una serie di guerre contro i popoli più diversi: non solo nei ripetuti scontri con i Romani in Mesopotamia, nelle battaglie campali e negli assedi, ma già in gioventù egli aveva respinto l'invasione degli Arabi nel Fars e nel settore del Golfo, agendo con tale ferocia e determinazione da guadagnarsi l'appellativo di "tagliatore di spalle". Shapur aveva già conosciuto anche l'ardore bellico delle popolazioni delle steppe, i temibili Chioniti, con cui si era confrontato con successo⁵⁵.

Contro Giuliano la sua enorme esperienza, la feroce determinazione e l'intelligenza strategica ebbero infine la meglio. Il suo colpo di genio fu quello di sviare Giuliano quando questi si trovava vicino a Ctesifonte, inducendolo grazie a dei falsi disertori, ad abbandonare un percorso fluviale e a marciare per dei territori che si prospettavano come ben riforniti e situati in ambienti meno torridi⁵⁶.

54 Cfr. BOWERSOCK, *Julian the Apostate*, 114-115; McLYNN, *The Persian Expedition*, 312-317. Sulla marcia dell'esercito di Giuliano vedi l'ottimo commento di Paschoud nella sua edizione e traduzione di Zosimo.

55 JACKSON BONNER, *The Last Empire of Iran*, 74-82.

56 Com'è noto, questo aspetto viene in particolare sottolineato dagli scrittori ecclesiastici. Cfr. per es. Greg. Naz. *Or.* V, 10-11; Ephr. *Hymn. c. Julian.* II, 18. Molti studiosi hanno pertanto ritenuto che esso sia un'invenzione creata per attribuire il rovinoso esito della spedizione

Di qui seguì la decisione di Giuliano di privarsi delle navi: considerato il carattere delle terre che l'esercito romano avrebbe dovuto percorrere, la scelta ci appare del tutto giustificata. Come chiarisce Ammiano, l'imperatore riteneva che liberando ventimila uomini dal governo delle navi avrebbe rafforzato grandemente gli effettivi dell'esercito in vista di una battaglia decisiva contro il nemico⁵⁷.

I soldati però, temevano l'incognita di una marcia in terre remote e sconosciute, lontano dai fiumi, e pertanto manifestarono invano la propria opposizione al disegno, reclamando di preferire una più sicura marcia lungo i corsi d'acqua col supporto delle navi che custodivano i vettovagliamenti.

Ammiano narra che l'inganno venne scoperto mentre ancora le navi stavano bruciando: alcuni disertori, posti sotto tortura, confessarono infatti di avere detto il falso⁵⁸. La menzogna evidentemente consisteva nell'aver fatto credere che il percorso attraverso cui si sarebbe dovuto muovere l'esercito di Giuliano fosse sicuro, scarsamente presidiato dai Persiani.

Zosimo è impareggiabile nel rivelarci come dopo l'abbandono del proposito di catturare Ctesifonte l'imperatore avesse fatto marciare i propri uomini nelle zone interne a est del paese, lungo la riva sinistra del fiume Diyala. Questa era la direzione che gli era stata segnalata come la migliore dai disertori. L'intento di Giuliano era dunque quello di giungere alle pendici dei monti dello Zagros, per poi marciare verso occidente fiancheggiando la catena montuosa⁵⁹. Festo afferma infatti che la meta era la Media, ove Giuliano contava di potere finalmente unirsi all'altra armata romana e costringere Shapur a battaglia⁶⁰.

Le prospettive vagheggiate ora da Giuliano mutarono però in modo drammatico quando la marcia giunse nei pressi di Noorda: l'esercito romano, infatti, deviò allora dal percorso che stava compiendo e attraversò il fiume Diyala⁶¹.

ne alla dabbenaggine di Giuliano. Vedi in tal senso e.g. RIDLEY, *Notes on Julian's Expedition*, 322. Contro McLynn, *The Persian Expedition*, 312-314 il quale giustamente valorizza la testimonianza fondamentale di Fest. 28, 3: *Tantum adeptus gloriam, cum de reditu a comitibus admoveretur, intentioni suae magis credidit et exustis navibus, cum a transfuga qui se ad fallendum obiecerat inductus viae in Madenam compendia sectaretur [...]*.

57 Amm. XXIV, 7, 4.

58 Amm. XXIV, 7, 5.

59 Zos. III, 26.

60 Fest. 28, 3. Diversamente, PASCHOUD, *Zosime*, 187 ritiene che Giuliano si fosse diretto verso queste terre poiché in base alle informazioni fraudolente dei falsi informatori riteneva che colà avrebbe trovato l'esercito di Shapur. L'imperatore avrebbe voluto dunque lo scontro per riportare una grande vittoria.

61 Il percorso che venne poi intrapreso non ci è rivelato dalle pagine di Ammiano, ma da Zos. III, 26 segg.

Non si trattò però di una libera scelta, ma di un'azione obbligata: essa veniva a stravolgere il piano concepito da Giuliano e fu provocata dalle manovre dei Persiani che, a dispetto del racconto in questo punto un po' contorto di Zosimo, ebbero luogo quando l'esercito romano si trovava ancora a est del fiume: «Ma i Persiani bruciavano tutto il foraggio dei campi, per danneggiare le bestie dei Romani privandole di cibo»⁶².

Ammiano invece narra che l'esercito di Giuliano si era inoltrato all'interno del paese, ma non chiarisce il luogo ove si verificarono i fatti. Nella sua narrazione leggiamo comunque che

i nemici [...] incendiarono le campagne con le messi mature, per tormentarci con la fame. Così non potendo avanzare a causa degli incendi, eravamo obbligati a starcene permanentemente accampati in attesa che le fiamme si placassero⁶³.

Fu così che l'esercito romano venne ricacciato in direzione del Tigri, senza più avere il supporto delle navi. Il piano progettato da Shapur si rivelava ora in tutta la sua enorme efficacia: durante la marcia che era resa ardua dalle difficoltà di approvvigionamento e dalla calura insopportabile gli uomini agli ordini dell'imperatore vennero ripetutamente attaccati con perfida determinazione dai Persiani. Infine Giuliano rimase ucciso dopo una ferita ricevuta in una battaglia.

Rimane da chiedersi se il giovane imperatore romano – le cui conoscenze sull'arte della guerra erano recenti ed erano state acquisite contro delle popolazioni che non avevano la straordinaria organizzazione militare dei Sasanidi – non avesse sottovalutato le enormi risorse del proprio avversario – oltre che naturalmente le potenzialità militari ed economiche del paese nemico e le estreme difficoltà che avrebbero potuto procurargli le sue particolari condizioni climatiche.

Nella storia Caro rimase dunque l'unico imperatore romano ad avere espugnato la Ctesifonte sasanide, nel 283, il che non gli impedì di finire la vita tragicamente proprio come avrebbe fatto molti anni dopo Giuliano, vicino alle rive del Tigri. In seguito nessun altro imperatore si sarebbe arrischiato a condurre una spedizione all'interno della Persia. Vi giunse invece il generale Maurizio agli ordini di Tiberio II nel 581, ma anche in questa circostanza, davanti alle difficoltà, l'esercito romano dovette ripiegare. Maurizio ebbe comunque una

62 Zos. III, 26, 3-4. Cfr. l'ottima ricostruzione degli eventi da parte di PASCHOUD, *Zosime*, 186-192 nel commento relativo ai passi in questione, su cui concordo (fatta eccezione, riguardo a quanto si è detto sopra, n. 61).

63 Amm. XXIV, 7, 3; 7.

sorte migliore poiché ritornò incolume in patria e di lì a poco divenne lui stesso imperatore⁶⁴.

Bibliografia

ALTMAYER K., *Die Herrschaft des Carus, Carinus und Nemerianus als Vorläufer der Tetrarchie*, Stuttgart 2014.

ANDREOTTI R., *L'impresa di Giuliano in Oriente*, *Historia* 4 (1930) 236-276.

BAKER-BRIAN N., *The Reign of Constantius II*, London-New York 2023.

BARNES T.D., *Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality*, Ithaca-London 1998.

BERTOLAZZI R., *Gordian III. The Regime of a Boy Emperor*, Roma 2025.

BLOCKLEY R.C., *Constantius II and Persia*, in *Studies in Latin History and Literature* V, éd. par C. Deroux, Brussels 1989, 465-490.

BLOCKLEY R.C., *East Roman Foreign Policy. Formation and Conduct from Diocletian to Anastasius*, Leed 1992.

BOWERSOCK G.W., *Julian the Apostate*, London 1978.

BRANDT H., *Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Diokletian bis zum Ende der Konstantinischen Dynastie (284-363)*, Berlin 1998.

DABROWA E., *Naval Operations During Persian Expedition of Emperor Julian (363 AD)*, in *The Late Roman Army in the Near East from Diocletian to the Arab Conquest*, ed. by A.S. Lewin and P. Pellegrini, Oxford 2007, 237-242.

DARYAEI T., 2023, *The Bones of Chosroe: The Sacred Topography of Ctesiphon*, *Electrum* 29 (2023) 267-284.

DEN BOEFT J. - DRIJVERS J.W. - DEN HENGST D. - TEITLER H.C., *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXIII*, Groningen 1998.

DEN BOEFT J. - DRIJVERS J.W. - DEN HENGST D. - TEITLER H.C., *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXIV*, Leiden 2002.

DEN BOEFT J. - DRIJVERS J.W. - DEN HENGST D. - TEITLER H.C., *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXV*, Leiden 2005.

DIGNAS B. - WINTER E., *Rome and Persia in Late Antiquity. Neighbours and Rivals*, Oxford 2007.

64 Per la spedizione di Caro cfr. ALTMAYER, *Die Herrschaft des Carus*, 105-107; per le circostanze della sua morte cfr. HARTMANN, *Der Blitzkrieg*. Per la leggenda nera della maledizione per chi fosse andato oltre Ctesifonte cfr. STRAUB, *Das Ctesiphon-Orakel*. Per la spedizione guidata da Maurizio vedi sopra n. 31.

- DODGEON M.H. - LIEU S.N.C., *The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 226-363. A Documentary History*, London-New York 1991.
- DRIJVERS J.W., *The Forgotten Reign of the Emperor Jovian (363-364). History and Fiction*, Oxford 2022.
- EDWELL P., *Between Rome and Persia. The Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra under Roman Control*, London-New York 2008.
- EDWELL P., *Rome and Persia at War. Imperial Competition and Contact, 193-363 CE*, Abingdon-New York 2021.
- FIEY J.-M., *Topography of al-Mada'in (Seleucia-Ctesiphon Area)*, *Sumer* 23 (1967) 3-38.
- FORNARA C., *Julian's Persian Expedition in Ammianus and Zosimus*, *JHS* 111 (1991) 1-15.
- GARSOIAN N., *The Epic Histories (Buzandaran Patmut'wnk')*, Cambridge Mass. 1989.
- GNOLI T., *Le guerre di Giuliano imperatore*, Bologna 2015.
- GREATREX G., *The Romano-Persian Frontier and the Context of the Book of Steps*, in *Breaking the Mind. New Studies in the Syriac "Book of Steps"*, ed. by K.S. Heal and A. Kitchen, Washington D.C. 2014, 9-31.
- HARTMANN U., *Der Blitzschlag am Tigris. Überlegungen zum rätselhaften Tod des Carus in Persien*, in *Das Zeitalter Diokletians und Konstantins. Bilanz und Perspektiven der Forschung. Festschrift für Alexander Demandt*, hrsg. von A. Goltz und H. Schlang-Schöningen, Wien-Köln 2022, 21-72.
- JACKSON BONNER M.R., *The Last Empire of Iran*, Piscataway NJ 2020.
- KAEGI W.E., *Constantine's and Julian's Strategies of Strategic Surprise against the Persians*, *Athenaeum* 59 (1981) 209-213.
- KELLY G., *Ammianus Marcellinus. The Allusive Historian*, Cambridge 2008.
- KULIKOWSKI M., *A Father's Legacy: Foreign Affairs Under the Sons of Constantine*, in *The Sons of Constantine, AD 337-361. In the Shadows of Constantine and Julian*, ed. by N. Baker-Brian and S. Tougher, Cham 2020, 309-327.
- MARCONE A., *Il significato della spedizione di Giuliano contro la Persia*, *Athenaeum* 57 (1979) 334-356.
- MATTHEWS J.F., *The Roman Empire of Ammianus*, London 1989.
- McLYNN N., *The Persian Expedition*, in *A Companion to Julian the Apostate*, ed. by S. Rebenich and H.-U. Wiemer, Leiden 2020, 293-325.
- MOSIG-WALBURG K., *Römer und Perser vom 3. Jh. bis zum Jahr 363 n. Chr.*, Gutenberg 2009.
- POTTER D.S., *The Roman Empire at Bay AD 180-395*, London-New York 2004.
- RIDLEY R.T., *Notes on Julian's Persian Expedition*, *Historia* 22 (1973) 317-330.

- ROSS A.J., *Ammianus' Julian. Narrative and Genre in the Res Gestae*, Oxford 2016.
- SABBAH G., *La méthode d'Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du discours historique dans les Res Gestae*, Paris 1978.
- SABBAH G., *Ammian Marcellin 24, 7: l'incendie de la flotte. Histoire et tragédie*, in *De Tertullien au Mozarabes I. Antiquité tardive et christianisme ancien (III^e – VI^e siècles). Mélanges offerts à Jacques Fontaine à l'occasion de son 70^e anniversaire*, éd. par L. Holtz, J.-C. Fredouille et M.-H. Jullien, Paris 1992, 627-642.
- SEAGER R., *Perceptions of Eastern Frontier Policy in Ammianus, Libanius, and Julian (337-363)*, CQ 47 (1997) 253-268.
- SEECK O., *Geschichte der Untergangs der antiken Welt IV*, Berlin 1911.
- SIMPSON S.J., *General Introduction*, in *Sasanian Archaeology. Settlements, Environment and Material Culture*, ed. by S.J. Simpson, Oxford 2022, 1-19.
- SIMPSON S.J., *Sites, Settlements and Landscapes. Introduction*, in *Sasanian Archaeology. Settlements, Environment and Material Culture*, ed. by S.J. Simpson, Oxford 2022, 21-46.
- STRAUB J., *Das Ctesiphon-Orakel*, in *Studien zur Historia augusta*, Bern 1952, 123-132.
- WARMINGTON B.H., *Objectives and Strategy in the Persian War of Constantius II*, in *Limes. Akten des XI. Internationalen Limeskongress*, hrsg. von J. Fitz, Budapest 1977, 509-520.
- ZOSIME, *Histoire Nouvelle II.1 (livre III)*. Texte établi et traduit par F. Paschoud, Paris 1979.

GIULIANO: UN IMPERATORE TARDOANTICO?

ARNALDO MARCONE
Università degli Studi Roma Tre

ABSTRACT: Within that complex period, which we have long been accustomed to calling Late Antiquity (regardless of the controversies surrounding its supposed beginning and end), Julian was a highly distinctive and deeply divisive figure, who did not leave his contemporaries indifferent. In my opinion, he lends himself, in several respects, to a particularly valuable “case study”. Julian’s appeal is in many ways linked to his being, in a wholly original way, a “late antique emperor”.

KEYWORDS: Julian, emperor, Late Antiquity.

FONTI: *Demegoria Constantii* 20a-b, *Jul. Ep. ad Athenienses*, *Jul. Ep. ad Themistium*, *Jul. Misopogon*, *Lib. Ep.* 202, *Phot. Bibl.* 214 (173a), *Them. Or.* 4, *Them. Or.* 5, *Them. Or.* 7.

L’indirizzo odierno degli studi tardoantichi risulta caratterizzato da una visione integrata, comprensiva del periodo. Si tratta di un mutamento di prospettiva che, peraltro, è stato graduale e non univoco. Esso appare come il riconoscimento di come le varie manifestazioni religiose e culturali della Tarda Antichità non possano essere considerate isolatamente ma debbano essere piuttosto apprezzate nel più ampio contesto degli scambi dinamici tra le varie comunità del periodo, in primo luogo della competizione di potere tra Romani e Sasanidi e della diffusione e il consolidamento delle fedi monoteiste e abramitiche.

All’interno di quella età complessa, che ormai da tempo siamo soliti chiamare Tarda Antichità (a prescindere dalle controversie sul suo presunto momento di inizio e su quello della sua conclusione)¹, Giuliano fu una figura del tutto peculiare, profondamente divisiva, tale da non lasciare indifferenti i contemporanei². E proprio Giuliano si presta, a mio modo di vedere, come “case-study”

1 Cfr. MARCONE *Tarda Antichità*.

2 I ‘confini’ del tardoantico, dunque, possono essere individuati, da una parte, nella forza destabilizzante del cristianesimo (con la connessa formazione e consolidamento dell’Impero cristiano), una lettura che, in qualche modo, può farsi risalire sino a Gibbon e, dall’altra, in quella altrettanto destabilizzatrice dell’Islam (formazione e espansione dei califfati) che ha avuto, in tempi più recenti, il suo propugnatore in Pirenne.

particolarmente valido. Ricordo l'interpretazione, che direi ormai "classica", che ne diede Santo Mazzarino in celebri pagine del suo *Impero romano*. A Costantino, vincente perché aveva saputo intendere il corso della storia del III secolo, si contrappone Giuliano, perdente nella difesa del vecchio mondo pagano e dei suoi valori. Giuliano, "il filosofo sul trono", fallisce nell'impresa persiana e nella politica religiosa, ma non nella politica economica, nel suo generale indirizzo di contenimento dei prezzi. Si mostra il duplice volto della generosa personalità di Giuliano, «aristocratica nel ritorno alla religione e alla cultura degli Elleni ('Ellenismo') ma conscia dell'importanza degli umili e degli oppressi nella conservazione della *res publica*». Per Mazzarino, Costantino e Giuliano sono «i dominatori del quarto secolo. L'antitesi tra il nipote e lo zio è la chiave per intendere la storia dell'Impero romano»³.

Su un piano religioso il regno di Giuliano è stato troppo breve per fare plausibili supposizioni su come le sue relazioni con i propri sostenitori pagani si sarebbero evolute. Il nuovo imperatore coinvolse prontamente nella sua impresa di rinnovamento del paganesimo un gran numero di amici e di maestri nei quali riponeva fiducia. Ma proprio questo progetto, in ragione del carattere peculiare dell'idea giuliana di Ellenismo, determinò motivi di divisione. Diversi erano infatti i tipi di paganesimo professato e diversi furono infatti i modi con i quali si palesò il sostegno per Giuliano. C'erano ancora certamente devoti pagani che si attenevano alle tradizioni, comprese quelle ormai in parte desuete e non condivise, in linea di massima da molti uomini di cultura.

Ci si può sorprendere di trovare una forma di credulità che rasenta l'ingenuità, tanta superstizione in uomini che, per altri versi, potevano essere dotati di notevole cultura anche filosofica e di menti speculative. Va peraltro considerato come la religione che Giuliano intendeva sostenere avesse poco in comune con il paganesimo tradizionale, trattandosi di un insieme di dottrine che presupponeva una teologia sistematizzata e un preciso insegnamento morale che non avevano veri precedenti⁴.

Va peraltro escluso che esistesse un partito di intellettuali pagani che avesse preparato l'ascesa di Giuliano al trono⁵. Neppure all'arrivo di Giuliano a Costantinopoli, nel dicembre del 361, abbiamo segnali di un partito di questo genere che fosse davvero operante.

3 MAZZARINO, *Impero romano*, 472.

4 Cfr. TOUGHER, *Julian* e TEITLER, *The last Pagan*.

5 Jean Bouffartigue esclude che l'Ep. 202 di Libanio a Temistio possa essere invocata a sostegno di questo argomento. Cfr. anche DRINKWATER, *The Pagan*.

Una fonte successiva, che va considerata, sono le *Vite dei sofisti* di Eunapio⁶. Si tratta di un'opera che, secondo un'opinione generalmente condivisa, fu scritta attorno all'anno 400. Queste *Vite* ci rivelano un vero e proprio ventaglio delle possibili opzioni pagane in merito all'impegno politico. Quanto differenza questi pensatori non è tanto il loro concetto di cultura, della loro professione, e neppure, alla fin fine, le loro concezioni religiose, pagane e anticristiane. È piuttosto un'ideologia particolare, una concezione filosofica e religiosa riconducibile in parte a Giamblico e promossa da Giuliano e dal suo *entourage* come una sorta di credo religioso in una società già largamente conquistata dal cristianesimo.

Non tutti condividevano questa ideologia. Peraltro, tra gli stessi aderenti a questo orientamento, evidentemente minoritario, alcuni consideravano illusorio volerlo imporre con la forza e preferivano custodire le loro pratiche in una sfera privata nella quale non correvano rischi di doversi confrontare con il potere dominante. Un "esprit de corps" dei Neoplatonici si era comunque venuto affermando e ad esso corrispondeva "una filosofia purificata di Platone"⁷ e un crescente bisogno di una forma di ortodossia⁸.

Lo ierofante di Eleusi, Evemero di Libia e Oribasio di Pergamo appaiono come dei sostenitori della prima ora di Giuliano. Tra i suoi antichi maestri, discepoli di Edesio, egli ottenne anche il sostegno di Massimo e di Prisco. Giuliano ebbe meno fortuna con Crisanzio che nominò comunque gran sacerdote di Lidia. Così pure nominò Ninfidiano di Smirne, fratello di Massimo, segretario per la corrispondenza in lingua greca. Grazie all'informazione che ci dà lo stesso Giuliano, sappiamo pure che ebbe poco successo con il vecchio Eustazio di Cappadocia che, dopo essersi recato a Costantinopoli, se ne ritornò presto a piedi e neppure con Proaresio che sembra aver rifiutato di divenire lo storico del regno di Giuliano. D'altra parte ancora dopo la fine del suo regno alcuni dei pagani ricordati da Eunapio accedettero ad alte cariche imperiali. Così è il caso di Anatolio di Berito, prefetto del pretorio, Clearco di Tesprozia, vicario e poi proconsole della provincia d'Asia o di Giusto, vicario della provincia d'Asia.

In realtà quello che Giuliano si dedicò a realizzare al momento della sua ascesa al trono non era propriamente il tipo di politica idonea a consolidare consenso e sostegno. A Roma dove non andò, e dove non sarebbe mai andato,

6 L'edizione di riferimento è ora quella curata da Gulet per la *Collection des Universités de France*, Les Belles Lettres.

7 Ieroc. *Sulla Provvidenza*, apud Phot. *Bibl.* 214 (173a *ad fin.*).

8 Cfr. ATHANASSIADI, *Persecution and Response in Late Paganism*.

almeno una parte del senato, quella che non aveva gradito la sua ribellione contro Costanzo II, gli era ostile⁹.

Va tenuto presente come aspetti della vita civile come la costruzione di edifici pubblici e l'organizzazione di spettacoli possono essere tutti ricondotti sotto la voce "culto imperiale" in senso lato, vale a dire paganesimo tradizionale. Ma a partire almeno dalla fine del II secolo d.C. c'era stata un indebolimento nella capacità del culto cittadino, che si nutriva di tali realtà, di dar conto della complessità del mondo cui l'Impero aveva dato vita, come risulta evidente dall'esplosione di nuovi gruppi religiosi.

Le nostre fonti, se depurate da taluni eccessi encomiastici, in realtà ci danno un'idea del successo limitato, dopo le fasi iniziali, del progetto di governo giuliano che può spiegarsi alla luce dell'impatto controverso della sua azione di governo sui sudditi. È difficile immaginare che il suo modo di procedere, le sue decisioni, la sua linea politica potessero essere davvero condivise dalla maggioranza della popolazione e dall'élite politica, a prescindere dall'impegno profuso da Giuliano nel propagandare la propria filosofia di direzione della cosa pubblica.

Quando ci si confronta con le sue prese di posizione è sempre difficile distinguere tra una forma di apologia e un'argomentazione ragionata più o meno efficace, uno sforzo pianificato di quella che, in qualche modo, si può considerare "propaganda". Si deve anche tener conto di come Giuliano avesse una peculiare propensione a parlare di sé, cosa che in effetti fece in molti testi in chiave politica e psicologica, come nel *Messaggio agli Ateniesi* e, in forma esasperata, nel *Misopogon*, e in altri che ovviamente impressionarono anche i suoi sostenitori¹⁰.

È lecito in proposito considerare quello che potremmo definire, per semplicità, lo "stile" di un imperatore romano, intendendo con questo concetto il grado di adesione a una sorta di codice non scritto di comportamento che, in ultima analisi, significava il soddisfacimento di aspettative condivise. L'autocontrollo conferiva ad Ambrogio un'autorevolezza e un piglio da uomo di Stato nel trattare le questioni politiche e ecclesiastiche. Al contrario lo zelo di Giovanni Crisostomo, per certi aspetti caratterialmente simile a Giuliano, per la sua ansia di riforma morale e per la sua irascibilità, compromisero la sua capacità di negoziare diplomaticamente con le autorità gotiche di Costantinopoli¹¹.

Sembra ragionevole sostenere che l'autorità imperiale nel IV secolo dovesse manifestarsi tramite una forza persuasiva. È evidente che l'autoconsapevolezza

9 Cfr. WEISS, *Julien*.

10 Cfr. LEPPIN, *The Late Empire*, 419.

11 Cfr. WILKEN, *John Chrysostom*.

romana degli elementi costitutivi dell'Impero cominciò a entrare in tensione nel momento in cui iniziò a essere ridefinita in riferimento allo sforzo di auto-differenziazione portato avanti dalla comunità cristiana¹². Se l'autorità imperiale poteva contare sulla fondamentale lealtà dei propri sudditi di classe elevata non c'era ragione di imporre con brutalità la propria legislazione. Questo spiega perché tanto rilievo venisse attribuito nel IV secolo alla moderazione come stile appropriato di un imperatore anche in considerazione dei fattori di potenziale divisione sociale.

Ci sono comunque degli elementi che indicano come Giuliano si preoccupasse di organizzare attorno a sé quella che potremmo definire una omogenea "squadra di governo". Il panegirico di Mamertino del 362 segnala l'importanza attribuita al rinnovamento del *consistorium*. In particolare i membri civili del consiglio imperiale, appaiono dotati di buona esperienza amministrativa e di notevole formazione culturale¹³. Queste doti, conformi non solo alle aspettative del principe, ma anche alle esigenze dei dipartimenti che questi uomini erano stati chiamati a dirigere, insieme alla *fides*, carattere fondante del rapporto tra prefetto del pretorio e imperatore, e alla contiguità con il sovrano, favorirono anche il progresso delle loro carriere, che furono talvolta rapidissime.

Nel complesso le fasi iniziali del regno di Giuliano sembrano corrispondere alla dimensione tradizionale delle relazioni politiche nell'Impero tardoantico. Quanto meno sembra accertabile un orizzonte di aspettativa tra i suoi potenziali sostenitori che riflette un simile orientamento. Resta da verificare se questo potesse essere compatibile con le reali intenzioni del neoimperatore.

Temistio può essere considerato l'esempio più significativo di quel genere di provinciali che guardarono a Costantinopoli, alla nuova capitale dell'Oriente come alla sede naturale delle loro aspirazioni di ascesa sociale¹⁴. Si tratta della "nuova Roma" che Costantino in primo luogo e, quindi i suoi eredi, avevano fatto sì che divenisse la città di riferimento per tutto il mondo di cultura greca.

Costantinopoli aveva in realtà una breve storia anche se rapida. Costantino non solo era stato il fondatore eponimo della città ma aveva anche provveduto a dotarla di una classe dirigente autonoma e di un'organizzazione che in tutto la rendeva simile alla capitale sul Tevere: non solo l'aveva adornata architettonicamente ma l'aveva anche dotata di un senato in cui Temistio fu presto accolto. La carriera di Temistio presuppone un inserimento progressivo e programmato di avvicinamento al potere, in particolare alla persona stessa dell'imperatore.

12 Cfr. ANDO, *Imperial Ideology*, 132-142.

13 Cfr. CALTABIANO, *La comunità degli Elleni*.

14 Cfr. FATTI, *Temistio*.

Temistio si mostrò pragmaticamente consapevole delle opportunità offerte dalla scelta costantiniana alle élites orientali a prescindere da quello che poteva apparire, agli occhi dei conservatori, una rottura della tradizione. La nuova capitale aveva offerto alle élites provinciali una opportunità per un contatto diretto con il potere e, all'occasione, per entrare a farne parte. La questione religiosa evidentemente per Temistio era superata dall'opportunità di poter entrare in un rapporto diretto con la corte imperiale e di promuovere così un'efficace azione di governo. Date queste premesse, sembra dunque plausibile ritenere che Temistio non potesse essere un sostenitore di Giuliano, non fosse altro per il ruolo di sostenitore di primo piano da lui ricoperto sotto Costanzo II¹⁵.

Temistio aveva avvicinato la corte sin dalla fine degli anni quaranta, grazie alla mediazione di personaggi influenti. Non c'è sicurezza sulla data che è comunque ricompresa tra il 347 e il 351 quando rivolse ad Ancira in Galazia il suo primo discorso ufficiale a Costanzo¹⁶. Temistio offrì all'imperatore la propria assoluta collaborazione facendo riferimento al diritto dinastico del sovrano e esortandolo a scegliere amici fidati su cui poter contare nel governo dell'Impero¹⁷.

Che questo abbia significato una sua promozione a proconsole nello stesso 357, carica che comportava la presidenza del senato, è incerto. Forse egli divenne *princeps senatus*, ruolo che a parere di alcuni avrebbe mantenuto ininterrottamente fino a Teodosio. Comunque sia, su mandato del principe, Temistio fu tra i protagonisti del piano di reclutamento che, vero atto di fondazione di Costantinopoli capitale, sottraendo risorse umane e finanziarie alle province e alle *poleis*, portò l'*ordo* costantinopolitano, ormai differente dal suo equivalente romano, e dotato di una propria competenza territoriale, da trecento a ben duemila membri: un *ordo* fatto per larga parte di *parvenus* legati da un rapporto diretto con l'imperatore come era il caso di Temistio stesso, un uomo nuovo espressione di una aristocrazia nuova, legata a filo doppio al principe e alla sua capitale.

Da parte mia credo che sia apprezzabile e condivisibile la proposta di lettura dell'opera temistiana fatta di recente da un giovane studioso italiano in una sua edizione critica delle *Orazioni* 4, 5 e 7¹⁸. Per cogliere appieno il significato dell'opera di un "païen souple" come Temistio conviene cercare di tener conto del complesso dei messaggi che entrano di volta in volta in gioco così come il

15 Costanzo riconosceva di fatto, a differenza di Giuliano, il ruolo di Temistio come "filosofo".

16 Le date più plausibili sembrano il 347 o il 350. Cfr. HEATHER - MONCUR, *Politics*, 69-71.

17 Cfr. VANDERSPOEL, *Themistius*.

18 PASCALE, *Temistio. Orazioni* 4, 5, 7.

condizionamento rappresentato da un cerimoniale stereotipato che informava le relazioni politiche. Si consideri, ad esempio, l'*Or.* 4, probabilmente recitata a Costantinopoli nel gennaio del 357. In essa sono presenti argomenti riconducibili alla pubblicistica di Costanzo II. Sebbene figlio dell'ellenismo – un ellenismo diverso, come si vede, da quello di Giuliano, diplomaticamente aperto al cristianesimo sotto la bandiera della romanità – Temistio non vedeva in Costantino un traditore della tradizione. Al contrario, lo vedeva come colui che, trasferendo la corte in Oriente – perché questo significava anche la rifondazione di Bisanzio, senza contare che la città rinata dalle sue ceneri era concepita fin dall'inizio come una nuova capitale, destinata a sostituire quella antica, o anche, e soprattutto, a sede dinastica – aveva offerto ai nobili della provincia l'opportunità di instaurare un dialogo serrato con chi deteneva il potere e, se necessario, di prendervi parte. Come e più di altri prima e dopo di lui, e a differenza dei tradizionalisti, fu “un pagano duttile”, che non esitò a far valere il vantaggio di avere a portata di mano l'imperatore e, con lui, una città destinata a portare il centro della gravità dell'impero più vicino a lui prima ancora della stessa affiliazione a culturale e religiosa – qualunque fosse l'intensità con cui la viveva.

Il regno di Giuliano segnò, almeno potenzialmente, una svolta per gli intellettuali, almeno nella parte orientale dell'Impero. Ma i loro rapporti non furono senza riserve reciproche anche se queste non sono facilmente ricostruibili. Temistio è un buon esempio di questo tipo di situazione. Era un pagano riconosciuto che si presentava come un filosofo pragmatico. È notevole come fu cooptato nel Senato di Costantinopoli da Costanzo II nel settembre 355, quando quest'ultimo iniziò a regnare come unico imperatore dopo la vittoria sull'usurpatore Magnenzio. Ecco come Costanzo giustifica la sua scelta:

Temistio non pratica una filosofia solitaria, ma distribuisce il profitto che ha faticosamente accumulato con fatiche sempre maggiori tra coloro che sono disposti (a sentirlo), essendosi affermato sia come portavoce dei saggi del passato sia come iniziatore sacerdote nei santuari interiori della filosofia. Non lascia che i vecchi insegnamenti svaniscano, ma (fa sì che) fioriscano e si rinnovino sempre¹⁹.

Si sa troppo poco dei rapporti tra Giuliano e Temistio, ma è lecito supporre una certa freddezza: il loro rapporto non doveva essere dei migliori. Lo stesso vale per il rapporto tra Libanio e Temistio, anche se i loro campi di studio erano molto vicini. Temistio era fortemente coinvolto nella politica: Libanio menziona spesso l'influenza di Temistio in termini ambigui, ma fondamentalmente

19 *Demegoria Constantii*, 20a-b.

lusinghieri. Quello che è certo è che la carriera politica di Temistio non progredì durante il regno di Giuliano. È probabile che Giuliano non condividesse il sostegno di Costanzo ai postulati filosofici di Temistio. Non è possibile datare con precisione l'inizio della relazione tra Giuliano e Temistio, che forse si incontrarono rapidamente a Costantinopoli tra il 348 e il 349. In ogni caso Giuliano era troppo giovane per essere allievo di Temistio. La datazione della Lettera a Temistio, il documento più significativo a nostra disposizione, è controversa.

Ci sono infatti argomenti a favore di una datazione al 355/356, vale a dire poco dopo la nomina di Giuliano a Cesare così come per una sua redazione poco dopo la morte di Costanzo il 3 novembre del 361. Se ne è anche postulata una rielaborazione della prima versione quando Giuliano si trovò ad essere imperatore unico. La lettera di Giuliano è in realtà la risposta a una precedente missiva di Temistio che purtroppo non ci è giunta. Possiamo ipotizzare che verosimilmente Temistio, consapevole del radicalismo culturale di Giuliano, avesse cercato di illustrargli le ragioni della sua scelta a favore della carriera politica che implicava una forma di tradimento dell'autentica vita filosofica. D'altra parte, per riprendere il giudizio di Geffcken ricordato prima, Temistio è il retore politico che avrebbe celebrato in successione Gioviano e Valente.

Ricordiamo la lettura affascinante e originale che Gore Vidal diede di Giuliano. Essa è in genere collocata, in modo abbastanza semplicistico, nel genere del romanzo storico, cosa che è accettabile nella misura in cui il protagonista del libro, l'imperatore Giuliano, è un personaggio realmente esistito. Gore Vidal sa bene che il romanzo offre l'opportunità di un'interpretazione personale della storia. E lui sa approfittarne al meglio, prendendo per mano il lettore cui presenta con efficacia i momenti controversi della vita di Giuliano, dando evidenza alle alternative di fondo. Ha inscenato la sua elevazione ad Augusto da parte delle legioni della Gallia o l'ha provocata la stupida gelosia di Costanzo? Ha soddisfatto le aspettative di sua moglie Elena o l'ha resa infelice? È morto per una lancia persiana o cristiana? In Persia aveva perso la ragione? La sua fede era scossa? E come va giudicata la sua famigerata apostasia?

Invero il regno di Giuliano è stato troppo breve per fare plausibili supposizioni su come le sue relazioni con i propri sostenitori pagani si sarebbero evolute. Il nuovo imperatore coinvolse prontamente nella sua impresa di rinnovamento del paganesimo un gran numero di amici e di maestri nei quali riponeva fiducia. Ma proprio questo progetto, in ragione del carattere peculiare dell'idea giuliana di Ellenismo, determinò motivi di divisione. Diversi erano infatti i tipi di paganesimo professato e diversi furono infatti i modi con i quali si palesò il sostegno per Giuliano. C'erano ancora certamente devoti pagani che praticavano con fervore digiuni, sacrifici, divinazioni, facevano bagni rituali e

pellegrinaggi ai santuari più rinomati; erano attenti a tutti gli avvertimenti divini, ai sogni, ai segni misteriosi, alle guarigioni miracolose, a tutte le molteplici testimonianze della benevolenza divina, e credevano agli esorcismi e alle visioni del futuro dagli specchi.

Ci si può sorprendere di trovare tanta credulità, tanta ingenuità, tanta superstizione in uomini che, per altri versi, potevano essere dotati di notevole cultura anche filosofica e di menti speculative. Va peraltro considerato come la religione che Giuliano intendeva sostenere avesse poco in comune con il paganesimo tradizionale, trattandosi di un insieme di dottrine che presupponevano una forma di teologia sistematizzata e un preciso insegnamento morale che non avevano veri precedenti.

Sono interrogativi che è lecito porsi ma ai quali non è semplice dare una risposta. Il fascino di Giuliano è per vari aspetti legato al suo essere, in un modo del tutto originale, un “imperatore tardoantico”.

Bibliografia

ANDO C., *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley 2000.

ATHANASSIADI P., *Mutations of Hellenism in Late Antiquity*, London-New York 2015, XVIII (= *Persecution and Response in Late Paganism: the Evidence of Damascius*, JHS 113 [1993] 1-29).

BOUFFARTIGUE J., *Du prétendu parti païen au prétendu fléau de Dieu: observations sur l'action antichrétienne de l'empereur Julien*, Rudiae. Ricerche sul mondo classico 10 (1998) 59-90.

CHIARADONNA R., *La Lettera a Temistio di Giuliano Imperatore e il dibattito filosofico nel IV secolo*, in *L'imperatore Giuliano: Realtà storica e rappresentazione*, a cura di A. Marcone, Firenze 2015, 149-171.

DRINKWATER J., *The Pagan Underground: Constantine II's Secret Service and the Survival and Usurpation of Julian the Apostate*, *Studies in Latin Literature and Roman History* 3.1 (1983) 348-387.

Eunape di Sardes. Vies de Philosophes et de Sophistes. Texte établi et traduit par R. Goulet, Paris 2014.

FATTI F., *Temistio. Città e dinastia*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano: 313-2013 II*, diretta da A. Melloni et al., Roma 2013, 223-240.

LEPPIN H., *The Late Empire*, in *Political Autobiographies and Memoirs in Antiquity*, ed. by G. Marasco, Leiden-Boston 2011, 417-453.

MARCONI A., *Tarda Antichità. Profilo storico e prospettive storiografiche*, Roma 2020.

MARCONI A., *Un romanzo filosofico: il "Giuliano" di Gore Vidal*, PdP 77 (2022), 469-489.

MARCONI A., *Thémistios philosophe politique*, in *The Power of the Words: Themistius on the Crossroad of Words and Languages*, ed. by E. Coda, c.d.s.

MAZZARINO S., *L'Impero romano*, Roma- Bari 1973.

Politics, Philosophy and and Empire in the Fourth Century. Selected Orations of Themistius. Translated with an introduction by P. Heather and D. Moncur, Liverpool 2001, 69-71.

TEITLER H.C., *The Last Pagan Emperor: Julian the Apostate and the War against Christianity*, Oxford 2017.

Temistio. Orazioni 4, 5, 7. Introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di G. Pascale, Bari 2022.

TOUGHER Sh., *Julian the Apostate*, Edinburgh 2007.

VANDERSPOEL J., *Themistius and the Imperial Court: Oratory, Civic Duty, and Paideia from Constantius to Theodosius*, Ann Arbor 1995.

WEISS J.P., *Julien, Rome et les Romains*, in *L'Empereur Julien I. De l'histoire à la légende (331-1715)*, éd. par R. Braun et J. Richer, Paris 1978, 125-140.

WILKEN R-L., *John Chrysostom and the Jews: Rhetoric and Reality in the Late 4th Century*, Los Angeles-Berkeley 1983.

THEMISTIUS AND JULIAN. TWO PAGAN PHILOSOPHERS?

SIMONE MEHR

Friedrich Alexander Universität Erlangen

ABSTRACT: This paper aims to show that, in his eulogies to Valens, the philosopher Themistius presents himself as the philosopher desired by the emperor and distances himself from the theurgical Neoplatonists associated with the late Emperor Julian.

KEYWORDS: Themistius, panegyric, theurgic Neoplatonists, Valens, Julian, Constantius II.

SOURCES: CTh. 9.16.4; CTh. 9.16.6; *Demegoria Constantii*; Iambl. *De myst.* 233, 9-13; Jul. *Or.* 2; Jul. *Or.* 6; Jul. *Or.* 11; Jul. *Ep.* 12; Them. *Or.* 6 and *Or.* 26.

Themistius occupies a special position among the philosophers of the 4th century. He lived from around 317 to 379 or 380 AD and was a highly respected philosopher in the east of the empire and famous for his commentaries on Aristotle. Historians, however, analyse him less as a philosopher than as one of the most famous panegyrists of his time. He delivered panegyrics to four different emperors, namely Constantius II, Jovian, Valens and Theodosius. Until now, most scholars of antiquity have either studied Themistius' philosophical writings or his panegyrics.

My approach instead attempts to link the philosopher and the panegyrist Themistius. This resulted from my methodological approach of close reading and of looking first at the sources only. That prompted me to take the speeches as the product of a philosopher as the speaker consistently presents himself as such. However, the fact that Themistius actually speaks as a philosopher is denied by the majority of scholars of antiquity¹. Peter Heather² for example considers him to be more of a skilful «spin doctor» – who in his speeches only pretended to speak as a philosopher.

1 E.g. GEFFKEN, *Heidentum*, 67; ALFÖLDI, *Ideas*, 109; SCHNEIDER, *Die* 34, 109; BROWN, *Persuasion* 68-69; ERRINGTON, *Themistius* 864-865; SCHORN, *Legitimation* 267; OMISSI, *Usurper* 236.

2 HEATHER - MONCUR, *Politics*, 38.

In order to demonstrate a fusion of the philosopher and the panegyrist in Themistius, the content of the panegyrics would need to prove consistent with his philosophical writings – something that is difficult to establish within the confines of a single article³. But there are political reasons that can be explained more quickly and which make it plausible that Themistius spoke as a philosopher in his panegyrics.

According to Hans-Ulrich Wiemer, speeches in praise of the emperor at great festivities served to proclaim the program of that emperor's reign⁴. These were designed to present the emperor's political program in such a way that it afforded maximal Akzeptanz among the elites. If Themistius was performing function for the emperor, his role as a philosopher could not have been limited to merely pretending to be a philosopher. A mere stylisation without any substance would probably have been recognised as such by the ancient audience. The addressees of the speech were not allowed to see any contradiction between Themistius' philosophical statements and his praise of the emperor. The fact that he delivered eulogies to four successive emperors makes it plausible that his philosophical identity, which formed the basis for his model for rule, was accepted by the elites as that of a philosopher and found favour.

But the modern verdict has tended to be that the panegyrist Themistius did not speak as a philosopher but merely as a political mouthpiece: how could this be? It seems plausible that it has to do with our knowledge of late antique philosophy. The scholarly conception of late antique philosophy is shaped by Neoplatonism, which was founded by Plotinus and subsequently expanded under Iamblichus to include the element of «theurgy»⁵. According to Shaw, Iamblichus emphasized even more than Plotinus the significance of nature for the soul's return to the divine:

Iamblichus emphasized even more than Plotinus that the way back to the gods is revealed in the hieroglyphs of nature: in minerals, plants, animals, seasonal

3 For this issue see: MEHR, *Themistius*, 27-78.

4 WIEMER, *Libanios*, 375-376.

5 On Iamblichus, cf. LEPPIN, *Heidentum*, 73: Iamblichus, who himself stood in the tradition of Plotinus, had given theurgic practice a prominent place within Neoplatonism; on the position of theurgy in Iamblichus and on the distinction between 'magic' and theurgy, cf. STÄCKER, *Theurgie*; SHAW, *Theurgy and Soul*, 45-97; VAN LIEFFERINGE, *La théurgie*; BUSANICH, *Jamblichus* 39-61; and SCHRAMM, *Freundschaft*, 126-181. In LEPPIN's view, the phenomenon of the connection between Neoplatonism and theurgy cannot simply be dismissed as a symptom of decline; see also SHAW, *Eros and Arithmos*, who, contra DODDS, regards theurgy not as an instance of 'failure of nerve' but as the Platonists' response to the social and philosophical challenges of the fourth century; cf. FOWDEN, *Egyptian Hermes*, 95-153.

changes, and in the traditional rites that celebrate them through song, prayer, dance, images, and finally in the subtlest of all hieroglyphs, the divine numbers that sustain all forms of life and allow the soul its most intimate participation in the One⁶.

Through the incorporation of these «hieroglyphs» into religious rituals⁷, it was to become possible for the human soul to transcend its mortality and elevate itself to a higher plane⁸. One of the principal differences between Plotinus, Porphyry, and Iamblichus in the context of this article does not lie in the use of theurgy as such. Rather, Iamblichus, unlike Plotinus and Porphyry, held that the soul is incapable of returning to the divine realm on its own and is therefore dependent on religious rituals – that is, theurgic practice – to do so⁹. Shaw has accordingly characterised theurgic practice, given its central significance within Iamblichus' philosophical concept, as a *via universalis*¹⁰.

The philosophical contemporaries of Themistius who appear in our sources are, in their overwhelming majority, followers of Iamblichus, and theurgic practice therefore played an equally significant role for them. Porphyry, by contrast, denied the existence of a *via universalis*, arguing instead that each soul must find its own path to the different celestial spheres. Elizabeth DePalma Digeser draws attention to the fact that Porphyry's critique of Iamblichus' *via universalis* closely parallels his critique of Christianity, which likewise claimed to offer a *via universalis*. According to Porphyry, it is the *verissima philosophia* alone, in the tradition of Plotinus, that truly frees the soul¹¹.

One of the most prominent followers of Iamblichus was certainly Emperor Julian, who in one of his orations refers to Iamblichus as the «famous hero»

6 SHAW, *Eros and Arithmos*, 126.

7 «The theurgic art, recognising this principle [of *φιλία*], and generally, in accordance with the properties of each one of the gods, having discovered receptacles adapted to them, often brings together stones, plants, animals, aromatic substances, and other sacred, perfect, and godlike objects of a similar kind, and from all these produces an integrated and pure receptacle» (Iambl. *De myst.* 233, 9-13; tr. KNIPE, *Subjugation the Divine*, 96); Iambl. *De myst.* 233, 9-13: ταῦτα τοίνυν κατιδοῦσα ἡ θεουργικὴ τέχνη, κοινῶς τε οὕτως κατ' οἰκειότητα ἐκάστω τῶν θεῶν τὰς προσφόρους ὑποδοχὰς ἀνευρίσκουσα, συμπλέκει πολλάκις λίθους, βοτάνας, ξῶα, ἀρώματα, ἄλλα τοιαῦτα ἱερὰ καὶ τέλεια καὶ θεοειδῆ, κᾶπεται ἀπὸ πάντων τούτων ὑποδοχὴν ὀλοτελῆ καὶ καθαρὰν ἀπεργάζεται.

8 KNIPE, *Subjugation the Divine*, 96; cf. LLOYD, *Anatomy of Neoplatonism*, 123; SAFFREY, *De Mysteriis*, 144-158.

9 DEPALMA DIGESER, *Religious Rituals*, 81.

10 SHAW, *Eros and Arithmos*, 124.

11 DEPALMA DIGESER, *Religious Rituals*, 88-89.

(ὁ κλεινὸς ἥρος)¹² and as the «truly divine one, third after Pythagoras and Plato» (ὁ θεῖος ἀληθῶς καὶ μετὰ Πυθαγόραν καὶ Πλάτωνα τρίτος Ἰάμβλιχος)¹³. According to Michael Schramm, there is no doubt that Julian's thought was shaped above all by the Neoplatonism of the Iamblichean school – his teachers, Maximus of Ephesus and Priscus, had both been pupils of Aedesius, who was himself a direct student of Iamblichus¹⁴.

In Jan Stenger's view, the situation was completely different with Themistius, whose declared philosophical goal was «den Menschen einen praktischen Dienst zu erweisen»¹⁵. According to Schramm «konvergieren für Themistios Platon und Aristoteles in der praktisch-politischen Ausrichtung ihrer Philosophie». He says, that Themistius has transferred «das platonische *summum bonum* der Homoiosis an Gott [...] von der Ethik auf die Politik»¹⁶.

As Schramm argues, Themistius assumes that, due to his maximum power, the emperor possesses the greatest philanthropy and is therefore most similar to God¹⁷.

The theurgic Neoplatonists reproached Themistius for his idea of philosophy, which we can summarise well in Themistius' 26th so-called private speech, in which he reproduces the accusations of his opponents:

Them. Or. 26, 113d-114a: «“He is committing an injustice”, they say in reference to me, “through his philosophical innovation and his introduction of new deities. For he does not sit quietly in his room and converse solely with his pupils; instead, he comes out into the public arena, does not hesitate to appear in the very heart of the city, and ventures to speak before all sorts of people. And as serious as this is, still it is not the worst of it: now he even gathers audiences, for three successive days summons people to court, lets himself be commended, and canvasses his applauders”»¹⁸ (tr. Penella).

12 Jul. Or. 11, 26, 146b5

13 Jul. Ep. 12, 19, 8f. B.

14 SCHRAMM, *Freundschaft*, 303, with an overview of the scholarship on this aspect.

15 STENGER, *Identität*, 117.

16 SCHRAMM, *Freundschaft*, 200.

17 SCHRAMM, *Freundschaft*, 298-299.

18 Them. Or. 26, 313d-314a: ἀδικεῖ, φασὶν ἐμὲ λέγοντες, νεωτερίζων εἰς φιλοσοφίαν, καὶ νῦν εἰσάγων δαιμόνια. οὐ γὰρ ἡσυχῇ κάθηται ἐν τῷ δωματίῳ οὐδὲ πρὸς μόνους τοὺς ὁμιλητὰς κοινολογεῖται, ἀλλὰ καὶ εἰς φῶς πρόεισι καὶ θαρρεῖ ἐν τῷ μέσῳ τῆς πόλεως, καὶ λέγειν ἐπιχειρεῖ ἐν παντοδαποῖς ἀνθρώποις. καὶ οὐ τοῦτο πῶς τὸ δεινόν, τηλικούτον ὄν, ἀλλὰ καὶ θέατρα ἤδη ἀγείρει καὶ πρότρυτα ἐπαγγέλλει εἰς τὸ δικαστήριον συνιέναι καὶ ἀνέχεται ἐπαινούμενος καὶ περινοστεῖ τοὺς κεκραγότες.

Julian, himself a follower of Iamblichus, likewise levelled harsh criticism at Themistius, his former teacher, most notably in his letter «To the Philosopher Themistius» (*Or.* 6). Schramm reads the letter as a «philosophische Programmschrift» in which Julian challenges Themistius' identity as philosopher, philosophical adviser, and panegyrist, as well as his conception of the relationship between theoretical philosophy and political practice¹⁹. Unlike Themistius, Julian not only privileges the life of philosophical contemplation over political action, but also differs from him fundamentally in his understanding of politics itself²⁰.

As the title of this article suggests, Themistius and Julian were both pagans, yet this shared identity did not result in a shared philosophical stance. In order to interpret Themistius' panegyrics in a meaningful way, they will therefore be read against the background of two competing camps within pagan philosophy. Since Themistius as panegyrist sought to realise his ideal of a fusion of philosophical and political engagement in his role as imperial eulogist, the letter of appointment that Constantius sent to the Senate of Constantinople will now be examined in what follows.

Dem. Const. 20a: «Moreover this man, whom the present speech proclaims, does not practise a solitary philosophy, but he shares out the benefit which he has painstakingly assembled with even greater pains among those who are willing [to hear], having established himself as both a mouthpiece of the sages of the past and an acolyte (ιεροφάντης) at philosophy's inner sanctuaries and shrines. He does not allow the ancient teachings to wither away, but [ensures] that they always flourish and are renewed»²¹ (tr. Heather-Moncur).

What can be seen from Constantius' statements?

Dagron was already of the view that this letter constitutes the most valuable document for illustrating the role Themistius played for the emperor²². He interprets the words of Constantius II in the context of a dispute among intellectuals and philosophers of the period concerning the politics of rule, and detected in them polemical allusions to the Neoplatonists²³.

19 SCHRAMM, *Freundschaft*, 308-309.

20 Cf. SCHRAMM, *Freundschaft*, 312.

21 *Dem. Const.* 20a: οὐτοσί δὲ ὁ ἀνὴρ, ὃν ὁ παρῶν λόγος κηρύττει, οὐ μέτεσι φιλοσοφίαν ἀκοινῶνῃτον, ἀλλ' ὃ μετὰ πόνου συνήγαγεν ἀγαθόν, τούτου σὺν πλείονι πόνῳ τοῖς βουλομένοις μεταδίδωσι, προφήτης μὲν τῶν παλαιῶν καὶ σοφῶν ἀνδρῶν καθεστηκώς, ἱεροφάντης δὲ τῶν ἀδύτων τε καὶ ἀνακτόρων φιλοσοφίας· μαραίνεισθαι δὲ οὐκ ἐξ τὰς ἀρχαίας δόξας, ἀλλὰ ἀκμάζειν αἰεὶ καὶ γίνεσθαι νέας.

22 DAGRON, *Thémistios*, 59.

23 DAGRON, *Thémistios*, 60: «Quelques passages sur l'enseignement de Thémistios sem-

First of all, the emperor praises Themistius for not having devoted himself to a philosophy that cannot be communicated. The allusion to the theurgic Neoplatonists, who wanted to limit their knowledge to an exclusive, select circle, is hard to miss. Themistius on the other hand was a philosopher who was prepared to pass on what he had painstakingly acquired to everyone. The emperor thus indirectly refers to Themistius' great fame and to the fact that Themistius was of the opinion that philosophy should benefit everyone. In the following sentences, and this is particularly interesting, Constantius also gives Themistius cultural and even religious attributes: he was a prophet of the ancient saints and a hierophant (ιεροφάντης) of the «hidden spaces and temples of philosophy». It is striking that Themistius is described by Constantius with this term. In the fourth century, *hierophant* is a richly ambiguous concept, carrying both non-Christian and Christian sacral connotations. In its traditional sense, it denoted a high title for the initiation priests of the Eleusinian Mysteries, for Roman *pontifices*, or for the Jewish high priest²⁴. Eusebius applied it to Constantine²⁵, which suggests that a Christian reinterpretation of the term had either preceded Eusebius or was effected by him. By honouring Themistius with the word ιεροφάντης, Constantius applies to a non-Christian the very same term that the Christian Eusebius had attributed to Constantine. Alongside this Christian usage, however, the original meaning of ιεροφάντης continued to exist in contemporary literature, as attested, for instance, in Eunapius²⁶. If Constantius was aware of this usage, he transformed the term in yet a further respect: in his eyes, Themistius occupies the rank of a hierophant within philosophy, inasmuch as he preserves the knowledge of the ancients (μαραίνεσθαι δὲ οὐκ ἔα τὰς ἀρχαίας δόξας) while at the same time allowing it to become something new (ἀλλὰ ἀκμάζειν αἰεὶ καὶ γίνεσθαι νέας). Constantius thus transferred a title associated with the highest cultic functionaries of the theurgic Neoplatonists – who practised a philosophy that excluded the uninitiated (φιλοσοφία ἀκοινώνητος) – to Themistius, whom he distinguishes favourably from the incomprehensible theurgic Neoplatonists. The passage cited from the letter of appointment strongly suggests that Themistius was chosen as senator precisely on account of his divergent

blent directement inspirés des thèmes polémiques que le philosophe développe à la même époque».

24 LSJ s.v. ὁ ιεροφάντης.

25 Eus. *LC* 3, 1.

26 Eun. *Vit.* 7, 3, 1 refers to a hierophant by whom Eunapius himself was initiated into the mysteries and whom Julian visited when he was in Gaul.

understanding of philosophy, and that the emperor used his letter to take an open stance against theurgic philosophy²⁷.

In the following, I would like to show how dangerous Constantius' stance against theurgy could be for the Neoplatonists.

Hartmut Leppin shows in an essay «Zum Wandel des spätantiken Heidentums» how the understanding of the term *magicus* expanded under Constantius. *Codex Theodosianus* 9.16.4²⁸ in particular makes it clear that «magical practices» were not only condemned if they could be accused of aiming to cause harm. Instead, the law was directed against any person who sought to consult the gods through their acts of worship. The strongest reaction against those who could be accused of *divinandi curiositas* can be found in the form of constitution CTh. 9.16.6 (5 July 358)²⁹. In this constitution, Constantius II placed all methods of researching the *arcanum summi dei* under the threat of death penalty. The 'criminal organisation' defined by Constantius II in CTh. 9.16.4 included haruspices, astrologers, harioli, augurs, diviners, Chaldeans, magicians and the other *malefici*. According to CTh. 9.16.6 they were all declared «enemies of the human race» (*humani generis inimici*). It does not take much imagination to visualise that these laws could also be used against the theurgic philosophers, who wanted to achieve precisely what was forbidden. The indictment of many Neoplatonic philosophers under Valens and Valentinian also fits into this context³⁰.

27 BALLÉRIAUX - SCHAMP, *Thémistios*, LII-LXXXVI demonstrate with close reference to the sources how dangerous it was for a philosopher under Constantius II to be publicly associated with theurgy.

28 CTh. 9.16.4: Imp. Constantius A. et Iulianus C. ad populum. *Nemo haruspicem consulat aut mathematicum, nemo hariolum. Augurum et vatum prava confessio conticescat. Chaldaei ac magi et ceteri, quos maleficos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat, nec ad hanc partem aliquid moliantur. Silcat omnibus perpetuo divinandi curiositas.* Dat. VIII kal. Febr. Mediolano, Constantio A. IX et Iuliano Caes. II coss. (25th January 357).

29 CTh. 9.16.6: Idem A. ad Taurum p(raefectum) p(raetori)o. *Etsi excepta tormentis sunt corpora honoribus praedictorum, praeter illa videlicet crimina, quae legibus demonstrantur, etsi omnes magi, in quacumque sint parte terrarum, humani generis inimici credendi sunt, tamen quoniam qui in comitatu nostro sunt ipsam pulsant propemodum maiestatem, si quis magus vel magicis contaminibus adsuetus, qui maleficus vulgi consuetudine nuncupatur, aut haruspex aut hariolus aut certe augur vel etiam mathematicus aut narrandis somniis occultans artem aliquam divinandi aut certe aliquid horum simile exercens in comitatu meo vel Caesaris fuerit deprehensus, praesidio dignitatis cruciatus et tormenta non fugiat. Si convictus ad proprium facinus detegentibus repugnaverit pernegando, sit eculco deditus ungulisque sulcantibus latera perferat poenas proprio dignas facinore.* Dat. III non. Iul. Arimini Datiano et Cereale cons. (5th July 358, SEECK)

30 To the indictment at the beginnings of Valentinian's and Valens' reign s. LENSKI, *Valens* 25.

The legal historian Marie Theres Fögen sees the trials for magic under Constantius II as well as under Valentinian and Valens in the continuity of a policy that began with Diocletian. He was the first to have attempted, through imperial legislation, to exert influence over the thinking of his subjects, by seeking «die Einverleibung der Denk-oder Glaubensstrukturen der ‘menschlichen Natur’ in die Verfügungsmacht des Kaisers»³¹. According to Fögen, this development ended in the emperor’s «monopolisierten Definitionsmacht»³². If we adopt Shaw’s characterisation of Iamblichean theurgic practice as a universal path to salvation, the profound hostility of Constantius II towards the Neoplatonists might also be explained in religious terms. Both Christians and theurgic Neoplatonists aspired to the salvation of the soul, yet since the two «models» were mutually exclusive, it seems plausible that the path of the theurgists appeared, in the eyes of Constantius II as a Christian, as a direct challenge to his own faith. Themistius, by contrast, was free from religious conceptions in his speeches and above all from ritual practices that might have competed with those of Christianity.

The reflex of mistrust and hostility towards the theurgic Neoplatonists can also be found, in Themistius’ first encomium to Emperor Valens³³:

Them. *Or.* 6, 72b: «Now in my opinion a principal indicator of your character is precisely the fact that you are fully aware of this relationship and do not sympathize with the many people who because of bogus practitioners of the business express disgust towards the genuine exponents too. How different you are! who think that poisoners have nothing in common with physicians, informers with orators, and in the case of any other profession people who misuse its real purposes. Thus you have not banished the philosopher’s cloak from the palace nor is it accorded less honour under you than the garb of a general or satrap»³⁴ (tr. Swain).

The decisive question for the interpretation of the passage is to whom Themistius refers with the word «philosopher’s cloak». Noel Lenski sees this

31 FÖGEN, *Wahrsager*, 31.

32 FÖGEN, *Wahrsager*, 320.

33 Cf. MEHR, *Themistios*, 54-62.

34 Them. *Or.* 6, 72b: τοῦτο τοίνυν αὐτὸ πρῶτον ποιοῦμαι τῆς ὑμετέρας φύσεως σημεῖον, ὅτι τὴν συγγένειαν ταύτην οὐκ ἡγνοήσατε οὐδὲ πεπόνθατε ταῦτόν τοις πολλοῖς, οἱ διὰ τοὺς νόθους τοῦ πράγματος δυσχεραίνουσι καὶ τοὺς γνησίους. ἀλλ’ οὐχ ὑμεῖς, ἀλλ’ οὐδὲν οἴεσθε προσήκειν τοῖς ἰατροῖς τοὺς φαρμακεύς οὐδὲ τοῖς ῥήτορσι τοὺς συκοφάντας, οὐδὲ ἄλλη τέχνη τοὺς ἃ μὴ πέφυκε τῇ τέχνῃ χρωμένους, καὶ διὰ τοῦτο τῶν βασιλείων οὐκ ἀπεληλάκατε τὸ τριβώνιον, οὐδὲ ἥττον ἔντιμον παρ’ ὑμῖν στρατηγίας καὶ σατραπείας.

as an allusion to the fact that those philosophers who had been accused of poisoning the two emperors by «magic» shortly after Valentinian's appointment of Valens had not been convicted³⁵. But if Themistius would have said that the Neoplatonists were still at the court of Valens, he would have made himself untrustworthy with this assertion. All listeners were aware that the philosophers who had previously been close to Julian had indeed been removed from the centre of power and that some had also been persecuted in various ways³⁶.

However, if we take the philosopher's cloak that has not been banished as a metonymy for Themistius himself, the sentence makes sense. Since the emperor can distinguish between poisoners and doctors and between rhetors and sycophants, he also recognises the difference between Themistius, the philosopher, and the theurgic philosophers, the former friends of Julian, those who have been accused of magic in connection with the illness of the two emperors and thus, in Themistius' opinion, are using their art in a wrong way. On this assumption, Themistius says that the emperor did not banish him from the «court» as a philosopher. At the same time, Themistius' comparisons in his speech bring the banned philosophers very close to the poisoners, almost as if he wanted to describe the theurgic philosophers as poisoners, too. The accusation that philosophers were poisoners occurs also explicitly in Julian's speech «Against the uneducated dogs»³⁷, which he delivered in 362. He writes there, that young people should be discouraged from pursuing philosophy by telling them that the students of Pythagoras, Plato and Aristotle were sorcerers, sophists, conceited and, indeed, poisoners (φαρμακεύς). If the interpretation is correct that Themistius uses the comparison with the poisoners to defame the 'incompetent' philosophers, Themistius is aiming at Julian's former friends, who had already been suspected of having poisoned the two imperial brothers at the beginning of Valentinian's and Valens' reign.

If we can assume that, according to CTh. 9.16.6, the practices of the theurgical Neoplatonists had the potential to cause charges of high treason, this may serve as an explanation for why Julian made his proximity to the theurgical Neoplatonists and his accompanying aversion to Christians official only after Constantius' death. Would Constantius, who had already shown with Julian's half-brother Gallus how quickly he could reclassify relatives as enemies, have

35 LENSKI, *Valens*, 25.

36 Cf. MEHR, *Themistius*, 50-51.

37 Jul. Or. 6, 197d: Οὐκ οἶσθα ὅπως τοὺς μὲν νέους τῆς φιλοσοφίας ἀπάγουσιν ἄλλα ἐπ' ἄλλοις τῶν φιλοσόφων θρυλλοῦντες; Οἱ Πυθαγόρου καὶ Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους χορευταὶ γνήσιοι γόητες εἶναι λέγονται καὶ σοφισταὶ καὶ τετυφωμένοι καὶ φαρμακεῖς.

continued to tolerate Julian if he had known that Julian saw himself as a theurgical Neoplatonist? Since this seems highly unlikely, it is more conceivable that Julian publicly avoided anything that might reveal his true identity³⁸.

Julian was calling on the emperor – in a source which is called the second/third panegyric on Constantius II – to worship the old gods for the sake of the empire³⁹. After the opinion of Klaus Bringmann⁴⁰ this would have been dangerous because with this appeal Julian would have made himself appear to be a dynastic non-Christian alternative to Constantius. This would have led to the further assumption that Julian would also give rise to the assumption that he, who liked to style himself as a philosopher, belonged to the theurgic Neoplatonists. That was already dangerous – as I hope to have shown – for a man without office who was not a Caesar.

Bibliography

ALFÖLDI A., *A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire*, Oxford 1952.

BRINGMANN K., *Kaiser Julian (Gestalten der Antike)*, Darmstadt 2004.

BROWN P., *Macht und Rhetorik in der Spätantike. Der Weg zu einem ‚christlichen Imperium‘*, München 1995 [germ. tr. of *Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire*, Madison 1992].

BUSSANICH J., *Philosophie, Theologie, and Magic. Gods and forms in Jamblichus*, in *Metaphysik und Religion, Zur Signatur des spätantiken Denkens*. Akten des Internationalen Kongresses vom 13.-17. März 2001 in Würzburg (Beiträge zur Altertumskunde 160), ed. by M. Erler and T. Kobusch, München-Leipzig 2002, 39-61.

DAGRON G., *L'empire romain d'Orient au IV^e siècle et les traditions politiques de l'hellénisme. Le témoignage de Thémistios*, Travaux et Mémoires 3 (1968) 1-242.

DEPALMA DIGESER E., *The Power of Religious Rituals: A Philosophical Quarrel on the Eve of the Great Persecution*, in *Power of Religion in Late Antiquity*, ed. by A. Cain and N. Lenski, London-New York 2009 81-92.

ERRINGTON R.M., *Themistius and His Emperors*, Chiron 30 (2000) 861-905.

FOWDEN G., *The Egyptian Hermes. A Historical Approach to the Late Pagan Mind*, Cambridge 1986.

38 Therefore, I doubt that Julian had delivered his second eulogy before Constantius, an issue which has been much discussed; e.g. BRINGMANN, *Julian*, 50, different: SCHORN, *Legitimation*, 246-247

39 Jul. Or. 2, 86 A.

40 BRINGMANN, *Julian*, 50-51.

GEFFKEN J., *Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums*, Heidelberg 1929 (Ndr. 1963).

KNIFE S., *Subjugation the Divine. Jamblichus on the Theurgic Evocation*, in *The Power of Religion in Late Antiquity*, ed. by A. Cain and N. Lenski, London-New York 2009, 93-102.

LEPPIN H., *Zum Wandel des spätantiken Heidentums*, Millennium 1 (2004) 59-82.

VAN LIEFFERINGE C., *La théurgie des Oracles Chaldaïques à Proclus* (Kernos Suppl. 9), Lüttich 1999.

LLOYD A.C., *The Anatomy of Neoplatonism*, Oxford 1990.

MEHR S., *Ganz Rhetor, Ganz Philosoph - Themistios als Lobredner auf Valens. Ethik als göttliche Herrschaftslegitimation*, Berlin-Boston 2024.

OMISSI A., *Emperors and Usurpers in the Later Roman Empire. Civil War, Panegyric, and the construction of Legitimacy* (Oxford Studies in Byzantium), Oxford 2018.

PENELLA R.J., *The Private Orations of Themistius*, Berkley 2000.

Politics, Philosophy and and Empire in the Fourth Century. Selected Orations of Themistius. Translated with an introduction by P. Heather and D. Moncur, Liverpool 2001.

SAFFREY H.D., *Les livres IV à VII du De Mysteriis de Jamblique relus avec la Lettre de Prophyre à Anebo*, in *The Divine Jamblichus: Philosopher and Man of Gods*, ed. by H.J. Blumenthal and E.G. Clarke, Liverpool 1993.

SCHNEIDER H., *Die 34. Rede des Themistios*, Winthertur 1966.

SCHORN S., *Legitimation und Sicherung von Herrschaft durch Kritik am Kaiser. Zum sogenannten zweiten Panegyrikos Julians auf Kaiser Constantius (or. 2 [3] BIDEZ)*, in *Die Legitimation der Einzelherrschaft im Kontext der Generationenthematik*, hrsg. von T. Baier, Berlin 2008, 243-274.

SCHRAMM M., *Freundschaft im Neuplatonismus, Politisches Denken und Sozialphilosophie von Plotin bis Kaiser Julian*, Berlin-Boston 2013.

SHAW G., *Eros and Arithmos: Pythagorean Theurgy in Jamblichus and Plotinus*, AncP 19.1 (1999) 121-143.

SHAW G., *Theurgy and Soul, The Neoplatonism of Jamblichus*, Pennsylvania 1995.

STÄCKER T., *Die Stellung der Theurgie in der Lehre Jamblichs* (Studien zur klassischen Philologie 92), Frankfurt a.M. 1995.

STENGER J., *Hellenische Identität in der Spätantike. Pagane Autoren und ihr Unbehagen an der eigenen Zeit* (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 97), Berlin 2009.

THÉMISTIOS, *Discours I-IV. I: Les Héritiers de Constantin*, textes établis, traduits et commentés par O. Ballériaux (†) et J. Schamp, Paris 2022.

THEMISTIUS, *Themistius and Valens: Orations 6-13*. Translated, annotated and introduced by S. Swain (Translated Texts for Historians, 78), Liverpool 2021.

WIEMER H.-U., *Libanios und Julian. Studien zum Verhältnis von Rhetorik und Politik im vierten Jahrhundert n. Chr.* (Vestigia. Beiträge zur Alten Geschichte 46), München 1995.

ZITO N., *Le Lapidaire orphique: Julien et le sacrifice parfait?*, Medioevo greco. Rivista di storia e filologia bizantina 21 (2021) 453-484.

DIPLOMAZIA AL LAVORO: ROMA E LA PERSIA DALLA PACE DI NISIBI ALLA CAMPAGNA DI GIULIANO

VALERIO MASSIMO MINALE

Università degli Studi di Napoli Federico II

ABSTRACT: The contribution has the task to sketch the diplomatic activity between Rome and Persia during the war moved by Shapur II against Constance II, that is to say from the peace of Nisibis (298/299) to Julian's campaign, that ended with the treaty signed by Jovian (363): the Eastern frontier, despite an endemic state of fighting, results a place of exchange, characterized by the continuous passage of persons, good, and even ideas, where the diplomacy represented an undeniable instrument of mutual international relations.

KEYWORDS: Roma and Persia, Constance II and Shapur II, War and Diplomacy

FONTI: Coll. 15.3, C. 4.63.4, Eus. Caes. *Vita Const.* 4.56 e 57, Eus. Caes. *Vita Const.* 9-14, Lib. *Or.* 16.55 e 59.71, Lib. *Ep.* 430.7, Them. *Or.* 4.10, 57b, Amm. Marc. *Res Gestae* 14-21 e 25.7.9, Iul. *Or.* 1.1.8.b.

Sulla campagna persiana di Giuliano, in cui, peraltro, il giovane imperatore avrebbe trovato la morte, e sulla sua ossessione per l'Oriente (e per Alessandro Magno, che ne era stato il grande, mitico conquistatore)¹, è stato scritto molto e nulla, qui e ora, è il caso aggiungere².

Da ultimo, e da par suo, Arnaldo Marcone³ ha evidenziato, tra gli altri aspetti, come la macchina della propaganda ci tenesse a presentare quale più efficiente la strategia aggressiva di Giuliano rispetto a quella, se vogliamo, più accomodante di chi lo aveva preceduto, Costanzo II: il concetto è espresso, in particolare, nell'orazione funebre offerta da Libanio allo stesso Giuliano, in cui

1 Cfr. SMITH, *The Casting*, 44-106. Inoltre, su un aspetto dell'*Itinerarium Alexandri*, LANE FOX, *The Itinerary*, 239-252. Infine, Lib. *Or.* 16.55, dove l'ambizione dell'imperatore per il titolo di *Parthicus*.

2 Rinviamo semplicemente a GNOLI, *Le guerre di Giuliano*, 101 ss. e MCLYNN, *The Persian Expedition*, 293-325.

3 MARCONE, *Giuliano l'Apostata*, 299 ss. (e prima ancora MARCONE, *Il significato*, 334-356).

il retore sembra giustapporre ad arte le figure dei due imperatori⁴, mentre nel primo panegirico di Giuliano per Costanzo viene addirittura tratteggiata una sorta di storia dei rapporti tra Roma e la Persia, come a ribadire, tra ciò che era stato e ciò che sarebbe stato, una sorta di continuità, ma destinata ad essere migliorata e, quindi, completata⁵.

Forse, però, ripensare la vicenda storica proprio di Costanzo potrebbe rivelarsi utile anche per comprendere meglio – in relazione, ovviamente, alla Persia – quella di Giuliano.

E un simile ripensamento potrebbe riguardare soprattutto l'attività diplomatica, a tratti anche intensa, che fece seguito alla pace siglata da Galerio, insieme con Diocleziano, a Nisibi tra il 298 e il 299⁶, i cui parlamentari erano iniziati l'anno prima al termine della guerra combattuta contro il sovrano sassanide Narseh⁷.

A riguardo, una scena emblematica appare raffigurata in uno dei riquadri dell'arco di trionfo a Tessalonica, per la precisione il terzo della facciata a sud-est della colonna meridionale: lì, il tetrarca vincitore, sconfitto il rivale, tra la primavera e l'estate del 297 nella battaglia di Satala, quasi in territorio armeno⁸, catturati sia il tesoro sia l'*harem*, e, infine, conquistata la stessa capitale, Ctesifonte, riceve, circondato da soldati tra i quali spicca un fante che porta sullo scudo una raffigurazione di Ercole, un'ambasceria composta, verosimilmente, dall'emissario Apharban e da cinque inviati scolpiti in ginocchio, nel gesto della supplica⁹: il rilievo ricorda, come in un contrappasso, quello, drammatico, di Naqsh-e Rostam, dove Shapur I si erge vittorioso su Valeriano¹⁰ prigioniero, anch'esso in ginocchio, mentre Filippo l'Arabo implora la fine delle ostilità, oppure quello di Bishapur, in cui la coppia diviene una triade per la presenza di Gordiano III, schiacciato sotto gli zoccoli della cavalcatura dello *shahanshah*, il "re dei re"¹¹; meno terribile, e, tuttavia, egualmente significativo, anche se sprovvisto della

4 ANGIOLANI, *Libanio di Antiochia*, 10. Cfr., inoltre, BENEDETTI MARTIG, *Studi*.

5 Vd. TANTILLO, *La prima orazione*, 31-33 e 77 ss.; inoltre, PAGLIARA, *Giuliano Cesare*, 87-118.

6 Vd. BARNES, *The New Empire*, 55 e 63 (ma anche, con un oscillamento, appunto, al 298, BARNES, *Imperial Campaigns*, 179-193, 186).

7 Cfr. WEBER - WIESEHÖFER, *König Narsehs Herrschaftsverständnis*, 89-132.

8 La città, in effetti, si trovava nei pressi dell'attuale Erzurum.

9 Cfr. LAUBSCHER, *Der Reliefschmuck*; inoltre, POND ROTHMAN, *The Thematic*, 427-454 e MEYER, *Die Frieszyklen*, 374-444.

10 Cfr. COLORU, *L'imperatore prigioniero*.

11 Cfr. GÖBL, *Der Triumph* e KETTENHOFEN, *Die römisch-persischen Kriege*; inoltre, MACDERMOT, *Roman Emperors*, 76-80 e MEYER, *Die Felsbilder Shapurs I*, 237-302; infine, SHA-VAREBI, *Roman "Soldatenkaiser"*, 47-63.

consueta lunga iscrizione trilingue in medio persiano, parto e greco¹², il rilievo di Taq-e Bustan, dove, con ogni probabilità, è presente pure il nostro Giuliano¹³.

Nel tentativo di ricostruire questa attività diplomatica¹⁴, registrandone le coordinate principali, occorre necessariamente partire, allora, dal testo del trattato di Nisibi¹⁵.

La tradizione, che si basa soprattutto sui frammenti nn. 13¹⁶ e 14¹⁷ dell'opera di Pietro Patrizio¹⁸, vuole che dopo l'ambasceria inviata da Narseh a Galerio – nel primo dei due frammenti la teoria dei “due occhi”¹⁹ evocata dal plenipotenziario persiano non viene accettata, e anzi il cesare si acciglia non poco nel ricordare la fine ingloriosa di Valeriano, scuoiato dopo morto e la cui pelle, tinta di rosso, era stata riempita di paglia e posta in un tempio del fuoco a mo' di trofeo – in seguito alla battaglia di Satala, quest'ultimo si fosse incontrato nella città mesopotamica, appunto Nisibi, con Diocleziano, il quale gli avrebbe imposto più miti consigli, inducendolo ad addivenire ad una pace, seppure assai gravosa per il nemico sconfitto²⁰.

Questi i termini presentati da Sitorio Probo, all'epoca *magister memoriae*, in quello che è un sunto meglio che una copia del trattato²¹: il passaggio all'im-

12 Sulle *Res Gestae Divi Saporis* si vedano, a parte PUGLIESE CARRATELLI, *Res Gestae Divi Saporis*, 210-239 (insieme con PUGLIESE CARRATELLI, *La Persia dei Sasanidi*, 597-604) e ANGELI BERTINELLI, *In margine alle Res Gestae Divi Saporis*, 40-65, HONIGMANN - MARICQ, *Recherches* e GUEY - PEKÁRY, *Autour*; inoltre, MACDONALD, *The Genesis*, 77-83 e RUBIN, *The Roman Empire*, 177-185 e RUBIN, *Res Gestae Divi Saporis*, 289-290.

13 Cfr. SELLHEIM, *Taq-i-Bustan*, 354-366, ma anche NICHOLSON, *Taq-i Bostan*, 177-185.

14 Cfr. BLOCKLEY, *Subsidies and Diplomacy*, 62-74 e BLOCKLEY *Warfare and Diplomacy*, 411-436 insieme con EADIE, *The Transformation*, 72-82; inoltre, NECHAEVA, *Embassies-negotiations-Gifts*.

15 Cfr. WINTER, *Die sāsānidisch-römischen Friedensverträge* e WINTER, *On the Regulation*, 555-571; inoltre, ancora BLOCKLEY, *The Romano-Persian Peace*, 28-49, 30 ss. e CHRYSOS, *Some Aspects*, 11 ss. Comunque, oltre di nuovo a BLOCKLEY, *East Roman Foreign Policy*, 5 ss. e MILLAR, *The Roman Near East*, 174 ss., DIGNAS - WINTER, *Rome and Persia*, 122 ss. insieme con DUDGEON - LIEU, *The Roman Eastern Frontier*. Infine, MOSIG-WALBURG, *Römer und Perser*, 122 ss. ed EDWELL, *Rome and Persia*, 132 ss.

16 MÜLLER, *Fragmenta*, 188-189 (a. 297).

17 MÜLLER, *Fragmenta*, 189 (a. 297).

18 A riguardo, almeno BANCHICH, *The Lost History of Peter the Patrician*.

19 Per le ricadute ideologiche del duro confronto tra Roma e la Persia, si veda ROBERTO, *Immagini del dispotismo*, 33-69 (ma anche MECCELLA - ROBERTO, *Isotimia. Tra Roma e la Persia*, 99-119).

20 Vd. CASELLA, *Galerio*, 33 ss. e LEADBETTER, *Galerius*, 86 ss.

21 Inoltre, Fest. *Brev.* 25 (ma anche Amm. Marc. *Res Gestae* 25.7.9).

pero romano delle cinque satrapie transtigritane²²; lo stabilimento, tuttavia, dello stesso fiume Tigri come nuova linea di confine ufficiale; l'arretramento di quella che a partire dalla grande spartizione del 387²³ sarebbe divenuta la Persarmenia al forte di Zintha nella Media Atropatene, l'attuale Azerbaijan; l'intestazione della sovranità romana sull'Iberia e il potere di nomina dei re locali (tanto che Galerio, infatti, si pronuncia a nome anche di Tiridate III); infine, la creazione di un mercato per il commercio sempre a Nisibi.

Tutto ciò, inoltre, avrebbe permesso di rinforzare il sistema di difesa posto lungo il *limes* meridionale, la cd. *strata diocletiana* che dava sui deserti arabici²⁴: Ammiano Marcellino, in particolare, parla di *claustra*, una sorta di catena fatta di centri cittadini, protetti verso l'esterno da un sistema di fortificazioni, detti per l'esattezza *castella*²⁵.

I termini della sconfitta erano stati pesanti e i tetrarchi orientali che succedettero a Galerio, Massimino Daia e Licinio, ma prima di loro, per qualche anno, lo stesso Diocleziano, ebbero a governare su un territorio sostanzialmente pacificato ad Oriente: ciò non toglie, però, che il pericolo persiano rimanesse ben presente alla mente dei Romani, come dimostra, per esempio, la nota costituzione sul divieto delle nozze incestuose, empietà tutta orientale nella percezione della cultura tardoantica²⁶, nonostante l'origine autenticamente romana²⁷, che leggiamo in Coll. 6.4²⁸, oppure, la vicenda dell'editto contro i manichei inviato da Alessandria a Giuliano, proconsole d'Africa, nel 302 e conservato in Coll. 15.3, che, benché a mio giudizio fosse connesso con la persecuzione dei

22 Ingilene, Sofene, Arzanene, Corduene e Zabdicene ovvero Arzanene, Moxoene, Zabdicene, Rehimene e Corduene.

23 Cfr. GREATREX, *The Background*, 35-48 e prima ancora BLOCKLEY, *The Division*, 222-234; inoltre, TRAINA, *La fine*, 353-372 (insieme con TRAINA, *La frontiera*, 205-223 e TRAINA, *L'Armenia*, 327-335). Infine, GERSONIAN, *Armenia*, 342-352.

24 Vd. KONRAD, *Research*, 392-410.

25 Cfr. ENNSLIN, *Zur Ostpolitik*, 35-54; quindi, REDDÉ, *Diocletien*, 91-124; più recentemente, LEWIN, *Diocletian*, 91-101 e ROBERTO, *Diocleziano*, 112 ss.

26 Vd. MINALE, *Legislazione imperiale*, 75 ss. e *passim* (insieme con MINALE, "Per execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum", 175-196, 179-180).

27 Cfr. PULIATTI, *Incesti crimina*, 1 ss. e 189 ss. (e prima ancora PULIATTI, *Ricerche sulle novelle di Giustino II*, 3 ss.).

28 Sulla medesima traiettoria ideologica una costituzione di Costanzo II, emanata il 31 marzo 342 ad Antiochia di Siria e inviata *ad provinciales foenices: Si quis filiam fratris sororisque faciendam crediderit abominanter uxorem aut in eius amplexum non ut patruus aut avunculus convolaverit, capitalis sententiae poena teneatur* (CTh. 3.12.1). Si veda, in particolare, TRAINA, *L'empire chrétien*, 167-180.

cristiani e ne fosse quasi un'anticipazione²⁹, attestava una visione certamente negativa di quanto si trovava a provenire dal contesto persiano.

Peraltro nel 301, in base al racconto di Agatangelo³⁰, si era realizzata la conversione al cristianesimo dell'Armenia, resa possibile grazie all'opera di Gregorio l'Illuminatore³¹: e, infatti, al concilio di Nicea, nel 325, parteciparono anche dei vescovi armeni; d'altro canto, la guerra promossa da Massimino Daia tra il 312 e il 324 aveva avuto, tutto sommato, conseguenze soltanto locali³².

Gli avvenimenti assunsero una piega diversa, invece, con l'ascesa al trono del nipote di Narseh e del figlio di Hormizd, Shapur II, che regnò, addirittura, dal 309 al 379³³.

Il primo a farne le spese fu Costantino, il quale, in base a quanto lasciano scritto dopo secoli i cronachisti bizantini Giorgio Cedreno e Giovanni Mala-la, avrebbe intrapreso una campagna di guerra tra il 325 e il 326, giungendo, poco prima di muoversi, ad un accordo di pace: forse, sempre che questi fatti non rappresentassero un'anticipazione di quanto sarebbe poi accaduto in un secondo momento, è allora che egli avrebbe indirizzato a Shapur l'epistola che Eusebio di Cesarea riporta nel quarto libro della *Vita Constantini* (9-14)³⁴; è un dato di fatto, comunque, che gli anni immediatamente precedenti alla morte dell'imperatore, che si spense a Nicomedia il 22 maggio del 337, furono caratterizzati, oltre che da tormenti religiosi, da uno sguardo preoccupato a ciò che accadeva sul *limes* orientale e oltre, postosi egli in ascolto delle invocazioni d'aiuto provenienti dalle comunità cristiane laggiù perseguitate³⁵.

29 Vd. di nuovo MINALE, *Legislazione imperiale*, 105 ss.

30 Cfr. THOMSON, *Agat'anghegos* (oltre alla versione italiana edita a Venezia nel 1843 presso la tipografia armena dell'isola di San Lazzaro).

31 Cfr. THOMSON, *The Teaching*.

32 Cfr. MOSIG-WALBURG, *Der Armenienkrieg*, 247-255.

33 Cfr. ancora DIGNAS - WINTER, *Rome and Persia*, 88 ss. e DODGEON - LIEU, *The Roman Eastern Frontier*, 164 ss. Inoltre, FRYE, *The Political History*, 116-180, 132 ss. e MOSIG-WALBURG, *Zur Westpolitik*, 329-347.

34 TARTAGLIA, *Eusebio*, 170-173: il tono accondiscendente non preclude il ricordo della tragica sorte di Valeriano, il quale, tuttavia, aveva così pagato la persecuzione dei cristiani, come scrive anche Lattanzio (*De mort. pers.* 5); sull'autenticità del documento, invece, DÖRRIES, *Das Selbstzeugnis*, 125-127). Cfr. FRENDO, *Constantine's Letter*, 57-96 e prima DE DECKER, *Sur le destinataire*, 99-116; inoltre, BARNES, *Constantine*, 126-136 e FOWDEN, *The Last Days*, 146-170 insieme con FOWDEN, *Constantine*, 377-398; infine, SMITH, *Constantine*, 16 ss.

35 Variamente: DECRET, *Les conséquences*, 91-152; BROCK, *Christians*, 1-9; ASMUSSEN, *Christians*, 924-948; RIST, *Die Verfolgung*, 17-42; PANAINO, *La Chiesa*, 765-863; JULLIEN, *Conversion*, 1-22.

Anche secondo altre fonti bizantine³⁶, inoltre, Costantino avrebbe istituito una nuova provincia, chiamata *Euphratensis* e che possedeva la propria metropoli a Ierapoli Bambice, Mabbug nella tradizione siriana, segno che le vicende orientali non gli erano affatto estranee³⁷.

È allora, infatti, che il fratello di Shapur, Narseh, invade l'Armenia e ne fa accecare il sovrano Tirdat³⁸, imponendo un governatore filopersiano e inducendo alcuni potentati locali a domandare aiuto proprio a Costantino; ma già prima, nel 335, sappiamo che era stata emessa una moneta con la dicitura *Hannibaliano Regi*, dedicata al nipote prediletto che sarebbe scomparso di lì a poco e caratterizzata dalla personificazione dell'Eufrate, testimonianza viva della sua investitura a "*rex regum et Ponticarum regum*"³⁹, mentre Costanzo, che fa qui la sua prima apparizione⁴⁰, era stato inviato in armi sulla frontiera mesopotamica, da dove sarebbe rientrato, ad Antiochia, sede del *magister militum* per l'Oriente, nel 337, appunto alla morte del padre; e ancora Costantino avrebbe progettato di fortificare la città di Amida, ora Diyarbakir, come scrive Giovanni Lido in *De magistratibus* 3.33-34; infine, l'imperatore aveva ricevuto tra il 336 e il 337 un'ambasceria persiana, in base a quanto risulterebbe dall'inserzione ginevrina del 1612 in *Vita Constantini* 4.57, che, frutto d'invenzione, sostituiva è vero un testo mancante, ma che comprova quantomeno l'esistenza di una tradizione a riguardo⁴¹. Frattanto, Hormisd, un altro fratello di Shapur, si era rifugiato presso la corte imperiale⁴² e Ottaziano cantava nei suoi carmi, tra le altre cose, anche la futura impresa di Persia⁴³.

Quello di Costantino, quindi, potrebbe non essere stato un semplice tentativo, ed è verosimile che egli stesse ponendo la basi per un'azione di vaste proporzioni, che sarebbe stata all'origine della guerra che per lunghi anni avrebbe impegnato proprio il figlio Costanzo; diverse sono le fonti, infatti, che affermano che il grande imperatore sarebbe scomparso esattamente quando stava

36 La notizia si desume, comunque, dal *Laterculus Veronensis*, dove appare, appunto, un'*Augusta Euphratensis*.

37 Cedr. *Hist.* pp. 496-497; Mal. *Chron.* 12; Mich. Syr. *Chron.* 7.3.

38 Sulla sottomissione di Tirdat a Narseh si rinvia a KETTENHOFEN, TIRDAD.

39 Vd. ENSSLIN, *Zu dem vermuteten Perserfeldzug*, 102-110 e, molto più recentemente, MOSIG-WALBURG, *Hanniballianus*, 229-253.

40 Vd. PEETERS, *L'intervention politique*, 10-47. Inoltre, BLUM, *Die Jugend*, 389-402, 401-402.

41 FRANCO, *Eusebio*, 408 n. 47.

42 Vd. MOSIG-WALBURG, *Die Flucht*, 9-109.

43 Opt. *Carm.* V, XII, XIV e XVII: POLARA, *Optaziano*, 138 e 144, 222 e 226, 237-238 e 244, 269 e 274. Cfr. sull'autore latino, almeno, HALL, *The Poems* (ma anche PIPITONE, *Optaziano*, 2016).

preparando la campagna⁴⁴: una campagna che, di conseguenza, doveva trovarsi ad uno stato più che embrionale⁴⁵.

Gli scontri veri e propri – normalmente suddivisi dalla storiografia in due fasi, la prima dal 337 al 350 e la seconda dal 358 al 363, l'anno della morte di Giuliano e della pace, ignominiosa, siglata da Gioviano⁴⁶ (ma per mezzo di Salustio, prefetto del pretorio del predecessore)⁴⁷ – sarebbero iniziati a causa dell'aggressività di Shapur II, il quale, secondo una testimonianza di Libanio (*Or.* 59.71)⁴⁸, avrebbe innanzitutto inviato un'ambasceria per riconsiderare le frontiere tra i due imperi, esprimendo, così, subito una visione molto chiara e determinata⁴⁹.

La fonte principale, oltre ai *Breviaria* di Eutropio (10.10) e prima ancora di Festo (27) e all'*Epitome de Caesaribus* di Aurelio Vittore (42), ma anche al terzo libro della *Nea Historia* di Zosimo, è rappresentata dalle *Res Gestae* di Ammiano Marcellino, nella sezione che va dal quattordicesimo al ventunesimo libro (essendo i primi tredici, come noto, andati perduti)⁵⁰.

Scarse notizie ci forniscono, invece, gli storici armeni, in particolare Mosè di Corene⁵¹ e lo pseudo-Fausto di Bisanzio⁵², ma anche Kirakos di Gandzak nella

44 Iul. *Or.* 1.1.8.b; inoltre, *Origo Const.* 6.35 (*Item Constantinus cum bellum pararet in Persas [...]*), Eutr. *Brev.* 10.8 (*Bellum adversum Parthos moliens, qui iam Mesopotamiam fatigabant [...]*), Fest. *Brev.* 26 (*Constantinus rerum dominus extremo vitae suae tempore expeditionem paravit in Persas. Toto enim orbe pacatis gentibus et recenti de Gothis victoria gloriosior cunctis in Persas descendebat agminibus. Sub cuius adventu Babyloniae in tantum regna trepidarunt, ut supplex ad eum legatio Persarum adcurreret, facturos se imperata promitterent, nec tamen pro adsiduis eruptionibus, quae sub Constantio Caesare per Orientem temptaverant, veniam mererentur*) e Aur. *Vict. Epit. Caes.* 41.6 (*Ita anno imperii tricesimo secundoque, cum totum orbem tredecim tenuisset, sexaginta natus atque amplius duo, in Persas tendens, a quis bellum erumpere occeperat, rure proximo Nicomediae – Achyronam vocant – excessit, cum id tetrum sidus regnis, quod crinitum vocant, portendisset*); ovviamente, per gli autori cristiani, oltre ad Eus. *Caes. Vita Const.* 4.56, Oros. *Hist.* 7.28.31 e Hier. *Chr.* 337.

45 Cfr. EDWELL, *Rome and Persia*, 157 ss., ma anche PIRAS, *La politica con i sasanidi*, online; inoltre, KAEGI, *Constantine's and Julian's Strategies*, 209-213 (tutta la prima parte) e BLOCKLEY, *East Roman Foreign Policy*, 8 ss.

46 Vd. MOSIG-WALBURG, *Römer und Perser*, 305 ss.

47 Vd. MARCONE, *Giuliano*, 119.

48 Sul rapporto tra il retore, oltre a quanto citato in n. 4, cfr. SEILER, *Konstantios II.*

49 Cfr. EDWELL, *Rome and Persia*, 182 ss.

50 Cfr. SEAGER, *Perceptions*. Sulla partecipazione dello scrittore, invece, alla campagna di Giuliano, si vedano MATTHEWS, *Ammianus*, 549-164 e IVIC, *Neutralizing Contingency*, 322-332; inoltre, ROSS, *Ammianus' Julian*.

51 Egli termina la propria storia nel 482: THOMSON, *Moses Khorenatsi*. Cfr. TRAINA, *Materiali*, 95-138.

52 Cronaca in versione armena dal 330 (morte di Tiridate) al 387 (spartizione dell'Arme-

prima parte della sua opera⁵³, nonostante Costanzo, dopo essere rientrato – lo abbiamo appena visto – ad Antiochia nel 337, avesse provato ad intervenire nelle vicende armene⁵⁴, circostanza testimoniata dall'assunzione del titolo di *Persicus* (insieme a *Gothicus* e *Sarmaticus*)⁵⁵.

Il resoconto ammiano, allora, inizia dal biennio 353/354, quando si registrano le scorrerie che Nohodare effettua nella provincia mesopotamica e in particolare sul centro commerciale di Batnae, presso l'Eufrate, dove convenivano mercanti anche da molto lontano (ed è per questo vengono citati Indiani e Seri ovvero Sogdiani)⁵⁶: impauriti, alcuni dei soldati appartenenti al contingente del comandante persiano passano al campo avversario, una cosa che, evidentemente, non doveva avvenire così di rado (14.3).

Il periodo precedente era stato comunque caratterizzato da un clima di costante tensione: ricordiamo, per esempio, che Nisibi era stata assediata, senza successo, tra il 337 e il 338, nel 346 e quindi nel 350⁵⁷; intanto, nel 348 (o prima, nel 344)⁵⁸ a Singara aveva avuto luogo la battaglia che vide una dura sconfitta dell'esercito romano⁵⁹.

Il racconto passa, poi, ad una sommaria descrizione delle provincie orientali (14.8)⁶⁰.

A questo punto, Ammiano introduce la figura del prefetto al pretorio in Oriente, Strategio Musoniano, che, insieme al *comes* Prospero, che sostituiva il

nia). L'edizione più recente è quella curata da Vardan Hatzuni a Venezia nel 1914. Per le traduzioni, EMINE, *Faustus de Byzance*, 210-310 e LAUER, *Des Faustus von Byzantium*, ma più recentemente BEDROSIAN, *P'awstos Buzand's*; GARSOÏAN, *The Epic Histories* e ULUHOGIAN, *P'awstos Buzand*. Per ulteriori riferimenti: FERRARI - TRAINA, *Storia degli armeni*, 51 ss. e TRAINA, *La storiografia armena*, 127-131, ma soprattutto TRAINA, *Faustus "of Byzantium"*, 405-414 e TRAINA, *The Armenian "Primary History"*, 169-178.

53 Cfr. BEDROSIAN, *Kirakos Gandzaketsi*.

54 Oltre a quanto citato alla n. 22, si veda ZUCKERMAN, *Sur le dispositif frontalier*, 108-128.

55 Vd. ARCE, *Constantius II*, 225-229.

56 Amm. Marc. *Res Gestae* 14.3.3: *Batnae municipium [...] refertum mercatoribus opulentis, ubi annua sollemnitate prope Septembris initium mensis, ad nundinas magna promiscuae fortunae convenit multitudo, ad commercanda quae Indi mittunt et Seres, aliaque plurima vel terra marique consueta.*

57 Fest. Brev. 27.2: *Ter autem a Persis est obsessa Nisibis, sed maiore sui detrimento dum obsidet hostis adfectus est.* Vd. LIGHTFOOT, *Facts and Fiction*, 105-125.

58 Da BURY, *The Date*, 302-305 a PORTMANN, *Die 59. Rede*, 1-18.

59 Vd. MOSIG-WALBURG, *Zur Schlacht*, 330-384, ma anche DMITRIEV, *"Nočnoe" sraženie*, 228-259.

60 Vd. DILLEMANN, *Ammien Marcellin*, 87-158.

magister equitum Ursicino allora ancora in Gallia, si sarebbe dato alla corruzione, mentre i Persiani facevano razzia di bottino (15.13, a. 355): secondo Libanio (*Ep.* 430.7), egli avrebbe inviato oltre l'Eufrate l'*agens in rebus* Clemazio, il quale si sarebbe subito dopo portato a Sirmio, insieme con il *notarius* Spettazio, per informare Costanzo su quanto aveva appreso e cioè sui preparativi di una guerra; è Temistio (*Or.* 4.10, 57b), invece, a narrarci di un'ambasceria persiana, avvenuta nel 356, che avrebbe ostentato toni fintamente amichevoli: per mezzo del *comes* Cassiano, allora, lo stesso Strategio interloquiva con Tamshapur, generale delle truppe occidentali⁶¹, perché informasse Shapur e lo inducesse ad addivenire alla pace (16.9, 356/357). Incontreremo di nuovo questo personaggio e gli dedicheremo la giusta attenzione.

Per il biennio 357/358 due luoghi ammianeî narrano da una parte uno scambio di lettere tra Shapur e Costanzo (17.5) e dall'altra un'ambasceria romana guidata dal *vicarius* Prospero, di cui faceva parte, oltre al solito Spettazio, anche il filosofo Eustazio⁶², che invano tenta di chiedere ancora la pace (17.14)⁶³, ma che, in base anche al resoconto sempre di Libanio, non sortisce effetto: fece seguito un'ulteriore ambasceria, affidata al *comes* Lucilliano e al *notarius* Procopio, parimenti inutile.

Delle epistole appena evocate, la prima è la risposta a quella inviata da Tamshapur e giunta finalmente a destinazione sul fronte orientale di Shapur, risposta che, in senso iperbolico, rivendicava le antiche conquiste achemenidi addirittura fino al fiume Strumone in Macedonia⁶⁴, la seconda è, ovviamente, quella di Costanzo, il quale, da Sirmio, dove si trovava, gentilmente declina l'offerta; è evidente come l'atteggiamento accondiscendente di Costanzo fosse stato scambiato per debolezza da Shapur, tutto rivolto, invece, allo scontro armato.

E ci volgiamo, così, alla seconda fase della narrazione.

In 18.4.1 (358/359) Shapur prepara l'attacco in forze: raduna eserciti, appresta vettovagliamenti, consulta oracoli, insomma, intendere invadere tutto l'Occidente⁶⁵.

In 18.5 appare il *protector* Antonino, che avremo modo di incontrare più avanti insieme, di nuovo, con Strategio Musoniano.

61 Vd. SEAGER, *Rome and Persia 357-9*, 155-162.

62 Eun. *Vit. Soph.* 6.5; cfr. LEWIN, *Il filosofo Eustazio*, 92-100.

63 MÜLLER, *Fragmenta*, 190 (a. 358).

64 Vd. TRAINA, *L'ambassade*, 203-210.

65 Cfr. BLOCKLEY, *Constantius II and Persia*, 465-490 e WARMINGTON, *Objectives and Strategy*, 509-520; inoltre, BLOCKLEY, *Ammianus Marcellinus*, 244-260 e LENSSEN, *The Persian Invasion*, 37-45; infine, MAKSYMUK, *Strategic Aims*, 87-97.

Ecco che Ursicino, apparso nel teatro orientale, ma subito richiamato ancora in Gallia, deve fare *dietrofront* per affrontare Shapur e così, a parte l'impegno profuso nel munire le città nell'ottica di eventuali assedi, sembra emergere una realtà fatta di esploratori (in uscita) e disertori (in entrata), che contribuiscono al passaggio di un cospicuo flusso di informazioni (18.6.8): emblematico, e drammatico, l'incontro di un soldato romano passato al campo persiano, un disertore divenuto, appunto, esploratore, il quale, dopo essere stato interrogato, viene senza tante cerimonie ucciso sul posto (18.6.16); indicativo, e degno di una *spy-story*⁶⁶, il ritrovamento di una pergamena cifrata, scritta, perciò, per non essere intesa, dove erano contenute altre informazioni rilevanti (18.6.17-19).

Shapur, comunque, dilaga in Mesopotamia, mentre i Romani bruciano i raccolti e assiepano i contadini nelle fortezze, in cui iniziano ad asserragliarsi: riecco Antonino, come consigliere dei Persiani (18.7); i Romani si rinserrano ad Amida: ancora Antonino, ma stavolta come supplice (18.8). Ampio spazio, da 18.9 a 19.9, viene dedicato all'assedio di Amida, che, difesa inutilmente da Ursicino, capitola nel 359⁶⁷; nel 360 è la volta di Singara (20.6) e poi di Bezabde (20.7), la cui caduta segna la sconfitta definitiva di Costanzo (20.11)⁶⁸. Si appresta velocemente la fine: in 21.5 (a. 360/361) vi è il celebre giuramento imposto da Giuliano ai suoi soldati; in 21.6 Costanzo tenta disperatamente d'ingraziarsi con ricchi doni i re d'Armenia e Iberia (21.6); infine, l'imperatore lascia Antiochia⁶⁹ per Edessa, ora Sanljurfa, da dove si dirige a Ierapoli: sarebbe morto, come sappiamo, a Tarso in Cilicia, il 3 novembre del 361.

Ora, in una simile ridda di avvenimenti, più o meno guerreschi, alcuni personaggi si rivelano assolutamente degni di interesse⁷⁰: piuttosto che il cesare Gallo⁷¹ (14.7.5-8) e Ursicino⁷², entrambi destinati ad una tragica fine, l'uno giustiziato e l'altro destituito dopo la perdita di Amida, oppure Prospero, anch'esso già incontrato, potrebbe risultare interessante considerare, brevemente, Antonino e soprattutto Strategio Musoniano, che appaiono l'uno in 18.5.1-3 e

66 Cfr. LEE, *Informations and Frontiers* (insieme con LEE, *Embassies as Evidence*, 455-461 and LEE, *Campaign Preparations*, 257-265); inoltre, KAGAN, *Spies like Us*, 161-173; infine, SYVÄNNE, *The Eyes and Ears*, 107-131. Sugli *agentes in rebus* nel periodo del nostro imperatore, rinviamo a VOGLER, *Constance II*, 197 ss.

67 Vd. LENSKI, *Two Sieges*, 219-236. Inoltre, FARROKH - MAKSYMUK - SÁNCHEZ-GRACIA, *The Siege*.

68 Vd. LIGHTFOOT, *The Site*, 189-202.

69 Vd. PELLIZZARI, *Guerra e diplomazia*, 46-55.

70 Vd. BLOCKLEY, *Constantius II and his Generals*, 467-480.

71 Cfr. TRAENKLE, *Der Caesar Gallus*, 162-179 e BLOCKLEY, *Constantius Gallus*, 433-468.

72 Vd. FREZOULS, *La mission*, 673-688: *Res Gestae* 14.3 (a. 353/354) e 18.6 (a. 358/359).

6-8, 18.7.10-11 e 18.8.5-6 per il 358/359 e l'altro, precedentemente, in 15.13 per il 355 e in 16.9 per il 356/357.

Partiamo con Antonino. Mercante e poi funzionario nell'esercito, bilingue per il greco e il latino, è evidente che conoscesse alla perfezione la macchina burocratica, ma anche la geografia del *limes* orientale: premuto da un debito ingente (ed ingiusto), compra un fondo sulla riva dell'Eufrate, da dove intesse segrete intelligenze con il nemico e da dove decide, una notte, di fuggire con la propria famiglia; Tamshapur, divenuto nel frattempo suo intimo, lo conduce innanzi a Shapur, che gli concede il copricapo dai nobili persiani: a quel punto, lo incita alla guerra contro i Romani (18.5.1-3 e 6-8); una volta al seguito del sovrano, lo consiglia su dove e come attraversare il fiume in piena (18.7.10-11); riconosciuto in battaglia da Ursicino, domanda perdono sostenendo che era stato costretto dall'avidità degli esattori delle tasse e scomparire, sembra, riuscendo a salvarsi (18.8.5-6).

Libanio lo apostrofa quale secondo Demarato, il sovrano spartano che tradì passando a Serse (mentre nel messaggio cifrato egli appare, misteriosamente, quale "successore di Adriano", come si legge in *Res Gestae* 18.6.18).

Ancora più degno di attenzione, però, è Strategio. Abbiamo già detto che costui fu prefetto al pretorio per l'Oriente. Anch'egli bilingue e forse conoscitore anche del siriano, dialetto dell'aramaico e lingua franca per tutto il *limes* orientale, e anch'egli attratto dal danaro, senza disdegnarlo neppure quando fosse stato frutto di corruzione, era stato a suo tempo incaricato da Costantino di indagare, verosimilmente in ambito antiocheno, le sette religiose radicali, *manichaeorum et similium*, essendo tra i pochi a conoscerne il medium linguistico, *nec interpres inveniretur idoneus*, e svolto il compito con perizia, *perite*, era stato da allora chiamato Musoniano (15.13)⁷³. Sempre grazie a queste sue doti, *bonis artibus eruditus*, con l'aiuto del fido Cassiano cercava di carpire segreti militari ai Persiani: essendo venuto a conoscenza che sul suo fronte orientale Shapur perdeva uomini e mezzi, si decise ad intessere una relazione diplomatica con Tamshapur, perché lo convincesse, come abbiamo visto, ad addivenire ad un trattato di pace (16.9).

Peraltro, la vicenda di Strategio Musoniano, in relazione, in questo caso, all'indagine sui manichei, rappresenta un relevantissimo punto di emersione della visione, fortemente negativa, che il mondo romano nutriva della cultura persiana, come è possibile osservare, lo ripetiamo, sia dal tenore sia per il contenuto della celebre costituzione, appartenente all'epoca della prima tetrarchia,

73 Vd. MINALE, *Strategio*, 649-673 (insieme con MINALE, *Costantino*, 333-356); inoltre, PELLIZZARI, *Libanio*, 281-295.

conservata in Coll. 15.3⁷⁴: tanto quella costituzione quanto l'indagine condotta dal *comes* di Costantino, del resto, testimoniano la permeabilità di una frontiera, dove, oltre a merci e informazioni, penetravano con ogni evidenza anche idee religiose.

Ma occorre avviarsi verso le conclusioni.

Il lasso di tempo, significativo sotto diversi punti di vista, che va dal 298/299 al 363, dalla pace di Galerio, frutto di una vittoria, alla pace di Gioviano, risultato di una sconfitta⁷⁵, sembra connotarsi, dunque, per un clima di guerra guerreggiata, ma anche per costanti tentativi di contatti diplomatici: in questo senso, le fonti vanno lette con una certa attenzione, perché appaiono sovente sbilanciate verso Giuliano, decisionista, a danno di Costanzo, temporeggiatore, da una parte, dall'altra verso Gioviano, cristiano, a danno di Giuliano, pagano.

A riguardo, può risultare suggestivo riflettere sul *Romanzo di Giuliano*, un'agiografia cristiana composta, subito dopo la morte di Shapur (per Jan Drijvers)⁷⁶ ovvero nel V secolo (per Sebastian Brock)⁷⁷, in lingua siriana e probabilmente di contesto edesseno, influenzata dallo stile di Efrem il Siro, in cui la terza parte – la prima parla della morte di Costanzo e la seconda, che è frutto d'invenzione, di un tale Eusebio di Roma – è dedicata alla campagna persiana, appunto, di Giuliano e, poi, all'ascesa di Gioviano; sempre in relazione al contesto edesseno, inoltre, occorre annotare che, in base a quanto narra Ammiano Marcellino, all'inizio della campagna, nel 359, Sabiniano, il comandante della guarnigione locale, rimane inerte in quella città santa perché occupato in cerimonie religiose cristiane⁷⁸: chissà, allora, che non sia lecito riconsiderare la defezione di Armenia e Caucaso, che sarebbe avvenuta anche a causa dell'arianesimo professato da Costanzo⁷⁹, magari, questa volta, più per religione e nazionalismo (secondo la lezione di Ernest L. Woodward)⁸⁰ che per una supposta democratizzazione della cultura (secondo quella, invece, di Santo

74 Per tutti, ROBERTO, *Beatissimum saeculum*, 179-214.

75 Cfr. BLOCKLEY, *The Roman-Persian Peace Treaties*, 28-49 e BLOCKLEY, *Subsidies and Diplomacy*, 62-74 (dopo il 363); inoltre, SAEGER, *Ammianus*, 275-284. Comunque, GRETTREX - LIEU, *The Roman Eastern Frontier*, 1 ss. Infine, EHLING, 186-191.

76 DRIJVERS, *The Syriac Romance of Julian*, 201-214; DRIJVERS, *Julian the Apostate*, 1-20; DRIJVERS, *Ammianus*, 280-297; DRIJVERS, *The Syriac Julian Romance*, 31-42.

77 A riguardo, CONTINI, *Ancora su Giuliano*, 284-305. Per il testo, adesso, MAZZOLA - VAN NUFFELN, *The Julian Romance*, 324-377.

78 Vd. WEISWEILER, *Christianity in War*, 383-396.

79 Cfr. BARCELÒ, *Constantius II*, oltre a KLEIN, *Constantius II*.

80 WOODWARD, *Christianity and Nationalism*.

Mazzarino)⁸¹, attribuendo un ulteriore chiave di lettura all'intero mosaico che si è tentato di ricomporre.

Ad ogni modo, al di là delle opposte visioni, è un dato di fatto che il *limes* orientale, luogo del confronto tra i due imperi, isotimici nella tradizione diplomatica, quello romano e quello persiano, non fu un confine, nel senso letterale del termine, ma, ancora una volta, una frontiera⁸² e cioè un territorio, vasto in estensione e profondità, più o meno poroso a seconda delle circostanze e, però, sicuramente non del tutto impermeabile⁸³.

Lo dice bene Mario Mazza in un bellissimo contributo del 2005, in cui l'autore riesce a dialogare con ognuna delle varie anime della storiografia del passato sul tema⁸⁴.

Questo *limes*, lo abbiamo visto, era attraversato e percorso da movimenti di truppe e quindi da soldati e ufficiali, che provenivano dalle diverse parti dei due imperi, e poi da disertori e transfuga di vario genere⁸⁵, da ostaggi dell'una e dell'altra parte⁸⁶, così come da mercanti, che potevano rivelarsi anche delle spie o, addirittura, delle contospie; e insieme con le carovane viaggiavano pure le idee religiose: una per tutte, appunto il manicheismo.

È lungo le piste carovaniere, infatti, sul dorso dei cammelli, che si muovono e si incontrano, arrivando a creare anche posizioni sincretiche, cristianesimo, manicheismo e, quale terzo elemento, buddhismo: è noto, per esempio, che il famoso *Mani-Codex* di Colonia venne redatto in un formato minuscolo, addirittura di pochi centimetri, proprio perché potesse essere facilmente trasportato; e sempre in relazione al manicheismo, può essere opportuno evidenziare che gli *Acta Archelai*⁸⁷, la più antica polemica anti-manichea che riportava lo scontro ideologico tra Mani e Archelao, vescovo di una non meglio precisata

81 MAZZARINO, *La democratizzazione*, 35-54.

82 Rinviamo senz'altro a LATTIMORE, *The Frontier*, 105-138 (insieme con SCIROCCO, *Tra frontiera e civiltà*, 15-29).

83 Citiamo: ISAAC, *An Open Frontier*, 403-426; MILLER, *Frontier Societies*, 158-171; CARRIÉ, *L'ouverture*, 31-53 (insieme con CARRIÉ, *Aspetti*, 11-38); WHITTAKER, *Frontiers*, *passim*; FRÉZOULS, *La formation*, 465-486; TROUSSET, *La frontière*, 25-33; GRAY, *The Roman Eastern Limes*, 24-40. Più recentemente, KAIZER - HEKSTER, *Frontiers* (dove DRIJVERS, *The Limits*, 13-30, DIRVEN, *Religious Frontiers*, 157-174 e LEWIN, *The New Frontiers*, 233-264). Infine, DRIJVERS, *Rome*, 441-454.

84 MAZZA, *Identità etniche*, 13-76.

85 Cfr. LIEU, *Captives, Refugees*, 475-505 e MATTHEWS, *Hostages*, 29-49. Ancora illuminante ANDREOTTI, *Su alcuni problemi*, 215-257.

86 Vd. LEE, *The Role*, 366-374.

87 Cfr. BEESON, *Hegemonius. Acta Archelai*.

città di Charcar, si sarebbe svolto, piuttosto che a Charrae, a Charax Spasinou, il porto commerciale sul Golfo Persico posto al termine della rotta di Palmira, porto (e porta) anche per il subcontinente indiano⁸⁸.

In uno scenario di questo tipo, esteso tanto nel tempo quanto nello spazio, complesso perché multiforme, in cui, per dirla sempre con Ammiano, si assisteva al miscuglio di razze e lingue, la diplomazia diventa un esercizio continuo, che non è limitato alle guerre e ai susseguenti trattati, ma che si realizza anche nel sottobosco della guerriglia, fatta sovente di razzie “mordi e fuggi” e in contatti che vengono realizzati da varie categorie di soggetti: Strategio Musoniano, in via ufficiale; il mercante e *protector* Antonino, in via semiufficiale; lo sfortunato legionario interrogato da Ursicino, e subito dopo ucciso, in via anonima e nascosta.

La piazzaforte mesopotamica di Nisibi, in particolare, che consentiva un controllo sostanziale sulla Siria dopo che Palmira e Hatra, le *caravan cities* di Michael Rostovtzeff⁸⁹, ebbero ormai esaurito (o andavano esaurendo) le loro esperienze storiche⁹⁰, avamposto la cui rilevanza strategica risaliva a quando Settimio Severo aveva fondato le nuove province, oltre l’Eufrate, dell’Osroene e, appunto, della Mesopotamia, assurse a simbolo, materiale e immateriale, di questo tipo di diplomazia: assediata almeno tre volte, divenne un centro culturale cristiano di primissimo livello⁹¹ proprio quando passò dai Romani ai Persiani⁹²; e non è un caso che Anastasio intese munire la fortezza di Dara, che le era posta esattamente di fronte, quale bastione ultimo contro l’eterno nemico persiano⁹³.

Peraltro, la città avrebbe conservato a lungo la posizione e il ruolo di centro commerciale, anche dopo la data fatidica del 363, nella misura in cui la costituzione di Teodosio II al prefetto del pretorio Antemio del 408/409⁹⁴, conservata in C. 4.63.4⁹⁵ (e ribadita da 4.63.6: *vetustis legibus*), individua, insieme con Calinico in Siria, ora Raqqua, e Artaxata in Armenia⁹⁶, proprio in Nisibi il luogo

88 Vd. LIEU, *Manichaeism*, 140 ss.

89 ROSTOVITZEFF, *Caravan Cities*.

90 Molto interessante ROUGÉ, *Expositio*, sulla versione latina di un testo originale in greco dell’epoca di Costanzo II.

91 Cfr. VÖÖBUS, *History*.

92 Cfr. TURCAN, *L’abandon de Nisibe*, 875-890; inoltre, TEIXIDOR, *Conséquences politiques*, 499-510; infine, DEMIR - KEÇİŞ, *Nisibis*, 1-29.

93 Vd. MEIER, *Anastasios I*, 174 ss.

94 23 marzo 409 secondo Otto Seeck (e di conseguenza, sulla base della costituzione sui *limitanei* nel Teodosiano, anche JONES - MARTINDALE - MORRIS, *The Prosopography*, 93-95).

95 Cfr. TRAINA *Mercanti*, 54-64, ma anche PELLIZZARI, *La mobilità*, 199-210 e MAZZOLA, *Roma*, 211-235.

96 Cfr. INVERNIZZI, *Ai piedi dell’Ararat*.

in cui, sotto l'occhio attento dei *comites commerciorum*⁹⁷, si sarebbero dovuti svolgere gli scambi di importazione ed esportazione sulla frontiera orientale, pena il sequestro della merce e l'esilio perpetuo: del resto, una richiesta simile era già stata presentata al tempo della pace imposta da Diocleziano e Galerio (senza, però, che in quel caso venisse accettata da Narseh); e tutto ciò acquista ancora più valore se si immagina che quella previsione normativa servisse soprattutto a controllare, dalla parte romana, il flusso informativo derivante dall'attività di spionaggio nell'uno e nell'altro senso.

Ecco che, allora, proprio a causa della dilatazione temporale del conflitto e per la sua vastità, in pratica lungo l'intero *limes* orientale, gli anni dello scontro tra Costanzo II e Shapur II acquistano un significato emblematico: lo stato di guerra endemica, a bassa intensità ovvero caratterizzata, a partire dal 359, da un'articolata campagna, da diversi assedi e financo da qualche battaglia campale, sembra proporre tutti i tipici connotati del rapporto tra i due imperi, che fu un rapporto di scontro, ma anche di incontro, continuo e costante; e lo strumento diplomatico, dobbiamo sottolinearlo, era destinato ad occupare un'ampia sezione di quel rapporto, un rapporto popolato, come abbiamo avuto modo di osservare, di soldati e di mercanti che passano da una parte all'altra, con una certa disinvoltura⁹⁸.

Pure in questo caso il tardoantico appronta un viatico imprescindibile per l'età bizantina che, tuttavia, risolverà la questione sul fronte persiano in maniera sempre più drammatica, dai trattati di Giustiniano fino alla guerra di Maurizio e alla "crociata" di Eraclio, definitiva, che avrebbe aperto la strada agli Arabi e all'Islam⁹⁹.

Ma questa, ovviamente, è tutta un'altra storia.

Bibliografia

Ai piedi dell'Ararat. Artaxata e l'Armenia ellenistico-romana, a cura di A. Invernizzi, Firenze 1998.

Agat'anghegos. History of the Armenians, ed. by R.V. Thomson, New York 1976.

ANDREOTTI R., *Su alcuni problemi del rapporto tra politica di sicurezza e controllo del commercio nell'impero romano*, RIDA 16 (1969) 215-257.

97 Cfr. STOCK, *Comes commerciorum*, 599-609; inoltre, più recentemente, LUCREZI - MINIERI, *Comes e commercium*, 585-604. In relazione al mercato della seta rinviamo, ancora, a MINALE, *Sulla regolamentazione*, 1127-1146.

98 Rinviamo anche a STEVENSON, *The Origins*, che tratta, però, delle relazioni con i regni yemenita di Himyar ed etiopico di Aksum.

99 Per esempio, HOWARD-JOHNSTON, *Heraclius' Persian Campaigns*, 1-44.

ANGELI BERTINELLI M.G., *In margine alle Res Gestae Divi Saporis*, PP 27 (1972) 40-65.

ARCE J., *Constantius II Sarmaticus et Persicus: A Reply*, ZPE 57 (1984) 225-229.

ASMUSSEN J.P., *Christians in Iran*, in *The Cambridge History of Iran III.2. The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods*, Cambridge 1983, 924-948.

BANCHICH T.M., *The Lost History of Peter the Patrician. An Account of Rome's Imperial Past from the Age of Justinian*, London-New York 2015.

BARCELÒ P., *Constantius II und seine Zeit. Die Anfänge des Staatskirchentums*, Stuttgart 2004.

BARNES T.D., *Imperial Campaigns, AD 285-311*, Phoenix 30 (1976) 179-193.

BARNES T.D., *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge (Mass.)-London 1982.

BARNES T.D., *Constantine and the Christians of Persia*, JRS 75 (1985) 126-136.

BENEDETTI MARTIG I., *Studi sulla guerra persiana nell'orazione funebre di Libanio*, Firenze 1990.

BLOCKLEY R.C., *Constantius Gallus and Julian as Caesars of Constantius II*, Latomus 31 (1972) 433-468.

BLOCKLEY R.C., *Constantius II and his Generals*, in *Studies in Latin Literature and Roman History II*, ed. by C. Darroux, Bruxelles 1980, 467-480.

BLOCKLEY R.C., *The Romano-Persian Peace Treaties of 299 and 363*, Florilegium 6 (1984) 28-49.

BLOCKLEY R.C., *Subsidies and Diplomacy: Rome and Persia in Late Antiquity*, Phoenix 39 (1985) 62-74.

BLOCKLEY R.C., *The Division of Armenia between the Romans and Persians at the End of the Fourth Century*, Historia 36 (1987) 222-234.

BLOCKLEY R.C., *Ammianus Marcellinus on the Persian Invasion of A.D. 359*, Phoenix 42 (1988) 244-260.

BLOCKLEY R.C., *Constantius II and Persia*, Studies in Latin Literature and Roman History 5 (1989) 465-490.

BLOCKLEY R.C., *East Roman Foreign Policy: Formation and Conduct from Diocletian to Anastasius*, Leeds 1992.

BLOCKLEY R.C., *Warfare and Diplomacy*, in *The Cambridge Ancient History XIII. The Late Empire, A.D. 337-425*, ed. by A. Cameron and P. Garnsey, Cambridge 1998, 411-436.

BLUM W., *Die Jugend des Constantius II. bis zu seinem Regierungsantritt. Eine chronologische Untersuchung*, Classica et Mediaevalia 30 (1974) 389-402.

BROCK S.P., *Christians in the Sasanian Empire: A Case of Divided Loyalists*, in *Religion and National Identity*. Papers Read at the Nineteenth Summer Meeting and the Twentieth Winter Meeting of the Ecclesiastical History Society, ed. by S. Mews, Oxford 1982, 1-9.

BURY J.B., *The Date of the Battle of Singara*, BZ 5 (1896) 302-305.

CARRIÉ J.-M., *L'ouverture des frontières de l'Empire romain?*, in *Frontières terrestres, frontières célestes dans l'antiquité*, éd. par A. Rouselle, Paris 1995, 31-53.

CARRIÉ J.-M., *Aspetti della concettualizzazione romana della frontiera*, in AARC XXI, Napoli 2016, 11-38.

CASELLA M., *Galerio, il tetrarca infine tollerante*, Roma 2017.

CHRYSOS E., *Some Aspects of Roman-Persian Legal Relations*, Thessaloniki 1976.

COLORU O., *L'imperatore prigioniero. Valeriano, la Persia e la disfatta di Edessa*, Roma 2017.

CONTINI R., *Ancora su Giuliano imperatore nella letteratura siriana*, in *L'imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione*, a cura di A. Marcone, Firenze 2015, 284-305.

DECRET F., *Les conséquences sur le christianisme en Perse de l'affrontement des empires romain et sassanide. De Shāpūr Ier à Yazdgard Ier*, Recherches Augustiniennes 14 (1979) 91-152.

DE DECKER D., *Sur le destinataire de la lettre au roi des Perses (Eusèbe de Césarée, Vit. Const., IV, 9-13) et la conversion de l'Arménie à la religion Chrétienne*, Persica 8 (1979) 99-116.

DEMIR M. - KEÇİŞ M., *Nisibis at the Border of Romans and Sasanians between the Third and Fifth Centuries AD*, Tarih arastirmalari dergisi 62 (2017) 1-29.

DIGNAS B. - WINTER E., *Rome and Persia in Late Antiquity. Neighbours and Rivals*, Cambridge 2007 (Eng. tr. of *Rom und das Perserreich. Zwei Weltmächte zwischen Konfrontation und Koexistenz*, Berlin 2001).

DILLEMANN L., *Ammien Marcellin et les pays de l'Euphrate et du Tigre*, Syrie 38 (1961) 87-158.

DIRVEN L., *Religious Frontiers in the Syrian-Mesopotamian Desert*, in *Frontiers in the Roman World*. Proceedings of the Ninth Workshop of the International Network Impact of Empire (Durham, 16-19 April 2009), ed. by O. Hekster and T. Kaizer, Leiden-Boston 2011, 157-174.

DMITRIEV V., *"Nočnoe" sraženie pod Singaroj (340-e gg. n.e.)*, in *Memoirs of the Oriental Department of the Russian Archaeological Society* 3.28, ed. by V.P. Nikonorov and V.A. Alyokshin, Sankt Peterburg 2015, 228-259.

DÖRRIES H., *Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins*, Göttingen 1954.

DRIJVERS J.W., *The Syriac Romance of Julian. Its Function, Place of Origin and Original Language*, in *VI Symposium Syriacum 1992*, ed. by R. Lavenant, Rome 1994, 201-214.

DRIJVERS J.W., *The Syriac Julian Romance. Aspects of the Jewish-Christian Controversy in Late Antiquity*, in *All Those Nations. Cultural Encounters within and with the Near East. Studies presented to Han Drijvers at the occasion of his sixty-fifth Birthday by Colleagues and Students*, ed. by G.J. Reinink, H.L.J. Vanstiphout, W.J. van Bakkum and G.J.H. van Gelder, Groningen 1999, 31-42.

DRIJVERS J.W., *Julian the Apostate and the City of Rome: Pagan-Christian Polemics in the Syriac Julian Romance*, in *Syriac Polemics. Studies in Honour of Gerrit Jan Reinink*, ed. by W.J. van Bakkum, J.W. Drijvers and A.C. Klugkist, Louvain 2007, 1-20.

DRIJVERS J.W., *Rome and the Sasanian Empire: Confrontation and Coexistence*, in *A Companion to Late Antiquity*, ed. by P. Rousseau, Malden-Oxford 2009, 441-454.

DRIJVERS J.W., *Ammianus, Jovian, and the Syriac Julian Romance*, *Journal of Late Antiquity* 4 (2011) 280-297.

DRIJVERS J.W., *The Limits of the Empire in the Res Gestae of Ammianus Marcellinus*, in *Frontiers in the Roman World. Proceedings of the Ninth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Durham, 16-19 April 2009), ed. by O. Hekster and T. Kaizer, Leiden-Boston 2011, 13-30.

DUDGEON M. H. - LIEU S.N.C., *The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. I. AD 226-363. A Documentary History*, London-New York 2002 (eBook).

EADIE J.W., *The Transformation of the Eastern Frontier 260-305*, in *Shifting Frontiers in Late Antiquity. Papers from the First Interdisciplinary Conference on Late Antiquity. The University of Kansas 1995*, ed. by R.W. Mathisen and H.S. Sivan, Aldershot 1996, 72-82.

EDWELL P., *Rome and Persia at War. Imperial Competition and Contact, 193-363*, London-New York 2020.

EHLING K., *Der Ausgang des Perserfeldzuges in der Münzpropaganda des Jovian*, *Klio* 78 (1996) 186-191.

EMINE J.B., *Faustus de Byzance*, in *Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie*, éd. par V. Langlois, Paris 1867, 210-310.

ENSSLIN W., *Zu dem vermuteten Perserfeldzug des rex Hannibalianus*, *Klio* 29 (1936) 102-110.

ENSSLIN W., *Zur Ostpolitik des Kaisers Diokletian*, *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*, Philosophisch-Philologische und Historische Klasse 1 (1942) 35-54.

Eusebio di Cesarea. Vita di Costantino, a cura di L. Franco, Milano 2009.

Expositio totius mundi et gentium. Introduction, texte critique et traduction, notes et commentaire, éd. par J. Rougé, Paris 1966.

- FERRARI A. - TRAINA G., *Storia degli armeni*, Bologna 2020.
- FARROKH K. - MAKSYMUK K. - SÁNCHEZ-GRACIA J., *The Siege of Amida (359 CE)*, Siedlce 2018.
- FOWDEN E.K., *The Last Days of Constantine: Oppositional Versions and their Influence*, JRS 84 (1994) 146-170.
- FOWDEN E.K., *Constantine and the Peoples of the Eastern Frontier*, in *The Cambridge Companion of the Age of Constantine*, ed. by N. Lenski, Cambridge 2006, 377-398.
- Fragmenta Historicorum Graecorum* IV, éd. par K. Müller, Paris 1851.
- FREND D., *Constantine's Letter to Shapur II. Its Authenticity, Occasion, and Attendant Circumstances*, Bulletin of the Asia Institute 15 (2001) 57-96.
- FRÉZOULS E., *La mission du "magister equitum" Ursicin en Gaule (355-357) d'après Ammien Marcellin*, in *Hommages Albert Grenier*, éd. par M. Renard, Latomus 58 (1962) 673-688.
- FRÉZOULS E., *La formation et l'évolution du concept de frontière à Rome*, in *Stuttgart Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums* IV, hrsg. von E. Olshausen und H. Sonnabend, Amsterdam 1994, 465-486.
- Frontiers in the Roman World*. Proceedings of the Ninth Workshop of the International Network Impact of Empire (Durham, 16-19 April 2009), ed. by O. Hekster and T. Kaizer, Leiden-Boston 2011.
- FRYE R.N., *The Political History of Iran under the Sassanians*, in *The Cambridge History of Iran* III.1. *The Seleuci, Parthian and Sasanian Periods*, ed. by E. Yarshater, Cambridge 1993, 116-180.
- GARSOÏAN N.G., *The Epic Histories attributed to P'awstos Buzand (Buzandaran Patmut'iwuk')*, Cambridge (Mass.) 1989.
- GERSOÏAN N.G., *Armenia between Byzantium and Sasanians*, London 1985, III (= *Armenia in the Fourth Century. An Attempt to Redefine the Concepts "Armenia" and "Loyalty"*, Revue des études arméniennes 8 [1971] 342-352).
- GNOLI G., *Le guerre di Giuliano imperatore*, Bologna 2015.
- GÖBL R., *Der Triumph des Sāsāniden Šāpuhr über die Kaiser Gordianus, Philippus und Valerianus. Die ikonographische Interpretation der Felsreliefs*, Wien 1974.
- GRAY E.W., *The Roman Eastern Limes from Constantine to Justinian. Perspectives and Problems*, Proceedings of the African Classical Associations 12 (1973) 24-40.
- GREATREX G., *The Background and Aftermath of the Partition of Armenia in AD 387*, AHB 14 (2000) 35-48.
- GREATREX G. - LIEU S.N.C., *The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. II: AD 363-630*, London-New York 2002².
- GUEY J. - PEKÁRY T., *Autour des Res Gestae Divi Saporis*, Paris 1961.

HALL L.J., *The Poems of Optatian: Puzzling out the Past in the time of Constantine the Great*, London 2024.

Hegemonius. *Acta Archelai*, hrsg. von C.H. Beeson, Leipzig 1906.

HONIGMANN E. - MARICQ A., *Recherches sur les Res Gestae Divi Saporis*, Bruxelles 1953.

HOWARD-JOHNSTON J., *Heraclius' Persian Campaigns and the Revival of the East Roman Empire, 622-630*, *War in History* 6 (1999) 1-44.

ISAAC B., *An Open Frontier*, in *The Near East under Roman Rule. Selected Papers*, Leiden-Boston 1998, 403-426.

IVIC N., *Neutralizing Contingency: Ammianus Marcellinus as a Participant in Julian's Persian Campaign, 363 AD*, *Arcadia* 39 (2004) 322-332.

JONES A.H.M. - MARTINDALE J.R. - MORRIS J., *The Prosopography of the Later Roman Empire. II: AD 595-527*, Cambridge 1971.

JULLIEN C., *Conversion to Christianity in the Sasanian Empire. Political and Theological Issues*, in *Iranianate and Syriac Christianity in Late Antiquity and Early Islamic Period*, ed. by C. Barbati, V. Berti, Wien 2021, 1-22.

KAEGI W.E., *Constantine's and Julian's Strategies of Strategic Surprise against the Persians*, *Athenaeum* 59 (1981) 209-213.

KAGAN K., *Spies like Us: Treason and Identity in the Late Roman Empire*, in *Romans, Barbarians, and the Transformation of the Roman World. Cultural Interaction and the Creation of Identity in Late Antiquity*, ed. by R.W. Mathisen, D. Shanzer, Farnham 2011, 161-173.

KETTENHOFEN E., *Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhunderts n. Chr. nach der Inschrift Šāhpurs I. an der Ka'be-ye Zartōst [ŠKZ]*, Wiesbaden 1982.

KETTENHOFEN E., *Tirdad und die Inschrift von Patkuli. Kritik der Quellen zur Geschichte Armeniens im späten 3. und frühen 4. Jh. n. Chr.*, Weisbaden 1995.

Kirakos Gandzaketsi. History of the Armenians, ed. by R. Bedrosian, New York 1986.

KLEIN R., *Constantius II. und die christliche Kirche*, Darmstadt 1977.

KONRAD M., *Research on the Roman and Early Byzantine Frontier in North Syria*, *JRA* 12 (1999) 392-410.

LANE FOX R.J., *The Itinerary to Alexander: Constantius to Julian*, *CQ* 47 (1997) 239-252.

LATTIMORE O., *The Frontier in History*, in *Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche I*, Firenze 1955, 105-138.

LAUBSCHER H.P., *Der Reliefschmuck des Galeriusbogens in Thessaloniki*, Berlin 1975.

LAUER M., *Des Faustus von Byzantium Geschichte Armeniens*, Köln 1870.

LEADBETTER B., *Galerius and the Will of Diocletian*, London 2009.

LEE A.D., *Embassies as Evidence for the Movement of Military Intelligence between the Roman and Sasanian Empire*, in *The Defence of the Roman and Byzantine East*. Proceedings of a Colloquium held at the University of Sheffield in April 1986, ed. by P.M. Freeman and D.L. Kennedy, Oxford 1986, 455-461.

LEE A.D., *Campaign Preparations in Late Roman-Persian Warfare*, in *The Eastern Frontier of the Roman Empire*. Proceedings of a Colloquium Held at Ankara in September 1988 I, ed. by D.H. French and C.S. Lightfoot, Oxford 1989, 257-265.

LEE A.D., *The Role of the Hostages in Roman Diplomacy with Sasanian Persia*, *Historia* 40 (1991) 366-374.

LEE A.D., *Informations and Frontiers. Roman Foreign Relations in Late Antiquity*, Cambridge 1993.

LENSKI N., *Two Sieges of Amida (AD 359 and 502-503) and the Experience of Combat in the Late Roman Near East*, in *The Late Roman Army in the Near East from Diocletian to the Arab Conquest*, ed. by A. Lewin and P. Pellegrini, Oxford 2007, 219-236.

LENSSEN J., *The Persian Invasion of 359: Presentation by Suppression in Ammianus Marcellinus' Res Gestae 18.4.1-18.6.7*, in *The Late Roman World and its Historian: Interpreting Ammianus Marcellinus*, ed. by J.W. Drijvers and D. Hunt, London-New York 1999, 37-45.

LEWIN A., *Il filosofo Eustazio nelle Vitae Sophistarum di Eunapio di Sardi*, *Scripta Classica Israelica* 1 (1983/1984) 92-100.

LEWIN A., *Diocletian: Politics and Limits in the Near East*, in *Limes XVIII*. Proceedings of the 18th International Congress of Roman Frontier Studies held in Amman, Jordan (September 2000), ed. by P.M. Freeman, Oxford 2002, 91-101.

LEWIN A., *The New Frontiers of Late Antiquity in the Near East. From Diocletian to Justinian*, in *Frontiers in the Roman World*. Proceedings of the Ninth Workshop of the International Network Impact of Empire (Durham, 16-19 April 2009), ed. by O. Hekster and T. Kaizer, Leiden-Boston 2011, 233-264.

Libanio di Antiochia. Epitafio per Giuliano (Orazione XVIII), a cura di S. Angiolani, Napoli 2000.

LIEU S.N.C., *Captives, Refugees and Exiles. A Study of Cross-frontier Civilian Movements and Contacts between Rome and Persia from Valerian to Jovian*, in *The defence of the Roman and Byzantine East*. Proceedings of a Colloquium held at the University of Sheffield in April 1986, ed. by P. Freeman and D. Kennedy, Oxford 1986, 475-505.

LIEU S.N.C., *Manichaeism in Mesopotamia and the Roman East*, Leiden-Boston-Köln 1999.

LIGHTFOOT C.S., *The Site of Roman Besabde*, in *Armies and Frontiers in Roman and Byzantine Anatolia*. Proceedings of a Colloquium held at University College, Swansea, in April 1981, ed. by S. Mitchell, Oxford 1983, 189-202.

LIGHTFOOT C.S., *Facts and Fiction. The Third Siege of Nisibis*, *Historia* 37 (1988) 105-125.

LUCREZI F. - MINIERI L., *Comes e commercium nella burocrazia del Tardo Antico: i comites commerciorum*, in *AARC XXIV*, Perugia 2021, 585-604.

MACDERMOT B.C., *Roman Emperors in the Sassanian Reliefs*, *JRS* 44 (1954) 76-80.

MACDONALD D.J., *The Genesis of the res gestae Saporis*, *Berytus* 27 (1979) 77-83.

MAKSYMIAK K., *Strategic Aims of Šāpur II during the Campaign in Northern Mesopotamia (359-360)*, *Historia i Świat* 7 (2018) 87-97.

MARCONE A., *Il significato della spedizione di Giuliano contro la Persia*, *Athenaeum* 57 (1979) 334-356.

MARCONE A., *Giuliano l'Apostata*, Roma 2019.

MATTHEWS J.F., *Ammianus and the Eastern Frontier in the Fourth Century: A Participant's View*, in *The defence of the Roman and Byzantine East. Proceedings of a Colloquium held at the University of Sheffield in April 1986*, ed. by P. Freeman and D. Kennedy, Oxford 1986, 549-564.

MATTHEWS J.F., *Hostages, Philosophers, Pilgrims, and the Diffusion of Ideas in the Late Roman Mediterranean and Near East*, in *Tradition and Innovation in Late Antiquity*, ed. by F.M. Clover and R.S. Humphreys, Madison 1989, 29-49.

MAZZA M., *Identità etniche e culture locali sulla frontiera dell'Eufrate (II-IV sec. d.C.). Uno studio sui contatti culturali*, in *Cultura guerra e diplomazia nella tarda antichità. Tre studi*, Catania 2005, 13-76.

MAZZARINO S., *La democratizzazione della cultura nel "basso impero"*, in *Il basso impero. Antico, tardoantico ed era costantiniana I*, Bari 1974, 74-98 (= *XI Congrès Internationale des Sciences Historiques* [Stockholm, 21-28 août 1960], *Rapports II: Antiquité*, Göteborg-Stockholm-Uppsala 1960, 35-54).

MAZZOLA M. - VAN NUFFELN P., *The Julian Romance: A Full Text and a New Date*, *Journal of Late Antiquity* 16 (2023) 324-377.

MAZZOLA R., *Roma e Persia. Considerazioni intorno a C. Iust. 4.63.4*, in *Economia e frontiera nell'impero romano*, a cura di D. Nappo, G.D. Merola, Bari 2021, 211-235.

McLYNN N., *The Persian Expedition*, in *A Companion to Julian the Apostate*, ed. by H.-U. Wiemer and S. Rebenich, Leiden 2020, 293-325.

MECELLA L. - ROBERTO U., *Isotimia. Tra Roma e la Persia: una testimonianza dall'età di Severo Alessandro*, in *Parole in movimento. Linguaggio politico e lessico storiografico nel mondo ellenistico*. Atti del Convegno Internazionale (Roma, 21-23 febbraio 2011), a cura di M. Mari e J. Thornton, *Studi ellenistici* 27 (2013) 99-119.

MEIER M., *Anastasios I. Die Entstehung des Byzantinischen Reiches*, Stuttgart 2009.

MEYER, H., *Die Frieszyklen am sogenannten Triumphbogen des Galerius in Thessaloniki. Kriegschronik und Ankündigung der zweiten Tetrarchie*, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 95 (1980) 374-444.

MEYER M., *Die Felsbilder Shapurs I*, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 105 (1990) 237-302.

MILLAR F., *The Roman Near East (31 BC-AD 337)*, Cambridge (Mass.)-London 1993.

MILLER D.H., *Frontier Societies and the Transition between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, in *Shifting Frontiers in Late Antiquity*. Papers from the First Interdisciplinary Conference on Late Antiquity. The University of Kansas, 1995, ed. by R.W. Mathisen and H.S. Sivan, Aldershot 1996, 158-171.

MINALE V.M., *Legislazione imperiale e manicheismo da Diocleziano a Costantino. Genesi di un'eresia*, Napoli 2013.

MINALE V.M., *Strategio Musoniano, un funzionario poliglotta?*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria e G.D. Merola, Napoli 2013, 649-673.

MINALE V.M., *Costantino, Strategio Musoniano e i Manichei: ancora su Amm. Marc. Res Gestae 15.3.2*, in *Religione e diritto romano. La cogenza del rito*, a cura di S. Randazzo, Tricase 2014, 333-356.

MINALE V.M., *"Per execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum". Manicheismo e barbarità persiana in Coll. 15.3 e sopravvivenza del cliché in età giustiniana*, in AARC XX, Roma 2014, 175-196.

MINALE V.M., *Sulla regolamentazione giuridica dell'importazione, del commercio e della produzione della seta tra tardoantico ed età bizantina*, KOINΩNIA 44.2 (2020) 1127-1146.

Moses Khorenatsi. *History of the Armenians*, ed. by R.V. Thomson, Ann Arbor 2006 (orig. 1978).

MOSIG-WALBURG K., *Zur Schlacht bei Singara*, Historia 48 (1999) 330-384.

MOSIG-WALBURG K., *Die Flucht des persischen Prinzen Hormizd und sein Exil in römisches Reich. Eine Untersuchung der Quellen*, Iranica Antiqua 35 (2000) 9-109.

MOSIG-WALBURG K., *Zur Westpolitik Shapurs II*, Studia Iranica 25 (2002) 329-347.

MOSIG-WALBURG K., *Hanniballianus rex*, Millennium 2 (2005) 229-253.

MOSIG-WALBURG K., *Der Armenienkrieg des Maximinus Daja*, Zeitschrift für Alte Geschichte 55 (2006) 247-255.

MOSIG-WALBURG K., *Römer und Perser: vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr.*, Gutenberg 2009.

NECHAEVA E., *Embassies-negotiations-Gifts. Systems of East Roman Diplomacy in Late Antiquity*, Stuttgart 2014.

NICHOLSON O., *Taq-i Bostan, Mithras and Julian Apostate: An Irony*, *Iranica Antiqua* 18 (1983) 177-185.

P'awstos Buzand's. *History of the Armenians*, ed. by R. Bedrosian, New York 1985.

P'awstos Buzand. *Storia degli Armeni*, a cura di G. Uluhogian, Milano 1997.

PAGLIARA A., *Giuliano Cesare panegirista di Costanzo II*, in *L'imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione*, a cura di A. Marcone, Milano 2015, 87-118.

PANAINO A., *La Chiesa di Persia e l'impero sasanide. Conflitto e integrazione*, in *Cristianità d'Occidente e cristianità d'Oriente (secoli VI-XI)*, Spoleto 2004, 765-863.

PEETERS P., *L'intervention politique de Constance II dans la Grande Arménie en 338*, *Subsidia Hagiographica* 27, 1951, 222-250 (= *Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques et de la Classe des Beaux-Arts. Académie Royale de Belgique* 17 [1931] 10-47).

PELLIZZARI A., *Guerra e diplomazia sul fronte orientale negli ultimi anni di Costanzo II: l'osservatorio antiocheno*, in *Roma e i "diversi". Confini geografici, barriere culturali, distinzioni di genere nelle fonti letterarie ed epigrafiche tra età repubblicana e Tarda Antichità*, a cura di C. Giuffrida, M. Cassia e G. Arena, Milano 2018, 46-55.

PELLIZZARI A., *La mobilità di merci e persone lungo la frontiera romano-persiana in età tardoantica: luoghi e snodi caratteristici*, in *Economia e frontiera nell'impero romano*, a cura di D. Nappo e G.D. Merola, Bari 2021, 199-210.

PELLIZZARI A., *Libanio e Strategio Musoniano: le alternanze di un'amicizia*, in *Entre Rhône et Oronte. Mélanges en l'honneur de Bernadette Cabouret*, éd. par C. Saliou, A. Gros Lambert et D. Tilloy-d'Ambrosi, Paris 2022, 281-295.

PIPITONE G., *Optaziano Porfirio come fonte storica per l'età di Costantino*, *L'Antiquité Classique* 85 (2016) 105-126.

PIRAS A., *La politica con i sasanidi. Conflitti, diplomazia e nuove problematiche religiose*, in *Enciclopedia Costantiniana* (2013) online.

POND ROTHMAN M.S., *The Thematic Organization of the Panel Reliefs on the Arch of Galerius*, *AJA* 81 (1977) 427-454.

PORTMANN W., *Die 59. Rede des Libanios und das Datum der Schlacht von Singara*, *BZ* 82 (1989) 1-18.

Publilio Optaziano Porfirio. Carmi, a cura di G. Polara, Torino 2004.

PUGLIESE CARRATELLI G., *Res Gestae Divi Saporis*, *PP* 5 (1947) 210-239.

PUGLIESE CARRATELLI G., *La Persia dei Sasanidi nella storiografia romana da Ammiano a Procopio*, in *Atti del Convegno Internazionale sul tema "La Persia nel Medioevo"*, Roma, 31 marzo-5 aprile 1970, Roma 1971, 597-604.

PULIATTI S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino II a Giustino II. II: Problemi di diritto privato e di legislazione politica e religiosa*, Milano 1991.

- PULIATTI S., *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001.
- REDDÉ M., *Dioclétien et les fortifications militaires de l'antiquité tardive. Quelques considérations de méthode*, *Antiquité Tardive* 3 (1995) 91-124.
- RIST, J., *Die Verfolgung der Christen im spätantiken Sasanidenreich. Ursachen, Verlauf und Folgen*, *Oriens Christianus* 80 (1996) 17-42.
- ROBERTO U., *Immagini del dispotismo: la Persia sassanide nella rappresentazione della cultura ellenistico-romana da Costantino ad Eraclio (306-641 d.C.)*, in *Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico I*, a cura di D. Felice, Napoli 2002, 33-69.
- ROBERTO U., *Beatissimum saeculum: Diocleziano, la Persia e la persecuzione dei manichei*, in *Tolleranza religiosa in età tardoantica*, a cura di A. Marcone, U. Roberto e I. Tantillo, Cassino 2014, 179-214.
- ROBERTO U., *Diocleziano*, Roma 2014.
- ROSS A.J., *Ammianus' Julian: Narrative and Genre in the Res Gestae*, Oxford 2016.
- ROSTOVITZEFF M., *Città carovaniere*, Bari 1971 (trad. it. di *Caravan Cities*, Oxford 1932).
- RUBIN Z., *The Roman Empire in the Res Gestae Divi Saporis. The Mediterranean World in Sasanian Propaganda*, in *Ancient Iran and the Mediterranean World. Proceedings of an International Conference in Honour of J. Wolski held at the Jagiellonian University, Crakow, in September 1996*, ed. by E. Dabrowa, Krakow 1998, 177-185.
- RUBIN Z., *Res Gestae Divi Saporis: Greek and Middle Iranian in a Document of Sasanian Anti-Roman Propaganda*, in *Bilingualism in Ancient Society. Language Contact and the Written Word*, ed. by J.N. Adams, M. Janse and S. Swain, Oxford 2002, 289-290.
- SAEGER R., *Ammianus and the Status of Armenia in the Peace of 363*, *Chiron* 26 (1996) 275-284.
- SEAGER R., *Perceptions of Eastern Frontier Policy in Ammianus, Libanius and Julian (337-363)*, *CQ* 47 (1997) 253-268.
- SEAGER R., *Rome and Persia 357-9: The Role of Tamsapor*, in *Ancient Historiography and its Contexts*, ed. by C.S. Kraus, J. Marincola and C. Pelling, Oxford 2010, 155-162.
- SCIROCCO G., *Tra frontiera e civiltà. Owen Lattimore tra America e Asia*, *Snodi* 14 (2015) 15-29.
- SEILER E.-M., *Konstantios II. bei Libanios. Eine kritische Untersuchungen des überlieferten Herrscherbildes*, Frankfurt am Main 1998.
- SELLHEIM R., *Taq i-Bustan und Kaiser Julian (361-363)*, *Oriens* 34 (1994) 354-366.

SHAVAREBI E., *Roman "Soldatenkaiser" on the Triumphal Rock Reliefs of Shāpūr I. A Reassessment*, *Historia i Świat* 4 (2015) 47-63.

SMITH K., *Constantine and the Captive Christians of Persia. Martyrdom and Religious Identity in Late Antiquity*, Oakland (California) 2016.

SMITH R.B.E., *The Casting of Julian the Apostate "in the Likeness" of Alexander the Great: A Topos in Antique Historiography and its Modern Echoes*, *Histos* 5 (2011) 44-106.

STEVENSON W., *The Origins of Roman Christian Diplomacy: Constantius II and John Chrysostom as Innovators*, London 2021.

STOCK K., *Comes commerciorum. Ein Beitrag zur spätantiken Verwaltungsgeschichte*, *Francia* 6 (1978) 599-609.

Sulla vita di Costantino, a cura di L. Tartaglia, Napoli 1984.

SYVÄNNE I., *The Eyes and Ears: The Sasanian and Roman Spies ca. AD 222-450*, *Historia i Świat* 5 (2016) 107-131.

TANTILLO I., *La prima orazione di Giuliano a Costanzo. Introduzione, traduzione e commento*, Roma 1997.

The Teaching of Saint Gregory. An Early Armenian Catechism, ed. by R.V. Thomson, Cambridge (Mass.) 1970.

TRAENKLE H., *Der Caesar Gallus bei Ammian*, *Museum Helveticum* 34 (1977) 162-179.

TRAINA G., *Materiali per un commento a Mouses Xorenaci, Patmutiwn Hayos*, *Le Muséon* 108 (1995) 279-333 e 111 (1998) 95-138.

TRAINA G., *Mercanti e frontiera. Una lettura di C. 4.63.4*, in *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico*. Atti del VII incontro di studi tra storici e giuristi dell'Antichità (Vercelli, 24-25 maggio 2018), a cura di P. Garbarino, P. Giunti e G. Vanotti, Firenze 2000, 54-64.

TRAINA G., *Faustus "of Byzantium", Procopius, and the Armenian History (Jacoby, FgrHist 679, 3-4)*, in *Novum Millennium. Studies in Byzantine History and Culture presented to Paul Speck*, Aldershot 2001, 405-414.

TRAINA G., *La storiografia armena tra Oriente e Occidente*, in *Armenia: impronte di una civiltà*, Milano 2011, 127-131.

TRAINA G., *La fine del regno d'Armenia*, in *La Persia e Bisanzio. Convegno Internazionale (Roma, 14-18 ottobre 2002)*, Roma 2004, 353-372.

TRAINA G., *La frontiera armena dell'impero romano. I due punti di vista*, in *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et documents d'identification. I: Les passages de frontière*, éd. par C. Moatti, Rome 2004, 205-223.

TRAINA G., *L'Armenia tra Roma e l'impero sassanide: aspetti diplomatici*, *Bizantinistica* 11 (2009, ma 2010) 327-335.

TRAINA G., *L'ambassade de l'Arménien Narses/Narseus, a. 358*, in *Ambassadeurs et ambassades. Au coeur des relation diplomatiques: Rome-Occident médiéval-Byzance (VIII s. avant J.-C.-XIII s. après J.-C.)*, éd. par A. Becker et N. Drocourt, Metz 2012, 203-210.

TRAINA G., *L'empir chrétien et l'inceste oriental*, in *Les stratégies familiales dans l'antiquité tardive. Actes du colloque organisé par le C.N.R.S. USR 710 "L'année épigraphique" tenu à la Maison des sciences de l'homme les 5-7 février 2009*, éd. par C. Badel et C. Settapani, Paris 2012, 167-180.

TRAINA G., *The Armenian "Primary History". A Source of Procopius?*, in *The World of Procopius*, ed. by G. Greatrex and S. Janniard, Paris 2018, 169-178.

TEIXIDOR J., *Conséquences politiques et culturelles de la victoire sassanide à Nisibe*, in *Les relations internationales. Actes du Colloque de Strasbourg, 15-17 juin 1993*, éd. par E. Frézouls et A. Jacquemin, Paris 1995, 499-510.

TROUSSET P., *La frontière romaine et ses contradictions*, in *La Frontière. Séminaire de recherche*, éd. par Y. Roman, Lyon 1993, 25-33.

TURCAN R., *L'abandon de Nisibe et l'opinion publique (363 ap. J.C.)*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol II*, éd. par R. Chevalier, Paris 1966, 875-890.

VOGLER C., *Constance II et l'administration impériale*, Strassbourg 1979.

VÖÖBUS A., *History of the School of Nisibis*, Louvain 1965.

WARMINGTON B.H., *Objectives and Strategy in the Persian War of Constantius II*, in *Limes. Akten des XI Internationalen Limeskongresses. Budapest 1976*, hrsg. von J. Fitz, Budapest 1977, 509-520.

WEBER U. - WIESEHÖFER J., *König Narsehs Herrschaftsverständnis*, in *Commutatio et Contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and Early Islamic Near East in Memory of Zeev Rubin*, ed. by H. Borm and J. Wiesehöfer, Düsseldorf 2010, 89-132.

WEISWEILER J., *Christianity in War: Ammianus on Power and Religion in Constantius' Persian War*, in *The Power of Religion in Late Antiquity*, ed. by A. Caine, London 1991, 383-396.

WHITTAKER R. C., *Frontiers of the Roman Empire. A Social and Economic Study*, Baltimore 1994.

WINTER E., *Die sāsānidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n. Chr. Ein Beitrag zum Verständnis der außenpolitischen Beziehungen zwischen den beiden Großmächten*, Frankfurt-Berne-New York-Paris 1988.

WINTER E., *On the Regulation of the Eastern Frontier of the Roman Empire in 298 AD*, in *The Eastern Frontier of the Roman Empire. Proceedings of a Colloquium held at Ankara in September 1988 I*, ed. by D. French and C.S. Lightfoot, Oxford 1989, 555-571.

WOODWARD E.L., *Christianity and Nationalism in the Later Roman Empire*, London 1916.

ZUCKERMAN C., *Sur le dispositif frontalier en Arménie, le "limes" et son évolution, sous le Bas-Empire*, *Historia* 47 (1998) 108-128.

L'IMPERATORE GIULIANO E LA *MOUSIKÉ*

ALESSANDRO PAGLIARA

Università di Parma

Alla cara memoria di mia nonna,
Caterina D'Addessi Scarpati
(21 agosto 1914 - 6 aprile 1993),
cui debbo il primo incontro con la musica
e con le opere dell'imperatore Giuliano.

*Musicus est qui musicam in se habet, sicut arismet-
ticus, qui arismetica, justus, qui justiciam. Et
cum duplex sit musica, theorica scilicet et practica,
ille vere et proprie magis musicus est, qui theori-
cam habet, que practicam dirigit et sibi imperat,
qui autem practicam habet, caret autem speculati-
va, non proprie musicus censi debet.*
(J. Leodiensis, *Speculum Musicae*, I 3)

ABSTRACT: The article analyzes Julian's thoughts and terminological usages in musical matters (*praes. Caes.* 14-15), tracing their Platonic roots. In matters of sacred chant, furthermore, the article highlights the similarity between Julian's views (*letter* 109) and those of Augustine, as expressed in chapter 33 of the *Confessions*.

KEYWORDS: Flavio Claudio Giuliano, musica, Platone, tetrarchia, Aurelio Agostino.

FONTI: *Anth. Pal.* IX, 365, August. *Civ. Dei* II 21, August. *Conf.* X, 33, Cic. *Resp.* II 69, Iul. *C. Gal.* fr. 38 Masaracchia, Iul. *Caes.* 14-15, 315 a ss., Iul. *Ep.* 109, 442 a-c, Iul. *Mis.* 1, 337 b; 21, 351 c-d, Iul. *Or.* II, 7, 100 d-112 a, Iul. *Or.* III, 1, 49 c-d.

In uno dei suoi rari componimenti poetici, l'imperatore Giuliano descrive in maniera immaginifica l'organo a canne e il modo di suonarlo (egli si riferiva ovviamente allo *hydraulis*, l'organo idraulico la cui invenzione è attribuita al matematico di III sec. a.C. Ctesibio di Alessandria):

Sono di specie diversa le canne ch'io vedo. Da un altro / suono fiorirono, forse
di bronzo – selvatiche piante, / a squassarle non sono di venti nostrani gli sbuffi:
/ da una caverna di cuoio taurino l'alito balza, /⁵ alla radice di canne con arte

forate trascorre. / E c'è un uomo altero, con mani di rapide dita; / tenta, in piedi, quei tasti connessi alle canne canore: / dal sussultare di quelli s'esprime la dolce melode¹.

Se vogliamo prestare fede all'annotazione che a questo epigramma appose un lettore in un codice medioevale dell'*Anthologia Palatina* (si tratta del ms. Paris. Suppl. Gr. 690, f. 73v, di XII sec.), Giuliano lo avrebbe scritto impressionato dal suono che accompagnava una solenne processione uscente dalla basilica dei Santi Apostoli a Costantinopoli². Qual che ne sia l'occasione, questi versi sono un documento singolare nella produzione letteraria di Giuliano, e certamente non il più noto tra quanti testimoniano del suo interesse per la musica, tema del presente lavoro.

Una precisazione terminologica è necessaria: oggetto della mia comunicazione sarà il rapporto tra Giuliano e la *mousiké* intesa nel senso moderno di 'arte dei suoni'; non mi occuperò – e ben altro spazio sarebbe necessario allo scopo, come sa ogni lettore dell'opera di Jean Bouffartigue – del sentire del nostro autore verso le arti in genere ovvero, nello specifico, verso quella *mousiké* «in versi» (vale a dire: la poesia) che nel *Misopogon* egli dice a sé vietata dal «sistema di educazione che ora prevale tra gli uomini liberi»: giacché – osserva Giuliano – «coltivare la poesia (*mousikèn epitēdeûein*) sembra oggi più turpe di quel che paresse, una volta, l'arricchirsi disonestamente»³.

Mi sia permessa ancora qualche considerazione più generale sul problema stesso della indagine moderna intorno alla musica degli antichi. Varie, infatti, sono state (e sono) le modalità di approccio dei moderni a un tema al contempo affascinante, ma in certa misura frustrante, come la musica greca e romana. Premetto una curiosità, che riguarda anche Giuliano: la più antica riscoperta umanistica di alcune opere giuliane (nello specifico: il *Secondo panegirico a Costanzo* e i *Cesari*) avviene nel 1433 a Mantova, nella biblioteca di Vittorino da Feltre, in una con il rinvenimento di alcuni degli autori *de musica* (Claudio To-

1 *Anth. Pal.* IX, 365 (trad. Pontani) = BIDEZ - CUMONT, *Iuliani epistulae*, 218 nr. 166. Cfr. DE VITA, *Giuliano*, 860 n. 683. Sullo strumento a cui l'epigramma attribuito a Giuliano imperatore fa riferimento, vd. J.W. MCKINNON, *s.v. Hydraulis*, in *Grove Music Online*: <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.13639>.

2 BIDEZ - CUMONT, *Iuliani epistulae*, *loc. cit.* a n. precedente.

3 *Iul. Mis.* 1, 337 b: Ἐμοὶ [...] μὲν ὁ νόμος [...] ἀφαιρεῖται δὲ τὴν ἐν τοῖς μέλεσι μουσικὴν ὁ νῦν ἐπικρατῶν ἐν τοῖς ἐλευθέροις τῆς παιδείας τρόπος· αἰσχίον γὰρ εἶναι δοκεῖ νῦν μουσικὴν ἐπιτηδεύειν, ἢ πάλαι ποτὲ ἐδόκει τὸ πλουτεῖν ἀδίκως (la trad. cit. nel testo è quella classica di ROSTAGNI, *Giuliano*). Cfr. anche BOUFFARTIGUE, *L'empereur Julien*, 608 e n. 173 (sull'aggettivo μουσικός in Giuliano «qui correspond assez bien à ce que nous appelons "poésie"»).

lemeo, Aristide Quintiliano e Bacchio il Vecchio)⁴, che nel 1652 confluiranno nell'edizione degli *Antiquae musicae auctores septem* pubblicata ad Amsterdam da Marcus Meibom con dedica a Cristina di Svezia⁵. Nel frattempo il p. Dionisio Petavio aveva da poco più che venti anni pubblicato a Parigi gli *opera omnia* di Giuliano⁶.

Negli ultimi decenni, invero, la riflessione sulla musica nel mondo antico ha compiuto notevoli progressi⁷. Per quanto ben noto agli antichisti competenti *in rebus musicis*, un punto merita di essere ribadito: a fronte della sopravvivenza di una mole considerevole di riflessione *storica* e *teorica* sulla musica degli antichi, il nostro livello di confidenza con la *pratica* della musica nell'antichità non si è, però, di molto avanzato rispetto alla percezione che della musica greca e romana ebbe la cultura europea a partire dall'età rinascimentale (in questo senso ho poc'anzi definito quello relativo allo studio della musica degli antichi un campo di ricerca al contempo affascinante e frustrante)⁸.

Se le cose stanno in questo modo (e io sono convinto che sia così), in un'ideale storia degli studi sull'approccio moderno al problema della musica antica – e anche per il punto di vista limitato di questa mia ricerca – occorrerà ancora prendere le mosse proprio dalla riflessione tardo rinascimentale, perché è allora che si identificarono, dal punto di vista *storico* e *teorico*, i temi su cui ancor oggi dibattiamo, non di rado con la sensazione di una sostanziale 'inafferrabilità' dell'oggetto delle nostre ricerche. Al contempo, però, è dalla medesima riflessione tardo rinascimentale che ha inizio il tentativo di recupero *pratico*, e quindi di *reinvenzione* della musica degli antichi; percorso che, in piena età

4 PAGLIARA, *Per la storia*, 26.

5 MEIBOM, *Antiquae musicae auctores*.

6 PETAU, *Iuliani Imperatoris Opera*.

7 Basti fare riferimento a studi esemplari quali quello di WEST, *Ancient Greek Music*, alla traduzione completa e commentata degli antichi autori *de musica* in BARKER, *Greek Musical Writings* (ma vd. anche: BARKER, *Scientific Method*; ID., *The Science of Harmonics*) o alle ricerche di ROCCONI, *Le parole delle Muse*; EAD., *Mousikè téchne*, e del gruppo Moisa, che hanno portato recentissimamente alla pubblicazione per Blackwell di: ROCCONI - LYNCH, *Companion*. La prospettiva unificante il versante greco e romano del problema in quest'ultimo volume appare particolarmente degna di nota, in quanto l'attenzione per la musica romana, in genere, è stata minore nella storia degli studi rispetto all'interesse suscitato da quella dei Greci: un dato originario, direi, se già GALILEI, *Dialogo*, 1, sullo scorcio del XVI sec., delimitava il campo di interesse dei Romani alla sola musica eseguita nel teatro; e, a mia conoscenza, il lavoro fondativo in questo ambito resta WILLE, *Musica Romana* (ma vd. anche: ROCCONI, *La musica nell'impero romano*).

8 Notevoli progressi in questo ambito vengono da lavori come: HAGEL - HARRAUER, *Ancient Greek Music in Performance*; HAGEL, *Ancient Greek Music*.

barocca, culminerà nella grande figura di Claudio Monteverdi e nella sua consapevole volontà di ricreazione del teatro musicale antico con l'*Orfeo* (1607) e – trent'anni più tardi – nel 'ritrovamento' del «concitato genere», al quale il *princeps Musicae* approda con i suoi *Madrigali guerrieri, et amorosi* (1638), nella cui prefazione «a' chi legge» l'autorità di Platone è espressamente chiamata in causa come 'fonte':

Hauendo io considerato le nostre passioni, od affettioni, del animo, essere tre le principali cioè, Ira, Temperanza, & Humiltà ò supplicatione, come bene gli migliori Filosofi affermano, anzi la natura stessa de la voce nostra in ritrouarsi alta, bassa, & mezzana: & come l'arte Musica lo notifica chiaramente in questi tre termini di concitato, molle, & temperato, ne hauendo in tutte le compositioni de passati compositori potuto ritrouare esempio del concitato genere, ma ben si del molle & temperato; genere però descritto da Platone nel terzo de Rethorica [*sic*] [...]; & sapendo che gli contrarij sono quelli che mouono grandemente l'animo nostro, fine del mouere che deue hauere la bona Musica, come afferma Boetio [...]; perciò mi posi con non poco mio studio, & fatica per ritrouarlo [...].

A parte la svista evidente, che gli fa attribuire a Platone una *Rhetorica*, che è ovviamente la *Repubblica*, tutto il discorso di Monteverdi, e – potremmo dire più latamente – *ogni* discorso non esclusivamente tecnico sulla musica antica, ha origine dalla riflessione platonica, in specie nella forma che assume nel III libro della *Repubblica*⁹: e questo è *per noi* il portato del naufragio delle testimonianze anteriori a Platone, e in specie dell'opera di Damone di Oa, da cui Platone stesso attinge. Tale è la situazione che registra chi si interessi di musica degli antichi, e ciò vale oggi come era già al tempo di Vincenzo Galilei e di Monteverdi.

Gli echi del pensiero platonico, anche in materia musicale, si irradiano ben oltre i confini del mondo antico: da questo sterminato campo di ricerca vorrei ora isolare un momento (a mio avviso, significativo né molto noto) d'epoca tardo imperiale, coincidente con gli spunti di riflessione *de musica* di un filosofo neoplatonico di IV sec. d.C., quale fu Flavio Claudio Giuliano. Al cui riguardo – e molto giustamente – Jean Bouffartigue ha distinto un «amour platonique» dell'imperatore verso la *mousiké*, a cui dovette però accompagnarsi la conoscenza di «quelques rudiments d'histoire de la musique et de théorie musicale», giungendo alla condivisibile conclusione che «la musique est pour Julien autre chose qu'un savoir abstrait»¹⁰.

9 GOSTOLI, *L'armonia frigia*; PAGLIARA, *Musica e politica*; GOSTOLI, *L'armonia frigia nei progetti*; LYNCH, *Why Are Only*.

10 BOUFFARTIGUE, *L'empereur Julien*, 488 s.

Vorrei intraprendere la mia incursione nell'opera giuliana alla ricerca degli spunti di riflessione *de musica* che vi si trovano, tornando all'ultimo dei suoi scritti. In una celebre pagina autobiografica dal *Misopogon* – l'opera è stata autorevolmente definita «il documento più insolito che abbiamo di un imperatore (non solo del mondo antico)»¹¹ –, Giuliano attribuisce al *paída-gōgós* Mardonio la responsabilità della propria avversione agli spettacoli e al teatro:

Il mio precettore, sappiatelo bene per Zeus e per le Muse, mi diceva spesso, quando ero ancora un ragazzo, proprio così: «Non lasciarti persuadere a fremere per spettacoli simili dalla moltitudine dei tuoi coetanei che affolla i teatri. Desideri corse di cavalli? Ce n'è una in Omero descritta alla perfezione; prendi il libro e leggilo fino in fondo. Senti parlare di danzatori pantomimi? Lasciali perdere; i giovani presso i Feaci danzano in modo più virile; tu hai Femio come citaredo e Demodoco come cantore [...]»¹².

Come felicemente intuì Konstantinos Kavafis, fu anche tale sua asprezza (*agroikía* è il termine da Giuliano stesso evocato altrove) tra i motivi che alimentarono le incomprensioni tra l'imperatore e gli abitanti di Antiochia, città dove egli era giunto per preparare la spedizione contro la Persia in cui avrebbe incontrato la morte nel giugno 363¹³. Tuttavia, al di là dell'educazione ricevuta, delle sue personali idiosincrasie e (occorre pur dirlo) del puritanesimo dell'imperatore Apostata, l'avversione di Giuliano ai *théatra* dei tempi suoi sarà da leggere anche – e soprattutto – come un portato della sua adesione al giudizio negativo che della musica connessa al teatro aveva dato Platone.

Quando infatti Giuliano si riferisce alla «vera» musica, la sua posizione si chiarisce meglio rispetto a quanto gli abbiamo sentito affermare nel *Misopogon*. Già in uno dei suoi più antichi scritti – siamo ad inizio del cesarato – in una sorprendente pagina dal *Discorso in lode di Eusebia*, a giustificare il taglio non convenzionale adottato per la rievocazione dell'arrivo a corte della promessa sposa dell'imperatore Costanzo II, Giuliano dichiara di rivolgersi a giudici di palato fine che sappiano apprezzarne la peculiare scelta narrativa, al modo che in teatro avviene al *μουσικὸς ἀνὴρ* – vale a dire, all'intenditore di arte, in questo

11 MARCONE, *Giuliano*, 187. Sul difficile rapporto tra Giuliano e la città di Antiochia anche: GNOLI, *Le guerre*, 113 ss.; TEITLER, *The Last Pagan Emperor*, 59 s.; CALTABIANO, *Giuliano scrittore*, 68 ss.

12 Iul. *Mis.* 21, 351 c-d (trad. Marcone).

13 KAVAFIS, *Giuliano e gli Antiocheni* [a. 1926], vv. 1-5 (trad. Pontani): «Ma possibile mai che rinnegassero / la loro vita splendida, la varietà dei loro / quotidiani dilette, il loro fulgido / teatro, dove l'Arte era una cosa sola / con i trasporti erotici?».

caso di musica –, che non si lascia ingannare dagli aspetti accessori e superficiali dell'esecuzione musicale, ma valuta unicamente le vere qualità dell'arte d'un citaredo:

Se qualcuno desidera poi ascoltare come la promessa sposa [*scil.* Elena] sia stata invitata a venire dalla Macedonia con la madre e quale sia stata la pompa del corteo [...], sappia che desidera udire racconti assolutamente infantili. Prendiamo, infatti, il caso di un citaredo abile nella sua arte (*καθάπερ γὰρ οἶμαι κιθαρωδοῦ τινος δεξιού τὴν τέχνην*): se volete, sia costui Terpandro o il famoso Metimnese [*i.e.* Arione] [...]. Se, dunque, si scegliesse il più bravo di questi due artisti, gli si desse il costume appropriato alla sua arte e lo si conducesse poi in un teatro (*ἐς θέατρον*) pieno di uomini, di donne e di ragazzi di ogni tipo, diversi per natura, per età e per le altre abitudini di vita, non credete che i ragazzi e tutti gli uomini e tutte le donne che conservano ancora carattere fanciullesco, guardando la sua veste e la sua cetra, resterebbero particolarmente meravigliati a tale vista, e che i più ignoranti degli uomini insieme con tutto il gruppo delle donne, eccettuate pochissime, giudicherebbero l'esecuzione musicale (*τὰ κρούματα* [i suoni]) a seconda del piacere o dell'afflizione provata? E non pensate invece che un cultore della musica (*μουσικὸν δὲ ἄνδρα*), ben conoscendo i principi di quest'arte, non tollererebbe le melodie mescolate scioccamente fra loro per destare piacere (*οὐτε μὴ γινόμενα τὰ μέλη τῆς ἡδονῆς χάριν φαύλως*), e disapproverebbe il citaredo, se alterasse i modi musicali (*τοὺς τρόπους τῆς μουσικῆς*) e se non usasse gli accordi (*ταῖς ἁρμονίαις* [le armonie]) come si deve e secondo le regole della vera e divina musica? (*μηδὲ ἐπομένως τοῖς νόμοις τῆς ἀληθινῆς καὶ θείας μουσικῆς*) [...] ¹⁴.

In questo passo, il discorso giuliano sulla «vera» musica chiama in causa addirittura l'archetipo del musicista viaggiatore: Arione di Metimna, che da Corinto, dove «passava la maggior parte del tempo presso Periandro, fu preso dal desiderio di far vela verso l'Italia e la Sicilia», e durante il viaggio incorse nell'incidente narrato nel noto passo delle *Storie* di Erodoto¹⁵. Come abbiamo visto, il termine tecnico impiegato da Giuliano in questo luogo del *Panegirico di Eusebia* per riferirsi all'ascoltatore esperto è quello di *μουσικὸς ἀνὴρ*, vale a dire – faccio mie le parole di Bouffartigue, che presuppongono la celebre ricerca di Marrou del 1937 – «dans la sensibilité de l'époque impériale, [...] celui qui place sa vie et son au-delà sous le patronage des Muses, et qui s'en rend digne par le savoir et la culture»¹⁶. Quanto mi preme sottolineare, tuttavia, è che ancora una volta platonico appare l'«ipotesto» presupposto anche dal luogo del *Panegirico di Eusebia* che stiamo considerando. Vediamo meglio.

14 Iul. Or. II, 7, 110 d-112 a (trad. Angiolani).

15 Hdt. I, 24.

16 BOUFFARTIGUE, *L'empereur Julien*, 490 (con rimando a MARROU, *Étude*).

A non dire della rigida censura di *harmoníai*, strumenti musicali e ritmi condotta da Socrate e Glaucone nel III della *Repubblica*¹⁷, un platonico come Giuliano non poteva dimenticare come, nel III libro delle *Leggi*, Platone avesse riprovato le scomposte reazioni del pubblico alla musica contemporanea, alla 'nuova' musica di IV sec. a.C.: sovvertendo «una aristocrazia» (musicale), per Platone si era così scaduti in «una degenerata teatrocrazia» (καὶ ἀντὶ ἀριστοκρατίας ἐν αὐτῇ θεατροκρατία τις πονηρὰ γέγονεν)¹⁸. Per la storia della *mousiké* Platone adotta, in questo luogo delle *Leggi*, un tipo di modellizzazione non dissimile da quella che, nel *Politico*, egli impiega nell'analisi delle forme costituzionali¹⁹ e che, anche per eredità platonica, evolverà in Polibio nella teoria della *politeiôn anakýklōsis*, «il cerchio nel quale girando tutte le repubbliche si sono governate e si governano» (come efficacemente parafraserà Machiavelli), descritta nel sesto libro delle *Storie*²⁰. Si potrebbe affermare che, per Platone, la musica 'antica' coincide con la fase virtuosa della «aristocrazia» (musicale); laddove la «degenerata teatrocrazia», prodotta dall'irrompere sulle scene della 'nuova' musica, trova il suo corrispettivo nella forma corrotta di regime democratico, in quella *dēmokratía* che governa non «secondo le leggi» (*katà nómous*), ma «contro la legge» (*paranómōs*)²¹: regime per cui Polibio escogiterà i nomi di *ochlokratía* e di *cheirokekratía*, «la peggior cosa tra tutte»²².

Gli intenditori di musica, anche oggi, non apprezzano facilmente le novità; e così fu nel mondo antico: già allora «the new trends were not to everyone's taste», come ebbe opportunamente ad osservare M. West²³. E Giuliano non fa eccezione: ma potrebbe ben dirsi che egli esageri, giacché il suo 'misoneismo' *in rebus musicis* si scaglia contro 'nuove' tendenze musicali vecchie ormai ai suoi tempi circa sette secoli! Come abbiamo detto e come è ovvio attendersi in un neoplatonico del suo rango, in Giuliano l'orizzonte di riferimento costante, anche nella speculazione intorno alla musica, è Platone: e così, quando Giulia-

17 Plat. *Resp.* III, 10, 398 d-399 c (sulle armonie: PAGLIARA, *Musica e politica*, 167 ss.); 399 c-e (sugli strumenti musicali); 11, 399 e-400 d (sui ritmi: WALLACE, *Damone*, 45 ss.); vd. anche DI GIGLIO, *Strumenti*, 159-171 e qui *supra* n. 9.

18 Plat. *Leg.* III, 15, 700 e-701 a. Cfr. BARKER, *Greek Musical Writings*, I, 157.

19 Plat. *Plt.* 39, 300 e ss. Cfr. CAMBIANO, *Platone*.

20 Polyb. VI, 4 ss. Cfr. THORNTON, *La costituzione mista*. La citazione di Machiavelli è da *Discorsi*, I, 2, 24.

21 Plat. *Plt.* 41 302 d-e.

22 Polyb. VI, 4, 6 (λέγω [...] ὀχλοκρατίαν); VI, 9, 7 (μεθίσταται δ' εἰς βίαν καὶ χειροκρατίαν ἢ δημοκρατία); 57, 9 (τῶν δὲ πραγμάτων τὸ χερίστον, τὴν ὀχλοκρατίαν). Su Polibio e la democrazia, spec. MUSTI, *Polibio*.

23 WEST, *Ancient Greek Music*, 369.

no riflette sul ruolo della *mousiké* nell'educazione e come repertorio di modelli per la distinzione tra buona e cattiva arte di governo, lo sguardo arcaizzante dell'imperatore punta idealmente alla *mousiké* ammirata da Platone, già di suo volto indietro ai pregi di quella 'antica' (vale a dire pre-euripidea) contro le innovazioni della 'nuova' musica dei compositori della generazione di Timoteo di Mileto.

Come in Platone il contrasto tra musica antica e nuova è impiegato per distinguere tra forme politiche virtuose e forme degenerate, così al platonico Giuliano un molto calzante esempio musicale permette di caratterizzare con sintetica efficacia la natura 'armoniosa' della prima tetrarchia e il suo complicato esito, dopo l'abdicazione di Diocleziano nel 305. Il passo è ben noto e centrale per comprendere il giudizio giuliano sulla tetrarchia e sul suo fondatore (è stato anche oggetto di un recente lavoro di U. Roberto)²⁴; ma vale la pena ripercorrerne il testo, prestando particolare attenzione al lessico musicale impiegato da Giuliano (faccio mia la traduzione di M.C. De Vita, da cui mi distanzio in un paio di punti che evidenzio in corsivo):

Mentre ancora parlavano tra loro, Caro, che insieme ai figli voleva introdursi nel simposio, ne fu cacciato da Dike, e avanzò, in ordine, Diocleziano, conducendo con sé i due Massimiani e mio nonno Costanzo. Si tenevano tutti per mano, ma non procedevano su una stessa fila; c'era una specie di coro intorno a Diocleziano (*ἀλλ' οἷα χορός τις ἦν περὶ αὐτόν*), poiché quelli volevano correre davanti a lui, quasi a fargli da guardie del corpo, ma lui non lo permetteva. Non riteneva giusto, infatti, avere alcun segno di distinzione. Quando, però, si accorse di essere stanco, consegnò loro tutto il carico che portava sulle spalle e prese a camminare più liberamente; gli dèi ammirarono la concordia fra gli uomini e concessero loro di sedere molto avanti agli altri. Quanto a Massimiano, che era terribilmente insolente, Sileno non lo giudicò degno delle sue battute, né lo accolse nel banchetto dei re. Non soltanto, infatti, nelle cose di Afrodite era rotto a <eccessi> di ogni genere; era anche un faccendiere, un uomo infido, niente affatto in sintonia con quel *quartetto* (*οὐ τὰ πάντα τῷ τετραχόρδῳ συνῶδῶν*). Dike, dunque, lo cacciò rapidamente. E allora di lì andò via in qualche luogo della terra, non so quale; mi dimenticai, infatti, di chiedere a Hermes²⁵.

La resa «quartetto» ricorre già nella classica versione del 1913 di Wilmer Cave Wright («and often [*scil.* Maximinian] introduced discord into that harmonious quartette»), ma è impropria, poiché Giuliano fa qui uso del termine tecnico «tetracordo»: *οὐ τὰ πάντα τῷ τετραχόρδῳ συνῶδῶν*; e ben se ne

24 ROBERTO, *Giuliano*, 53 ss.

25 Iul. *Caes.* 14-15, 315 a-d (trad. De Vita).

accorsero i suoi interpreti nel Seicento: *et tetrachordo haud omnino consonans* (CUNAEUS, *Sardi venales*, 55); *neque in omnibus tetrachordo consonans* (PETAU, *Iuliani Imperatoris Opera*, 19). E se Spanheim, nella sua edizione dei *Cesari* del 1683, tradusse il passo quasi parafrasandolo («et enfin il troubloit seul le bon acord de ces quatre Princes»), nel commento *ad loc.* egli ebbe molto puntualmente a precisare:

Ce qui est exprimé icy figurément par le mot Grec de *Tétrachorde*, dont il est souvent fait mention dans les anciens Auteurs de Musique Grecs & Latins, & qui n'étoit autre chose, qu'un bon & fidèle acord de quatre tons, comme ils parlent, mis en ordre, *quatuor in ordine positorum sonorum congruens, atque fida concordia*, dit Martianus Capella. Par où Julien ne pouvoit mieux donner à entendre la bonne *harmonie de ces quatre Princes*, si elle eust duré jusqu'à la fin²⁶.

Ancora a terminologia musicale tecnica fa ricorso Giuliano nell'*incipit* del seguente cap. 15 dei *Caesari*, per rappresentare il complicato periodo che, dopo la fine della prima tetrarchia, al di là dell'era costantiniana condurrà all'avvento dello stesso Giuliano (la trad. è ancora di De Vita):

Ecco che, accanto a questo *quartetto* perfettamente concorde (τούτω δὲ τῷ παναρμονίῳ τετραχόρδῳ), si forma un *coro* strano, aspro e disarmonico (παραφύεται δεινὸν καὶ τραχὺ καὶ παραχῶδες σύστημα). Di costoro, due non furono neppure autorizzati da Dike a toccare il vestibolo dell'assemblea degli eroi; quanto poi a Licinio, che riuscì ad arrivare fino alla soglia, Minosse lo cacciò subito, poiché era responsabile di molte torture tremende. Costantino, invece, entrò dentro e rimase a lungo seduto; in seguito, dopo di lui, i suoi figli. A Magnenzio non fu dato l'accesso, perché quell'uomo non aveva fatto nulla di buono, per quanto sembrasse aver compiuto molte belle imprese. Gli dèi, però, videro che esse non nascevano da una buona disposizione e lasciarono che corresse via, fra le lacrime.

All'immagine del «tetracordo»²⁷, che dà l'avvio al passo, si aggiunge in Giuliano quella del σύστημα, sostantivo che in nessun caso potrà essere reso con «coro», ma si riferisce nella terminologia musicale ad un «system of intervals», vale a dire alla «scala» (come opportunamente in *LSJ*, 3), ovvero al «sistema»

26 SPANHEIM, *Les Césars*, 129, nota e. Il passo dal *De nuptiis Philologiae et Mercurii* citato nel testo è Mart. Cap. IX 961: *tetrachordum quippe est quattuor sonorum in ordinem positorum congruens fidaque concordia* (ma vd. anche IX 955: [...] *tetrachordum est chordarum quattuor cum certa qualitate divisio* [...]).

27 CUNAEUS, *Sardi venales*, 56: «huic tam concordis tetrachordo»; PETAU, *Iuliani Imperatoris Opera*, II, 19: «ab hoc et adnatus est huic in omnibus concordis tetrachordo»; SPANHEIM, *Les Césars*, 130 s.: «après ces quatre, qui avoient formé ensemble une si belle harmonie».

di otto suoni composto di due tetracordi, come intese Rostagni, rifacendosi forse a una osservazione di Harles, e già Wilmer Cave Wright esplicitando e modernizzando il riferimento musicale giuliano («however in that harmonious symphony of four there crept a terribly harsh and discordant strain»)²⁸: παραφύεται δεινὸν καὶ τραχὺ καὶ παραχῶδες σύστημα, dove la «scala» discendente sarà da intendersi come determinata dall'unione del primo «tetracordo» *panarmónios* (composto da Diocleziano, Massimiano, Galerio e Costanzo) con il secondo 'dissonante', che comprende Costantino, Massimino, Magnenzio e Licinio, a cui – dopo i figli di Costantino, ai quali Giuliano fa un cenno molto ellittico – seguirà il regno dello stesso Giuliano.

Al barone di Spanheim si deve la citazione di un parallelo molto calzante per questa similitudine politico-musicale di Giuliano in un luogo del *De republica* di Cicerone (conservato nella citazione che Agostino ne fa nel *De civitate Dei*), dove a Scipione Emiliano è attribuito un paragone di matrice profondamente platonica tra il *concentus* ottenuto in musica *ex distinctis sonis* e quel 'buon temperamento' prodotto nella città *ex summis et infimis et mediis interiectis ordinibus*; con l'esito – commenta Agostino – che «quella che dai musicisti è chiamata armonia nel canto, quella è, nella città, la concordia, garanzia solidissima ed ottima di integrità in ogni Stato, la quale non può sussistere a nessun patto senza la giustizia»²⁹. Giuliano nei capitoli in esame dai *Cesari* farà propria l'antica similitudine platonico-ciceroniana tra l'armonia musicale e quella dello Stato, brillantemente attualizzandola al contesto della storia della tetrarchia e del suo esito dopo l'abdicazione di Diocleziano nel 305. Come ha molto finemente osservato Bouffartigue, «la comparaison est ingénieuse, car les personnages symbolisés par cette échelle sont au nombre de huit, comme les notes d'une gamme qu'en l'occurrence Julien imagine construite en dépit de toute règle»; e del tutto condivisibile appare la supposizione che «la finesse de

28 ROSTAGNI, *Giuliano* e CAVE WRIGHT, *The Works*, ad loc.; HARLES, *Iuliani Imperatoris Caesares*, 35 nota y: «Aliud quoddam vehemens, asperum et dissonum systema». Laddove CUNAEUS, *Sardi venales*, 56: «accessit alter quidam gravis, et asper, atque turbatus tonus (il traduttore chiosa anche: «qui e tribus erat compositus»); e la resa *tonus* per σύστημα è conservata da PETAU, *Iuliani Imperatoris Opera*, II, 19: «alius gravis, durus, et turbulentus tonus. SPANHEIM, *Les Césars*, 131, opta (nuovamente) per parafrasare il paragone giuliano, così sciogliendolo: «il en vint quatre autres, qui en formèrent une fort rude, fort confuse, et fort discordante [*scil.* harmonie]». Per la definizione di *systema*, cfr. *ex. gr.* Mart. Cap. IX, 954: [...] *systema est magnitudo vocis ex multis modis constans* [...].

29 SPANHEIM, *Les Césars*, 131; Cic. *Resp.* II, 69 *apud* August. *Civ. dei* II, 21: *et quae harmonia a musicis dicitur in cantu, ea est in civitate concordia, artissimum atque optimum omni in re publica vinculum incolumitatis, eaque sine iustitia nullo pacto esse potest* (la trad. nel testo è di Ferrero - Zorzetti).

la comparaison était destinée à ne pas passer inaperçue, et que Julien exploitait là un savoir musical partagé par son public»³⁰.

Ma facciamo un passo avanti, avviandoci a concludere. Se esiste una musica *teorica*, che può servire da pietra di paragone per la politica, c'è però anche una musica *pratica*, con cui un platonico ancora all'epoca di Giuliano deve fare i conti. E sulla musica *eseguita* Giuliano ha giudizi articolati. Come si sa, se valutata nella sua componente tecnica e manuale, quella del musicista è occupazione 'banausica' per Platone³¹, e soprattutto per Aristotele, come questi scrive nell'ottavo della *Politica*, muovendo da premesse platoniche, ma prendendone criticamente le distanze nelle proprie conclusioni³². E così il platonico Giuliano, proprio in apertura del *Secondo panegirico a Costanzo*, non esiterà a criticare Achille, irato verso Agamennone, per essersi dato – sia pur con l'intento di non inasprire lo scontro in atto – proprio allo svago della musica, distogliendosi dal fine della guerra contro i Troiani:

Achille, narra il poeta, quando fu preso dall'ira e venne in contrasto col re, lasciò cadere dalle mani l'asta e lo scudo, accordò il salterio e la cetra, e si diede a cantare e celebrare le gesta dei semidei, facendo di ciò lo svago dell'ozio e concependo un ben saggio proposito: renderglisi odioso e provocare il sovrano, era infatti azione troppo arrogante e incivile; ma, forse, neppure dall'accusa di aver male impiegato il tempo delle azioni in canti e suoni, va prosciolto il figlio di Tetide, visto che allora avrebbe potuto star saldo alle armi e non abbandonarle, e poi nel riposo glorificare il re ed esaltarne i successi³³.

C'è canto e canto, si vorrà osservare: canto profano e canto sacro. E, rispetto a quelli profani, i canti sacri hanno ben altro peso e finalità, a cui tuttavia – come Agostino avrà a commentare in una pagina delle *Confessioni* – non è estraneo il rischio di sedurre lo spirito, al di là del significato dei testi che i suoni rivestono e al cui solo servizio dovrebbero prestarsi. Credo utile richiamare un frammento della riflessione agostiniana:

I piaceri dell'udito (*voluptates aurium*) mi avevano irretito e soggiogato con maggior tenacia, ma Tu me ne hai sciolto e liberato. Anche ora, devo confessarlo, dalle melodie che si ispirano alle tue parole (*in sonis quos animant eloquia tua*) e si cantano da una bella voce mi lascio un poco accarezzare, non certo tanto da perdermi, anzi con la possibilità di staccarmene, se lo voglio. Tuttavia, quei

30 BOUFFARTIGUE, *L'empereur Julien*, 488 s.

31 Plat. *Resp.* IX, 590 c

32 Arist. *Pol.* VIII, 1341 a-b.

33 Iul. *Or.* III, 1, 49 c-d (trad. mia).

canti, vivificati dalla santità delle parole, per arrivare a me cercano nel mio spirito un angolo dignitoso, ed io duro fatica ad offrirne loro uno conveniente. Talvolta poi mi sembra di concedere ad essi più onore che non si convenga, quando ho l'impressione che le nostre anime siano spinte nella fiamma della pietà più devotamente e più ardentemente da quelle sante parole se accompagnate dal canto che non quando non lo sono. Ma codesto diletto del senso, che non dovrebbe mai indebolire lo spirito, spesso mi trae in inganno, perché la sensazione uditiva non si accompagna alla mente accontentandosi del secondo posto (*dum rationi sensus non ita comitatur, ut patienter sit posterior*), ma tenta invece di precederla e di guidarla, essa che solo per riguardo alla mente è stata introdotta. E in questo senza accorgermene pecco; ma ne ho poi coscienza [...]»³⁴.

L'esegesi di questo passo va ovviamente calata nel contesto del libro X delle *Confessioni* in cui si colloca. Ma il giudizio qui espresso sul potere fascinatorio della musica sacra è uno dei tratti in cui il sentire di Agostino coincide – sublime potere della musica, verrebbe da osservare – con quello dell'«apostata» Giuliano; il quale, però, non avvertì nel canto sacro il rischio che, proprio in virtù della sua stessa bellezza, Agostino metterà in luce nelle *Confessioni*. Sappiamo infatti dalle critiche di Gregorio di Nazianzo che, nella sua riforma del culto pagano, Giuliano aveva promosso «un modo di pregare a voci alterne» (εὐχῶν τε τύπον ἐν μέρει)³⁵. E documento il più eloquente della profonda attenzione di Giuliano alla musica sacra, nel contesto della sua azione di riforma del culto pagano, è la lettera che, forse nell'estate 362, l'imperatore invia da Antiochia al prefetto d'Egitto Ecdicio:

Vale la pena occuparsi, più che di altre discipline, anche della musica sacra (καὶ τῆς ἱερᾶς ἐπιμεληθῆναι μουσικῆς). Scegli, dunque, cento giovinetti di buona famiglia nella città di Alessandria ed ordina che a ciascuno di loro mensilmente siano fornite due artabe di grano ed oltre a questo olio e vino. Gli abiti saranno forniti dai magistrati addetti alla tesoreria. Per ora scegli i giovani esclusivamente in base alla loro voce (οὔτοι δὲ τέως ἐκ φωνῆς καταλεγέσθωσαν); se poi qualcuno di essi rivelasse una particolare attitudine a toccare il vertice di quell'arte, sappia che grandi sono i premi riservati alla sua fatica e non solo da parte nostra. Infatti, che al di fuori del nostro intervento godranno il vantaggio della purificazione delle loro anime per mezzo della divina musica (ὅτι γὰρ πρὸ ἡμῶν αὐτοὶ τὰς ψυχὰς ὑπὸ τῆς θείας μουσικῆς καθαρθέντες ὀνήσονται), si deve crederlo secondo le giuste teorie esposte in passato su questo argomento. Questo per quanto concerne i ra-

34 August. *Conf.* X, 33 (trad. Vitali).

35 Greg. Naz. *Or.* IV, 111 (trad. Sani); cfr. CARUSO, *Sulle epistole*, 332, che (a mio avviso correttamente) intende l'innovazione liturgica attribuita dal Nazianzeno a Giuliano come «l'esecuzione corale di preghiere antifonali».

gazzi. Invece, per i discepoli del musicista Dioscoro, fa' in modo che si dedichino più volenterosamente alla loro arte, poiché noi saremo pronti ad aiutarli in tutti i loro desideri³⁶.

«Quando haec epistula scripta sit, accurate definiri nequit», ammonirono Bidez e Cumont³⁷; tuttavia è certo che il clima in cui matura questa e le altre lettere da Giuliano indirizzate ad Ecdicio è quello in cui nell'imperatore si andò compiendo la critica alla religione dei Galilei. E proprio in un frammento dallo scritto *Contra Galileos* a me pare che Giuliano abbia espresso nella forma più netta il suo sentire, squisitamente pitagorico-platonico, in materia musicale, dov'egli si riferisce alla *mousiké* come alla scienza in cui l'antico sapere trova il vertice e come la sua sintesi:

Ma vi ha forse concesso principio di scienza o dottrina filosofica? E quale? La scienza dei fenomeni è stata perfezionata dai Greci, anche se le prime osservazioni sono avvenute presso i barbari a Babilonia. Gli studi di geometria, preso l'avvio dalla misurazione del terreno praticata in Egitto, hanno raggiunto l'attuale alto grado di sviluppo; l'aritmetica sorta tra i mercanti fenici, ha acquistato presso i Greci caratteristica di scienza. Ed i Greci con l'aiuto della musica che si accompagna ai numeri hanno fuso queste tre scienze in una sola (ταῦτα δὴ τρία μετὰ τῆς συναρίθμου μουσικῆς Ἕλληνες εἰς ἓν συνῆψαν), perché hanno connesso l'astronomia con la geometria ed hanno collegato ad entrambe l'aritmetica, e, individuato il principio di armonia che sta nei numeri, su questo fondamento hanno definito le regole della loro musica (ἀμφοῖν δὲ προσαρμόσαντες τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὸ ἐν τούτοις ἑναρμόνιον κατανοήσαντες, ἐντεῦθεν ἔθεντο τῇ παρὰ σφίσι μουσικῇ τοὺς ὅρους), grazie alla scoperta di una consonanza perfetta o quasi tra la percezione dell'udito e i rapporti che regolano l'armonia³⁸.

In questo frammento giuliano la musica viene così a compiere, e al contempo sintetizzare, il quadrivio di discipline 'tecniche' (geometria, aritmetica, astronomia e musica, appunto), al quale – come sarà nei secoli a venire – fa *pendant* il trivio rappresentato da grammatica, retorica e dialettica³⁹.

Allo stesso modo che Marguerite Yourcenar sollecitò i lettori a pensare ai personaggi dell'epoca del suo Adriano quali persone vive⁴⁰, così noi dobbiamo

36 Iul. Ep. 109, 442 a-c (trad. Caltabiano).

37 BIDEZ - CUMONT, *Iuliani epistulae*, 167.

38 Iul. C. Gal. fr. 38 Masaracchia *apud* Cyr. C. Iul. 5, 178a-c (la trad. nel testo è della stessa MASARACCHIA, *Contra Galileos*, 262 s.).

39 Cfr. BOUFFARTIGUE, *L'empereur Julien*, 506 ss.

40 YOURCENAR, *Carnets de notes de Mémoires d'Hadrien*: «[...] hommes qui comme nous croquent des olives, burent du vin, s'engluèrent les doigts de miel, luttèrent contre le vent ai-

cercare di ricostruire dalle mute testimonianze letterarie il concreto e vivo paesaggio sonoro del mondo greco e romano, come ha notato uno dei massimi conoscitori dell'universo musicale degli antichi:

È facile per noi, leggendo i frammenti della letteratura antica, pensare alla musica come ad un'arte distaccata dalla vita reale, e concentrarci sugli stili, sulle scale, sulle tecniche e sugli strumenti pensando che costituiscano l'intero universo musicale. La musica del mondo antico era destinata all'esecuzione, e le esecuzioni coinvolgono persone reali con le proprie caratteristiche e le proprie imperfezioni e si intrecciano con circostanze della vita quotidiana. Sono cose che dobbiamo tener presenti quando leggiamo, in Platone o nei poeti, considerazioni sull'arte musicale⁴¹.

Per quanto attiene al nostro discorso su Giuliano e la musica, possiamo (provvisoriamente) concludere che questo fervente neoplatonico riconosceva, certo, alla musica *dei suoi tempi* il valore che in ambito liturgico abbiamo evidenziato; ma Giuliano ideologicamente viveva immerso nella meditazione intorno a quella musica *antica*, di cui aveva appreso in idea a nutrirsi da Platone (e in modo non dissimile da quanto Cicerone aveva immaginato per l'Emiliano, in sogno, alla vigilia dell'ultimo scontro con Cartagine): né stupisce allora, anche negli accenni alla musica che abbiamo ripercorso negli scritti giuliane, ritrovare quel peculiare *mélange* di vecchio e nuovo che, in tanti altri ambiti del suo pensiero e della sua azione, appare la cifra distintiva di Giuliano e tra le ragioni non ultime del fascino che la sua opera continua a esercitare sui suoi lettori.

Bibliografia

A Companion to Ancient Greek and Roman Music, ed. by E. Rocconi and T.A.C. Lynch, Hoboken 2020.

AGOSTINO, *Le Confessioni*, traduzione di C. Vitali, Milano 1994.

Ancient Greek Music in Performance, Symposium (Wien 29 Sept.-1 Okt. 2003), hrsg. von S. Hagel und C. Harrauer, Wien 2005.

Antiquae musicae auctores septem, Graece et Latine I-II, a cura di M. Meibom, Amsterdam 1652.

BARKER A., *Euterpe: ricerche sulla musica greca e romana*, a cura di F. Perusino e E. Rocconi, Pisa 2002.

gre et la pluie aveuglante et cherchèrent en été l'ombre d'un platane, et jouirent, et pensèrent, et vieillirent, et moururent».

41 BARKER, *Euterpe*, 112.

- BARKER A., *Scientific Method in Ptolemy's Harmonics*, Cambridge-New York 2000.
- BARKER A., *The Science of Harmonics in Classical Greece*, Cambridge-New York 2007.
- BOUFFARTIGUE J., *L'empereur Julien et la culture de son temps*, Paris 1992.
- CALTABIANO M., *Giuliano scrittore. La storia, le storie e il mito*, Alessandria 2018.
- CALTABIANO M., *L'epistolario di Giuliano Imperatore*. Saggio storico, traduzione, note e testo in appendice, Napoli 1991.
- CAMBIANO G., *Platone e il governo misto*, Montesquieu.it 3.1 5 (2011) < <https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/5143> >.
- CARUSO V., *Sulle epistole di Giuliano imperatore a Ecdicio*, in *La retorica greca fra tardo antico ed età bizantina: idee e forme*. Convegno internazionale, Napoli 27-29 ottobre 2011, a cura di U. Criscuolo, Napoli 2012, 329-336.
- CICERONE, *Opere politiche e filosofiche*, a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, Torino 1974.
- CUNAEUS P., *Sardi venales. Satyra Menippea in huius seculi homines plerosque inepte eruditos [...]. In fine seorsim addita est [...] Iuliani Imperatoris Satyra in Principes Romanos*, Ravelingen 1612.
- DI GIGLIO A., *Strumenti delle Muse: lineamenti di organologia greca*, Bari 2000.
- GALILEI V., *Dialogo [...] della musica antica, et della moderna*, Firenze 1581.
- GIULIANO, *Alla madre degli dei e altri discorsi*, introduzione di J. Fontain, testo critico a cura di C. Prato, traduzione e commento di A. Marcone, Milano 1987.
- GIULIANO, *Contra Galilaeos*. Introduzione, testo critico e traduzione di E. Masaracchia, Roma 1990.
- GIULIANO, *Elogio dell'imperatrice Eusebia. Orazione II*, a cura di S. Angiolani, Napoli 2008.
- GIULIANO, *Lettere e discorsi*, a cura di M.C. De Vita, prefazione di A. Marcone, Milano 2022.
- GNOLI T., *Le guerre dell'imperatore Giuliano*, Bologna 2015.
- GOSTOLI A., *L'armonia frigia nei progetti politico-pedagogici di Platone e Aristotele*, in *Mousiké. Metrica, ritmica e musica greca in memoria di Giovanni Comotti*, a cura di B. Gentili e F. Perusino, Pisa-Roma 1995, 133-144.
- GOSTOLI A., *L'armonia frigia nei progetti politico-pedagogici di Platone e Aristotele, II: dionisismo e coribantismo*, in *Musica e generi letterari nella Grecia di età classica*, a cura di P. Volpe Cacciatore, Napoli 2007, 23-36.
- Greek Musical Writings* I-II, a cura di A. Barker, Cambridge 1984-1989.
- GREGORIO DI NAZIANZO, *Tutte le orazioni*, a cura di C. Moreschini, C. Sani, Milano 2000.
- HAGEL S., *Ancient Greek Music. A New Technical History*, Cambridge-New York 2009.

Imp. Caesaris Flavii Claudii Iuliani epistulae, leges, poematia, fragmenta varia [...], a cura di J. Bidez, F. Cumont, Paris 1922.

Iuliani Imperatoris Caesares ex recensione et cum adnotationibus [...], a cura di Th. Chr. Harles, Erlangen 1785.

Iuliani Imperatoris Opera, quae quidem reperiri potuerunt, omnia [...], a cura di D. Petau, Parisiis 1630.

KAVAFIS C., *Poesie*, a cura di F.M. Pontani, Milano 1961.

La musica nell'impero romano: testimonianze teoriche e scoperte archeologiche. Atti del secondo convegno annuale di Moisa (Cremona-Pavia, 30-31 ottobre 2018), a cura di E. Rocconi, Pavia 2010.

Les Césars de l'empereur Julien, traduits du Grec, avec des Remarques et des Preuves illustrées par les Médailles, et autres anciens Monuments, a cura di E. Spanheim, Paris 1683.

LYNCH T., *Why Are Only the Dorian and Phrygian Harmoniai Accepted in Plato's Kallipolis? Lyre vs. Aulos*, in *Tra lyra e aulos. Tradizioni musicali e generi poetici*, a cura di L. Bravi, L. Lomiento, A. Meriani e G. Pace, Pisa-Bari 2016, 267-284.

MARCONI A., *Giuliano. L'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo*, Roma 2019.

MARROU H.I., *Étude sur les scènes de la vie intellectuelle figurant sur les monuments funéraires romaines*, Grenoble 1938.

MUSTI D., *Polibio e la democrazia*, ASNP serie II, 36.3-4 (1967) 155-207.

PAGLIARA A., *Musica e politica nella speculazione platonica: considerazioni intorno all'ethos del modo frigio (Resp. III 10, 399a-c)*, in *Synaulia. Cultura musicale in Grecia e contatti mediterranei*, a cura di A.C. Cassio, D. Musti e L.E. Rossi, Napoli 2000.

PAGLIARA A., *Per la storia della fortuna dell'imperatore Giuliano tra Umanesimo ed età barocca*, Roma 2010.

ROBERTO U., *Giuliano e la memoria politica della tetrarchia*, in *L'imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione*, a cura di A. Marconi, Milano 2015, 50-62.

ROCCONI E., *Le parole delle Muse: la formazione del lessico tecnico musicale nella Grecia antica*, Roma 2003.

ROCCONI E., *Mousikè téchne. La musica nel mondo greco*, Milano 2004.

ROSTAGNI A., *Giuliano l'Apostata. Saggio critico con le operette politiche e satiriche tradotte e commentate*, Torino 1920.

TEITLER H.C., *The Last Pagan Emperor. Julian the Apostate and the War against Christianity*, Oxford 2017.

The Works of the Emperor Julian, with an English translation by W. Cave Wright, London-New York 1913.

THORNTON J., *La costituzione mista in Polibio*, Montesquieu.it 3.1 23 (2011) < <https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/5144> >.

WALLACE R.W., *Damone di Oa ed i suoi successori: un'analisi delle fonti*, in *Harmonia mundi. Music and Philosophy in the Ancient World*, a cura di R.W. Wallace e B. MacLachlan, Roma 1991.

WEST M.L., *Ancient Greek Music*, Oxford 1992.

WILLE G., *Musica Romana: die Bedeutung der Musik im Leben der Römer*, Amsterdam 1967.

YOURCENAR M., *Mémoires d'Hadrien. Suivi de Carnets de notes de Mémoires d'Hadrien*, Paris 1951.

JULIAN AS A MYSTIC AND DIETICIAN

Rules for the life of a priest

MICHAEL SCHRAMM
Georg-August-Universität Göttingen

ABSTRACT: One of Julian's main tasks as *pontifex maximus* was to select suitable priests for the pagan cults. The paper first traced what the general requirements for a priest were. Then, specific rules for the practice of the priesthood were presented using the cult of the Mother of the Gods as an example.

KEY WORDS: *philanthropia*, Iamblichus' philosophy, purifications, cult rules, fasting.

SOURCES: Julian, *Letter* 89a/b (Bidez), *Second Panegyric on Constantius - Or.* 3[2] (Bidez), *To the Mother of Gods*, *Contra Cynicos ineruditos*, *To King Helios*.

1. Introduction

During his short reign, Julian acted not only as supreme commander of the army, judge and legislator, but also as *pontifex maximus*, an office, that all Roman emperors from Augustus onwards had held. As such, he was responsible for overseeing the cults of the traditional gods of the Roman empire. While his predecessor Constantius II banned night-time sacrifices in November 353, closed the temples of the traditional Roman gods a year later and, in February 356, banned pagan cults in general under threat of the death penalty (CTh. 16.10.4-6), after his elevation to sole Augustus on 3 November 361, Julian attempted to revive the pagan cults by rebuilding their destroyed temples and reinstating their priests¹. There is debate among scholars as to whether this revival of paganism can be regarded as an imitation of Christianity and an attempt to establish a pagan church².

1 For the so-called "Edict of restoration", the wording of which has not been preserved and can only be inferred indirectly, see also Amm. Marc. XXII, 5, 2; WEIS, *Restitutionsedikt*; WIEMER, *Revival*, 214-215; for an interpretation in the context of Julian's policy toward the cities, see SCHMIDT-HOFNER, *Reforme*, 131-133.

2 Pro: KOCH, *Comment I* and *Comment II*; BOWERSOCK, *Hellenism*, 12; contra: MAZZA,

Without being able to delve deeper into this debate or even decide it, it is worth pointing out one fundamental difference between Julian's reform project, the Christian church and the cults of the traditional gods of the Roman empire; this difference lies in their organizational frame: The traditional cults were tied to a specific community or city where certain gods were worshipped. Festivals were organized, temples built and priests appointed for them at the local level. They did not belong to a religious community that extended beyond the borders of their city, nor were they a separate professional group within the city that differed from the members of the political elite³. Julian subjected this local organizational structure to a certain degree of centralization, modelled on the political organization of the empire, by placing local priests and cults under the supervision of regional high-priests appointed by himself. However, the high-priests of different provinces were not institutionally connected or exchanged ideas on questions of theology and religious practice, unlike the Christian bishops in their synods held annually in a provincial capital or occasionally at councils convened by the emperor. Instead, they were directly subordinate to the emperor Julian, who «transformed the traditional office of *pontifex maximus* into that of a high-priest of the entire Roman empire»⁴. He did this primarily through the extensive sacrifices he personally made in public, but also through religious admonition and the formulation of a new ideal of priesthood.

2. A Code of Conduct for Priests: Julian's Letter "To the High-priest Theodoros" (*Ep.* 89a/b Bidez)

An important source for reconstructing this new type of the ideal priest is a letter that Julian wrote to a certain Theodoros in January 363, informing him of his appointment as the high-priest (ἄρχιερεύς) of the province of *Asia*. This letter is divided into two fragments, which researchers unanimously regard as fragments of a single letter (in Bidez' edition printed as no. 89)⁵. In the first fragment (*Ep.* 89a), Julian describes his friendship with Theodoros, which is based on their mutual admiration for their philosophical teacher, Maximus of Ephesus, a student of Iamblichus. Julian appoints him high-priest and legiti-

Utopia religiosa; WIEMER *Neue Priester and Revival*; REBENICH, *Helios-Hymnus*, 215-220. On Julian's religious policy and its philosophical foundations, see RENUCCI, *Idées*; SCROFANI, *Religione impure*; MARCONE, *Imperatore filosofo*.

3 Cf. WIEMER, *Revival*, 208 and for the following 233-237.

4 WIEMER, *Revival*, 236.

5 See ASMUS, *Encyclika*; BIDEZ, *Lettres et Fragments*, 102; WEIS, *Briefe*, 305-307.

mizes himself as the supreme guardian of religious law. In the second fragment (*Ep.* 89b), Julian outlines the requirements for Theodoros' future task and formulates «a code of conduct for priests in general»⁶.

At the heart of this code is *φιλανθρωπία*, the central virtue of good governance, which had been part of the ideology of rulers since Hellenistic times and was also central to Julian's understanding of governance⁷. Julian defines *philanthropia* as follows: «For instance it is shown when men are punished in moderation with a view to the betterment of those punished, as schoolmasters punish children; and again in ministering to men's needs, even as the gods minister to our own» (*Ep.* 89b, 289b6-c2, tr. Wright)⁸. *Philanthropia* thus encompasses – in the terminology of Roman legal language – 1) *clementia*, i.e. leniency in judging and punishing crimes⁹. In Julian's view, however, the second part of legal leniency, *aequitas*, which is included in the Roman legal tradition's concept of *philanthropia*, is missing. *Aequitas* was intended to mitigate a literal interpretation of general law by taking into account the specific circumstances of individual cases¹⁰. It is probably missing because Julian considers the laws, as given to the ancestors «from the beginning» by the gods, to be «so beautiful» that they could not have been created by humans, but could only have been adulterated by later «innovation» (*καινοτομία*) (*Ep.* 89a, 453b4-c4)¹¹. Julian's concept of *philanthropia* encompasses 2) public welfare, which originally focused particularly on the care of parentless children. Julian demands of every priest – as well as every civil servant – that even if they are poor, «a proof of his love for his fellows is his sharing cheerfully, even from a small store, with those in need, and his giving willingly thereof, and trying to do good to as many men as he is able» (*Ep.* 89b, 305b2-4, tr. Wright)¹². This is presumably a pagan rival to Christian diaconia, which, however, is not based on the Christian obligation to charity, but on philosophical ideas such as the Stoic-Neoplatonic universal

6 WIEMER, *Neue Priester*, 227. On Julian's conception of the priesthood, cf. OLSZANIEC, *Julian Apostata*; HAHN, *Kaiser Julians Konzept*; WIEMER, *Neue Priester*.

7 See HUNGER, *ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ*; HILTBRUNNER, *Philanthropie*; on Julian, see SCHRAMM, *Freundschaft*, 346-397.

8 Ἡ δὲ φιλανθρωπία πολλή καὶ παντοία· καὶ τὸ πεφεισμένως κολάζειν τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ τῷ βελτίονι τῶν κολαζομένων, ὥσπερ οἱ διδάσκαλοι τὰ παιδία, καὶ τὸ τὰς χρείας αὐτῶν ἐπανορθοῦν, ὥσπερ οἱ θεοὶ τὰς ἡμετέρας.

9 See KABIERSCHE, *Untersuchungen*, 11-14.

10 See KABIERSCHE, *Untersuchungen*, 15-25.

11 See SCHRAMM, *Freundschaft*, 384-386.

12 Δείγμα δὲ [...] τοῦ φιλανθρώπου δέ, εἰ καὶ ἐξ ὀλίγων εὐκόλως κοινωνεῖ τοῖς δεομένοις καὶ μεταδίδωσι προθύμως, εὖ ποιεῖν ἐπιχειρῶν ὅσους ἂν οἷός τε ᾖ.

kinship of all human beings and the resulting Pythagorean-Neoplatonic “community of all goods”¹³.

The second central requirement for the life of a priest – alongside «love for men» – is “love for the gods” (τὸ φιλόθεον): «And a proof of his [sc. the priest’s] love for God is his inducing his own people to show reverence to the gods leads all his relatives to piety towards the gods» (*Ep.* 89b, 305a7-b2, tr. Wright)¹⁴. Already in the ‘mirror of princes’, which Julian presents in his second *Panegyric on Constantius*, piety (εὐσέβεια or ὁσιότης) stands at the top of the required virtues, which is a «sprout of Justice» (τῆς δικαιοσύνης ἔκγονος), that means: «No man must neglect the traditional form of worship (ἐννόμου θεραπείας)» and should worship the «higher power» (κρεῖττον) (*Or.* 3[2], 16, 70d2-6)¹⁵, from which follows the pious worship of (living or dead) parents, goodwill towards siblings and other relatives, and kindness (πράότης) towards strangers and those seeking protection (28, 86a2-6), as Plato had already postulated (*Nom.* 4, 716a6-718a8). And Iamblichus had regarded belief in the gods as useful for justice and therefore demanded that no one should be allowed to withdraw from piety and cult practice (*v. Pyth.* 174-175). Against this background, Julian demands that even a general or king «should always serve the god with the appointed ritual, like a priest or prophet» (*Or.* 3[2], 14, 68b7-c2, tr. Wright), i.e. he must be a practicing priest himself. In doing so, he opposes Constantine’s role in the Christian church, who saw himself, without holding any ecclesiastical office, as «bishop of those things outside the church» (τῶν ἐκτὸς [τῆς ἐκκλησίας] [...] ἐπίσκοπος, *Eus. Vita Const.* IV, 24) in contrast to the bishops who were responsible for those things within the church, by having churches built, convening councils, settling internal church disputes, appointing or banishing bishops¹⁶.

Although being a priest ranks above being a political official or a citizen: «The life of a priest ought to be more holy than the political life (τὸν ἱερατικὸν βίον [...] τοῦ πολιτικοῦ σεμνότερον)» (*Ep.* 89b, 289a1-2, tr. Wright), Julian’s priests, unlike Christian priests, do not need a special ordination to be appointed, and they do not belong to a special institution or professional group that was separate from the political officials, unlike the clergy in the church. The emperor’s most important task as *pontifex maximus* is to select suitable candi-

13 See SCHRAMM, *Freundschaft*, 387-388.

14 Δείγμα δὲ τοῦ φιλοθέου μέν, εἰ τοὺς οἰκείους ἅπαντας εἰς τὴν περὶ τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν εἰσαγάγοι [...].

15 Οὐ μὴν οὐδὲ τῆς ἐννόμου θεραπείας ἀποστατέον οὐδὲ τὴν τοιαύτην τιμὴν ὑπεροπτεόν τοῦ κρεῖττονος, θετέον δὲ ἐν ἀρετῆς μοίρᾳ τὴν εὐσέβειαν τὴν κρατίστην· ἔστι γὰρ ὁσιότης τῆς δικαιοσύνης ἔκγονος.

16 See STRAUB, *Kaiser Konstantin*; DASSMANN, *Kirchengeschichte*, 60.

dates for priests and to lay down rules for their conduct and the performance of their cultic duties. As far as selection is concerned, Julian favours «the better sort» (βελτίους) und «those who are naturally good and upright» (ἐπιεικεῖς φύσει καὶ σπουδαίους) (*Ep.* 89b, 289a3-5), i.e. virtuous men in the sense of ethical virtue, who willingly practice obedience to gods and laws. These are not «pure souls» or «priests absolutely», but only «a man who has received the office of a priest», for whom Julian does not demand a uniform way of life and to whom he makes «concessions» «on occasion when he is not actually engaged in service in the temples» (302c2-7, tr. Wright). The cult officials are thus defined analogously to political officials, but distinguished from them by their area of responsibility: they deserve «a far greater share of good will (εὖνοια)» and «not less, if not indeed more, than the honors that we pay to the magistrates of the state [...], for they sacrifice and pray on behalf of all men» as «officials and servants of the gods (ὡς λειτουργοὺς θεῶν καὶ ὑπηρέτας) and because they minister to us what concerns the gods, and they lend strength to the gods' gift of good things to us» (296b5-d4, tr. Wright).

Julian establishes clear rules for preparation and for the service itself: before beginning service in the temple, the priest must «keep himself pure from all contamination» for a day and a night and perform the prescribed «purifications» (καθαρμοί); he is to stay in the temple as long as local custom requires; during this time he is not allowed to leave the temple, to go home or to engage in political affairs, but he may only perform sacrifices and study philosophy (*Ep.* 89b, 302d1-303a4)¹⁷. This corresponds to Iamblichus' Pythagorean-Neoplatonic concept of a philosopher's school, according to which *paideia* must be preceded by a phase of asceticism through philosophy (Iambl. *Vita Pyth.* 68-69). As with Iamblichus, the study of philosophy involves a combination of the study of philosophical texts with theurgy, i.e. sacrifices and prayers, which Iamblichus understands as the path complementary to philosophy for gaining knowledge of the gods and uniting with them. Julian describes the curriculum of texts to be read in great detail, and this corresponds in broad terms to the school curriculum of Iamblichus' school¹⁸. Julian names Pythagoras,

17 Οἶμαι δὲ χρῆναι τὸν ἱερέα πάντων ἀγνεύσαντα νύκτωρ καὶ ἡμέραν, εἴτα ἄλλην ἐπ' αὐτῇ νύκτα καθηράμενον οἷς διαγορεύουσιν οἱ θεσμοὶ καθαρμοῖς, οὕτως εἴσω φοιτῶντα τοῦ ἱεροῦ μένειν ὅσας ἂν ἡμέρας ὁ νόμος κελεύῃ. τριάκοντα μὲν γὰρ αἱ παρ' ἡμῖν εἰσιν ἐν Ῥώμῃ, παρ' ἄλλοις δὲ ἄλλως. Εὐλόγον οὖν οἶμαι μένειν ἀπάσας ταύτας τὰς ἡμέρας ἐν τοῖς ἱεροῖς φιλοσοφοῦντα, καὶ μήτε εἰς οἰκίαν βαδίζειν μήτε εἰς ἀγοράν, ἀλλὰ μηδὲ ἄρχοντα πλὴν ἐν τοῖς ἱεροῖς ὄραν, ἐπιμελεῖσθαι δὲ τῆς περὶ τὸ θεῖον θεραπείας αὐτὸν ἐφορῶντα πάντα καὶ διατάττοντα, πληρώσαντα δὲ τὰς ἡμέρας, εἴτα ἐτέρῳ παραχωρεῖν τῆς λειτουργίας.

18 For this curriculum, see O'MEARA, *Platonopolis*, 61-65.

Plato, Aristotle and the Stoics Zeno and Chrysippus (*Or.* 89b, 300d4-301a2); Epicurus and Pyrrhonian scepticism, on the other hand, are excluded (301c5-d3). Non-philosophical literature is limited to historiographical works on real events (301b3-4) and hymns to the gods, which are attributed either to the gods themselves or to god-loving people with pure minds and which must be memorized for use in worship (301d7-302a4). Excluded are satirical poetry (e.g. Archilochos, Hipponax, Old Comedy, 300c7-d3), historical fiction and romance novels (301b4-7), because they arouse passions and desires in the soul (301c2-5). Finally, it is also forbidden to use or even hear «uttering words» (300c5-7) or to attend the theatre, chariot races, dances or animal baiting (304b2-d4).

This code of conduct for priests is quite abstract and general, which is also due to the fact that this letter is written more in the style of a theoretical treatise on the requirements of the priesthood in general. This code of conduct focuses mainly on philosophy and literature and bases the concept of priesthood on the ideas of piety, philanthropy and purity. While the first two ideas are presented in more detail in *Ep.* 89a/b Bidez, there are, as we have seen, few concrete provisions for the idea of purity, even though this was a distinctive feature of his conception of priesthood. In order to reconstruct what it means to «keep himself pure from all contamination» and to perform the prescribed «purifications», one must refer to a specific cult. It is therefore no coincidence that Julian's first religious-philosophical writing as emperor was devoted to the propagation of the cult of the Mother of the Gods, in which purity and abstinence played a particularly important role.

3. Rules for Priests in the Cult of the Mother of the Gods

Julian wrote his prose hymn *To the Mother of the Gods* for the feast of the Mater Magna and Attis between 22 and 25 March 362, which was close to and almost parallel with Easter. A close reading of the text reveals that the Neoplatonic allegory of the myth and cult of the Mother of the Gods and her favorite Attis, his castration and return to her was intended to create a pagan counter-model to the Virgin Mary, her son Jesus and his crucifixion and resurrection¹⁹. The hymn is divided into three parts: an introduction, a main section and a closing prayer. The main section is also divided into three parts according to the key questions posed in the introduction: «Who is Attis or Gallus, who is the Mother of the Gods, and what is the manner of their ritual of purification?» (*In Matr. deor.* 1, 158D3-159A2, tr. Wright). These questions come quite abruptly after only two introductory sentences,

19 See SCHRAMM, *Göttermutter*, 3-5.

which narrow down the target audience of the text: «Ought I to say something on this subject also? And shall I write about things not to be spoken of and divulge what ought not to be divulged? Shall I utter the unutterable?» (1, 158D1-3, tr. Wright). These questions show that the text is addressed to those who are not (yet) initiated into the cult of the Mother of the Gods, to whom the author must not reveal certain things that he does not need to tell those who are already initiated. This explains why some things that are important to the cult or that one would expect to learn are omitted, especially the initiation process or the actual cult ritual, e.g. that on *dies sanguinis*, the climax of the festival on 24 March, altars and cult images are sprinkled with blood, priests dance in ecstasy or, in some cases, castrate themselves²⁰. Regarding the cult, Julian explains and justifies only the dietary regulations in ch. 14-18 of the text, after the allegory of Attis and the Mother of the Gods. The text is therefore limited to the preparatory fasting period, which lasts a total of nine days from 16 March to the *dies sanguinis* on 24 March, so it can be assumed that it was written before the beginning of the fasting period, i.e. in early to mid-March²¹.

The passage on dietary rules not only provides information about what Julian considered necessary for preparing for initiation into the cult of the Mother of the Gods, but also allows conclusions to be drawn about Julian's general view of the preparatory purifications that priests had to undergo before taking up their priestly duties. This may also explain the meticulousness and detail of this part of the text, which has no parallel in ancient literature and makes it the most important source for reconstructing the dietary rules of the cult of the Mother of the Gods cult²². While the allegorical interpretation of the myth of the Mother of the Gods and Attis shows numerous traces of Iamblichus' theology, the philosophical justification of the disparate fasting and dietary rules of her cult seems to be entirely Julian's own work²³. It offers a fascinating insight into his self-image as *pontifex maximus* and religious legislator and is therefore briefly outlined here.

20 These ideas were taken up and passed on primarily by Christian opponents of the cult of the Mother of the Gods (e.g. Min. Fel. *Octav.* 24, 12; Tertull. *Apol.* 25, 20-26; Arnob. *Adv. Nat.* 1, 41; 5, 11; 14, 17; Lact. *Epit.* 18, 4), see BORGEAUD, *Mother of the Gods*, 93-98. For the realities of the cult and its rituals, see BORGEAUD, *Mother of the Gods*, 90-93, 99-100; VAN HAEPEREN, *Etrangère*, 99-148 (and 17-54 on the castrated followers of Mater Magna). For the popularity of the Metroac cult in the Roman empire, see SMITH, *Julian's Gods*, 171-176.

21 See SCHRAMM, *Göttermutter*, 14-15.

22 E.g. ARBESMANN, *Fasten*, 83-86; BRELICH, *Offerte*.

23 For a detailed interpretation of the chapters, see SCHRAMM, *Göttermutter*, 264-344.

According to Julian, the dietary rules are based on a «sacred law» (ἱερὸς νόμος) or a «divine ordinance» (θεῖος θεσμός)²⁴; Julian distinguishes between «secret statutes concerning the mysteries» and «those that can be told to all» (9, 169A1-3). As an example of the second type of ordinances, Julian cites the tree felling on 22 March (*dendrophoria*), when, in memory of Attis' castration under a pine tree, the cult college of tree bearers (*dendrophori*), consisting of woodcutters, carpenters and timber merchants, cuts down a pine tree and, in the manner of a funeral procession, carries it to the Metroon and sets it up there. According to Julian, this means that «the gods wished to teach us, in symbolic fashion, that we must pluck the fairest fruits from the earth, namely, virtue and piety, and offer them to the goddess to be the symbol of our well-ordered constitution here on earth» (9, 169A5-7, tr. Wright)²⁵. The «divine ordinance» that establishes the dietary rules is therefore an ethical, not a mystery-theological statute, which, as a religious-theurgical symbol, is intended to guide the uninitiated to a virtuous, pious way of life. It brings about purification, the goal of which is the «ascent of souls» (ἀνοδος τῶν ψυχῶν) (15, 175B5-6) – or, to put it more technically: «to turn our gaze inwards and to observe how the soul and embodied mind are a sort of mould and likeness of the forms that are embodied in matter» (4, 163A4-6, tr. Wright)²⁶. Purification is thus the ascent to the spiritual origin of the soul through self-knowledge, i.e. through the return (ἐπιστροφή) of the soul to itself, and this self-knowledge consists more precisely in recognizing the kinship and image of the soul as the knowing subject to the objects of its knowledge.

This is the epistemological foundation for dietary laws, whose meaning is based on the relationship and similarity between the parts of the soul and forbidden or permitted foods. Human beings consist of two parts of the soul, as stated in *Contra Cynicos ineruditos*: «one part of our souls is more divine, which we call mind and intelligence», and the other part is «changeable and multiform, something composite of anger and appetite, a many-headed mon-

24 Cf. 14, 174A2; 174D6; 17, 177D1; 18, 177D4; 178A3-4; 178B4.

25 [...] διδασκόντων ἡμᾶς οἶμαι τῶν θεῶν συμβολικῶς ὅτι χρητὸν καλλίστον ἐκ γῆς δρεψαμένους, ἀρετὴν μετὰ εὐσεβείας, ἀπενεγκεῖν τῇ θεῷ, σύμβολον τῆς ἐνταῦθα χρηστῆς πολιτείας ἐσόμενον. Cf. 9, 169B5-8.

26 κάθαρσις δὲ ὁρθὴ στραφῆναι πρὸς ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι, πῶς μὲν ἡ ψυχὴ καὶ ὁ ἔνυλος νοῦς ὥσπερ ἐκμαγεῖόν τι τῶν ἐνύλων εἰδῶν καὶ εἰκῶν ἐστίν; cf. Porph. *Sent.* 32, 3-5 Lambergz: πρῶτον μὲν οἷον θεμέλιος καὶ ὑποβάθρα τῆς καθάρσεως τὸ γινῶναι ἑαυτὸν ψυχὴν ὄντα ἐν ἄλλοτρίῳ πράγματι καὶ ἑτερουσίῳ συνδεδεμένον; Iambl. *De an.* fr. 43, 70, 1-3 (Finamore - Dillon): καὶ μὴν τῆς γε καθάρσεως ἀφαίρεσις τῶν ἄλλοτρίων, ἀπόδοσις τῆς οικείας οὐσίας, τελειότης, ἀποπλήρωσις, αὐτάρκεια, ἀνοδος ἐπὶ τὴν γεννησαμένην αἰτίαν [...].

ster» (*Contra Cyn.* 15, 197A5-B1, tr. Wright)²⁷ – or as expressed in the hymn *To the Mother of the Gods*: «us, who by nature belong to the heavens but have fallen to earth», «us who once flew down from heaven and fell to earth» (*In Matr. deor.* 9, 169B5-6, C2-3, tr. Wright). These formulations sound gnostic²⁸, but probably allude to Plato's image of the soul as a winged soul chariot that enters the body through the loss of its wings, i.e. through the forgetting of the ideas seen in the supercelestial place (*Phdr.* 246a-249b)²⁹.

Heaven and earth are the two points of reference for the aforementioned divine ordinance, which is developed into two basic dietary rules, one prohibiting certain foods in worship and one permitting others: «[The divine ordinance] forbids us first to eat those fruits that grow downwards in the earth» (*In Matr. deor.* 16, 175B7-8, tr. Wright)³⁰; «but we are allowed to eat fruit and vegetables, only not those that creep on the ground, but those that are raised up from the earth and hang high in the air» (16, 175D5-7, tr. Wright)³¹. To justify the first rule, Julian refers to Plato and the *Chaldean Oracles*: according to Plato, evil has been banished «here», i.e., to the earth, which the Chaldeans call «refuse» (σκύβαλον) and from which one must «escape» (16, 175B8-C2). The reference is a passage in *Theaetetus*, according to which evil exists as a necessary opposition to good, but not «among the gods», i.e. in the noetic realm, but in «mortal nature» and in «this region here», from which one must «escape» as quickly as possible, which is synonymous with the *summum bonum* of Platonic ethics, «becoming as like god as possible» (ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν) (*Tht.* 176a5-b2). Chaldean is the expression «refuse» (σκύβαλον) for the earth, because in the *Chaldean Oracles* (fr. 158,1 des Places) this is a term for «abysmal» or earthly matter, i.e. the last, lowest form of matter³², which is why Julian also refers to the earth as «the last and lowest of things». «Heaven» is the necessary antonym and refers to the «heaven of ideas» in Plato's *Phaedrus*.

27 [...] τὸ μὲν ἐστὶ τῆς ψυχῆς ἡμῶν θειότερον, ὃ δὴ νοῦν καὶ φρόνησίν φαμεν [...], ἕτερον δὲ τι τούτῳ συνέζευκται ποικίλον καὶ παντοδαπόν, ὀργῇ καὶ ἐπιθυμίᾳ ξυμμιγές τι καὶ πολυκέφαλον θηρίον [...].

28 See DE VITA, *Giuliano Imperatore. Lettere*, CLXXXI n. 398 and 575 n. 100 (with further secondary literature).

29 See UGENTI, *Giuliano Imperatore*, 85.

30 Οὐκοῦν οὐκ ἔᾶ πρῶτον σιτεῖσθαι τὰ κατὰ γῆς δυόμενα σπέρματα· ἔσχατον μὲν γὰρ τῶν ὄντων ἡ γῆ.

31 [...] ἐπιτέτραπται δὲ χρῆσθαι καρποῖς καὶ λαχάνοις, οὐ τοῖς χαμαιζήλοις, ἀλλὰ τοῖς ἐκ γῆς αἰρομένοις ἄνω μετεώροις.

32 See SCHRAMM, *Göttermutter*, 232-233.

Julian himself describes the two principles mentioned above, which dictate what is forbidden and what is permitted to eat in the cult of the Mother of the Gods, as «certain rules, so to speak, and norms (ὥσπερ τύπους τινὰς [...] καὶ κανόνας), in order to be able to decide about these matters (i.e. the forbidden or permitted foods), though perhaps, owing to my haste, my argument may pass some evidence by» (14, 174D7-9, tr. Wright, slightly modified)³³. With this last reservation, Julian apologizes in advance for perhaps omitting something from the list of forbidden or permitted foods that he promised earlier; however, it would be impossible to list everything. The τύποι καὶ κανόνες are a phrase commonly used by Christian authors for traditional internal church and liturgical rules, to which Julian refers with a certain distance, expressed by τινὰς³⁴. In analogy (ὥσπερ!) to Christian church rules, the «rules and norms» of the cult of the Mother of the Gods are also traditional, practical basic rules derived from fundamental theological convictions. However, their primary purpose is not to improve the ethics of the believers and their community³⁵, but to develop the individual initiate's ability to judge which foods are prohibited or permitted in the cult. This ability to judge results from a theoretical understanding of the meaning and rationale behind the basic rules, as presented here by Julian, and their practical application in the cult (οἷς ἐπόμενοι). Julian implicitly marks a difference from the Christian understanding of church rules, which seems to be based essentially on the adoption and practical observance of norms and rules handed down in the Bible or by the Christian community, rather than on their justification and cognitive understanding. However, he adopts from Christian church rules the intention of reducing the regulations for many individual cases to a few basic rules that the initiate can use as practical guidance³⁶.

Foods prohibited during the fasting period before the festival include plants that grow into the ground, e.g. beets, root vegetables, seeds planted in the

33 [...] ὥσπερ τύπους τινὰς προθεῖναι καὶ κανόνας, οἷς ἐπόμενοι, κἂν τι πολλάκις ὑπὸ τῆς σπουδῆς παρέλθῃ τὸν λόγον, ἔξομεν ὑπὲρ τούτων κρίναι.

34 E.g. Athan. *Contra Arian.* 69, 2: τῷ ἐκκλησιαστικῷ κανόνι κατὰ τὸν παλαιὸν τύπον ὑποτάσσεσθαι; Athan. *Ep. encycl. ad episc.* 1, 8, 1: κανόνες καὶ τύποι ταῖς ἐκκλησίαις ἐδόθησαν; Bas. *Reg. mor.* 13 (PG XXXI, 864, 46-48); Greg. Ny. *Contra usurarios* (GNO IX, 1, 201, 12-13): ὁ δὲ σωτὴρ ἡμῶν καὶ τῆς εὐσεβείας διδάσκαλος εὐχῆς κανόνα καὶ τύπον ἀπέριτον τοῖς μαθηταῖς εἰσηγούμενος; Ioh. Chrys. *fr. in Iob* (PG LXIV, 513, 39-42).

35 E.g. Bas. *Reg. mor.* 13 (PG XXXI, 864, 46-48): ὡς τύπον ἢ κανόνα τῆς εὐσεβείας εἰς κατόρθωσιν μὲν τῆς ἐν πᾶσιν εὐθύτητος τῶν ἀκολουθούντων τῷ Κυρίῳ.

36 E.g. Ioh. Chrys. *fr. in Iob* (PG LXIV, 513, 39-42): διεξελθὼν δὲ πάντα τὰ τε πρακτέα, καὶ τὰ μὴ, τὸν κοινὸν κανόνα καὶ τύπον πᾶσιν ἐφήρμοσεν, εἰς ὃν ἀφορῶν τις, ἐν οὐδενὶ διαμαρτῆσεται.

ground; plants that grow out of the ground, e.g. vegetables, are permitted³⁷. However, this does not include all plants that grow out of the ground; apples, pomegranates and dates, for example, are still forbidden, for a variety of reasons, some based on cult practice and others on theology (e.g. pomegranates because they were considered chthonic plants in the cult of the Mother of the Gods, dates because they were sacred to Attis)³⁸. Bread, which according to other traditions was forbidden in the cult of the Mother of Gods, is not specifically mentioned by Julian, but is presumably included in his general prohibition of seeds planted in the earth. Fish and pork are also forbidden because they were also considered chthonic³⁹; birds (with a few exceptions, perhaps the rooster) and the usual four-legged sacrificial animals such as sheep, goats and cattle are permitted⁴⁰.

Many considered it «ridiculous», as Julian says, that meat consumption was permitted during the fasting period in the cult of the Mother of the Gods while seeds were forbidden, because one should abstain from inanimate beings but not from animate beings, or the differentiation in plant-based foods between sprouting vegetables and roots⁴¹; the former apparently seemed ridiculous to critics such as Porphyry, who had been the most vehement advocate of vegetarianism within Neoplatonism, and the latter to Christians, including Julian in his earlier Christian phase of life. As an emperor who openly professed his belief in pagan cults, he was – similar to Iamblichus before him within Neoplatonism⁴² – a supporter of animal sacrifice, but otherwise committed to vegetarianism in practice, not in principle⁴³. Julian justified his change of opinion regarding the fasting rules and sacrificial practices of the cult of the Mother of Gods with his own initiation into the cult, through which he ex-

37 Cf. 16, 175B7-8; 175D4-176A5.

38 Cf. 16, 176A5-B6.

39 Cf. 16, 176B6-C1; 17, 177A7-B2; 177C1-6.

40 Cf. 17, 177B7-9.

41 Cf. 14, 174A1-B8.

42 See e.g. Iambl. *Resp.* 5, 14, 162, 9-163, 6 (Saffrey-Segonds-Lecerf) (against Porphyry regarding animal sacrifice as an appropriate sacrifice), but also positively regarding Pythagorean vegetarianism *Vita Pyth.* 187; *Protr.* 21, 39, 125, 27-29 (Pistelli). On Iamblichus' position on vegetarianism, see HAUSSLEITER, *Vegetarismus*, 337-342.

43 See HAUSSLEITER, *Vegetarismus*, 341-351. Characteristic of Julian's position is, on the one hand, his sympathy for Plato's «well-conducted», i.e. vegetarian, city as opposed to the «luxurious», i.e. meat-consuming, city (*Misop.* 20, 350B7-C6, cf. *Plat. Rep.* 2, 372c-373c), and on the other hand his defense of the Cynic Diogenes against critics of his meat consumption (*Contra Cyn.* 12).

perienced the meaning of its cult rules in a very practical way and recognized them theoretically:

She [the Mother of the Gods] did not disregard me when I wandered as it were in darkness. For first she bade me cut off no part indeed of my body, but by the aid of the intelligible cause that subsists prior to our souls, all that was superfluous and vain in the impulses and motions of my own soul. And that cause gave me, to aid my understanding, certain beliefs which are perhaps not wholly out of harmony with the true and sacred knowledge of the gods (14, 174C5-D2, tr. Wright)⁴⁴.

Julian derives his legitimacy as a mediator and explainer of the cult rules (especially the preparation for the cult) from his own initiation and his personal experience as an initiated⁴⁵. He explains the «command» of the Mother of Gods to «cut off the superfluous and useless» in imitation of the castration of Attis not as a call for one's own physical castration, but as a purification of the soul with regard to the activity of its irrational part. This part should not be completely eliminated, but only its excess should be curtailed, and the soul as a whole should be brought into a moderate harmony between its rational and irrational parts⁴⁶. Fasting from certain foods brings about this purification of the soul and thus represents the appropriate preparation of the initiate for initiation, through which his soul, i.e. its rational part, is enabled to attain 'thoughts' and theological «knowledge of the gods».

However, fasting not only affects the soul, but also the body. At the end of his exposition on the dietary rules of the cult of the Mother of Gods, Julian speaks of the «great and marvellous benefit» (ὠφέλεια) for the body and its health:

44 [...] μοι πρῶτον μὲν ἐκέλευσεν ἀποκόψασθαι, οὐτι κατὰ τὸ σῶμα, κατὰ δὲ τὰς ψυχικὰς ἀλόγους ὁρμὰς καὶ κινήσεις τῇ νοερᾷ καὶ προεστῶσῃ τῶν ψυχῶν ἡμῶν αἰτία τὰ περιττὰ καὶ μάταια· ἐπὶ νοῦν δὲ ἔδωκεν αὕτη λόγους τινὰς ἴσως οὐκ ἀπάδοντας πάντα τῆς ὑπὲρ θεῶν ἀληθοῦς ἅμα καὶ εὐαγοῦς ἐπιστήμης.

45 On Julian's self-presentation as a practicing devotee of the Mother of Gods and a philosophical theologian, see TANASEANU-DÖBLER, *Theologe*, 182-190, 207-208.

46 It is the ideal of μετριοπάθεια, not ἀπάθεια of the soul, that is to be realized here. Julian's statement is similar to that of Iamblichus: with the Pythagorean apophthegma that one must «cut off with fire and sword everything that does not fit into the right measure» (πυρὶ καὶ σιδήρῳ τὰ ἀσύμμετρα πάντα ἀποκόπτειν, Iambl. *Vita Pyth.* 187), which also includes «abstinence from all food that is animated and makes one undisciplined», he introduces his treatment of σωφροσύνη. And it is one of the effects of sacrifice to «cut off the superfluous in us» (τὰ μὲν ἀποκόπτων τῶν ἐν ἡμῖν περιτευνόντων) and «to bring what is flawed and disturbed into the right measure and order» (τὰ δὲ εἰς συμμετρίαν ἄγων καὶ τάξιν ὅσα πλημμελῶς ἐπιτετάρακται, *Resp.* 5, 16, 165, 8-13 Saffrey-Segonds-Lecerf).

For when the soul abandons herself wholly to the gods, and entrusts her own concerns absolutely to the higher powers, and then follow the sacred rites [...] then, I say, since there is nothing to hinder or prevent – for all things reside in the gods, all things subsist in relation to them, all things are filled with the gods – straightway the divine light illumines our souls. And thus endowed with divinity they impart a certain vigour and energy to the breath implanted in them by nature; and so that breath is hardened as it were and strengthened by the soul, and hence gives health to the whole body. For I think not one of the sons of Asclepius would deny that all diseases, or at any rate very many and those the most serious, are caused by the disturbance and derangement of the breathing. Some doctors assert that all diseases, others that the greater number and the most serious and hardest to cure, are due to this (18, 178B2-C7, tr. Wright)⁴⁷.

The focus of cultic dietetics is not on the body and its organs, but on the pneuma. Julian distinguishes between two forms of pneuma: the immaterial, «luminous pneuma» (ἀγροειδὲς πνεῦμα), which mediates between the incorporeal soul and the body, and the material, «innate pneuma» (σύμφυτον πνεῦμα) of the body, which is inherently connected to the luminous pneuma and is the carrier of the irrational soul⁴⁸. Through preparatory fasting and initiation into the mysteries of the Mother of the Gods, the «fineness» and «good mood» of the luminous pneuma⁴⁹ is strengthened and enlarged, so that its attachment to the innate pneuma and thus to the body is reduced.

47 Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ πάσαν ἑαυτὴν δῶ τοῖς θεοῖς, ὅλα τὰ καθ' ἑαυτὴν ἐπιτρέψασα τοῖς κρείττοσιν, ἐπομένης, οἶμαι, τῆς ἀγιστείας καὶ πρό γε ταύτης τῶν θείων θεσμῶν ἡγουμένων [...], αὐτίκα μὲν αὐταῖς ἐλλάμπει τὸ θεῖον φῶς, θεωθεῖσαι δὲ αὐταὶ τόνον τινὰ καὶ ῥώμην ἐπιτιθέασιν τῷ συμφύτῳ πνεύματι, τοῦτο δὲ ὑπ' αὐτῶν στομούμενον ὥσπερ καὶ κρατυνόμενον σωτηρίας ἐστὶν αἴτιον ὅλῳ τῷ σώματι. Τὸ δὲ ὅτι μάλιστα μὲν πάσας τὰς νόσους, εἰ δὲ μὴ ὅτι τὰς πλείστας καὶ μεγίστας, ἐκ τῆς τοῦ πνεύματος εἶναι τροπῆς καὶ παραφορᾶς συμβέβηκεν, οὐδεὶς ὅστις, οἶμαι, τῶν Ἀσκληπιαδῶν οὐ φήσειεν· οἱ μὲν γὰρ καὶ πάσας φασίν, οἱ δὲ τὰς πλείστας καὶ μεγίστας καὶ ἰαθῆναι χαλεπωτάτας.

48 On the «luminous pneuma», cf. *In reg. Sol.* 37, 152B2-3, its source perhaps *Or. Chald.* fr. 120 des Places (ψυχῆς λεπτὸν ὄχημα), cf. DE VITA, *Giuliano Imperatore*, 221; on the «innate» pneuma, cf. *Contra Cyn.* 3, 182C8 (πνεῦμα ἐνθερμον), its source is presumably the medical school of pneumatics (cf. BOUFFARTIGUE, *Julien*, 485-486; DE VITA, *Giuliano imperatore*, 218-219). This school distinguishes between a «natural» or «warm pneuma» (πνεῦμα φυσικόν, πνεῦμα ἐνθερμον) located in the heart as the principle of life and movement (Ps.-Gal. *Def. med.* 49 [XIX, 360, 4-6 Kühn]; 95 [XIX, 371, 7-9 Kühn]), and a «soul pneuma» (πνεῦμα ψυχικόν) that permeates the entire body, which is the principle of human perception and thought and is located in the head (Ps.-Gal. *Intr.* 8 [XIV, 697, 6-8 Kühn]; 13 [XIV, 726, 6-14 Kühn]; *Def. med.* 29 [XIX, 355, 15-17 Kühn]; cf. VERBEKE, *Évolution*, 191-206; SCHRAMM, *Göttermutter*, 333-338).

49 Cf. *In reg. Sol.* 37, 152B2: τὸ λεπτὸν καὶ εὐτονον τῆς θείας αὐγῆς οἶον ὄχημα [...].

For the physicians whom Julian refers to for the innate pneuma, health consists in the «good mixture» (εὐκρασία) or «harmony» (ἁρμονία) of the four primary qualities of warm, cold, moist and dry⁵⁰, diseases arise accordingly from their lack of harmony and poor mixture⁵¹. Quite a few of the diseases are explained by the «thickening» of the pneuma⁵², therefore, in medical dietetics, a light, non-burdensome diet is generally considered to be beneficial to health⁵³. This is the medical background for Julian's interpretation of the dietary rules of the cult of the Mother of Gods. This is because the forbidden foods are all those that were considered particularly heavy and coarse due to their earthiness⁵⁴.

4. Conclusion

The hymn *To the Mother of Gods* provides a clearer understanding of how Julian conceived of the prescribed purifications that the priest had to undergo before the beginning of his service. These consist essentially of fasting, abstaining from heavy foods or foods that are forbidden in a particular cult. Within the cult, this diet was limited to the fasting period, but Julian certainly wanted it to be recommended as permanent and beneficial for both body and mind⁵⁵. This is supported by the latter reference to the medical background of his dietetics. This probably also applied to priestly service in general, for which he required a day of purification as preparation (*Ep.* 89b, 302d1-2); this probably consisted of fasting, as described for the nine-day fasting period of the cult of the Mother of Gods. In general, Julian considers this moderate lifestyle to be

50 Cf. Ps.-Gal. *Def. med.* 31 (XIX, 356, 7-12 Kühn); 129 (XIX, 382, 8-12 Kühn).

51 Cf. Aret. III, 16, 1 (CMG II, 60, 10-13 Hude); Ps.-Gal. *Intr.* 9 (XIV, 699, 6-10 Kühn); Orib. *Coll. med.* IX, 20, 6 (CMG VI, 1, 2, 20, 1-3 Raeder). Examples of diseases caused by disturbance of the pneuma: sore throat (Aret. I, 7, 1 [CMG II, 7, 25-27 Hude]; I, 7, 2 [CMG II, 8, 11-13 Hude]); hypochondria (Aret. III, 14, 3 [CMG II, 56, 12-14 Hude]); colic (Aret. II, 6, 1 [CMG II, 25, 10-13 Hude]); fever (Ps.-Gal. *Def. med.* 185 [XIX, 398, 14-15 Kühn]); for further examples of diseases resulting from a poor condition of the pneuma, cf. VERBEKE, *Évolution*, 199-205; SCHRAMM, *Göttermutter*, 339-342.

52 Cf. BOUFFARTIGUE, *Julien*, 485; DE VITA, *Giuliano Imperatore*, 218.

53 E.g. Orib. *Ad Eun.* 1, 17, 4: ἀσφαλεστέρα τοίνυν ἐστὶν ἡ λεπτόνουσα διαίτα πρὸς φυλακὴν ὑγείας τῆς παχυνούσης μᾶλλον; Hierocl. *In carm. aur.* 16, 11, 1-3 (Köhler): ἔστι γάρ, ἃ μὴ δεῖ προσφέρεισθαι ὡς βαρύνοντα τὸ σῶμα καὶ καθέλκοντα τὸ συμφυὲς πνεῦμα τῆς ψυχῆς πρὸς ὑλικωτέρας ἐμπαθείας [...].

54 Cf. Sallust. *De diis* 4, 10, 8, 20-21 (Nock).

55 Cf. 17, 176C2-3 (on the prohibition of fish); ARBESMANN, *Fasten*, 85; SCHRAMM, *Göttermutter*, 302.

a necessary prerequisite for practicing theology as knowledge of the nature of the gods and their work: whether it is conveyed through cult initiation, as in the cult of the Mother of Gods, or through the study of philosophical-theological writings, as required in Letter 89a/b. Only this opens the soul to the spirit and the gods. It is therefore not surprising that an emperor such as Julian, in his hymn *To the Mother of Gods*, deals in such detail with questions of nutrition, particularly for cult aspirants, but also for priests in general. This, too, was part of his understanding of his office as *pontifex maximus*.

Bibliography

- ARBESMANN P.R., *Das Fasten bei den Griechen und Römern*, Gießen 1929.
- ARETAEUS, *Corpus Medicorum Graecorum* II, hrsg. v. K. Hude, Berlin 1958.
- ASMUS R., *Eine Encyklika Julians des Abtrünnigen und ihre Vorläufer*, ZKG 16 (1896) 45-71.
- BORGEAUD PH., *Mother of the Gods. From Cybele to the Virgin Mary*, Baltimore-London 2004.
- BOUFFARTIGUE J., *L'Empereur Julien et la culture de son temps*, Paris 1992.
- BOWERSOCK G.W., *Hellenism in Late Antiquity*, Ann Arbor 1990.
- BRELICH A., *Offerte e interdizioni alimentari nel culto della Magna Mater a Roma*, SMSR 36 (1965) 27-42.
- Claudii Galeni Opera Omnia*, ed. by K.G. Kühn, Leipzig 1821-1833.
- DASSMANN E., *Kirchengeschichte* II.1. *Konstantinische Zeit und spätantike Reichskirche*, Stuttgart-Berlin-Köln 1996.
- DE VITA M. C., *Giuliano Imperatore filosofo neoplatonico*, Milano 2011.
- GIULIANO, *Alla Madre degli Dei e altri discorsi*. Introduzione di J. Fontaine, testo critico a cura di C. Prato, traduzione e commento di A. Marcone, Milano 1987.
- GIULIANO, *Alla Madre degli dei*. Edizione critica, traduzione e commento a cura di V. Ugenti, Galatina 1992.
- GIULIANO, *Lettere e Discorsi*, a cura di M.C. De Vita, Milano 2022.
- HAHN J., *Kaiser Julians Konzept eines Philosophenpriestertums. Idee und Scheitern einer Vision*, in *Formen und Funktionen von Leitbildern*, ed. by J. Hahn, M. Vielberg, Stuttgart 2007, 147-161.
- HAUSSLEITER J., *Der Vegetarismus in der Antike*, Berlin 1935.
- HIEROCLES, *In aureum Pythagoreorum carmen*, ed. by F.W. Köhler, Stuttgart 1974.
- HILTBRUNNER O., *Philanthropie und Humanität*, in *ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΝΗΡ*. Festschrift für M. Wegner, hrsg. v. O. Brehm und S. Klie, Bonn 1992, 189-201.

HUNGER H., *ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ. Eine griechische Wortprägung auf ihrem Wege von Aischylos bis Theodoros Metochites*, AnzAW 100 (1963) 1-20.

IAMBlichUS, *De Anima*. Text, Translation, and Commentary by J.F. Finamore and J.M. Dillon, Leiden-Boston-Köln 2002.

IAMBlichUS, *Iamblichi Protrepticus*. Ad fidem codicis Florentini edidit H. Pistelli, Lipsiae 1888.

IAMBlichUS, *Réponse à Porphyre: De mysteriis*. Texte établi traduit et annoté par H.D. Saffrey et A.-P. Segonds, avec la collaboration de A. Lecerf, Paris 2013.

KABIERSCH J., *Untersuchungen zum Begriff der Philanthropia bei dem Kaiser Julian*, Wiesbaden 1960.

KOCH W., *Comment l'empereur Julien tâcha de fonder une église païenne. I: L'apostasie de Julien*, RBPh 6 (1927) 123-146.

KOCH, W., *Comment l'empereur Julien tâcha de fonder une église païenne. II: Les Lettres pastorales*, RBPh 7 (1928), 49-82 and 511-550.

L'Empereur Julien. Œuvres complètes I.1: *Discours de Julien César* (I-V). Texte établi et traduit par J. Bidez, Paris 1932; I.2: *Lettres et Fragments*. Texte établi et traduit par J. Bidez, Paris 1924; II.1: *Discours de Julien Empereur* (VI-IX). Texte établi et traduit par G. Rochefort, Paris 1963; II.2: *Discours de Julien Empereur* (X-XII). Texte établi et traduit par C. Lacombrade, Paris 1964.

MARCONI A., *Giuliano. L'Imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo*, Roma 2019.

MAZZA M., *Giuliano o dell'utopia religiosa: Il tentativo di fondare una chiesa pagana?*, Rudiae 10 (1998) 19-42.

OLSZANIEC S., *Julian Apostata und seine Reform der heidnischen Priesterschaft*, Eos 86 (1999) 217-24.

O'MEARA D.J., *Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity*, Oxford 2003.

Oracles Chaldaïques avec un choix de commentaires anciens. Texte établi et traduit par E. des Places, Paris 1971.

ORIBASius, *Collectiones Medicae*, in *Corpus Medicorum Graecorum* VI, hrsg. v. J. Raeder, Leipzig 1928-1933.

REBENICH S., *Der Helios-Hymnos als Beitrag zu Julians Religionspolitik: Herrschaftsrepräsentation und pagane Reaktion*, in *Sonne, Kosmos, Rom. Julian, Hymnos auf König Helios*. Eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von F. Ferrari, M. Hose, S. Rebenich, A.M. Ritter, M. Schramm, I. Tanaseanu-Döbler, ed. by M. Schramm, Tübingen 2022, 211-232.

RENUCCI P., *Les idées politiques et le gouvernement de l'empereur Julien*, Bruxelles 2000.

- SALLUSTIUS, *Concerning the Gods and the Universe*, ed. by A.D. Nock, Cambridge 1926.
- SCHMIDT-HOFNER S., *Reform, Routine, and Propaganda: Julian the Lawgiver*, in *A Companion to Julian the Apostate*, ed. by S. Rebenich and H.-U. Wiemer, Leiden-Boston 2020, 124-171.
- SCHRAMM M., *Freundschaft im Neuplatonismus. Politisches Denken und Sozialphilosophie von Plotin bis Kaiser Julian*, Berlin-Boston 2013.
- SCHRAMM M., *Kaiser Julian, Auf die Göttermutter. Einleitung, Übersetzung und Kommentar*, Berlin-Boston 2025.
- SCROFANI G., *La religione impura. La riforma di Giuliano imperatore*, Brescia 2010.
- SMITH, R., *Julian's Gods. Religion and Philosophy in the Thought and Action of Julian the Apostate*, London-New York 1995.
- STRAUB J., *Kaiser Konstantin als ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός*, in *Regeneratio Imperii. Aufsätze über Roms Kaisertum und Reich im Spiegel der heidnischen und christlichen Publizistik I*, ed. by J. Straub, Darmstadt 1972, 119-133.
- TANASEANU-DÖBLER I., *Theologe, Myste, Gesandter der Götter: Kaiser Julians Selbstinszenierungen als religiöses Subjekt*, in *Sonne, Kosmos, Rom. Julian, Hymnos auf König Helios*. Eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von F. Ferrari, M. Hose, S. Rebenich, A.M. Ritter, M. Schramm, I. Tanaseanu-Döbler, ed. by M. Schramm, Tübingen 2022, 167-209.
- The Works of the Emperor Julian*, with an English translation by W. Cave Wright, London-New York 1913.
- VAN HAEPEREN, F., *Étrangère et ancestrale: La mère des dieux dans le monde romain*, Turnhout 2019.
- VERBEKE G., *L'évolution de la doctrine du pneuma du stoïcisme à Saint Augustin*, Paris-Louvain 1945.
- WEIS B. K., *Das Restitutionsedikt Kaiser Julians*, Heidelberg 1933.
- WEIS B. K., *Julian, Briefe. Griechisch-Deutsch*, München 1973.
- WIEMER H.-U., *Neue Priester braucht das Land; oder: Wollte Kaiser Julian eine 'heidnische Kirche' schaffen?*, *Zeitschrift für Antikes Christentum* 21 (2017) 520-558.
- WIEMER H.-U., *Revival and Reform: The Religious Policy of Julian*, in *A Companion to Julian the Apostate*, ed. by S. Rebenich, H.-U. Wiemer, Leiden-Boston 2020, 207-244.

Periscopio

**PER UNA PANORAMICA DELLE COSTITUZIONI IMPERIALI
EMANATE A SERDICA TRA LA FINE DEL III
E IL IV SECOLO D.C.**

MALINA NOVKIRISHKA-STOYANOVA*

Università di Sofia Sveti Kliment Ohridski, Bulgaria

ABSTRACT: The article, dedicated to Professor Puliatti as an honorary member and prominent participant in the international initiatives of the Balkan Association for Roman Law and Roman Legal Tradition *Societas pro Iure Romano*, briefly presents the content and conclusions of a project of the Faculty of Law of Sofia University. Prof. Puliatti took a particular interest in it, as it is partly related to his fundamental studies on Late Antiquity. The project, implemented almost 10 years ago, is related to the analysis and commentaries of the imperial constitutions edited in Serdica as one of the temporary capitals of the Eastern Roman Empire at the end of the 3rd and the beginning of the 4th century AD.

KEY WORDS: Serdica, emperors, imperial constitutions, the Serdica Edict of Galerius.

Con questo articolo vorrei esprimere, da parte mia e dei giovani colleghi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia, il più sincero rispetto al Prof. Salvatore Puliatti, un romanista profondo e di chiara fama, professore straordinario e vero *magister* per generazioni di giuristi, in Italia e all'estero. Si è impegnato con grande entusiasmo nell'Associazione Balcanica per il Diritto Romano e la Tradizione Romanistica *Societas pro Iure Romano*, fondata a Sofia nel 2016, e tuttora partecipa costantemente ai suoi convegni annuali. Non si è limitato a partecipare: ci ha consigliato, assistito con idee, contatti, consigli sull'organizzazione; è stato l'instancabile Ambasciatore dell'Associazione presso i romanisti italiani, ne ha promosso l'attività e l'inarrestabile sviluppo, dovuto anche al suo attivo e benevolo aiuto.

Al Professor Puliatti dobbiamo la scelta dei temi tanto dei nostri convegni annuali quanto della rivista IUS ROMANUM, pubblicata nell'ambito del progetto omonimo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia. Ha

* Malina Novkirishka-Stoyanova è professore ordinario e Dottore in Scienze giuridiche nell'Università di Sofia Sveti Kliment Ohridski (Sofia, Bulgaria), nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Balcanica per il Diritto Romano e la Tradizione Romanistica *Societas pro Iure Romano*. mnovkirishka@abv.bg.

partecipato generosamente ai numeri della rivista non solo scrivendo articoli e recensioni, ma anche aiutandoci a individuare altri autori interessati a pubblicare contributi sui temi della rivista.

Il Professor Puliatti è ormai parte della comunità accademica bulgara che si dedica al diritto romano. È stato più volte nostro ospite tenendo lezioni pubbliche, partecipando a convegni e seminari, incontrando studenti e docenti delle Università di Sofia e di Plovdiv e della Nuova Università Bulgara. Gli argomenti delle sue lezioni sono particolarmente intriganti e hanno stimolato discussioni e persino alcune ricerche indipendenti sulle sue idee. Alle lezioni accorrono studenti non solo di Giurisprudenza, ma anche delle Facoltà di Storia dell'Università, di Filologia classica, di Studi culturali e di Scienze politiche. In Bulgaria, la sua profonda conoscenza della tarda antichità e il suo modo particolarmente suggestivo di presentare gli argomenti hanno attirato l'attenzione sia di giovani studenti sia di scienziati affermati.

E ancora di più: il Professor Puliatti è ormai un nostro caro e sincero amico, con il quale abbiamo avuto il privilegio speciale di parlare per ore, condividere idee e discutere delle fonti. Oserei sperare che il suo soggiorno in Bulgaria, che ha sperimentato con sincera gioia e curiosità, sia stato piacevole e gli abbia regalato emozioni indimenticabili. E dato che ogni visita dei nostri carissimi ospiti, ogni viaggio inizia invariabilmente da Sofia, dove ci siamo riuniti ripetutamente intorno al complesso archeologico nel centro della capitale, che ha preservato lo spirito e parti dell'urbanistica dell'antica Serdica, vorrei presentare nelle righe che seguono uno studio scientifico che abbiamo intrapreso all'Università di Sofia più di dieci anni fa e che ha particolarmente incuriosito il Professor Puliatti. Purtroppo, il libro pubblicato a seguito della ricerca scientifica è già una rarità bibliografica, è uscito solo in bulgaro ed è stato creato per un'occasione specifica: la candidatura di Sofia a Capitale Europea della Cultura nel 2019.

* * *

Il progetto scientifico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia si è sviluppato come naturale prosecuzione di una precedente ricerca relativa alla celebrazione, per la prima volta il 30 aprile 2011, a Sofia, del giubileo legato all'inizio del Cristianesimo in Europa, sostenuto non solo dalla comunità scientifica ma anche dalla Chiesa ortodossa bulgara. In questa stessa data, 17 secoli fa (nel 311), l'imperatore romano Galerio firmava a Serdica un editto che poneva fine alla dura persecuzione dei cristiani: la loro religione era proclamata uguale alle altre religioni e venivano previste ulteriori misure legali per restituire le proprietà sequestrate alle comunità cristiane e concedere l'am-

nistia ai cristiani detenuti e condannati¹. Questo provvedimento, noto a una ristretta cerchia di specialisti con il nome di “Editto di Tolleranza” o “Editto di Serdica”, almeno in Bulgaria non ha ricevuto il meritato posto nella memoria storica. Come risultato del lavoro congiunto con i colleghi del Dipartimento di Filologia Classica dell’Università di Sofia, l’Editto è stato tradotto in bulgaro e collocato (insieme al testo latino) su una stele vicino alla chiesa di Santa Sofia – uno dei luoghi simbolo della storia della capitale bulgara.

Questo studio, anzi la principale *ratio legis* dell’editto dell’imperatore Galerio, è stato collegato anche alle grandi celebrazioni, tenutesi nel 2013, per i diciassette secoli dall’emanazione dell’Editto di Milano da parte degli imperatori Costantino e Licinio, nel 313. Proprio questo editto è considerato il punto di svolta nella politica religiosa degli imperatori romani del IV secolo, che avrebbe condotto al riconoscimento del cristianesimo come religione ufficiale dell’Impero, e in prospettiva, degli stati feudali europei.

Grazie ai due giubilei e alle discussioni sulla natura giuridica dei due editti, ha preso forma l’idea di studiare la legislazione imperiale creata nell’antica Serdica.

L’Editto di Serdica, secoli dopo chiamato “Editto di Tolleranza”, sembra aver seguito la *damnatio memoriae* che offusca oggi l’immagine dell’imperatore Galerio. Il suo legame con l’antica Serdica non riguarda solo il luogo di emissione, ma anche il luogo di morte dell’imperatore, che si suppone sia nato nelle vicinanze di Serdica². Dovevano passare diciassette secoli prima di riaprire questa pagina della storia delle terre bulgare e attirare l’attenzione del pubblico sul passato della nostra capitale³.

1 Per la celebrazione cfr. il sito web del Patriarcato bulgaro <<https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=44270>>, nonché le conferenze tenute dal Prof. Giorgio Barone Adesi presso l’Università di Sofia in <http://www.law.uni-sofia.bg/LS/PL311/default.aspx> e l’introduzione della Prof.ssa Veselina Vachkova alla collezione di articoli dalla Conferenza Scientifica Internazionale dell’aprile 2012 *Serdica Edict (311 AD). Concepts and Realizations of the Idea of Religious Tolerantion*. Tutti i riferimenti alle risorse Internet sono stati verificati il primo aprile 2024.

2 Questo aspetto resta dubbio, poiché *Felix Romuliana* (complesso archeologico di Gamzigrad vicino all’attuale città di Zaičar, in Serbia, e al confine serbo-bulgaro), dove si trovano i resti della residenza dell’imperatore Galerio, è spesso considerata suo luogo di nascita. Tuttavia, ricerche più recenti hanno rivelato che si tratta del luogo di nascita della madre, con la quale Galerio mantenne sempre un forte legame affettivo e alla quale si deve la sua zelante difesa della religione pagana. Cfr. Lact. *Mort.* IX. Su Gamzigrad si vedano Strojčević-Pavčelka, *Archaeological Site of Gamzigrad (Felix Romuliana)*; e *Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius* in <<https://whc.unesco.org/en/list/1253>>.

3 L’atteggiamento negativo nei confronti dell’imperatore Galerio è dovuto soprattutto agli scritti di Lattanzio (*De Mortibus Persecutorum*) ed Eusebio (*Historia Ecclesiastica*), che lo presentano come uno degli ultimi, più zelanti e crudeli persecutori dei cristiani, punito da Dio con una dolorosa malattia e una morte terrificante.

Nel preparare le celebrazioni dell'“Editto di Tolleranza” è emerso un dato di fatto poco noto anche agli stessi Bulgari: l'antica Serdica per decenni è stata una città centrale delle province romane dei Balcani, sede imperiale e una delle capitali temporanee dell'Impero d'Oriente insieme a Salonico, Naissus, Nicomedia, ecc.

All'inizio del IV secolo, la questione della reale divisione dello Stato romano in due parti con due capitali era particolarmente rilevante. Prima dell'elezione del villaggio di pescatori di Bisanzio, sulle rive del Bosforo, a nuova capitale dell'Impero Romano d'Oriente, per lunghi periodi fu Serdica a essere la sede degli imperatori romani in Oriente. È nota la preferenza per questa città dello stesso Costantino, che dichiara inequivocabilmente: «La mia Roma è Serdica!» (*Mea Roma Serdica est - ἡ ἐμὴ Ῥώμη Σαρδικὴ ἐστὶ*), secondo la testimonianza di Petrus Patricius (*Excerpta Vaticana*, 190).

Al tempo l'idea di designare Serdica nuova capitale dell'impero non può essere accettata acriticamente. Indubbiamente, però, giocano a favore della città la sua posizione strategica sulla via che collega Occidente e Oriente, la facilità delle comunicazioni, le condizioni di stabilità per il lavoro degli uffici imperiali, la prossimità ad aree di potenziali azioni militari intese a respingere invasioni barbariche (ma senza un'eccessiva esposizione al rischio di assedi immediati), ecc. Gli ultimi ritrovamenti archeologici di edifici pubblici, palazzi e chiese parlano eloquentemente della grandezza, dell'importanza e del posto della città in quest'epoca⁴.

Nel I secolo a.C. Serdica era il principale insediamento della tribù tracia dei Serdi (*Sardi* secondo alcune fonti), ma era sorta secoli prima in una pianura particolarmente protetta dalla natura, a nord del monte Vitosha, in una zona ricca di fiumi e sorgenti termali⁵. Verso la fine del I secolo a.C., all'inizio della conquista romana di queste terre (in particolare dal 28 a.C.), Serdica era centro strategico del regno semidipendente della Tracia, ufficiosamente soggetto a Roma. Copriva un vasto territorio, la Stara Planina occidentale, con le sue pendici settentrionali e meridionali, e confinava con gli importanti centri di Pautalia e Philipopol nonché con le terre dei Misi, a nord. Dopo la formazione della provincia romana di Tracia, nel 45 d.C., mantenne la sua posizione di centro strategico fino al 106 d.C. circa, dopodiché ricevette lo status di *municipium* e fu rinominata *Ulpia Serdica* (dal nome della famiglia dell'imperatore

4 Per le ricerche archeologiche sull'Antica Serdica cfr. BOBCEV, *Revisione dei resti di Serdika*. Vedi anche DE SENA, *Constantine in the Imperial Palace at Serdica*.

5 Per la storia dell'antica Serdica cfr. VELKOV, *Serdica*; STANCHEVA, *Sofia*; HORST, *Costantino il Grande*, 214 ss., 276 ss.

Traiano). *Civitas Serdicensium* ereditò i confini dell'antica strategia e, a causa delle sue dimensioni, fu divisa in unità territoriali più piccole (*regiones*)⁶.

La ricerca storica bulgara ha prodotto studi approfonditi sulla storia della città, il suo aspetto e il suo sviluppo in epoca romana⁷. Al contrario, all'ambiente giuridico in cui la città fiorì e allo sviluppo della legislazione nell'ufficio imperiale di Serdica sono state dedicate ricerche più frammentarie. La scoperta della sede della città nella tarda antichità⁸ è legata anche al tracciamento dei movimenti e delle attività degli imperatori nella regione⁹, dei loro soggiorni in città e della loro attività normativa. In quest'ottica sono state studiate le costituzioni imperiali conservate nei due codici ufficiali, il Codice Teodosiano e il Codice Giustiniano¹⁰, nonché l'Editto di Galerio del 311 e le iscrizioni gemelle di Durostorum e Brigetium, riguardanti i privilegi e le immunità fiscali dei legionari, dei veterani e dei loro parenti, risalenti ai primi decenni del IV secolo¹¹.

La parte introduttiva del volume *De constitutionibus principum Serdicae datis*, pubblicato nel 2012 a coronamento del progetto di ricerca, è dedicata a una rassegna generale delle costituzioni imperiali nella romanistica del XX e XXI secolo¹². Vi si traccia il percorso di trasformazione, attraverso la *translatio*

6 Per una descrizione dettagliata, cfr. Cass. Dio I, 23, 2 - 27, 2. Cfr. anche GEROV, *Studi*; IVANOV, *La civiltà romana*.

7 VACHKOVA, *Serdica è la mia Roma*, con ampia bibliografia. Lo studio si concentra sulla svolta dell'Impero Romano e della Chiesa cristiana, tra la metà del III secolo e la metà del VI secolo, e sulla trasformazione politica dell'Impero dovuta alla sua stretta interrelazione con la Chiesa. Il libro contiene anche un'ipotetica ricostruzione dei principali monumenti della città basata sull'analisi delle fonti storiche e sull'enorme lavoro degli archeologi bulgari, iniziato alla fine del XIX secolo e portato avanti con particolare impegno nel XXI secolo, che è alla base di un progetto di modello 3D dell'antica Serdica. Cfr. anche la prima parte del libro *I campi bianchi nella memoria culturale bulgara* di Veselina Vachkova, dedicato alla storia di Sofia, la cui "età d'oro" coincide con diversi eventi fondamentali che hanno avuto luogo a Serdica nel IV-VI secolo, periodo di svolta della civiltà europea: la pubblicazione dell'Editto di Tolleranza nel 311, la convocazione e le decisioni del Secondo Concilio Ecumenico di Serdica nel 343 e, più tardi, la nomina di Serdica a centro metropolitano di *Giustiniana Prima*, nuovo (sesto) arcivescovado occidentale.

8 Cfr. RADULOVA, *Serdica, centro amministrativo*, 247-258.

9 Cfr. uno dei nuovi studi di CHRISTOV, *Gli imperatori*.

10 Cfr. le traduzioni in bulgaro e i commenti alle costituzioni imperiali in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, 81-200.

11 Cfr. NOVKIRISHKA-STOYANOVA, *L'Editto di Serdica*, 201-232 con ampia bibliografia; RADULOVA, *Iscrizioni gemelle*, 233-246.

12 Vedi NOVKIRISHKA-STOYANOVA, *Le costituzioni imperiali*, 19-69 con ampia bibliografia.

*imperii*¹³, della volontà imperiale in atto avente forza di legge o equiparato a una legge¹⁴.

L'esposizione si sofferma su diversi aspetti. Formalmente, durante questo periodo, la pluralità delle fonti del diritto fu preservata, ma la situazione reale era radicalmente diversa. Gli imperatori emanavano vari atti – editti, decreti, mandati, rescritti, epistole –¹⁵ che, grazie alla capillare diffusione garantita da un'importante rete amministrativa e sociale, divennero gradualmente la fonte di riferimento del diritto positivo. Dopo la codificazione del diritto pretorio nell'*Edictum perpetuum*, all'inizio del II secolo, gli imperatori, in qualità di detentori dell'*imperium*, presero l'iniziativa di integrare, modificare o abrogare plasticamente il quadro giuridico esistente per *utilitas publica*¹⁶. Così, intervennero in base alla nuova realtà economica, sociale e politica o alle specifiche esigenze di governo in una regione o di un determinato momento storico. Il diritto imperiale è ormai *viva vox* del diritto antico (*ius vetus*) contenuto nelle leggi comiziali, nei plebisciti, nei senatoconsulti, negli editti dei magistrati e nei pareri dei giuristi con *ius publice respondendi*¹⁷. Viene poi studiata la prassi imperiale (anche se la terminologia moderna non è del tutto adeguata) di emanare atti normativi (editti), atti di natura interpretativa (rescritti ed epistole), nonché atti giudiziari (decreti) e prescrizioni amministrative (mandati)¹⁸: nelle costituzioni di Serdica prese in esame trovano riscontro tutti questi tipi.

13 D. 1.4.1 pr. (Ulp. 1 *Inst.*): *Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.*

14 Sono stati presi in esame D. 1.2.2.12 (Pomp. *Ench.*): *Ita in civitate nostra [...] est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur*; Gai. 1.5: *Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*; D. 1.4.1 pr.-1 (Ulp. 1 *Inst.*): *Quod principi placuit, legis habet vigorem [...] 1. [...] legem esse constat.*

15 D. 1.4.1.1 (Ulp. 1 *Inst.*): *Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat [...].*

16 Viene analizzata l'opinione di Ulpiano secondo cui le costituzioni dovrebbero essere emanate quando vi è la necessità e l'evidente utilità di stabilire nuove regole, con le quali vengono abrogate le vecchie leggi da tempo applicate: D. 1.4.2 (Ulp. 4 *Fideic.*): *In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum visum est.*

17 A questo proposito il volume comprende un'ampia bibliografia finale sulle costituzioni imperiali e sul ruolo dell'imperatore nel processo legislativo.

18 È anche possibile imbattersi in combinazioni di disposizioni generali e a titolo particolare, contenenti chiarimenti precedenti o successivi, come ad esempio nel caso di CTh. 2.10.1 del 1° novembre 319, indirizzata al prefetto dei vigili Antioco, o dell'editto dell'imperatore Galerio del 311, che anticipa l'imminente emissione di successive epistole dirette ai magistrati

A sostegno delle principali conclusioni della romanistica, il volume passa in rassegna le costituzioni conservate nelle due codificazioni ufficiali il cui luogo di pubblicazione, secondo la *subscriptio*, è Serdica. Sono riconducibili a diversi imperatori, da Diocleziano e Massimiano (a. 293) fino a Valentiniano e Valente (a. 364). La maggior parte delle costituzioni appartiene a Costantino ed è stata emanata nel periodo 316-330. Considerando, da un lato, l'immane compito assegnato ai compilatori da Teodosio e Giustiniano (sfrondare l'enorme numero di costituzioni selezionando solo quelle in vigore all'epoca della redazione dei codici) e, dall'altro, che una codificazione inizia con le disposizioni di Costantino e l'altra con quelle di Adriano, si può supporre che a Serdica siano state emanate altre costituzioni, di importanza più limitata o relative a problemi specifici, che sono andate perdute.

A questo proposito, il titolo del libro è *De constitutionibus principum Serdicae datis*, sul modello della tradizionale denominazione degli atti imperiali nei Digesti e nei Codici Teodosiano e Giustiniano¹⁹, sebbene l'uso in via generale del termine *constitutio* per tutti i tipi di costituzioni non sia imposto come ufficiale²⁰.

L'identificazione delle costituzioni come emesse a Serdica si basa sulla *subscriptio* di ciascuna di esse, dove ricorre l'espressione "*Serdicae data*". Ciò significa che l'imperatore stesso, accompagnato dai funzionari del suo ufficio, si trovava al momento della pubblicazione a Serdica e per vari motivi creò le sue prescrizioni. La pratica di emanare costituzioni ogni volta che la necessità lo richiede, o in risposta a richieste di privati o ufficiali, dà luogo alla tesi che i funzionari dell'ufficio imperiale, in una composizione piuttosto ampia, seguano l'imperatore. Le decisioni legislative adottate e la loro pronuncia su specifiche questioni giuridiche ci permettono di valutare la capacità dell'apparato di funzionari, tra la fine del III e il IV secolo, di lavorare in modo efficiente nonostante le difficoltà nel superare lunghe distanze e le notevoli tensioni economiche e militari nello Stato romano di questo periodo²¹.

contenenti istruzioni su come gestire l'abolizione del divieto di professare la religione cristiana e la fine delle persecuzioni e delle confische dei beni (vale a dire, in termini moderni, le linee guida per l'amnistia e la restituzione dei beni confiscati).

19 Il titolo IV del libro I dei Digesta, *De constitutionibus principum*.

20 In questo senso il periodo finale di D. 1.4.1.1 (Ulp. 1 *Inst.*): *Haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus*. Ciò è evidente nei tre titoli iniziali del Codice Teodosiano dove, insieme alla denominazione sommaria, gli editti, i rescritti e i mandati sono menzionati separatamente: CTh. 1.1, *De constitutionibus principum et edictis*; CTh. 1.2, *De diversis rescriptis*; CTh. 1.3, *De mandatis principum*. Similmente nel Codice Giustiniano: C. 1.14, *De legibus et constitutionibus principum et edictis*; C. 1.15, *De mandatis principum*.

21 Si veda l'ampia analisi di PIPERKOV, *Le costituzioni di Serdica*, 70-80.

Nella ricerca si nota che in diversi casi (principalmente nel Codice Teodosiano), oltre alla pubblicazione in Serdica, viene indicato anche il luogo di proposizione della costituzione (*propositio*), che è diverso e correlato al suo scopo. Così l'editto dell'imperatore Costantino di CTh. 8.16.1 (*De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis*), secondo la datazione ufficiale emanato a Serdica il 30 gennaio 320, fu reso pubblico il 1° aprile 320 a Roma. La stessa situazione si ripete nella costituzione indirizzata al prefetto della città di Roma di CTh. 30.11.18 (*De appellationibus et poenis earum et consultibus*), emanata dall'imperatore Costanzo II, figlio di Costantino, il 19 giugno 339, e pubblicata a Roma il 26 luglio dello stesso anno.

Nelle costituzioni commentate spicca un'altra caratteristica: la loro ricezione da parte del destinatario è contrassegnata con il termine *accepta*. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui si tratta della pubblicazione di un nuovo regolamento, che può entrare in vigore non dal momento in cui la costituzione viene emanata in un luogo lontano dal suo destinatario, ma dal momento in cui viene ricevuta e pubblicata laddove questi si trova. Così accade per CTh. 9.1.1 = C. 3.24.1, emanata probabilmente alla fine del 316, che modifica la giurisdizione penale e la procedura per l'incriminazione dei senatori e delle persone del rango di *clarissimi* (*Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur*). La disposizione, indirizzata al *comes Hispaniarum* Ottaviano, fu da questi recepita l'anno successivo, il 3 marzo 317, a *Corduba* (oggi Cordoba, Spagna). L'accettazione in questo caso è importante perché vincola alla sua pubblicità e attuazione. La costituzione è un editto, cioè una *lex generalis*.

Lo studio della principale serie di costituzioni imperiali permette di stabilire una dimensione particolarmente importante della presenza degli imperatori romani a Serdica. A differenza delle strutture monumentali, che spesso testimoniano la condizione economica della città, il suo prestigio e la sua importanza strategica, le costituzioni adottate a Serdica non solo provano la presenza di un imperatore in un determinato momento storico, ma mostrano anche i principali problemi politici e giuridici che richiedono una decisione, formalizzata dall'ufficio imperiale in un atto *ad hoc*. Il rango dei destinatari presso l'amministrazione imperiale, la provincia, la diocesi o la prefettura a cui si riferiscono ci forniscono informazioni sufficientemente attendibili, anche sotto il profilo temporale, sui processi che si svolgono nella vita economica e sullo stato della società romana. Costituiscono altresì un indicatore del grado di conservazione dell'idoneità funzionale degli organi di diritto pubblico del periodo di riferimento.

In questo periodo, le costituzioni emanate di frequente, in particolare gli editti, avevano vigore in entrambe le parti dell'impero. Ciò risulta dall'indica-

zione nell'*inscriptio* di entrambi gli augusti, anche se solo uno dei due risiede nel luogo di emissione (ad esempio solo Diocleziano in C. 8.44.21 e C. 5.16.18, solo Valente in CTh. 12.12.3). Ciò porta alla conclusione che l'attività normativa dei funzionari imperiali permanenti che li accompagnavano, anche giuristi nel periodo compreso tra la fine del III e l'inizio del IV secolo, si svolgesse in modo indipendente ma in alcuni casi coordinato. La ricca pratica rescrittiva di questo periodo testimonia di una costante attenzione all'amministrazione della giustizia, e la qualità degli atti rivela chiaramente il desiderio di preservare la tradizione classica. La buona organizzazione dell'ufficio imperiale è evidente anche dalla sua efficace opera di redazione di atti giuridici di alta qualità, anche quando accompagna l'imperatore ovunque la necessità militare lo imponga. Questa è anche un'indicazione del funzionamento della posta ufficiale che, nonostante il grande volume di attività, era in grado di garantire in modo affidabile la comunicazione non solo con le truppe, ma anche con l'amministrazione e la popolazione in cerca di assistenza legale e di interpretazione autentica della legge.

Queste conclusioni sono suffragate anche dalle numerose costituzioni dell'imperatore Costantino, le quali, pur emanate a Serdica, contengono disposizioni e sono indirizzate al proconsole d'Africa (CTh. 8.12.2 = C. 8.53.26 del 316 e CTh. 9.10.1 del 317) e al governatore delle province spagnole (*ad comitem Hispaniarum*: CTh. 9.1.1 = C. 3.24.1 del 317, emessa a Serdica ma recepita e applicata a Córdoba tre mesi dopo, nel marzo 318).

Le disposizioni sono state emanate in anni diversi e in circostanze politiche diverse; alcune risalgono al periodo della lotta per il potere con Licinio, ma nonostante le inevitabili tracce della particolare situazione politica rivelano un quadro unitario di sforzi coerenti per garantire la stabilità giuridica dell'impero e l'effettivo funzionamento dell'amministrazione imperiale lungo i suoi confini.

La peculiare situazione politica è evidente in diverse costituzioni emanate nel periodo 319-321. Si presume che diverse costituzioni siano state emanate dal solo Costantino, che ha il titolo di *Augustus*, mentre Licinio porta il titolo minore di *Caesar*, sebbene in quegli anni governassero congiuntamente detenendo titoli diversi. Dalle numerose costituzioni indirizzate al prefetto di Roma, ai governatori delle tenute imperiali in Africa ecc., è evidente che in questo periodo l'imperatore Costantino si trovava ufficialmente nella parte orientale dell'impero, ma gestiva l'amministrazione delle provincie e della giustizia anche per la parte occidentale, affermandosi gradualmente come l'unico sovrano dello Stato.

Destinatari delle costituzioni sono principalmente soggetti con diverse qualifiche ufficiali il *praefectus praetorio* (CTh. 12.12.3, 16.10.4) e il *praefectus urbi*

(CTh. 2.22.1, 9.37.1, 11.30.18; C. 9.42.2), ma anche i vertici dell'amministrazione: *proconsul* (CTh. 8.12.2, 9.10.1; C. 8.53.26.1), *comes* (CTh. 9.1.1), *consular* (CTh. 16.2.7), *praeses* (CTh. 2.19.2), *rectores provinciarum* (CTh. 16.10.4). Le costituzioni sono indirizzate anche a: *magister officiorum* (CTh. 16.10.1.1), *magister privatae rei* (CTh. 10.1.4), *magistratus* (CTh. 12.1.16; C. 10.32.18), *minister* (CTh. 9.3.1; C. 9.4.1.4), *praefectus vigilum* (CTh. 2.10.1, 2.10.2), *rationalis* (CTh. 9.3.1, 11.30.18; C. 9.4.1), *strator* (CTh. 9.3.1; C. 9.4.1.4), *tribunus voluptatum* (CTh. 16.10.1.1) e, ultimi ma non meno importanti, persone associate all'amministrazione comunale: *decurio* (C. 10.32.0) e *duumvir* (CTh. 12.1.16; C. 10.32.18). Tra loro ci sono funzionari imperiali di diverso rango: *illustris* (C. 3.24.1) e *clarissimus* (CTh. 9.1.1; C. 3.24.1), senza che risultino destinatari di rango *spectabilis*²².

Dall'analisi di questo aspetto della legislazione imperiale si può concludere che fosse necessario operare continui interventi ad ogni livello della pubblica amministrazione e per ogni parte dell'impero, indipendentemente dal luogo in cui risiedeva l'imperatore. È anche evidente che l'imperatore era accompagnato da funzionari amministrativi competenti, esperti di problemi regionali, economici e di governo, nonché da giuristi capaci di redigere le disposizioni normative, fornire le interpretazioni e formulare le istruzioni inviate in nome e per volontà dell'imperatore.

Dal punto di vista delle tematiche, il contenuto delle costituzioni è troppo vario per essere discusso nel dettaglio in questa sede (si rimanda ai luoghi *ad hoc* del volume *De constitutionibus principum Serdicae datis*); ci si limita alla considerazione che ciò sia probabilmente dovuto a diverse circostanze.

Innanzitutto, nel periodo in esame, il diritto, sebbene fortemente volgarizzato, è in via di sviluppo, con una base stabile di norme su cui si innestano le interpretazioni, le riflessioni sulla necessità di unificare la prassi, l'accento sul rigore nell'applicazione, ecc.

Inoltre, è chiaro dalle specificità dei casi esaminati, spesso riguardanti una gamma ristretta di rapporti giuridici, che l'imperatore è affiancato da giuristi altamente qualificati e da un ufficio ben organizzato che elabora le varie petizioni e richieste, riassume i casi e offre all'imperatore la possibile soluzione. Non in tutti i casi si rende necessaria l'emanazione di una costituzione, il che a sua volta indica l'accurata selezione operata dalla cancelleria prima della redazione del testo presentato all'imperatore per la firma.

Per giunta, molte delle costituzioni sono indirizzate a funzionari di regioni dell'impero lontane da Serdica (Africa, Spagna, ecc.), il che dimostra l'esistenza

22 Cfr. l'analisi dettagliata di titolature e destinatari in KOSTOVA, *Status ufficiale e gradi d'onore*, 259-274 con bibliografia.

di un servizio di corriere imperiale (*cursus publicus*) ben organizzato, nonché di una buona comunicazione tra amministrazioni locali e alti funzionari dell'intero territorio dello Stato. Pur trovandosi dall'altra parte dell'impero, l'imperatore era aggiornato sulle questioni più attuali: probabilmente a seguito di un rapporto preliminare che sollecitava un intervento, la questione veniva discussa con i membri più esperti del consiglio imperiale e la costituzione veniva firmata o respinta di conseguenza.

La maggior parte delle costituzioni, emanate da Costantino, riguardano cambiamenti significativi sia in termini amministrativi e giuridici, sia in termini religiosi, sociali ed economici.

Oltre a queste, alcune costituzioni emanate a Serdica per risolvere vari problemi correnti contribuiscono a tratteggiare il quadro complessivo dell'attività legislativa e dell'applicazione della legge nella tarda antichità.

Convenzionalmente, secondo la distinzione tra diritto pubblico e privato adottata per il diritto romano, le questioni vengono suddivise in due grandi ambiti tematici.

- a) Argomenti di diritto pubblico, riguardanti: gli obblighi degli avvocati (onorari, organizzazione della difesa degli imputati, ecc.); le peculiarità del processo cognitorio; le caratteristiche della giurisdizione; l'appello all'imperatore; la responsabilità penale in caso di relazione tra donna libera e schiavo; la corruzione di giudici e ufficiali giudiziari; il processo fiscale e l'esecuzione degli obblighi fiscali; l'indimostrabilità delle accuse; i beni dei condannati; l'organizzazione delle carceri; i pagani (sacrifici, templi, ecc.).
- b) Argomenti di diritto privato, riguardanti: la cancellazione delle sanzioni per il celibato e la mancanza di figli ai sensi delle *leges Juliae*; il divieto del patto commissorio nelle scommesse; il regolamento dell'evizione; le donazioni a favore di minori di 25 anni e tra coniugi; lo *status* dei vescovi, delle chiese e del clero assunti nei ruoli delle curie; l'espropriazione dei beni dei minori di 25 anni e il loro *status*; le sanzioni previste dal *senatusconsultum Claudianum* per i rapporti tra una donna libera e schiavo; la divisione dei beni dei coniugi in seguito alla condanna di uno di loro; l'impugnazione di testamenti, ecc.²³.

23 Il volume contiene il testo integrale di 33 costituzioni tratte da entrambi i codici, alcune delle quali, dal Teodosiano, sono accolte in tutto o in parte nel Codice di Giustiniano. Sono stati analizzati, in ordine cronologico, C. 8.44.21 (*De evictionibus*); C. 5.16.18 (*De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione*); CTh. 8.12.2 (*De donationibus*) = C. 8.53.26 (*De donationibus*); CTh. 9.1.1 (*De accusationibus et inscriptionibus*) = C. 3.24.1 (*Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur*); CTh. 9.10.1 (*Ad legem Iuliam de vi publica et privata*); CTh. 2.10.1-2 (*De postulando*); CTh. 9.37.1

Oltre alla traduzione e al commento, è stato condotto uno studio sul linguaggio delle costituzioni, sullo stile utilizzato e sul loro apparato concettuale. Uno studio linguistico dettagliato e approfondito della lingua latina delle costituzioni del tardo impero non era mai stato intrapreso dalla romanistica bulgara. Tracciando le caratteristiche linguistiche di questi testi legislativi si possono invece trarre interessanti conclusioni su alcune differenze terminologiche e sullo sviluppo della lingua latina altomedievale propria di questo periodo. In estrema sintesi, nei testi delle costituzioni del Codice Teodosiano si prediligono le costruzioni condizionali e forme verbali al futuro, che, come il linguaggio legislativo moderno, presentano ipotesi e disposizioni diverse. Alcune differenze sono rintracciabili sia nei moduli espressivi e concettuali sia, più in generale, nelle forme linguistiche adoperate nelle costituzioni dei Codici Teodosiano e Giustiniano, pubblicati nell'arco di un secolo. Si formulano puntuali conclusioni sullo stile degli atti redatti nell'ufficio imperiale e sulle peculiarità dei diversi tipi di costituzioni²⁴.

Gli studenti e la dottoranda coinvolti nel progetto sono autori delle appendici, che comprendono le biografie degli imperatori che hanno emanato le costituzioni: Diocleziano, Massimiano, Galerio, Licinio, Costantino, Costanzo II, Valentiniano e Valente²⁵.

L'appendice comprende anche un'ampia bibliografia, che richiama le prin-

(*De abolitionibus*) = C. 9.42.2 (*De abolitionibus*); CTh. 2.22.1 (*De hereditatis petitione*); CTh. 8.16.1 (*De infirmendis poenis caelibatus et orbitatis*); CTh. 10.1.4 (*De iure fisci*); CTh. 9.3.1 (*De custodia reorum*) = C. 9.4.1 (*De custodia reorum*); CTh. 2.19.2 (*De inofficioso testamento*) = C. 3.28.28 (*De inofficioso testamento*); CTh. 9.42.1 (*De bonis proscriptorum seu damnatorum*) = C. 5.16.24 (*De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione*); CTh. 16.10.1 (*De paganis, sacrificiis et templis*); CTh. 3.32.1 (*De praediis minorum sine decreto non alienandis*) = C. 5.71.18 (*De praediis vel aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis*); CTh. 3.2.1 (*De commissoria rescindenda*) = C. 8.34.3 (*De pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda*); CTh. 9.9.1 (*De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt*) = C. 9.11.1 (*De mulieribus quae servis propriis se iunxerunt*); CTh. 4.12.3 (*Ad senatus consultum Claudianum nostris sanctionibus sit excepta*); C. 10.21.1 (*De capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa*); CTh. 11.7.4 (*De exactionibus*); C. 4.43.2 (*De patribus qui filios distraxerunt*); CTh. 5.10.1 (*De his, qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperint*); CTh. 12.1.16 (*De decurionibus*) = C. 10.32.18 (*De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae*); CTh. 16.2.7 (*De episcopis, ecclesiis et clericis*); CTh. 11.30.18 (*De appellationibus et poenis earum et consultationibus*); CTh. 12.12.3 (*De legatis et decretis legationum*).

24 Cfr. KOSTOVA, *Il linguaggio delle constitutiones*, 275-289 con un'analisi linguistica completa delle costituzioni contenute nel libro.

25 Cfr. l'appendice curata dagli studenti Stoyan Ivanov e Martin Babarov e dalla dottoranda Lyuba Radulova, IVANOV - BABAROV - RADULOVA, *Biografie degli imperatori*, 301-359.

cipali opere non solo sulla legislazione imperiale ma anche sul tema delle costituzioni; nonché una bibliografia riassuntiva, dedicata alla storia delle terre bulgare durante il periodo romano e il primo periodo bizantino, in particolare dell'antica Serdica²⁶.

Un posto speciale nel libro è riservato all'“Editto di tolleranza” dell'imperatore Galerio, che l'apologista cristiano Lattanzio e lo storico della Chiesa Eusebio identificano specificatamente come emanato a Serdica il 30 aprile 311, pochi giorni prima della morte dell'imperatore. Esso, così come il cosiddetto “Editto di Milano”, non ha trovato posto nelle codificazioni ufficiali degli imperatori Teodosio II e Giustiniano. Si ritiene tuttavia che il testo dell'editto sia stato trasmesso da Lattanzio ed Eusebio di Cesarea in modo attendibile e non rivisitato, il che suggerisce anche che avessero accesso all'archivio imperiale di Nicomedia²⁷.

Lattanzio (*Mort.* XXXIII, 9: *Et iam deficiens edictum misit huiusmodi*) afferma espressamente che si trattava di un editto, ovvero di una disposizione avente efficacia generale.

L'analisi dettagliata di questa costituzione, frutto di uno studio scientifico rigoroso, ne consente la collocazione nel contesto dell'affermazione del cristianesimo e della cessazione delle persecuzioni contro i cristiani all'inizio del IV secolo. In questo contesto, i partecipanti al progetto vedono i motivi per la candidatura di Sofia come Capitale Europea della Cultura, essendo il luogo in cui è iniziato lo sviluppo ascendente del cristianesimo in Europa e la sua importanza per il mondo moderno.

Il testo è pienamente in linea con lo stile della cancelleria imperiale. Ecco cosa recita l'editto:

Lact. *Mort.* XXXIV: 1. *Inter cetera quae pro rei publicae semper commodis atque utilitate disponimus, nos quidem volueramus antehac iuxta leges veteres et publicam disciplinam Romanorum cuncta corrigere atque id providere, ut etiam Christiani, qui parentum suorum reliquerant sectam, ad bonas mentes redirent, 2. siquidem quadam ratione tanta eosdem Christianos voluntas invasisset et tanta stultitia occupasset, ut non illa veterum instituta sequerentur, quae forsitan primum parentas eorundem constituerant, sed pro arbitrio suo atque ut isdem erat libitum, ita sibimet leges facerent quas observarent, et per diversa loca varios populos congrega-*

26 Per una bibliografia particolarmente accurata e completa cfr. TODOROV, *Bibliografia per le costituzioni imperiali*, 334-359.

27 Cfr. il testo dell'editto in Lact. *Mort.* XXXIV nelle traduzioni inglese (di Creed) e francese (di Moreau, <<http://remacle.org/bloodwolf/eglise/lactance/persecuteurs.htm>>); cfr. Euseb. *HE* VIII, 17, 3-10 (nella traduzione inglese di Oulton e in <<https://www.newadvent.org/fathers/250108.htm>>).

rent. 3. Denique cum eiusmodi nostra iussio extitisset, ut ad veterum se instituta conferrent, multi periculo subiugati, multi etiam deturbati sunt. 4. Atque cum plurimi in proposito perseverarent ac videremus nec diis eosdem cultum ac religionem debitam exhibere nec Christianorum deum observare, contemplatione mitissimae nostrae clementiae intuentes et consuetudinem sempiternam, qua solemus cunctis hominibus veniam indulgere, promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam. Ut denuo sint Christiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant. 5. <Per> aliam autem epistolam iudicibus significaturi sumus quid debeant observare. Unde iuxta hanc indulgentiam nostram debebunt deum suum orare pro salute nostra et rei publicae ac sua, ut undique versum res publica praestetur incolumis et securi vivere in sedibus suis possint.

La ricerca esamina le diverse ipotesi formulate in dottrina circa le ragioni che hanno ispirato l'adozione dell'editto, le reali circostanze della morte di Galerio nell'allora capitale temporanea dell'impero, Nicomedia, rimaste per lungo tempo non chiarite, la possibilità che Galerio si sia convertito al Cristianesimo sul letto di morte, ecc.

L'analisi del testo rivela la volontà dell'imperatore di porre fine alla persecuzione dei cristiani da parte delle autorità e, con essa, a tutti i processi intentati contro di loro. Prevale il riferimento all'interesse pubblico, caratteristico del diritto romano, che è alla base dell'evoluzione della posizione politica dell'imperatore. Il suo obiettivo è raggiungere la pacificazione di uno Stato cosmopolita in cui rendere possibile la convivenza di diverse comunità religiose, purché ciò non pregiudichi l'ordine pubblico e la pace sociale. Naturalmente, nello stile tradizionale delle costituzioni imperiali, vengono enfatizzati il favore del sovrano verso l'intero popolo, compresi i cristiani, e la sua preoccupazione per il benessere comune (*contemplatione mitissimae nostrae clementiae intuentes et consuetudinem sempiternam, qua solemus cunctis hominibus veniam indulgere, promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam*).

Lattanzio nota che la costituzione fu emanata a Nicomedia (*Mort. XXXV, 1: Hoc edictum proponitur Nicomediae pridie Kalendas Maias ipso octies et Maximino iterum consulibus*), ma intende in realtà che è inclusa nell'archivio imperiale ivi situato. Non ci sono indicazioni, né sembra possibile, anche dalle parole di Lattanzio, che l'imperatore Galerio, colpito da una grave malattia, abbia viaggiato fuori Serdica negli ultimi giorni della sua vita. È certo che morì a Serdica. Inoltre, lo stesso Lattanzio scrive che a Nicomedia furono sorpresi dalla notizia della morte di Galerio proprio nel bel mezzo dei preparativi per celebrare il giubileo della sua ascesa al trono. Ciò fa sorgere alcuni dubbi sulla credibilità delle notizie sulla morte dell'imperatore e riapre alla considerazione alcune ipotesi contrarie alla sua morte naturale subito dopo l'emanazione del famoso editto per il riconoscimento del cristianesimo. Tuttavia, non ci sono

conferme circa l'ipotesi che individui dell'élite di corte, approfittando della malattia del sovrano, possano averlo manipolato ottenendo la firma dell'editto; la morte di Galerio avrebbe poi reso stabile la disposizione, escludendo la possibilità che l'inganno venisse rivelato e l'editto revocato.

La costituzione sancisce chiaramente il libero esercizio della religione cristiana, ma sempre a condizione che l'ordine pubblico non sia pregiudicato e che non siano commessi atti illeciti contro la *publica disciplina Romanorum* (*ut denuo sint Chrsitiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant*). Questa libertà religiosa non è sottoposta ad altra condizione dall'editto, che anzi prevede l'emanazione di specifiche istruzioni dirette ai giudici al fine di chiudere le cause penali pendenti, amnistiare i condannati e restituire i beni confiscati alle comunità cristiane. Tale disposizione, di carattere generale, forse richiedeva un'ulteriore valutazione delle ricadute dell'editto (*aliam autem epistolam iudicibus sumus quid debeant observare*). Tali istruzioni e interpretazioni applicative, generalmente denominate *epistulae*, sono tipiche del diritto imperiale e dovrebbero costituire un *corpus* normativo unitario. Ma purtroppo i giuristi di Galerio non fecero in tempo a preparare i provvedimenti e l'imperatore a firmarli prima di morire, solo pochi giorni dopo (secondo alcuni autori il 5 maggio 311)²⁸.

La costituzione fu ignorata da Massimino Daia, che usurpò il trono di Galerio nell'amministrazione dell'Impero Romano d'Oriente e continuò le persecuzioni dei cristiani; è tuttavia plausibile che la sua applicazione sia stata discussa nuovamente due anni dopo, nel 313, a Milano, dagli Augusti Licinio e Costantino. Di tale circostanza, però, non resta espressa conferma né in Eusebio né in Lattanzio, il quale si limita a dire che le questioni religiose furono prese in esame nell'ambito dei problemi relativi al bene pubblico e alla sicurezza (*universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus*)²⁹.

28 Per un studio più approfondito vedi anche NOV KIRISHKA-STOYANOVA, *Legal aspects of the Serdica Edict*, 27-48.

29 La comparazione tra le disposizioni dell'Editto di Serdica e di quello di Milano è alla base di un filone di ricerca che tende a indagare quanto dell'editto di Galerio del 311 sia stato effettivamente ripreso nelle decisioni assunte *apud Mediolanum* nel 313; cfr. Lact. *Mort.* XLVIII: [...] *Cum feliciter tam ego [quam] Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus apud Mediolanum cinvenissemus atque universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus, haec inter cetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis ordinanda esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid <est> divinitatis in sede caelesti. Nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere* [...]. Sulla tolleranza religiosa all'inizio del IV

Un fatto interessante è che un imperatore romano iniziò e finì la sua vita a Serdica. Lo studio del testo normativo, collocato nel contesto storico di riferimento, getta ulteriore luce sul ruolo dell'antica Serdica nella tarda antichità, come città nella quale coesistevano pacificamente diverse etnie e religioni ma anche una forte lobby cristiana, che influenzò l'imperatore nel prendere questa fatidica decisione.

Alla stessa epoca risale la seconda costituzione non trasmessa dai codici oggetto dello studio. Anche in questo caso si tratta di un'epistola, emanata nel 311 d.C. dall'imperatore Licinio, rinvenuta come iscrizione su bronzo probabilmente a Durostorum (vicino all'attuale città di Silistra). È conservata in una collezione museale a Ruse. Il testo è stato pubblicato in via non ufficiale nel 2007, e la sua prima pubblicazione ufficiale risale al 2009. All'interno della raccolta l'epigrafe è collocata in base alle riforme intraprese da Licinio e alle informazioni che fornisce sullo *status* dei veterani nelle terre bulgare.

La costituzione fa riferimento a vari privilegi concessi dall'imperatore a legionari e veterani. I destinatari sono i comandanti delle singole unità militari, che ricevono i nuovi ordini dell'imperatore, ma si dispone che il contenuto della lettera venga reso noto anche ai soldati semplici. Il testo contiene quindi appositi ordini per la pubblicazione della costituzione, che fanno luce sulle modalità con cui gli ordini dell'imperatore venivano comunicati ai suoi sudditi.

Con lo studio delle costituzioni imperiali edite a Serdica, il team scientifico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia, in collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Filologia Classica, ha tentato di andare oltre le vestigia dell'antica città sulle cui fondamenta sorge la moderna capitale della Bulgaria. Rappresenta un contributo allo studio della legislazione imperiale in un periodo critico per l'Impero Romano – la fine del III e l'inizio del IV secolo – durante il quale, tra molti altri problemi, la soluzione della questione religiosa rivestiva particolare rilevanza come passo importante verso la stabilizzazione interna dello Stato.

L'analisi delle costituzioni emanate a Serdica conferma la tesi secondo cui, indipendentemente dal luogo di residenza degli imperatori romani, le tradizioni e l'ordine stabiliti nella legislazione, la conservazione e l'organizzazione

secolo, il rapporto tra i due editti e la politica religiosa dell'imperatore Costantino si vedano i contributi inclusi nel volume *El Edicto de Milán. Perspectivas Interdisciplinares*; FERNANDEZ DE BUJAN Y FERNANDEZ, *En el mil setecientos aniversario*; BARONE ADESI, *Libertà religiosa e convivenza*, 11-40; ALICINO, *L'editto di Milano*, 53-92; SEVILLA BUJALANCE, *Initium libertatis*, 35-97; NOVKIRISHKA-STOYANOVA, *L'Editto di Milano e gli aspetti giuridici*, 8-33; EAD., *L'Editto di Milano e la legislazione*, 46-70; EAD., *Diritto romano e tolleranza religiosa*.

dell'attuazione degli atti giuridici emanati – le costituzioni – vengono osservati in tutto l'impero. Ciò getta luce anche sul lavoro della cancelleria imperiale centrale e delle “unità mobili” che accompagnavano l'imperatore nelle sue campagne militari e nei suoi spostamenti attraverso l'impero. Se ne può dedurre anche la buona qualità delle comunicazioni tra popolazione, amministrazione e governo centrale che, sebbene non debba essere sopravvalutata, risulta dagli scambi di informazioni nella tarda antichità.

Naturalmente, le singole costituzioni emanate a Serdica non potevano darci il quadro completo dei cambiamenti nel diritto romano avvenuti con l'istituzione della cosiddetta Tetrarchia e i successivi cambiamenti nell'epoca di Costantino, ma forniscono spunti per trarre conclusioni sul processo di vulgarizzazione del diritto romano. La tendenza può essere desunta dall'imprecisione di alcuni termini tecnici dell'età costantiniana, non solo nelle costituzioni che regolano il diritto privato. Tuttavia, in questo segmento della legislazione imperiale è visibile la propensione alla buona conoscenza dei problemi nelle diverse parti dell'Impero, l'adeguata comunicazione tra di esse e l'aspirazione a una risposta tempestiva del governo centrale. In questo senso, il funzionamento complessivo dell'apparato statale e la risposta a problemi di diversa importanza, portata territoriale e personale, costituiscono un esempio virtuoso per l'amministrazione moderna, soprattutto in epoca di globalizzazione e di creazione di un diritto unificato su un vasto territorio e in una comunità multietnica.

Bibliografia

ALICINO F., *L'editto di Milano e l'Initium libertatis della Chiesa Cattolica. “Segni” e “riti” di una mutazione*, in *Religione e diritto romano. La coerenza del rito*, a cura di S. Randazzo, Bari 2014, 53-92.

BARONE ADESI G., *Libertà religiosa e convivenza delle religioni nell'editto di Milano e negli indirizzi legislativi costantiniani*, in *Da Costantino a oggi. La libera convivenza delle religioni*, a cura di I. Zunazzi, Napoli 2015, 11-40.

CODEx THEODOSIANUS, rec. P. Kruger, Berlin 1926. <<https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>>

CORPUS IURIS CIVILIS, editio stereotipa. <<https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>>

V.I, *Institutiones*, rec. P. Kruger, Digesta, rec. Th. Mommsen, retract. P. Kruger, Berlin 1963.

V.II, *Codex Iustinianus*, rec. et retrac. P. Kruger, Berlin 1963.

DE SENA E.C., *Constantine in the Imperial Palace at Serdica*, in *Constantine, Sirmium and Early Christianity*, ed. by N. LEMAJIĆ, Sremska Mitrovica 2014, 7-24. <<https://>

zavodsm.rs/wp-content/uploads/2020/09/International-symposium-Constantine-Sirmium-and-early-Christianity-proceedings.pdf>

El Edicto de Milán. Perspectivas Interdisciplinarias, ed. por Carbó, J. Ramón, Murcia 2017.

EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Ecclesiastical History*, Books 6-10, trans. by J.E.L. Oulton, Harvard 1932.

FERNANDEZ DE BUJAN Y FERNANDEZ A., *En el mil setecientos aniversario del Edicto de Milán sobre tolerancia religiosa, del año 313 después de Cristo*, Revista General de Derecho Romano 22 (2014). <<https://www.iustel.com/v2/revistas/>>

HORST E., *Costantino il Grande*, Milano 1987.

LACTANTIUS, *De Mortibus Persecutorum*, ed. and trans. by J.L. Creed, Oxford 1984.

LACTANTIUS, *De la mort des persécuteurs*, éd. par J. Moreau, Paris 1954. <<http://remacle.org/bloodwolf/eglise/lactance/persecuteurs.htm>>

Bibliografia in bulgaro

BOBCHEV S., *Revisione dei resti di Serdika scoperti durante cinquant'anni*, in *Serdika II. Materiali e studi archeologici*, a cura di V. Velkov, T. Ivanov, M. Stancheva, Sofia 1989, 37-58.

CHRISTOV IV., *Gli imperatori romani in Tracia 27 a.C. - 610 d.C.*, Sofia 2016.

De constitutionibus principum Serdicae datis, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012.

GEROV B., *Studi sulle terre della Tracia occidentale durante l'epoca romana II*, Annuario dell'Università di Sofia 51 (1967).

IVANOV R., *La civiltà romana in Bulgaria*, Sofia 2016.

IVANOV ST., BABAROB M., RADULOVAL., *Biografie degli imperatori nelle costituzioni di Serdika*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 301-329.

KOSTOVA M., *Il linguaggio delle constitutiones*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 275-289.

KOSTOVA M., *Status ufficiale e gradi d'onore di persone nell'Amministrazione dell'imperatore Costantino*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 259-274.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Diritto romano e tolleranza religiosa all'inizio del IV secolo*, Law Journal of NBU 4 (2013). <http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/lawjournal2013/decemvri/3_Law_Journal-1.pdf>

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *L'Editto di Milano e gli aspetti giuridici della tolleranza religiosa*, Norma 8 (2013) 8-33.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *L'Editto di Milano e la legislazione religiosa dell'imperatore Costantino*, in *La tolleranza religiosa nell'antichità. Articoli e relazioni su un progetto della Facoltà di Giurisprudenza della PU "Paisiy Hilendarski"*, Sofia 2014, 46-70.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *L'Editto di Serdica dell'imperatore Galerio del 30 aprile 311*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 201-232.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Le costituzioni imperiali come fonte del diritto romano*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 19-69.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Legal aspects of the Serdica Edict of Emperor Galerius (30 april 311 AD)*, in *Serdica Edict (311 AD). Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration*, ed. by V. Vachkova, D. Dimitrov, Sofia 2013, 27-48.

PIPERKOV TH., *Le costituzioni di Serdica. Opportunità di lettura*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 70-80.

RADULOVA L., *Le iscrizioni gemelle di Durostorum e Brigetium come fonte per le pratiche degli uffici imperiali*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 233-246.

RADULOVA L., *Serdica, centro amministrativo dell'Impero Romano*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 247-258.

RADULOVA L., *Produzione e pubblicazione dei rescritti imperiali*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 290-300.

SEVILLA BUJALANCE J.L., *Initium libertatis: El Edicto de Milán, ayer y hoy*, Anuario de derecho eclesiástico del Estado 30 (2014) 35-97. <https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/>

STANCHEVA M., *Sofia dall'antichità ai tempi moderni*, Sofia 2009.

STOJKOVIĆ-PAVELKA B., *Archaeological Site of Gamzigrad (Felix Romuliana)*. <www.seecorridors.eu>

TODOROV M., *Bibliografia per le costituzioni imperiali*, in *De constitutionibus principum Serdicae datis*, ed. by M. Novkirishka, M. Kostova et al., Sofia 2012, 334-359.

VACHKOVA V., *I campi bianchi nella memoria culturale bulgara*, Sofia 2010.

VACHKOVA V., *Serdica è la mia Roma. L'aspetto urbano e il ruolo di Serdica (metà del III – metà del VI secolo) / Serdica is my Rome. The Urban Image and the Role of Serdica (mid-3rd – mid-6th c. AD)*, Sofia 2012.

VELKOV V., *Serdica. I millennio a.C. - VI secolo d.C.*, in *Sofia attraverso i secoli I. Antichità, Medioevo, Rinascimento*, Sofia 1989.

Sitografia

<https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=44270>

<http://www.law.uni-sofia.bg/LS/PL311/default.aspx>.

https://www.researchgate.net/profile/Vesselina_Vachkova/publication/283276956_Has_the_Edict_of_Serdica_been_forgotten/links/56302f0808ae76226de00fc6/Has-the-Edict-of-Serdica-been-forgotten.pdf

<https://whc.unesco.org/en/list/1253>

Sul tavolo

Wieacker in italiano. È noto che nell'ambito della produzione romanistica vi sono tipologie di lavori non inquadrabili nella ricerca scientifica in senso proprio ma che, incentrati su un esistente edito, lo valorizzano in diversa guisa rendendo agli studiosi un servizio prezioso. Si tratta, per esempio, della ripubblicazione di opere lontane nel tempo, rilevanti ma poco conosciute o di ormai difficile reperibilità (penso alla collana 'Antiqua'); oppure della redazione di indici delle fonti di volumi ponderosi o di scritti collettanei in più tomi che, privi del citato sussidio, risultano di disagiata consultazione e non di rado finiscono col tenere celate al ricercatore idee e suggestioni utili all'indagine che sta conducendo (è il caso degli *Scritti di diritto romano* di Siro Solazzi, che furono dotati di un indice dei testi molto tempo dopo la loro comparsa); infine, *but not least* – anzi, tutt'altro –, traduzioni italiane di opere, soprattutto in lingua tedesca, di fondamentale momento per i nostri studi, permettendone così una più immediata e piena fruizione e contribuendo pure, in tal caso in modo decisivo, a un loro eventuale impiego sul piano didattico. È evidente che le predette iniziative, per così dire ausiliarie della ricerca romanistica, vanno sempre e comunque accolte con il massimo favore e con altrettanta gratitudine perché votate a generale beneficio di tutti coloro che si dedicano alla ricerca. Tuttavia – perché nascondere? – se ci si pone da un angolo visuale pragmaticamente orientato, le stesse non appaiono molto attrattive per un giovane, inserito come di regola accade in una logica concorsuale, in quanto richiedono un impegno intenso e durevole al quale – questa almeno la prassi – non fa riscontro un analogo corrispettivo in sede di valutazione dell'attività scientifica. Stante tale premessa, tanto più si rivela meritoria e degna di lode in quanto indice di genuina, e generosa, passione per la nostra disciplina la recente traduzione di parte del *Vom römischen Recht* di Franz Wieacker dovuta proprio a un giovane e valente studioso, Filippo Bonin, nel quadro di un'iniziativa promossa dai romanisti del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari, che ha dato luogo a una pubblicazione a più mani: F. Wieacker, *Vom römischen Recht. Dal diritto romano. Saggi scelti*, trad. di F. Bonin (con la collaborazione di A. Lovato, S. Alessandrì, A. Arnese, P. Cantarone, M. Casola, A. De Francesco, Y. González Roldán, D.V. Piacente, P. Starace), Torino

2024, XII-253. Il libro, dedicato alla memoria di Cosimo Cascione, si divide fondamentalmente in due parti, la prima – eccettuata una breve Presentazione di Andrea Lovato, ove si auspica che il progetto possa avere un seguito «al fine di agevolare la lettura di pagine fondamentali della grande Romanistica tedesca» (IX) –, a firma di Filippo Bonin, con una Premessa (XI), un'Introduzione dal titolo *Romanità, diritto e pensiero antico nella tradizione europea* (1-30), e la traduzione di tre saggi del Maestro tedesco, *Romanità e diritto romano* ([*Römerium und römisches Recht*] 33-54), *Il giurista romano* ([*Der römische Jurist*] 55-98), *L'Europa e il diritto romano* ([*Europa und das römische Recht*] 99-122); la seconda recante i contributi di buona parte degli studiosi citati sopra, i quali nel corso di incontri concatenati hanno esaminato e discusso la versione italiana, il che ha pure sollecitato la loro riflessione su diversi aspetti emersi nel lavoro di équipe. Seguendo l'ordine degli autori che figura in copertina si tratta dei seguenti saggi: A.L., *Tradizione come 'modello' per l'uomo e il giurista romano* (225-244); A.A., *Brevi osservazioni su disputatio fori e giurisprudenza* (125-142); M.C., *Brevi note a margine del rapporto tra 'giuridico' e 'non giuridico'* (143-156); A.D.F., *La 'realtà storica' del giurista romano. Note in margine a un dialogo tra maestri* (157-170); Y.G.R., *Considerazioni minime sulla Regularjurisprudenz* (171-190); D.V.P., *Dal 'collasso' alla giurisprudenza umanistica* (191-200); P.S., *Tra fungibilità e infungibilità dei giuristi romani: echi di Schulz e oscillazioni di Wieacker* (201-222). Chiude il volume l'Indice analitico redatto da F. Bonin (245-254). La traduzione riguarda tre dei dieci saggi compresi nella seconda edizione riveduta e ampliata del *Vom römischen Recht* (1961), che vide per la prima volta le stampe nel 1944, anno in cui Franz Wieacker, anche in virtù della sua ottima conoscenza della nostra lingua, dopo l'Armistizio di Cassibile fu inserito nell'intervento militare tedesco in Italia. Come spiega l'Autore, la scelta è legata *in primis* alla predilezione scientifica per la giurisprudenza romana che caratterizza la scuola barese, nonché per l'assonanza con i Fondamenti romanistici del diritto europeo di cui al terzo contributo, e, più in generale per l'incisiva valenza dei tre studi sul piano metodologico, che «in Wieacker si presenta autenticamente storicista e libero da condizionamenti dogmatici attualizzanti» (7). Come ho premesso altre volte, nell'ambito di questa rubrica la presentazione adeguata di un'opera collettanea si rivela assai difficile, e ancor più lo diventa, con il rischio sempre in agguato della banalizzazione, qualora si pretenda di dare conto in poche righe del pensiero di un Maestro della levatura di Franz Wieacker, consegnato di regola a un discorso tanto lineare quanto denso di concetti, dal costante taglio originalissimo, ove anche i dati notori della nostra disciplina che si potrebbero definire istituzionali, quasi dei *topoi* didattici, vengono espressi in una veste che non ti aspetti e in cui è impossibile cogliere

scorie tralatizie. Una lezione alta e chiara, dai toni diretti e a volte icastici («Liberatasi dalle sue condizioni e dai suoi ordini originari, la romanità – come molte categorie umane vigorose eppure limitate – soccombe felicemente alla licenziosità come una categoria più aperta e docile: lo sfruttatore e l'usuraio spudorato, il goffo voluttuoso, il folle despota sono tutte possibilità romane. Nondimeno, in seguito, sotto una stella più favorevole il romano si trasformò anche in un grande costruttore di Stati, sovrano e generale incomparabile, coronato dalla fama eterna di un Cesare, di un Augusto o di un Traiano» [39]), ma al contempo pressoché aliena da contrapposizioni polemiche, in accordo, si direbbe, con l'affermazione secondo la quale «l'aggressività è estranea ai grandi giuristi classici; essi apprezzano il concetto greco di scienza e riflettono sulle sue esigenze a un livello superiore» (73): solo in qualche luogo, in cui affiora anche il sorriso, sembra di scorgere una velatura ironica. Mi limito a qualche parola su uno dei peraltro numerosi profili interessanti e problematici che sollecita le letture del libro nel suo complesso, ossia nelle pagine di Franz Wieacker in traduzione italiana e in quelle di alcuni tra gli studiosi che hanno preso parte alla redazione del libro. Si tratta della celebre *quaestio* relativa alla fungibilità o infungibilità dei giuristi romani, alla quale, come si è visto, Pia Starace ha dedicato uno specifico e puntuale contributo ma che trova riferimenti anche in altri saggi. L'identificazione dei *prudentes* in *fungible Personen* fu teorizzata da Friedrich Carl von Savigny nella sua polemica contro il progetto di codificazione per gli Stati tedeschi e, tra gli altri, ripresa con determinazione da Fritz Schulz, il cui indirizzo euristico era volto a focalizzare la scienza giuridica e l'arte del giurista ma non i singoli protagonisti, accantonando in via programmatica ogni indagine sugli aspetti e il vissuto individuale connessi alle loro biografie (nei *Principi* [94, trad. Arangio-Ruiz] si legge infatti: «nel metodo della giurisprudenza romana non vi sono trasformazioni, [...] il linguaggio giuridico resta nell'insieme costante fino alla metà del III secolo, [...] tutto sommato l'individualità scientifica è poco sviluppata» [spaziato originale]). D'altronde, tra gli altri riflessi derivanti da tale impostazione, la fungibilità si coniuga in modo lineare con la persuasione sulla quale si regge il c.d. metodo critico. Se una contraddizione presente nel Digesto può spiegarsi sulla base delle diverse personalità degli autori dei passi che collidono viene meno anche uno dei punti di forza su cui fondare il verdetto di interpolazione, il quale presuppone una *scientia iuris* di carattere impersonale; difatti, come scrive Anna De Francesco (159-160), l'autore dei *Prinzipien des römischen Rechts*, della *History of Roman Legal Science* e del *Classical Roman Law*, uno dei più radicali cultori dell'*Interpolationenforschung* – sintomatico al riguardo l'aneddoto riferito da B. Santalucia, «*Schade, es war so schön...*», Index 37 (2009),

168-169 –, ridicolizzava l'immagine di «un Celso aggressivo e attaccabrighe» ed escludeva che «gli fossero ascrivibili espressioni non consone al paradigma stilistico classico e a quello che bene si può definire [qui l'Autrice cita Emanuele Stolfi] il “generalizzato rispetto di un canone uniforme e fuori del tempo”». In proposito, come rileva Pia Starace, il pensiero di Wieacker non può dirsi allineato a quello di Schulz, anche se non manca un debito scientifico che lo lega a quest'ultimo. Scrive il Maestro di Göttingen (56-57): «*L'aperçu* stupefacente di Savigny secondo il quale i giuristi romani sarebbero, per così dire, ‘persone fungibili’, per noi non è più accettabile in senso letterale»; e aggiunge: «In verità, la testimonianza in sé degli scritti autentici rivela in gran parte l'individualità spirituale e, nel caso delle menti più raffinate, anche morale e intima. La chiarezza riflessiva di Giuliano, l'originalità collerica e agitata di Celso, la tensione morale e la sottigliezza concisa di Papiniano non rappresentano attributi convenzionali ma un'esperienza letteraria». Poi tuttavia finisce col mitigare tale presa di posizione: «Wieacker oscilla», scrive in proposito Pia Starace (207), ed è vero, perché subito dopo l'insigne studioso aggiunge che sulla base non della loro vita o della loro personalità, ma del loro lavoro, i giuristi romani «hanno un'esistenza tipizzata» (57). Il *consuli* del giurista, da cui la sua qualifica di *iuris consultus*, trova il proprio fondamento in una specifica conoscenza professionale e in tale chiave si distingue dal consiglio politico come da quello meramente personale, trattandosi di un lavoro sostenuto dalla forza sociale e intellettuale più forte della comunità (58). Peraltro, come è altrettanto noto, nello svolgersi della stagione storiografica relativa alla critica testuale, con la celeberrima monografia *Textstufen klassischer Juristen* apparsa nel 1960, Wieacker sostituisce alla storia dei contenuti la storia delle opere giurisprudenziali. E in tal senso, anticipando la gran parte delle alterazioni testuali all'età c.d. epiclassica in rapporto al presunto passaggio tecnico-editoriale dal rotolo al codice pergameneo, sortisce l'effetto di infrangere la contrapposizione bipolare classico-giustiniano. Sotto questo profilo, anche se ovviamente il fenomeno coinvolge pure la tradizione testuale riferibile all'Oriente, nel senso che i compilatori del Digesto avrebbero escerpito brani da opere già alterate, la gran parte delle interpolazioni presenti negli scritti dei *prudentes* è da ritenersi di origine occidentale. In sede di critica del testo la fungibilità dei giuristi romani vede così stemperarsi in misura sensibile la valenza probatoria a cui si accennava con riguardo al modello tradizionale della critica interpolazionistica. Con ciò non si intende sostenere che l'attenuazione del carattere della fungibilità, pur nei termini visti sopra, sia concepita in funzione del nuovo modo di atteggiarsi della critica testuale legato alle *Textstufen* – la sensibilità storicistica di Wieacker non necessita di sottolineature –, ma soltanto esprime-

re qui una (rapida) riflessione sull'oggettivo risultato di coerenza tra le due impostazioni presenti nel pensiero del Maestro di Göttingen.

L'interrelazione tra l'instrumentum e la lex. È regola intuitiva che il documento debba essere conforme alla norma giuridica; tuttavia, in quanto specchio della prassi, capita anche che per ragioni tuzioristiche lo sia soltanto sotto il profilo formale, dichiarando l'esistenza di atti che in realtà non si sono compiuti: così per esempio, dopo la *Constitutio Antoniniana*, nelle province orientali avvezze all'efficacia obbligatoria della scrittura, i documenti di debito-credito, sulla falsariga di quelli (sul punto però fededegni) in uso presso i Romani, recano sovente la clausola stipulatoria (*kai eperotetheis homolôghesa [et interrogatus spopondi]*), che già *prima facie* appare spesso riferirsi a una domanda e a una risposta mai formulate, tanto è vero che la stessa compare anche in atti unilaterali come il testamento incompatibili *a priori* con il suo contenuto. Proprio il fenomeno a cui si è accennato produce anche un effetto assai più rilevante, perché in epoca tardoantica viene meno il principio più volte ribadito dalla legislazione imperiale del III secolo, per cui se lo scambio dialogico non è avvenuto il documento si riduce a un pezzo di carta senza valore. Si finisce così con il considerare effettiva la *stipulatio* – ora del tutto priva di solennità (C. 8.37[38].10, di Leone I [a. 472]) – di cui è menzione nell'*instrumentum*, onde anche la compresenza dei contraenti, l'unico requisito superstite, è sempre presunta, salvo che «in base a prove liquide ed evidentissime» (*liquidis ac manifestissimis probationibus*) risulti che la parte che impugna o il suo avversario tutto quel giorno si trovava in un luogo diverso: C. 8.37[38].14.2, di Giustiniano (a. 531); I. 3.19.12; alquanto sospetto D. 45.1.30 (Ulp. 47 *ad Sab.*): *Sciendum est generaliter quod, si quis se scripserit fideiussisse, videri omnia sollemniter acta*. Si tratta pertanto di un caso in cui, con direzione opposta a quella citata all'inizio, i documenti della prassi hanno inciso in modo rilevante sulla norma giuridica. Proprio di questo rapporto ad andamento inverso, generatore appunto di un'influenza 'dal basso in alto' – *bottom up*, direbbero i colleghi 'anglisti' –, si occupa l'ultimo libro di Lucia di Cintio, *Prassi e norme sulla compravendita tra diritto romano e diritti germanici*, Torino 2024, 1-120, il quale, in linea con la propensione dell'Autrice per le indagini sulle fonti del Tardoantico, si propone di verificare una suggestiva ipotesi euristica, ossia se dall'inizio del dominio le costituzioni imperiali e i testi di natura giurisprudenziale abbiano recepito formule e moduli operativi che si riscontrano nei documenti della prassi con particolare riferimento al contratto di compravendita, sortendo in tal modo l'effetto di incidere in varia guisa sulla struttura della stessa *emptio venditio* tradizionalmente conosciuta. Nel Capitolo I, «*Fides*» (5-42), vengono presi in

considerazione testi di costituzioni imperiali tardoantiche, di documenti papirologici, nonché di leggi romano-barbariche e di formulari germanici, con particolare riferimento al termine *fides*. L'Autrice (16-17) segnala la presenza di formule contrattuali degli inizi del V secolo concepite dall'angolo visuale del compratore in cui questi dichiara di avere ricevuto la *merx* e di seguito il venditore dichiara di avere ricevuto il prezzo, le quali denoterebbero «un indice della progressiva perdita della concezione contrattuale romana sinallagmatica per lasciare spazio alla considerazione della sola *obligatio* di parte, in questo caso il compratore», secondo un modello riscontrabile in ampia misura nei chirografi di area ellenistica. Tracce di tale evoluzione vengono individuate in CTh. 3.1.1 di Costantino (a. 319), una legge non presente nel *Codex Iustinianus* e restituita dal *Breviarium*, la quale, in assenza di turbative della volontà (*nulla circumscriptiois violentia facta*), esclude la rescissione per lesione della compravendita sulla base del mero squilibrio tra il valore del bene e il prezzo più basso pagato per il medesimo, non giudicandosi altrimenti ammissibile che venga infranta la *venditionis atque emptiois fides*, espressione, quest'ultima, in cui la Studiosa scorge una scissione delle *obligationes* sinallagmatiche proprie del contratto. Alla luce di due papiri greco-egizi di età diocleziana e costantiniana (P. Lipsia I.5; P. London III.977) viene poi valutata la regola espressa in I. 2.1.41 (*Sed si qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit dicendum est rem emptoris fieri*), in base alla quale la fiducia dal venditore riposta nell'onestà del compratore determina il passaggio di proprietà della *merx* anche a prezzo non ancora pagato e in assenza di una garanzia reale o personale. Si tratta di una soluzione che nella sostanza annovera precedenti giurisprudenziali classici, ove però il sintagma *fidem sequi* non compare, per cui, quanto alla citata formula, più che un'*innovatio* di matrice giustiniana si potrebbe riconoscere il frutto della ricezione di clausole legate alla prassi. Ritornando al testo di CTh. 3.1.1, l'Autrice individua nello stesso una possibile traccia del citato *fidem emptoris sequi*, dato che la rescissione in mancanza di un vizio del volere infrangerebbe quella *fides emptoris* a cui si riferisce la *constitutio*, che tra l'altro sarebbe incentrata su un'evenienza anomala in quanto «la richiesta di rescissione avveniva, a rigor di logica, da parte dell'*emptor*» (33). (Qualche rapido rilievo. Non viene mostrato alcun esempio dei documenti negoziali che scinderebbero le componenti del contratto, tuttavia, come descritti, più che allo stadio della sua conclusione sembrerebbero riferiti a quello, successivo, dell'esecuzione, come per esempio, quanto ai documenti di ambito ellenistico, ritiene W. Kunkel, *Epigraphik und Geschichte des römischen Privatrechts*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik*, Vestigia 17, München 1973, 219 ss., secondo il quale, una volta eseguite le prestazioni reciproche, l'eventuale documento

anteriore relativo alle obbligazioni non veniva conservato in quanto ormai inutile. Desta, poi, qualche perplessità riconoscere la predetta scissione nella prosa di CTh. 3.1.1, dove ‘*venditionis atque emptionis fidem*’ non appare, nella lettera e nel senso, allusivo alla ‘*fidem emptoris*’ di cui parla l’Autrice [32; 33; 40], ma è piuttosto riferibile alla *fides* che connota la compravendita romanistica come tale: non si citano infatti i due contraenti, *venditor* e, appunto, *emptor*, bensì il contratto, indicato a sua volta in modo unitario, sia pure, rispetto alla dizione usuale, *emptio venditio*, a termini in ordine inverso ma congiunti, non disgiunti, da ‘*atque*’. Su un piano diverso ma non inconferente, stando alle fonti la *laesio enormis*, introdotta da Diocleziano e generalizzata da Giustiniano, tutela il venditore e, in base al coerente tenore dei testi, lui solo). Si passa poi a considerare l’espressione *fidem facere*, presente in diversi testi, germanici e romani, sia pure con significati assai diversi tra loro e ricavabili dagli specifici contesti. In quelli romani vale ‘fare piena prova’, in quelli germanici riveste un significato tecnico in relazione a determinati negozi: nella *Lex Salica*, per esempio, *fidem facere* sostituisce l’atto scritto secondo uno schema negoziale in cui un terzo si interpone tra debitore e creditore eseguendo le rispettive obbligazioni. Nella legislazione franca si tratta di un contratto solenne in cui viene adibita una *festuca*. La distanza con le accezioni presenti nelle fonti romane appare notevole, ma secondo l’Autrice può in certa misura essere colmata e cita in proposito PS. 2.3.1: *Stipulatio est verborum conceptio, ad quam quis congrue interrogatus respondet: velut spondes? spondeo: dabis? dabo: promittis? promitto: fidei tua erit? fidei meae erit: et tam pure quam sub condicione concipi poterit*. Tra la *sententia* e la relativa *Interpretatio* è percepibile uno iato contenutistico, comunque l’Autrice valorizza la novità terminologica legata alla formula *fidei tua erit? fidei meae erit*, che non figura nei testi classici e in particolare nelle Istituzioni di Gaio, e tende a riconoscervi un mutamento concettuale, per cui «dalla prospettiva contrattualistica all’interno della quale si assume una garanzia personale, si passa a uno slittamento verso l’idea di autogaranzia in senso etico, concepita come parola data» (40), che la avvicina ai citati negozi di area germanica in cui *fides* indica una promessa, una assunzione di responsabilità anche in senso morale rappresentata mediante vari simboli e sovente con coinvolgimento di un terzo esecutore. (Prescindendo dal nesso intravisto dalla Studiosa, l’affermazione per cui il *fidei iubere* di Gai. 3.92 scompare per lasciare spazio al *fidei esse* delle Sentenze di Paolo può essere circostanziata. Gai. 3.92: *Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, velut DARI SPONDES? SPONDEO, DABIS? DABO, PROMITTIS? PROMITTO, FIDEPROMITTIS? FIDEPROMITTO, FIDEIUBES? FIDEIUBEO, FACIES? FACIAM*. È vero infatti che ‘*fideiuberes? fideiubeo*’ nella *sententia* non compare, ma, quanto a formule, non compare

neppure *'fidepromittis? fidepromitto'*, che in Gaio si riferiva alla garanzia personale del *fidepromissor*, la quale però scompare precocemente, per cui *'fidepromittis? fidepromitto'* acquista il senso di 'prometti in fede? prometto in fede', non dissimile dal *'fidei tuae erit? fidei meae erit'*, che può rendersi con 'ti impegni in fede? mi impegno in fede', con il quale viene sostituito nelle *Pauli Sententiae*. Infatti della *fideiussio* l'*interpretatio* parla, e ciò, come scrive l'Autrice (41), induce a pensare a una sua caduta nel testo della *sententia*). Nel Capitolo II, «*Pretium*» (43-77), viene in primo luogo esaminata una costituzione di Costantino in CTh. 3.1.2 del 337, presente anche, con redazione più ampia e data anteriore (a. 313), in Fragm. Vat. 35, la quale, a prescindere dal pregio degli immobili, circa gli stessi impone la *venditio cum censu* implicante la relativa obbligazione tributaria, per cui i contraenti sono vincolati alle solennità della scrittura e a procurare la presenza dei vicini a scopo testimoniale relativamente alla *certa et vera proprietas* dell'edificio o del fondo alienato, comminandosi in caso di violazione la perdita della *possessio* per il venditore e del prezzo per il compratore. Giustamente l'Autrice ritiene che dal tenore della norma costantiniana non si possa evincere con sicurezza la trasformazione dell'*emptio venditio* da contratto obbligatorio a contratto reale, mentre appare ormai sicura la sovrapposizione delle divisione tra beni immobili e mobili a quella, un tempo centrale, tra *res Mancipi* e *nec Mancipi*. La legge annovera un precedente abbastanza analogo nel senatoconsulto (Osidiano, ripreso dal Volusiano) citato da Paolo in D. 18.1.52 (Paul. 54 *ad ed.*), che vietava la demolizione di una *domus* o una *villa* a scopo di ricavare un guadagno maggiore, pena l'invalidità del contratto e la corresponsione all'erario del doppio del prezzo pagato da parte dell'*emptor*; nel testo il giureconsulto si occupa della possibilità per l'*emptor* che ha pagato il prezzo e subito la pena del *duplum* di agire in ripetizione contro il venditore. Nell'*interpretatio* della citata legge costantiniana, viene individuata una trasformazione strutturale e funzionale legata allo smarrirsi della sinallagmaticità del contratto, qui focalizzato in chiave di perdita o acquisto del *ius possessionis* e oggetto così di «una sorta di degradazione» rispetto all'*emptio venditio* come elaborata dalla giurisprudenza classica (49). Quella espressa con il *perdere pretium* è per la Studiosa una clausola negoziale recepita dalla normazione tardoantica (sono citati anche CTh. 3.1.8 [Grat. Valent. Theod., a. 399] e Roth. 233), formalmente stereotipa ma di natura tecnica e tutt'altro che priva di incidenza, in quanto limita la responsabilità al valore del bene escludendo un risarcimento più ampio parametrato sull'*id quod interest* (50). Tuttavia le *constitutiones* del IV secolo (CTh. 3.1.2 e CTh. 3.1.8) sono univocamente tese a tutelare un interesse fiscale o comunque pubblico, per cui nel loro contesto il *perdere pretium* è posto come sanzione, non come misura di responsabilità contrattuale tra le

parti, la quale si colloca su un piano diverso. E ancora a proposito di CTh. 3.1.2 di Costantino, l'affermazione per cui (48) «i commissari di Teodosio omettono di considerare le sorti del contratto, imponendo solo la sanzione relativa» – se intendo bene, si rileva la mancanza di un'opportuna interpolazione compilatoria –, non mi pare condivisibile: il dettato della legge è già chiaro nel senso di un contratto invalido in radice (*venditor quidem possessionem, comparator vero id, quod dedit pretium, fisco vindicante, perdat*). In chiave di influenza 'osmotica' tra documenti della prassi e struttura giuridica della compravendita, si focalizza poi l'espressione *accepto pretio*, che di per sé si presenta ambigua in quanto riferibile all'accettazione del prezzo in sede di accordo come all'atto del ricevere il denaro. Tuttavia, secondo l'Autrice, mentre nei testi giurisprudenziali classici essa è meramente descrittiva di una fattispecie, appare plausibile che in epoca tardoantica «rivestisse un senso esatto, chiaro, il quale, tuttavia, potrebbe indicare anche una trasformazione sul piano giuridico della compravendita medesima» (51). In PS. 2.17.1 si legge: *Venditor si eius rei quam vendiderit dominus non sit, pretio accepto auctoritatis manebit obnoxius: aliter enim non potest obligari*. Stante la segnalata ambiguità, il testo non viene ritenuto probante e ciò è da condividersi; comunque, anche se – come credo – *pretio accepto* si riferisce alla materiale *numeratio*, dubito che il passo adombri un mutamento sostanziale circa la struttura del contratto, perché l'evizione è incentrata sulla rivendica del terzo che si assume proprietario, per cui convenuto dev'essere il compratore già in possesso della *res*, e ciò sottende un contratto eseguito. Nel caso però che l'*emptor* fosse inadempiente nel pagamento del prezzo, non potrebbe invocare la garanzia a proprio favore: a mio avviso, la *sententia* esprime, nell'usuale veste laconica, un principio di *ius receptum* privo di novità. Nondimeno proprio le espressioni sintetiche della fonte possono riflettere per la Studiosa un *modus agendi* presente in *instrumenta* di età precedente la sua redazione: non tanto in due Tavole Transilvaniche, pur riprodotte e rispettivamente del 166 e 139 in tema di compravendite di servi fanciulli (la seconda con contestuale *mancipatio*), che attestano il versamento al venditore del denaro contante indicato nella precisa somma, quanto piuttosto in un'altra – ancora *emptio* unita a *mancipatio* avente a oggetto la metà di una *domus*, del 159 (FIRA III 90) –, ove figura l'espressione *pretium... accepisse*, che non è una formula, ma si riferisce al fatto del pagamento. Tale documento – nella sostanza una compravendita reale, *res* contro denaro, ove l'*emptio venditio* figura come causa della *mancipatio* (sebbene il compratore sia un *peregrinus*) – è redatto secondo uno schema che unisce alla descrizione del negozio la ricevuta del pagamento sostituendo, rispetto alle altre citate tavolette daciche, *pretium* a *numeratio*. In area germanica, connotata da norme scarse e concise a guida della prassi, l'Autrice ritiene possibile che

l'attestazione conclusiva, e pertanto l'*accipere pretium*, abbia finito con l'identificarsi con il contratto stesso, per cui si potrebbe anche ipotizzare che il sintagma, sclerotizzato nell'ablativo assoluto '*pretio accepto*', presente nelle *Pauli Sententiae* e nelle loro *interpretationes*, almeno fino all'emanazione del *Breviarium* sia risultato comune al diritto romano e a quello germanico e come tale sia stato recepito nelle *Sententiae*. Più in generale, dopo il II secolo i documenti non rispecchiano più formulari fondati sull'editto pretorio, per cui, decaduto quest'ultimo, avrebbe avuto luogo un processo inverso: ora le norme attingono ai documenti della prassi e l'*accipere nummos* «diviene *accipere pretium* quale momento integrante di una compravendita divenuta da contratto meramente consensuale contratto anche reale, che si perfeziona *accepto pretio*» (60). Si riscontrerebbe pertanto una sorta di decontestualizzazione della locuzione *accipere pretium* presente nei documenti – ove però essa allude a una precisa attività –, che nella prosa contratta delle norme germaniche assurge a momento essenziale della compravendita. In proposito vengono citati passi del *Codex Eurici* (286); della *Lex Visigothorum* (5.4.3); della *Lex Baiovarorum* (16.2); della *Lex Ripuaria* (19.1), ove in linea generale il fatto di aver ricevuto il prezzo conferisce validità a una vendita non redatta *per scripturam*, visto come il modo canonico di conclusione del contratto. Nelle *Variae* di Cassiodoro ricorre l'espressione *accepto pretio competentis*, in cui si potrebbe riconoscere un vincolo per venditore e compratore ad accordarsi su un prezzo conforme al valore di mercato della *merx*. Lo stemperarsi della sinallagmaticità della compravendita potrebbe poi trovare ulteriore conferma in taluni passi del Digesto, e in particolare in D. 18.1.72 pr. (Pap. 10 *quaest.*), che si inserisce nella tematica dei *pacta conventa ex intervallo*. Tra i patti stretti dopo la conclusione del contratto il testo distingue quelli che tolgono un *quid* al suo contenuto, limitandolo – se per esempio si esclude che venga prestata la *cautio duplae* per l'evizione –, da quelli che invece vi aggiungono qualcosa. I primi si integrano nel contratto stesso entrando a farne parte come quelli conclusi *in continenti*, gli altri ne rimangono all'esterno. Di conseguenza il patto che non inerisce alla compravendita non ha efficacia se ad agire è il compratore, per converso risulta efficace in via di *exceptio* se agisce il venditore. Poi il giureconsulto riferisce che si è posta la questione se la stessa disciplina valga qualora, sempre a contratto concluso, si sia pattuito che il prezzo venga aumentato o diminuito, e ciò – aggiunge – a giusta ragione, *quoniam emptionis substantia constitit* [*consistit?*] *ex pretio*, che può essere inteso in due modi: o nel senso che il prezzo è un elemento essenziale della compravendita, o nel senso che la sostanza, ossia l'elemento essenziale, della compravendita consiste nel prezzo, espressione non priva di anomalia se rapportata alla concezione classica della compravendita, rispetto alla quale, secondo l'Autrice, ci si atten-

derebbe che l'accento sia posto sulla consensualità e la natura sinallagmatica. In generale il passo di Papiniano, in cui viene individuato un influsso della filosofia greca, relativamente ai *pacta in continentis* o *ex intervallo* sembra spostare l'angolo visuale originario di stampo processuale verso uno di natura sostanziale, restando aperta la *quaestio* relativa alla genuinità del testo; nell'economia della ricerca interessa però soprattutto la valorizzazione del *pretium* in chiave di *emptionis substantia*. Probabilmente, a mio parere, tra le fonti di diritto romano citate dalla Studiosa la locuzione (almeno formalmente) papiniana '*quoniam emptionis substantia constitit ex pretio*' è quella più suggestiva rispetto alla tesi che intende sostenere, ma una volta circostanziata la sua valenza probante si attenua. Infatti Papiniano pone implicitamente questo problema: poiché i patti di cui si sta parlando sono convenzioni accessorie, accidentali (*quod locum habet in his, quae adminicula sunt emptionis*), potremmo trattare allo stesso modo un patto che a *emptio venditio* conclusa aumentasse o diminuise il prezzo? E la risposta abbastanza intuibile è 'no', sebbene non la dia Papiniano, ma Paolo nella sua nota, dove precisa che se, *re adhuc integra*, ci si accorda su una variazione del prezzo, si considera che venditore e compratore abbiano compiuto un comune recesso dal precedente contratto, il quale pertanto cade, e in tal modo abbiano posto in essere una nuova compravendita. Certo, l'espressione '*quoniam emptionis - ex pretio*' appare *prima facie* singolare, ma stante il preciso problema che si dibatte nel testo, sul piano logico il dato della sinallagmaticità non sembra entrare in gioco. Dato atto che l'Autrice si esprime sempre con toni prudenti e alieni da affermazioni recise, la ricerca muove da un'ipotesi che negli studi sul Tardoantico può anche rivelarsi un'intuizione euristica produttiva (ancorché, almeno a mio credere, soprattutto nel settore delle fonti germaniche). Ciò premesso – e prescindendo dai punti di dissenso –, il saggio prospetta alcune idee non prive di una loro suggestione, che tuttavia, allo stato e nel complesso, non sembrano attestarsi su un nucleo di risultanze testuali connotate dal grado di persuasività pur consentito da una tematica di questa natura. La situazione magari cambierebbe estendendo il campo di ricerca oltre il contratto di compravendita sulla conseguente base di una documentazione tale da consentire una più estesa rete di riscontri; è pertanto auspicabile che la Studiosa intenda coltivare ulteriormente un percorso di ricerca che a questo stadio può ritenersi intrapreso.

Il femminile antico e i volti della violenza. Un libricino che già *prima facie* per il titolo e la veste editoriale si mostra invitante, dal quale però non bisogna lasciarsi ingannare in quanto, denso di concetti e citazioni, non si presta a una rapida lettura, è quello a più mani curato da Francesca Cavaggioni, in cui sei

studiosi e studiose di storia romana e archeologia da differenti angolazioni dirigono il *focus* sulla violenza nei confronti delle donne nel mondo romano, non limitandosi a quella fisica, pure vistosa e presente a tutto campo, ma più in generale rivolgendo lo sguardo a una *forma mentis* 'ontologica' e carica di implicazioni che imponeva confini insuperabili anche alle donne di alto rango. Come spiega *in limine* la *Principal Investigator* Silvia Giorcelli, lo studio si inserisce nell'ambito di un progetto PRIN 2022 intitolato *#EtiamEgo. La violenza contro le donne nella Roma antica: prospettive storiche e costruzioni simboliche*, il quale ha coinvolto docenti di sette Atenei e dato luogo alla pubblicazione di altri tre volumi nonché a ulteriori iniziative culturali e divulgative tese alla sensibilizzazione su un tema di origini antiche e di drammatica attualità. Lo studio del quale parliamo – *Non era un paese per donne. Contesti*, a cura di F. Cavaggioni, Bologna 2025, 1-136 – oltre alla citata *Premessa* (7-10), comprende cinque contributi. Pasquale Ferrara, *Pazze di dolore, pazze d'amore: menadi, donne e follia in Grecia e a Roma* (11-32), si sofferma sul *topos* della menade nei suoi diversi profili. Come è noto le menadi, seguaci di Doniso, sono per gli antichi le femmine folli per antonomasia, le quali, nel quadro di una narrazione intrinsecamente misogina, incarnano all'eccesso tutti i caratteri che in una donna appaiono esecrabili, come il comportamento scomposto e violento, l'eccessivo e continuo consumo del vino, il trasporto amoroso e sessuale senza freni: in breve, la connaturata assenza del limite, la quale trova le proprie radici in caratteristiche tradizionalmente attribuite al sesso femminile che vengono amplificate e distorte in chiave di biasimo e irrisione. Non è raro che nella letteratura greca e latina da Omero in poi l'assimilazione alla menade, peraltro assai frequente, colpisca anche figure nobili, in preda al tormento, al dolore, alla passione amorosa, come Antigone, Ecuba, Cassandra, Andromaca. Quest'ultima per esempio, udendo le grida dalle mura di Troia intuisce la morte di Ettore e corre come una menade verso i bastioni, poi si abbandona a una disperazione priva di controllo. Ma anche se il dolore qui nasce da un sentimento in sé positivo come l'amore coniugale – e in altri casi è legato ad aspirazioni da condividere come il desiderio della pace, la tutela dell'*oikos*, eccetera – il *topos* menadico mantiene intatta la propria valenza misogina, in quanto tale esplosione emotiva viene pur sempre abbinata a un disvalore, trattandosi di un elemento irrazionale e di turbativa nei confronti di un'«etica guerriera». D'altronde, poiché quello della pazzia è (non solo in età antica) un descrittore assai elastico, non risulta difficile inscrivervi ogni forma di ribellione, ancorché solo in filigrana, ai canoni di una società androcentrica. Quanto al suo contenuto, il titolo, tratto dallo Pseudo-Quintiliano, del saggio di Marco Rocco, *Intrare castra feminis non licet? Donne ed eserciti in età romana, tra presenza sconosciuta e negazione dei*

diritti (33-68), appare già abbastanza eloquente. Sotto il primo profilo – la presenza sconosciuta – viene infatti sottoposta a critica una convinzione tanto risalente quanto diffusa, ovvero che l'esercito romano, e in genere la *res militaris*, fosse un ambito di esclusiva attinenza maschile, tanto che pure dal punto di vista meramente logistico, in età imperiale la presenza delle donne (e dei civili) sarebbe stata confinata in strutture abitative, *canabae* e *vici*, collocati sì nei pressi dei *castra* ma dagli stessi rigorosamente distinti. Oggi da tale impostazione, che esclude in modo radicale le donne dalla compagine militare, la storiografia ha preso opportunamente le distanze grazie soprattutto a un esame più ampio e approfondito delle fonti documentali che, più fedele specchio della prassi, per loro natura non risentono delle implicazioni ideologiche e tralatizie dalle quali invece i testi di tradizione manoscritta almeno in buona misura non appaiono immuni. Anche prescindendo da esempi celebri – nel 15 d.C., Agrippina Maggiore in stato di gravidanza era al fianco del marito Germanico, comandante dell'esercito nella zona del basso Reno, e si assunse anche una responsabilità decisiva nei confronti delle truppe; alcuni anni dopo negli accampamenti di Treviri la medesima diede alla luce Caligola –, la presenza femminile al seguito delle legioni è già attestata, e in misura non trascurabile, a partire dallo scorcio dell'età repubblicana. In pieno I secolo d.C. la sfera militare e quella civile appaiono separate più sul piano giuridico e sociale che su quello della prassi con riferimento non solo alla famiglia imperiale e ai generali, ma anche ai semplici *militēs* di ogni estrazione, tanto che nonostante gli ostacoli variamente operanti rispetto ai matrimoni tra soldati e concubine e alla possibilità di rendere legittimi i figli nati da tali unioni (il tema è assai complesso e ovviamente nel saggio viene affrontato per grandi linee), sono frequenti le iscrizioni che parlano (in senso lato) di 'mogli' e di compagne dei soldati. Così, anche quanto alle baracche militari stabili che in una seconda fase organizzativa sostituiscono le tende, appare probabile una loro condivisione con donne e bambini, perché tra i reperti archeologici si annoverano calzature loro riferibili nonché strumenti tessili. Di solito in queste forme di convivenza i soldati non si accompagnavano con native del luogo ma con donne al loro seguito provenienti dalle sedi originarie. In generale, e il dato non può ritenersi sorprendente, lo *status* giuridico e sociale di queste compagne stabili influiva in modo profondo sulle loro condizioni di vita nei *castra*, capitava così che donne prive della cittadinanza romana fossero anche tentate dalla pratica di vie fraudolente: in tale direzione, per esempio, il *Gnomon* dell'*Idios Logos* (§ 53) stabilisce che qualora la moglie egizia di un veterano si fosse qualificata cittadina romana, l'illecito sarebbe stato inquadrabile nell'ambito delle usurpazioni di *status*. D'altra parte le donne 'infami' potevano soltanto contare su una perenne condizione

di concubinato, e ancor peggiore era, almeno di regola, la prospettiva per le schiave. Peraltro, sotto un diverso profilo, neppure si deve credere che queste unioni, variegata e più o meno durature, interessassero la gran parte dei militari, ch  i dati ricavabili dalle fonti non consentono una stima superiore al 20%:   vero che l'antica vulgata accredita ai *militēs* pulsioni sessuali pressoch  incontenibili, ma ci  – spiega l'Autore (57) –   forse dovuto, per infedele riflesso, agli stupri generalizzati permessi ai soldati invasori nelle terre conquistate. In definitiva la presenza femminile all'interno dei *castra* per l'et  imperiale non   revocabile in dubbio, anche se localizzabile in maggiore misura in strutture vicine alle basi militari, ma, in altro versante, di una tutela giuridica a loro vantaggio si pu  parlare – prescindendo dall'intensit  della medesima – solo entro certi limiti e per una categoria di donne decisamente ristretta. Nel pressoch  costante clima di violenza che connota il I secolo a.C., con i noti apici delle guerre civili, sono da annoverarsi anche tre congiure: di Catilina (63 a.C.), dei cesaricidi (44 a.C.), di Lepido, figlio del triumviro, ordita contro Ottaviano. Ci  premesso, proprio in queste ultime agirono esclusivamente degli uomini come d'acchito si sarebbe indotti a pensare? La frase latina che Sara Borrello per il titolo prende in prestito da Sallustio (*Cat.* 24.3), *Mulieres etiam aliquot: congiurate, delatrici e violenza politica* (69-98), fornisce gi  una risposta, ma limitandosi a un dato quantitativo non ingente, non rende l'idea di una presenza femminile invece tutt'altro che trascurabile, la quale, con riferimento ora alle tre cospirazioni, si incentra sulle figure di Sempronia e Fulvia per il *bellum Catilinarium*, di Porcia per il complotto cesaricida, di Giunia e Servilia per quello contro Ottaviano. E anche in tal caso   possibile cogliere e seguire il filo rosso della violenza che investe, e in certa guisa unisce, quei pur diversi ruoli femminili – faatrici, compartecipi, conniventi, ma anche delatrici (non sempre per lealismo) a favore dell'autorit  costituita – nel teatro di eventi destinati in un modo o nell'altro a esiti calamitosi. Vi   nel saggio un rilievo che, in quanto a mio avviso centrato e stimolante, merita una segnalazione. Premesso in generale che nel I secolo a.C. si registrano non pochi interventi nella vita pubblica di donne legate per matrimonio o parentela a uomini politici, l'Autrice individua – quasi paradossalmente, si direbbe – in uno dei maggiori limiti imposti alla donna romana, l'essere *domiseda*, ossia assegnataria di un campo d'azione i cui confini coincidono con le mura domestiche, la fonte di nuove opportunit  dovuta a uno spostamento della dialettica politica dai luoghi pubblici alle abitazioni private. Ci  appare in modo ancora pi  nitido se queste ultime diventano la sede in cui ordire in segreto le trame eversive, stante la possibilit  per la matrona che gestisce la *domus* di venirne a conoscenza e, conseguentemente, di porsi rispetto alle medesime in posizione di sostegno o di contrasto. Sotto diverso

profilo, nell'ambito di cui parliamo la violenza assume svariati profili, in quanto si va da quella esercitata contro altri – stando alla narrazione (orientata) di Sallustio, Sempronio aveva commesso molti delitti con audacia virile, inoltre se necessario le congiurate avrebbero ucciso i loro mariti e un loro compito sarebbe stato quello di sobillare gli schiavi e di dare Roma alle fiamme –, a quella di cui sono vittime – Fulvia, amante del congiurato Curio, subisce da questi minacce di morte e ciò la induce a mettere a parte alcuni, o addirittura la moglie del console Cicerone, del rischio che incombe sulla Città –, a quella che le donne si autoinfliggono con stoica determinazione – Porcia, figlia di Catone Uticense, si ferisce di proposito con un coltello per dimostrare al marito Bruto una forza d'animo in grado di mantenere i segreti al pari di un uomo inducendolo a rivelarle il proposito di uccidere Cesare e dopo l'infausto esito di Filippi imita il padre nel suicidio; Servilia, in seguito alla condanna a morte del marito Lepido Minore per il fallimento della congiura da lui ordita contro il futuro Augusto, si consegna a una fine raccapricciante ingoiando delle braci. Tuttavia, come si è accennato, il loro coinvolgimento a vario titolo, e al prezzo della violenza connessa, offre alle donne citate e ad altre meno note l'occasione di interpretare ruoli anche di rilievo su una scena politica altrimenti preclusa. Gaetano Arena, *"Prigioniera dalla carnagione scura": le donne berbere nell'Africa giustiniana* (99-116), analizza un brano di Flavio Cresconio Corippo, poeta bizantino del VI secolo, tratto dal poema *Iohannis seu de bellis libycis* volto a celebrare la vittoria di Giovanni Troglita, *magister militum* di Giustiniano, sui rivoltosi berberi. Le prigioniere maure, che sfilano sui dromedari nella Cartagine liberata allattando al seno i neonati, dopo un iniziale moto di compatimento («ah sventurate madri!»), vengono colpite da un feroce *body shaming* imperniato sul colore della pelle («quella siede, con i figli neri, orribile, del medesimo colore»), che assimila le infelici *captivae* alla femmina del corvo intenta a imbeccare i suoi pulcini, sottolineando il cinico diletto con cui gli spettatori del trionfo di Giovanni additano ai loro bambini quei mostri color della pece in cima alle altissime cavalcature. Un tale ritratto è stato a volte ricollegato a ostilità antipagana; in altri casi, per via di accenni in tale direzione, si è pensato a un atteggiamento di pietà (comunque, almeno a mio avviso, non empatico); in altri ancora si è chiamata in causa una sorta di protorazzismo imperniato sul colore della pelle che, *signum* antonomastico del 'diverso', troverebbe esempi anche presso i Romani. Attraverso l'esame di ulteriori luoghi del poema di Corippo nonché di testimonianze di Procopio tratte dalla *Guerra vandalica*, l'Autore è invece incline a ricondurre tale avversione al ruolo di rilievo da riconoscersi alle donne berbere in occasione della guerra, che le vede attive e determinate in compiti di specifica natura militare, come affilare le armi, erigere trincee, accudire i dro-

medari, vere e proprie macchine belliche il cui acre odore innervosiva i cavalli, ponendosi così in vistosa antitesi «rispetto al “modello matronale” fatto di stole e silenzi, pareti domestiche e *lanificium*, timori virginali e subalternità coniugale» (112). Margherita Cassia, *“Colui che ha brandito un’ascia contro la propria moglie è un omicida”: ratto e violenza domestica nelle epistole canoniche di Basilio di Cesarea* (117-133), nell’opera epistolare del Dottore della Chiesa cappadoce isola i canoni relativi al rapimento e ad altre forme di violenza di cui le donne sono vittime nel contesto politico e religioso dell’Anatolia tardoantica. Circa il ratto, la posizione del vescovo di Cesarea si discosta dalla dura repressione del crimine fissata da Costantino (CTh. 9.24.1 del 320), che riserva alla vittima consenziente la stessa pena (probabilmente capitale) prevista per il rapitore e non può dirsi comprensiva anche nei confronti della rapita sua malgrado sulla base del presupposto per cui se fosse rimasta in casa fino alle nozze non le sarebbe capitato nulla (salvo poi precisare che neppure l’abbattimento della porta da parte del *raptor* vale a giustificarla), perseguendo una finalità favorevole al matrimonio riparatore. Non mancano poi norme che appaiono curiosamente singolari, come quella del canone 37 in base al quale chi sposa la donna di un altro dopo che gli è stata rapita la propria rispetto alla prima è tenuto per adulterio ma rispetto alla seconda attua una condotta pienamente lecita. Va tuttavia precisato che anche nell’eventuale matrimonio tra rapitore e rapita il Cappadoce individua una riparazione dell’onore della famiglia senza preoccuparsi della lesione della libertà e dell’autodeterminazione sessuale della vittima non consenziente. Il canone 8 reca un’articolata dissertazione di Basilio in tema di omicidio relativamente alla volontarietà o alla mancanza della stessa, ove gioca un ruolo di rilievo il mezzo di cui l’agente si vale nella condotta lesiva, altro è infatti una sferza o un bastone flessibile, altro una spada o una scure (il pensiero del romanista va in proposito a Coll. 1.6 [Ulp. 7 *de off. proc.*]), pertanto colui che in preda alla collera uccide la moglie colpendola con un’ascia è certamente da ritenersi un omicida (sebbene nel testo parli correttamente di uccidere, l’Autrice, sulla falsariga della traduzione italiana che adotta, usa anche nel titolo il verbo ‘brandire’, ma nella fonte si legge ‘*o axine ... chresámenos*’ [colui che ha usato un’ascia], ed è noto che l’ascia si usa sferrando colpi). Resta comunque significativo che, sebbene ciò si risolva in un trattamento più favorevole, in generale emerge una linea di pensiero per cui rispetto all’uomo la donna appare portatrice di una sorta di minorità che si rivela in una connaturata e più debole resistenza al peccato tale da giustificare a suo carico un’espiazione di minore durata. Ancorché si tratti di tematiche in certa misura comuni, il taglio che connota le indagini dello storico ‘puro’ risulta sempre istruttivo per il giurista, poiché sull’oggetto orienta la luce da un’angolazione diversa che ri-

vela ulteriori profili, addita una letteratura peculiare, e soprattutto non di rado mette in campo fonti malnote o ignorate, le quali, in rapporto a quelle giuridiche, si prestano ad aprire prospettive impreviste, affinando per tutti i predetti motivi l'esperienza di ricerca dello studioso di storia giuridica. Mi sentirei di concludere così la presentazione di questo volumetto collettaneo, del quale, ora espressamente, consiglio la lettura.

Quando ci si affida a un depositario di fortuna. Si insegna che il contratto di deposito, reale, gratuito e bilaterale imperfetto, conosce tre tipologie che per un aspetto o per un altro possono ritenersi anomale: il deposito necessario, al quale si addiuvano in una situazione di attuale pericolo, in genere una calamità, che non consente una scelta del depositario fondata sull'*intuitus personae* e che in caso di mancata dolosa restituzione della *res* prevede la sanzione del *duplum*; il deposito irregolare, che ha per oggetto un quantitativo di denaro non specificamente individuato; e il sequestro, in cui due soggetti a ridosso o in previsione di una lite affidano il bene conteso a un terzo il quale sarà tenuto a restituirlo a colui che in base all'esito della controversia risulterà averne diritto. Nelle citate tre forme diversa è anche la situazione giuridica soggettiva in cui si trova il depositario rispetto alla cosa consegnatagli: nel deposito necessario egli ha la detenzione, come peraltro da regola generale; nel deposito irregolare il diritto di proprietà, onde su di lui grava l'obbligazione di *restitutio* del *tantundem*; nel sequestro, per la *communis opinio*, la *possessio ad interdicta*, ma secondo Giovanni Nicosia, autore in proposito di un argomentato e limpido saggio in decisa controtendenza (*La pretesa possessio del sequestratario*, in AA.VV., *Cunabula Iuris. Studi storico-giuridici per Gerardo Broggin*, Milano 2002, 277-309), la sua posizione non sarebbe in tal senso diversa da quella del depositario canonico. In questa sede interesse tuttavia il primo dei tre tipi, al quale Stefano Liva ha dedicato di recente un'agile ricerca monografica che ne percorre l'intera vicenda storica dall'età decemvirale ai giorni nostri: (S.L.) *Causa depositionis ex necessitate descendens. Per una storia del 'deposito necessario'*, Torino 2024, IX-109. Il libro si articola in una *Introduzione*, cinque capitoli e nelle brevi *Conclusioni*, per chiudersi poi con gli *Indici* degli autori e delle fonti. I primi tre capitoli si occupano del deposito necessario nell'esperienza giuridica romana, gli ultimi due ne seguono la disciplina lungo la fase del diritto intermedio fino all'attuale soluzione codicistica. 'Deposito necessario', come capita non di rado, è un descrittore estraneo alle fonti giuridiche romane, in quanto fu coniato dal giureconsulto bolognese Pietro Boattieri (XIII-XIV secolo) che nel suo commento al trattato dell'arte notarile di Rolandino de' Passeggeri, del quale fu allievo, se ne valse per distinguerlo dal '*depositum voluntarium*', ossia quello ordinario,

non coartato da una soverchiante *necessitas*. Appare invece nel XVI secolo, ed è dovuta al giurista francese Jean de Coras, l'ulteriore e adesso meno frequente denominazione di 'deposito miserabile'. La più antica previsione normativa riguardante la nostra figura giuridica è legata alla formula edittale *in factum* che ci è nota attraverso il commentario di Ulpiano (D. 16.3.1.1, Ulp. 30 *ad ed.*), ove si legge che il pretore promette un'azione per il semplice valore per ciò che non è stato depositato a causa di un tumulto, o di un incendio, o di un crollo, o di un naufragio (*tumultus, incendium, ruina, naufragium*), mentre l'azione sarà data nel doppio per le cose depositate in quei particolari frangenti qualora la restituzione sia mancata per dolo del depositario. L'erede di quest'ultimo risponderà *in duplum* soltanto in caso di proprio dolo. Spostandoci per un momento su un piano più generale, la responsabilità del depositario limitata al dolo si spiega in rapporto all'interesse del solo deponente al quale il contratto è adibito. Il giurista severiano (D. 16.3.1.4, Ulp. 30 *ad ed.*) non manca poi di esprimere apprezzamento per la *separatio causarum* operata dal pretore, in quanto delle prime quattro cause citate nella formula denominatore comune è la *necessitas* che si impone sulla volontà del deponente. A fronte del volere privo di spontaneità di colui che affida in custodia le proprie cose, violare la *fides* che deve permeare il rapporto di deposito come tale (Gai. 4.62), appare una sorta di censurabile tradimento tale da giustificare appieno l'aggravio sanzionatorio. Infatti, come lo stesso Ulpiano rileva, nel deposito ordinario entra anche in gioco un eventuale erroneo affidamento del deponente, per cui è ragionevole che egli debba accontentarsi del *simplum*, mentre in quello necessario, *cum vero extante necessitate deponat, crescit perfidia crimen et publica utilitas coercenda est vindicandae rei publicae causa: est enim inutile in causis huiusmodi fidem frangere*, ove l'Autore sottolinea la commistione tra profilo privatistico e profilo pubblicistico (8 ss.): nel deposito necessario più grave diventa l'addebito di prava slealtà, per cui il perseguimento dell'*utilitas publica* dev'essere sorretto da una pena, risultando in casi simili contrario alla predetta utilità pubblica che la *fides* alla base del rapporto venga infranta (l'aggettivo *inutilis* ha qui una valenza semantica che va oltre il mero contrario di *utilis*, tanto che per il Duareno sta a indicare 'ciò che è dannoso'). Peraltro la clausola edittale di cui sopra presenta un andamento tortuoso che non può non apparire singolare, in quanto, capovolgendo il rapporto tra regola ed eccezione, sortisce l'effetto di definire il deposito ordinario come quello in cui non ricorrono i caratteri cogenti della *necessitas*, è ciò ha indotto taluni studiosi a ritenere che il tenore della stessa quale ora lo leggiamo nel Digesto non corrisponda alla formulazione originaria. In particolare si è ipotizzato che in una prima fase le clausole fossero due, una per il deposito canonico e una, di redazione un poco posteriore, per il deposito ne-

cessario. Da tali tesi l'Autore prende tuttavia le distanze optando per un percorso argomentativo che valorizza in chiave storico-evolutiva la testimonianza più risalente relativa al deposito legata alla legge delle XII Tavole, ossia PS. 2.12.11 (Coll. 10.7.11): *Ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum*. Si tratta di un testo laconico fino all'ambiguità, che in poche parole condensa una vicenda assai problematica, relativa in particolare alla tipologia e ai caratteri dell'azione fissata dal codice decemvirale nonché ai rapporti tra la stessa e la successiva tutela pretoria del deposito nell'ambito del processo formulare. Al proposito le opinioni espresse in dottrina aprono un ampio e variegato ventaglio, del quale tuttavia in questa sede è possibile toccare solo alcuni aspetti. Innanzitutto anche ad avviso dell'Autore, l'*actio* prevista nelle XII Tavole non può ritenersi di natura contrattuale, stante l'incompatibilità con un'epoca tanto risalente di un rimedio civile per il deposito; del resto una simile tesi è stata da tempo abbandonata. Si tratta invece di un'azione penale autonoma – Jhering l'aveva invece identificata con l'*actio furti nec manifesti* – tesa a sanzionare con la condanna nel *duplum* il comportamento del depositario infedele, e non riferita a qualsivoglia deposito, spontaneo o coartato che sia, come ritiene oggi la prevalente dottrina, ma a quello posto in essere in condizioni che inducono a ricorrere all'aiuto e alla solidarietà altrui per la tutela e la conservazione di beni che altrimenti si sarebbe corso il rischio di perdere. Il contesto è quello di una società chiusa, di gruppi tendenzialmente autosufficienti, e a economia agro-pastorale, in cui i rapporti che vengono in essere e sui quali si può contare in situazioni – ipotizzabili come infrequenti – segnate dalla necessità appaiono fondati sull'*amicitia* e la *fides*, che del resto nel pensiero antico permeano anche i rapporti politici in un sistema di relazioni ove la dimensione privata è legata a quella pubblica da un medesimo nesso valoriale. Per cui, scrive l'Autore, «nel rapporto di amicizia, nel suo carattere normativo (sebbene non nel senso giuridico moderno), risiede la matrice dalla quale si sviluppano i tratti essenziali che connoteranno il deposito in età storica [...]». Chi accetta di custodire gratuitamente la cosa depositata non può essere che un *amicus*» (18). Invero, di un ambito applicativo limitato alle quattro ipotesi tipiche di cui alla clausola editale un filone dottrinario tedesco della seconda metà del XIX secolo ritenne di trovare elementi di sostegno in alcuni luoghi dell'apparato testuale. Da un frammento di Nerazio (D. 16.3.18, Neraz. 2 *membr.*) si ricava che per il dolo del depositario, circa ciò che gli venne affidato in occasione di un tumulto, un incendio, un crollo o un naufragio, contro l'erede l'azione è data in ragione della sua quota, *in simplum et intra annum*, mentre *in ipsum et in solidum et in duplum et in perpetuum datur* (cioè contro il depositario l'azione è data invece per l'intero, nel doppio e senza scadenza

temporale): ora, poiché le azioni derivanti da legge o senatoconsulto hanno il carattere della perpetuità mentre quelle derivanti in via diretta dalla *iurisdictio* pretoria sono in genere annuali (Gai. 4.110), secondo tale teoria non sarebbe azzardato riconoscere nell'*actio* in oggetto la misura decemvirale. Un altro passo delle *Pauli Sententiae* (2.12.3) restituito dalla *Collatio* (10.7.3: *Deponere videtur, qui metu ruinae incendii naufragii apud alium custodiae causa deponit*) sembra, almeno *prima facie*, focalizzare non i caratteri di un deposito eccezionale ma quelli che, in un dato contesto storico, possono dirsi propri del deposito *tout court*. Sulla stessa direzione euristica si è anche affermato che qualora la legge delle XII Tavole avesse stabilito la disciplina del rapporto volontario, il pretore difficilmente avrebbe ridotto la sanzione per il depositario inadempiente a beneficio di una condotta dolosa. Ancorché le citate argomentazioni si presentino in linea generale accostabili alla sua tesi – nel senso che a differenza dell'attuale *communis opinio* attribuiscono alla norma decemvirale una portata più ristretta –, l'Autore non manca di valutarle criticamente, rilevando per esempio che talune azioni pretorie sono date in perpetuo, così l'*actio furti manifesti*, in ossequio alla loro discendenza dalla legge delle XII Tavole. Piuttosto, a suo avviso, nell'indagine da compiersi, l'idea-guida risiede in «una diretta correlazione tra l'*actio depositi in duplum* edittale e l'azione *ex causa depositi in duplum* decemvirale» (29). In altri termini, il pretore all'atto di fissare la disciplina del contratto di deposito teneva come punto di riferimento l'antica previsione delle XII Tavole in base alla quale per ipotesi non legate a una libera volontà del deponente era comminata la sanzione del doppio. Come si è accennato sopra, la norma del codice decemvirale da un lato non è riferibile a ogni deposito a prescindere dalle circostanze in cui lo stesso viene in essere, dall'altro non è ristretta alle quattro cause emergenziali che nell'editto pretorio andranno a connotare il deposito necessario, infatti in tal caso la relativa clausola non si sarebbe presentata in quella veste (30 e n. 71). Il 'debito' della soluzione edittale nei confronti della primigenia disciplina del deposito, oltre che in taluni aspetti come il carattere penale e perpetuo dell'azione a tutela del deposito necessario e «l'impronta penale» (42) dell'*actio*, pur *in simplum*, del deposito volontario – comporta infatti l'*infamia* conseguente alla condanna, e si è pure fatto leva sulla responsabilità ancorata al dolo (42 n. 114): non so tuttavia se in modo persuasivo, ché mi sembra si dimentichi che il depositario in fondo fa un favore –, risiede in particolare nel ruolo giocato dal 'fattore *necessitas*' quale *causa deponendi*: un dato paradigmatico – in collegamento con il legame di *amicitia* – riguardo al deposito dell'età arcaica, ma che il pretore, in un contesto profondamente mutato, con scelta opportuna e lodata da Ulpiano, separa dal deposito volontario in un'implicita figura a parte irrigidendone al contem-

po i contorni tramite le quattro *causae* e, per l'intrinseco e immutato marchio di odiosità che connota in tal caso la *fractio fidei* (il *crimen perfidiae*), continuando a sanzionarlo con la pena più grave. Nel diritto giustiniano il deposito mantiene lo stesso statuto contrattuale dell'età classica, e anche il deposito necessario, come si può constatare dal tenore di I. 4.6.17, continua a essere legato alla quattro cause tipiche scandite nella clausola edittale. In dottrina si è talora pensato a un'estensione analogica della disciplina, ma (almeno a mio credere) sulla base di argomentazioni non convincenti, le quali fanno leva su un'espressione presente in I. 4.6.26 ove si menziona un'*actio depositi ex quibusdam casibus*, che peraltro ha l'unico scopo di evitare la ripetizione dei quattro eventi emergenziali elencati poco prima, e su due passi delle *Pauli Sententiae* (2.12.3 [citato sopra] e 2.12.4) entrambi restituiti dalla *Collatio* (10.7.3 e 10.7.4), nel primo dei quali si parla di *metus ruinae incendi naufragii*, pertanto di evenienze anche solo temute, e nel secondo di un affidamento di beni dovuto alla ritenuta inidoneità della propria casa a custodirli in modo adeguato preservandoli da ruberie. Sennonché queste ultime fonti al più possono deporre per una tendenza interpretativa affiorata in età tardoclassica ma non accolta nel *Corpus Iuris*, il che, se ci si riferisce al diritto giustiniano, appare significativo. Un altro problema ermeneutico è legato a I. 4.6.26, ove si traccia una linea di demarcazione tra azioni che sono per loro natura – e pertanto sempre – *in duplum*, e azioni che sono tali soltanto *contra infitiantem*, diversamente prevedono la *condemnatio in simplum*. Come esempio di queste ultime, dopo l'*actio legis Aquiliae* – in tal senso già Gai. 4.9 –, viene citata, con la limitazione '*interdum*', l'*actio depositi*, il che si direbbe alludere alle ipotesi di deposito necessario. Si tratta in proposito dell'unica testimonianza e la dottrina appare divisa tra quanti nel passo citato individuano una svista compilatoria e quanti invece pensano a un'innovazione giustiniana introdotta nel manuale. In ogni caso, dopo aver inquadrato entrambi i problemi, nel III capitolo relativo all'età giustiniana l'Autore non prende una precisa posizione rinviando ulteriori rilievi al capitolo successivo sulla tradizione romanistica. In effetti, quanto alla *condemnatio in duplum* solo *contra infitiantem* dell'azione per il deposito necessario, nel diritto intermedio si assiste a una sostanziale consonanza: così infatti si esprimono il *Brachylogus iuris civilis* e la Glossa nel suo complesso, «acriticamente allineata alla lettera di I. 4.6.26» (60), tanto che nel XVI secolo questa può dirsi l'opinione dominante. Tra le poche voci dissonanti, quella del culto Antoine Favre, il quale, con sguardo d'insieme legato a una più spiccata sensibilità storicistica, pone al centro della *quaestio* la clausola edittale il cui tenore è incontestabile, e (qui però destando perplessità) interpreta l'*interdum* di cui a I. 4.6.26 come riferibile al deposito volontario, di regola *in simplum* ma impli-

cante litiscrescenza qualora il convenuto neghi a torto, tesi riproposta assai più di recente, ma senza fortuna, da Janusz Sondel. Nel diritto comune si assiste a un'analoga tendenza ad allargare lo spettro casistico investito dalla rigida disciplina del deposito necessario testimoniata da D. 16.3.1.1. Il problema viene efficacemente posto e discusso da Jean Faure, che tuttavia non ritiene possibile l'estensione per il carattere penale dell'*actio in duplum* ostativo all'interpretazione analogica, ma al fine di superare l'ostacolo Johannes de Platea fa leva sulle ragioni di *publica utilitas* pure sottolineate da Ulpiano aprendo così la via a un indirizzo dottrinale destinato a imporsi e incline a ricomprendere ipotesi di deposito sanzionabili con l'*actio in duplum* che, sotto il comune segno della *necessitas*, vanno oltre le quattro cause tipiche dell'antica clausola edittale. Preparata dall'elaborazione dottrinale del Pothier, la disciplina del *Code Civil* del 1804 distingue tra deposito propriamente detto, il quale può essere volontario o necessario, e sequestro, a sua volta suddiviso tra volontario e giudiziario. Secondo l'art. 1949, il deposito necessario è quello a cui si ricorre a causa di una qualche emergenza, come un incendio, un crollo, un saccheggio, un naufragio, «o altro evento imprevisto»: anche se si parte dalla clausola edittale, si assiste pertanto alla conferma dell'estensione interpretativa che conosciamo. Stante l'impossibilità di redazione di uno scritto, con regola diversa rispetto a quella del deposito ordinario, è ammissibile la prova per testimoni anche qualora l'oggetto sia di valore ingente; per il resto, venuta meno da tempo la sanzione del doppio, vale la disciplina comune. Le codificazioni italiane preunitarie e il Codice civile del 1865 si attestano pressoché pedissequamente sulla soluzione del Codice francese. Tuttavia, sempre sulla scia del Pothier, il *Code Civil* assimila al deposito necessario quello avente per oggetto gli effetti che il viaggiatore porta con sé nell'albergo o nella locanda, onde, salvo eventi di forza maggiore, i gestori ne rispondono in base ad analoga disciplina. Infatti in tal caso l'obbligo di custodia in capo all'albergatore non riposa sull'*officium amicitiae* proprio del deposito ordinario ma sul ruolo da lui rivestito e connesso al profitto derivante dal rapporto a titolo oneroso che si instaura tra il medesimo e l'ospite. In proposito il Pothier richiama la responsabilità legata al *receptum nautae cauponis stabularii* del diritto romano. Anche in tal caso il codice civile italiano del 1865 si attesta, con minime varianti, sul modello napoleonico. Il codice civile del 1942 non recepisce invece la figura del deposito necessario, regolando nella *sedes materiae* soltanto il deposito alberghiero, con norme poi novellate dalla Legge 316/1978 che ha ratificato la Convenzione europea sulla responsabilità dei gestori per le cose portate nell'albergo dai clienti. Abbastanza curiosamente tuttavia il deposito necessario, uscito di scena quanto al diritto civile, è sopravvissuto nel diritto penale, in quanto l'art. 646 c.p. al primo comma per il reato

di appropriazione indebita commina sanzioni afflittive e pecuniarie e al secondo comma prevede un inasprimento di pena «se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario». Con uno stile lucido e puntuale, Stefano Liva delinea una storia del deposito necessario dalle XII Tavole al diritto vigente che si dipana sempre fluida e senza strappi, ove un nucleo di stimolante originalità, sorretto da un convincente *ductus* argomentativo, va riconosciuto, e sottolineato, nel rapporto che l'Autore ritiene di individuare tra la disciplina del codice decemvirale e quella dell'editto pretorio. Un valore aggiunto deriva poi, a mio avviso, dall'aver consegnato il predetto percorso di ricerca a poco meno di un centinaio di pagine, in cui tuttavia non manca nulla di quel che occorre per cogliere in modo chiaro i principali snodi di una lunga vicenda e il pensiero, parimenti chiaro, di chi si è proposto di raccontarla. In chiusura vorrei richiamare l'attenzione su un dato testuale circa il problema, al quale si è accennato sopra, relativo all'*actio* a tutela del deposito necessario nel diritto giustiniano: se la medesima sia strutturalmente *in duplum* o se, in tal caso in forza di un'innovazione, lo sia soltanto *contra infitiantem*. I termini della *quaestio* sono incentrati su tre luoghi delle *Institutiones*. Da I. 4.6.17 si evince in modo perspicuo che il deposito necessario si pone come una tipologia particolare di deposito in cui, diversamente rispetto a quello ordinario difeso da un'azione reipersecutoria, e pertanto nel semplice valore, si agisce – da ritenersi sempre – per il *duplum*: *Rei persequendae causa comparatae sunt omnes in rem actiones. Earum vero actionum, quae in personam sunt, hae quidem quae ex contractu nascuntur fere omnes rei persequendae causa comparatae videntur: veluti quibus mutuam pecuniam vel in stipulatum deductam petit actor, item commodati, depositi, mandati, pro socio, ex empto vendito, locato conducto. Plane si depositi agatur eo nomine, quod tumultus incendii ruinae naufragii causa depositum sit, in duplum actionem praetor reddit, si modo cum ipso apud quem depositum sit aut cum herede eius ex dolo ipsius agitur: quo casu mixta actio est.* In I. 4.6.23 vengono elencate figure giuridiche alle quali si collega un'*actio* tesa a conseguire il *duplum*: *In duplum agimus veluti furti nec manifesti, damni iniuriae ex lege Aquilia, depositi ex quibusdam casibus: item servi corrupti [...]: item ex legato, quod venerabilibus locis relictum est, secundum ea quae supra diximus* [§ 19 in fine]. Le «alcune fattispecie» di deposito (*depositi ex quibusdam casibus*) in cui l'azione è nel doppio, sulla base del dettato istituzionale e allo stato della nostra scienza fino a questo punto, non possono che riferirsi al deposito necessario (si veda anche *infra*). Poi, verrebbe da dire all'improvviso, in I. 4.6.26, ove si distinguono *actiones* strutturalmente *in duplum* e *actiones* tali solo *contra infitiantem*, l'azione del deposito necessario appare inserita tra queste ultime: *Sed furti quidem nec manifesti actio et servi corrupti a ceteris, de quibus simul locuti*

sumus, eo differt, quod eae actiones omnimodo dupli sunt: at illae, id est damni iniuriae ex lege Aquilia et interdum depositi, infitiatione duplicantur, in confitentem autem in simplum dantur [...]. Qui l'*ex quibusdam casibus* è sostituito da un *interdum*, ma la concatenazione logica dei passi considerati non sembra consentire un'interpretazione difforme: nel paragrafo citato ricompaiono infatti le azioni elencate in I. 4.6.23. Come si è detto in precedenza, si può pensare a un errore o a una modifica normativa introdotta direttamente nelle Istituzioni imperiali. A mio avviso, anche a questo stadio dell'esame pressoché tutto depone contro un'*innovatio* di tale natura. I testi giurisprudenziali raccolti nel Digesto sono univoci circa la qualifica di *actio* comunque *in duplum* per il deposito necessario e il fatto che i compilatori non siano intervenuti a modificarli, come in casi analoghi è avvenuto, appare sintomatico. In secondo luogo le riforme giustiniane, ancorché apportate direttamente nel manuale, non si presentano in modo così surrettizio e contraddittorio, tanto più trovando sede in un testo didattico che fa della semplicità e della chiarezza il proprio credo (I. 1.1.2). E difatti in dottrina tali considerazioni sono da tempo presenti. C'è tuttavia un dato ulteriore che, a quanto evinco dalla lettura del libro di Stefano Liva, finora non è entrato in considerazione e riguarda la Parafrasi di Teofilo. Mi riferisco a PT. 4.6.23 (lo cita anche l'Autore ma a diverso proposito [53 n. 17]), riportato poco sotto nella traduzione Ferrini e nella parte che interessa, il quale quanto all'*actio* aquiliana reca una precisazione: *In duplum autem ueluti furti nec manifesti, et legis aquiliae ex infitiatione, et interdum depositi, scilicet cum tumultus incendiue causa depositum non redditur.* È facile rilevare che l'*ex infitiatione* (ἐξ ἀρνήσεως) nel corrispondente passo delle Istituzioni non figura: il relativo chiarimento avviene più avanti, in I. 4.6.26. Ma, ecco il punto, tale mirato intervento esplicativo si appunta soltanto sull'*actio legis Aquiliae* e non tocca l'azione del deposito necessario (l'*actio* '*depositi ex quibusdam casibus*' del *rhetón*) menzionata subito dopo. Il motivo appare evidente e in tal modo il paragrafo citato dell'Indice bizantino diventa la sede in cui viene fissata la differenza di regime tra le due *actiones*: così, quello operato da Teofilo, uno degli autori delle *Institutiones*, si rivela un intervento volto a neutralizzare in qualche modo un errore del quale, ormai a cose fatte, l'*antecessor* si è accorto. (*Per incidens*, secondo Giuseppe Falcone la trattazione delle *actiones* sarebbe dovuta a Doroteo). Ci si può attendere un'obiezione: non figura alcun intervento del Parafraste in PT. 4.6.26, che mantiene il tenore del corrispondente luogo istituzionale con l'*actio* del deposito necessario dichiarata *in duplum* solo *contra infitiantem*, qui proprio come l'*actio legis Aquiliae*. Allora però pongo una domanda: avrebbe potuto, il professor Teofilo, stralciare con un colpo di forbici il riferimento in parola o rimodellare il brano in forma del tutto diversa rispetto al dettato di un arche-

tipo imperiale che ha valore di legge? Per intuibili ragioni ciò equivaleva a una *confessio* tanto aperta quanto impegnativa: *in primis* di fronte a Giustiniano, il quale, come rileva Mario Amelotti ([1966] *Scritti giuridici*, Torino 1996, 711) considerava il manuale «cosa sua propria» e per questo si era fatto «da imperatore maestro d'Istituzioni». Mai *iurare in verba magistri*, certo, ma se quel maestro si chiama Giustiniano, è opportuno e prudente riferirgli, sia pure di riflesso, la menda? Teofilo, nel testo scritto (quanto alle lezioni in aula, chissà... *verba volant*), ha alluso alla stessa nel modo più sottile e discreto, ossia nella forma e nei limiti che ha ritenuto essergli consentiti, in ogni caso, per fedeltà al proprio ruolo di docente, non si è sentito di fare finta di nulla, dimostrando al contempo – sfioro adesso un tema sensibile della letteratura sulla Parafrasi – che il primo degli *antecessores* commette sì qualche errore non lieve, ma è anche attento a correggerne altri, forse – si potrebbe aggiungere – non riferibili a lui in via diretta.

RENZO LAMBERTINI

Sullo scaffale

LA SEZIONE RACCOGLIE NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE
ORGANIZZATE PER VOCI E RELATIVE A PUBBLICAZIONI
EDITE NEGLI ANNI 2024 E 2025

Sullo scaffale è stato redatto da Diane Baudoin (Parigi - Panthéon Assas), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alice Cherchi (Cagliari), Mattia Cinquetti (Torino), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Trieste), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Haris Silajdžić (Sarajevo), Marios Tantalos (Groningen), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale “Higher School of Economics”), Marcello Valente (Vercelli), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

COCATRE-ZILGIEN Ph., 'rec.' a Knütel R. - Kupish B. - Lohse S. - Rüfner T., mit Beiträgen von Finkenauer T. - Luig K. - Rainer J.M., *Corpus Iuris Civilis. Text und Übersetzung*, VI, *Digesten* 35-39, C.F. Müller, Heidelberg 2024, RH, 12 (2024), 461.

Друмев В. [DRUMEV V.], Гръко-римските закони за престъпленията против вярата и Църквата [*Leggi greco-romane sui reati contro la fede e la Chiesa*], Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София [Sofia] 2024, ISBN 9786192454289.

Јустинијанова Дигеста – Педесета књига (*Justinianova Digesta – Pedeseta knjiga*) [*Il Digesto Giustiniano – Cinquantesimo libro*], превод и коментар С. Аличић [traduzione e commentario di S. Aličić], Институт за упоредно право (Institut za uporedno pravo), Београд (Beograd) 2024, ISBN 9788682582-281.

Kodeks justyniański = Justinian Code, ed. T. Palmirski, Wydawnictwo Instytutu De Republica, Warszawa 2024, ISBN 9788367253772.

c) Opere palingenetiche

COCATRE-ZILGIEN Ph., 'rec.' a Stagl J.F., *Der Tempel der Gerechtigkeit. Zur Morphologie und Hermeneutik der Pandekten*, Brill, Paderborn 2023, RH, 12 (2024), 462-467.

d) Fonti medievali

SUSSIDI

a) Enciclopedie

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

FOKT K. - GÓRSKI K. - KAMIŃSKA P. - MARZEC Ł. - MIKUŁA M., *FONTES. FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources*, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 17 (2024/4), 551-554.

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

b) Studi in onore

Ait magister. In memoriam Theodori Piperkovi (Ius romanum, 2024/1), Софийски универзитет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Sofia 2024, ISSN 23677007.

Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, ISBN 9788323154242.

Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku = Legatum pro anima. Collection of works in honor of Marko Petrak, eds. T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Zagreb 2024, ISBN 9789532701876.

c) Pubblicazioni varie

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

Апасиев Д. [APASIEV D.], Римско право [Електронски извор]: учебник [*Diritto romano (Edizione elettronica): manuale*], Универзитет „Гоце Делчев“, Правен факултет

(Univerzitet „Goce Delčev“, Pravni fakultet), Штип (Štip) 2024, ISBN 9786082770741.

AXENTE A.-M., *Curs de drept privat roman²* [*Corso di Diritto privato romano²*], Editura Hamangiu, București 2024, ISBN 9786062726027.

BENEDEK F. - PÓKECZ KOVÁCS A., *Római magánjog = Roman private law*, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest 2024, ISBN 9789636531478.

BENKE J., *Vivos vultus ducere. Gondolatok Földi András tanulmánykötetéről* [*Vivos vultus ducere. Riflessioni sul libro di saggi di András Földi*], Jogtudományi Közlöny, 79 (2024/1), 42-45.

BRACANOVIĆ A., ‘rec.’ a Katančević A., *Rimsko pravo: odabrana predavanja* [*Diritto romano: lezioni scelte*], Faculty of Law, University of Donja Gorica, Podgorica 2024, Studia Iuridica Montenegrina, 6 (2024/2), 79-82.

BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Oralità e scrittura, limite e innovazione della legge nei diritti del Mediterraneo antico. Alle origini della codificazione*, in Зборник радова „Правне празнине и пуноћа права“. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву = *Collection of Papers „Legal gaps and the completeness of law“*. Faculty of Law University of East Sarajevo, V, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево [Sarajevo Est] 2024, 106-159.

BUONGIORNO P., *“In re praesenti, in rem praesentem”*. Indagine semantica su una locuzione tecnico-giuridica, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 695-714.

Цветковић А.А. [CVETKOVIĆ A.A.], Римско право² (*Rimsko pravo²*) [*Diritto romano²*], Висока школа за пословну економију и предузетништво (Visoka škola za poslovnju ekonomiju i preduzetništvo), Београд (Beograd) 2024, ISBN 9788660692131.

FINKENAUER T., *Roman Law and Legal Rules*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 679-694.

FÖLDI A. - HAMZA G., *A római jog története és intézményei = The history and institutions of Roman law*, Novissima Kiadó, Budapest 2024, ISBN 9786156484468.

GALGANO F., *La dimensione attuale del diritto romano*, INDEX, 52 (2024), 292-295.

Иванов С.П. [IVANOV S.P.], *Lingua iuris*, Ius romanum, 2024/1, 312-342.

JARAMAZ RESKUŠIĆ I., *Homosexuality in Roman Law: contra naturam?*, Ius romanum, 2024/2, 105-128.

Катанчевић А. [KATANČEVIĆ A.], Римско право: одабрана предавања (*Rimsko pravo: odabrana predavanja*) [*Diritto romano: lezioni scelte*], Fakultet pravnih nauka, Podgorica 2024, ISBN 9789940560195.

KRANJC J., *Pravice in njihova zloraba v rimskem pravu* [*I diritti e il loro abuso nel diritto romano*], in *Izvrševanje in zloraba pravice* [*Applicazione e abuso dei diritti*], Lexpera, GV Založba, Ljubljana 2024, 49-75.

KRANJC J., *Rimsko pravo⁴* [*Diritto romano⁴*], Lexpera, GV Založba, Ljubljana 2024, ISBN 9789612474379.

KRANJC J., *The Germs of Environmental Protection in Roman Law*, Hungarian Journal of Legal Studies: Acta Juridica Hungarica, 65 (2024/1), 18-37.

KRANLI BAJRAM E., *I Romani e il loro ambiente: la cura dell'aria, dell'acqua e delle foreste nelle fonti del diritto romano*, Ius romanum, 2024/2, 260-276.

LAMBERTINI R., *Un ingresso della narrativa nella didattica romanistica*, ‘rec.’ a Ferretti P., *Racconti romanistici. Il diritto romano in dodici casi*, Giappichelli, Torino 2024, Tesseræ iuris, 5.2 (2024), 148-151.

Маршалок Н.В. - Ульянова И.Л. [MARSHALOK N.V. - ULIANOVA I.L.], Римская литература и право: взаимосвязь и взаимопроникновение = *Roman Literature and Law: Interrelation and Interpenetration*, Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки (=

Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities), 882 (2024/1), 133-137.

Муравьева А.И. [MURAVYEV A.I.], Этимологический и культурологический анализ латинской юридической фразеологии = *Etymological and Cultural Analysis of Latin Legal Phraseology*, Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки (= Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities), 882 (2024/1), 99-105.

Никулина В.А. [NIKULINA V.A.], Правовой нарратив в легенде о Ромуле = *Legal Narrative in the Legend of Romulus*, Вестник Пермского университета. Юридические науки (= Perm University Herald. Juridical Sciences), 64 (2024/2), 196-216.

PETRANOVIĆ A., *Term(s) '...natura...' in Roman Legal Perception*, *Ius romanum*, 2024/2, 129-140.

Пономарев Д.Е. [PONOMAREV D.E.], Римское право без греческой философии: трудный путь к рождению догматического правоведения = *Roman Law Without Greek Philosophy: A Hard Way Towards a Beginning of Dogmatic Jurisprudence*, Антиномии (= Antinomies), 24 (2024/1), 89-111.

SACCOCCIO A., *Ius naturale hominum causa constitutum*, *Ius romanum*, 2024/2, 18-51.

SCHERMAIER M., *Le fonti nell'Handbuch des Römischen Privatrechts*, INDEX, 52 (2024), 313-348.

Седаков С.Ю. [SEDAKOV S.JU.], Римское право: Учебное пособие [*Diritto romano: Sussidio didattico*], Проспект, Москва [Mosca] 2024, ISBN 9785392411443.

SUKAČIĆ M. - ŽIHA N., *Latinska pravna terminologija*, Pravni fakultet Osijek, Osijek 2024, ISBN 9789538109584.

ŚWIĘCICKA P., *Rzymskie prawo prywatne: repetytorium* = *Roman private law: repetytorium*, Wolters Kluwer, Warszawa 2024, ISBN 9788383580425.

TODOROV M., *The Concept of Nature (natura) in the Imperial Constitutions of the Theodosian*

Code and Other Postclassical Sources, *Ius romanum*, 2024/2, 348-371.

Венедиков П. [VENEDIKOV P.], Римско държавно устройство, частно право и граждански процес. Лекционен курс² [*Costituzione romana, diritto privato e processo civile. Corso di lezioni*], Издателство Петко Венедиков, София [Sofia] 2024, ISBN 9786197469639.

Зайков А.В. [ZAJKOV A.V.], Римское частное право: Учебник² [*Diritto privato romano: Manuale*], Юрайт, Москва [Mosca] 2024, ISBN 9785534053852.

b) Studi sulle fonti giuridiche

ARCARIA F., *Echi ciceroniani in una costituzione di Leone I, in Tra diritto classico, tardoantico, giustiniano e bizantino. In ricordo di Agatina Stefania Scarcella*, a cura di C. Cambria - G. Coppola Bisazza - A. Cusmà Piccione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2024, 21-68.

CASTAGNETTI S., *A proposito di aequitas in Nerazio Prisco*, INDEX, 52 (2024), 24-34.

ECK W., *Die Konsulnlisten in den Fasti Ostienses: Ergänzte und neue Namen*, Codex, 5 (2024), 105-125.

FIORENTINI M., *Costruzioni dogmatiche nella letteratura giuridica romana (I-III secolo). Un sondaggio terminologico*, *Ius romanum*, 2024/2, 66-83.

LAMBERTINI R., *Un suggestivo ma solitario 'et cetera'*, *Tesseræ iuris*, 5.2 (2024), 95-100.

MARAGNO G., *Cavalli e bastoni. Costantino e l'eterogenesi dei fini?*, Roma e America online, 2 (2024), 2-27.

MARRA P., *Quae rerum natura prohibentur nulla lege confirmata sunt. Ipotesi sull'origine di una regula iuris*, *Tesseræ iuris*, 5.2 (2024), 75-91.

MASTROBERTI M., *Tra passato e presente: una breve digressione di storia romana tra le Novellae di Giustiniano*, INDEX, 52 (2024), 35-48.

MAZHUGA V.I., *La critique du texte du Digeste dans l'université de Bologne au XIIe et au début du XIIIe. Le cas des commentaires sur D. 34.5.13.3*, *Philologia Classica*, 19.1 (2024), 134-145.

Мажуга В.И. [MAZHUGA V.I.], О фрагменте раннего болонского списка *Digestum infortiatum* в архиве СПбИИ РАН = *On a Fragment of the Early Bolognese Copy of Digestum infortiatum in the Archives of the St. Petersburg Institute of History*, Средние века (= Srednie Veka. Studies on Medieval and Early Modern History), 85 (2024/3), 9-43.

PULITANÒ F., *Note sulla legislazione imperiale dell'anno 381 d.C.*, *Specula iuris*, 4.2 (2024), 83-99.

Зорин В.С. [ZORIN V.S.], *Tabula Bactica* как источник обеспечительной *fiducia* = *Tabula Bactica as a source of security fiducia*, Вестник Московского университета. Серия 11. Право (= Lomonosov Law Journal: Moscow University Bulletin. Series 11. Law), 2024/3, 40-54.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

MASI DORIA C., 'rec.' a *Cicero's Topica und sein Programm De iure civili in artem redigendo*, a cura di W. Buchwitz - M. Ehmer, Duncker & Humblot, Berlin 2023, *Codex*, 5 (2024), 317-321.

VERRICO F., *Exemplum und Staatspraxis in der livianischen Geschichtsschreibung*, *INDEX*, 52 (2024), 201-217.

d) Metodologia romanistica

BANFI A., *Qualche considerazione, preliminare a ogni discussione sul metodo*, *QLSD*, 14 (2024), 307-323.

BENKE J., „Hamlet a dán királyfi nélkül?": *A római jogtudomány állásáról Wolfgang Ernst programadó könyve szerint* = "Hamlet without the Prince of Denmark?": *The position of Roman jurisprudence according to Wolfgang Ernst's seminal book*, *Jogtudományi Közlöny*, 79 (2024/2), 83-92.

BUONGIORNO P., *La bancarotta della romanistica italiana: riflessioni sul metodo interpolazionistico e conflitti accademici in una lettera di Salvatore Riccobono a Vittorio Scialoja*, *BIDR*, 118 (2024), 289-302.

CARDILLI R., *Il diritto romano nel giuridico odierno: Occidente e Oriente*, *Specula iuris*, 4.1 (2024), 69-76.

CZECH-JEZIERSKA B., *Stosowanie prawa w świetle rzymskich sentencji łacińskich* = *The application of law in the light of Roman Latin maxims*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 55-76.

ERDŐDY J., *A natura és a ius naturale jelentősége a római jog forrásáiban* = *The significance of natura and ius naturale in the sources of Roman law*, in *Munus et dilectio: Ünnepi kötet Kuminetz Géza 65. születésnapja alkalmából* = *Munus et dilectio: Festschrift in honor of Géza Kuminetz's 65th birthday*, eds. L. Komáromi - P. Szabó - N.M. Birher - G. Cserey - A. Puskás, Pázmány Press, Budapest 2024, 135-143.

GERKENS J.-F., *Il diritto romano nella prospettiva belga con qualche confronto con altri Paesi*, *Specula iuris*, 4.1 (2024), 77-85.

LAMBERTI F., *Una giornata nel segno del dialogo interdisciplinare. "Questioni di metodo" – un'edizione speciale della "Cattedra Giorgio Luraschi"*, *Specula iuris*, 4.1 (2024), 57-63.

LEPORE P., *Diritto romano e formazione del giurista moderno*, *Tesseræ iuris*, 5.2 (2024), 101-121.

MAGANZANI L., *Giorgio Luraschi, Giovanni Negri e le "Questioni di metodo"*, *Specula iuris*, 4.1 (2024), 65-67.

MANNI A., *Ancora su nuove tecnologie e ricerca romanistica*, *INDEX*, 52 (2024), 349-362.

RANDAZZO S., *Contro il metodo? Breve elogio della discontinuità epistemologica negli studi storico-giuridici e una prospettiva unificante*, *QLSD*, 14 (2024), 288-306.

STOLFI E., *Questioni di metodo. Alcune considerazioni conclusive*, *Specula iuris*, 4.1 (2024), 87-98.

URBÁN E., *Numen, auctoritas, imperium: A római tekintélyfogalom egyes aspektusainak értelmezése és azok megjelenése a jungi archetípusok tükrében* = *Numen, auctoritas, imperium: Interpretation of certain aspects of the Roman concept of authority and their manifestation in the light of Jungian ar-*

chetypes, Jog Állam Politika: Jog- És Politikatudományi Folyóirat, 16 (2024/1), 125-136.

YOU Y., *Tra poesia e diritto: lettura dell'espressione incipere manum nel corpus ovidiano*, Codex, 5 (2024), 261-284.

e) Storia della romanistica

Байзаков А.Т. - Сагинаев М.Е. [BAIZAКOV A.T. - SAGINAEV M.E.], К вопросу о целях и задачах римского публичного права в трудах Антонио Гуарино = *O[n] the Question of Goals and Objectives Roman Public Law in the Writings of Antonio Guarino*, Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан (= Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan), 77 (2024/2), 306-313.

BARTOCCI U., *Ettore De Ruggiero, l'Istituto di diritto romano e il BIDR: primi riscontri e alcune considerazioni sugli sviluppi dell'epigrafia giuridica del tardo Ottocento*, BIDR, 118 (2024), 207-268.

BEGGIO T., "Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium": La tensione tra dogmatica e storicizzazione nel pensiero e nell'opera di Ludwig Mitteis, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petranku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 561-591.

BIAVASCHI P., *Questioni di metodo. Rigore e coraggio nel magistero di Giorgio Luraschi*, QLSD, 14 (2024), 283-287.

BRUTTI M., *Nota conclusiva sui processi del principato e sulla lettura umanistica delle fonti*, QLSD, 14 (2024), 405-434.

BUONGIORNO P., *La bancarotta della romanistica italiana: riflessioni sul metodo interpolazionistico e conflitti accademici in una lettera di Salvatore Riccobono a Vittorio Scialoja*, BIDR, 118 (2024), 289-302.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Un carteggio drammatico*, BIDR, 118 (2024), 303-311.

DE MADDALENA L., *Eugen Huber a lezione da Theodor Mommsen. Appunti del semestre berlinese*, Roma e America online, 2 (2024), 81-87.

FALCONE G., *Spunti dal metodo di Franca de Marini Avonzo, Signora delle fonti, fra Tardoantico ed età severiana*, QLSD, 14 (2024), 360-375.

FÖLDI A., *A jogszabályok visszaható hatályának kérdései a római jogban – Márky Tamás kutatásainak tükrében = Issues of retroactive effect of legislation in Roman law – in light of Tamás Márky's research*, in *Domi esse et in Europa et in mundo: Ünnepi tanulmányok a 70 éves Halmai Péter tiszteletére = Domi esse et in Europa et in mundo: Festschrift in honor of Péter Halmai on his 70th birthday*, szerk. G. Kutasi, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest 2024, 741-749.

GAJDA E., *Fascynacje naukowe Profesora Wiesława Mossakowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rzymskiego prawa publicznego) = Professor Wiesław Mossakowski's scientific interests (with particular emphasis on Roman public law)*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 17-29.

LAMBERTI F., *Franca de Marini Avonzo e il 'metodo', fra esegesi (e storia dell'esegesi), filologia classica, interpolazionismo*, QLSD, 14 (2024), 388-395.

LAURENDI R., *De Bacanalibus quae foederate essent. Franca de Marini e il Senatus consultum de Bacchanalibus*, QLSD, 14 (2024), 396-400.

MANTOVANI D., *Pietro de Francisci autore di scritti sul diritto coloniale fascista: un caso di omnia*, BIDR, 118 (2024), 203-206.

MIGLIETTA M., *Gli esordi e la critica testuale. Maturazione di un metodo*, QLSD, 14 (2024), 376-387.

NICZYPORUK P., *Benedykt de Soxo – rektor Akademii Wileńskiej – kanonista czy teolog?*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 203-226.

PAVESE M., *Docenti e scuole di diritto romano a Genova dal primo Novecento al magistero di Franca de Marini Avonzo*, QLSD, 14 (2024), 401-404.

PIKULSKA-RADOMSKA A., *Ze spuścizny Profesora Cezarego Kunderewicza. Praca w administracji Uniwersytetu Warszawskiego = From the legacy of Professor Cezary Kunderewicz. Work in the administration of the University of Warsaw*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 227-243.

SCHIAVONE A., *Franca de Marini Avonzo. Un ricordo*, QLSD, 14 (2024), 356-359.

SKŘEJPEK M., *Josef Vančura*, in *Encyklopedie českých právních dějin*, XXV, *Biografie právníků, S - Ž = Encyclopedia of Czech Legal History*, XXV, *Biographies of Lawyers, S - Ž*, Aleš Čeněk - KEY Publishing, Plzeň-Ostrava 2024, 408-410.

SKŘEJPEK M., *Leopold Heyrovský – homo academicus převratných časů = Leopold Heyrovsky – homo academicus dei tempi rivoluzionari*, *Právník*, 163 (2024/2), 184-188.

SKŘEJPEK M., *Otakar Sommer*, in *Encyklopedie českých právních dějin*, XXV, *Biografie právníků, S - Ž = Encyclopedia of Czech Legal History*, XXV, *Biographies of Lawyers, S - Ž*, Aleš Čeněk - KEY Publishing, Plzeň-Ostrava 2024, 141-143.

WITKOWSKI Z., *Wspomnienie śp. Profesora Wiesława Mossakowskiego (1949-2021) = In memory of the late Professor Wiesław Mossakowski (1949-2021)*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 11-13.

f) Teoria generale e comparazione giuridica
AGNATI U., *Diritti umani: il 'già e non ancora' del diritto*, INDEX, 52 (2024), 295-312.

ANGELOSANTO A., *Certezza e dovere di conoscenza del diritto nell'esperienza giuridica roma-*

na tra 'modello repubblicano' e 'modello imperiale'. Fondamenti romanistici del 'modello cinese', Codex, 5 (2024), 3-20.

ARCARIA F., *Profili comparatistici del silenzio nell'esperienza giuridica romana e nel diritto civile ed amministrativo italiano*, QLSD, 14 (2024), 237-272.

Герес Крамер Г.М. [GEREZ KRAEMER G.M.], Размисли за битието на правото в памет на моя прекрасен колега Теодор Пиперков = *Reflections on the Being of Law in Memory of My Admired Colleague Theodor Piperkov*, Ius romanum, 2024/1, 106-114.

GONZÁLEZ QUEVEDO J., *La recepción del Derecho público romano en Cuba. Una visión desde la participación del ciudadano*, Roma e America online, 2 (2024), 245-258.

HERNANDEZ AGUILAR O., *La naturaleza 'societaria' del municipio: de su génesis en el derecho romano a su recepción en Cuba*, Roma e America online, 2 (2024), 231-244.

IOVACCHINI C., *Tracce di diritto pubblico romano nel costituzionalismo americano post-rivoluzionario: il dibattito dei Founding fathers circa l'introduzione del veto nella Costituzione degli Stati Uniti d'America del 1787*, BIDR, 118 (2024), 103-133.

ONIDA P.P., *Animali non umani e ambiente nel sistema giuridico romano: la prospettiva del diritto naturale*, Roma e America online, 2 (2024), 160-193.

QUEIROZ DE MORAES B.B., *A sistematização do Direito civil brasileiro no período pré-codificação e o Direito romano*, Roma e America online, 2 (2024), 108-129.

SCALQUETTE R.A., *Vizi redibitori dal diritto romano al diritto contemporaneo: un'analisi italo-brasiliana*, Roma e America online, 2 (2024), 142-158.

VARELA M.K.G., *Acerca del requisito de la utilidad y del principio romano civiliter uti en su aplicación al ejercicio de las servidumbres mineras en Chile*, Roma e America online, 2 (2024), 130-141.

VELICKO A., *Roma come il mondo e il popolo eletto*, INDEX, 52 (2024), 376-381.

VERRICO F., *Las Casas, il Papa, i Fundadores...e il diritto romano. Una nota di contesto*, INDEX, 52 (2024), 411-413.

VINCENTI U., *Oltre i confini della retorica. Comunicazione e manipolazione*, JUS-online, 10.6 (2024), 45-53.

XU Y., *Dialoghi del diritto delle successioni cinesi: tra i fondamenti romanistici e le caratteristiche cinesi*, Codex, 5 (2024), 285-307.

ZADORNOV A., *Roma e il diritto romano nella Chiesa ortodossa oggi*, INDEX, 52 (2024), 370-375.

g) Florilegi, raccolte di casi

POP C., *Drept roman. Îndrumar pentru seminar⁴ [Diritto romano. Linee guida per i seminari⁴]*, Editura Universul Juridic, București 2024, ISBN 9786063914690.

Primeri iz rimskega prava⁴ [Esempi dal diritto romano⁴], a cura di J. Kranjc, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2024, ISBN 9789612047160.

h) Tradizione giuridica europea

ALEXEEVA T., *Il titolo di 'Imperator' dello zar Pietro. Ritorno a Roma antica*, INDEX, 52 (2024), 382-385.

Айрапетов А.Р. [AYRAPETOV A.R.], Римские правовые основания церковной правосубъектности и их влияние на экклезиологическую модель Православной Церкви = *Roman Legal Foundations of Ecclesiastical Legal Personality and Their Influence on the Ecclesiological Model of the Orthodox Church*, Aspiratio, Church and Humanities Studies, 1 (2024/2), 8-33.

AXENTE A.-M., *Roman Law – Embodiment of Good Faith in Law*, Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale, 12 (2024), 347-356.

BĂBĂLĂU A., *Brief Analysis of the Evolution of Natural Law from the Period of Roman Antiquity to the 17th Century*, Ius romanum, 2024/2, 558-570.

BARTULOVIĆ Ž. - MATIĆ MATEŠKOVIĆ I., *Some Aspects of the Formation and Content*

of Medieval Statutes – Legal Gaps and Legal Fullness, in Зборник радова „Правне празнине и пуноћа права“. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву = *Collection of Papers „Legal gaps and the completeness of law“*. Faculty of Law University of East Sarajevo, V, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево [Sarajevo Est] 2024, 24-40.

BENKE J., *The Legists and Canonists on Unconditional Purchase of Future or Uncertain Goods*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 481-500.

Бевзенко Р.Р. [BEVZENKO R.R.], История учения об эксцепции = *The History of an exceptio Doctrinae*, Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile], 24 (2024/3), 171-246.

BLICHAZ G., *Comparative Perspectives on the Law of Succession in China*, in *The Chinese Civil Code in the Global Legal Order*, eds. M. Bussani - I. Cardillo - M. Infantino - J. Xue, Brill, Leiden 2024, 255-269.

BLICHAZ G., *Law and the Study of the Commons: The In Personam and In Rem Rights Paradigms*, in *Law and Interdisciplinarity*, eds. P. Hellwege - M. Soniewicka, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 283-308.

Болдырева О.М. [BOLDYREVA O.M.], Трансформация исторических форм семьи и брака в античном Риме в контексте эволюционного развития общества = *Transformation of Historical Forms of Family and Marriage in Ancient Rome Within the Framework of Evolutionary Development of the Society*, Юридический мир [Mondo giuridico], 2024/7, 44-48.

Большакова Т.А. [BOLSHAKOVA T.A.], О структуре многостороннего договорного отношения: от модели многосторонней синаллагмы до конструкции сетевых договоров = *On the Structure of the Multilateral Contractual Relationship: From the Model of the Multilateral synallagma to the Framework of Network Contracts*,

Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile], 24 (2024/4), 49-74.

BRAMANTE M.V., *Diritto e natura – brevi osservazioni. Precedenti romani della tutela della salubrità ambientale in tema di immissioni e proprietà*, Ius romanum, 2024/2, 541-557.

CIUȚĂ V.M. - CIUȚĂ A., *Revisiting a Text of Legal Philosophy around „ius naturae et gentium”... addendum corrigendum et incrementum*, Ius romanum, 2024/2, 373-389.

Цветковић-Ђорђевић В.В. [CVETKOVIĆ-ĐORĐEVIĆ V.V.], Деконструкција римског права и конструкција позитивног права (*Dekonstrukcija rimskog prava i konstrukcija pozitivnog prava*) = *Deconstruction of Roman Law and Construction of Positive Law*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 58 (2024/3), 583-595.

CVETKOVIĆ-ĐORĐEVIĆ V., *Poslovodstvo bez naloga od rimskog prava do prava Evropske unije = Negotiorum gestio from Roman Law to European Law*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 361-381.

DI CINTIO L., *Alcune riflessioni su prassi e norme nella compravendita tra diritto romano e diritti germanici*, IAH, 16 (2024), 11-52.

DÍEZ GARCÍA R., *Immissions in Roman Law and Current Regulation under Spanish Law*, Ius romanum, 2024/2, 525-540.

Должи́ков А.В. - Ревазов М.А. [DOLZHIKOV A.V. - REVAZOV M.A.], Использование латинских максим в судебной практике России = *The Use of Latin Maxims in Russian Judicial Practice*, Российская юстиция [Giustizia russa], 2024/4, 50-58.

Дождев Д.В. [DOZHDEV D.V.], *Lex privata и lex publica: частная автономия и объективная нормативность = Lex privata and lex publica: Private autonomy and objective normativity*, Правоведение (Pravovedenie), 68 (2024/4), 444-481.

ERENT-SUNKO Z., *Nature in the Legal Thought and Law of Ancient Greece as a Model of Sustai-*

nable Development of the Modern Legal Order: ει οὖν ἡ φύσις μηθὲν μήτε ἀτελὲς ποιεῖ μήτε μάτην (Aristot. Pol. 1256 B), Ius romanum, 2024/2, 411-430.

Ганева Е. [GANEVA E.], Римскоправната защита срещу насилието, осъществено от въоръжени и сдружени хора – някои аналогии с модерните наказателноправни концепции = *The Roman Law Protection against Violence Committed by Armed and Gathered People – Some Analogies with Modern Criminal Law Concepts*, Годишник на Бургаския свободен университет [Annuario della Libera Università di Burgas], 50 (2024), 470-477.

Георгиева Л. [GEORGIEVA L.], Принципът „*nullum crimen, nulla poena sine lege*“ от Древен Рим до днес = *The Principle „nullum crimen, nulla poena sine lege“ from Ancient Rome to the Present Day*, Ius romanum, 2024/1, 392-405.

GEREZ KRAEMER G.M., *La réglementation de l'irrigation dans le droit visigothique en Espagne*, Ius romanum, 2024/2, 390-410.

GIARO T., *The Wave of Transfers*, Comparative Law Review, 14.2 (2024), 33-57.

Готовцева А.Г. [GOTOVTSEVA A.G.], Гражданский кодекс Наполеона в политическом дискурсе Александровской эпохи = *Napoleon's Civil Code in the Political Discourse of the Alexander Era*, Litera, 2024/10.

GREGOR M., *Dejiny a filozofia trestného práva: Trestné sankcie a ich účel v rímskom práve, právnych dejinách a v súčasnosti = History and Philosophy of Criminal Law: Criminal Sanctions and Their Purpose in Roman Law, Legal History, and the Present Day*, C.H. Beck, Praha 2024, ISBN 9788074009983.

НЕВИВ М., *Koncept i pravna priroda plodouživanja u rimskoj pravnoj tradiciji = The Concept and Legal Nature of Usufruct in the Roman Legal Tradition*, Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 40 (2024/1), 31-53.

НЕВИВ М., *Lectus u dubrovačkom pravu razvijenog srednjeg vijeka = Lectus in Dubrovnik Law*

of the High Middle Ages, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 62 (2024), 9-32.

HEBIB M., *Rimska pravna tradicija i bosanskohercegovačka pravna kultura od druge polovice 19. stoljeća = Roman Legal Tradition and Bosnian-Herzegovinian Legal Culture from the Second Half of the 19th Century*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 649-675.

HELD H.-R., *Od posvetilišta matrimonija: rimsko i kanonsko pravo u Naručniku plebanuše (1507.) = From the sacrament of marriage: Roman and canon law in the Parish Priest's Handbook (1507)*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 74 (2024/3), 441-463.

HELD H.-R., *Res sacrae i kulturna dobra u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji i u suvremenom hrvatskom pravnom sustavu = Res sacrae and Cultural Goods in the Romano-Canonical Legal Traditions and in the Contemporary Croatian Legal System*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 619-647.

HELD H.-R. - ČIKUTOVIĆ-LJUBA A., *Zlarinke glagoljske oporuke iz 17. st. u kontekstu rimske pravne tradicije = Zlarin Glagolitic Testaments from the 17th Century in the Context of Roman Legal Tradition*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 61 (2024/2), 171-192.

HELD H.-R. - NOVAK T., *Materijalni nedostaci kod kupoprodaje stoke u režimu OGZ-a = Liability for Defects in the Sale of Cattle during the Application of the ABGB in Croatia*, Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 40 (2024/2), 25-45.

IBRAHIMOVIĆ E., *Iniuria: usporedba sa određenim institutima u pozitivnom pravu Bosne i Hercegovine = Iniuria: A Comparison with Certain Institutes in the Positive Law of Bosnia and Herzegovina*, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar [Annuario

della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Mostar „Džemal Bijedić“], 8 (2024), 340-358.

IBRAHIMOVIĆ E. - MORANKIĆ E., *Comparative Analysis of the Dowry Institute in Roman Law and Law in Bosnia and Herzegovina During the Austro-Hungarian Administration*, in Зборник радова „Правне празнине и пуноћа права“. Правни факултет Универзитета у Источно Сарајеву = *Collection of Papers „Legal gaps and the completeness of law“*. Faculty of Law University of East Sarajevo, V, Правни факултет Универзитета у Источно Сарајеву, Источно Сарајево [Sarajevo Est] 2024, 207-228.

ИЩЕНКО В.В. [ISHCHENKO V.V.], Влияние византийского права на формирование законодательства средневековой Сербии. Законник Ст[е]фана Душана = *The Influence of Byzantine Law on the Formation of the Legislation of Medieval Serbia. The Law of Stefan Dusan*, Проблемы права: теория и практика (= Issues of Law: Theory and Practice), 68 (2024), 64-74.

JASIŃSKI T., *Was Gallus Anonymous, Author of the Famous Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum, of Croatian origin?*, Kroatologija (= Croatology): časopis za hrvatsku kulturu Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 15 (2024/1), 11-55.

KAMBIČ M., *Percepcija prava vlasništva u Izolskom statutu (1360.) = Perception of Property Rights in the Statute of Izola (1360)*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 441-457.

KARLOVIĆ T., *Consequences of the "Springtime of Nations" in Croatia – Finding a Separate Legal System Based on the Roman Legal Tradition Through Reaction*, in *Fundamental Legal Transformations as a Consequence of the Springtime of Nations (1848)*, ed. E. Veress, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest 2024, 43-68.

KARLOVIĆ T., *Hrvatska i 1848. – začetci uspostavljanja posebnoga pravnog poretka i ponovnog*

priključenja europskoj (rimskoj) pravnoj tradiciji = Croatia and 1848 – the beginnings of the establishment of a special legal system and the re-establishment of ties with the European (Roman) legal tradition, Hrvatska revija, 24 (2024/3), 31-34.

KARLOVIĆ T., *Zabluda o osobi (error in persona) pri sklapanju ženidbe i Decretum Gratiani – C.29 Q.1 i pitanje utjecaja rimskog prava = Error in persona in Entering Marriage and Decretum Gratiani – C.29 Q.1 and the question of the Roman law influence*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 515-538.

KATANČEVIĆ A., *Zaloga u srpskom srednjovekovnom rudarskom pravu = Pledge in Serbian Medieval Mining Law*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 501-513.

Керселян А.С. [KERSELYAN A.S.], *Ответственность за нарушение доверия (Vertrauenshaftung): в поисках иного пути в обязательственном праве = Liability for Breach of Reliance (Vertrauenshaftung): in Search of a Different Path in the Law of Obligations*, Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile], 24 (2024/4), 213-253.

KJOSEV P., *The Form of Marriage According to the Rules of Roman Law, the Canons of the Holy Orthodox Church and Modern Macedonian Law*, Iustinianus Primus Law Review, 15.1 (2024), 1-11.

KRSTIĆ N., *From Concept of Liability for immissio in Roman Law to Liability for Emissions in Contemporary Law*, Ius romanum, 2024/2, 503-524.

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Evolution of Roman Law*, in *Research Handbook on Legal Evolution*, eds. W. Załuski - S. Bourgeois-Gironde - A. Dyrda, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK 2024, 150-169.

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *The use of law and legal studies for the methodological renewal of dogmatic theology*, in *Law and Interdiscipli-*

narity, eds. P. Hellwege - M. Soniewicka, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, 75-93.

MARŠAVELSKI M.A., *Ius commune und die Eigentumsbegriffe in den Quellen der mittelalterlichen Zagreber Jurisdiktionen (14. Jahrhundert)*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 421-439.

Матеева Е. [МАТЕЕВА Е.], *Развитие на принципа за неретроактивното действие на закона в римското частно право и надграждането му с доктрината за зачитане на придобитите права (iura quaesita) в интертемпоралното право на ius commune = The Development of the Principle of Non-Retroactivity of Legal Provisions in Roman Private Law and Its Subsequent Upgrade by the Doctrine of Vested Rights (iura quaesita) in the Transitional Law of ius commune*, Ius romanum, 2024/1, 159-193.

MATIĆ MATEŠKOVIĆ I., *Osiguranje tražbina u dalmatinskim statutima s posebnim osvrtom na Korčulanski statut = Debt Security in Dalmatian Statutes with Special Emphasis on the Statute of Korčula*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 61 (2024/3), 367-382.

MATIĆ MATEŠKOVIĆ I., *Prisutnost rimske pravne tradicije u instrumentima osiguranja tražbina Cresko-osorskog statuta = The Presence of Roman Legal Tradition in the Instruments of Debt Insurance of the Cres-Osor Statute*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 102 (2024), 179-194.

MATIĆ MATEŠKOVIĆ I. - VRBLJANAC D., *The Principle of Equity: From Roman Law to Contemporary European Private (International) Law*, Ius romanum, 2024/2, 571-590.

MEISSEL F.S., *Von der römischen Societas zur heutigen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§ 1175 ABGB): historisch-vergleichende Überlegungen*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 271-289.

MILOTIĆ I. - MARELJA M., *Between mare clausum and mare nostrum: Roman Views on litus*

maris in the Context of Initial Legal Fragmentation of the Sea, Ius romanum, 2024/2, 446-471.

Мирзаев Ф.С.О. [MIRZAYEV F.S.O.], Роль принципа *uti possidetis* в разрешении пограничного спора относительно исторического наследия Юнеско – храма Преах-Вихеар = *The Role of Principle of uti possidetis in Unesco World Heritage Listed the Preah-Vibear Temple Boundary Dispute*, Право и практика [Diritto e pratica], 2024/2, 178-184.

Монастырский Ю.Э. [MONASTYRSKY Yu.E.], *Pacta sunt servanda* в гражданском праве России = *Pacta sunt servanda in Civil Law of Russia*, Цивилист [Civillista], 52 (2024/6), 29-37.

NALIS L., *Sacred Grounds: The Legal Status of Cemeteries from Ancient Rome to Modern Croatia*, Ius romanum, 2024/2, 592-607.

Новиков П.Д. [NOVIKOV P.D.], Роль суверенов и ученых-юристов в эволюции средневекового судебного процесса [*Ruolo di sovrani e studiosi di diritto nell'evoluzione del processo giudiziario medievale*], Историко-правовые проблемы: новый ракурс (= Historical-Legal Problems: The New Viewpoint), 2024/1, 114-127.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *La maxime latine „mater semper certa est, pater is est quem nuptiae demonstrant“ et certains problèmes actuels du droit de famille*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 593-617.

NOWICKA D., *Rzymianki prekursorami współczesnych adwokatów? = Were Roman women the precursors of modern female lawyers?*, Palestra, 2024/10, 96-112.

Одинаева Н.М. [ODINAEVA N.M.], Институт поручительства в римском праве и его рецепция в современных системах гражданского права = *The Institute of Guarantee in Roman Law and Its Reception in Modern systems of Civil Law*, Юридический вестник [Notiziario giuridico], 20 (2024/4), 47-54.

PFEIFER G., *Johannes von Gelnhausen and the codex named after him*, in *Legatum pro anima*.

Zbornik radova u čast Marku Petraku, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 459-467.

PICHONNAZ P. *Les voies des codifications*, INDEX, 52 (2024), 287-291.

Пишона П. [PICHONNAZ P.], Някои диакронични бележки за обхвата на грешката при неоснователното обогатяване = *Some Diachronic Reflections on the Scope of Error in Unjustified Enrichment*, Ius romanum, 2024/1, 41-78.

PIRAS V., *Sardegna «un'isola al centro del Mediterraneo»*. *Valore della insularità e sue tradizioni politiche-giuridiche*, in *Зборник радова „Правне празнине и пуноћа права“*. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву = *Collection of Papers „Legal gaps and the completeness of law“*. Faculty of Law University of East Sarajevo, V, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево [Sarajevo Est] 2024, 229-264.

Полојац М. [POLOJAC M.], Римско право: порекло и темељи приватног права² (*Rimsko pravo: poreklo i temelji privatnog prava*²) [*Diritto romano: origine e fondamenti del diritto privato*²], Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво (Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo), Београд (Beograd) 2024, ISBN 9788661321320.

Полојац С.У. [POLOJAC S.U.], Историјско-правни и упоредноправни поглед на кривично дело крађе са посебним освртом на фуртум у Римском праву (*Istorijskopравни i uporednopravni pogled na krivično delo krađe sa posebnim osvrtom na furtum u Rimskom pravu*) = *Historical and Comparative View of the Crime of Theft with Special Reference to furtum in Roman Law*, in *Однос међународног кривичног и националног кривичног права: зборник радова са међународне научне конференције, Палић, 14–17. јун 2024. године (Odnos međunarodnog krivičnog i nacionalnog krivičnog prava: zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Palić, 14–17. jun 2024. godine)*, II, Удружење за међународно кривично право: Правни факултет (Pravni fakultet), Београд (Beograd) 2024, 733-746.

Рачев Т.Н. [RACHEV T.N.], Римскоправната традиция като основа при изучаването на владението в сравнителен аспект = *Roman Legal Tradition as a Foundation in the Study of possessio in Comparative Aspect*, Ius romanum, 2024/1, 284-311.

Рачев Т.Н. [RACHEV T.N.], Трудовият договор според българското право и *locatio-conductio operarum* = *The Employment Contract under Bulgarian Law and the locatio-conductio operarum*, in Сборник научни изследвания в памет на доцент д-р Ванюшка Ангусева – първия декан на юридическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ = *A Collection of Research Papers in Memory of Assoc. Prof. Vanyushka Angusheva, PhD, First Dean of the Faculty of Law of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo*, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново (Veliko Tarnovo) 2024, 399-409.

Рудоквас А.Д. - Федорова О.А. [RUDOKVAS A.D. - FEDOROVA O.A.], Римское право в практике российских судов = *Roman Law in the Jurisprudence of Russian Courts*, Правоведение (Pravovedenie), 68 (2024/1), 7-25.

SACCOCCIO A., *Eugen Huber e i suoi rapporti con l'Italia*, Roma e America online, 2 (2024), 41-61.

SACCOCCIO A., *La dittatura antica e le dittature moderne: dal diritto Romano all'attualità*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 47-88.

SAJE A., *Reforma Rimske kurije kot model preнове za vso Cerkev* = *The Reform of the Roman Curia as a Model of Renewal for the Entire Church*, Bogoslovni vestnik (= Theological Quarterly): glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 84 (2024/3), 709-720.

SCHIEBELREITER P., *Verborgene Spuren römischen Rechts? Zur Verwahrhaftung quam in suis in AGBG und Codice Civile*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 311-338.

SEAZZU G.C., *Sovrascrittura della rappresentanza sul mandato. 1. Dal Leviatano al sistema del diritto romano odierno*, in Сборник радова „Правне празнине и пуноћа права“. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву = *Collection of Papers „Legal gaps and the completeness of law“*. Faculty of Law University of East Sarajevo, V, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево [Sarajevo Est] 2024, 265-287.

ŠKRUBEJ K., *Promise Unfulfilled, Promise Binding: On Bogišić and Slovenes*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 715-728.

SUKAČIĆ M., *Error in substantia u svrsi zaštite kupca* = *Error in substantia for the Purpose of Buyer Protection*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 339-359.

SUKAČIĆ M., *European Consumer in Sales Contract – The Ancient Approach, De Lege Lata & De Lege Ferenda*, in *Ways to Preserve Democracy and Rule of Law: Book of proceedings*, eds. D. Duić - T. Petrasevic - A. Novokmet, Faculty of Law Osijek, Osijek 2024, 865-888.

TUORI K., *Roman law, Europe, and Political Crises in the Twentieth and Twenty-First century*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 541-559.

Тузов Д.О. [Tuzov D.O.], *Viam muniunto!* О возложении на частных лиц бремени содержания муниципальной собственности (прилегающих территорий общего пользования): конституционные аспекты глазами цивилиста = *Viam muniunto! On Imposing the Burden of Maintenance of Municipal Property (Adjacent Public Areas) on Private Individuals: Constitutional Aspects through the Eyes of a Civilist*, Закон (= Statute), 2024/12, 123-133.

TUZOV D., *Viam muniunto: Sull'onere di mantenimento del terreno d'uso comune a carico dei proprietari contigui: dalle XII Tavole a una novella del Codice edile russo e alle legislazioni regionali in Russia*, in Сборник радова „Правне празнине и пуноћа права“. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву = *Collection of Papers „Legal gaps and the completeness of law“*. Faculty of Law University of East Sarajevo, V, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево [Sarajevo Est], 72-77.

Тяжбин М.Д. [TYAZHBIN M.D.], Предпосылки возникновения механизма суброгации: попытка реконструкции подхода римского права в контексте европейской правовой мысли (часть 1) = *Prerequisites for the Emergence of the Subrogation Mechanism: an Attempt to Reconstruct the Approach of Roman Law in the Context of European Legal Thought* (Part 1), Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile], 24 (2024/6), 258-306.

Вершинина Ю.Е. [VERSHININA YU.E.], *Simile est regnum coelorum patrifamilias*: представления о *familia* и *patria potestas* в энциклопедических трудах Исидора Севильского = *Simile est regnum coelorum patrifamilias: Conceptualization of familia and patria potestas in the Encyclopedic Works of Isidore of Seville*, Электронный научно-образовательный журнал «История» (Istoriya), 15 (2024/5).

Волков Г.Г. [VOLKOV G.G.], Значение *exceptio non adimpleti contractus* при понуждении к исполнению встречного обязательства в натуре = *The Role of exceptio non adimpleti contractus to Seek Specific Performance under a Mutual Obligation*, Закон (= Statute), 2024/6, 124-135.

Виндшайд Б. [WINDSCHEID B.], Воля и волеизъявление [*La volontà e la dichiarazione della stessa*], Цивилистика [Civiltistica], 2024/6, 233-256.

ZABŁOCKA M., *Rzymskie wzory dobrej legislacji* [Modelli romani di buona legislazione], Palestina, 2024/1, 133-134.

ŽEPIČ V., *Monald Koprski in zastavna pogodba v delu Summa de iure canonico = Monaldus Iustinopolitanus and the Pledge Contract in Summa de iure canonico*, Bogoslovni vestnik (= Theological Quarterly): glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 84 (2024/1), 77-90.

Зорин В.С. [ZORIN V.S.], Понятие и содержание фидуциарных правоотношений = *The Concept and Substance of Fiduciary Legal Relationships*, Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile], 24 (2024/2), 220-241.

Зыков С.В. [ZYKOV S.], Влияние римского права на генезис договоров отечественного права = *Influence of Roman Law on the Genesis of Domestic Law Treaties*, Российский юридический журнал (= Russian Juridical Journal), 155 (2024/2), 148-157.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

D'ALESSIO R., *Civilis ratio e Natura. Ipotesi di lettura di un argomento gaiano*, Tesserae iuris, 5.2 (2024), 54-75.

ERDŐDY J., *An Overview of the Primary Sources of lex Laetoria*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 109-141.

ERDŐDY J., „[...] metuont credere omnes [...]”: *A minorok és szerződéseik a római jogban* = „[...] metuont credere omnes [...]”: *Minors and their contracts in Roman law*, in „*Ad imaginem et similitudinem nostram*”: *Emberkép a jogban Budapest*, eds. J. Erdődy - L. Komáromi, Pázmány Press, Budapest 2024, 65-71.

Кирюхин В.В. [KIRYUKHIN V.V.], Детоубийство в древнем мире и его правовые ограничения = *Infanticide in the Ancient World and Its Legal Restrictions*, История государства и права [Storia dello Stato e del Diritto], 2024/10, 39-44.

Кофанов Л.Л. [KOFANOV L.L.], *Nomina* замужних женщин в браке *cum manu* в

эпоху Республики и Принципата = *Nomina of Married Women in cum manu Marriages in the Roman Republic and Principate Eras*, Вестник Костромского государственного университета (= *Vestnik of Kostroma State University*), 30 (2024/2), 190-194.

KRANJC J., *Some aspects of the legal position of children in Roman law*, in *Protecting Children's Rights in Civil, Criminal and International Law – Under a Touch of Digitalization*, a cura di C.M. Mensah, University of Maribor, Faculty of Law, Maribor 2024, 43-64.

KRANLI BAJRAM E. - NEZIR F., *Capacitas iuridica et capacitas agendi of Women in Roman Law*, *Iustinianus Primus Law Review*, 15.2 (2024), 1-9.

Мишкић М.Б. [Miškić M.B.], *Actiones adiecticiae qualitatis: actio exercitoria*, *Pravni fakultet Univerziteta, Banja Luka* 2024, ISBN 9789997654212.

ПАРАКОНСТАНТИНУ N., *Problemi bioetici nella cultura romana di età imperiale. Il conflitto tra 'suicidio con finalità eutanasiche' e 'omicidio' nella Declamatio Maior 4 dello Pseudo-Quintiliano*, *Tesseræ iuris*, 5.2 (2024), 7-50.

PEPPE L., *Sulla frase 'partus sequitur ventrem' in Von der Poesie im Recht di Jacob Grimm*, *QLSD*, 14 (2024), 225-236.

PRADO RODRIGUEZ J.C., *Servus inscio domino: D. 46.1.19 (Iul. 4 ex Min.)*, *INDEX*, 52 (2024), 163-192.

PULIATTI S., *Rileggendo il colonato romano, 'rec.'* a Sirks B., *The Colonate in the Roman Empire*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, *Tesseræ iuris*, 5.2 (2024), 155-171.

Рашљанин И. [Rašljanin I.], *Једнострано отказивање брака у Риму (Jedностранo otkazivanje braka u Rimu) = Unilateral Annulment of Marriage in Ancient Rome*, *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu*, 101 (2024), 133-142.

SCHIAVO S., *Patroni e liberti in Tac. Ann. 13, 26-27*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 89-107.

Шопов А. [Shorov A.], *Още веднџ за римското право и концепцията за „юридическо лице“ = Once Again on the Roman Legal Concept of „Legal Personality“*, *Ius romanum*, 2024/1, 369-376.

Соврлић М. [Sovrlić M.], *Отклањање опасности настале постављеним и окаченим стварима: римско правило у српском јавном праву (Otklanjanje opasnosti nastale postavljenim i okačenim stvarima: rimsko pravilo u srpskom javnom pravu) = Eliminating Danger Caused by Suspended and Overhanging Objects: the Roman Rule in Serbian Public Law*, *Правни хоризонти (= Legal horizons)*, 7 (2024/8), 25-38.

SPINA A., *L'incarico tutelare nelle vicende storiche del tutore sospetto: i momenti del passaggio da officium a munus*, *Specula iuris*, 4.2 (2024), 43-68.

ŚWIRGOŃ-SKOK R., *Niewolnik jako podmiot 'confugium ad ecclesias' = The slave as a subject of 'confugium ad ecclesias'*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 295-312.

TARDI M., *Note sull'infirmitas della donna romana in alcune fonti giuridiche di età classica*, *JUS-online*, 10.5 (2024), 1-41.

ŽEPIČ V., *Incest: starejši zgodovinski razvoj incesta [Incesto: lo sviluppo storico più antico dell'incesto]*, in *Spolno kazensko pravo: od starega veka do današnjega kazenskopravnega obvelodovanja spolnosti [Diritto penale sessuale: dall'antichità ai giorni nostri il controllo penale della sessualità]*, a cura di D. Korošec - S. Zgaga Markelj - V. Žepič, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2024, 627-630.

b) Diritti reali

BABUSIAUX U., *Anmerkungen zum Vermächtnis libertis dari volo quae vivus/viva praestabam und zur habitatio*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 209-222.

BANFI A., *I boschi sacri nella legislazione e nella giurisprudenza romana*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 27 (2024), 53-70.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Le molteplici trame dell'appartenenza: la forza dei processi e l'evanescenza dei confini*, INDEX, 52 (2024), 1-10.

GREBIENIOW A., *Die sog. divisio inter liberos im klassischen römischen Recht*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 223-249.

Гвоздева И.А. [GVOZDEVA I.A.], *Locatio в римской агрименсуре = Locatio in Roman agrimensura*, Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история (= RUDN Journal of World History), 16 (2024/3), 267-273.

Гвоздева И.А. [GVOZDEVA I.A.], *Пограничные иски в Corpus Agrimensorum Romanorum = Border Claims in Corpus Agrimensorum Romanorum*, Право и государство: теория и практика (= Law and State: Theory and Practice), 238 (2024/10), 49-51.

IVANOV S.P., *Sulla natura giuridica della hypotheca nell'Antica Roma e Grecia*, Ius romanum, 2024/2, 318-347.

НЕВИВ М., *Koncept i pravna priroda plodouživanja u rimskoj pravnoj tradiciji = The concept and legal nature of usufruct in the Roman legal tradition*, Pravni vjesnik, 40 (2024/1), 31-53.

HERMON E., *Litus maris: d'un espace public à la définition des Riparia*, INDEX, 52 (2024), 49-76.

KRANJC J., *Boundaries and Boundary Violations in Roman Law*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 185-208.

Кранли Байрам Е. [KRANLI BAJRAM E.], *De Servitudes*, Стоби Трејд, подружница Шема, Скопје (Skoplje) 2024, ISBN 9786084767541.

LAMBRINI P., *Tra appartenenza e uso nell'esperienza giuridica romana: le res in usu publico*, BIDR, 118 (2024), 35-44.

LAPYRIONOK R.V., *The Agrarian Law of Spurius Thorius (119/118 BC?): Some Notes*, Philologia Classica, 19.2 (2024), 244-252.

MELONE M., *Litora maris e res communes omnium: scarsità, libertà e dominio nella dimensione giuridica romana*, BIDR, 118 (2024), 135-159.

MILOTIĆ I., *Aquae haustus and Springs on Water-Scarce Territories of Roman Dalmatia*, Ius romanum, 2024/2, 84-103.

MINALE V.M., *La proprietà collettiva nella Lex Justiniani e nello Zakonik di Stefan Dušan: Echi di diritto romano e bizantino per una ricerca (e in calce ad un nuovo libro)*, Codex, 5 (2024), 179-197.

Новкиришка-Стоянова М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], *Ius et mare*, Ius romanum, 2024/1, 116-158.

NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Mare et per hoc litora maris – usus piscandi causa*, Ius romanum, 2024/2, 160-193.

Тодоров М. [TODOROV M.], *Имуществото, наследено от майката или от майчиния род, според законодателството на император Константин I в Теодосиевия кодекс (CTh.8.18.1-3) = Property Inherited from the Mother or from the Mother's Side According to the Legislation of Emperor Constantine I in the Codex Theodosianus (CTh. 8.18.1-3)*, Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет. Право (= Scientific Works Paisii Hilendarski University of Plovdiv Faculty of Law. Law), 7 (2024/6), 13-44.

Туцаковић С. [TUSAKOVIĆ S.], *Разврѓавање сувласничке заједнице на основу actio communi dividundo (Razvrѓavanje сувласничке заједнице на основу actio communi dividundo) = Dissolution of Co-Ownership Community on the Basis of actio communi dividundo*, in *Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније (Uskladjivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije)*, XII, a cura di С. Соковић (S. Soković), Pravni fakultet, Крагујевац (Kragujevac) 2024, 95-104.

ÚJVÁRI E., *A magántulajdonban álló fák védelméért célzó római jogi normák = Roman legal norms aimed at protecting privately owned trees*, Forum: Acta Juridica Et Politica, 14 (2024/1), 299-322.

VARVARO M., *La mancipatio costitutiva di servitù rustiche e la loro configurazione originaria*, BIDR, 118 (2024), 45-72.

Венедиков П. [VENEDIKOV P.], Римско вещно право. Лекционен курс² [Diritto romano reale. Corso di lezioni²], Издателство Петко Венедиков, София [Sofia] 2024, ISBN 9786197469561.

c) Obbligazioni

ALIČIĆ S., *Il problema della legittimazione attiva all'uso dell'actio damni iniuriae nel caso della distruzione o del danneggiamento di un bene-oggetto di prestazione*, in Зборник радова „Правне празнине и пуноћа права“. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву = Collection of Papers „Legal gaps and the completeness of law“. Faculty of Law University of East Sarajevo, V, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево [Sarajevo Est] 2024, 41-59.

ALIČIĆ S., *The problem of the material damage in the case of killing a free man in CO.1.11*, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, 2024/10, 57-77.

BLICHARZ G., *Rzymska locatio conductio jako model odpłatnego udostępniania wartości majątkowych = Roman locatio conductio as a model for onerous asset sharing*, C.H. Beck, Warszawa 2024, ISBN 9788383561776.

BRAMANTE M.V., *Note minime in tema di contratti di allattamento*, QLS, 14 (2024), 195-208.

BRANDI CORDASCO SALMENA G., „*Si quadrupes pauperiem fecisse: naturalità ed innaturalità del comportamento animale ai fini dell'efficace esperimento dell'actio de pauperie*“, Ius romanum, 2024/2, 288-317.

BRŤKOVÁ A., 'rec.' a Kleňová V., *Darovanie s prikazom v rímskom práve*, Leges, Praha 2019, Právněhistorické Studie, 54 (2024/1), 94-95.

CUSMÀ PICCIONE A., *Pomponio e le false obbligazioni alternative: brevi considerazioni su un frammento dei libri ad Quintum Mucium (L. nel 228)*, in Tra diritto classico, tardoantico, giustiniano e bizantino. In ricordo di Agatina Stefania Scarcella, a cura di C. Cambria - G. Coppola Bisazza - A. Cusmà Piccione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2024, 91-104.

DVORSKÝ V.F., *Interest on Irregular Deposit in Roman Law*, in Edge of tomorrow 2: The next generation of legal historians and Romanists. Collection of Contributions from the 2024 International Legal History Meeting of PhD Students, eds. J. Tauchen - D. Kolumber, Masaryk University Press, Brno 2024, 28-44.

GEDEON M., *Az imperitia a római jog forrásában = Imperitia in Roman legal sources*, Erdélyi Jogélet, 2024/4, 41-56.

GEDEON M. - BÁLINT A., *Az imperitia mint a felelősségre vonás alapja a római jog forrásában = Imperitia as a basis for accountability in Roman law sources*, Miskolci Jogtudó: Hallgatói Online Jogtudományi Folyóirat, 2024/2, 55-63.

JAKAB É., *Wein und Imperium. Vereinbarungsmodelle und Handelsbräuche im antiken Mittelmeerraum*, in Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 253-270.

МИШКИЋ М.Б. [MIŠKIĆ M.B.], *Actiones adiecticiae qualitatis: actio exercitoria*, Pravni fakultet Univerziteta, Banja Luka 2024, ISBN 9789997654212.

MIŠKIĆ M., *Actiones adiecticiae qualitatis and aequitas*, Ius romanum, 2024/2, 206-221.

MONTELEONE B., *Riflessioni di Ulpiano intorno ad un tertium genus tra deictum vel effusum e positum aut suspensum*, BIDR, 118 (2024), 161-180.

PARENTI L., «*Quia simile est, quasi perdituro pecuniam sciens credideris*» (D. 17.1.12.11, Ulp. 31 ad ed.), QLS, 14 (2024), 165-194.

Пестов М.М. [PESTOV M.M.], Последствия перехода права собственности на арендованную вещь в римском праве = The Legal Effects of

Ownership Transfer of Leased Property in Roman Law, Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile], 24 (2024/4), 161-212.

PLATSCHEK J., *Nochmals zur vezinsten Παρακαταθήκη in D. 16,3,26,1 (Paul. 4 resp.) = Paul. 1474 Lenel und Nochmals zum „Depositum Irregulare“*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 291-310.

PLATSCHECK J., *Zur Ersetzung von sodalicium durch societas in den Digesten und zum Phänomen des collegium sodalicium. Mit Nebenbemerkungen zur so genannte societas publicanorum*, QLSd, 14 (2024), 89-139.

RANDJELOVIC N. - MITIĆ S., *Quasi-Delict Due to Thrown or Spilled Things as a Means of Environmental Protection*, Ius romanum, 2024/2, 244-259.

SOBCZYK M., *Legitymacja bierna w procesie o zwrot korzyści majątkowej nieodpłatnie zbytej przez wzbogaconego, który powinien liczyć się z obowiązkiem jej zwrotu = Passive standing in proceedings for the return of financial benefits transferred free of charge by the enriched party, who should be aware of the obligation to return them*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 259-280.

SUKAČIĆ M., *Error in substantia u svrsi zaštite kupca = Error in substance for the purpose of protecting the customer*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 339-359.

Тодоров М. [ТОДОРОВ М.], *Laesio enormis – прекомерното увреждане в следкласическото римско право според рескриптите на император Диоклециан в Юстиниановия Кодекс (CJ.4.44.2; CJ.4.44.8) = Laesio enormis – Excessive Damage in Postclassical Roman Law According to the Rescripts of Emperor Diocletian in the Justinian Code (CJ.4.44.2; CJ.4.44.8)*, Ius romanum, 2024/1, 343-368.

VULETIĆ V., *Hexagon of Natural Law – periculum emptoris as a Natural Law Element of a Sale Contract*, Ius romanum, 2024/2, 141-159.

WYRWIŃSKA K., *Znaczenie ryzyka w kontraktach sprzedaży aleatoryjnej = The importance of risk in aleatory sales contracts*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 329-343.

d) Successioni e donazioni

DAJCZAK W., *Intuicja i matematyka. Innowacyjne określanie udziałów spadkowych przez jurystów rzymskich = Intuition and mathematics. Innovative determination of inheritance shares by Roman jurists*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 55-76.

GRYCYŃSKI K., *Przyczyny niegodności dziedziczenia w prawie rzymskim = Grounds for unworthiness to inherit in Roman law*, Czasopismo Prawno-Historyczne, 76 (2024/2), 9-61.

Кранли Байрам Е. [KRANLI BAJRAM E.], *De Hereditas*, Стоби Трејд, подружница Шема, Скопје (Skopje) 2024, ISBN 9786084767558.

KURSA S., *Wykonanie testamentów przez osoby niebędące beneficjentami testamentowymi w prawie rzymskim = Execution of wills by persons who are not beneficiaries under Roman law*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 161-171.

LAMBERTI F., *Testamenta e propinquitas nella declamatio minor 308 (Duo testamenta)*, QLSd, 14 (2024), 69-88.

MARRA P., *Quae rerum natura prohibentur nulla lege confirmata sunt. Ipotesi sull'origine di una regula iuris*, Tesserae iuris, 5.2 (2024), 75-91.

MASI DORIA C., *Latino e greco nei testamenti romani: ricordando un percorso condiviso con Stefania*, in *Tra diritto classico, tardoantico, giustiniano e bizantino. In ricordo di Agatina Stefania Scarcella*, a cura di C. Cambria - G. Coppola Bisazza - A. Cusmà Piccione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2024, 69-80.

ŚWIRGOŃ-SKOK R., *Zagadnienie testamentów wspólnych w prawie rzymskim = The issue of joint wills in Roman law*, *Studia Prawnicze KUL*, 2024/3, 133-145.

Венедиков П. [VENEDIKOV P.], Римско наследствено право. Лекционен курс² [*Diritto romano creditario. Corso di lezioni*], Издателство Петко Венедиков, София [Sofia] 2024, ISBN 9786197469578.

e) Processo

ANGELOSANTO A., *L'estensione della legittimazione attiva alla tutela delle res in usu publico (e della salubritas) dai cives agli omnes homines: al di là della persona giuridica*, *Roma e America online*, 2 (2024), 194-230.

ARCARIA F., *Temere controversiam movere*, *Specula iuris*, 4.1 (2024), 101-123.

CAMBRIA C., *La competenza giurisdizionale civile dei tribuni della plebe nella produzione di Stefania: spunti per un'ulteriore analisi*, in *Tra diritto classico, tardoantico, giustiniano e bizantino. In ricordo di Agatina Stefania Scarcella*, a cura di C. Cambria - G. Coppola Bisazza - A. Cusmà Piccione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2024, 105-120.

DE FALCO I., *'Interrogationes in iure': un'ipotetica estensione*, *QLSD*, 14 (2024), 53-68.

DOSTALIK P., *Role of Arbiter in Roman Classical Law*, *Studia Historica Brunensia*, 71 (2024/2), 9-23.

Енчева И.В. [ENCHEVA I.V.], За характера на възражението в римското право = *About the Nature of exceptio in Roman Law*, Юридически сборник на Центъра по юридически науки в Бургаския свободен университет [Collezione giuridica del Centro di Scienze Giuridiche della Libera Università di Burgas], 31 (2024), 299-306.

FARACI A., *Politiche giustinianee e prolixitas litium: Note sulla riforma giustiniana dell'arbitrato*, *Specula iuris*, 4.2 (2024), 101-125.

FRANCHINI L., *Il tempo nel ritualismo arcaico*, *Specula iuris*, 4.2 (2024), 173-185.

KOPZHASSAROVA S.I. - NUKUSHEVA A.A., *The Role of the "actio Pauliana" Institution in the Formation of the Mechanism for Invalidating Debtor Transactions within Bankruptcy Proceedings*, *Вестник Карагандинского университета. Серия право (= Bulletin of the Karaganda University. Law Series)*, 116 (2024/4), 123-136.

LAFFI U., *L'appellatio ai tribuni della plebe: una garanzia processuale per l'imputato*, *BIDR*, 118 (2024), 1-33.

MILOTIĆ I., *Društveni pritisak i arbitraža boni viri u rimskom pravu = Social pressure and the arbitration of boni viri in Roman law*, *Zagrebačka pravna revija*, 13 (2024/1), 6-24.

NOVÁK M., *'Legis Actio Sacramento in Rem' as a Ritual*, *Zeszyty Prawnicze*, 24 (2024/2), 255-277.

PAPA G., *Lo scambio virtuoso tra giurisdizione e riflessione giurisprudenziale*, *JUS-online*, 10.5 (2024), 162-177.

PARICIO J., *Los iudicia contraria en el marco de las acciones procesales romanas*, *Cuadernos de Historia del Derecho*, 31 (2024), 375-383.

WILLEMS C., *The origins of Roman Civil Procedure: Revisiting Moriz Wlassak, Gerardo Broggin, and Marko Petrak*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petranku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 173-181.

YOU Y., *Tra poesia e diritto: lettura dell'espressione inicere manum nel corpus ovidiano*, *Codex*, 5 (2024), 261-284.

ZANDRINO L., *Brevi note sulla litis contestatio nella cognitio extra ordinem in età classica*, *JUS-online*, 10.6 (2024), 23-44.

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

b) Diritto privato

c) Diritto pubblico e penale

d) Storia, cultura e tradizioni

BOSAK P.CZ., *Rzymscy namiestnicy Judei czasów Biblii. Leksykon [Governatori romani della Giudea dei tempi biblici. Lessico]*, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2024, ISBN 9788377207611.

CIAMARELLI F., *Eva Cantarella contro Antigone*, INDEX, 52 (2024), 77-81.

GLIGIĆ S., *Founders of the School of Natural Law in Ancient Greece*, *Ius romanum*, 2024/2, 277-287.

ŚWIĘCICKA P., *Rewizja wyroku w sprawie Jezusa z Nazaretu = Revision of the judgment in the case of Jesus of Nazareth*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 281-294.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

Димитрова Н. [DIMITROVA N.], Юстиниановата кодификация и развитието на правото във Византия през VII-VIII век = *Justinian's Codification and the Development of Law in Byzantium in the VII-VIII Centuries*, *Ius romanum*, 2024/1, 406-417.

POŁOJAC M., *Quintus Mucius Scaevola i nomokanon Svetoga Save = Quintus Mucius Scaevola and nomocanon of Saint Sava*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 469-480.

STJEPANOVIĆ S. - PETKOVIĆ S. - DAMJANOVIĆ M., *Relation between the Mileševa Transcript and the Morača Transcript of the Nomocanon of Saint Sava*, in *Зборник радова „Правне празнине и пуноћа права“*. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву = *Collection of Papers „Legal gaps and the completeness of law“*. Faculty of Law University of East Sarajevo, V, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево [Sarajevo Est] 2024, 1-23.

Велчев Б. [VELCHEV B.], Бележки по въпроса за произхода на Закона за съдене на людетe = *Notes on the Origin of Zakon Soydnii Ludem*, *Ius romanum*, 2024/1, 194-218.

b) Diritto privato

Бабић Б. - Ромић М. [BAVIĆ B. - ROMIĆ M.], Слобода тестаментарног располагања имовином и -византијска управа у одредбама Еклоге (*Sloboda testamentarnog raspolaganja imovinom i vizantijska uprava u odredbama Ekloge*) = *Testamentary Capacity and the Byzantine Bureaucracy in the Eclogue*, Српска правна мисао. Часопис за правну теорију и праксу (Srpska pravna misao. Časopis za pravnu teoriju i praksu) (= Serb Legal Thought. Journal for Legal Theory and Practice), 57 (2024), 51-67.

MINALE V.M., *La proprietà collettiva nella Lex Justiniani e nello Zakonik di Stefan Dušan: Echi di diritto romano e bizantino per una ricerca (e in calce ad un nuovo libro)*, *Codex*, 5 (2024), 179-197.

c) Diritto pubblico e penale

Биларски И. [BILIARSKY I.], Правото на убежище в Еклогата и в най-ранното славянско право = *The Asylum in the Eclogue and in the Earliest Slavic Law*, *Ius romanum*, 2024/1, 219-243.

CALIRI E., *Curie e magistrature cittadine in Italia nel VI secolo attraverso le lettere di Gregorio Magno*, *Codex*, 5 (2024), 21-39.

MINALE M.V., *I pirati nel Nomos rhodion nautikos = Pirates in the Nomos rhodion nautikos*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Mar-*

ku Petraku, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 397-418.

ROSACI F., *La corruzione dell'isauro Zenone nella prospettiva di Malco di Philadelphia*, Codex, 5 (2024), 199-216.

ŠARKIĆ S., *Pravni i faktički položaj carigradskog senata od vremena Justinijanove vladavine do reformi Lava VI = Legal and Actual Position of the Senate of Constantinople from the Reign of Justinian to the Reforms of Leo VI*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 385-396.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

Бибиков М.В. [BIBIKOV M.V.], 'rec.' a Арутюнова-Фиданян В.А. (ARUTYUNOVA-FIDANYAN V.A.), Армения и Византия (VI-XI вв.): Контактные зоны в развитии цивилизаций (*Armenia i Vizantiya (VI-XI vv.): Kontaktnye zony vrazvitiya tsivilizatsiy*) [Zone di contatto nello sviluppo delle civiltà], Квадрига, Москва [Mosca] 2022, Византийский временник (Vizantiiskii Vremennik), 108 (2024), 426-429.

Гройсман С. [GROYSMAN S.], *Imago imperii. За Христос, кесарева денарий и императорский кул през призмата на античната политическа теология = Imago imperii. Christ and Caesar's Denarius. On Imperial Cult through the Prism of Ancient Political Theology*, Ius romanum, 2024/1, 244-283.

LOVATO A., *Stefania studiosa di diritto bizantino*, in *Tra diritto classico, tardoantico, giustiniano e bizantino. In ricordo di Agatina Stefania Scarcella*, a cura di C. Cambria - G. Coppola Bisazza - A. Cusmà Piccione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2024, 81-90.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO PENALE E PROCESSO

CUNEO P.O., *Il recupero illecito di materiale edilizio e architettonico per abbellire edifici pubblici*

e privati. *La violazione dei sepolcri e di antichi edifici nella tarda antichità*, Specula iuris, 4.2 (2024), 69-82.

DE PASCALE M.R., *Exitus*, INDEX, 52 (2024), 265-271.

DI CINTIO L., *Non in veneratione, sed in veritate*, Codex, 5 (2024), 63-103.

FALCON M., *Riflessioni in tema di parricidium*, BIDR, 118 (2024), 73-101.

JARAMAZ RESKUŠIĆ I., *Ciceronov govor pro Sexto Roscio Amerino: retorički, pravni i politički aspekti = Cicero's Speech pro Sexto Roscio Amerino: Rethorical, Legal and Political Aspects*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 729-763.

JOŇCA M., *Mulier accusatrix in the Laudatio Turiae*, Právněhistorické Studie, 54 (2024/1), 9-18.

KATAVIĆ A., *Dioklecijanov progon kršćana u kontekstu rimskog kaznenog prava = Diocletian's Persecution of Christians in the Context of Roman Criminal Law*, Zagrebačka pravna revija (= Zagreb Law Review), 13 (2024/2), 342-364.

Квашнин В.А. [KVASHNIN V.A.], Нормы уголовного права в Законах XII Таблиц? = *The Norms of Criminal Law in the Leges XII Tabularum?*, Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Исторические и филологические науки (= Bulletin of Vologda State University. Series History and Philology), 33 (2024/2), 14-17.

LAFFI U., *L'appellatio ai tribuni della plebe: una garanzia processuale per l'imputato*, BIDR, 118 (2024), 1-33.

LONGO G., *La punizione dell'omosessualità passiva in Cth.9.7.3. Un'ipotesi di scelta discrezionale della pena in età tardo antica?*, Codex, 5 (2024), 127-177.

MAZZOLA R., *Un piccolo caso giudiziario ai margini dell'impero*, INDEX, 52 (2024), 272-286.

RAMPAZZO N., *Praevaricatio e tergiversatio tra macchinazione e abuso del processo*, INDEX, 52 (2024), 277-248.

SANTALUCIA B., *Appunti per la storia del iudex quaestionis*, Codex, 5 (2024), 217-233.

Стоянова С. [STOYANOVA S.], Система на наказанията в римското право = *The System of Punishment in Roman Law*, Ius romanum, 2024/1, 377-391.

ŚWIRGOŃ-SKOK R., *Wiek a wymiar kary w rzymskim prawie karnym* = *Age and punishment in Roman criminal law*, Annales UMCS, Sectio G Ius, 71 (2024/3), 109-121.

ZABŁOCKI J., *Ślusznosc i użyteczność kary według 'Noctes Atticae' Aulusa Gelliusa* = *The justice and usefulness of punishment according to Aulus Gellius's 'Noctes Atticae'*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 359-380.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

ARCARIA F., *La Roma senza città*, INDEX, 52 (2025), 11-23.

MARINI R., *'Asylum aperire': Asilo di Romolo e civitas romana*, Specula iuris, 4.2 (2024), 7-21.

Медовичев А.Е. [MEDOVICHEV A.E.], «Конституция» Сервия Туллия: античная традиция и современные реконструкции военно-политической организации раннего Рима (VI-V вв. до н.э.) = *The "Constitution" of Servius Tullius: Ancient Tradition and Modern Reconstructions of Military and Political Organization of Early Rome (VI-V BC)*, Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История (= Social Sciences and Humanities. Domestic and Foreign Literature. Series 5: History), 2024/3, 38-67.

MILIČEVIĆ BRADAČ M., *Romul i Rem: blizanci, žrtva i osnutak Rima* = *Romulus and Remus: Twins, Sacrifice and the Foundation of Rome*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u*

čast Marku Petraku, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 5-28.

b) Repubblica

Фролов Р.М. [FROLOV R.M.], Никаких ограничений? Интерпретация триумvirата *rei publicae constituendae* как магистратуры *ad tempus incertum* = *No Limits? The Triumvirate rei publicae constituendae as a Magistracy ad tempus incertum*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 84 (2024/4), 975-997.

HERRERO MEDINA M., *La estatua de Espurio Casio*, Specula iuris, 4.1 (2024), 7-32.

KAMIŃSKA R., *Edylowie i 'cura viarum' w Rzymie okresu republiki i wczesnego pryncypatu* = *Aediles and cura viarum in Rome during the Republic and early Principate*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 145-159.

KOŁODKO P., *A Few Remarks about Quaestor Ostiensis*, Miscellanea Historico-Iuridica, 23.1 (2024), 10-25.

LAFFI U., *L'appellatio ai tribuni della plebe: una garanzia processuale per l'imputato*, BIDR, 118 (2024), 1-33.

LOSKA E., *Legislacja Juliusza Cezara – aspekty sakralne* = *The legislation of Julius Caesar – sacred aspects*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 193-202.

RINOLFI C.M.A., *Interpretationes sacerdotali tra ius publicum e ius sacrum: le procedure di nomina dei magistrati repubblicani*, in *Зборник радова „Правне празнине и пуноћа права“*. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву = *Collection of Papers „Legal gaps and the completeness of law“*. Faculty of Law University of East Sarajevo, V, Правни факултет Универзи-

тета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево [Sarajevo Est] 2024, 160-206.

SCALESE G., *Strade e diritto nell'Italia pre-municipale: colonie di diritto latino e ager peregrinus*, BIDR, 118 (2024), 181-202.

Сморчков А.М. [SMORCHKOV A.M.], Принцип коллегиальности в двухместных магистратурах Римской республики: специфика и варианты реализации = *The Principle of Collegiality in the Double Magistracies of the Roman Republic: Specifics and Implementation Options*, Вестник Литературного института им. А.М. Горького (= Vestnik of Gorky Literary Institut), 2024/2-3, 123-135.

TARWACKA A., *Klodia ukarana, czyli o tym, jak Ciceron zagrał cenzora = Clodia punished, or how Cicero played the censor, in Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 313-327.

c) Principato

DI CINTIO L., *Non in veneratione, sed in veritate*, Codex, 5 (2024), 63-103.

KAMIŃSKA R., *Appointment to and Holding of Collegial Offices in the Early Principate Using the Example of Curatorial Colleges*, Miscellanea Historico-Iuridica, 23.1 (2024), 26-46.

LANTI L., *Per una ricostruzione del regno e dell'attività normativa di Treboniano Gallo (251-253)*, QLSD, 14 (2024), 15-52.

LONGO G., *La punizione dell'omosessualità passiva in Cth.9.7.3. Un'ipotesi di scelta discrezionale della pena in età tardo antica?*, Codex, 5 (2024), 127-177.

Субботин Ю.В. [SUBVOTIN YU.V.], Историко-правовой анализ влияния положений эдикта Октавиана Августа об особом судопроизводстве в римской провинции Киренаика на систему федеративных отношений империи = *Historical and Legal Analysis of the Influence of the Provisions of the Edict of Octavian Augustus on Special Legal*

Proceedings in the Roman Province of Cyrenai-ca on the System of Federal Relations of the Empire, Юридическая наука [Scienza giuridica], 2024/7, 40-43.

Телепень С.В. [TELEPEN S.V.], Империй и «право меча» наместника: к вопросу о взаимосвязи (период принципата) = *Empires and the «Right of the Sword» of the Governor: on the Question of the Relationship (Principate Period)*, Вестник Литературного института им. А.М. Горького (= Vestnik of Gorky Literary Institut), 2024/2-3, 142-152.

Усов Д.А. [USOV D.A.], Идея закона как средство легитимации авторитаризма в «Георгиках» Вергилия = *The Idea of Law as a Means of Legitimizing Authoritarianism in Virgil's «Georgics»*, Диалог со временем [Dialogo con il tempo], 86 (2024), 78-92.

WYRWIŃSKA K., *U progu nowej epoki: wokół wyboru Augusta na pontifex maximus = At the dawn of a new era: on the election of Augustus as Pontifex Maximus*, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 30 (2024/3), 39-49.

d) Dominato

CALIRI E., *Curie e magistrature cittadine in Italia nel VI secolo attraverso le lettere di Gregorio Magno*, Codex, 5 (2024), 21-39.

ROSACI F., *La corruzione dell'isauru Zenone nella prospettiva di Malco di Philadelphia*, Codex, 5 (2024), 199-216.

ŠPOLJARIĆ D., *Dioklecijanove reforme = Diocletian's Reforms*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 155-171.

e) Opere varie e generali

BUONGIORNO P., *Imperium: un percorso storico-giuridico fra le dinamiche del potere nell'antica Roma*, INDEX, 52 (2024), 218-226.

DE PETRIS A.L., *Sulle successioni testamentarie di Gaio Giulio Cesare e Augusto*, INDEX, 52 (2024), 130-162.

JUREWICZ A.R., *Civitas Ursonenses w świetle źródeł literackich, archeologicznych i epigraficznych* = *Civitas Ursonenses in the light of literary, archaeological, and epigraphic sources*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 121-143.

KURYŁOWICZ M., *Latrones i latrocinium. Państwo i prawo rzymskie wobec rozbójników* = *Latrones and latrocinium. The Roman state and law towards robbers*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 173-191.

SANTINI P., *La columna Maenia: una chime-
ra tra diritto, storia e archeologia*, INDEX, 52 (2024), 249-264.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

BAJÁKY A.O., *A IV–V. századi késő római postaszolgálat működése a joggyakorlat tükrében* = *The Operation of the Late Roman Postal Service in the 4th–5th Centuries in the Light of Case Law*, Erdélyi Jogélet, 2024/4, 13-26.

BOTHOREL J., *Débats autour du tirage au sort des provinces à l'époque républicaine. L'émergence de la procédure extra sortem*, RH, 4 (2024), 385-404.

DESCAMPS O., 'rec.' a Berrendonner C., *Le peuple et l'argent. Administration et représentations du Trésor Public dans la Rome républicaine (509-49 av. J.-C.)*, Ecole française de Rome, Roma 2022, RH, 12 (2024), 459-460.

IGNJATOVIĆ M., *L'approvigionamento idrico di Niš nell'età dell'imperatore Costantino*, Ius romanum, 2024/2, 194-205.

KELEMEN M., *A birodalom első hadseregei: Hadügyek és közjog a római történelem első évszázadaiban* = *The Empire's First Armies: Military Affairs and Public Law in the First Centuries of Roman History*, Menedzser Praxis Kiadó, Budapest 2024, ISBN 9786155554278.

KIS R., *A praetori jogfejlesztés és a római perjog kapcsolata* = *The relationship between praetorian jurisprudence and Roman procedural law*, Scriptura, 11 (2024/2), 117-125.

LAMBERTINI R., *Breve ma significativa, la stagione del pretore fiscale, 'rec.'* ad Arcaria F., *Inter fisci et privatos ius dicere. Contributo allo studio del diritto fiscale romano e dei suoi rapporti con il diritto pretorio*, Satura, Napoli 2024, Tesserae iuris, 5.2 (2024), 141-148.

LUČIĆ Z., *Wie wurde die Provinz Bithynien verwaltet?*, Acta Illyrica: Godišnjak Udruženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association), 8 (2024), 161-171.

REINER M.J., *Rom und die latinische Kolonien: Die Maßnahmen des Jahres 177 v. Chr. gegen uneingeschränkte Migration*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 29-45.

RUÍZ PINO S., *Hygiene and Public Health as a Concretion of utilitas publica in the Urban Environments in Rome*, Ius romanum, 2024/2, 222-243.

SKŘEJPEK M., *Byrokracie Římské říše* = *The bureaucracy of the Roman Empire*, in *Posta Vladimíru Sládečkovi = Tribute to Vladimír Sládeček*, eds. K. Frumarová - P. Melotiková, Leges, Praha 2024, 387-392.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

Бобровникова Т.А. [BOBROVNIKOVA T.A.], *Представления о множественности душ в поэтико-антикварной традиции древнего Рима* = *Multiplicity of Souls in the Poetic Antiquarian Tradition of Ancient Rome*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 84 (2024/3), 664-675.

COSTABILE F.A., *Boschi e foreste nell'Italia romana fra sacralità e sfruttamento*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 27 (2024), 71-88.

HARRISON J.R. - BITNER B.J., *New Documents Illustrating Early Christianity 11A: texts from Ephesus and 11B: essays on Ephesus*, I-II, SBL Press, Atlanta 2024, ISBN 9781628375817.

KEANE C.T., *More than a Church. Late Antique Ecclesiastical Complexes in Cyprus*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004697874.

LAMBERTINI R., *L'elusivo declino del paganesimo barbarico*, 'rec.' a Cecconi G.A., *Barbari e pagani. Religione e società in Europa nel tardoantico*, Laterza, Roma-Bari 2022, Tesseræ iuris, 5.2 (2024), 125-133.

LAMBERTINI R., *L'olio che segna i potenti*, 'rec.' a Licandro O., *Il «miracolo» dell'olio. Dal «vangelo» di Augusto all'unzione dei re medievali*, Baldini Castoldi, Milano 2024, Tesseræ iuris, 5.2 (2024), 133-141.

MASSA F., *La polis-religion à l'épreuve du tournant constantinien: quelques réflexions exploratoires*, Kernos, 37 (2024), 255-276.

Ведешкин М.А. [VEDESHKIN M.A.], *Сенаторы-вероотступники: обращение в язычество в Риме IV в. н.э. = Apostate Senators: Conversion to Paganism in Fourth-Century Rome*, Индоевропейское языкознание и классическая филология (= Indo-European Linguistics and Classical Philology), 28.1 (2024), 274-294.

WĄSIK W., *Obowiązek „celibatu wstrzeмиężliwości” duchownych w Kościele starożytnym według przepisów prawa kościelnego i prawa rzymskiego (IV-V wiek) = The Obligation of „Celibacy of Continence” of the Clergy in the Ancient Church, according to the Rules of the Church Law and the Roman Law (4th-5th centuries)*, Vox Patrum, 89 (2024), 23-46.

ZABŁOCKA M., *'Sacra familiaria' według 'Fasti' Owidiusza (wybrane zagadnienia) = Sacra familiaria according to Ovid's Fasti (selected topics)*, in *Divinarum atque humanarum rerum notitia. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Mossakowskiego*, eds. E. Gajda - M. Sobczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2024, 345-358.

ЗОТОВИЋ R., *Liberov kult na području istočnog dela rimske provincije Dalmacije = The Cult of Li-*

ber in the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia, Acta Illyrica: Godišnjak Udruženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association), 8 (2024), 99-111.

b) Società e costume

BASSANI M. - BERG R., *Locus horridus. Ansie romane verso il mondo naturale*, Institutum Romanum Finlandiae, Roma 2024, ISBN 9788854915534.

BORŠIĆ L., *Ponešto o zanemarenim antičkim ženama – proročicama = A Few Words about Neglected Ancient Women: The Prophetesses*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlović - E. Ivičević Karas, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb 2024, 143-154.

COLELLA L.C., *Testamenti tra diritto e storia sociale*, INDEX, 52 (2024), 123-129.

CONSTANTINO S. - SKOUROUMOUNI-STAVRINO A., *The Other Mother. Ancient and early Byzantine Approaches to Wet-Nursing and Mothering*, Journal of Hellenic Studies, 144 (2024), 29-47.

HARTNETT J., *The Remarkable Life, Death, and Afterlife of an Ordinary Roman. A Social History*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009536066.

LAVAN L., *Burial and Memorial in Late Antiquity*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004688162.

MEUNIER N., *Tite-Live et la mise en scène de l'histoire. La construction narrative du conflit patricio-plébéien*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251455877.

POPOVIĆ G., *Dva rimska nadgrobna spomenika iz istočne Bosne = Two Roman Tombstones from Eastern Bosnia*, Acta Illyrica: Godišnjak Udruženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association), 8 (2024), 61-74.

TRONCARELLI F., *Il fiore e il serpente. Testimonianze inedite su Amalasunta*, Codex, 5 (2024), 235-260.

Васильева О.А. - Томашевич О.В. [VASILYEVA O.A. - TOMASHEVICH O.V.], *Erotica*. K

проблеме происхождения и бытования так называемых фаллических терракот в греко-римском Египте (на материале собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина) = *Erotica. Towards the Problem of Provenance and Use of the So-Called Phallic Terracotta Figurines in Graeco-Roman Egypt (from the Collection of the Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow)*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 84 (2024/3), 755-795.

WOLTERS R., *Die Römer in Germanien*⁸, C.H. Beck, München 2024, ISBN 9783406821233.

ŽUPARIĆ D. - BRKAN S., *Lektisternij: bogovi za stolom u antičkom Rimu* = *Lectisternium: Gods at the Table in Ancient Rome*, Acta Illyrica: Godišnjak Udruženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association), 8 (2024), 17-33.

c) **Economia**

FLÜCKIGER A. - BEMMANN J., *Coining Values. Bronze between Money and Scrap in Late Roman and Early Medieval Europe*, Reichert Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783752008166.

KNAPP A.B., *Cyprus and Ugarit. Connecting Material and Mercantile Worlds*, Sidestone Press, Leiden 2024, ISBN 9789464263053.

LEROUXEL F., *La banque privée et l'économie monétaire égyptienne (IIIe s. a.C. – IVe s. p.C.)*, Peeters, Leuven 2024, ISBN 9789042951938.

Парфенов В.Н. [PARFYONOV V.N.], Домициан и римская экономика: несколько замечаний = *Domitian and the Roman Economy: Some Notes*, Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история (= RUDN Journal of World History), 16 (2024/3), 267-340.

TAYLOR C., *Women, Gender and the Ancient Economy. Towards a Feminist Economic History of the Ancient Greek World*, Journal of Hellenic Studies, 144 (2024), 1-28.

WHITMAN J.Q., *From Masters of Slaves to Lords of Lands. The Transformation of Ownership in the Western World*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009497534.

d) **Storia militare**

Гуськов Е.А. [GUSKOV E.A.], Численность штата преторианских когорт в I–II вв. н.э. = *The Size of the Praetorian Cohorts in the First and Second Centuries CE*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 84 (2024/3), 676-707.

Иванов С. [IVANOV S.], *Ius et pax* – римскоправната концепция за мир по време на Принципата [*Ius et pax – il concetto giuridico romano di pace nei tempi del principato*], in Научни четения на тема "Право и война": сборник доклади [*Lecture scientifiche sul tema "Diritto e guerra": raccolta di relazioni*], Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, София [Sofia] 2024, 197-211.

LOSCHIAVO L., *The Civilian Legacy of the Roman Army. Military Models in the post-Roman World*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004693470.

Новкиришка-Стоянова М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], Римската концепция за *bellum iustum* [*Il concetto romano di bellum iustum*], in Научни четения на тема "Право и война": сборник доклади [*Lecture scientifiche sul tema "Diritto e guerra": raccolta di relazioni*], Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, София [Sofia] 2024, 29-55.

Ведешкин М.А. [VEDESHKIN M.A.], Утраченный источник о персидском походе Юлиана Отступника = *A Lost Source on the Persian Campaign of Julian the Apostate*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 84 (2024/3), 708-720.

e) **Ideologie, politica, storiografia, ecc.**

CARTER D. - FOXLEY R. - SAWYER L., *Brill's Companion to the Legacy of Greek Political Thought*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004679337.

EBERLE L.P. - LAVAN M., *Unrest in the Roman Empire. A Discursive History*, Campus Verlag, Frankfurt-New York 2024, ISBN 9783593519326.

HANAGHAN M., *Future Knowledge and Imperial Acceptance in Late Antique Historiography and Epideictic Rhetoric. From Constan-*

tine to Honorius, Brill, Boston 2024, ISBN 9789004714786.

KŁODZIŃSKI K., *Officium a rationibus. The Office and Officials Responsible for the Imperial Treasury*, Peeters, Leuven 2024, ISBN 9789042953499.

Махлаюк А.В. [МАХНЛАУК А.В.], Римский императорский двор как политический и социокультурный феномен = *Roman Imperial Court as a Political, Social and Cultural Phenomenon*, 'rec.' a *The Roman Emperor and His Court*, c. 30 BC – c. AD 300, I, *Historical Essays*; II, *A Sourcebook*, eds. B. Kelly - A. Hug, Cambridge University Press, Cambridge 2022, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 84 (2024/1), 184-193.

MESINA L., *L'oblio di Roma. Studi di archeologia dell'immaginario*, Mimesis, Sesto San Giovanni 2024, ISBN 9791222313818.

Подосинов А.В. [PODOSSINOV A.V.], *Imperium Romanum "sine fine" и orbis terrarum на Певтингеровой карте мира* = *Imperium Romanum "sine fine" and orbis terrarum on the Peutinger's Map of the World*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 84 (2024/2), 371-385.

ROCH J., *Die kaiserzeitliche Münzprägung Milet. Fallstudie zur Entwicklung der Repräsentation, Perzeption und Integration der römischen Autorität im kollektiven Selbstverständnis der Städte Kleinasien*, Battenberg, Regensburg 2024, ISBN 9783866462441.

SHEDD M. - TANDY S. - SCHOTT J.M., *Remembering Nicaea. The Ecclesiastical History of Anonymous Cyzicenus*, SBL Press, Atlanta 2024, ISBN 9781628375855.

f) Studi vari e di carattere generale

ALBU M., *Sarmizegetusa Regia between History, Administration and Legal Protection*, *Ius romanum*, 2024/2, 608-619.

BENNET J. - KARNAVA A. - MEISSNER T., *KORO-NO-WE-SA. Proceedings of the 15th International Colloquium on Mycenaean Studies*,

September 2021, Crete University Press, Herakleion-Athens 2024, ISBN 9786188549692.

CRISÀ A., *Archaeology, Cultural Heritage and World War II. Italy, Greece, France and Finland as Historical Contexts*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004696365.

DE GIORGI A.U., *Antioch on the Orontes. History, Society, Ecology, and Visual Culture*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781108833998.

DUPLOUY A. - ARVANITIS N. - SILVA PORTO M., *Athens and Attica from the Late Bronze Age to the End of the Archaic Period. The Spatial Roots of Politics and Society*, Scuola Archeologica Italiana di Atene, Athens 2024, ISBN 9789609559423.

FEHR B. - ROILLOS P., *Mythogenesis, Interscursivity, Ritual. Studies Presented to Demetrios Yatromanolakis*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004679733.

FREDERICKSEN E.P., *The Environmental Poetry of Augustan Rome*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009476171.

Габелко О.Л. - СУРИКОВ И.Е. [GABELKO O.L. - SURIKOV I.E.], 'rec.' a Prandi L., *Bisanzio prima di Bisanzio. Una città greca fra due continenti*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2020, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 84 (2024/3), 796-806.

HERRMANN M. - NEBELIN M., *Museumsleitung im Gespräch. Antike und Antikerezeption in sächsischen Museen*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2024, ISBN 9783525302309.

JACOBY F., *Die Fragmente der Griechischen Historiker Continued*, IV: *Biography and Antiquarian Literature*, E: *Paradoxography and Antiquities*, 4: *Antiquities* [Nos. 1750-1751, 1753-1787], eds. D. Engels - S. Schorn, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004514652.

MATTHEWS J., *From Byzantium to Constantinople. An Urban History*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780197585498.

MCGINN T.A.J., *Law, Economics, and a Pompeian Cesspit*, *Specula iuris*, 4.1 (2024), 33-54.

MILLER F.D., *Aristotelian Statecraft. Studies in the Political Philosophy of Aristotle*, Peeters, Leuven 2024, ISBN 9789042950757.

МОСОЛКИН А.В. [MOSOLKIN A.V.], Роль птиц в мифе о Реме и Ромуле = *The Role of Birds in the Myth of Remus and Romulus*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 84 (2024/4), 956-974.

MURRAY O., *The Muse of History. The Ancient Greeks from the Enlightenment to the Present*, Harvard University Press, Cambridge, MA 2024, ISBN 9780674297456.

NÓTÁRI T., *Tactica retorică în procesul lui Sextus Roscius din Ameria* = *Rhetorical Tactics in the Trial of Sextus Roscius of Ameria*, Revista Română de Istoria Dreptului (= Romanian Journal of Legal History), 4 (2024), 7-26.

ŠAČIĆ-BEČA A., *The Daorsi, Daorson, Municipium Diluntum, and the Question of (Dis)continuity*, Acta Illyrica: Godišnjak Udruženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association), 8 (2024), 35-59.

TASSI SCANDONE E., *Sugli ordinamenti giuridici dei popoli dell'Italia preromana ad un secolo dall'opera di Arthur Rosenberg: alcune considerazioni di carattere metodologico*, BIDR, 118 (2024), 269-287.

WAGNER M., *Das Fenster in der römischen Architektur. Zur Funktion und Bedeutung eines architektonischen Bauteils in der Wohn- und Thermenarchitektur von der Republik bis zum 3. Jh. n. Chr.*, Sidestone Press, Leiden 2024, ISBN 9789464280678.

g) Papirologia

BUONGIORNO P., *BGU II 611 e 628r: fra diritto, processo e potere normativo imperiale*, QLSD, 14 (2024), 3-14.

MARRA I., *Congiaria e tutela pupillare in P.Mich. 4145ar e 4149ir alla luce delle Hadriani Sen-*

tentiae 10, 11 e 13 Flammini, Specula iuris, 4.2 (2024), 23-42.

TRONCARELLI F., *Il fiore e il serpente. Testimonianze inedite su Amalasunta*, Codex, 5 (2024), 235-260.

h) Epigrafia e paleografia

AMENDOLA D. - CARUSI C. - MALTOMINI F. - ROSAMILIA E., *Text, Layout, and Medium. Documents from the Greco-Roman World between Epigraphy and Papyrology*, Firenze University Press, Florence 2024, ISBN 9791221504552.

COULIÉ A., *La céramique milésienne et apparentée à l'époque archaïque. Actes du colloque international, 27-28 novembre 2019, auditorium du Louvre, C2RMF, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, Paris 2024, ISBN 9782877547086.

GALLO A., *Le iscrizioni latine della collezione di Cristiano VIII di Danimarca tra Friederich Münter e Giuseppe Capece Latro*, QLSD, 14 (2024), 209-224.

LAZAR L., *The Athenian Empire and Epigraphic Cultures*, Journal of Hellenic Studies, 144 (2024), 144-163.

MARRA I., *Confezione delle tabulae ceratae per diversi usi: la sigillazione di atti e negozi giuridici e la corrispondenza epistolare*, Minima Epigraphica et Papyrologica, 27 (2024), 159-184.

MIHĂILESCU-BÎRLIBA L. - ARDEVAN R. - VARGA R. - MATEI-POPESCU F. - ȚENȚEA O., *Studia epigraphica et historica in honorem Ioannis Pisonis*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783447122092.

MILOTIĆ I., *Rimski natpis o sporazumu Otropli-na i Parentina o razgraničenju i prilazu vodi* = *Roman Inscription on the Agreement between the Ortoplini and Parentini on Delineation and Access to Water*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 61 (2024/3), 315-336.

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

The Writing Tablets of Roman Tongeren (Belgium) and Associated Wooden Finds, a cura di E. Hartoch, Brepols, Turnhout 2025, ISBN 9782503616872.

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, VI.2, 41-44, direzione di S. Schipani, a cura di A. Petrucci - A. Saccoccio - A. Casarino - M. Pedone, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221114713.

c) Opere palinogenetiche

d) Fonti medievali

SUSSIDI

a) Enciclopedie

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

DUPLÁ MARÍN M.T. - PANERO ORIA P., *Memoria de publicaciones de derecho romano año 2024*, RIDROM, 34.1 (2025), 745-772.

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno. Bologna, 13 dicembre 2023, a cura di G. Luchetti - F. Mattioli - E. Pezzato Heck, BUP, Bologna 2025, ISBN 9791254775790.

b) Studi in onore

Hestiasis. Scritti per Elio Dovere, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, ISBN 979129655516.

c) Pubblicazioni varie

Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111338606.

Dure a morire. Parole di violenza contro le donne, a cura di B. Girotti - V. Uglietti, Pàtron, Bologna 2025, ISBN 9788855536691.

Edge of tomorrow 2: The next generation of legal historians and Romanists. Collection of Contributions from the 2024 International Legal History Meeting of PhD Students, eds. J. Tauchen - D. Kolumber, Masaryk University Press, Brno 2024, ISBN 9788028006280.

Ethical challenges. Sfide etiche nell'Impero Romano: valori, personaggi e contesti sociali tra continuità e trasformazione, a cura di B. Girotti - V. Neri, Pàtron, Bologna 2025, ISBN 9788855536653.

Gestione del rischio idrogeologico e proprietà privata: i diversi modelli di intervento dall'antichità ad oggi, a cura di L. Maganzani - E. Fiocchi - S. Tarozzi, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824328999.

How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111650272.

LAMBERTINI R., *L'ultravalenza di Copanello, 'rec.' a Diritto romano e postmodernità. Conversazioni nel XL del primo convegno di Copanello. Maierato (Vibo Valentia), 20-22 ottobre 2022*, a cura di I. Piro - P. Marra, Rubbettino, Soverato 2024, *Tesseræ iuris*, 6.1 (2025), 245-251.

Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824329408.

My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111646992.

Non era un paese per donne. Contesti, a cura di F. Cavaggioni, Pàtron, Bologna 2025, ISBN 978855536684.

Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111659527.

Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond, edited by M. Sommer - S. Magnani, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138710.

Storie di ordinaria violenza, a cura di S. Giorcelli, Pàtron, Bologna 2025, ISBN 978855536790.

The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138499.

Un empire, plusieurs langues. Aspects du plurilinguisme dans le monde romain, a cura di B. Bortolussi - E. Wolff, Ausonius, Bordeaux 2025, ISBN 9782356136312.

Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111151823.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

BENEDEK F. - PÓKECZ KOVÁCS A., *Római magánjog = Roman private law*, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest 2025, ISBN 9789636532659.

CHIAZZESE L., *Frammenti didattici. Famiglia - Servitù prediali - Obbligazioni*, a cura di G. Falcone, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221114300.

COSSA G., *La parola normativa nel linguaggio giurisprudenziale tardorepubblicano: prime indagini sulle ricorrenze lessicali nella costruzione degli schemi argomentativi*, in *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno. Bologna, 13 dicembre 2023*, a cura di G. Luchetti - F. Mattioli - E. Pezzato Heck, BUP, Bologna 2025, 161-184.

FALCON M., "Street art" e diritto romano, *TSDP*, 18 (2025).

FÖLDI A. - HAMZA G., *A római jog története és intézményei = The history and institutions of Roman law*, Novissima Kiadó, Budapest 2025, ISBN 9786156484567.

GREGOR M., *Základy římskeho práva: Všeobecná část² = Fundamentals of Roman Law: General Section²*, Leges, Praha 2025, ISBN 9788075027702.

PAPA G., *Guerra giustizia giurisprudenza*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 439-456.

REINOSO-BARBERO F., *A margine di un recente manuale di Istituzioni di diritto romano*, 'rec.' a Coppola Bisazza G., *Institutiones. Manuale di diritto privato romano²*, Giuffrè Francis LeFebvre, Milano 2024, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 265-276.

SKŘEJPEK M., *Římské soukromé právo. Systém a instituce = Roman private law. System and institutions*, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2025, ISBN 9788073809881.

VINCENTI U., *La giurisprudenza romana come letteratura (a proposito di un libro recente)*, 'rec.' a Mantovani D., *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Laterza, Roma-Bari 2024, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 277-291.

b) Studi sulle fonti giuridiche

CUSMÀ PICCIONE A., *Le proposizioni interrogative retoriche nelle leges del Codex Theodosianus: alcuni spunti di riflessione*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 189-208.

EHMER M., *Mores im klassischen römischen Recht. Eine funktionale Betrachtung*, Band 1: *Methodische, sprachliche und ideengeschichtliche Grundlagen; mores mit Bindungswirkung*; Band 2: *Contra bonos mores als ausfüllungsbedürftiger Rechtsbegriff*, Duncker & Humblot, Berlin 2025, ISBN 9783428194124.

FIORI R., *Il diritto di Gubbio in età preromana. Uno studio sulle Tavole iguvine*, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824328722.

FRUNZIO M., *D. 50, 17: alcune osservazioni sul valore indicativo delle regulae*, in *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno. Bologna, 13 dicembre 2023*, a cura di G. Luchetti - F. Mattioli - E. Pezzato Heck, BUP, Bologna 2025, 109-124.

GAITÁN CALDERÓN D.S., *Gayo, ¿el pedagogo?*, RIDROM, 34.1 (2025), 297-363.

HÄUSLER A., *La ricostruzione della rubrica editale 'Quibus ex causis in possessionem eatur'*, RDR, 25 (2025).

HERNÁNDEZ GARCÍA C., *Las regulae institutionum del MS. Parisinus Graecus 1366: consideraciones jurídico-filológicas en preparación de una nueva edición crítica*, RGDR, 44 (2025).

HUCK O., *Une fois de plus su la première Sirmondienne*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 255-267.

KULAWIAK-CYRANKOWSKA J., *Utilitas in Roman Jurists' Legal Interpretation*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515136686.

LOHEIDE S.R., *Quidam putant. Anonyme Ansichten im Werk des Ulpianus Marcellus. Funktion und Stellung von Kontroversenberichten im klassischen römischen Recht*, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, ISBN 9783161643095.

LOVATO A., *La genesi del Teodosiano fra prassi giuridiche e visioni imperiali*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 297-310.

MANNI A., *Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Itinerari tra definizioni e metodi*, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824329712.

MARAGNO G., *Cavalli o «caproni»? 'Inquinamento fluviale' e 'visivo' in CTh. 7.1.13*, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 109-128.

MARRA I., *Una modalità improvvisata di registrazione delle vendite all'asta: due graffiti su intonaco di auctiones factae a Pompei*, AG-online, 4.1 (2025), 410-434.

NASTI F., *...ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti (D. 1, 5, 2, Herm. 1 iuris. Epit.) ...: Pomponio e l'esordio delle Epitomae iuris di Ermogeniano*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 417-428.

PEZZATO HECK E., *Le parole e la lingua di D. 50, 16*, in *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno Bologna. 13 dicembre 2023*, a cura di G. Luchetti - F. Mattioli - E. Pezzato Heck, BUP, Bologna 2025, 95-108.

SACCHI O., *Il liber singularis de heurematicis di Modestino e la giurisprudenza 'eurematica': una rilettura retrospettiva dell'interpretatio iuris tra storia e ideologie (antiche e moderne)* (seconda parte), TSDP, 18 (2025).

STOLFI E., *Appunti per un 'vocabolario civilistico': il caso di Quinto Mucio*, in *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno. Bologna, 13 dicembre 2023*, a cura di G. Luchetti - F. Mattioli - E. Pezzato Heck, BUP, Bologna 2025, 125-150.

YIFTACH U., *The Taxonomy of the Legal Document. An Account of the Language and Terminology of Clauses in Greek Legal Documents from Ptolemaic, Roman and Byzantine Egypt*, Presses universitaires de Liège, Liège 2025, ISBN 9782875624734.

ZAMORA MANZANO J.L., *La Ley de citas de Valentiniano y el riesgo de la jurisprudencia mecánica en la era de la inteligencia artificial*, RGDR, 44 (2025).

c) Studi sulle fonti non giuridiche

BAUMANN H., *Laut, lauter, attonitus? Der Donner als extreme Klangerfahrung in Lukrezens De rerum natura 6 und im ps.-senecanischen Hercules*

Oetacus, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 169-198.

BAUMANN H. - SCHMIEDER L., *Introduction*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 9-20.

CARLÀ-UHINK F., *Twisted Transfers as Corruption. A Model and Its Application to the Study of Cicero's Trial Speeches, in Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 3-46.

CASTAGNETTI S., *Alcuni aspetti della politica sociale di Giuliano imperatore*, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 217-225.

CINQUETTI M., 'Rogatio' e 'privilegium' in *Fest. De verb. sign.* (p. 326.17L), *RDR*, 25 (2025).

DEL LUNGO S., *La lezione degli agrimensori latini e un nuovo patrimonio culturale vivente per il ripristino di 'buone pratiche'*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 169-199.

ELLIOTT T., *Dominari illi volunt, vos liberi esse – Populist Reason and Rhetoric in Sallust*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 227-248.

HARRISON S., *Roman Readings: Latin Poetry from Lucretius to Ovid*, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111678719.

IODICE M., *Tra rus e ius. Per un'indagine preliminare sul lessico di Agennio Urbico*, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824329316.

JACQUIER J.A., *Maniera. Eine andere Geschichte der Literatur in Rom*, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2025, ISBN 9783825395575.

KAISER J., "Nothing smells as bad as Thais!" *Olfactory Disgust and Moral Judgement in Mar-*

tial's Epigrams, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 219-238.

KÜNZER I., *Gaumenkitzel. Das Phänomen der überstrapazierten Geschmackswahrnehmung in der römischen Welt*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 199-218.

LAMBERTINI R., *Ovidio nell'occhiale della romanistica, 'rec.' a Ovidio e i Fasti. Memorie dall'antico*, a cura di L. Garofalo - F. Ghedini, Marsilio, Venezia 2023, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 238-245.

MALIK Sh., *Civil War and the Corruption of liberalitas in Tacitus' Histories*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 65-82.

MOORMAN R., *Beyond imperium sine fine. Affective Subjectivities of Violation in the Aeneid*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 107-134.

MUNRO Th.A.L., *Dissociative Moments in Late Republican and Augustan Literature*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 83-106.

MUZZIN PRADA S., *L'organizzazione del territorio nel Codex Arcerianus A tra realtà e idealizzazione*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 259-277.

NEUWAHL F., *Im Angesicht des Todes. Eine multisensorische Betrachtung der lateinischen Seuchenbeschreibungen*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Bau-

mann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 135-152.

PATZELT M., *Salvian and the Corrupted Church of Southern Gaul. How Avarice Endangers Episcopal Authority According to the Ad ecclesiam*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 199-222.

SCHMIEDER L., *The Good, the Bad, and the Holy. Extreme Sensory Experience in Prudentius' liber Peristephanon*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 239-258.

The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138499.

d) Metodologia romanistica

MIGLIETTA M., *Una panoramica sullo stato dell'arte relativo ai generi letterari della scienza romanistica*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 395-416.

SKŘEJPEK M., *The Role of Rituals and Symbols in Roman Law*, *The Lawyer Quarterly*, 15.1 (2025), 15-30.

e) Storia della romanistica

CORBINO A., *Il mio amico "Antonio" Metro*, *RGDR*, 44 (2025).

DE GIOVANNI L., *Elio Dove e gli studi sul tardoantico giuridico. Alcune brevi pagine*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 209-214.

DEL BAGNO I. - FASOLINO F., *Alle origini di una comunità: storia, diritto e potere. Per i sessant'anni della Società Italiana di Storia del Diritto*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221112009.

FARGNOLI L., *'Ein solider Bündner'. Der Römischrechtler Peter Tuor an der Universität Bern*, *RDR*, 25 (2025).

GAGLIARDI L., *Un inedito di Mario Talamasca in tema di homologia kyria*, *DIKE*, (28) 2025, 11-45.

LINARES PINEDA J.L., *Cosimo Cascione (1969-2024)*, *RGDR*, 44 (2025).

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Borys Łapicki: Marxism as a remedy for the crisis in Roman law*, in *Mitteleuropa und das römische Recht: methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, eds. W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 149-171.

MAROTTA V., *Una breve nota su Contardo Ferrini e il tramonto della schiavitù*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 351-364.

PERGAMI F., *Elio Dove e il Tardoantico*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 457-466.

PIRAS M.C., *'Scripta extravagantia': l'eredità scientifica e umana di Ferdinando Zuccotti*, *Roma e America online*, 3 (2025), 286-295.

REIMANN M., *Rudolf von Jhering. From Roman Law to Modern Jurisprudence*, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, ISBN 9783161640018.

SIXTO M. - GONZÁLEZ BUSTELO A. - LUIS ALONSO J., *Acto en homenaje al Prof. Dr. D. Javier d'Ors*, *RGDR*, 44 (2025).

SKŘEJPEK M., *'rec.'* a Czech-Jezierska B.A., *Prawo rzymskie w Polsce ludowej (1944-1989). Edukacja, politika naukowa, ideologia, Právněhistorické Studie*, 55 (2025/2), 166-167.

SPERANDIO M.U., *Emilio Betti tra 'libertas' e libertà*, *IAH*, 17 (2025), 159-177.

f) Teoria generale e comparazione giuridica

ALBERTI F., *Diritto successorio romano e diritto cinese. Cenni comparativi sulla revocabilità testamentaria*, *AG*, 157.1 (2025), 225-248.

AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *De la effractura romana al robo con fuerza en las cosas en el derecho vigente*, RIDROM, 35 (2025), 1-137.

BIFULCO R., *Rule of law ed emergenza climatica*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dovere*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 55-68.

BINDER M., *Premature Debt Repayment Then and Now. A comparison of D. 12.6.10 and § 1434 ABGB 13-27 Interest on Irregular Deposit in Roman Law*, in *Edge of tomorrow 2: The next generation of legal historians and Romanists. Collection of Contributions from the 2024 International Legal History Meeting of PhD Students*, eds. J. Tauchen - D. Kolumber, Masaryk University Press, Brno 2024, 13-27.

BLANCH NOUGUÉS J.M., *Ejecución patrimonial y prelación de créditos en el Tratado de los quebrados o fallidos de Benvenuto Stracca*, RGDR, 44 (2025).

BRAMANTE M.V., *Turbamento della volontà negoziale dovuto allo stato di bisogno e di pericolo del contraente. Lineamenti storico-giuridici della disciplina rimediata alla asimmetria delle prestazioni*, TSDP, numero speciale (2025), 166-209.

CAPASSO S., *Diritto ed Economia: Conflitto o Complementarità?*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dovere*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 105-118.

CARDILLI R., *Problemi generali di diritto penale attraverso il diritto romano*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221116403.

Certezza e incertezza delle regole. Un dialogo interdisciplinare, a cura di A. Banfi, BUP, Bologna 2025, ISBN 9791254775813.

CLEMENTE FERNÁNDEZ A.I., *A propósito de la prueba testifical y de los elementos de valoración contenidos en D. 22.5.3.1 (Call. 4 cogn.): problemáticas pretéritas y actuales*, RIDROM, 34.1 (2025), 1-171.

COLLOCA S., *A parte subiecti e a parte obiecti. Sull'incertezza dell'analogia legis*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dovere*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 167-180.

COSTA-NETO J. - HENRIQUE ALEIXO J. - OLIMPIO BOTELHO ROCHA R., *Regime dos vícios redibitórios no direito romano e no direito brasileiro: passado, presente e futuro*, RGDR, 44 (2025).

DE CRISTOFARO C., *Diritto romano e intelligenza artificiale. Itinerari di comparazione storico-giuridica*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221115109.

DE IULIIS F., *Constantia: profili e percorsi di una virtù cardinale nel diritto di Roma antica*, in *Ethical challenges. Sfide etiche nell'Impero Romano: valori, personaggi e contesti sociali tra continuità e trasformazione*, a cura di B. Girotti - V. Neri, Pàtron, Bologna 2025, 227-245.

DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A., *La actio de dolo y el stellionatus: orígenes romanos y su influencia en la regulación moderna de la estafa en España*, RIDROM, 35 (2025), 138-182.

DÍAZ SAZO V.D., 'rec.' a Díez Palacios D., *El origen del dominio público romano. El proceso de formación de la categoría jurídica 'res publicae in publico usu'*, Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 44 (2025).

FERCIA R., *Oggetto della prestazione e configurazione delle tutele: il modello rimediato romano alla prova del presente, in L'obbligazione: struttura e fonti. Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2025, 131-148.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *La acción popular en los siglos XIX y XX*, RGDR, 44 (2025).

GARGIULO LABRIOLA A., *Dalle buone pratiche antiche di prevenzione dei rischi ambientali all'agency del territorio*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 279-295.

GEREZ KRAEMER G.M., *El derecho de las aguas de Al-Andalus. Continuidad o innovación*, RGDR, 44 (2025).

Gestione del rischio idrogeologico e proprietà privata: i diversi modelli di intervento dall'antichità ad oggi, a cura di L. Maganzani - E. Fioc-

chi - S. Tarozzi, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824328999.

GRECO G., *La circonvenzione di incapace: dalla Legge Letoria allo 'stato di dipendenza'*, TSDP, numero speciale (2025), 66-92.

LAMBRINI P., *L'obbligazione da fatto illecito a partire dal pensiero di Carlo Augusto Cannata*, in *L'obbligazione: struttura e fonti. Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2025, 229-240.

LINARES PINEDA J.L., *Más allá de la compraventa obligacional romana: la obligación del vendedor de transmitir la propiedad en algunos códigos modernos*, RGDR, 44 (2025).

LÓPEZ DOMÍNGUEZ F.J., *Ingreso y control de gasto público en el mundo clásico*, RGDR, 44 (2025).

MARTÍN FERNÁNDEZ G., *Consideraciones en materia de detención y libertad personal. Una aproximación a los precedentes romanísticos del habeas corpus*, RGDR, 44 (2025).

MARTÍNEZ VELA J.A., 'rec.' a Díez Palacios D., *El origen del dominio público romano. El proceso de formación de la categoría jurídica 'res publicae in publico usu'*, Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 44 (2025).

Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824329408.

NOTARI S., *La riemersione della tutela mulierum a Roma all'inizio dell'età moderna. Tra disciplina statutaria, poteri di deroga papali, prassi notarile ed evoluzione giurisprudenziale*, AG-online, 4.1 (2025), 107-151.

OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Díaz-Bautista Cremades A., *Iurisdictio en el proceso civil moderno*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2024, RGDR, 44 (2025).

PALMA M., *L'espropriazione per pubblica utilità tra diritto italiano e diritto romano*, RGDR, 44 (2025).

REALI F., *Cittadinanze flessibili nel mondo antico. Un confronto tra il sistema municipale romano e le unioni simpolitiche greche*, Pàtron, Bologna 2025, ISBN 9788855536912.

RONCERO NÚÑEZ J., 'rec.' a *El sujeto de derecho. Experiencia jurídica romana y actualidad*, coord. B. Perifan Gómez, Comares, Granada 2024, RIDROM, 35 (2025), 336-342.

SANZ CASTAÑO J.F., *La relevancia del ius fiscale en la formación del derecho en la actualidad: referencia concreta a la profesio en el derecho actual, y en el derecho romano*, RGDR, 44 (2025).

SCHIPANI S., *Venticinquesimo anniversario dell'art. 7 della Legge N° 209/2000: misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati*, Roma e America online, 3 (2025), 300-311.

SCOTTI F.S., *L'operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia fra passato e futuro: qualche considerazione*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 49-90.

SOLIDORO L., *Il volere nelle fragilità*, TSDP, numero speciale (2025), 1-50.

STOLFI E., *A proposito di 'vitam instituere'*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dovere*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 573-584.

TAROZZI S., *La questione degli agri deserti. Cause e soluzioni dai codici tardoantichi al moderno colonialismo*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 109-130.

TAVAGLIONE F.S., *Tra sistema e funzione: brevi note sulla responsabilità aquiliana nel codice messicano del 1870-1871*, Roma e America online, 3 (2025), 215-229.

TRISCIUOGGIO A., *Sobre el método de elección-nombramiento del defensor del pueblo. Una comparación entre el defensor civitatis del Imperio Romano tardío y el 'difensore civico' de la Carta de Turín del 2017*, RGDR, 44 (2025).

VÁZQUEZ LEMOS A., 'rec.' a Bertoldi F., *Le situazioni affidanti negli atti di ultima volontà. Origini romane e sviluppi contemporanei*, Roma TrE-Press, Roma 2025, RIDROM, 35 (2025), 343-358.

VIARO S., *Note minime in tema di demolizione e ricostruzione del muro comune*, AG, 157.2 (2025), 389-464.

ZAMORA MANZANO J.L., *La Ley de citas de Valentiniano y el riesgo de la jurisprudencia mecánica en la era de la inteligencia artificial*, RGDR, 44 (2025).

g) Florilegi, raccolte di casi

h) Tradizione giuridica europea

BLICHARZ G., *Judges' Independence and Accountability: 500 Years of Adjudication in Civil Law*, in *Five Centuries of Civil Procedure. The Polish Experience in a European Context (16th to 21st Centuries)*, eds. A. Dziadzio - F. Longchamps de Bérrier, Brill, Leiden 2025, 216-230.

CARDILLI R., *Roman Foundations and Legal Traditions*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221116922.

Certezza del diritto e fondamenti del diritto europeo, a cura di G. Falcone, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221111903.

EL BEHEIRI N., *Filozófia és római jog = Philosophy and Roman law*, in *Internetes Jogtudományi Enciklopédia*, eds. A. Jakab - M. Könczöl - G. Sulyok - A. Menyhárd, HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, ORAC Kiadó, Budapest 2025, 1-8.

FERNÁNDEZ GARAY P., *Lex Romana, quae est omnium humanarum mater legum: a propósito del Derecho romano en la Europa carolingia*, RGDR, 44 (2025).

FINO M.A., *Roman Law in European History, twenty-five years later. A critical Synthesis of Stein's seminal Work in the Light of selected contemporary Literature*, IAH, 17 (2025), 143-157.

Five Centuries of Civil Procedure. The Polish Experience in a European Context (16th to

21st Centuries), eds. A. Dziadzio - F. Longchamps de Bérrier, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004736665.

GRILLONE A., *Fondamenti romanistici dell'esdebitazione: la riappropriazione di una storia*, Roma e America online, 3 (2025), 20-67.

HAMZA G., *A Biblia és az európai integráció jogi alapjai a római jog közvetítésével = The Bible and the legal foundations of European integration through Roman law*, Díké: A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Folyóirata, 9 (2025/2), 13-20.

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Procedural Roman-Canonical Law in European and Polish Legal Culture*, in *Five Centuries of Civil Procedure. The Polish Experience in a European Context (16th to 21st Centuries)*, eds. A. Dziadzio - F. Longchamps de Bérrier, Brill, Leiden 2025, 5-21.

LUONGO D., *Note sul pensiero costituzionale di Gaetano Filangieri*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 329-350.

LYTVYNENKO A.A., *Res divini juris as res extra commercium: a Comparative Analysis of Doctrine and Case Law*, *Právněhistorické Studie*, 55 (2025/2), 27-76.

MARZEC Ł., *Paulus Vladimiri on human rights and dignity: a medieval message from Poland to Europe*, in *Migration and human rights / Migración y derechos humanos*, ed. P. Rygula, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2025, 119-133.

MASTROBERTI F., *Riflessioni per una storia giuridica del Mezzogiorno*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 365-376.

MUSCI S., *Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet. Dal Codex giustiniano alla codificazione del 1983*, Roma e America online, 3 (2025), 87-122.

OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Díaz-Bautista Cremades A., *Iurisdictio en el proceso civil moderno*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2024, RGDR, 44 (2025).

PALMIŃSKI T., “*Societas leonina*” w poglądach wybranych przedstawicieli wczesnego “*Usus Modernum Pandectarum*” = The “*societas leonina*” in the views of selected representatives of the early “*Usus Modernus Pandectarum*”, *Zeszyty Prawnicze*, 25 (2025/1), 5-21.

SÁNDOR I., *A laesio enormis a római jogban és annak továbbélése során = Laesio enormis in Roman law and its continuation*, Diké: A Márkus Dezső Összehasonlító Jogi Történeti Kutatócsoport Folyóirata, 9 (2025/2), 21-35.

SÁNDOR I., *Res communes omnium a római jogban és annak továbbélése során = Res communes omnium in Roman law and its continuation*, Diké: A Márkus Dezső Összehasonlító Jogi Történeti Kutatócsoport Folyóirata, 9 (2025/1), 179-192.

SANTUCCI G., *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*³, Il Mulino, Bologna 2025, ISBN 9788815389886.

SAVULIAK R., *Comparative Analysis of Proprietary Rights of Spouses in Josephine Code of 1787 and Roman Law*, *Právněhistorické Studie*, 55 (2025/2), 71-88.

ŽIHA N. - SUKAČIĆ M., *The impact of EU Nature Restoration Law on private property rights – between the environmental protection and the (in) compatibility with the Roman legal tradition*, in *Strong and Secure Europe: Legal and Economic Aspects*, eds. T. Petrašević - D. Duić, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek 2025, 224-250.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

ARENA G., *Non la fede né il diritto: ‘etica’ dell’aborto in Sorano di Efeso*, in *Ethical challenges. Sfide etiche nell’Impero Romano: valori, personaggi e contesti sociali tra continuità e trasformazione*, a cura di B. Girotti - V. Neri, Patron, Bologna 2025, 57-78.

BALESTRA G., *A lacte cunisque. Alcune notazioni su neonati e infantes*, Roma e America online, 3 (2025), 68-86.

BEGGIATO M., *Manomissioni censorie*, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824329675.

BISIO E., *La lex Aelia Sentia de manumissionibus*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221115963.

BISIO E., *Riflessioni a margine della relazione nutrior-alumnus*, in *La parola come precetto nell’esperienza giuridica romana. Atti del Convegno. Bologna, 13 dicembre 2023*, a cura di G. Luchetti - F. Mattioli - E. Pezzato Heck, BUP, Bologna 2025, 15-56.

BRESOLIN ZOPPELLI D., *Riflessioni preliminari sull’efficacia giuridica delle incestae nuptiae*, TSDP, numero speciale (2025).

BRŤKOVÁ A., ‘rec.’ a Dostalík P., *Majetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu*, Leges, Praha 2023, *Právněhistorické Studie*, 55 (2025/1), 160-161.

CAPONE P., *Il servus deve eseguire qualunque ordine del dominus? Spunti di riflessione a margine di due declamazioni*, TSDP, numero speciale (2025).

CARAVAGLIOS A., *Vulnerabilità e minore età: l’adulescens luxuriosus*, TSDP, numero speciale (2025).

CENERINI F., *Meretrix. Norma, trasgressione e propaganda sul corpo femminile*, in *Dure a morire. Parole di violenza contro le donne*, a cura di B. Girotti - V. Uglietti, Patron, Bologna 2025, 13-34.

CUNEO P.O., *Matrimonio e ripudio a Roma e nei territori dell’Impero*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221112979.

DE MADDALENA L., *Adoptio naturam imitatur. Adottare ‘secondo natura’ nelle fonti romane*, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 61-83.

DEÁK P.M., *Actio rerum amotarum. A római házassági vagyonjog egyes kérdései, különös tekintettel a házastársi vagyonközösség gondolatára = Actio rerum amotarum. Certain issues of Roman matrimonial property law, with particular regard to the concept of marital community property*, ORAC Kiadó, Budapest 2025, ISBN 9789632586472.

GAGLIARDI L., *Identità civica e forme dell'inclusione, 'rec.'* a De Simone M., *Forme di appartenenza alla comunità politica romana. Dalla nascita di Roma alla fine del Principato*, Palermo University Press, Palermo 2024, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 255-263.

GARCÍA SÁNCHEZ M., *'rec.'* a *Cives romanae. Roman Women as Citizens during the Republic*, a cura di C. Rosillo-López - S. Lacorte, Editorial universidad de Sevilla, Sevilla 2024, *Dialogues d'histoire ancienne*, 51.1 (2025), 348-353.

GÓMEZ GOLDENBERG R.T., *El rito de la paellex*, *RIDROM*, 34.1 (2025), 460-510.

GONZALES A., *'rec.'* a *Madres y familias en la Antigüedad. Patronos femeninos en la transmisión de emociones y de patrimonio*, a cura di R.M. Cid López - A. Domínguez Arranz - R.M. Marina Sáez, Ediciones Trea, Gijón 2021, *Dialogues d'histoire ancienne*, 51.1 (2025), 355-356.

HESSELSCHWERDT A., *Servus communis und Noxalhaftung. Zugleich ein Beitrag zum Verständnis der Teilungsklagen des römischen Rechts*, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, ISBN 9783161640070.

HEZSER C., *Women, Children, and Slaves as Dependants of the Householder in Rabbinic and Roman Law*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 9-26.

HILLNER J. - MAWDSLEY H., *The Exiling of Women from Antiquity to the Early Middle Ages: Data, Patterns, and Research Avenues*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 181-212.

LAMBERTI F., *Spazi del femminile in Roma antica*, Edizioni Grifo, Lecce 2025, ISBN 9788869944826.

LAMBERTINI R., *Il diritto delle persone nella Paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa, 'rec.'* a Molinari M., *Studio critico-sistematico*

co del diritto delle persone nella Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano. Libro I (Titoli III-XXVI) con testo e traduzione, Bologna University Press, Bologna 2025, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 235-238.

LEHMANN B., *Ehebruch und Unzucht im römischen Recht. Eine Untersuchung zur lex Iulia de adulteriis coercendis*², Books on Demand GmbH, Hamburg 2025, ISBN 9783819259630.

LENSKI N., *Germanic Law and the Practice of Slaveholding in the Post-Roman West*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 91-128.

LEYENDECKER D., *The Punishment of servi in Merovingian and Carolingian Legal Texts*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 153-180.

MENABRITO PAZ J., *Contra naturam nasci. Sulla questione della figura umana nelle fonti giuridiche romane*, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 129-149.

NAVARRA M., *Trabajar en las fabricas textiles imperiales. La condicio del gynacearius*, Roma e America online, 3 (2025), 2-18.

Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111659527.

NOTARI S., *La riemersione della tutela mulierum a Roma all'inizio dell'età moderna. Tra disciplina statutaria, poteri di deroga papali, prassi notarile ed evoluzione giurisprudenziale*, AG-online, 4.1 (2025), 107-151.

PALOMO PINEL C., *Arescusa si tres pepererit: la natura como criterio de decisión en D. 1.5.15 (Tryph. 10 disp.)*, *Tesserae iuris*, 6.1 (2025), 151-191.

RAGGI A., *Usurpation of (and Corruption Involving) the Right of Roman Citizenship in the*

Republic, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 287-306.

REALI F., *Cittadinanze flessibili nel mondo antico. Un confronto tra il sistema municipale romano e le unioni simpolitiche greche*, Pàtron, Bologna 2025, ISBN 9788855536912.

RODRÍGUEZ GARRIDO J., *Dominorum interest. El desarrollo jurídico de las manumisiones fideicomisarias durante el Principado*, in *Las caras del imperio: mecanismos de control y estrategias de resistencia*, a cura di B.X. Currás Refojos - I. Sastre Prats, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2025, 157-175.

RONCERO NÚÑEZ J., 'rec.' a *El sujeto de derecho. Experiencia jurídica romana y actualidad*, coord. B. Perifán Gómez, Comares, Granada 2024, RIDROM, 35 (2025), 336-342.

SCHERMAIER M., *Terms of Dependency in Post-Roman Law Codes*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 67-90.

SIRKS B., *Dependencies in the Formulae in the Frankish Kingdom*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 45-66.

STAGL J.F., *La decomposizione della famiglia prima della sua decomposizione: la testimonianza di Varrone (Men. "Lex Maenia")*, TSDP, numero speciale (2025).

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Un hito de la mujer romana para la historia jurídica: del repudio unilateral patriarcal al divorcio libre de los cónyuges*, RIDROM, 34.1 (2025), 596-652.

TERRANOVA F., *Inter amicos manumittere. Problemi di origine*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221116977.

TERRANOVA F., *Prime annotazioni sul lessico delle manumissioni, a partire da un'indagine sull'inter amicos manumittere*, in *La parola*

come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno. Bologna, 13 dicembre 2023, a cura di G. Luchetti - F. Mattioli - E. Pezzato Heck, BUP, Bologna 2025, 81-94.

VALDÉS GUÍA M.A., 'rec.' a *(In)visibilidad, vulnerabilidad y agencia. Visiones de las mujeres en la antigua Grecia*, eds. A. Fernández Prieto - U. Iriarte Asarta, Universidad de Sevilla, Sevilla 2024, Gerión, 43.1 (2025), 247-249.

WINNEBECK J., *Dependents in the Conciliar Legislation of the Church in Gaul (c. 400–700)*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 27-44.

WINNEBECK J. - SCHERMAIER M. - BECHER M., *Introduction*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 1-8.

b) Diritti reali

BENINCASA Z., *Między 'res nullius' a 'fructus fundi'. Dzikie zwierzęta w rozważaniach rzymskich jurystów = Between 'res nullius' and 'fructus fundi'. Wild animals in the deliberations of Roman jurists*, C.H. Beck, Warszawa 2025, ISBN 9788383567921.

CURIR D., *Publicare, redimere, restituere. Ricerche sull'acquisizione di beni fondiari per pubblica utilità nell'esperienza giuridica romana*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221114010.

DE PETRIS A.L., *Ricerche sul servus pignori datus*, LED Edizioni, Milano 2025, ISBN 9788855132183.

GALLO F., *Studi sul trasferimento della proprietà in diritto romano*, Giappichelli, Torino 2025, 9791221116106.

GRAU CELMA R., *Las statuas in civitate positas y su régimen de propiedad*, RIDROM, 35 (2025), 223-252.

HESSELSCHWERDT A., *Servus communis und Noxalhaftung. Zugleich ein Beitrag zum*

Verständnis der Teilungsklagen des römischen Rechts, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, ISBN 9783161640070.

KOBA A., *La possessio degli aratores in Cic. Verr. II.3.6.12*, IAH, 17 (2025), 11-56.

MAGANZANI L., *L'organizzazione idraulica del territorio come valore da preservare: regole giuridiche e 'buone pratiche' nel mondo romano*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 133-167.

Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824329408.

MURILLO VILLAR H., *El delito de furtum en la specificatio y en otras figuras afines*, RIDROM, 35 (2025), 292-335.

PASQUINO P., *Radicalmente diverso. Suggestioni tra botanica e diritto*, Tesserae iuris, 6.1 (2025), 193-213.

SCOTTI F.S., *L'operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia fra passato e futuro: qualche considerazione*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 49-90.

ŠEJDL J., *The Principle of praedia vicina esse debent in the Sources of Roman Law*, Právněhistorické Studie, 55 (2025/1), 9-21.

SOLIDORO L., *Disboscamento, straripamento e deviazione delle acque: la tutela giuridica del territorio nel mondo romano*, in *Gestione del rischio idrogeologico e proprietà privata: i diversi modelli di intervento dall'antichità ad oggi*, a cura di L. Maganzani - E. Fiocchi - S. Tarozzi, Jovene, Napoli 2025, 3-52.

SOLIDORO L., *L'inquinamento d'aria nel mondo antico: cause e rimedi*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 537-558.

STOLARSKI K., *Prawna przyczyna zasiedzenia w jureprudenckiej = Legal cause of acquisitive prescription in Roman jurisprudence*, C.H. Beck, Warszawa 2025, ISBN 9788383566627.

TAROZZI S., *L'interesse pubblico nella tutela della proprietà privata: prassi e interventi della cancelleria imperiale nella gestione delle acque (secoli IV-VI)*, in *Gestione del rischio idrogeologico e proprietà privata: i diversi modelli di intervento dall'antichità ad oggi*, a cura di L. Maganzani - E. Fiocchi - S. Tarozzi, Jovene, Napoli 2025, 53-68.

VIAIRO S., *Note minime in tema di demolizione e ricostruzione del muro comune*, AG, 157.2 (2025), 389-464.

c) Obbligazioni

CORBO C., *Usura e stato di necessità in una costituzione di Teodosio I: note a margine di CTh.2.33.2*, TSDP, numero speciale (2025).

CORTESE B., *I quattuor genera gaiani*, in *L'obbligazione: struttura e fonti. Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2025, 23-48.

COSTA-NETO J. - HENRIQUE ALEIXO J. - OLIMPIO BOTELHO ROCHA R., *Regime dos vícios redibitórios no direito romano e no direito brasileiro: passado, presente e futuro*, RGDR, 44 (2025).

DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A., *La actio de dolo y el stellionatus: orígenes romanos y su influencia en la regulación moderna de la estafa en España*, RIDROM, 35 (2025), 138-182.

D'ORAZIO L., *Obligatio e responsabilità nelle azioni nossali. Dalle XII Tavole alla lex Aquilia*, TSDP, 18 (2025).

FALCONE G., *Postille di sistematica gaiana delle obligationes*, in *L'obbligazione: struttura e fonti. Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2025, 85-110.

FERCIA R., *Oggetto della prestazione e configurazione delle tutele: il modello rimediario romano alla prova del presente*, in *L'obbligazione: struttu-*

ra e fonti. *Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2025, 131-148.

FINAZZI G., *Le definizioni romane dell'obbligazione*, in *L'obbligazione: struttura e fonti. Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2025, 149-212.

GERMINO E., *Della gratuità del deposito. Riflessioni minime su Ulp. 30 ad ed. D. 16, 3,1, 6-10, in Hestiasis. Scritti per Elio Dovere*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacciucci, Bari 2025, 229-242.

GUASCO A., *Violenze e libertà negoziale nel mondo romano: testimonianze dalle province*, TSDP, numero speciale (2025).

LAMBRINI P., *L'obbligazione da fatto illecito a partire dal pensiero di Carlo Augusto Cannata*, in *L'obbligazione: struttura e fonti. Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2025, 229-240.

LEPORE P., *Una minima postilla a proposito di D. 50.12.13 pr. (Pap. Iust. 2 de const.) e di D. 50.12.8 (Ulp. 3 de off. proc.)*, RDR, 25 (2025).

LINARES PINEDA J.L., *Más allá de la compraventa obligacional romana: la obligación del vendedor de transmitir la propiedad en algunos códigos modernos*, RGDR, 44 (2025).

MARRA I., *Una modalità improvvisata di registrazione delle vendite all'asta: due graffiti su intonaco di auctiones factae a Pompei*, AG-online, 4.1 (2025), 410-434.

MARRA P., *Artifex. Profili giuridici dei lavori specialistici nell'antica Roma*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2025, ISBN 9788849886153.

MURILLO VILLAR H., *El delito de furtum en la specificatio y en otras figuras afines*, RIDROM, 35 (2025), 292-335.

PELLOSO C., *Dalla noxae deditio al litis aestimationem sufferre. Spunti sulla struttura del vincolo nossale tra XII Tavole e legge Aquilia*, in *L'obbligazione: struttura e fonti. Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*,

a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2025, 273-298.

PROCCHI F., *A proposito di rapporti 'contrattuali solo nei loro effetti': riflessioni minime tra obligationes quae quasi ex contractu nascuntur e faktische Vertragsverhältnisse*, in *L'obbligazione: struttura e fonti. Convegno internazionale in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2025, 299-326.

SCIUTO P., *La rilevanza funzionale del 'mandatum credendi' alla luce delle attestazioni di Servio Sulpicio Rufo e di Masurio Sabino*, RDR, 25 (2025).

SUKAČIĆ M., *D. 18,6,9 (Gaius libro 10 ad edictum provinciale) – Why should the seller pay for the trees?*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 46 (2025/2), 387-408.

TAVAGLIONE F.S., *Entre punition et réparation. Pour une histoire culturelle de la fonction de la responsabilité aquilienne*, Presses universitaires de Liège, Liège 2025, ISBN 9782875624482.

ZILLOTTO P., *Breve nota sull'habitor dell'editto de his, qui deicerint vel effuderint*, TSDP, 18 (2025).

d) Successioni e donazioni

ALBERTI F., *Diritto successorio romano e diritto cinese. Cenni comparativi sulla revocabilità testamentaria*, AG, 157.1 (2025), 225-248.

BELLODI ANSALONI A., *Il legato di cosa altrui tra scientia e voluntas testatoris: principi romanistici nell'art. 651 c.c.*, Tesserae iuris, 6.1 (2025), 13-57.

BONIN F., *Il lessico dell'indegnità nell'elaborazione giurisprudenziale della scuola serviana: Pacuvius Antistius Labeo e le turpes personae*, in *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno. Bologna, 13 dicembre 2023*, a cura di G. Luchetti - F. Mattioli - E. Pezzato Heck, BUP, Bologna 2025, 57-80.

BONO F., *Eredità fedecommissaria e 'interdictum fraudatorium' nell'opera di Aburnio Valente*, RDR, 25 (2025).

FERNÁNDEZ VIZCAÍNO B., *La situación de la mujer en la regulación de los pactos de 'non succedendo'*, RIDROM, 34.1 (2025), 236-296.

GASSE N., *Donatio perfecta. Form und Widerruf der Schenkung im klassischen römischen Recht*, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, ISBN 9783161635724.

GREBIENIOW A., *Estate planning by agreement in the sources of Roman law*, Brill, Schöningh, Paderborn 2025, ISBN 9783506795083.

LÓPEZ GÜETO A., *El testamento de las mujeres piadosas en las constituciones imperiales del Bajo Imperio*, RIDROM, 35 (2025), 253-291.

MURILLO VILLAR A., *Revocatio donationis ad libitum donatoris*, RIDROM, 34.1 (2025), 511-550.

PIQUER MARI J.M., *Sobre el fideicomiso de libertad en tiempos de Trajano: el senadoconsulto Rubriano*, RGDR, 44 (2025).

PRADO RODRÍGUEZ J.C., *El recurso a la fictio ex aequitate como fundamento de la bonorum possessio contra tabulas y de su entorno procesal*, AG, 157.3 (2025), 533-592.

SALOMONE A., *Gli itinerari della donazione modale. In margine a Iul. D. 12, 1, 20 (libro octavo decimo digestorum) e Hermog. D. 39, 5, 33, 1 (libro sexto iuris epitomarum)*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 517-536.

VÁZQUEZ LEMOS A., 'rec.' a Bertoldi F., *Le situazioni affidanti negli atti di ultima volontà. Origini romane e sviluppi contemporanei*, Roma TrE-Press, Roma 2025, RIDROM, 35 (2025), 343-358.

e) Processo

BLANCH NOUGUÉS J.M., *Ejecución patrimonial y prelación de créditos en el Tratado de los quebrados o fallidos de Benvenuto Stracca*, RGDR, 44 (2025).

COLOMBO F.E.M., *Azioni popolari romane e prospettive di tutela ambientale*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 245-256.

ENCHEVA I., *Some Problems of Exceptio in Roman Law*, in *Edge of tomorrow 2: The next generation of legal historians and Romanists. Collection of Contributions from the 2024 International Legal History Meeting of PhD Students*, eds. J. Tauchen - D. Kolumber, Masaryk University Press, Brno 2024, 45-60.

FASOLINO F. - GRECO G., *Ius persequendi iudicio quod sibi debetur. Studi sul processo privato romano*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221114089.

GRECO G., 'Nullus idoneus testis in re sua intellegitur': una proposta di inquadramento, RDR, 25 (2025).

GUASCO A., *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano. Profili diacronici*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 243-254.

JULIANI FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA M.L., *La persecución de los delicta mediante las acciones populares: la actio de feris*, RGDR, 44 (2025).

LUCHETTI G., *Osservazioni sul rapporto tra iudicia contraria, compensazioni e retentiones nel diritto giustiniano*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 311-328.

MAGALHÃES D., *O Interdictum Quod Vi Aut Clam, Instrumento de Protecção de Recursos Naturais*, Tesserae iuris, 6.1 (2025), 85-107.

MURILLO VILLAR H., *El delito de furtum en la specificatio y en otras figuras afines*, RIDROM, 35 (2025), 292-335.

OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Díaz-Bautista Cremades A., *Iurisdicção en el proceso civil moderno*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2024, RGDR, 44 (2025).

PRADO RODRÍGUEZ J.C., *El recurso a la fictio ex aequitate como fundamento de la bonorum possessio contra tabulas y de su entorno procesal*, AG, 157.3 (2025), 533-592.

SCIUTO P., *Fingere. Studio sulla finzione nel diritto romano*, Satura, Napoli 2025, ISBN 9788876072574.

TORRENT RUIZ A., *Paralelismos y diferencias entre la Actio legis aquiliae y la Actio vi bonorum raptorum*, RIDROM, 34.1 (2025), 653-701.

TUCCILLO F., *Violenza e realtà editale in Cicerone: spunti in tema di formula Octaviana*, TSDP, numero speciale (2025).

VARVARO M., *Matteo Marrone, il processo privato romano e la legittimazione passiva alla 'rei vindictio'*, RDR, 25 (2025).

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

BAUMANN H. - SCHMIEDER L., *Introduction*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 9-20.

BAUMANN M., *Olfaktion auf der Spitze. Extreme Gerüche in Diodors Beschreibung des „Glücklichen Arabiens“*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 153-168.

COMBATTI M., *Wet, Bitter, and Touching. The Overwhelming Grief and Emotional Release in Euripides' Alcestis*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 61-82.

MILENKOVIC A., *Is It Possible to See Gods? Empedocles on Limits of Sight*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 21-40.

NIJS W., *The Epicureans on the Fading Vision of the Elderly*, in *The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature*, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 41-60.

SÄNGER P., *Corruption in Greco-Roman Egypt. An Overview Based on the Papyri*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 129-144.

The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138499.

b) Diritto privato

c) Diritto pubblico e penale

BINDER M., *Tàn aploon timan dip(lei) katastasei. Sanzioni procedurali del diritto gortinio*, DIKE, 28 (2025), 205-238.

DREHER M., *Der moderne Staatsbegriff und die Transformation der griechischen Polis zum Staat (II)*, DIKE, 28 (2025), 93-194.

HARRIS E.M., *Nota sulla "stele delle sanzioni penali" di Epidauro*, DIKE, 28 (2025), 275-337.

PEPE L., *Incanalare e regolare la vendetta: i foiconoi zesmoi draconiani*, IAH, 17 (2025), 57-76.

d) Storia, cultura e tradizioni

ALVAR EZQUERRA J. - BONNET C. - GASPARI NI V., *Introduction*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 1-8.

BANFI A., *A proposito di certezza del diritto in età greca ed ellenistica*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dovere*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 21-36.

BARR-SHARRAR B., *Hellenistic Gold and Silver Luxury Tableware as a Legacy of Roman Spoils of War*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinel li - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 339-358.

BEGASS Chr., *Zwischen Stadt und Stadion. Die Agonothese der griechisch-römischen Welt in*

Hellenismus und Kaiserzeit, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138482.

BELAYCHE N., *Rulers' Names as Divine Onomastic Attributes in Roman Anatolian Inscriptions. From Hellenistic Names to Imperial Designations, in My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 123-144.

BUTZ P.A., *Aphrodite, Pan, and Eros and an Inscription at the Établissement of the Poseidoniasai of Berytos: Internationalism in the Cult Sanctuaries of Delos, in Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 111-130.

CAMIA F., *Divine Epithets Derived from Anthroponyms in Greece?*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 9-20.

CANEVA S., *Divine Anthropophoric Epicleses in the Hellenistic Period. Exploring the Entanglement Between Dedicatory and Honorific Practice*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 107-122.

CARBON J.-M. - CHANIOTIS A., *The "God of NN" in Anatolia*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 67-84.

CAUSEY F., *An Amber Augustus at Olympia*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 31-40.

Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources, edited by F. Carlà-Uhink - E.

Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111338606.

DEGELMANN Chr., *Creating Evidence for Corruption. Plausibility Strategies in Athenian Democracy, in Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 111-128.

DOONAN O., *Death and the Maiden: Meditations on a Kylix by the Brygos Painter*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 319-338.

FABER E., *Preface*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, VII-XVIII.

FUSAI S., *Erodoto e Tuciddide fra diritto, storia e filologia*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2025, ISBN 9788836136315.

GASPARINI V., *Conclusions*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 241-254.

GASPARINI V., *Divine Epithets Derived from Anthroponyms in North Africa*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 217-240.

LAPATIN K., *Gnaios: In Search of an Artistic Personality*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 421-440.

LIVINGSTON C.W., *The Mistress of the Beasts and Her Humpbacked Bulls: New Considerations About the Breeding of Sacrificial Animals and Roman Trade with India*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Ma-*

teriality from Antiquity to the Present, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 189-208.

LÓPEZ-GÓMEZ J.C., *Maps*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 461-474.

MAFFI A., 'rec.' ad *Ancient Greek Law. Vectors of Unity and Local Idiosyncrasy*, eds. H. Beck - K. Harter-Uibopuu, Böhlau, Leiden 2025, DIKE, 28 (2025), 379-386.

MARANO G. - BONNET C., *The Unconquered God of Aamos. A Reassessment of "Private Gods" in Syria*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 85-106.

MISKIEVICZ R., *Gli Anagrapheis ton Nomon e la riforma legislativa in evoluzione sullo sfondo della cultura giuridica ateniese alla fine del V secolo*, DIKE, 28 (2025), 275-337.

My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111646992.

PALAGIA O., *Introduction*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 1-10.

PAÑEDA MURCIA B., *Divine Epithets Derived from Anthroponyms in Asia Minor*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 21-66.

RUMOR M., *Perplexing Remedies in Ancient Medicine. Dreckapotheke in Mesopotamia and the Graeco-Roman World*, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111332147.

SÄNGER P., *Corruption in Greco-Roman Egypt. An Overview Based on the Papyri*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 129-144.

SHAPIRO A., *Peleus and the φθόνος θεῶν*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 97-110.

SIMONTON M., *How Did Ancient Greek Democracies Die? Not (Normally) by Demagoguery*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 25-38.

STEWART A., *Roman Power and Greek Sanctuaries: Two Studies*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 209-222.

WALLENSTEN J., *Foreword*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, XIX-XXII.

Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111151823.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111338606.

My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111646992.

The Senses on Edge? Overstrained and Fading Sensory Perception in Graeco-Roman Literature, edited by H. Baumann - L. Schmieder, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138499.

Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111151823.

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

HERNÁNDEZ GARCÍA C., *Las regulae institutionum del MS. Parisinus Graecus 1366: consideraciones jurídico-filológicas en preparación de una nueva edición crítica*, RGDR, 44 (2025).

b) Diritto privato

MOLINARI M., *Studio critico-sistematico del diritto delle persone nella Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano*, BUP, Bologna 2025, ISBN 9791254776070.

TAROZZI S., *L'interesse pubblico nella tutela della proprietà privata: prassi e interventi della cancelleria imperiale nella gestione delle acque (secoli IV-VI)*, in *Gestione del rischio idrogeologico e proprietà privata: i diversi modelli di intervento dall'antichità ad oggi*, a cura di L. Maganzani - E. Fiocchi - S. Tarozzi, Jovene, Napoli 2025, 53-68.

c) Diritto pubblico e penale

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

SCHMIDT T., *Armeeführung und Militäreliten in Byzanz, 1081-1203. Selektion, Hierarchie, Repräsentation*, Turnhout, Brepols 2025, ISBN 9782503614502.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO PENALE E PROCESSO

ARENA G., *Non la fede né il diritto: 'etica' dell'aborto in Sorano di Efeso*, in *Ethical challenges. Sfide etiche nell'Impero Romano: valori, personaggi e contesti sociali tra continuità e trasformazione*, a cura di B. Girotti - V. Neri, Pàtron, Bologna 2025, 57-78.

AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *De la effractura romana al robo con fuerza en las cosas en el derecho vigente*, RIDROM, 35 (2025), 1-137.

BEGGIATO M., *Studi sul crimen lenocinii*, Jovene, Napoli 2025, ISBN 9788824329019.

BOTTA F., *Pudicitia ed existimatio della donna violata. Note minime a CI 9, 20 e D. 48, 5, 40 (39) pr.*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 81-104.

CENTOLA D.A., *Brevi note sulla recitatio di false costituzioni nel tardo principato*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 147-150.

CLEMENTE FERNÁNDEZ A.I., *A propósito de la prueba testifical y de los elementos de valoración contenidos en D. 22.5.3.1 (Call. 4 cogn.): problemáticas pretéritas y actuales*, RIDROM, 34.1 (2025), 1-171.

GARCÍA GÉRBOLES L., *Los juicios «de repetundis» y su trasfondo político en época de Cicerón*, RIDROM, 35 (2025), 183-222.

MANNI A., *Non solum metu poenarum...*, RDR, 25 (2025).

MARTÍN FERNÁNDEZ G., *Consideraciones en materia de detención y libertad personal. Una aproximación a los precedentes romanísticos del habeas corpus*, RGDR, 44 (2025).

MONGARDI M., *Lo stupro tra diritto romano e ideologia*, in *Dure a morire. Parole di violenza contro le donne*, a cura di B. Girotti - V. Uglietti, Pàtron, Bologna 2025, 101-118.

PÉREZ LOPEZ X., *Los Pompeiani y los coloni en la oratio pro Sulla de Cicerón*, IAH, 17 (2025), 77-123.

PIETRINI S., *Riflessioni minime sull'omicidio casu admissum in NovVal.19*, in *Hestiasis. Scritti*

ti per Elio Dove, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 467-478.

RUIZ VIVAS C., *Venefica. Natura femminile sotto accusa*, in *Dure a morire. Parole di violenza contro le donne*, a cura di B. Girotti - V. Uglietti, Pàtron, Bologna 2025, 85-100.

SCOGNAMIGLIO M., *Brevi note sulla condizione dei detenuti nel Tardoantico*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 527-536.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

GÓMEZ GOLDENBERG R.T., *El rito de la paxlex*, RIDROM, 34.1 (2025), 460-510.

LAMBERTINI R., *21 aprile 753 avanti Cristo, 'rec.'* a Vincenti U., *Il Palatino e il segreto del potere. I luoghi e la costituzione politica della prima Roma*, Rogas, Roma 2022, a Vincenti U., *I primi Romani. La Roma senza città*, Rogas, Roma 2023, e a Vincenti U. - Zanon G., *Ipotesi sulla prima Roma*, Jovene, Napoli 2023, *Tesseræ iuris*, 6.1 (2025), 229-235.

b) Repubblica

GARCÍA GÉRBOLES L., *Los juicios «de repetundis» y su trasfondo político en época de Cicerón*, RIDROM, 35 (2025), 183-222.

GARCÍA OLMO M.Á. - MELGAREJO MESA GUER L., *Quis tulerit Gracchos... el episodio de los hermanos Graco según los relatos antiguos y su impacto en el pensamiento político y jurídico contemporáneo*, RIDROM, 34.1 (2025), 364-459.

GERSHON Y., *Corruption and Anti-Corruption. Refusing 'Gifts' during the Pyrrhic War*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carli-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 223-256.

LANFRANCHI Th., *Caesar and the Tribunes of the Plebs: Process and Events*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 123-150.

cs *Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 331-362.

LEONARDIS I., *Irreversible Corruption. Amputation Metaphors and the End of the Roman Republic*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carli-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 83-110.

MAGANZANI L., *L'organizzazione idraulica del territorio come valore da preservare: regole giuridiche e 'buone pratiche' nel mondo romano*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 133-167.

MORRELL K., *Enabling Laws, Rule of Law, and the Transformation of the Roman Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 195-226.

RAFFERTY D. - VERVAET F.J. - DART Chr.J., *Competitive Authoritarianism on the Eve of Empire: Pompeius's New Republic of 52 BCE*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 307-330.

REALI F., *Cittadinanze flessibili nel mondo antico. Un confronto tra il sistema municipale romano e le unioni simpolitiche greche*, Pàtron, Bologna 2025, ISBN 9788855536912.

SANTANGELO F., *C. Causinius Schola: an eques in Frontline Politics*, Gerión, 43.1 (2025), 225-228.

SPADAVECCHIA N., *La colonia sillana di Pompei e la cosiddetta lex Cornelia de civitate adimenda*, Gerión, 43.1 (2025), 89-103.

TAN J., *The Role of the Economy in the Fall of the Roman Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 123-150.

TOBAR MUÑOZ D., 'rec.' a *L'Italie entre déchirements et reconciliations: la guerre sociale (91-88 avant notre ère) et ses lendemains*, eds. L. Cappeletti - S. Pittia, Presses Universitaires de Franche-Comté, Toulouse 2024, *Gerión*, 43.1 (2025), 263-265.

TORRES-GONZÁLEZ V.A., *Les magistrats supérieurs des municipes anciens du Latium sous la République et l'Empire*, MEFRA, 137.1 (2025), 181-202.

VERVAET F.J. - DART Chr.J. - RAFFERTY D., *Reform Unwillingness and the Death of the Roman Republic, in How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeet - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 71-122.

c) Principato

COSME P., *Livie. Impératrice de Rome*, Puf, Paris 2025, ISBN 9782130841937.

EICH P., *Geschichte der Frühen Römischen Kaiserzeit*, De Gruyter Oldenbourg, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783110648553.

HURLET F., *Auguste et ses aristocrates. Les générations de la révolution romaine*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251457536.

MAROTTA V., *Cerimoniae publicae, comunicazione politica e attività normativa imperiale nel II sec. d.C.*, in *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno. Bologna, 13 dicembre 2023*, a cura di G. Luchetti - F. Mattioli - E. Pezzato Heck, BUP, Bologna 2025, 1-14.

SERRANO ORDOZGOITI D., *Vultus potestatis: l'immagine dell'imperatore ideale nella filosofia politica romana*, in *Ethical challenges. Sfide etiche nell'Impero Romano: valori, personaggi e contesti sociali tra continuità e trasformazione*, a cura di B. Girotti - V. Neri, Pàtron, Bologna 2025, 161-183.

d) Dominato

GARCÍA RUIZ M.P., *Los Césares de Juliano: un psógos implícito de Constantino*, *Gerión*, 43.1 (2025), 197-215.

OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Fernández Delgado A., *El officium legati en la época justiniana: un estudio histórico-jurídico*, Dykinson, Madrid 2025, RGDR, 44 (2025).

ORTEGA GONZÁLEZ T.Y., 'rec.' a Fernández Delgado A., *El officium legati en la época justiniana: un estudio histórico-jurídico*, Dykinson, Madrid 2025, RGDR, 44 (2025).

TAROZZI S., *La questione degli agri deserti. Cause e soluzioni dai codici tardoantichi al moderno colonialismo*, in *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, a cura di L. Maganzani - S. Del Lungo, Jovene, Napoli 2025, 109-130.

e) Opere varie e generali

AUSBÜTTEL F.M., *Der Senat von Rom. Politische Kontinuität und Wandel in der Zeit von 235 bis 757*, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111355481.

BURCKHARDT J., *Alte Geschichte*, Teilband 2, *Römische Geschichte: Kaiserzeit. Deutsche Geschichte* [Jacob Burckhardt Werke. Kritische Gesamtausgabe, Band 23], aus dem Nachlaß herausgegeben von L. Burckhardt - S. Rebenich - A. Schmid - J. von Ungern-Sternberg, unter Mitarbeit von Ph.T. Wollmann, C.H. Beck-Schwabe, München-Basel 2025, ISBN 9783406830884.

DÍAZ SAZO V.D., 'rec.' a Díez Palacios D., *El origen del dominio público romano. El proceso de formación de la categoría jurídica 'res publicae in publico usu'*, Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 44 (2025).

GIUMETTI F., *Appunti di storia del diritto romano tardoantico*, Giappichelli, Torino 2025, ISBN 9791221162981.

MARTÍNEZ VELA J.A., 'rec.' a Díez Palacios D., *El origen del dominio público romano. El proceso de formación de la categoría jurídica 'res publicae in publico usu'*, Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 44 (2025).

RODRÍGUEZ-AGUILERA DE PRAT C., *¿Fue el Imperio romano un estado?*, RGDR, 44 (2025).

RUIZ VIVAS M.C., 'rec.' a *Conspiradoras. Mujer y espacio público en la Antigua Roma*, eds. S. Casamayor - P. Castillo, Comares, Granada 2024, Gerión, 43.1 (2025), 267-269.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

ALESSANDRÌ S., *Per una rilettura di D. 2, 15, 13 Macer 1 ad legem vicesimam hereditatum*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Doveire*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 1-10.

ARCARIA F., *Il syndicus e la defensio civitatis tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C.*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Doveire*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 11-20.

BAJÁKY A.O., *A magister officiorum és a titkosügynökök kapcsolata a késő római igazgatásban (4-5. század) = The relationship between the magister officiorum and secret agents in late Roman administration (4th-5th centuries)*, Jogelméleti Szemle, 2025/1, 2-23.

CASTAGNINO F., *Diplomata militaria e constitutiones principum*, in *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno. Bologna, 13 dicembre 2023*, BUP, Bologna 2025, 151-160.

GRAU CELMA R., *Las statuas in civitate positas y su régimen de propiedad*, RIDROM, 35 (2025), 223-252.

HUBER L'HEUREUX M. - PHILIPPS D., *Reconsidering Public Building in Augustan Rome*, Latomus, 84.1 (2025), 15-35.

PALMA M., *L'espropriazione per pubblica utilità tra diritto italiano e diritto romano*, RGDR, 44 (2025).

PERIÑÁN GÓMEZ B., *Derrumbes, desprendimientos e incendios urbanos: una visión desde la jurisprudencia romana y el interés público*, RIDROM, 34.1 (2025), 551-595.

SANZ CASTAÑO J.F., *La relevancia del ius fiscale en la formación del derecho en la actualidad: referencia concreta a la professio en el derecho actual, y en el derecho romano*, RGDR, 44 (2025).

TRISCIUOGGIO A., *Sobre el método de elección-nombramiento del defensor del pueblo. Una comparación entre el defensor civitatis del Imperio Romano tardío y el 'difensore civico' de la Carta de Turín del 2017*, RGDR, 44 (2025).

ÚJVÁRI E., *Fokozott hivatalnoki felelősség a gyermekek jogainak védelme érdekében a római jogban – Az örökösök felelőssége a magistratusok gyámrendeléséért = Increased official responsibility for the protection of children's rights in Roman law – The responsibility of heirs for the guardianship of magistrates*, Díké: A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Folyóirata, 9 (2025/1), 161-178.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

ABBATTISTA A. - BLANCO C. - HALEY M. - SAVANI G., *Tereus through the Ages. Reassembling the Myth of Tereus*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783110728705.

ALVAR EZQUERRA J., *Divine Epithets Derived from Anthroponyms in the Iberian Peninsula*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 203-216.

ALVAR EZQUERRA J. - BONNET C. - GASPARI NI V., *Introduction*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 1-8.

ALVIZ FERNÁNDEZ M., 'rec.' a Piay Augusto D., *Priscillian. The Life and Death of a Christian Dissenter in Late Antiquity*, Gorgias Press, Piscataway 2024, Gerión, 43.1 (2025), 285-286.

ARNAL W. - VEARNCOMBE E.K., *Religious Inventions. Ancient Mediterranean Practice and the Study of Religion*, McGill-Queen's University Press, Montreal 2025, ISBN 9780228024453.

BECK H. - SCHARFF S., *Beyond Mysteries. The Local World of Ancient Eleusis*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004719613.

- BELAYCHE N., *Rulers' Names as Divine Onomastic Attributes in Roman Anatolian Inscriptions. From Hellenistic Names to Imperial Designations*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 123-144.
- BUR T., *Technologies of the Marvellous in Ancient Greek Religion*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009331685.
- CAMASSA G., *Statuto del corpo e annuncio di salvezza*, II, *Dalle memorie di Gesù agli apporti dei primi maestri neoplatonici*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891335333.
- CARUSO G., *Iure humanitatis: Agostino e l'esercizio di una carità senza confini*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 139-146.
- CIRILLO A., *Alfonso Castaldo da Afragola, una vita da chierico licenzioso e criminale*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 151-166.
- CORBO C., *Ius Romanum e theologia Christiana: qualche spunto di riflessione*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 181-188.
- CREAMER P., *The Essential Introduction to Greek and Roman Mythology*, Cognella, Solana Beach 2025, ISBN 9781793540072.
- DI MICHELE P., *Divine Epithets Derived from Anthroponyms in Rome and Italy*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 159-194.
- DÍEZ RODRÍGUEZ L., 'rec.' a *Sanctuaries and Experience. Knowledge, Practice and Space in the Ancient World*, eds. G. Woolf - I. Bultrighini - C. Norman, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, Gerión, 43.1 (2025), 239-241.
- DOVERE E., *Il rilievo giuridico-strumentale del Credo conciliare tra IV e V secolo*, IAH, 17 (2025), 127-141.
- ESCRIBANO PAÑO M.V., *Definitio imperial y episcopal: un episodio de las conexiones entre el poder normativo imperial y la intervención eclesiástica durante la controversia pelagiana (419)*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 215-228.
- FRAISSE A., *Ignis sacer, le feu sacré des Romains*, Latomus, 84.1 (2025), 3-14.
- GALOPPIN T., *Entre le plomb et les pierres. Rites et magiciens dans l'Antiquité grecque et romaine*, Éditions du Cerf, Paris 2025, ISBN 9782204161787.
- GASPARINI V., *Conclusions*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 241-254.
- GASPARINI V., *Divine Epithets Derived from Anthroponyms in North Africa*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 217-240.
- HODGE C.J., *The God of This House. Christian Domestic Cult Before Constantine*, The Pennsylvania State University Press, University Park 2025, ISBN 9780271099873.
- KAIZER T., *Some considerations about the religious dimension of the so-called Palmyrene diaspora*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 41-48.
- KAJAVA M., *On the Typology of the Divine Epithets Derived from Roman Anthroponyms*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 145-158.
- LAATO A.M., *Egeria. Theological and Ecclesial Knowledge between Eastern and Western Tradi-*

- tions, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009616225.
- LEBRETON S., *Zeus d'Athènes. Polythéisme et paysages onomastiques*, Presses universitaires de Liège, Liège 2025, ISBN 9782875624390.
- LIZZI TESTA R., *Il Libellus adversum Caelestium e la questione pelagiana*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 267-284.
- LÓPEZ-GÓMEZ J.C., *Maps*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 461-474.
- LÓPEZ-GÓMEZ J.C. - NUÑO A.A., *Religion in Rural Late Antique Iberia*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032594194.
- LÓPEZ-RUIZ C., *Greek Mythology. From Creation to First Humans*, Oxford University Press, New York 2025, ISBN 9780190944803.
- LOSCHIAVO L., *Di un nuovo testimone della summula 'Divinam voluntatem vocamus iustitiam' (XII sec.)*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 285-296.
- MEGINO C., *La crítica de los primeros apologistas cristianos a los mitos griegos como modo de delegitimación religiosa*, *Gerión*, 43.1 (2025), 171-196.
- METCALF C., *Three Myths of Kingship in Early Greece and the Ancient Near East. The Servant, the Lover, and the Fool*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009481496.
- My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111646992.
- OLSHANETSKY H., *Zenobia, the Great Jewish Queen? Re-analysing Zenobia's Attitude to Monotheism, Judaism and Its Reasonings*, *Klio*, 107 (2025), 215-267.
- PIRENNE-DELFORGE V., *Daimôn. Modalités de l'action des dieux en Grèce ancienne*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251457277.
- PRINZIVALLI E., *The Gospel and the Church. The Words of Jesus in the Process of Ecclesiastical Institutionalization in Rome (First to Fifth Centuries)*, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111573977.
- REESE B., *Tiere als Opfer. Die Diskussion um die Schlachtopfer der traditionellen Kulte vom 2.-5. Jh. n. Chr.*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783119149570.
- Religions et interactions religieuses dans l'empire romain tardo-antique. Outils et documents*, éd. F. Massa - M. Attali - C. Bridel - D. Cellamare - G. Spampinato, avec la collaboration de M. Lenkaitytė Ostermann, Schwabe Verlag, Basel 2025, ISBN 9783796553103.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ I., 'rec.' a *Las elites recuerdan. Memoria y religión en la Antigüedad*, eds. A.J. Domínguez Monedero - E. Sánchez Medina - J. García Cardiel, UAM Ediciones, Madrid 2024, *Gerión*, 43.1 (2025), 235-237.
- RONZANI R., *Vescovi, sinodi e imperatori. Dalla prassi ecclesiale più antica all'istituto sinodale della chiesa imperiale*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 497-506.
- SCHMITZ C., *Mythen und kein Ende. Zum Umgang mit Mythen in der lateinischen Literatur der Spätantike*, Anton Hiersemann, Stuttgart 2025, ISBN 9783777223124.
- SEKITA K. - SOUTHWOOD K., *Death Imagined. Ancient Perceptions of Death and Dying*, Liverpool University Press, Liverpool 2025, ISBN 9781802077582.
- SHEPARDSON C., *A Memory of Violence. Syriac Christianity and the Radicalization of Religious Difference in Late Antiquity*, University of California Press, Oakland 2025, ISBN 9780520413535.
- SPICKERMANN W., *Divine Epithets Derived from Anthroponyms in Central Europe*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine*

Attributes in the Greco-Roman World, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 195-202.

STONE D., *The Secret Sacred. Mystery Cults in Ancient Greece and Rome*, Reaktion Books, London 2025, ISBN 9781836391098.

VAN REETH J.M.F., *Le berceau minoen de la religion hellénique. Le labyrinthe des abeilles*, Éditions Safran, Brussels 2025, ISBN 9782874571480.

WALLENSTEN J., *Foreword*, in *My Name is Your Name. Anthroponyms as Divine Attributes in the Greco-Roman World*, edited by V. Gasparini - J. Alvar Ezquerro - C. Bonnet, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, XIX-XXII.

YEGÜL F. - FAVRO D., *The Temple of Artemis at Sardis. The Hellenistic Temple Tradition in Asia Minor*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009532167.

ZGOLL C., *Mysterientexte. Die orphisch-bakchischen Goldplättchen*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783119148788.

b) Società e costume

ANEZIRI S., *Greek Endowments in the Classical and Hellenistic Periods*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515139168.

ARENA G., "Non penso sia giusto per un medico ignorare completamente l'ars coquinaria": la dieta malsana delle élites di Roma imperiale, *Klio*, 107 (2025), 149-168.

BAGGER CHR.H., *In the Wake of Autocrats: The Plight of Matronae in the Late Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 269-288.

BARRY J., *Gender Violence in Late Antiquity. Male Fantasies and the Christian Imagination*, University of California Press, Oakland 2025, ISBN 9780520423510.

BECHER M., *Charlemagne and the oppressio pauperum*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising*

Roman Legal Terminology, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 213-230.

BEGASS CHR., *Zwischen Stadt und Stadion. Die Agonothese der griechisch-römischen Welt in Hellenismus und Kaiserzeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138482.

BERNO F.R., *Luxuria. Storie di banchetti, ville e altri eccessi nell'antica Roma*, Salerno Editrice, Roma 2025, ISBN 9788869738470.

BOSCHUNG D., *Finding the Particular: On the Ancient Portrait in the History of Scholarship*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 463-478.

BRACCESI L., *Il grande Nilo. Esploratori, turisti e conquistatori nell'antico Egitto*, Laterza, Roma-Bari 2025, ISBN 9788858158487.

CARDOSO BUENO D.A., *El banquete Παλιός. Una crítica de Filón de Alejandría a los banquetes paganos*, *Gerión*, 43.1 (2025), 105-125.

CARLÀ-UHINK F., *Twisted Transfers as Corruption. A Model and Its Application to the Study of Cicero's Trial Speeches*, in *Corruption in the Greco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 3-46.

CASTIELLO A., *Palmyrenes outside Palmyra: a case-study in diaspora*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 237-254.

CLIFFORD E., *Figuring Death in Classical Athens. Visual and Literary Explorations*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780198947905.

COBB M., *The Palmyrene merchant diaspora in Egypt*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 155-170.

COHON R., *Experts: The Story behind a Forged Roman Sarcophagus*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 511-530.

Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111338606.

DANON B., *Wealth, Office and Rank in Roman Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009496964.

DERBEW S. - ORRELLS D. - VASUNIA P., *Classics and Race. A Historical Reader*, UCL Press, London 2025, ISBN 9781800088108.

DIRVEN L., *The Palmyrenes of Dura-Europos revisited*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 171-189.

DOMÍNGUEZ LÓPEZ E., *Mujeres abogadas en la historia: de la literatura clásica (Hortensia) al cine (On the Basis of Sex). Dos discursos ejemplares*, RIDROM, 34.1 (2025), 172-235.

ESDERS S., *Laeti and liti: Legal Status, Military Lands and the Changing Nature of Dependency from Late Antique Gaul to the Carolingian Empire*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 129-152.

FABER E., *Preface*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, VII-XVIII.

FARGNOLI I., *Lo stadio, il circo, l'arena. Aspetti del fenomeno sportivo in diritto romano*, LED, Milano 2025, ISBN 9788855132015.

FAVRO D., *Look Up! The Roman Fornix as an Architectural Solution to Problems of Honorific Display*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Anti-*

quity to the Present, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 11-30.

FRISCHER B., *The Phasing and Design of the Calendrical Device ("Horologium") of Augustus*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 243-262.

GALOPPIN T., *Les bestiaires des mages. Animaux, savoirs et pouvoir rituel sous l'Empire romain*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2025, ISBN 9791035110260.

GARCÍA MORCILLO M., *Suspect Inheritances. The Dark Business of Death in Ancient Rome*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 167-198.

GARLAND R., *What to Expect When You're Dead. An Ancient Tour of Death and the Afterlife*, Princeton University Press, Princeton 2025, ISBN 9780691266176.

GEORGE N., *The View from the Periphery: Local Elites, Roman Elites, and the Western Provinces during Rome's Crisis of the 80s BCE*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 249-268.

GERSHON Y., *Corruption and Anti-Corruption. Refusing 'Gifts' during the Pyrrhic War*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 223-256.

GIANNI G., *All in the Family. Childhood and Fictive Kinship in Roman Society*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2025, ISBN 9780472133611.

GIUMLIA-MAIR A., *Metallurgical Innovations at the Time of Julius Caesar and Augustus*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman*

Art and Materiality from Antiquity to the Present, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 359-379.

GNOLI T., *La diaspora palmirena a Roma. Riflessioni di metodo sulla base di due noti monumenti*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 107-118.

GOETTE H.R., *A Late Republican Statue from Rome and Its Transformation*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 479-488.

GOOCH E., *Experiencing Childhood in Ancient Athens. Material Culture, Iconography, Burials, and Social Identity in the 9th to 4th Centuries BCE*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780198949138.

GOREA M., *Palmyrene presence in Soqatra (Yemen)*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 216-226.

HARTZ J., *Krankenpflege in der griechisch-römischen Antike. Zwischen Arztassistentz, familiärer Fürsorge und christlicher Wohltätigkeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515137898.

HAUG A., *Die antike Stadt als Gefühlsraum. Rom und Pompeji als Orte der Liebe, Erotik und Sexualität*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111710655.

HØISÆTER T.L., *Palmyrenes beyond the Erythraean Sea*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 227-236.

HOLLIDAY P.J., *The Mausoleum of Augustus and Etruscan Precedents for Roman Renewal*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman*

Art and Materiality from Antiquity to the Present, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 223-242.

HOPE V.M., *The Roman Mourner. Funeral Rites, Gender and the Body*, Bloomsbury Academic, New York 2025, ISBN 9781350320796.

HUITINK L. - GLĂVEANU V. - SLUITER I., *Social Psychology and the Ancient World. Methods and Applications*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004731288.

KAIZER T., *Some considerations about the religious dimension of the so-called Palmyrene diaspora*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 41-48.

KASTEN B., *Precarial Contracts Between Members of Different Social Groups*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 231-240.

KIMMEL J.L., *Power in the Name. A Comparative Analysis of Onomastic Invocations*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111360287.

LACORTE S., *Beyond Crime. Corruption and Its Discursive Use through the Case of M. Aemilius Scaurus*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 257-286.

LAGATTA A.F., *Tiberius in the Michael C. Carlos Museum: A Portrait Masterpiece*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 41-56.

LE BOHEC Y., *Le Christ et la posca: question de vocabulaire*, Gerión, 43.1 (2025), 141-147.

LEJAVITZER A., *Cenas de pobres, cenas de ricos: la comida como marcador de categorías sociales en*

los epigramas de Marcial, Gerión, 43.1 (2025), 127-140.

LEONARDIS I., *Irreversible Corruption. Amputation Metaphors and the End of the Roman Republic*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 83-110.

LINDBLOM M., *The Shaft Graves and Other Late Helladic I and II Remains*, American School of Classical Studies at Athens, Princeton 2025, ISBN 9780876613108.

LOMAS K., *The World of the Western Greeks*, Routledge, Abingdon 2025, ISBN 9781138347854.

LYONS CL.L., *The Capitoline Lion Attacking a Horse—An Icon of Feline-Equine Combat*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 399-421.

MAGNANI S., *La diaspora militare palmirena*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 49-91.

MALIK Sh., *Civil War and the Corruption of liberalitas in Tacitus' Histories*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 65-82.

MATAIX FERRÁNDIZ E., *Ideas of Corruption in Roman Imperial Ports*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 145-166.

MATTUSCH C.C., *Amazons at Herculaneum*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 153-168.

MIĄCZEWSKA A.B., *Edicta munerum. Advertising and Promotion of Gladiatorial Games in Ancient Pompeii*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004720213.

MORGAN R., *Spectacle Benefaction and the Politics of Appreciation. Case Studies from Italy, Gallia Narbonensis and Africa Proconsularis*, Brepols, Turnhout 2025, ISBN 9782503613703.

NOGALES-BASARRATE T., *Aeneas and Romulus in the Forum of Augusta Emerita (Hispania)*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 263-280.

NOLAN L., "Time is Truly Forgetful": *The Black Stones in Early Modern Rome*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 441-462.

Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111659527.

PACCIANI E., *A Dramatic Event in Late Roman Florence. The Anomalous Burial Site Discovered beneath the Uffizi Gallery*, Archaeopress Archaeology, Oxford 2025, ISBN 9781803279312.

PALAGIA O., *Introduction*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 1-10.

Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138710.

PATZELT M., *Salvian and the Corrupted Church of Southern Gaul. How Avarice Endangers Episcopal Authority According to the Ad ecclesiam*, in

Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 199-222.

PIACENTINI D., *Diaspora palmirena: l'Arabia meridionale*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 203-215.

PISO I. - TENTE A. O., *Les Palmyréniens dans la diaspora. Le cas de la Dacie*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 119-154.

RAGGI A., *Usurpation of (and Corruption Involving) the Right of Roman Citizenship in the Republic*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 287-306.

RAMSEY NEUGEBAUER G., *A Social and Cultural History of the Hellenistic World*, Wiley-Blackwell, Hoboken 2025, ISBN 9781119043201.

ROLLINGER Chr., *Balkan Promises. Sixth-Century Diplomacy and the 'Corruption' of the Justinianic State*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 307-334.

ROSILLO-LÓPEZ C., *The Corrupted Speak. Insights into Conversations on Bribery in Late Republican Rome*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 47-64.

RUMOR M., *Perplexing Remedies in Ancient Medicine. Drekapotheke in Mesopotamia and the Graeco-Roman World*, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111332147.

RUSHMER T., *Who Counts as the Roman People? Caesar's recensus and Discriminatory Populism*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited

by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 363-388.

SANDER A.-Chr. - VON DANKELMAN P., *Leadership and diaspora – Palmyra's elite abroad*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 92-106.

SÄNGER P., *Corruption in Greco-Roman Egypt. An Overview Based on the Papyri*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 129-144.

SCHERTZ P.J.M., *New Evidence for the Forum Marsyas Statue Type*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 281-298.

SELAND E.H., *The Palmyrene diaspora in Babylonia*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 190-202.

SOMMER M., *Out and about. Palmyrenes abroad*, in *Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 13-40.

SPINELLI A., *Spectacle and Society: Mythological Wall Paintings in the Tablinum of Houses at Pompeii and Herculaneum*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 169-188.

TAUFER M., *Il vino nell'antichità e nella Bibbia*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2025, ISBN 9783911065245.

VARNER E., *Intellectualizing Images? Private Male Portraits and the Second Sophistic in Rome*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the*

Present, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 79-96.

VON DIPPE R., *A Putative Second Century CE Roman Sarcophagus in Los Angeles: The Dynamics of Establishing a Fake*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 489-510.

WALKER S., *The Priest's Tale*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 57-78.

Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111151823.

WILLIAMS D., *The Judgement of Orestes and the Agamemnonidae: Some Observations on Transmission and Transformation in Roman Art*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 131-152.

WINNEBECK J. - SCHERMAIER M. - BECHER M., *Introduction*, in *Norms of Dependency in Late Antique and Early Medieval Societies. Contextualising Roman Legal Terminology*, edited by M. Schermaier - J. Winnebeck - M. Becher, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 1-8.

WOOD S., *Fantastic Beasts and How to Use Them: Griffins and the Phoenix in Visual Panegyric*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 299-318.

YEOMANS S.K., *Portrait of a Medical Practice: The Marcianopolis Instrumentarium*, in *Why Ancient Objects Matter. Greek and Roman Art and Materiality from Antiquity to the Present*, edited by N. Cipolla - A.F. LaGatta - C.W. Livingston - P.J.M. Schertz - A. Spinelli - S.K. Yeomans, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 379-398.

c) Economia

ANASTASIADIS M., *Slave Medical Treatment in Classical Greece Before and After the Slave market*, *Historia*, 74.2 (2025), 130-160.

ANCORI B., *Figures du tiers et consensus monétaire en Grèce ancienne*, *Classiques Garnier*, Paris 2025, ISBN 9782406177388.

AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., 'rec.' a Vázquez Lemos A., *El hórreo en Derecho romano*, Bosch, Barcelona 2024, RIDROM, 34.1 (2025), 702-707.

BLANCH NOUGUÉS J.M., *Ejecución patrimonial y prelación de créditos en el Tratado de los quebrados o fallidos de Benvenuto Stracca*, *RGDR*, 44 (2025).

CANKARDEŞ-ŞENOL G., *Lexicon of Fabricant Dies on Rhodian Amphora Stamps*, III, *Fabricants H to M*, Éditions de l'EFA, Athens 2025, ISBN 9782869586550.

HEKSTER O. - KAIZER T., *The Orient in Herodian*, *Historia*, 74.2 (2025), 230-254.

HELMER É., *Platon, Xénophon, Aristote, Philodème de Gadara et autres auteurs. Penser l'économie en Grèce ancienne*, Slatkine, Geneva 2025, ISBN 9782051029551.

KÖIV M., *Hesiod, Farmers, basilees and polis. A Reconsideration*, *Klio*, 107 (2025), 23-61.

LAST R., *Conflict, Contact, and Collegia. The Bridging and Bonding Associations of Roman Antiquity, and their Effects on Social Capital*, *Historia*, 74.2 (2025), 205-229.

LEWIS D. - CANEVARO M. - CAIRNS D., *Slavery and Honour in the Ancient Greek World*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2025, ISBN 9781399514569.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ F.J., *Ingreso y control de gasto público en el mundo clásico*, RGDR, 44 (2025).

LORBER C.C., *Coins of the Ptolemaic Empire*, American Numismatic Society, New York 2025, ISBN 9780897224024.

MELONE M., *Res publico usui destinatae. I beni di interesse pubblico a Roma*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891335449.

MURPHY E.A., *The Pottery Industries of the Roman East. Craft Communities and Working Practices*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009514606.

PAGE J., *From the Adriatic to the Alps. Transport and Trade Networks in Roman and Late Antique Northern Italy*, Archaeopress, Oxford 2025, ISBN 9781803279732.

PARTIDA E.C. - GRAML C., *Ergasteria. Premises and Processes of Creation in Antiquity*, Archaeopress, Oxford 2025, ISBN 9781803278254.

Porphyra. The Materiality of Purple Dye Production and Use in Cyprus and the Aegean from Prehistory to the Late Roman Period, edited by D. Mylona - T.M. Brogan - M. Eaby - M. Iacovou, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-La-Neuve 2025, ISBN 9782390615781.

PORTER J.D., *Diverse Slaverys. Slaving Strategies and Experiences of Slavery in Classical Athens*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2025, ISBN 9781399526746.

Social Groups and Production in Mycenaean Economies. Papers from the Langford Conference, Florida State University, Tallahassee, 24-25 February 2023, edited by D.J. Pullen, Sidestone Press, Leiden 2025, ISBN 9789464263336.

TAN J., *The Role of the Economy in the Fall of the Roman Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 123-150.

VALDÉS GUIA M., *Το ζευγίσιον τέλος and the "χωρίον ἀτελής" (Arist. Ath. 16.6): Census classes and the Solonian Fiscal System*, Gerión, 43.1 (2025), 29-45.

WOODARD R.D., *Myth, Ritual, and Society in Mycenaean Anatolia. Identifying Asian Influences*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009424516.

d) Storia militare

BURCKHARDT L. - SPEIDEL M.A., *Greek and Roman Military History*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004339347.

CABEZAS-GUZMÁN G., *The Importance of Maritime Connections for Sertorius' Military Actions in the Western Mediterranean (82-80 BC)*, *Historia*, 74.3 (2025), 310-328.

CAMPBELL D.B., *Phantom Horsemen. Exploding the Myth of the Emperor Gallienus' Battle Cavalry*, Bocca della Verità, Glasgow 2025, ISBN 9798315057833.

DMITRIEV S., *Causes and Consequences of the Social War (357-355 B.C.)*, *Athenaeum*, 113 (2025), 5-45.

GESCHWINDE M. - MEYER M. - LÖNNE P. - SCHATTE T., *Harzborn. Die Archäologie eines germanisch-römischen Kampfplatzes des 3. Jahrhunderts n. Chr.*, Bande I-III, Reichert Verlag, Wiesbaden 2025, ISBN 9783752007961.

HIRSCH T., *The Outbreak of War between Macedonia and Athens in 340 BC and [Dem.]*, *Historia*, 74.2 (2025), 161-184.

KÖNIG A. - WIATER N., *Visualising War across the Ancient Mediterranean. Interplay between Conflict Narratives in Different Media and Genres*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032977980.

LASPE D., *Marathon und Salamis. Die Entscheidungsschlachten der Perserkriege*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2025, ISBN 9783525311653.

LE BOHEC Y., *Les Romains au combat. Grandes batailles et grands sièges*, Tallandier, Paris 2025, ISBN 9791021061774.

MAGNANI S., *La diaspora militare palmirena, in Palmyrenes Abroad. Diasporas from Rome to Mesopotamia and Beyond*, edited by M. Sommer - S. Magnani - A. Castiello, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 49-91.

MARCIAC M., *Alexander the Great and the Campaign of Gaugamela. New Research on Topography and Chronology*, Brepols, Turnhout 2025, ISBN 9782503616261.

MEURER T.L., “Wie anwachsende Jahresringe”: Thukydides’ *Kriegschronologie und ihr Kontext*, *Klio*, 107 (2025), 62-93.

OLIVER I., *The Audiences of Herodotus. Oral Performance and the Major Battle Narratives*, Lexington Books, Lanham 2025, ISBN 9781666936209.

ORTIZ DE BRUGUERA J., *Las relaciones de camaradería en el ejército romano durante los ss. I-III d.C. Un estudio por medio de la legio III Augusta*, *Gerión*, 43.1 (2025), 149-170.

REDDÉ M., *La Gaule devant César. Ce que révèle l’archéologie*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251457895.

SÁNCHEZ MEDINA E., ‘rec.’ a Le Bohec Y., *L’Armée romaine d’Afrique sous le Bas-Empire. Recueil d’articles inédits ou déjà publiés*, Les Cents Chemins, Paris 2022, *Gerión*, 43.1 (2025), 281-284.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

ALCADE Á., *The Death of Democratic Republics in the 1930s: Germany, Austria, Spain*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 493-510.

AMITAY O., *Alexander the Great in Jerusalem. Myth and History*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780198929529.

ARCURI R., *I volti del potere imperiale e lo stile economico nel I secolo d.C.: il lusso e la società a Roma*, in *Las caras del imperio: mecanismos de control y estrategias de resistencia*, a cura di B.X. Currás Refojos - I. Sastre Prats, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2025, 395-407.

AUSBÜTTEL F.M., *Der Senat von Rom. Politische Kontinuität und Wandel in der Zeit von 235 bis 757*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111355481.

AUTIN L., *Sur les lèvres de la foule. Sociologie politique des rumeurs et écriture de l’histoire chez Tacite, Ausonius*, Bordeaux 2025, ISBN 9782356136220.

BAGGER Chr.H., *In the Wake of Autocrats: The Plight of Matronae in the Late Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 269-288.

BARANOWSKI M. - ZIÓŁKOWSKI A., *The Usurper Valens and Valens Hostilianus Augustus. A case of Mistaken identity?*, *Historia*, 74.3 (2025), 349-368.

BARRETT A.A., *Rome brûle. Néron et l’incendie qui a mis fin à une dynastie*, Hermann, Paris 2025, ISBN 9791037042118.

BAUMANN M. - KEMEZIS A.M. - ZACHARIOUDAKI M.E., *Herodian. Historiography and Literature at the End of the High Empire*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111706658.

BERNSTEIN N.W., *Poppaea Sabina. The Life and Afterlife of a Roman Empress*, Oxford University Press, New York 2025, ISBN 9780197678268.

BETJES S. - FOUBERT L., *Flavian Feathers. Expressing Dynasty and Divinity through Peacocks*, *Journal of Ancient History*, 113.1 (2025), 159-176.

BIONDI E., *Dionysius of Miletus (FGrHist 687 F1) and the Origins of the Greek Alphabet*, *Historia*, 74.1 (2025), 2-23.

BRIANT P., *Sur les traces de l’empire des grands rois: enquête historiographique*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251456706.

BROCKKÖTTER P., *Die imitatio Augusti in der frühen Kaiserzeit*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2025, ISBN 9783911065153.

CAILLEUX F., *Tite-Live et la République romaine. Formes et influences du discours politique à Rome au début du Principat*, Ausonius, Bordeaux 2025, ISBN 9782356136459.

CARTLEDGE P. - CHRISTESEN P., *The Oxford History of the Archaic Greek World*, VI, *Rho-*

- des to Western Sicily*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780199383535.
- CARUGATI F., *Afterword: Lessons from the Graveyard*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 529-534.
- CASES L.J., *Between Imperial and Local History. The Sack of Antioch in the Chronicle of Johannes Malalas*, Athenaeum, 113 (2025), 179-210.
- CHRISTOPHER J.T., *The Pioneer Kingdoms of Macedon and Qin. A Triumph of the Periphery*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009534895.
- DART Chr.J. - RAFFERTY D. - VERVAET F.J., *New Perspectives on Old Problems/Old Perspectives on New Problems*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 3-24.
- DE DIJN A., *From Caesarism to Populism: An Intellectual History*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 441-456.
- DRAYCOTT J., *Fulvia. The Woman Who Broke All the Rules in Ancient Rome*, Yale University Press, New Haven 2025, ISBN 9780300278040.
- DUCHÊNE P. - GARRETT P., *Suetonius. The Fragments*, Liverpool University Press, Liverpool 2025, ISBN 9781836243427.
- DYCK A.R., *Cicero. The Man and his Works*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781107085640.
- EICH P., *Geschichte der Frühen Römischen Kaiserzeit*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783110648553.
- ELLIOTT T., *Dominari illi volunt, vos liberi esse – Populist Reason and Rhetoric in Sallust*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 227-248.
- FABRIZI V., *Space, Narrative, and Historical Imagination in Livy's Ab Urbe Condita*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004733190.
- FEENEY K., *Many Caesars and of Every Kind. Official Catalogues of Emperors in the Roman Empire*, *Historia*, 74.4 (2025), 457-487.
- FISCHER-BOVET C., *The Power of Statues. Constructing Imperial Narratives under the Ptolemies*, *Journal of Hellenic Studies*, 144 (2025), 261-279.
- FLAMIGNI G., *Sur la route du devoir. Le καθήκον dans la pensée des stoïciens romains*, Brepols, Turnhout 2025, ISBN 9782503614052.
- FORSTER F.R., *Der Senat im frühen Rom. Die Entwicklung des Ratsgremiums von der Königszeit bis zur lex Ovinia*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2025, ISBN 9783911065122.
- FRANCHI E., *Oiantheia in Between. Cross-border Activities in Ancient Federal Greece*, *Gerión*, 43.1 (2025), 47-70.
- FUTTER D.B., *Socrates' Search for Wisdom. An Exegetical Theory*, Routledge, London 2025, ISBN 9780367408633.
- GARCÍA QUINTELA M., *Clistenes el Ateniese: de 1964 a 2024*, *Gerión*, 43.1 (2025), 217-224.
- GARTLAND S. - OSBORNE R., *Reassessing the Peloponnesian War*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009461528.
- GATTO M., *Licurgo di Sparta nella letteratura greca e latina*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783119149822.
- GEORGE N., *The View from the Periphery: Local Elites, Roman Elites, and the Western Provinces during Rome's Crisis of the 80s BCE*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 249-268.
- GIANGIULIO M. - PROIETTI G., *Karl-J. Hölkesskamp. Memoria e storia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2025, ISBN 9788849558401.
- GUTHRIE J. - ANDERSON H. - NICHOLSON E., *Stranger-Kingship in Antiquity*, Routledge, Abingdon 2025, ISBN 9781032685830.

- HAKLAI M., *Money in Imperial Rome. Legal Diversity and Systemic Complexity*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780198912002.
- HAU L.I., *Rethinking Hellenistic Historiography. The Immersive Histories of Duris, Phylarchus and Agatharchides*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2025, ISBN 9781474475600.
- HILL L., *How Republics Die: The Corrosive Effects of Election 'Conspiracism'*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 511-528.
- HILLARD T. - BENESS J.L., *Alternative Visions and Fractured Allegiances: The Role of Disillusion, Alienation and Disengagement in the Late Roman Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 151-194.
- HIRSCH T., *Die Briefe des Isokrates. Politische Ratschläge und soziale Netzwerke im vierten Jahrhundert v. Chr.*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2025, ISBN 9783525303368.
- HOLTON J., *Alexander's Successors and the Creation of Hellenistic Kingship*, Bloomsbury Academic, London 2025, ISBN 9781350399020.
- HOLTON J., *Royal Traditions and the Consolidation of Power by Alexander's Successors*, Bloomsbury Academic, London 2025, ISBN 9781350399112.
- How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111650272.
- HOYOS D., *Scipio Africanus. The First Emperor*, Reaktion Books, London 2025, ISBN 9781836390992.
- KENNEDY J., *Le corps civique romain régénéré par le pouvoir personnel ? Forces et limites d'un remedium contesté, de Cicéron à Sénèque, in Vulnérabilités civiques. Le soin de la cité au prisme du corps*, a cura di C. Husquin - H. Berthelot, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2025, 75-88.
- KIM P.E., *The Art of Queenship in the Hellenistic World*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009502122.
- KOVESI C., *With a Bang or a Whimper? Reflections on the Fall of the Venetian Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 409-422.
- LACORTE S., *Beyond Crime. Corruption and Its Discursive Use through the Case of M. Aemilius Scaurus*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carli-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 257-286.
- LANFRANCHI Th., *Caesar and the Tribunes of the Plebs: Process and Events*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 331-362.
- LANGENFELD K.A., *Fraud and Forgery in the Reign of Constantius II. The Silvanus Affair of 355 CE*, *Historia*, 74.4 (2025), 488-522.
- LOEWE M. - BRENNAN T.C. - NYLAN M., *Imperial Institutions in Ancient Rome and Early China. A Comparative Analysis*, Bloomsbury Academic, London 2025, ISBN 9781350445116.
- MARINCOLA J., *Dionysius of Halicarnassus on the Historian's Disposition (Pomp. 3.15)*, *Histos*, 19 (2025), 1-20.
- MCPHEE P., *A New Catilina or a New Cromwell? Napoleon Bonaparte and the Death of the First French Republic, 1794-1804*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 423-440.
- MERCURI L., *La propaganda dei re. Quando i dinasti di Pergamo trasformarono Atene*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891334084.
- MORRELL K., *Enabling Laws, Rule of Law, and the Transformation of the Roman Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism*

- sm in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 195-226.
- NABEL J., *The Arsacids of Rome. Misunderstanding in Roman-Parthian Relations*, University of California Press, Oakland 2025, ISBN 9780520413061.
- PINA POLO F., *Cursus honorum. Pathways to Rank and Power in the Roman Republic*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla-Zaragoza 2025, ISBN 9791387705138.
- PINA POLO F., *The Civil War in Spain (1936–1939) and the Civil Wars in Late-republican Rome as Cases of Political and Ideological Polarisation*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 475-492.
- PINA POLO F., *The Role of Ex-Consuls in Republican Rome, 218-31 BCE*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009597371.
- PITCHER L., *Appian*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780198923923.
- PROĐANOVIĆ M., *Mass Enslavements and Their Political and Social Dimensions in the Peloponnesian War*, *Historia*, 74.4 (2025), 388-427.
- RAFFERTY D. - VERVAET F.J. - DART Chr.J., *Competitive Authoritarianism on the Eve of Empire: Pompeius's New Republic of 52 BCE*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 307-330.
- RAMOS-TABOADA C.M., *Civis romanus sum: Identidades de grupo a través de los relieves de autorrepresentación liberta*, in *Las caras del imperio: mecanismos de control y estrategias de resistencia*, a cura di B.X. Currás Refojos - I. Sastre Prats, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2025, 509-532.
- RIDLEY R.T., *Augustus' Res Gestae as a Revolutionary's Manual*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 389-408.
- RODRÍGUEZ-VALDÈS P., *Captiva sub pede: Iconography of Imperial Power in Roman Crete*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 51.1 (2025), 137-161.
- ROLLINGER Chr., *Balkan Promises. Sixth-Century Diplomacy and the 'Corruption' of the Justinianic State*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 307-334.
- ROSILLO-LÓPEZ C., *Dealing with Uncertainty: Cicero, Victor Klemperer and How to Cope with the Present in Moments of Crisis*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 457-474.
- ROSILLO-LÓPEZ C., *The Corrupted Speak. Insights into Conversations on Bribery in Late Republican Rome*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 47-64.
- RUBULOTTA G., *Aelius Aristide et Xénophon. Regards d'un orateur greco-romain sur un classique de l'hellénisme*, Brepols, Turnhout 2025, ISBN 9782503617213.
- RUDEN S., *Perpetua. The Woman, the Martyr*, Yale University Press, New Haven 2025, ISBN 9780300273717.
- RUSHMER T., *Who Counts as the Roman People? Caesar's recensensus and Discriminatory Populism*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 363-388.
- RUSSELL A., *Consensus Breakdown: Or, How Cicero Was Wrong About Rome, and We Might Be Wrong About America*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 39-70.

- RUSSO A. - FORTINI P., *Comitium Niger Lapis. Il comizio dei re e della res publica*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891331342.
- SAURON G., *Auguste. L'emprise des signes*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251457055.
- SCHEIDEL W., *What Is Ancient History?*, Princeton University Press, Princeton 2025, ISBN 9780691236650.
- SCHÜTRUMPF E., *The Completion of the Philosophy of Human Affairs in Aristotle's Politics. Analyses – Interpretations*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783119149846.
- SHAKESHAFT H., *Beauty and the Gods. A History from Homer to Plato*, Princeton University Press, Princeton 2025, ISBN 9780691250205.
- SIMONTON M., *How Did Ancient Greek Democracies Die? Not (Normally) by Demagoguery*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeet - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 25-38.
- SISANI S., *Lex (Acilia?) de pecuniis repetundis*, Athenaeum, 113 (2025), 75-145.
- SOUPA A., *Galla Placidia. L'impératrice face aux grandes migrations*, Éditions du Cerf, Paris 2025, ISBN 9782204168557.
- STRAUMANN B., *The Just State. Greek and Roman Theories of Justice and their Legacy in Western Thought*, Wiley Blackwell, Hoboken 2025, ISBN 9781118634684.
- SZYMAŃSKI W., *Sulla's Example. Remembering a Dictator in the Late Republic and Beyond*, *Journal of Ancient History*, 113.1 (2025), 81-118.
- TAN J., *The Role of the Economy in the Fall of the Roman Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeet - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 123-150.
- TATUM J., *Just Another Word? The Lure of Libertas in the Seventies*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeet - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 289-306.
- THEIN A., *Lex Valeria or Cornelia. The Proscription Law at Cicero, S. Rosc.125*, *Athenaeum*, 113 (2025), 212-219.
- THOMAS D., *Agesilaus' Aegean Diplomacy in the 360s BCE*, *Historia*, 74.3 (2025), 281-309.
- TOYE D.L., *Kleomenes of Sparta at Anthana*, *Historia*, 74.3 (2025), 256-280.
- TSIAMPOKALOS T. - WÖHRLE G., *Archelaos von Athen*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783119147880.
- VAN NUFFELEN P. - VAN HOOFF L., *The Fragmentary Greek Chronicles after Eusebius. Edition, Translation and Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781108420280.
- VERVAET F.J. - DART Chr.J. - RAFFERTY D., *Reform Unwillingness and the Death of the Roman Republic*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeet - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 71-122.
- WHITCOMB K., *Mare pacavi a praedonibus. Divus Augustus and the Pacification of the Seas*, *Historia*, 74.2 (2025), 185-204.
- ZANIN M., *Interpretare Niebuhr, Mommsen, Münzer e Gelzer. Considerazioni intorno a un libro recente*, Athenaeum, 113 (2025), 246-265.
- ZARGHAMEE R.S., *Myth and History in Ancient Persia. The Achaemenids in the Iranian tradition*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2025, ISBN 9781399530989.
- ZIMMERMANN M., *Entscheidungsfindung und Machtausübung bei Xenophon*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111586144.

f) Studi vari e di carattere generale

- ALSTON R., *Classicism and the Construction of Capital Cities. London, Athens and Rome in the Nineteenth Century*, Bloomsbury Academic, London 2025, ISBN 9781350445314.

- AMZALLAG N., *Forgerons et héros civilisateurs. Métallurgie, croyances et sociétés à l'Âge du Bronze*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251456744.
- ANSELMINO BALDUCCI L. - PANELLA C. - PAVOLINI C., *Cartagine. Scavi italiani 1973-1977*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891332349.
- ANTELA-BERNÁRDEZ B., *Alexander the Great in Love. Desire, Violence and Gender in the Conquest of Asia*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891335609.
- ARBO A. - MOLINIER ARBO A., *La musique et les animaux dans la pensée antique*, Classiques Garnier, Paris 2025, ISBN 9782406185819.
- AUER M., *Municipium Claudium Aguntum. Das Macellum*, Harrassowitz, Wiesbaden 2025, ISBN 9783447121699.
- AYLWARD W. - DES COURTILS J. - WESCOAT B.D., *Architectural Networks in the North Aegean. Thasos, Samothrace, and the Formation of Hellenistic Design*, The University of Wisconsin Press, Madison 2025, ISBN 9780299350109.
- BASILE R., *Divagazioni minime tra Socrate e Gesù*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 37-54.
- BECK H. - HARTER-UIBOPUU K., *Ancient Greek Law. Vectors of Unity and Local Idiosyncrasy*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2025, ISBN 9783412533120.
- BEGASS C., *Zwischen Stadt und Stadion. Die Agonothese der griechisch-römischen Welt in Hellenismus und Kaiserzeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138482.
- BELFIORE S., *Molti peripli ho letto e compulsato. Marciano di Eraclea geografo editore*, Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni 2025, ISBN 9791222321769.
- BENEDETTI L., *Sintesi di storia della letteratura latina*, LED Online, Milano 2025, ISBN 9788855131988.
- BERMEJO TIRADO J., 'rec.' a *Small Towns, una realidad urbana en la Hispania romana*, eds. P. Mateos Cruz - M. Olcina Doménech - A. Pizzo - T.G. Schattner, Instituto de Arqueología de Mérida, Mérida 2022, *Gerión*, 43.1 (2025), 271-273.
- BESSON S. - MANTOVANI D. - SINGARAVÉLOU P., *Aux confins de la loi. La nature, les colonies, l'espace*, Anacharsis, Toulouse 2025, ISBN 9791027904938.
- BETTINI M., *L'antropologia del mondo antico*, Il Mulino, Bologna 2025, ISBN 9788815391636.
- BOLDREER F., *Ars iocandi. Studi sull'umorismo latino in prosa e in poesia nel I secolo a.C.*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2025, ISBN 9783911065214.
- BONAZZI M., *Il demone della nostalgia. L'invenzione della Grecia da Nietzsche a Arendt*, Giulio Einaudi Editore, Torino 2025, ISBN 9788806256487.
- BORGHETTI L. - ARENTZEN T., *Ecologizing Late Ancient and Byzantine Worlds. Sera tela: studies in late antique literature and its reception*, Bloomsbury Academic, London 2025, ISBN 9781350505926.
- BORGIA E., *South-Eastern Anatolia at a Crossroads. A Multicultural Mediterranean Area from the Hellenistic to the Early Byzantine Period*, Archaeopress, Oxford 2025, ISBN 9781789695755.
- BOU PÉREZ P., *De las tablillas a las emociones: reflexiones sobre las «prácticas emocionales» en el estudio de los textos cuneiformes*, *Gerión*, 43.1 (2025), 9-28.
- BOUSDROUKIS A., *D'Alexandre à Kanishka. Interactions culturelles dans les fondations des successeurs d'Alexandre, du Proche-Orient à la vallée de l'Indus, aux époques hellénistique, romaine et arsacide*, École française d'Athènes, Athènes 2025, ISBN 9782869586499.
- BRAUND D., *Amazons. The History behind the Legend*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781108834490.
- BRODY L. - HUNNELL CHEN A., *Dura-Europos. Past, Present, Future*, Brepols, Turnhout 2025, ISBN 9782503616049.

- BRUNO N., *Archaeologies, Origins, Antiquities. Narrating Early Cultural History in Ancient Greece and Rome*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783119149839.
- BUNFIGLIO M. - PISANI SARTORIO G. - VOLPE R., *Gli edifici dello spettacolo a Roma. Giornata di studi in ricordo di Paola Ciancio Rossetto*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891335234.
- BURKARDT A. - BERNARD-PRADELLE L. - BRIZAY F., *Enfants d'Hermès. Voyage, altérités et réception de l'antique*, Classiques Garnier, Paris 2025, ISBN 9782406177159.
- CARRASCO SERRANO G., 'rec.' a López Montegudo G., *Mosaicos hispanorromanos de aguas*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2024, Gerión, 43.1 (2025), 279-280.
- CARTLEDGE P. - CHRISTESEN P., *The Oxford History of the Archaic Greek World*, III, *Cumae to Cyprus*, Oxford University Press, New York 2025, ISBN 9780199383511.
- CARTLEDGE P. - CHRISTESEN P., *The Oxford History of the Archaic Greek World*, VI, *Rhodes to Western Sicily*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780199383535.
- CHRISTOPHER J.T., *Roads to Empire. On Rebuilding Traditions in Ancient Rome and Early China*, Journal of Ancient History, 113.1 (2025), 119-158.
- CHRYSTAL P., *Miracula. Weird and Wonderful Stories of Ancient Greece and Rome*, Reaktion Books, London 2025, ISBN 9781836390497.
- COSTACHE D., *Nature Contemplation in Clement of Alexandria. Elements of the Method*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032785547.
- CROISSANT F. - BALITSARI A. - BAERISWYL P. - TOUCHAIS G., *Argos. Les fouilles de l'Aphrodision*, I, *Le site et les fouilles. Les niveaux antérieurs au sanctuaire*, École française d'Athènes, Athènes 2025, ISBN 9782869586451.
- DAWSON T., *Orpheus and Eurydice in Myth, History, and Analytical Psychology. Loss, Longing, and Self-Awareness*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032857312.
- DEL REGUERO GONZÁLEZ J., 'rec.' a Los objetos viajeros. *Patrimonio arqueológico en Extremadura*, ed. T. Tortosa Rocamora, Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Mérida 2023, Gerión, 43.1 (2025), 259-261.
- DIOSONO F. - MASCHKE D., *Living in a World of Change. New Perspectives on Cultural Exchange and Transfer in the Hellenistic Mediterranean*, Reichert Verlag, Wiesbaden 2025, ISBN 9783752007855.
- DONNELLY C.M., *Cypro-Minoan and its Writers. At Home and Overseas*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009517294.
- DONNELLY C.M., *Too Much Writing, too Few Scribes. Extra-Scribal Writing in the Late Bronze Age Mediterranean (1650-1100 BCE)*, Archaeopress, Oxford 2025, ISBN 9781803279954.
- DRAKE H.A., *The Wisdom of the Ancients. Four Ideas that Changed the World*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780197777374.
- DUNCAN A., *Tyranny and Theater in the Ancient World. Command Performances*, Bloomsbury Academic, London 2025, ISBN 9781350426542.
- ESCRIBANO MARTÍN F., 'rec.' a Costeggiando l'Eurasia/Coasting Eurasia. *Archeologia del paesaggio e geografia storica tra l'Oceano Indiano e il Mar Mediterraneo*, ed. M. Ramazzotti, Sapienza Università Editrice, Roma 2024, Gerión, 43.1 (2025), 243-246.
- ESTEBAN PAYNO M., *Regalos que navegan. Sobre los navíos que Seleuco IV y Ptolomeo V ofrecieron a la Liga aquea (185-180 a.C.) y sus paralelos a Rodas*, Gerión, 43.1 (2025), 71-88.
- FALKE A.K. - NEITMANN F. - SIMIĆ A., *Bridges in the Ancient Mediterranean*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9783506797131.
- FENDEL V.B., *Giving Gifts and Doing Favours. Literary Classical Attic Greek Support-Verb Constructions*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004730519.
- GARCÍA CARDIEL J., 'rec.' a Perea Caveda A. - Olmos Romera R., *Mujeres de la mitología*

- ibérica*, Universidad de Jaén, Jaén 2024, Gerión, 43.1 (2025), 255-257.
- GARLAND R., *What to Expect When You're Dead. An Ancient Tour of Death and the Afterlife*, Princeton University Press, Princeton 2025, ISBN 9780691266176.
- GÖRNE F. - NEBELIN M., *Was ist Zeit? Altertumswissenschaftliche Aufsätze*, LIT Verlag, Berlin 2025, ISBN 9783643251060.
- GREGORI G.L. - GARCIA FERNÁNDEZ E., *Onomastica romana e stato giuridico. Hispania e Nord Italia a confronto: alcuni casi di studio*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891334756.
- GUIDA A., *Magnanimità e/o bestialità? I costumi dei Galli e una congettura a Diodoro Siculo 5.29.5*, Athenaeum, 113 (2025), 220-227.
- GÜNTHER S., *Roman Empire. A Handbook*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783110617979.
- HALLAGER B.P., *LM IIIB Knossos and its Relations to Kydonia*, Swedish Institute at Athens, Stockholm 2025, ISBN 9789179160715.
- HARPHAM J.S., *The Intellectual Origins of American Slavery. English Ideas in the Early Modern Atlantic World*, Harvard University Press, Cambridge, MA 2025, ISBN 9780674278370.
- HARVEY B.K. - HARVEY S.M., *Encyclopedia of Roman imperial chronology*, Routledge, London 2025, ISBN 9780367745776.
- HAUSER E., *Penelope's Bones. A New History of Homer's World through the Women Written out of it*, The University of Chicago Press, Chicago 2025, ISBN 9780226839684.
- HERRMANN M., *Antike und Antikerezeption in sächsischen Museen: Bestandsentwicklung – Ausstellungsgeschichte – Technologiewandel*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2025, ISBN 9783525302293.
- HERZ Z., *The God and the Bureaucrat. Roman Law, Imperial Sovereignty, and Other Stories*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009629959.
- HODGES R. - MOLLA N., *Butrint 8. The Late Roman and Middle Byzantine Archaeology of Butrint. Its Enclave, Saranda and Santi Quaranta*, Oxbow Books, Oxford 2025, ISBN 9798888571323.
- HOLTON D. - MANÖLESSOU I., *The Greek Language after Antiquity. Advances and Challenges in Historical Linguistics*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032427348.
- HORN F., *Metaphors of the Ancient World. Conceptual Metaphor Theory and Ancient Sources*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111631929.
- IRBY G.L., *Greco-Roman Waters. A Sourcebook*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032569314.
- IRBY G.L., *Pomponius Mela. Geography of the World*, Liverpool University Press, Liverpool 2025, ISBN 9781836243397.
- JAUPAJ L., *Populations et interactions culturelles en aire illyro-épirote: du VIIe au IIIe siècle av. J.-C.*, École française d'Athènes, Athènes 2025, ISBN 9782869586260.
- KAUMANN L., *Funktionswandel im Stadtzentrum des spatantiken Ostia. Eine Neuuntersuchung der Casa della Basilica und der Aula del Buon Pastore*, Golden House Publications, London 2025, ISBN 9781906137908.
- KELLY L., *Philosophers, Jews, and Christians in the Roman Empire. Authority, Text, and Tradition*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032904214.
- KING R., *The House of the Satrap. The Making of the Ancient Persian Empire*, University of California Press, Oakland 2025, ISBN 9780520416123.
- KLEIN J. - POWERS N., *The Oxford Handbook of Hellenistic Philosophy*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780190695170.
- KONDO T. - TACHIBANA K., *Aristotle in Japan. Reception, Interpretation and Application*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032008745.
- KOSMOPULOS M.B., *The World of Homer. Archaeology, Social Memory, and the Emergence of*

- Greek Epic Poetry, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009582889.
- KULAWIAK-CYRANKOWSKA J. - LATA D., *Utilitas in Roman Jurists' Legal Interpretation*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515136686.
- LAREQUI FONTANEDA J., 'rec.' a *La meseta sur de Hispania en época romana altoimperial*, coord. G. Carrasco Serrano, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca 2024, Gerión, 43.1 (2025), 275-277.
- LARSEN M.D.C. - LETTENY M., *Ancient Mediterranean Incarceration*, University of California Press, Oakland 2025, ISBN 9780520422605.
- LESNES E. - YOUNKER R.W., *San Miceli. An Early Christian Rural Settlement in Western Sicily*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891335166.
- LEUNISSEN M., *Aristotle's Gynecology. Facts, Evidence, and Early Medicine*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780197790397.
- LICHTENBERGER A. - TAL O., *Hellenistic Nyssa-Scythopolis I: the German-Israeli Tell Iztabba Excavation Project, the 2019-2020 Seasons*, Eisenbrauns, Tel Aviv 2025, ISBN 9781646023288.
- LOMAS K., *The World of the Western Greeks*, Routledge, Abingdon 2025, ISBN 9781138347854.
- LOPEZ F., *The Historical Landscape of Ancient Kalabria. Balkan and Aegean Linguistic Influences*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004547766.
- LOPEZ GARCIA A., *For a Litibus Omnia Feruent. The Transfer of the Tribunals in Rome from the Forum to the Courtroom*, Historia, 74.1 (2025), 71-100.
- LURAGHI N., *The Word of the King. Royal Truthfulness and Some Cases of Royal Multilingualism in Ancient Eurasia*, Klio, 107 (2025), 2-22.
- MAAS M., *The Conqueror's Gift. Roman Ethnography and the End of Antiquity*, Princeton University Press, Princeton 2025, ISBN 9780691259024.
- MACDONALD C., *Encounters with Greek Art. Image, Text, and the Invention of Identities in Rome and Roman Italy, 146 BCE to 117 CE*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032894539.
- MANN C., *Griechische Athleten. Eine Sozialgeschichte*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515139564.
- MARCHAND S. - PONCHON P. - REHBINDER A., *La force de la parole. Les textes essentiels de l'Antiquité*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251457529.
- MARGARITI K., *Dogs in Athenian Sculpture and Vase Painting of the Archaic and Classical Periods*, Archaeopress, Oxford 2025, ISBN 9781803279978.
- MAYER R., *The Ruins of Rome. A Cultural History*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009430104.
- MITSIOS I., *The West Pediment of the Parthenon. Iconography and Iconology*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004721883.
- MORANDI A., *Specchi etruschi. Riflessi di una civiltà*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891335272.
- MOSCONI G., *Mare*, Inschibboleth Edizioni, Roma 2025, ISBN 9788855295383.
- NATALI C., *La Sagesse d'Aristote*, Classiques Garnier, Paris 2025, ISBN 9782406180777.
- NOLAN E., *Interpreters and Linguistic Difference in Herodotus and Beyond*, Histos, 19 (2025), 21-64.
- NOWICKI K., *Settlement in Crete during the Bronze to Iron Age Transition. The Crisis, Collapse and Reconstruction, ca. 1230-900 BC.*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111116815.
- OER DE ALMEIDA S., *Die Münzprägung von Tralleis in der frühen und mittleren Kaiserzeit. Urbane Kultur, regionale Konnektivität und mediale Kommunikation*, Tübingen University Press, Tübingen 2025, ISBN 9783989450141.
- ORNAGHI M., *Chronology and History of the Attic Theatre. Origins, Fifth Century, Fourth Cen-*

- ture (and Later) Reception, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111621388.
- PADILLA PERALTA D., *Classicism and Other Phobias*, Princeton University Press, Princeton 2025, ISBN 9780691266183.
- PIETRUCZUK K., *Chasing the Idea of Completeness. Great Book Collections in the Roman World*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111634388.
- PIZZIGONI A., *The Athena Pronaia Tholos at Delphia and the Architecture of Theodorus Phocaeus. A Redesigning Theory*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891334251.
- PRONTERA F., *Al di qua delle Colonne d'Ercole. Scoperta e rappresentazioni del Mediterraneo*, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2025, ISBN 9788822269461.
- PURPURA V., *Instrumentum navis. Le àncore litiche e plumbee della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana*, Archaeopress, Oxford 2025, ISBN 9781803279374.
- RAJA R., *The Oxford Handbook of the Hellenistic and Roman Near East*, Oxford University Press, New York 2025, ISBN 9780190858155.
- RENDINA S., *Hellenistic Period and Late Antiquity: Parallel Ages*, Historia, 74.3 (2025), 369-385.
- RUGGIERO I., *La curiosità di Egeria*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 507-516.
- SALGARELLA E., *Writing in Bronze Age Crete. 'Minoan' Linear A*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009520027.
- SAVANI G., *Rural Baths in Roman Britain. A Colonisation of the Senses*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032282749.
- SCODEL R., *A Companion to Apollonius of Rhodes*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2025, ISBN 9780472133604.
- SKINNER J. - MANOLOPOULOU V. - TSOUPOPOULOU C., *Identities in Antiquity*, Routledge, London 2025, ISBN 9781138545168.
- SPERANDIO M.U., *Libertas/eleuzeria. Etimologie e ideologie*, in *Hestiasis. Scritti per Elio Dove*, a cura di G. Luchetti - V. Marotta - G. Papa - A. Cirillo, Cacucci, Bari 2025, 559-572.
- STOLFI E., *Leggendo Mario Mazza (e rileggendo Santo Mazzarino). Appunti da un seminario catanese*, IAH, 17 (2025), 179-208.
- SUMMERER L. - JOHNSON P. - KOCH J.M., *Contextualizing Pompeiopolis. Urban Development in Roman Anatolia from a Comparative Perspective*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111706436.
- TABOLLI J. - VANNI E., *Lungo il corso del fiume Paglia. Archeologia, mobilità e mediazione culturale nell'antichità*, Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2025, ISBN 9788876893490.
- TELLEGEN-COUPERUS O. - TELLEGEN J.W., *The Regula as a Rhetorical Device in Roman Law*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004711013.
- The Kingdom of Pylos. Warrior-Princes of Mycenaean Greece*, eds. S. Stocker - C.L. Lyons - J.L. Davis - E. Militis-Kechagia, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2025, ISBN 9781606069677.
- The Medieval Afterlife of Hellenistic Judaism. Reception and Reinvention in Western Europe*, eds. C. Bay - A. Ellis - J. Mania - S. Moscone - L. Tröger, Schwabe Verlag, Basel 2025, ISBN 9783796552595.
- TSETSKHLADZE G.R. - HARGRAVE J. - MANOLEDAKIS M., *The Black Sea. Hub of Peoples and Cultures (8th century BC–5th/6th century AD). Proceedings of the Seventh International Congress on Black Sea Antiquities (Thessaloniki, 26–30 September 2022)*, Archaeopress, Oxford 2025, ISBN 9781803279336.
- TUORI K., *Middlemen. How Did Knowledge of Roman Law Spread outside Rome?*, Historia, 74.1 (2025), 101-128.
- VALMAÑA OCHAÍTA A., 'rec.' a Obarrio Moreno J.A., *Himno (Ayn Rand). Diálogos entre el derecho y la literatura: los totalitarismos IV*, Dykinson, Madrid 2024, RIDROM, 34.1 (2025), 708-718.
- VAN DER MEULEN-VAN DER VEEN B.S., *Cultural Transformations in Germania Secunda. A Ho-*

listic Approach to 'Barbarian' Migrations, Archaeopress, Oxford 2025, ISBN 9781803279916.

VAN DER SPEK R.J. - FINKEL I.L. - PIRNGRUBER R. - STEVENS K., *Babylonian Chronographic Texts from the Hellenistic Period*, SBL Press, Atlanta 2025, ISBN 9781628375886.

VAN NUFFELEN P., *Performing Justice in the Later Roman Empire*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009603669.

VOPŘADA D. - DUDZIKOVÁ M. - LYTUVYENKO V.V., *The Pattern and the Image. Insights from the Alexandrian Exegetical Tradition*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111562124.

ZAINALDIN J.L., *The Artes and the Emergence of a Scientific Culture in the Early Roman Empire*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009501637.

ZUCHTRIEGEL G. - BULLOCH J., *The Buried City. Unearthing the Real Pompeii*, The University of Chicago Press, Chicago 2025, ISBN 9780226839608.

ZUCKER A. - LE FEUVRE C. - CHRITI M., *Ancient and Medieval Greek Etymology. Theory and Practice II*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111572505.

g) Papirologia

OCCHIPINTI E., *Reading Greek Historians through Papyri. A Selection on Sicily*, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2025, ISBN 9788833156453.

RANOCCHIA G., *Cinquant'anni di papirologia. Atti della conferenza internazionale in onore di Rosario Pintaudi*, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2025, ISBN 9788881475476.

REGGIANI N., *Papiri da Tebtynis pubblicati dal Seminario di Papirologia dell'Università di Parma (P.Tebt. VI)*, California Classical Studies, Berkeley 2025, ISBN 9781939926180.

SÄNGER P., *Corruption in Greco-Roman Egypt. An Overview Based on the Papyri*, in *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-Reading the Sources*, edited by F. Carlà-Uhink - E. Faber, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 129-144.

h) Epigrafia e paleografia

BERTRANDY F., *Notes sur les Cirtéens dans les cohortes de Rome*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 33.

CASTAGNETTI S., *Alcuni aspetti della politica sociale di Giuliano imperatore*, Tesseræ iuris, 6.1 (2025), 217-225.

DEL FREO M. - ZURBACH J., *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*, École française d'Athènes, Athènes 2025, ISBN 9782869586420.

DON S., *Sumtaxat in un'iscrizione funeraria di Verona (regio X)*, Gerión, 43.1 (2025), 229-233.

DON S., *Uno dei primi quattuorviri de iure dicundo di Verona (Pais 629)*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 512-515.

ECK W., *Zu den zeitlichen Unterschieden zwischen tribunicia potestas und Konsulatsdatum in den Bürgerrechtserlassen*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 151-165.

GALLO A., *Assetto istituzionale ed epigrafia pubblica a Taras, colonia Neptunia e Tarentum dal II secolo a.C. al tardo impero*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 201-221.

HUERTA SEGOVIA P., 'rec.' a *Hephaistus on the Athenian Acropolis: Current Approaches to the Study of Artifacts Made of Bronze and Other Metals*, eds. N. Papalexandrou - A. Sowder Koch, Archaeological Institute of America, Boston 2023, Gerión, 43.1 (2025), 251-254.

LE BOHEC Y., *Un nouveau document et les estampilles de l'armée romain d'Afrique*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 265-280.

LE ROUX P., *Un évocat à Legio VII Gemina (León)*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 281-294.

LICANDRO O., *Pereptuus nei Fasti di Privernum e nelle Res Gestae Divi Augusti. Epigrafia e filologie delle istituzioni politiche romane*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 295-318.

LIDDEL P., *Greek Inscriptions*, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2025, ISBN 9781606069615.

MARUCCI M., *Alcune osservazioni sull'impiego del segno L in luogo di etos in iscrizioni sepolcra-*

- li greche di Roma, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 319-334.
- PESTARINO B., "I See Wonderful Things!". *Socio-Cognitive Experience of Cypriot Graffiti in Ancient Egypt*, Journal of Ancient History, 13.1 (2025), 28-51.
- PISO I., *La carrière équestre de M. Ulpius Cerialis*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 335-360.
- PRADO F., *Un adlectus inter tribunicios dal corpus epigrafico di Centuripe?*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 361-374.
- REVILLA CALVO V. - SINNER A.G., *Élites y autorepresentación en contexto rural. Una inscripción de los Manlii en el santuario de Can Modollé*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 375-398.
- RIDLEY R.T., *Augustus' Res Gestae as a Revolutionary's Manual*, in *How Republics Die. Creeping Authoritarianism in Ancient Rome and Beyond*, edited by F.J. Vervaeke - D. Rafferty - Chr.J. Dart, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, 389-408.
- SERINO L., *I nomi collettivi dei negotiatores italici e il contesto linguistico di Delo nel II sec. a.C.*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 413-426.
- STANCO E.A., *L. Volusius L. f. Maro: la fortunata carriera del figlio di un liberto indipendente e capace*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 437-458.
- SZABÓ Á., *Római jogtudósok Pannoniában: Gaius Claudius Maximus = Roman jurists in Pannonia: Gaius Claudius Maximus*, in *Ókortudományi és felirattani közlemények 2024-ből és 2025-ből = Ancient science and epigraphy publications from 2024 and 2025*, eds. P. Kovács - Á. Szabó - P. Forisek, Epigraphikai Albizottság, MTA II. Oszt. Ókortörténeti Bizottság, Budapest 2025, 145-174.
- TURRISI S., *Autorappresentazione e considerazione sociale degli insegnanti nella società romana tra Repubblica e Principato: fonti letterarie vs iscrizioni latine*, EPIGRAPHICA, 87 (2025), 459-470.
- VOLLER P.E.J., *IG 13 89 and the Argead Family Tree*, Klio, 107 (2025), 94-125.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave e in rumeno è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

ANNO 2024

- Acta Illyrica: godišnjak Udruženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association) (Bosnia ed Erzegovina)
- Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku (Croazia)
- Bogoslovni vestnik (= Theological Quarterly): glasilo Teološke fakultete v Ljubljani (Slovenia)
- Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja", (BIDR)
- Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali
- Cuadernos de Historia del Derecho
- Godišnjak Pravnog fakulteta Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar (Bosnia ed Erzegovina)
- INDEX. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law
- Ius romanum (Bulgaria)
- JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
- Kroatologija (= Croatology): časopis za hrvatsku kulturu Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (Croazia)
- Minima Epigraphica et Papyrologica
- Правни хоризонти/Legal horizons (Правни факултет Универзитета у Нишу, Faculty of Law, University of Niš) (Serbia)
- Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (Croazia)
- Правоведение (Pravovedenie) (Russia)
- Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto (QLSD)
- Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)
- Roma e America online. Diritto Romano Comune
- Российский юридический журнал (= Russian Juridical Journal) (Russia)
- Specula iuris. An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence
- Српска правна мисао. Часопис за правну теорију и праксу (Srpska pravna misao. Časopis za pravnu teoriju i praksu) (= Serb Legal Thought. Journal for Legal Theory and Practice) (Bosnia ed Erzegovina)
- Tesserae iuris
- Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile] (Russia)
- Вестник древней истории (= Journal of Ancient History) (Russia)
- Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки (= Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities) (Russia)
- Вестник Московского университета. Серия 11. Право (= Lomonosov Law Journal: Moscow University Bulletin. Series 11. Law) (Russia)
- Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история (= RUDN Journal of World History) (Russia)
- Византийский временник (Vizantiiskii Vremennik) (Russia)
- Zagrebačka pravna revija (= Zagreb Law Review) (Croazia)
- Закон (= Statute) (Russia)
- Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Croazia)
- Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ (Bosnia ed Erzegovina)
- Зборник радова Правног факултета у Нишу (Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu) (= Collection of Papers, Faculty of Law, Niš) (Serbia)
- Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (= Collected Papers of the Faculty of Law in Novi Sad) (Serbia)
- Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (= Collected Papers of the Faculty of Law in Split) (Croazia)

ANNO 2025

Archivio Giuridico (AG)

Archivio Giuridico online (AG-online)

Dialogues d'histoire ancienne

EPIGRAPHICA. Periodico internazionale di epigrafia

Gerión. Revista de Historia Antigua

Iuris Antiqui Historia. An International Journal on Ancient Law (IAH)

Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité (MEFRA)

Revista General de Derecho Romano (RGDR)

RIDROM. Revista internacional de derecho romano

Rivista di Diritto Romano (RDR)

Roma e America online. Diritto Romano Comune

Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)

Tesserae iuris

Zeszyty Prawnicze (Polonia)

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione *Sullo scaffale* può inviare il pdf all'indirizzo sulloscaffale.tesseractiuris@gmail.com. Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti (salvatore.puliatti@unipr.it), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.

INDICE

Saggi	9
MARIALUISA NAVARRA, <i>'Norma'</i> nella legislazione tardoantica. Profili lessicali e semantici	11
CARMEN PENNACCHIO, <i>Insula e insularius</i> : realtà urbane e nuove professionalità	41
UMBERTO VINCENTI, La Novella 47 di Giustiniano e i fondatori di Roma	115
Giuliano imperatore, legislatore e filosofo. Atti del Convegno Internazionale, Parma (18-19 novembre 2024)	125
ULRICO AGNATI, Matrimonio e religione nella legislazione dell'imperatore Giuliano	127
MARIE-ODILE BOULNOIS, L'empereur Julien et la divination dans le <i>Contre les Galiléens</i>	195
GIOVANNI ALBERTO CECCONI, Cammei imperiali nei <i>Cesari</i> di Giuliano: il caso di Probo	221
ROBERTO ESCOBAR, Potere e racconto. La nobile menzogna del Filosofo re	249
ARIEL SAMUEL LEWIN, La campagna persiana di Giuliano: il fallimento di una strategia?	265
ARNALDO MARCONE, Giuliano: un imperatore tardoantico?	289
SIMONE MEHR, Themistius and Julian. Two pagan philosophers?	299
VALERIO MASSIMO MINALE, Diplomazia al lavoro: Roma e la Persia dalla pace di Nisibi alla campagna di Giuliano	311
ALESSANDRO PAGLIARA, L'imperatore Giuliano e la <i>mousiké</i>	339
MICHAEL SCHRAMM, Julian as a mystic and dietician. Rules for the life of a priest	357
Periscopio	
MALINA NOVKIRISHKA-STOYANOVA, Per una panoramica delle costituzioni imperiali emanate a Serdica tra la fine del III e il IV secolo d.C.	377

Sul tavolo	397
RENZO LAMBERTINI	399
Wieacker in italiano	399
L'interrelazione tra l' <i>instrumentum</i> e la <i>lex</i>	403
Il femminile antico e i volti della violenza	409
Quando ci si affida a un depositario di fortuna	415
Sullo scaffale	425
2024	429
Fonti giuridiche	429
Sussidi	429
Raccolte di scritti	429
Opere di interesse generale	429
Diritto privato	441
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	447
Diritto bizantino	447
Diritto penale e processo	448
Storia della costituzione romana	449
Amministrazione e fisco	451
Storia della civiltà antica	451
2025	456
Fonti giuridiche	456
Sussidi	456
Raccolte di scritti	456
Opere di interesse generale	457
Diritto privato	464
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	470
Diritto bizantino	473
Diritto penale e processo	473
Storia della costituzione romana	474
Amministrazione e fisco	476
Storia della civiltà antica	476
<i>Elenco delle riviste spogliate</i>	498

Tesserae iuris è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti.

Per informazioni sul periodico e accesso alla copia elettronica:
<https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris/>

Per accesso diretto al database bibliografico del periodico:
<https://www.zotero.org/tesseraeiuris>



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

ISSN 2724-2013
Volume VI.2 (2025)